GIORNALE

MILITARE UFFICIALE

ANNO 1919

parte 1

VO ENRICO

TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

—

Roma 1919

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1919

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 ott. 1918	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1593, che concede un soprassoldo mensile ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali e della R. guardia di finanza, nonchè ai graduati ed alle guardie di città ed agli agenti di custodia dipendenti dal Ministero dell'interno	26	25
13 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 1647, che reca disposizioni circa l'applicazione del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876, per pensioni privilegiate di guerra.	217	290
27 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 1726, che stabilisce nuove norme per la concessione delle pensioni privilegiate di guerra	48	46
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1725, riguardante l'aumento del contributo degli ufficiali medici e veterinari e dei farmacisti militari a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia . .	73	76
17 nov. 1918	CORPO NAZIONALE DELLE MILIZIE VOLONTARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1979, circa il trattamento spettante ai personali delle milizie volontarie mobilitate	29	32
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1863, che modifica l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1 ottobre 1916 n. 1403, relativamente alla denunzia delle successioni dei militari morti durante la guerra . .	49	51
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1697, contenente disposizioni per lavori, opere e forniture per uso di guerra	74	76
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1698, che istituisce un comitato per promuovere e coordinare l'azione delle varie amministrazioni statali, per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace	75	76
17 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1841, che a datare dal 1° luglio 1918 e per la durata della guerra aumenta i soprassoldi stabiliti dall'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1912 n. 149, a favore degli ufficiali e degli uomini di truppa addetti al servizio delle linee ferroviarie esercite dall'amministrazione militare	125	148

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 nov. 1918	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1943, relativo agli assegni dei militari di truppa e dei sottufficiali promossi con ritardo	12	11
4 dic. 1918	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che istituisce una commissione consultiva presso il comitato di cui al decreto luogotenenziale n. 1698 del 17 novembre 1918, per le questioni relative alle maestranze operaie per il passaggio delle industrie dallo stato di guerra allo stato di pace . . .	76	78
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale che costituisce la giunta esecutiva del comitato interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace istituita con decreto luogotenenziale n. 1698, del 17 novembre 1918	77	79
5 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. — Decreto luogotenenziale n. 2123, che sostituisce l'articolo 4 del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915 n. 1950, relativo all'Associazione italiana dei cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta.	180	234
8 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1942, che modifica quello 4 agosto 1918 n. 1198, relativo alla istituzione anche in zona territoriale dei depositi speciali d'istruzione per talune categorie di militari	13	12
10 »	STATO DEGLI UFFICIALI — DISCIPLINA MILITARE. — Decreto ministeriale col quale viene costituito il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito	61	62
13 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce le norme per l'ammissione a posti gratuiti nei collegi dei giovani non regnicoli nati nel Trentino e nell'Alto Adige, nella Venezia Giulia compresa la città di Fiume e nella Dalmazia.	138	159
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1860, che stabilisce gli indennizzi agli operai licenziati dagli stabilimenti industriali in dipendenza della sospensione delle lavorazioni attinenti alla guerra.	78	80
16 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 2028, col quale si autorizza il Governatore della Tripolitania a concedere sul campo medaglie di argento e di bronzo al valor militare	50	51
22 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 2015, che consente il conferimento del grado perduto ai militari retrocessi e rimossi segnalatisi con atto di valore in guerra — Disposizioni esecutive	19	19
22 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 2071, che estende la giurisdizione dei tribunali di Vallona e di Tripoli a tutti i militari e militarizzati della R. marina. . .	91	92
22 »	COLONIE — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 2100, che modifica il R. decreto 22 gennaio 1914 n. 147, concernente l'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica	146	168

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 dic. 1918	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento economico degli impiegati sotto le armi.	1	2
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento e conteggio di assegni spettanti ad ufficiali trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	14	13
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che provvede per la costituzione di un consiglio di amministrazione per la gestione dei materiali di artiglieria, nei territori di Trento e di Trieste	79	80
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1981, col quale si dispone che, dal 1 gennaio 1919, cessino dall'essere dichiarate in istato di guerra i territori di alcune provincie del Regno, ed in istato di resistenza i territori delle piazze marittime di Spezia e della Maddalena.	51	51
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che stabilisce il passaggio al Ministero della guerra, con aggregazione al comando del corpo di stato maggiore, dell'ufficio storiografico di mobilitazione già appartenente al soppresso Commissariato generale per le armi e le munizioni	2	2
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Documenti di identificazione per ufficiali ed assimilati.	3	3
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ritorno in sede del distretto militare di Udine	4	6
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Varianti al catalogo degli stampati	5	6
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina	6	6
31 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1982, che limita l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917 n. 1954.	7	7
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 2014, che sopprime l'Istituto della ausiliarità stabilito dall'articolo 12 e seguenti del regolamento per la mobilitazione industriale, approvato con decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1277	20	20
2 genn. 1919	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Adozione di distintivi per ufficiali addetti ai servizi aeronautici (con una tavola di disegno)	8	7
2 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Cravatta in lana di colore scarlatto per i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) delle brigate Re (1 e 2 regg. fanteria) ed Alpi (51 e 52 regg. fanteria)	9	9
2 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Matricola degli ufficiali	10	9
3 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riespatrio dei militari inviati in licenza illimitata	11	9
5 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Scioglimento della Commissione superiore di collaudo degli esplosivi e delle munizioni	15	13

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 genn. 1919.	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 3, che libera dalla requisizione totale le fave e le carrube prodotte nel 1918 e ripristina per questi generi la libertà di commercio	21	21
5 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 18, che concede una indennità mensile al personale provvisto d'indennità di guerra e agli aspiranti ufficiali . .	27	26
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 12, che apporta maggiori assegnazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, l'esercizio finanziario 1918-919	52	52
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 13, che introduce maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	53	52
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 25, relativo all'abolizione dell'imposta sui militari non combattenti	54	53
5 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 74, che autorizza a scegliere i giudici, non militari, del tribunale supremo di guerra e marina anche fra i consiglieri di Corte di cassazione e parificati	92	92
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Ufficio statistica pel dopo guerra	16	13
9 »	SERVIZIO SANITARIO. — Adozione di due speciali tabelle dietetiche per convalescenti	17	13
9 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale che nomina i componenti della commissione centrale di incette presso il Ministero della guerra istituita dall'art. 13 del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918 n. 1746	22	22
10 »	RECLUTAMENTO. — Passaggi alla 2 e 3 categoria per l'art. 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento	18	15
12 »	SERVIZIO SANITARIO. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione delle commissioni sanitarie centrali della zona territoriale — Norme esecutive	23	22
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 70, che costituisce in ente morale la donazione di lire 5000 fatta dalla città di Firenze a favore dei militari di truppa della brigata Venezia (83 e 84 fanteria), e ne approva lo statuto organico	115	138
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 71, che costituisce in ente morale il fondo permanente di L. 185.916,71, raccolto con elargizioni di S. M. il Re, di S. M. la Regina Madre, di vari enti, degli appartenenti all'arma dei carabinieri reali e di cittadini privati in favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma stessa, e ne approva lo statuto organico.	116	139
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione del « pacco vestiario » ai militari congedati o congedandi	30	32

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 genn. 1919.	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa di bollo sulle note di riparazione al vestario, alla calzatura, bufetterie, bardature, ecc..	24	23
16 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ripristino delle licenze straordinarie per morte di un genitore o della moglie dei militari alle armi	25	23
16 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 17, riguardante l'indennità di congedamento e di vestiario agli ufficiali ricollocati in congedo e l'indennità di congedamento al personale incaricato dell'assistenza spirituale presso l'esercito	31	33
16 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. Trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza	32	34
16 »	SCUOLE MILITARI - AVANZAMENTO. — Ufficiali a disposizione che debbono completare il corso di studi alla scuola di guerra	33	35
17 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra – Parte II – Organizzazione e funzionamento dei servizi (edizione 1915) »	34	36
17 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quarta serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra – Parte II – Servizio delle intendenze - Servizio telegrafico (edizione 1899) »	35	37
17 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna – Volume IV, fasc. 4. Caricamento delle vetture da 149 campagna	36	37
17 »	SERVIZIO SANITARIO. Norme per l'assistenza e protezione degli invalidi di guerra, in relazione alla legge 25 marzo 1917 n. 481 - Collaudo degli apparecchi di protesi	37	37
17 »	STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Cessazione della indennità di marcia al personale degli ospedali contumaciali in zona di guerra	38	38
18 »	PENSIONI. — Partecipazione delle deliberazioni dei consigli di amministrazione circa la dipendenza dal servizio di ferite, lesioni od infermità	39	38
20 »	DISPOSIZIONI VARIE — CONCORSI. — Concorso, per titoli, a 40 posti di aspirante di porto (sottotenente) nel corpo delle capitanerie di porto	40	38
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 58, che autorizza l'Amministrazione dello Stato, in determinati casi, a prescindere dal parere di autorità o corpi consultivi in ordine alla stipulazione di transazioni o a condono di multe	62	62
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 33, che dà facoltà al presidente della giunta esecutiva del comitato interministeriale di cui al decreto luogotenenziale 17 novembre 1918 n. 1698, di concedere pagamenti in acconto, anche in mancanza di contratti regolarmente stipulati	80	81

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 genn. 1919.	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 14 settembre 1918 n. 1314, 6 ottobre 1918 n. 1593 e 5 gennaio 1919 n. 18, concernenti indennità caroviveri	28	27
22 »	MATRICOLA. — Comunicazioni da farsi dai depositi alle scuole di rieducazione di cui alla legge 25 marzo 1917 n. 481	41	39
22 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Licenziamento di militari arruolati in leve successive a quelle di nascita	42	39
22 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riespatrio per la Francia e per la Svizzera dei militari congedati od inviati in licenza illimitata	43	40
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che provvede per la costituzione del consiglio di amministrazione presso il reparto mitraglieri Fiat di Porretta . .	139	161
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richiesta di dati sul materiale di guerra	44	40
23 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Riespatrio di ufficiali inviati in licenza per congedamento	45	41
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 63, che trasporta le spese relative al soppresso Ministero delle armi e munizioni nel bilancio di quello della guerra, ed inserisce altresì, nel detto bilancio ed in quello del tesoro, le spese relative al nuovo Sottosegretariato di stato istituito presso quest'ultimo Ministero . . .	63	63
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che annulla il decreto 27 ottobre 1918, con cui veniva nominato il vice direttore dell'ufficio pellami	55	53
24 »	SERVIZIO SANITARIO. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione della carica di direttore di sanità militare territoriale aggiunto - Norme esecutive	56	53
26 »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 65, concernente il trasferimento in marina dei militari di 1ª categoria della classe 1900 provenienti dalla leva di mare - Disposizioni esecutive	59	57
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 78, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitali dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	81	81
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 215, che costituisce in ente morale la donazione di lire 1000 fatta da un ufficiale a favore del 4 battaglione del 35 reggimento fanteria e ne approva lo statuto organico.	218	290
28 »	TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio alle famiglie degli ufficiali richiamati dal congedo	46	43
28 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Nuove limitazioni nell'uso della franchigia telegrafica	47	44

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 genn. 1919.	CAVALLI. — Iscrizione di cavalli nei ruoli di agevolezza . . .	57	54
30 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Licenze per l'estero e rispatrio dei militari di truppa	58	55
30 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 77, che ripristina nei territori di alcune provincie la giurisdizione dei tribunali militari territoriali, dichiarando cessata quella dei tribunali di guerra	93	92
30 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 180, che modifica quello 9 luglio 1916 n. 835 (circolare n. 453 del 1916), riguardante gli stipendi e le indennità spettanti ai farmacisti militari	140	162
31 »	SCUOLE MILITARI – AVANZAMENTO. — Ufficiali a disposizione che debbono completare il corso di studi alla scuola di guerra	64	68
1 febb. 1919	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale relativo alla istituzione in Messina di una sezione del tribunale militare territoriale di Palermo	82	82
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 189, relativo all'equivalente in contanti da corrispondere ai famigli delle scuole militari esentati dal vitto in natura	141	163
»	COLONIE — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 200, che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica le disposizioni del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916 n. 1417, relativo a penalità per simulazioni di malattie e mutilazioni volontarie.	147	175
»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che modifica e proroga al 30 giugno 1919 i decreti precedenti relativi alle indennità speciali in servizi di presidio	230	298
3 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	83	82
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tabella dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1918-919, del Ministero della guerra .	84	82
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Liquidazione degli assegni dovutia gli ufficiali licenziandi.	65	68
6 »	RECLUTAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Ricollocamento nella posizione di congedo provvisorio illimitato dei militari della classe 1900	60	58
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Contabilità della carne congelata	66	69
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sistemazione del carico dei materiali del genio dei quali non si conosce l'ente consegnatario	67	69
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento dell'indennità di congedamento e di vestiario agli ufficiali ricollocati in congedo	68	70
6 »	AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Trattamento dei militari della classe 1885 nei riguardi della nomina a sottotenente di milizia territoriale	69	70

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 febb. 1919	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indebito uso della franchigia postale	70	70
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore dei militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie.	71	71
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni tecniche del genio. « Passaggio dei piccoli corsi d'acqua ». (Pubblicazione n. 200)	72	73
6 »	PENSIONI — STATO DEGLI UFFICIALI. — Facoltà di chiedere il collocamento a riposo ed in posizione ausiliaria	94	93
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 152, col quale si dispone che a decorrere dal 6 febbraio 1919 cessa lo stato di resistenza nel territorio delle piazze marittime di Taranto e di Brindisi	117	142
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 153, col quale si dispone che dal 21 febbraio 1919 la piazza marittima di Venezia cessa dall'essere dichiarata in istato di resistenza	118	142
6 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 175, relativo alla reintegrazione del diritto ai militari di chiedere il collocamento a riposo per anzianità di servizio	119	143
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 199, riguardante esenzione delle tasse di bollo e di registro	126	148
9 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che istituisce in Torino una seconda sezione del tribunale militare speciale di Milano.	95	94
9 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 139, che modifica il decreto luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500, col quale si stabilisce un nuovo ordinamento del consiglio di disciplina per gli ufficiali dell'esercito e della marina	120	143
9 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 216, concernente il trattamento economico della Missione speciale inviata in Germania per le operazioni relative al rimpatrio dei militari italiani prigionieri di guerra	142	163
11 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) mutilati o invalidi per infermità, ascritti alla 9ª o alla 10ª categoria	85	84
11 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ricollocamento nella posizione di congedo provvisorio illimitato della classe 1900	86	85
12 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riespatrio dei militari inviati in licenza illimitata . . .	87	85
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 161, che estende le disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali 5 e 14 dicembre 1918, nn. 1814 e 1860, ai licenziamenti di personale effettuati nel periodo dal 1 febbraio al 31 marzo 1919	121	143

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 febb. 1919	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Materiali di equipaggiamento generale costituienti le dotazioni delle varie unità, da versarsi all'atto della loro smobilitazione	88	86
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corse militari	89	88
13 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento del premio in danaro agli aiutanti di battaglia	90	89
13 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale col quale vengono sostituiti alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra . . .	96	94
13 »	SERVIZIO SANITARIO. — Decreto luogotenenziale n. 478, che detta norme per la concessione delle pensioni di guerra .	541	704
19 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riespatrio dei militari di truppa	97	95
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Abolizione del contributo dei centesimi di guerra sui pagamenti	98	95
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contabilità dei materiali degli ospedali militari di riserva, per l'esercizio finanziario 1916-917	99	95
19 »	MATRICOLA. — Accertamento delle date di presentazione e di cessazione dal servizio dei militari che sono stati alle armi durante la guerra attuale	100	97
19 »	RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Militari della classe 1900 che aspirano a rimanere alle armi per ottenere la nomina a sottufficiale	101	98
19 »	SERVIZIO SANITARIO. — Norme da seguirsi per il licenziamento di classi dal servizio sotto le armi. — Segnalazione dei militari tracomatosi	102	99
19 »	SERVIZIO SANITARIO. — Ricovero, fornitura di protesi e rieducazione dei militari invalidi non per causa di servizio	103	99
19 »	TRASPORTI — Tessere di riconoscimento per ufficiali ed assimilati	104	100
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese e somministrazioni attinenti ai reparti di truppe czeco-slovacche	105	100
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richiesta di dati sul materiale di guerra	106	101
20 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Dichiarazione da porsi in calce ai telegrammi urgenti	107	102
20 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 176, che stabilisce le indennità di congedamento, di smobilitazione e di vestiario per gli ufficiali, i cappellani e gli assimilati che hanno prestato servizio durante la guerra	113	131
20 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 177, che stabilisce i premi e sopra-premi di congedamento per i sottufficiali e militari di truppa che hanno prestato servizio durante la guerra	114	134
20 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 174, che ripristina per gli ufficiali la facoltà di chiedere la dispensa dal servizio attivo permanente	122	143

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 febb. 1919	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 193, che stabilisce il trattamento economico del personale destinato all'inquadramento e governo nei centri di raccolta dei prigionieri liberati e nei campi di concentramento dei prigionieri di guerra	127	148
20 »	AVANZAMENTO STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 258, concernente l'avanzamento degli ufficiali prigionieri di guerra	160	185
20 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 421, concernente la composizione del Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero della guerra	204	260
21 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 157, che concede amnistia e indulto per reati militari.	110	109
21 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 160, contenente provvedimenti sull'applicazione della condanna condizionale e della liberazione condizionale da parte dei tribunali militari, sulla libertà provvisoria e sul passaggio dallo stato di guerra a quello di pace	111	113
21 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 158, che concede amnistia ed indulto per reati non preveduti da leggi militari, nè da quelle finanziarie - Disposizioni contenute nel decreto stesso applicabili ai renitenti	165	216
23 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale relativo alla istituzione a Taranto di una sezione del tribunale militare territoriale di Bari	128	149
23 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 265, concernente disposizioni varie circa la commissione per l'esame delle proposte di promozioni speciali, gli avanzamenti straordinari per gli ufficiali, la composizione della commissione di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 1328 del 26 agosto 1915 e la composizione della commissione centrale di avanzamento	148	175
24 »	RECLUTAMENTO SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1885	108	103
24 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Licenziamento dalle armi dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) inabili perchè affetti dalle forme morbose indicate nell'allegato *B* allo elenco delle infermità	109	105
24 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Norme per l'esecuzione del decreto di amnistia e di indulto	112	116
27 »	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'assistenza e protezione degli invalidi di guerra, in applicazione alla legge 25 marzo 1917 n. 481 — Apparecchi di protesi per mutilati bilaterali dell'arto superiore	123	144
27 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto del Ministero del tesoro 14 gennaio 1919, circa gli aumenti dei salari del personale operaio delle amministrazioni dello Stato	124	144

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
2 mar. 1919	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 231, che autorizza l'assegnazione presso i tribunali militari, con funzioni giudiziarie, di ufficiali del R. esercito laureati in giurisprudenza ed iscritti nell'albo degli avvocati o in quello dei procuratori	143	103
2 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 254, che modifica i decreti luogotenenziali 20 febbraio 1919, nn. 176 e 177, relativi alle indennità ed ai premi di congedamento, smobilitazione e vestiario	149	175
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 264, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	181	235
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 363, che aumenta lo stanziamento del capitolo 76 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1918-919 e diminuisce rispettivamente quelli dei capitoli 85-bis e 118-bis degli stati di previsione dei ministeri della guerra e della marina. . .	182	235
2 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 524, che istituisce speciali sessioni di esami a favore di militari, sia in servizio che in congedo	243	315
2 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 580, contenente disposizioni intese ad accelerare la liquidazione delle pensioni di guerra	262	34
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Liquidazione delle partite del fondo scorta degli enti autonomi istituiti per la guerra, che debbono essere soppressi	129	149
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contributo di guerra sulle competenze degli operai — Versamento del contributo di guerra in tesoreria	130	150
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento delle indennità di congedamento, vestiario e smobilitazione e dei premi e soprapremi di congedamento	131	1 5
5 »	COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Norme da seguirsi per il licenziamento di ufficiali all'estero	132	15
5 »	DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO TERRITORIALE. — Ruolini degli ufficiali ed elenco delle variazioni	133	15
5 »	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'assistenza e protezione degli invalidi di guerra, in relazione alla legge 25 marzo 1917 n. 481 — Riparazione e sostituzione degli apparecchi di protesi	134	152
5 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme da seguirsi per il licenziamento e rinvio in congedo di ufficiali inabili e di altre categorie di ufficiali	135	152
6 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1886	136	153
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme speciali da seguirsi per il licenziamento e riespatrio dei militari già residenti all'estero	137	154

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 mar. 1919	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 378, che eleva a lire quaranta al giorno l'indennità per spese di rappresentanza dovuta al comandante del corpo di spedizione militare italiano in Palestina . .	183	235
9 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 418, che stabilisce il trattamento di pensione degli ufficiali della riserva richiamati che ebbero comandi di truppe combattenti o furono addetti a servizi di prima linea od imbarcati su navi armate	219	291
9 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 419, concernente il trattamento di pensione dei sottufficiali e militari di truppa trasferiti, durante la guerra, per motivi fisici in altro corpo del R. esercito	220	291
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 439, che costituisce in ente morale la donazione di L. 25.000 fatta dalla 7ª divisione di fanteria mobilitata, in favore dei discendenti dei militari che ne fecero parte dalla battaglia del Piave (giugno 1918) a quella di Vittorio Veneto (ottobre 1918)	231	302
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 486, col quale viene eretta in ente morale la donazione di L. 1000 fatta dai sigg. Giacinto e Lucia Lugramani in favore della 16ª batteria del 2º reggimento artiglieria da montagna e viene approvato il relativo statuto organico	244	316
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che provvede per la costituzione dei consigli d'amministrazione per la gestione dei materiali del genio esistenti nei territori di Trento, di Trieste e nella Piazza marittima di Pola	184	236
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione di due consigli d'amministrazione, uno a Trento e l'altro a Trieste, per la gestione dei servizi di commissariato nei territori occupati oltre il confine	245	317
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa di bollo sulle bollette daziarie.	144	164
13 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Attestato di benemerenza pei volontari di guerra	145	164
13 »	PENSIONI. — Decreto-legge luogotenenziale n. 565, concernente il computo agli effetti della liquidazione delle pensioni del servizio prestato in Libia dal personale militare e civile dipendente dai Ministeri della guerra e della marina . . .	280	357
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 379, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	185	236
18 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale 18 marzo 1919, che stabilisce l'indennità da corrispondersi ai membri civili, non funzionari dello Stato, chiamati a far parte di commissioni nell'interesse dell'amministrazione militare per le prestazioni compiute fuori della loro ordinaria residenza	221	291

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 mar. 1919	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 471, che autorizza il comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra a disporre la vendita, cessione o locazione di qualsiasi stabilimento od immobile dell'amministrazione militare	246	317
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Resa dei conti da parte degli ufficiali da inviarsi in licenza temporanea per congedamento aventi gestioni di denaro e di materiali . . .	150	176
19 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene rinnovato il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito	222	292
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese e somministrazioni attinenti ai reparti degli ex prigionieri russi	151	177
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese e somministrazioni attinenti ai reparti rumeni	152	177
20 »	MATRICOLA. — Variazione matricolare attestante l'avvenuto pagamento di indennità o premi ai militari congedati . .	153	177
20 »	MATRICOLA. — Variazioni da inscriversi nella matricola dei militari per effetto della cessazione dello stato di guerra in alcuni territori	154	178
20 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento del personale di governo dei depositi cavalli stalloni del Regno	155	178
20 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1887	156	179
20 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Cessazione, a domanda, dalla qualità di sottufficiali di carriera, per seguire la sorte della propria classe	157	180
20 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni della forza alle armi al 1° aprile 1919	158	181
20 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919 n. 176, concernente l'indennità di congedamento	159	181
20 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Destinazione di subalterni del servizio attivo permanente delle varie armi e corpi a servizi di commissariato	167	220
21 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258 (circolare 160 *giornale militare* c. a.), riguardante l'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia di guerra	161	187
21 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 6 ottobre 1918, n. 1593 e 5 gennaio 1919, n. 18, concernenti indennità caroviveri . .	168	220
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici — Relative attribuzioni	162	191

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 mar. 1919	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 453, che abroga quello del 16 maggio 1918 n. 632, per quanto si riferisce alla requisizione dell'avena del raccolto 1918, ripristinando per questo genere la libertà di commercio	205	260
25 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 428, che estende la giurisdizione del tribunale militare per l'esercito in Zara, anche a tutti i militari della R. marina . . .	263	341
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Uffici centrali e commissioni dipendenti dal Ministero della guerra	163	213
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Soppressione della circolare n. 732 del *giornale militare* 1918, relativa al passaggio al Ministero della guerra di alcuni servizi già dipendenti dal commissariato generale armi e munizioni	164	214
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Svincolo delle cauzioni nei contratti con l'amministrazione militare	169	220
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza	170	221
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Divieto di assumere nuovi impegni a carico dei fondi straordinari per la guerra — Situazione degli impegni al 31 marzo 1919	171	221
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta di ricchezza mobile sulle indennità di trasferimento	172	224
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute sull'indennità di congedamento	173	224
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni dei ruoli di anzianità degli ufficiali e degli impiegati civili, nel 1918 . .	174	224
26 »	SCUOLE MILITARI. — Comandanti in seconda dei collegi militari	175	228
26 »	SERVIZIO SANITARIO. — Distribuzione dei medicinali agli ospedali territoriali	176	228
26 »	TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio alle famiglie degli addetti alle associazioni di soccorso che hanno grado di ufficiali richiamati dal congedo	177	228
27 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità, premi e sopraprem di congedamento, smobilitazione, ecc. . . .	178	229
27 »	TRASPORTI. — Modalità di pagamento per i trasporti militari effettuati dalla società di navigazione « Puglia » . . .	179	231
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 573, che apporta modificazioni alla legge 25 marzo 1917 n. 481, per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra . .	264	341
28 »	RECLUTAMENTO. — Istruzione per l'esecuzione delle disposizioni applicabili ai renitenti contenute nel R. decreto di amnistia n. 158 del 21 febbraio 1919	166	216
28 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti alcuni dei componenti della commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	186	237
28 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luo-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	gotenenziale n. 452, che abolisce il grado di aspirante ufficiale per le armi combattenti — Norme esecutive . . .	206	260
30 mar. 1919	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concessioni di ricompense al valor militare al 2° 3° e 6° battaglione indigeni eritrei. — Relazione a S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. e decreto relativo	187	238
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 420, che aumenta lo stanziamento del capitolo 85-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	207	261
2 apr. 1919	SERVIZIO SANITARIO — Servizio balneario-militare	208	261
3 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Servizio dello stato civile delle truppe in campagna	188	239
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Materiali perduti per causa di forza maggiore	189	239
3 »	AVANZAMENTO. — Formazione del quadro normale di avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente, per l'anno 1919	190	240
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Incarichi abusivamente affidati all'arma dei carabinieri reali.	191	242
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corse militari	192	242
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni ai comuni ed al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra . .	193	242
3 »	RECLUTAMENTO. — Regolarizzazione della posizione dei cittadini italiani che per essere rimasti durante la guerra in potere del nemico in paesi esteri, non hanno potuto adempiere ai loro obblighi di coscrizione	194	243
3 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata a visita degli inscritti nati nel 1897 stati mandati rivedibili alla leva sulla classe 1901.	195	246
3 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Assunzione in servizio nell'arma dei carabinieri reali dei militari della classe 1900	196	249
3 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Accertamento della durata della eventuale prigionia dei singoli militari italiani durante la guerra attuale	197	250
3 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Premio di congedamento.	198	251
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso per triangolatori presso l'Istituto geografico militare	199	252
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare	200	252
4 »	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'ammissione dei masseurs ciechi negli ospedali militari	201	253
4 »	SERVIZIO SANITARIO. — Concessione di licenza ai militari tubercolosi all'atto della dimissione dai reparti di accertamento diagnostico	202	254
»	TRASPORTI. — Viaggi delle parenti domestiche	203	255
6 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale col quale vengono nominati o esonerati alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	200	262

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 apr. 1919	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 494; riguardante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali — Norme esecutive	215	269
6 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 495, riguardante le rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali — Norme esecutive	216	274
6 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 516, che pone fuori ruolo i funzionari dell'amministrazione centrale della guerra comandati a prestar servizio fuori di essa e fissa altresì temporaneamente il ruolo di ragioneria dell'amministrazione medesima	232	303
7 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Compilazione delle schede per l'applicazione dell'amnistia	223	292
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di registro sui contratti per lavori e forniture in genere	210	262
10 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Servizio delle assicurate dirette ai militari	211	263
10 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI — MATRICOLA. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre 1916 (circolare n. 572 *giornale militare* 1916), concernente il computo della campagna di guerra	212	263
10 »	TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio alle famiglie degli ufficiali richiamati dal congedo	213	266
11 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Rilascio del *nulla-osta* per gli ufficiali ritornati dalla prigionia	214	266
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Moduli per il pagamento degli assegni agli ufficiali	224	293
13 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 592, che autorizza l'avvocatura erariale ad assumere la rappresentanza e la difesa della base delle forze francesi operanti in Italia	265	343
14 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Continuazione dell'assegno giornaliero ai sottufficiali ed ai carabinieri raffermati, inviati in licenza illimitata	225	294
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Comunicazioni da farsi dalle amministrazioni militari al Ministero del tesoro circa il ricollocamento in congedo degli ufficiali richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria o dalla riserva ed il congedamento di sottufficiali richiamati, già provvisti di assegno o di pensione	226	294
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Documenti di viaggio per il riespatrio delle famiglie dei militari già residenti all'estero	227	295
17 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di vestiario da lasciare ai militari di truppa licenziati dal servizio sotto le armi	228	295
17 »	TRASPORTI. — Libretti di viaggio degli ufficiali delle categorie in congedo, attualmente in servizio	229	295

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 apr. 1919	STATO DEGLI UFFICIALI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Composizione delle commissioni di scrutinio di cui alle circolari 569 del *giornale militare* 1915, 176 del *giornale militare* 1916 e 19 del *giornale militare* 1919 . . .	233	304
20 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione di alcune sezioni di tribunali militari	234	305
20 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione di alcune sezioni di tribunali militari	235	305
20 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale viene fissata la quota di indennità di soggiorno da corrispondersi per servizi resi nel luogo di residenza e nell'ambito delle piccole distanze, al personale effettivo o comandato presso l'amministrazione centrale della guerra, ai sensi dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1311	266	344
20 »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 664, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima e al decreto luogotenenziale 24 marzo 1918 n. 427	267	344
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che conferisce uno speciale incarico presso la sezione tecnica dell'ufficio storiografico della mobilitazione ai prof. ing. Giuseppe Belluzzo del R. Istituto tecnico superiore di Milano e dott. Giuseppe Oddo, direttore dell'istituto di chimica della R. Università di Palermo. . .	236	305
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che conferma, in qualità di comandato, l'incaricato di capo gruppo della sezione coloniale dell'ufficio storiografico della mobilitazione al prof. commendatore Antonio Baldacci, vice-direttore dell'orto botanico della R. Università di Palermo	237	306
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione delle polizze di assicurazione gratuite, ai militari combattenti reduci dalla Libia	238	306
24 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Pagamento dell'indennità di rafferma e dei premi ai raffermati ed ai sottufficiali	239	307
24 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 591, riguardante modalità pel pagamento del premio di congedamento	242	313
24 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 631, che aumenta l'assegno giornaliero dei carabinieri ausiliari . . .	268	345
24 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 605, che modifica lo specchio dei soldi per la truppa della R. guardia di finanza, contenuto nella tabella A annessa al testo unico approvato con R. decreto 26 novembre 1914 n. 1440, e reca altresì altri provvedimenti per il corpo medesimo .	269	345
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 678, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	281	358
24 apr. 1919	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 680, che dà facoltà di collocare in aspettativa per riduzione di quadri gli ufficiali in servizio attivo permanente del R. esercito e della R. marina, che ne facciano domanda	282	358
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 736, che aumenta gli stanziamenti dei capitoli 85-*bis* e 85-*ter A* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919 .	287	364
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale apportante un'aggiunta a quello del 2 febbraio 1919 che modifica e proroga fino al 30 giugno 1919 il decreto ministeriale del 30 giugno 1915, relativo alle indennità speciali nei servizi di presidio.	288	364
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 679, che agli effetti del computo della campagna di guerra equipara i territori della Nazioni alleate, dichiarati in stato di guerra a quelli del Regno	289	365
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 707, che modifica l'art. 400 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885 n. 3071, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, relativamente al pagamento degli stipendi ed assegni a favore degli impiegati	299	372
24 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 703, che stabilisce l'assegno supplementare di cui all'art. 5 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876, per gli ufficiali e per i militari di truppa invalidi di guerra e per i quali sia riconosciuta indispensabile l'assistenza di altra persona . . .	300	372
24 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 764, che concede un assegno temporaneo mensile ai titolari di pensioni ed assegni privilegiati di guerra	301	372
25 »	COLONIE. — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Licenze agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti metropolitani dislocati in Tripolitania e Cirenaica	240	308
25 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Concessione di una speciale indennità caroviveri agli operai borghesi provvisti d'indennità di guerra o facenti parte delle truppe metropolitane in Libia	241	309
27 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale numero 726, che dà piena ed intera esecuzione all'accordo conchiuso col Governo britannico circa la giurisdizione dei tribunali militari italiani ed inglesi	315	427
27 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 899, che stabilisce norme relativamente al cumulo di stipendi e retribuzioni corrisposte dallo Stato.	375	482

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 apr. 1919	ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI — MATRICOLA. — Norme per l'applicazione al personale della Croce rossa italiana del decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre 1916 (circolare 572 *giornale militare* 1916), concernente il computo delle campagne di guerra	247	318
1 magg. 1919	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 1100, concernente la classificazione dei lavori insalubri agli effetti della legge 26 dicembre 1901 n. 518, sulle pensioni degli operai della R. marina e di quella 15 luglio 1906 n. 360, sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.	413	519
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricupero di crediti del fondo di garanzia per le cessioni di stipendio.	248	319
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Comunicazioni da farsi al Ministero del tesoro circa il ricollocamento in congedo degli ufficiali richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria o dalla riserva ed il congedamento di sottufficiali richiamati, già provvisti di assegno o di pensione	249	319
2 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione della 2ª sezione del tribunale militare di Livorno	250	321
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Cambio della valuta estera e pagamento dei titoli di credito in possesso degli ex-prigionieri	251	322
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione di un consiglio d'amministrazione per la gestione economica ed amministrativa del campo legionari polacchi	337	454
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa 1919-920	252	323
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa di bollo sulle note di riparazione al vestiario, alle calzature, buffetterie, bardature, ecc.	253	324
8 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Rilascio del nulla-osta per gli ufficiali ritornati dalla prigionia	254	325
»	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che hanno preso parte alla campagna di guerra 1915-918 e delle loro famiglie	255	325
8 »	SERVIZIO SANITARIO. — Apertura dello stabilimento termale minerale militare di Chianciano	256	326
8 »	TRASPORTI. — Modalità pei trasporti militari sulle linee di navigazione	257	326
8 »	TRASPORTI. — Compilazione delle richieste per spedizioni di merci	258	327
»	TRASPORTI. — Trasporto di bagaglio personale di militari	259	327
8 »	TRASPORTI. — Spedizione, carico e scarico dei carri ferroviari	260	327
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Domande per risarcimento danni di guerra	270	346
8 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 698, che autorizza		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	il ministro per le terre liberate ad assumere per i servizi del proprio Dicastero funzionari comandati in altre amministrazioni e personale avventizio	290	365
14 magg. 1919	TRASPORTI. — Disposizioni varie intorno ai viaggi di talune categorie di persone fruenti della tariffa militare	261	329
14 »	CONCORSI. — Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari sulla fondazione Vittorio Emanuele II . . .	271	347
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di topografia presso l'istituto geografico militare	272	348
14 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Autorizzazione di fregiare le bandiere dei corpi delle insegne inerenti alle ricompense estere	273	348
14 »	RECLUTAMENTO. — Cancellazione dai ruoli dell'esercito dei militari di 1ª categ. della classe 1900, aventi titolo a servire nell'armata	274	348
14 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni relative al reclutamento del personale per il R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea e per la Libia . .	275	349
15 »	AVANZAMENTO. — Disposizioni relative all'iscrizione degli ufficiali nei quadri normali d'avanzamento, per l'anno 1919	276	349
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Assunzione temporanea di ufficiali presso l'amministrazione degli affari esteri	277	350
15 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Provvedimenti in favore dei sottufficiali e militari di truppa che si trovano in speciali condizioni di famiglia	278	351
15 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale numero 774, che autorizza la vendita dei bovini, non atti al macello, esistenti nei parchi buoi dell'amministrazione militare	302	373
15 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale col quale viene sostituito un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra	319	432
16 »	DISCIPLINA MILITARE. — Cura della persona	279	355
17 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme d'applicazione del decreto luogotenenziale n. 680 del 24 aprile 1919 (circ. 282 *giornale militare* c. a.), che dà facoltà di collocare in aspettativa per riduzione di quadri gli ufficiali in servizio attivo permanente del R. esercito e della R. marina che ne facciano domanda	283	359
17 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 770, riguardante indennità straordinaria agli ufficiali del R. esercito e della R. marina	284	359
18 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro supplente del consiglio di disciplina	285	359
18 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 888, concernente il trattamento economico spettante ai personali del corpo di spedizione militare italiano nell'Estremo oriente.	320	432

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 magg. 1919	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 871, che proroga sino a tre mesi dopo la conclusione della pace alcune disposizioni emanate durante il periodo della guerra relativamente alle competenze ed indennità spettanti agli ufficiali, sottufficiali e musicanti del R. esercito	338	454
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Liquidazione degli assegni agli ex prigionieri	286	360
24 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale, col quale si bandisce tra artisti italiani un concorso per il disegno della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-918	291	365
24 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale, col quale si concede la croce al merito di guerra alla memoria dei caduti nella guerra nazionale 1915-918	292	366
24 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 800, col quale è istituita una medaglia di gratitudine nazionale da concedersi alle madri dei caduti nella campagna di guerra 1915-918	303	373
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto-legge luogotenenziale n. 927, concernente la dispensa dalle tasse scolastiche degli studenti militari di disagiata condizione, inscritti all'università ed agli istituti di istruzione superiore.	339	455
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 1084, concernente le promozioni ai gradi di primo segretario e primo ragioniere nell'amministrazione centrale della guerra	376	482
26 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Premi e sopraprèmi di congedamento	293	366
27 »	SERVIZIO SANITARIO. — Apertura dello stabilimento balneare militare di Salsomaggiore	294	367
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 770, del 17 maggio 1919, riguardante indennità straordinaria agli ufficiali del R. esercito e della R. marina	295	367
28 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione della 2ª sezione del tribunale militare di Bologna	316	428
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contributo di guerra	296	368
29 »	AVANZAMENTO. — Inscrizione di ufficiali sul quadro di avanzamento	297	368
29 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Comunicazioni telefoniche in franchigia	298	368
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 993, concernente il trattamento economico ai personali del corpo di spedizione militare nella Russia settentrionale	352	464

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	
30 magg. 1919	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Acconti di pensione da parte dell'amministrazione militare ai militari cessanti dal servizio	304	374
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto ministeriale col quale si sopprimono i dieci comitati sanitari regionali istituiti col decreto ministeriale 1 agosto 1915 (circ. 614 *G. M.* 1915)	305	374
31 »	CAVALLI. — Cavalli d'agevolezza per gli ufficiali appartenenti a corpi o reparti dell'esercito mobilitato	306	375
31 »	CAVALLI. — Ruolo dei cavalli di agevolezza ed elenco dimostrativo dei movimenti	307	375
31 »	DISCIPLINA MILITARE. — Facoltà di rilasciare certificati . .	308	376
31 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Ricompense ai benemeriti della salute pubblica	309	376
31 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Concorso a premio per una memoria tecnico-pratica sull'aviazione	310	376
31 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sospensione delle riammissioni in servizio attivo di sottufficiali e graduati maniscalchi richiamati	311	377
5 giug. 1919	AVANZAMENTO. — Norme per l'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo adibiti a servizio automobilistico	312	378
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 923, circa il trattamento economico dei prigionieri di guerra	321	433
8 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale col quale si sostituisce uno dei segretari della commissione per l'esame delle proposte e reclami per ricompense al valore militare relativi alla campagna di guerra 1915-918.	322	435
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 919, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	340	456
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 984, che aumenta lo stanziamento del cap. 85-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	353	464
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 985, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Minitero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	354	465
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 986, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitali dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	355	465
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920	313	379

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
10 giug. 1919	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1919-920, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	314	425
11 »	SERVIZIO SANITARIO. — Apertura dello stabilimento idropinico di Recoaro	323	435
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenuta sui contratti stipulati con i capi operai (capi sarti, capi calzolai), posteriormente al 28 febbraio 1919	317	428
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario di stazione	318	428
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Cambio della valuta estera e pagamento dei titoli di credito in possesso degli ex-prigionieri	324	435
15 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione di alcune sezioni di tribunali militari territoriali	325	436
15 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1130, concernente l'estensione dell'indennità caro-viveri ad alcune categorie di ufficiali e d'impiegati civili che prestano servizio in Libia	390	497
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	326	437
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio dell'indennità caro-viveri	327	438
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme contabili varie e modificazioni alla circolare 391 del G. M. 1918	328	438
18 »	CAVALLI. — Modalità da seguirsi nella vendita dei quadrupedi del R. esercito ad uso agricolo ed industriale	329	439
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di topografia presso l'Istituto geografico militare	330	439
18 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo d'onore per i militari dei R. corpi di truppe coloniali feriti in combattimento	331	441
18 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Cinghie di cuoio per trasmissioni	332	441
18 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Provvedimenti in favore dei sottufficiali e militari di truppa che si trovano in speciali condizioni di famiglia	333	442
18 »	SCUOLE MILITARI. — Nomina a sergente degli allievi ufficiali di complemento che non hanno ancora raggiunto il 18 anno di età	334	442
18 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione della 3ª sezione del tribunale militare territoriale di Ancona	341	456
18 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali di complemento provenienti dagli allievi dei collegi militari che aspirano al passaggio nel ruolo degli ufficiali effettivi	342	457

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 giug. 1919	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in licenza illimitata di militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1888	335	443
19 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Norme per la franchigia postale e telegrafica	336	447
19 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 973, che concede un aumento di stipendio in annue lire 1200 al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato e a quello di ruolo civile delle amministrazioni militari	343	457
19 »	DISCIPLINA MILITARE. — Limitazione nella concessione degli attendenti ad una categoria di ufficiali	344	458
19 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Variante alla circolare n. 240 del 2 giugno 1914 « personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesanti campali ».	345	458
19 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento, ai militari inviati in esonero o in licenza illimitata, del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono decorati	346	459
19 »	DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO SANITARIO. — Documenti occorrenti per le polizze di assicurazione, istituite con decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918 n. 1953	356	466
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — « L'invalidità di guerra ». Disposizioni legislative, regolamentari e ministeriali	357	468
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Denunzie di pagamenti al fisco	347	459
22 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1374, relativo alla concessione dei viaggi gratuiti ai militari non mobilitati che si recano in licenza ordinaria semestrale	468	585
25 »	RECLUTAMENTO. — Cessazione dei provvedimenti esecutivi dell'accordo italo-francese del 9 marzo 1916	348	46
25 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamento nel corpo della R. guardia di finanza . . .	349	460
25 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Militari reduci dalla prigionia	350	460
26 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali richiamati dal riposo, in base alla legge 5 luglio 1914 n. 621.	351	461
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1005, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa dell'anno finanziario 1919-920. fino al 31 luglio 1919	358	468
27 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale riguardante la proroga della riduzione delle razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali	377	483
28 »	TRASPORTI. — Abrogazione delle limitazioni nell'uso delle facilitazioni ferroviarie pei viaggi degli impiegati civili		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	dello Stato e delle loro famiglie, nonchè delle famiglie dei militari	359	468
30 giug. 1919	DISCIPLINA MILITARE. — Variante all'art. 16 n. 77 del regolamento di disciplina per il R. esercito	360	469
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale riguardante i miglioramenti economici al personale operaio dipendente dal Ministero della guerra	364	471
30 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1193, concernente provvedimenti a favore dei militari affetti da tubercolosi	400	508
2 lugl. 1919	AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali permanentemente inabili, reduci da prigionia di guerra	361	469
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ufficiali allievi piloti di dirigibile	362	469
2 »	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1889	363	470
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento dell'indennità di congedamento ai personali delle associazioni sanitarie di soccorso trasferiti nell'esercito	365	475
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1209, che introduce maggiori assegnazioni nello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920	401	509
3 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1254, relativo alla devoluzione al tribunale di guerra in Rodi della cognizione dei reati commessi da militari ed assimilati a militari, appartenenti al corpo di spedizione italiano in Anatolia ed al reparto italiano in Konia	426	539
3 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1267, relativo alla soppressione del tribunale militare territoriale di Livorno	427	540
3 »	COLONIE — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1342, relativo al trattamento di trasferimento e di missione del personale militare ed a quello civile addetto ai servizi militari nonchè agli ufficiali della R. guardia di finanza in Libia	448	562
3 »	SERVIZIO SANITARIO. — Decreto luogotenenziale n. 1377, che autorizza i presidenti dei collegi medici a compilare le dichiarazioni di dipendenza di lesioni o infermità dal servizio	449	563
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1317, che concede l'aumento delle rette d'ospedalità, a carico dell'amministrazione militare, alle associazioni sanitarie di soccorso della Croce rossa e del Sovrano Militare Ordine di Malta	471	594
3 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA — ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. — Decreto luogotenenziale n. 1415, che autorizza l'associazione italiana della Croce rossa ad avvalersi		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	della R. avvocatura erariale per la sua rappresentanza e difesa in giudizio	475	594
3 lugl. 1919	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1315, che erige in ente morale le offerte di lire 5000 e di lire 2000 fatte la prima dal comandante, dagli ufficiali ed istruttori e dalle reclute della classe 1900 del distaccamento del 49 reggimento fanteria in Piossasco, a favore delle famiglie dei caporali e soldati dipendenti ed amministrati dal deposito del reggimento stesso, e la seconda dai soldati del 49 reggimento fanteria mobilitato mediante la loro quota parte del premio *Cavallazza*, per l'assegnazione di premi ai migliori soldati e di sussidi alle famiglie bisognose di militari del reggimento medesimo.	476	595
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1489, che costituisce in ente morale il legato di lire 6000 disposto dal maresciallo Arturo Guglielmi a favore del circolo sottufficiali del reggimento lancieri di Novara (5°), e se ne approva lo statuto organico	592	799
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce il passaggio degli stabilimenti militari di Scanzano e di Casaralta alla dipendenza delle direzioni di commissariato di Roma e di Bologna	378	483
4 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1083, circa la devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria di procedimenti pendenti innanzi ai tribunali militari	391	498
5 »	SERVIZIO SANITARIO. — Personale e materiale scientifico pei reparti di accertamento diagnostico per la tubercolosi . .	366	475
6 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione della sezione del tribunale militare territoriale di Roma, distaccata a Perugia	367	476
6 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto-legge luogotenenziale n. 1420, concernente la decorrenza degli assegni nei casi di promozione postuma di ufficiali del R. esercito e della R. marina alle cui famiglie spetti la pensione privilegiata di guerra	513	637
7 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Aggiunta al § 4 dell'allegato n. 1 all'istruzione 1 marzo 1902 per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare	368	476
8 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento ai militari inviati in esonero o in licenza illimitata, del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono decorati	369	476
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Congedo agli impiegati civili dipendenti	370	477
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	371	477
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio dell'indennità caro-viveri ai sottufficiali e ai carabinieri	372	478
10 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un collare da scuderia di cuoio naturale	373	478

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 lugl. 1919	STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1140, riguardante indennità straordinaria ai sottufficiali, caporal e soldati del R. esercito	374	479
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale riguardante il passaggio al Ministero della guerra del Servizio amministrativo istituito con decreto luogotenenziale 24 luglio 1917 n. 1225	379	484
13 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto n. 1250, contenente disposizioni circa gli accertamenti sanitari pei militari invalidi di guerra	450	563
15 »	PENSIONI. — Nuovi atti sanitari per i militari provvisti di assegno rinnovabile	380	484
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Corrispondenza ufficiale	381	485
16 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1130, pel quale cessa di aver effetto la sospensione di cui all'art. 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento	421	527
17 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamento nell'arma dei carabinieri reali.	382	486
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di topografia presso l'Istituto geografico militare	383	491
17 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Disposizioni riguardanti il libero svolgimento dell'azione penale comune nei riguardi dei militari inviati in licenza illimitata	384	492
17 »	SERVIZIO SANITARIO. — Assicurazione infortuni dei militari motoaratori	385	492
17 »	TRASPORTI. — Disposizioni varie intorno ai viaggi di talune categorie di persone fruenti della tariffa militare	386	492
17 »	TRASPORTI. — Dichiarazioni di viaggio di carattere permanente rilasciate dalla Direzione dei trasporti	387	493
17 »	TRASPORTI. — Richiesta di documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale	388	494
17 »	TRASPORTI. — Varianti alla circolare n. 261 del 14 maggio 1919, avente per oggetto: « disposizioni varie intorno ai viaggi di talune categorie di persone fruenti della tariffa militare »	389	494
19 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione delle sezioni del tribunale militare territoriale di Palermo distaccate a Caltanissetta ed a Messina, della 3ª sezione del tribunale militare territoriale di Catania e delle sezioni del tribunale militare territoriale di Bari distaccate a Lecce e a Cosenza	402	510
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione di due consigli di amministrazione, uno a Trento e l'altro a Trieste, per la gestione economica ed amministrativa dei riparti dei carabinieri reali destinati per il servizio territoriale dell'arma nel Trentino e nella Venezia Giulia	484	603

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 lugl. 1919	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1232, che concede una nuova indennità mensile di caro viveri al personale straordinario, avventizio ed assimilato in servizio presso ciascuna amministrazione dello Stato	451	564
20 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1418, che istituisce un ispettorato generale dell'arma di fanteria . .	469	586
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1316, che autorizza a trattenere in servizio i militari appartenenti alle commissioni di requisizione.	632	912
23 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Disposizioni relative ai militari in attesa di giudizio	403	511
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prelevamento di fondi.	392	499
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rimborso delle anticipazioni accordate agli ufficiali usciti dalle scuole militari	393	500
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese di guerra dei Ministeri della guerra e della marina	394	500
24 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	395	500
24 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Emissione di telegrammi per il servizio trasporti militari	396	501
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Compilazione dei modelli 182 T. per cessione di stipendio e prestito di guerra	397	501
24 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Provvedimenti in favore dei sottufficiali e militari di truppa che si trovano in speciali condizioni di famiglia	398	502
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1296, che ristabilisce la libertà delle importazioni nel Regno di tutte le merci di provenienza estera salvo gli speciali portati dal decreto medesimo	667	982
25 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Ricupero di debiti verso lo Stato, degli ufficiali richiamati e che sono inviati in congedo	404	511
25 »	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata o al corpo della R. guardia di finanza e richiamati in servizio durante la guerra	452	564
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge 1255, che proroga l'esercizio finanziario degli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, a non oltre il 31 dicembre 1919.	405	512
28 »	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1890	399	505
29 »	DISCIPLINA MILITARE. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Certificati relativi		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	al servizio militare prestato durante la guerra dai maestri elementari aspiranti al diploma di direttore didattico . .	414	521
30 lugl. 1919	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) mutilati o invalidi per infermità, ascritti alla 9ª o alla 10ª categoria	406	512
30 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione della sezione del tribunale militare di Bari distaccata a Monteleone Calabro	434	546
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Compenso manutenzione ferratura quadrupedi	407	513
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione nella trasmissione delle contabilità in contanti al Ministero . .	408	513
31 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo da apporre alle corrispondenze ufficiali	409	514
31 »	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Obblighi di servizio e licenziamento dei militari assolti od amnistiati dall'imputazione di diserzione	410	515
31 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Provvedimenti a favore dei sottufficiali e militari di truppa delle regioni danneggiate dal terremoto	411	515
31 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 177 e la concessione del pacco vestiario a riguardo dei militari che alla data dell'armistizio si trovavano in licenza straordinaria in attesa dell'esito della rassegna	412	516
31 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1383, concernente disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente — Norme esecutive	428	540
31 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituisce uno dei componenti della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, per la guerra 1915-918	429	542
31 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Mutandina da ginnastica per arditi (con 1 tavola di disegno)	435	546
31 »	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1405, che limita a sei mesi dopo la pubblicazione della pace la facoltà accordata ai sottufficiali e ai militari di truppa dell'esercito, di rinunciare al licenziamento dalle armi	436	549
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1406, che aumenta lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920	453	565
1 agos. 1919	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegni in caso di promozione tardiva ai gradi di generale nelle categorie in congedo	415	521
2 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	apportante una aggiunta a quello in data 30 giugno 1915, per le indennità speciali nei servizi di presidio	529	694
5 agos. 1919	DISPOSIZIONI VARIE. — Ispettori della smobilitazione . . .	416	522
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione del pacco vestiario ai militari congedati o congedandi. Opzione di corrispettivo in denaro	417	523
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contabilità delle spese per lavori di minuto mantenimento	418	523
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (Pubblicazione n. 137)	419	524
7 »	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Attestato di benemerenza da rilasciarsi ai militari rispatriandi per paesi oltre oceano	420	525
7 »	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1361, concernente il rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore	422	527
7 »	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1362, relativo al rilascio del passaporto per l'estero ai militari di 1ª e 2ª categoria	423	529
9 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme per il collocamento in congedo dei militari inviati in licenza illimitata — Passaggi alle milizie.	424	529
9 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1891	425	535
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale riguardante la revoca del decreto ministeriale del 7 maggio 1919, che costituì un consiglio d'amministrazione presso il campo legionari polacchi	491	610
11 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione della sezione del tribunale militare territoriale di Napoli, distaccata a Salerno, e della 3ª sezione del tribunale militare territoriale di Torino	430	542
11 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali per la stagione invernale	437	549
15 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra	492	610
16 »	DISCIPLINA MILITARE. — Facoltà di vestire l'uniforme per gli ufficiali volontari di guerra	431	543
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per la vendita delle pubblicazioni cartografiche dell'istituto geografico militare . .	432	543
16 »	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1892	433	543
17 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituisce uno dei componenti della commissione speciale		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, per la guerra 1915-918	454	565
17 agos. 1919	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che proroga sino a tre mesi dopo la conclusione della pace la concessione della indennità di carica agli ufficiali generali e colonnelli che non coprono cariche per cui sia prevista indennità di carica	530	694
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1685, contenente disposizioni relative alla commissione permanente per i collaudi in appello	542	705
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento delle pensioni dovute ai decorati dell'Ordine militare di Savoia in attività di servizio	438	549
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese da portare a carico dei fondi straordinari della guerra	439	550
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ufficiali allievi piloti di dirigibile.	440	550
20 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni riflettenti la divisa degli ufficiali.	441	551
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al regolamento generale per l'arma dei carabinieri reali ed a quello sul servizio interno per la legione allievi carabinieri reali	442	551
20 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1893	443	552
20 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Assunzione in servizio di carabinieri effettivi	444	553
20 »	TRASPORTI. — Comunicazione dei verbali di magazzino da parte dei mittenti	445	553
20 »	TRASPORTI. — Tassazione dei trasporti militari sulle linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo.	446	553
21 »	RECLUTAMENTO. — Regolarizzazione della posizione dei cittadini italiani rimasti all'estero durante la guerra	447	554
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che costituisce un nuovo consiglio d'amministrazione per i reparti Romeni	558	742
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1673, che determina il passaggio della direzione trasporti al Ministero della guerra per la durata delle operazioni della smobilitazione e per un periodo non superiore ad un anno dalla firma della pace	493	613
25 »	DISPOSIZIONI VARIE — PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto-legge n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato « Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della guerra », e se ne approva il regolamento relativo	593	801
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale riguardante i miglioramenti economici al personale operaio dei depositi di allevamento cavalli	543	706
27 »	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1193 in data 30 giugno 1919 (circolare 400		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	giornale militare 1919), del decreto luogotenenziale n. 1377 del 3 luglio 1919 (circolare 449 *giornale militare* 1919) e del R. decreto n. 1250 del 13 luglio 1919 (circolare 450 *giornale militare* 1919)	455	566
27 agos. 1919	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che revoca la data della soppressione della sezione del tribunale militare territoriale di Napoli, distaccata a Salerno	456	571
27 »	SERVIZIO SANITARIO. — Sistemazione dei servizi antitubercolari militari dal punto di vista tecnico-direttivo. . . .	457	571
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Note informative degli impiegati civili dipendenti	458	572
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti ai sottufficiali	459	572
28 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Abolizione della franchigia telefonica	460	573
28 »	DISCIPLINA MILITARE. — Facoltà di rilasciare certificati . . .	461	573
28 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali della classe 1894	462	573
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1622, col quale sono trasferite al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra le attribuzioni demandate al Ministero della guerra, in materia di stato civile	559	742
30 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1625, col quale si stabiliscono nuove norme circa il diritto al soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare	585	765
1 sett. 1919	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Escarcerazione dei militari di truppa ammessi all'amnistia	464	582
2 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 1502, che concede amnistia per reati militari	463	579
2 »	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Comunicazioni da farsi per i militari di truppa a cui sono concesse proroghe alla licenza o che vengono ricoverati negli ospedali alla scadenza della licenza stessa	465	582
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esenzione dal pagamento dell'imposta militare dei cittadini che hanno prestato servizio militare in eserciti alleati ed associati . . .	466	583
2 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio ai comuni di origine dei congedandi delle terre liberate	467	583
2 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1573, che ripristina le disposizioni riguardanti il passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria dei militari alle armi e in congedo — Norme esecutive	483	601
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1505, che dichiara la cessazione dello stato di guerra nei territori di alcune provincie del Regno	485	604
4 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1830,		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	che concede temporaneamente una indennità caroviveri ai cappellani degli ospedali militari di riserva	544	708
4 sett. 1919	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Servizio dei materiali del gruppo C. presso i corpi	470	586
4 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE TELEGRAFICO. — Norme pei telegrammi in franchigia	471	586
4 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Raccolta di crine di cavallo	472	587
4 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e dei militari di truppa	473	587
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1624, che aumenta lo stanziamento di alcuni capitoli nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 e del cap. 53 dello stato di previsione di quello dell'interno per lo stesso esercizio.	494	613
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1699, che istituisce un conto corrente speciale fra il tesoro dello Stato ed il Ministero della guerra per la gestione delle automobili, della benzina, del petrolio e degli olii grassi — Norme - Disposizioni transitorie	508	624
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1623, che aumenta di centocinquanta milioni di lire il capitolo 60-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, per rimborso al contabile del portafoglio	509	631
4 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1744, contenente disposizioni per gli inscritti di leva marittima, assegnati o trasferiti alla 2ª o 3ª categoria — Norme di applicazione	618	890
9 »	AVANZAMENTO. — Norme esecutive per il R. decreto n. 1383, concernente l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente.	477	596
10 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1919	478	596
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreti di scarico per perdite di materiali avvenute per causa di forza maggiore .	479	597
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme relative al materiale di vestiario ed equipaggiamento di ricupero . . .	480	597
11 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore, ai militari amnistiati.	481	599
11 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Norme da osservarsi per gli equini destinati in Sardegna	482	600
11 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1831, relativo alla concessione del premio di congedamento agli impiegati della posta militare, assimilati a sottufficiali, caporali e soldati	531	695
11 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 1800, relativo al trattamento		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia	545	708
11 sett. 1919	DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 1736, col quale si abrogano le disposizioni del decreto luogotenenziale 24 giugno 1915. n. 903 (circolare 521 del *giornale militare*) relative al matrimonio dei militari durante la guerra	560	743
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1926, con cui il comando superiore d'aeronautica è trasformato in ispettorato dell'aeronautica militare alla dipendenza del Ministero della guerra	561	744
14 »	AVANZAMENTO. — R. decreto 1921, che stabilisce nuove norme circa la qualifica di « primo capitano » istituita con R. decreto 28 marzo 1915 n. 339	562	745
15 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione della 2ª sezione del tribunale speciale permanente di Roma e di alcune altre sezioni di tribunali militari territoriali	486	604
17 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo, non richiamati in servizio nei quadri di avanzamento, per l'anno 1919	487	605
17 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza telegrafica con i Governi dell'Eritrea e della Somalia	488	607
17 »	MATRICOLA. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 679 del 24 aprile 1919 (circolare 289 *giornale militare* 1919) concernente il computo delle campagne di guerra ai militari e personali civili dei corpi, riparti e servizi dislocati nei territori delle Nazioni alleate	489	607
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esenzione dal vitto in comune	490	608
18 »	AVANZAMENTO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 1678, che dà facoltà al ministro della guerra di delegare temporaneamente e parzialmente suoi attributi personali	495	614
18 »	PENSIONI. — R. decreto n. 1784, che autorizza i corpi militari ad eseguire la liquidazione e il pagamento degli assegni d'invalidità di 10ª categoria, di cui all'art. 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876, sulle pensioni privilegiate di guerra e ne stabilisce le modalità — Norme esecutive	546	710
18 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1780, che stabilisce le norme per la liquidazione degli assegni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1919 n. 1193 (circolare 400 *giornale militare* c. a.), ai militari affetti da tubercolosi polmonare	573	756
21 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1767, concernente la cessazione della indennità di guerra	532	695
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1801, relativo all'aumento dei salari e delle paghe agli operai a matricola passati alle amministrazioni militari coloniali della Tripolitania e della		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	Cirenaica, ai sottufficiali di carriera ed ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali dei regi corpi di truppe coloniali della Libia	547	720
21 sett. 1919	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1844, col quale viene modificata la composizione della commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte e reclami per ricompense al valor militare o per distinti servizi resi nella campagna di guerra 1915-918	548	720
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute sull'indennità di smobilitazione	496	614
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Documenti occorrenti all'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra (legge 25 maggio 1917 n. 4817)	497	614
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Iscrizioni degli ufficiali di artiglieria e del genio nelle scuole di applicazione per gli ingegneri e politecniche	498	618
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Richiesta di dati per la distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-918, e delle loro famiglie	499	619
24 »	DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO TERRITORIALE. — Ruolino degli ufficiali ed elenco delle variazioni.	500	619
24 »	SERVIZIO SANITARIO. — Documenti occorrenti per le polizze d'assicurazione istituiti con decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918 n. 1953	501	620
24 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione ai collegi militari per l'anno scolastico 1919-920.	502	621
24 »	SCUOLE MILITARI. — Chiusura della scuola allievi ufficiali di complemento di Caserta	503	621
24 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante militare ed istruttore presso le scuole di applicazione di fanteria e di artiglieria e genio	504	621
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione degli ufficiali generali che cessano di appartenere a comandi soppressi e che passano a disposizione del Ministero	510	632
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione del pacco vestiario o suo corrispettivo in danaro ai militari congedati o congedandi	505	622
25 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme circa l'aumento di stipendio in annue L. 1200 al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato e a quello di ruolo civile delle amministrazioni militari, stabilito col decreto luogotenenziale 19 giugno 1919 n. 973	506	623
25 »	TRASPORTI. — Richiesta dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale	507	623
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1828, che concede una indennità di licenziamento agli operai straordinari in servizio presso le direzioni e stabilimenti militari	525	683
25 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1829, che aumenta la paga del personale familiare degli istituti militari	533	696

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 sett. 1919	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 1771 che abroga la deroga espressa nella prima parte dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 4 luglio 1919 n. 1083, alla disposizione dell'art. 2 del decreto medesimo circa la devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti pendenti davanti i tribunali militari	514	638
2 ott. 1919	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza per l'estero non affrancata	511	632
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Partecipazione alle autorità militari del domicilio eletto dagli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in posizione ausiliaria e in congedo provvisorio	512	632
2 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituisce uno dei componenti della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-918	515	638
2 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri reali — Norme esecutive	523	649
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1790, che sopprime l'attuale corpo delle guardie di città ed in sua vece istituisce il corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza — Norme esecutive	549	721
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2019, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 1500 fatta per L. 1000 dalla sede territoriale di Catania dell'ufficio doni e propaganda, e per L. 500 dalla signora Elisa Matarelli in favore del 4 reggimento fanteria, e se ne approva lo statuto organico	654	957
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 2090, che applica agli oggetti raccolti e ricuperati durante la guerra, in mare e lungo il litorale del Regno e delle Colonie, le norme degli articoli 125 e seguenti del codice della marina mercantile, presumendoli provenienti da sinistro di mare	668	985
7 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti nella R. guardia per la pubblica sicurezza . .	516	639
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1944 che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920	574	756
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme relative al materiale di vestiario ed equipaggiamento di ricupero . . .	517	639
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Nomina del consiglio direttivo per il museo storico del genio militare	518	639
10 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Autorizzazione a fregiare la bandiera del corpo delle insegne inerenti alle ricompense estere	519	640
10 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore, ai militari amnistiati.	520	640

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 ott. 1919	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno 1919-920	521	641
10 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante militare ed istruttore presso le scuole di applicazione di fanteria e di artiglieria e genio	522	646
10 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Arruolamento nell'arma dei carabinieri reali	524	678
10 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Uso delle decorazioni con l'abito borghese: onori dovuti a coloro che sono insigniti di distinzioni al valore	534	696
11 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi di integrazione nei locali della scuola di guerra in Torino	526	684
12 »	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1937, che abroga le disposizioni concernenti il nulla osta da parte dell'autorità militare pel conferimento delle pensioni di guerra	575	757
12 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1935, che modifica l'art. 3 del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, contenente norme per l'avanzamento degli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra — Norme di applicazione	598	812
13 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi di militari di truppa (compresi i sottufficiali) di 1ª categoria della classe 1900	527	687
13 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1895	528	691
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	535	697
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Compenso ai sottufficiali capi-armaiuoli	536	698
15 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti	537	698
16 »	TRASPORTI. — Movimento ferroviario per i congedandi della classe 1895	538	699
16 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1957, col quale è istituito definitivamente nel R. esercito il grado di brigadiere generale	576	758
16 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 1980, sullo stato dei sottufficiali del R. esercito	586	766
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Corrispondenza ufficiale	539	699
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione di materiali residuati dalla guerra	540	700
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Scioglimento dell'ufficio revisione contratti in Bologna	563	746
18 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione della 3ª sezione del tribunale militare territoriale di Roma	550	728

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 ott. 1919	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si modifica la composizione della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-918	577	759
19 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 1981, relativo alla cessazione della giurisdizione dei tribunali di guerra di Verona e Venezia e il trasferimento di quella di altri tribunali di guerra a tribunali militari territoriali	619	891
19 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 2042, recante modificazione all'art. 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento	620	892
20 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme circa la consegna alla famiglie interessate, del diploma d'onore ai caduti in guerra della croce di guerra concessa ai caduti medesimi e della medaglia alle madri di essi	551	729
20 »	SOTTUFFICIALI MILITARI DI TRUPPA. — Trasmissione al Ministero delle copie dei fogli matricolari dei marescialli	587	773
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio delle somme erogate direttamente dai comandi di reggimento, a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi . .	552	733
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento del premio di congedamento agli smobilitati riespatriati	553	733
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Statistica dei sottufficiali e degli uomini di truppa in licenza di convalescenza.	554	733
23 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito.	555	734
23 »	UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Nomina a sottotenente di milizia territoriale	556	738
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1970, che stabilisce il trattamento di pensione degl'impiegati dello Stato e dei militari del R. esercito e della R. marina	588	774
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1971, che regola lo stato giuridico economico del personale delle amministrazioni centrali dello Stato	589	778
23 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto numero 2018, che modifica la circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri reali	599	813
24 »	TRASPORTI. — Sospensione delle tradotte. — Viaggi dei militari mutilati di guerra e malati	557	738
25 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito il presidente del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito	564	746
26 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2075, che concede una indennità giornaliera ai militari di truppa adibiti in servizio di repressione della delinquenza rurale in Sicilia, Puglie e Sardegna, ...	683	1006
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione ai prezzi stabiliti per l'impiego di autoveicoli militari	565	746

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 ott. 1919	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l' iscrizione degli ufficiali in congedo non richiamati in servizio, nei quadri di avanzamento per il 1919.	566	747
29 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Varianti alla circolare n. 253 del 29 maggio 1911 « personale telemetrico dei reggimenti di artiglieria da fortezza »	567	747
29 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Varianti alla circolare n. 405 del 28 agosto 1912 « costituzione del personale guardafili per la vigilanza e manutenzione delle reti telefoniche militari, adibite ai servizi di artiglieria.	568	749
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Premio di congedamento ai militari che alla data dell'armistizio si trovavano in licenza straordinaria in attesa di congedo o dell'esito della rassegna	569	750
29 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di vestiario da lasciare ai militari di truppa licenziati dal servizio sotto le armi . .	578	759
30 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Soprabiti invernali	570	750
30 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI — MATRICOLA. — Norme per l'applicazione al personale della Croce rossa italiana, del decreto luogotenenziale concernente il computo delle campagne di guerra	571	751
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Passaggio degli enti militari nella Venezia Tridentina e nella Venezia Giulia dal sistema contabile amministrativo di guerra a quello del tempo di pace	579	760
31 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale col quale si apportano aggiunte e varianti e si prorogano al 31 dicembre 1919 i decreti precedenti, relativi alle indennità speciali in servizio di presidio	621	893
1 nov. 1919	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali	572	753
1 »	PENSIONI. — Decreto ministeriale concernente la istituzione di una commissione per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1390, riguardante il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, richiamati in servizio durante la guerra . . .	580	761
1 »	PENSIONI — DISPOSIZIONI VARIE. — Nomina di una commissione per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1390, riguardante il trattamento di pensione degli ufficiali della posizioni ausiliaria e della riserva, ascritti all'esercito, richiamati in servizio durante la guerra (circolare n. 580 *giornale militare* c. a.)	581	761
2 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito.	614	831

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 nov. 1919	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dipendenti dallo Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali	582	762
6 »	TRASPORTI. — Richiesta di documenti di viaggio e di trasporto	583	763
6 »	TRASPORTI. — Trasporti militari sulla linea Tolmezzo-Paluzza	584	763
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2131, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920	633	912
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2132, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920	634	913
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto 2244, che modifica il decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130, relativo alla concessione della indennità caro viveri ad alcune categorie di militari in Libia	684	1007
7 »	STATO DEGLI UFFICIALI . — R. decreto n. 2088, che autorizza il Governo a dispensare ufficiali del R. esercito dal servizio permanente per riduzione di ruoli organici ed a collocarli in posizione ausiliaria speciale, secondo le norme stabilite dal decreto medesimo	649	939
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — DISPOSIZIONI VARIE. — Servizio dello stato civile delle truppe in campagna	590	796
10 »	EQUIPAGGIAMENTO. Distribuzione del cappotto con pelliccia	591	797
11 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2250, che stabilisce norme per gli assegni e le indennità inerenti a cariche occupate da ufficiali del R. esercito	669	986
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso per l'abilitazione alla nomina di capo armaiuolo reggimentale	594	806
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contributo di guerra sui compensi od indennizzi per rescissione totale o parziale di contratti da pagarsi in seguito a deliberazione della giunta interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra	595	807
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'applicazione della circolare 90 *giornale militare* 1917. « Ripartizione per servizio delle spese per la guerra comprese nelle contabilità delle amministrazioni dipendenti », da seguirsi per le spese effettuate nel mese di ottobre del corrente anno e nei mesi successivi	596	808
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Registrazione dei decreti di svincolo di cauzione	597	808
13 »	PENSIONI. — R. decreto n. 2232, che proroga il termine per		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	gli accertamenti sanitari riguardanti i militari provvisti di assegno rinnovabile	670	986
13 nov. 1919	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 2233, che modifica l'art. 18 lettera *d*) e il primo comma dell'art. 20 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918 n. 1726, circa le pensioni privilegiate di guerra	685	1008
15 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che istituisce una commissione per la revisione dei codici penali militari	671	987
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto che apporta varianti al regolamento di disciplina militare	622	894
16 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2121, concernente gli assegni dei sottufficiali di tutte le armi e degli appuntati carabinieri e carabinieri inviati in licenza illimitata — Norme per l'applicazione	635	914
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da militari di truppa ammogliati	600	816
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali	601	816
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Provvista degli stampati	602	817
18 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione del decreto 2 novembre 1919 n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito	615	838
19 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento economico dei ricoverati in luoghi di cura	603	817
19 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 2088 del 7 novembre 1919, relativo alla dispensa di ufficiali del R. esercito dal S. A. P. per riduzione di ruoli organici	650	946
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta di ricchezza mobile sull'indennità di trasferimento	604	818
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme relative al materiale di vestiario ed equipaggiamento di ricupero . .	605	818
20 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Norme per i telegrammi cifrati	606	818
20 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Tessere di riconoscimento per ufficiali in congedo	607	819
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione del pacco vestiario ai militari congedati o congedandi	608	819
20 »	PENSIONI. — Documenti da inviare al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, comprovanti la morte, le cause di morte e la dispersione dei militari agli effetti della liquidazione delle pensioni di guerra	609	820

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 nov. 1919	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali e militari di truppa dei corpi dislocati oltre mare che rimpatriano per licenza	610	822
20 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Ritenuta del 6 per cento sugli stipendi in conto entrate del tesoro, a decorrere dal 1 ottobre 1919	611	822
20 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2145, che istituisce la carica di ispettore generale dell'esercito e il consiglio degli ispettori generali	616	861
20 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti alcuni dei componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	623	895
20 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2240 del 20 novembre 1919, che detta norme per la dispensa di ufficiali del R. esercito dal S. A. P. per riduzione di ruoli organici, in applicazione del R. decreto n. 2088 del 7 novembre 1919.	651	951
20 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri reali	672	988
20 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2382, circa gli stipendi ai maggiori generali rivestiti delle funzioni del grado superiore	686	1009
20 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 2379, che detta norme pel matrimonio dei sottufficiali del R. esercito e degli appuntati dei carabinieri reali	687	1009
21 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi di militari di truppa (compresi i sottufficiali) di 1ª categoria della classe 1900	612	823
21 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2143, relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito	617	862
22 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1896	613	828
24 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2167, interpretativo di quello 31 luglio 1919 n. 1383	624	895
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali	625	896
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali	626	896
27 »	RECLUTAMENTO. — Istruzioni per l'applicazione del R. decreto n. 1502 di amnistia ed indulto, del 2 settembre 1919.	627	897
27 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi d'integrazione nei locali della scuola di guerra in Torino	628	903
27 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Avvicinamento		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	alle famiglie dei sottufficiali e militari di truppa in condizioni di famiglia speciali	629	904
27 nov. 1919	STATO DEGLI UFFICIALI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Destinazione di ufficiali inferiori del servizio attivo permanente e di complemento delle varie armi e corpi, alle funzioni di ufficiale di amministrazione	630	904
27 »	TRASPORTI. — Soppressione del conto globale e del conto corrente pei trasporti sulle ferrovie e sulle linee di navigazione	631	905
27 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 2231, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni centrali dello Stato	673	990
27 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto n. 2245, che stabilisce le sedi e le circoscrizioni territoriali dei comandi di gruppo di legioni della R. guardia di finanza	674	996
1 dic. 1919	STATO DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 2240 del 29 novembre 1919, che detta norme per la dispensa di ufficiali del R. esercito dal S. A. P. per riduzione di ruoli organici	652	953
3 »	MATRICOLA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Regolarizzazione dei fogli matricolari. Rassegna della forza alle armi	636	915
4 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — Concorso per titoli per l'ammissione nei personali dei ragionieri geometri del genio e dei ragionieri di artiglieria	637	919
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Copia del giornale di cassa e prospetti relativi alla ripartizione per servizi delle spese eseguite a carico del capitolo « spese per la guerra»	638	921
4 »	AVANZAMENTO. — Limiti di età per l'iscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento per il 1919 di ufficiali in S. A. P. dei carabinieri reali di determinati gradi	639	921
4 »	AVANZAMENTO. — Norme circa la concessione della qualifica di primo capitano	640	921
4 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo da apporre alle corrispondenze ufficiali	641	922
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione dei materiale residuati dalla guerra	642	922
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Documenti richiesti per facilitare il rilascio del permesso di entrata in Svizzera ai militari licenziati dalle armi, già ivi residenti	643	924
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-918, e delle loro famiglie	644	925
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per il servizio balneario militare. — Edizione 1919 (Pubblicazione n. 203) . . .	645	926

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 dic. 1919	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Rilascio del passaporto per l'estero ai militari di 1ª e 2ª categoria	646	926
4 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi ai corsi di integrazione nei locali della scuola di guerra in Torino	647	927
4 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1920	648	931
4 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2247, che fissa il numero di ufficiali che dovranno essere dispensati dal S. A. P. in applicazione dell'articolo 1 del R. decreto 7 novembre 1919 n. 2088	653	955
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Mezzi di viaggio e tenuta dei militari inviati all'estero per servizio, licenza illimitata o congedo	655	959
4 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2309, per l'impiego temporaneo di ufficiali del R. esercito in incarichi del grado inferiore	675	996
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento delle tasse di registro	656	959
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme speciali da seguirsi per il licenziamento e riespatrio dei militari già residenti in Svizzera	657	966
10 »	SERVIZIO SANITARIO. — Modificazioni alle « Norme per l'assistenza e protezione agli invalidi di guerra, in relazione alla legge 25 marzo 1917, n. 481 »	658	967
10 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Inscrizione nelle liste elettorali dei sottufficiali e militari di truppa minorenni che hanno prestato servizio nell'esercito mobilitato.	659	971
10 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Varianti e aggiunte alle tabelle annesse al regolamento per le note caratteristiche	660	972
10 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Abolizione della nomina ad aspirante medico	661	975
10 »	TRASPORTI. — Norme per i trasporti dei militari, merci e bestiame appartenenti ai Governi alleati sulle ferrovie dello Stato	662	975
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Scatole di latta già contenenti carni o condimenti in conserva	663	977
11 »	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per la spedizione alla farmacia centrale militare delle unità collettive di mobilitazione fuori uso	664	977
15 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) appartenenti alla 3ª categoria delle classi 1897, 1898 e 1899	665	979
15 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Avvertenze relative alla compilazione delle domande per la dispensa dal servizio permanente (R. decreto 2088, del 7 novembre 1919)	666	980

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 dic. 1919	CAVALLI. — Cavalli di agevolezza	676	998
17 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione del R. decreto 2 novembre 1919 n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito.	677	998
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese automobilistiche per il servizio di ordine pubblico	678	1000
18 »	PENSIONI. — Documentazione delle domande di nuova liquidazione di pensione a norma del decreto-legge 25 luglio 1919 n. 1390	679	1000
18 »	SERVIZIO SANITARIO. — Richieste di documenti sanitari riguardanti militari ricoverati in unità della Croce rossa italiana	680	1001
18 »	SCUOLE MILITARI. — Prove orali di esame per il corso d'integrazione « C » nei locali della scuola di guerra in Torino.	681	1001
19 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in licenza straordinaria in attesa di decisioni dei consigli di leva di militari delle classi 1897, 1898 e 1899 aventi diritto alla 3ª categoria.	682	1002
20 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme esecutive per il matrimonio dei sottufficiali di carriera, esclusi quelli dell'arma dei carabinieri reali, in relazione alle nuove disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma, del R. decreto-legge del 20 novembre 1919, n. 2379. Altre modificazioni alla vigente istruzione sul matrimonio dei militari di truppa	688	1011
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Passaggio della divisione trasporti dalla direzione generale servizi logistici ed amministrativi alla direzione trasporti . .	689	1012
23 »	SERVIZIO SANITARIO. — Aggiunta alle disposizioni concernenti la fornitura di scarpe ortopediche	690	1013
23 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Provvedimenti a favore dei militari della classe 1900, pei quali fu ritardato il collocamento in congedo provvisorio	691	1013
23 »	STATO DEGLI UFFICIALI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Destinazione di ufficiali inferiori di milizia territoriale delle varie armi e corpi, alle funzioni di ufficiali d'amministrazione	692	1013
23 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme a complemento delle disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto 2240, del 20 novembre 1919, relativo alla dispensa di ufficiali del R. esercito dal S. A. P. per riduzione di ruoli organici . .	693	1014
23 »	TRASPORTI. — Richiesta di documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale	694	1014
23 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale col quale viene stabilita la ferma dei sergenti e degli allievi sergenti	699	1019
24 »	MATRICOLA. — Variazioni matricolari relative ai disertori .	695	1015
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricognizioni triennali		

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	dei mobili di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra	696	1015
26 dic. 1919	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme speciali da seguirsi per il licenziamento e riespatrio dei militari già residenti in Svizzera.	697	1015
26 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto 16 ottobre 1919 n. 1986, sullo stato dei sottufficiali	700	1020
27 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) appartenenti alla 2ª categoria delle classi 1897, 1898 e 1899 e dei volontari di un anno	698	1017
30 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Anticipazione della data d'invio in congedo illimitato dei militari di truppa contemplati dalla circolare n. 698 del c. a. e invio in congedo illimitato dei militari di truppa ammessi a dispensa provvisoria	701	1024

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *Giornale militare* 1919

INDICE

Amministrazione centrale ed impiegati civili	*Pag.*	LI
Amministrazione e contabilità	»	LIII
Arma dei carabinieri reali	»	LIX
Armi, munizioni e bufetterie	»	LX
Associazione italiana della Croce rossa	»	LX
Associazione italiana dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta	»	LX
Avanzamento	»	LX
Cavalli	»	LXII
Circoscrizione territoriale militare	»	LXII
Colonie	»	LXIII
Concorsi	»	LXIII
Corpo nazionale delle milizie volontarie	»	LXIII
Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico	»	LXIII
Disciplina militare	»	LXIV
Disposizioni varie	»	LXIV
Divisa degli ufficiali	»	LXIX
Equipaggiamento	»	LXIX
Giustizia militare	»	LXIX
Istruzioni di esercitazioni militari	»	—
Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato	»	LXXII
Matricola	»	LXXII
Mobilitazione e formazione di guerra	»	LXXIII
Onorificenze e ricompense	»	LXXIII
Ordinamento del R. Esercito	»	LXXV
Pensioni	»	LXXV
Pubblicazioni militari	»	LXXVII
Reclutamento	»	LXXVIII
Scuole militari	»	LXXXI
Servizio aeronautico	»	LXXXII
Servizio di artiglieria	»	LXXXII

Servizio del genio . . . . . *Pag.* LXXXI
Servizio di commissariato . . . . . » LXXXII
Servizio sanitario . . . . . » LXXXIII
Servizio territoriale . . . . . » LXXXIV
Servizio veterinario . . . . . » LXXXIV
Sottufficiali e militari di truppa . . . . . » LXXXV
Stato degli ufficiali . . . . . » LXXXIX
Stipendi, assegni ed indennità . . . . . » XCI
Tiro a segno nazionale . . . . . » —
Trasporti . . . . . » XCV
Ufficiali in congedo . . . . . » XCVI
Ufficiali e truppa all'estero . . . . . » XCVII

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI		
31 dic. 1918	Decreto ministeriale che stabilisce il passaggio al Ministero della guerra, con aggregazione al comando del corpo di stato maggiore, dell'ufficio storiografico di mobilitazione, già appartenente al soppresso Commissariato generale per le armi e munizioni	2	2
9 genn. 1919	Ufficio statistica pel dopo guerra	16	13
20 febb. 1919	Decreto luogotenenziale, n. 421, concernente la composizione del consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero della guerra	204	260
22 mar. 1919	Decreto ministeriale riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici — Relative attribuzioni	162	191
26 »	Uffici centrali e commissioni dipendenti dal Ministero della guerra	163	213
26 »	Soppressione della circolare n. 732 *giornale militare* 1918 relativa al passaggio al Ministero della guerra di alcuni servizi già dipendenti dal commissariato generale armi e munizioni	164	214
3 apr. 1919	Servizio dello stato civile delle truppe in campagna	188	239
6 »	Decreto luogotenenziale n. 516, che pone fuori ruolo i funzionari dell'amministrazione centrale della guerra comandati a prestare servizio fuori di essa e fissa altresì temporaneamente il ruolo di ragioneria dell'amministrazione medesima	232	3
20 »	Decreto ministeriale col quale viene fissata la quota di indennità di soggiorno da corrispondersi per servizi resi nel luogo di residenza e nell'ambito delle piccole distanze, al personale effettivo o comandato presso l'amministrazione centrale della guerra ai sensi dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311	266	344
22 »	Decreto ministeriale che conferisce uno speciale incarico presso la sezione tecnica dell'ufficio storiografico della mobilitazione ai prof. ing. Giuseppe Belluzzo del R. Istituto tecnico superiore di Milano e dott. Giuseppe Oddo, direttore dell'Istituto di chimica della R. università di Palermo	236	305
22 »	Decreto ministeriale che conferma, in qualità di comandato, l'incaricato di capo gruppo della sezione coloniale dell'ufficio storiografico della mobilitazione al prof. comm. Antonio Baldacci, vice direttore dell'Orto botanico della R. università di Palermo	237	306

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 magg. 1919	Decreto luogotenenziale n. 1084, concernente le promozioni ai gradi di primo segretario e primo ragioniere nell'amministrazione centrale della guerra	376	482
18 giug. 1919	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	326	437
10 lugl. 1919	Congedo agli impiegati civili dipendenti	370	477
10 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	371	477
10 »	Decreto ministeriale riguardante il passaggio al Ministero della guerra del Servizio amministrativo istituito con decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1225	379	484
15 »	Corrispondenza ufficiale	381	485
25 agos. 1919	R. decreto n. 1673, che determina il passaggio della direzione trasporti al Ministero della guerra per la durata delle operazioni della smobilitazione e per un periodo non superiore ad un anno dalla firma della pace	493	613
28 »	Note informative degli impiegati civili dipendenti	458	572
28 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti ai sottufficiali	459	572
14 sett. 1919	R. decreto n. 1926, con cui il comando superiore d'aeronautica è trasformato in ispettorato dell'aeronautica militare alla dipendenza del Ministero della guerra	561	744
15 ott. 1919	Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	535	697
17 »	Corrispondenza ufficiale	539	699
23 »	R. decreto-legge n. 1970, che stabilisce il trattamento di pensione degl'impiegati dello Stato e dei militari del R. esercito e della R. marina	588	774
23 »	R. decreto-legge n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni centrali dello Stato	589	778
1 nov. 1919	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali	572	753
5 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dipendenti dallo Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali	582	762
10 »	Servizio dello stato civile delle truppe in campagna	590	796
18 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali	601	816
25 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali	625	896
26 »	Posti disponibili nelle amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali	626	896

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 nov. 1919	R. decreto-legge n. 2231, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni centrali dello Stato	673	990
4 dic. 1919	Concorso per titoli per l'ammissione nei personali dei ragionieri geometri del genio e dei ragionieri di artiglieria . . .	637	919
22 »	Passaggio della divisione trasporti dalla direzione generale servizi logistici ed amministrativi alla direzione trasporti	689	1012
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
17 nov. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1863, che modifica l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1 ottobre 1916 n. 1403, relativamente alla denunzia delle successioni dei militari morti durante la guerra	49	51
27 dic. 1918	Trattamento economico degli impiegati sotto le armi	1	2
28 »	Pagamento e conteggio di assegni spettanti ad ufficiali trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	14	13
28 »	Decreto ministeriale che provvede per la costituzione di un consiglio di amministrazione per la gestione dei materiali di artiglieria, nei territori di Trento e di Trieste	79	80
5 genn. 1919	Decreto luogotenenziale n. 12, che apporta maggiori assegnazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-919	52	52
5 »	Decreto luogotenenziale n. 13, che introduce maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919 . .	53	52
5 »	Decreto luogotenenziale n. 25, relativo all'abolizione dell'imposta sui militari non combattenti	54	53
16 »	Tassa di bollo sulle note di riparazione al vestiario, alla calzatura, bufetterie, bardature, ecc.	24	23
21 »	Decreto luogotenenziale n. 58, che autorizza l'amministrazione dello Stato, in determinati casi, a prescindere dal parere di autorità o corpi consultivi in ordine alla stipulazione di transazioni o a condono di multe	62	62
22 »	Decreto ministeriale che provvede per la costituzione del consiglio di amministrazione presso il reparto mitraglieri Fiat di Porretta	139	161
23 »	Richiesta di dati sul materiale di guerra	44	40
23 »	Decreto luogotenenziale n. 63, che trasporta le spese relative al soppresso Ministero delle armi e munizioni nel bilancio di quello della guerra, ed inserisce altresì, nel detto bilancio ed in quello del tesoro, le spese relative al nuovo		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	Sottosegretario di Stato istituito presso quest'ultimo Ministero	63	63
26 genn. 1919	Decreto luogotenenziale n. 78, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitali dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	81	81
2 febb. 1919	Decreto luogotenenziale n. 189, relativo all'equivalente in contanti da corrispondere ai famigli delle scuole militari esentati dal vitto in natura	141	163
4 »	Tabella dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1918-919, del Ministero della guerra	84	82
5 »	Liquidazione degli assegni dovuti agli ufficiali licenziandi	65	68
6 »	Contabilità della carne congelata	66	69
6 »	Sistemazione del carico dei materiali del genio dei quali non si conosce l'ente consegnatario	67	69
6 »	Pagamento dell'indennità di congedamento e di vestiario agli ufficiali ricollocati in congedo	68	70
6 »	Decreto luogotenenziale n. 199, riguardante esenzione dalle tasse di bollo e di registro	126	148
13 »	Materiali di equipaggiamento generale costituenti le dotazioni delle varie unità, da versarsi all'atto della loro smobilitazione	88	86
19 »	Abolizione del contributo dei centesimi di guerra sui pagamenti	98	95
19 »	Contabilità dei materiali degli ospedali militari di riserva, per l'esercizio finanziario 1916-917	99	95
20 »	Spese e somministrazioni attinenti ai reparti di truppe czecoslovacche	105	100
20 »	Richiesta di dati sul materiale di guerra	106	101
2 mar. 1919	Decreto luogotenenziale n. 264, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di precisione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-1919	181	235
2 »	Decreto luogotenenziale n. 363, che aumenta lo stanziamento del cap. 76 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1918-919 e diminuisce rispettivamente quelli dei capitoli 85-*bis* e 118-*bis* degli stati di previsione dei ministeri della guerra e della marina	182	235
5 »	Liquidazione delle partite del fondo scorta degli enti autonomi istituiti per la guerra, che debbono essere soppressi	129	149
5 »	Contributo di guerra sulle competenze degli operai — Versamento del contributo di guerra in tesoreria	130	150
5 »	Pagamento delle indennità di congedamento, vestiario e smobilitazione e dei premi e soprapremi di congedamento.	131	150
12 »	Decreto ministeriale che provvede per la costituzione dei consigli d'amministrazione per la gestione dei materiali del genio esistenti nei territori di Trento, di Trieste e nella Piazza marittima di Pola	184	236
12 »	Decreto ministeriale relativo alla costituzione di due consigli		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	d'amministrazione, uno a Trento e l'altro a Trieste, per la gestione dei servizi di commissariato nei territori occupati oltre il confine	245	317
13 mar. 1919	Tassa di bollo sulle bollette daziarie	144	164
18 »	Decreto luogotenenziale n. 379, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	185	236
19 »	Resa dei conti da parte degli ufficiali da inviarsi in licenza temporanea per congedamento aventi gestioni di denaro e di materiali	150	176
20 »	Spese e somministrazioni attinenti ai reparti degli ex-prigionieri russi	151	177
20 »	Spese e somministrazioni attinenti ai reparti rumeni	152	177
26 »	Svincolo delle cauzioni nei contratti con l'amministrazione militare	169	220
26 »	Trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza	170	221
26 »	Divieto di assumere nuovi impegni a carico dei fondi straordinari per la guerra — Situazione degli impegni al 31 marzo 1919	171	221
26 »	Imposta di ricchezza mobile sulle indennità di trasferimento	172	224
26 »	Ritenute sull'indennità di congedamento	173	224
30 »	Decreto luogotenenziale n. 420, che aumenta lo stanziamento del cap. 85-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	207	261
3 apr. 1919	Materiali perduti per causa di forza maggiore	189	239
10 »	Tasse di registro sui contratti per lavori e forniture in genere	210	262
11 »	Moduli per il pagamento degli assegni agli ufficiali	224	293
17 »	Comunicazioni da farsi dalle amministrazioni militari al Ministero del tesoro circa il ricollocamento in congedo degli ufficiali richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria o dalla riserva ed il congedamento di sottufficiali richiamati, già provvisti di assegno o di pensione	226	294
24 »	Decreto luogotenenziale n. 678, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	281	358
24 »	Decreto luogotenenziale n. 736, che aumenta gli stanziamenti dei capitoli 85-*bis* e 85-*ter* A dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	287	364
24 »	Decreto ministeriale apportante un'aggiunta a quello del 2 febbraio 1919 che modifica e proroga fino al 30 giugno 1919 il decreto ministeriale del 30 giugno 1915, relativo alle indennità speciali nei servizi di presidio	288	364
24 »	Decreto luogotenenziale n. 707, che modifica l'art. 400 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885 n. 3071, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato relativamente al pagamento degli stipendi ed assegni a favore degli impiegati	299	372

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 magg. 1919	Ricupero di crediti del fondo di garanzia per le cessioni di stipendio	248	319
2 »	Comunicazioni da farsi al Ministero del tesoro circa il ricollocamento in congedo degli ufficiali richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria o dalla riserva ed il congedamento di sottufficiali richiamati, già provvisti di assegno o di pensione	249	319
5 »	Cambio della valuta estera e pagamento dei titoli di credito in possesso degli ex-prigionieri	251	322
7 »	Decreto ministeriale relativo alla costituzione di un consiglio d'amministrazione per la gestione economica ed amministrativa del campo legionari polacchi	337	454
8 »	Variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa 1919-920	252	323
8 »	Tassa di bollo sulle note di riparazione al vestiario, alle calzature, bufetterie, bardature, ecc.	253	324
8 »	Domande per risarcimento danni di guerra	270	346
21 »	Liquidazione degli assegni agli ex-prigionieri	286	360
29 »	Contributo di guerra	296	368
30 »	Acconti di pensione da parte dell'amministrazione militare ai militari cessanti dal servizio	304	374
8 giug. 1919	Decreto luogotenenziale n. 923, circa il trattamento economico dei prigionieri di guerra	321	433
8 »	Decreto luogotenenziale n. 919, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	340	456
8 »	Decreto luogotenenziale n. 984, che aumenta lo stanziamento del cap. 85-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	353	464
8 »	Decreto luogotenenziale n. 985, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919	354	465
8 »	Decreto luogotenenziale n. 986, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919.	355	465
10 »	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920	313	379
10 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1919-920, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	314	425
12 »	Ritenuta sui contratti stipulati con i capi operai (capi sarti, capi calzolai), posteriormente al 28 febbraio 1919	317	428
14 »	Cambio della valuta estera e pagamento dei titoli di credito in possesso degli ex-prigionieri	324	435
18 »	Conteggio dell'indennità caro-viveri	327	438
18 »	Norme contabili varie e modificazioni alla circolare 391 del *giornale militare* 1918	328	438
20 »	Denunzie di pagamenti al fisco	347	459

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 giug. 1919	Legge n. 1005, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa dell'anno finanziario 1919-920, fino al 31 luglio 1919	358	468
3 lugl. 1919	Pagamento dell'indennità di congedamento ai personali delle associazioni sanitarie di soccorso trasferiti nell'esercito	365	475
3 »	Decreto luogotenenziale n. 1209, che introduce maggiori assegnazioni nello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920	401	509
3 »	Decreto luogotenenziale n. 1317, che concede l'aumento delle rette d'ospedalità, a carico dell'amministrazione militare, alle associazioni sanitarie di soccorso della Croce rossa e del Sovrano Militare Ordine di Malta	474	594
4 »	Decreto ministeriale, che stabilisce il passaggio degli stabilimenti militari di Scanzano e di Casaralta alla dipendenza delle direzioni di commissariato di Roma e di Bologna . .	378	483
10 »	Conteggio dell'indennità caro-vivèri ai sottufficiali ed ai carabinieri	372	478
19 »	Decreto ministeriale relativo alla costituzione di due consigli di amministrazione, uno a Trento e l'altro a Trieste, per la gestione economica ed amministrativa dei riparti dei carabinieri reali destinati per il servizio territoriale dell'arma nel Trentino e nella Venezia Giulia	484	603
24 »	Prelevamento di fondi	392	499
24 »	Rimborso delle anticipazioni accordate agli ufficiali usciti dalle scuole militari	393	500
24 »	Spese di guerra dei Ministeri della guerra e della marina . .	394	500
27 »	Legge 1255, che proroga l'esercizio finanziario degli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, a non oltre il 31 dicembre 1919	405	512
31 »	Compenso manutenzione ferratura quadrupedi	407	513
31 »	Modificazione nella trasmissione delle contabilità in contanti al Ministero	408	513
31 »	R. decreto n. 1406, che aumenta lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920	453	565
7 agos. 1919	Contabilità delle spese per lavori di minuto mantenimento . .	418	523
10 »	Decreto ministeriale riguardante la revoca del decreto ministeriale del 7 maggio 1919, che costituì un consiglio di amministrazione presso il campo legionari polacchi . . .	491	610
17 »	R. decreto n. 1685, contenente disposizioni relative alla commissione permanente per i collaudi in appello	542	705
20 »	Pagamento delle pensioni dovute ai decorati dell'Ordine militare di Savoia in attività di servizio	438	549
20 »	Spese da portare a carico dei fondi straordinari della guerra .	439	550
22 »	Decreto ministeriale, che costituisce un nuovo consiglio di amministrazione per i reparti Romeni	558	742
2 sett. 1919	Esenzione dal pagamento dell'imposta militare dei cittadini che hanno prestato servizio militare in eserciti alleati ed associati	466	583

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 sett. 1919	R. decreto n. 1624 che aumenta lo stanziamento di alcuni capitoli nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 e del cap. 53 dello stato di previsione di quello dell'interno, per lo stesso esercizio	494	613
4 »	R. decreto n. 1699, che istituisce un conto corrente speciale fra il tesoro dello Stato ed il Ministero della guerra per la gestione delle automobili, della benzina, del petrolio e degli olii grassi - - Norme — Disposizioni transitorie . .	508	624
4 »	R. decreto n. 1623, che aumenta di centocinquanta milioni di lire il cap. 60-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, per rimborso al contabile del portafoglio	509	631
11 »	Decreti di scarico per perdite di materiali avvenute per causa di forza maggiore	479	597
11 »	Norme relative al materiale di vestiario ed equipaggiamento di ricupero	480	597
18 »	Esenzione dal vitto in comune	490	608
21 »	R. decreto n. 1801, relativo all'aumento dei salari e delle paghe agli operai a matricola passati alle amministrazioni militari coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, ai sottufficiali di carriera ed ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali dei regi corpi di truppe coloniali della Libia	547	720
24 »	Ritenute sull'indennità di smobilitazione	496	614
24 »	Amministrazione degli ufficiali generali che cessano di appartenere a comandi soppressi e che passano a disposizione del Ministero	510	632
25 »	R. decreto n. 1828, che concede una indennità di licenziamento agli operai straordinari in servizio presso le direzioni e stabilimenti militari	525	683
9 ott. 1919	R. decreto-legge n. 1944, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920.	574	756
10 »	Norme relative al materiale di vestiario ed equipaggiamento di ricupero	517	639
23 »	Conteggio delle somme erogate direttamente dai comandi di reggimento, a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi	552	733
23 »	Pagamento del premio di congedamento agli smobilitati riespatriati	553	733
23 »	Statistica dei sottufficiali e degli uomini di truppa in licenza di convalescenza	554	733
29 »	Modificazione ai prezzi stabiliti per l'impiego di autoveicoli militari.	565	746
31 »	Passaggio degli enti militari nella Venezia Tridentina e nella Venezia Giulia dal sistema contabile amministrativo di guerra a quello del tempo di pace	579	760
6 nov. 1919	R. decreto-legge n. 2131, che aumenta gli stanziamenti di		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920 . .	633	912
6 nov. 1919	R. decreto-legge n. 2132, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920	634	913
13 »	Contributo di guerra sui compensi od indennizzi per rescissione totale o parziale di contratti da pagarsi in seguito a deliberazione della giunta interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra	595	807
13 »	Norme per l'applicazione della circ. 90 *giornale militare* 1917: « Ripartizione per servizio delle spese per la guerra comprese nelle contabilità delle amministrazioni dipendenti », da seguirsi per le spese effettuate nel mese di ottobre del corrente anno e nei mesi successivi	596	808
13 »	Registrazione dei decreti di svincolo di cauzione	597	808
17 »	Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da militari di truppa ammogliati	600	816
18 »	Provvista degli stampati	602	817
20 »	Imposta di ricchezza mobile sull'indennità di trasferimento .	604	818
20 »	Norme relative al materiale di vestiario ed equipaggiamento di ricupero	605	818
4 dic. 1919	Copia del giornale di cassa e prospetti relativi alla ripartizione per servizi delle spese eseguite a carico del capitolo « spese per la guerra »	638	921
10 »	Aumento delle tasse di registro	656	959
18 »	Spese aumobilistiche per il servizio di ordine pubblico . . .	678	1000
26 »	Ricognizioni triennali dei mobili di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra	696	1015
	ARMA DEI CARABINIERI REALI		
6 apr. 1919	Decreto luogotenenziale n. 494, riguardante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali — Norme esecutive . . .	215	269
6 »	Decreto luogotenenziale n. 495, riguardante le rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali — Norme esecutive	216	274
24 »	Decreto luogotenenziale n. 631, che aumenta l'assegno giornaliero dei carabinieri ausiliari	268	345
17 lugl. 1919	Arruolamento nell'arma dei carabinieri reali	382	486
11 sett. 1919	R. decreto n. 1800, relativo al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia	545	708
2 ott. 1919	R. decreto n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri reali — Norme esecutive	523	649
10 »	Arruolamento nell'arma dei carabinieri reali	524	678

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
5 genn. 1919	Scioglimento della commissione superiore di collaudo degli esplosivi e delle munizioni	15	13
4 sett. 1919	Servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi	470	586
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA		
3 lugl. 1919	Decreto luogotenenziale n. 1415, che autorizza l'associazione italiana della Croce rossa ad avvalersi della R. avvocatura erariale per la sua rappresentanza e difesa in giudizio	475	594
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA		
5 dic. 1918	Decreto luogotenenziale n. 2123, che sostituisce l'articolo 4 del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915 n. 1950, relativo all'Associazione italiana dei cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta	180	234
3 lugl. 1919	Decreto luogotenenziale n. 1415, che autorizza l'associazione italiana della Croce rossa ad avvalersi della R. avvocatura erariale per la sua rappresentanza e difesa in giudizio .	475	594
	AVANZAMENTO		
16 genn. 1919	Ufficiali a disposizione che debbono completare il corso di studî alla scuola di guerra	33	35
31 »	Ufficiali a disposizione che debbono completare il corso di studi alla scuola di guerra	64	68
6 febb. 1919	Trattamento dei militari della classe 1885 nei riguardi della nomina a sottotenente di milizia territoriale	69	70
20 »	Decreto luogotenenziale n. 258, concernente l'avanzamento degli ufficiali prigionieri di guerra	160	185
23 »	Decreto luogotenenziale n. 265, concernente disposizioni varie circa la commissione per l'esame delle proposte di promozioni speciali, gli avanzamenti straordinari per gli		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ufficiali, la composizione della commissione di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 1328 del 26 agosto 1915 e la composizione della commissione centrale di avanzamento	148	175
21 mar. 1919	Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258 (circolare 160 *giornale militare* c. a.), riguardante l'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia di guerra	161	187
28 »	Decreto luogotenenziale n. 452, che abolisce il grado di aspirante ufficiale per le armi combattenti — Norme esecutive	206	260
3 apr. 1919	Formazione del quadro normale di avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente, per l'anno 1919	190	240
11 »	Rilascio dei *nulla-osta* per gli ufficiali ritornati dalla prigionia	214	266
24 »	Decreto luogotenenziale n. 680, che dà facoltà di collocare in aspettativa per riduzione di quadri gli ufficiali in servizio attivo permanente del R. esercito e della R. marina, che ne facciano domanda	282	358
8 magg. 1919	Rilascio dei *nulla-osta* per gli ufficiali ritornati dalla prigionia	254	325
15 »	Disposizioni relative all'iscrizione degli ufficiali nei quadri normali d'avanzamento, per l'anno 1919	276	349
17 »	Norme d'applicazione del decreto luogotenenziale n. 680 del 24 aprile 1919 (circolare 282 *giornale militare* c. a.) che dà facoltà di collocare in aspettativa per riduzione di quadri gli ufficiali in servizio attivo permanente del R. esercito e della R. marina che ne facciano domanda	283	359
29 »	Inscrizione di ufficiali sul quadro di avanzamento	297	368
5 giug. 1919	Norme per l'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo adibiti a servizio automobilistico	312	378
2 lugl. 1919	Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali permanentemente inabili, reduci da prigionia di guerra	361	469
6 »	Decreto-legge luogotenenziale n. 1420, concernente la decorrenza degli assegni nei casi di promozione postuma di ufficiali del R. esercito e della R. marina alle cui famiglie spetti la pensione privilegiata di guerra	513	637
31 »	R. decreto n. 1383, concernente disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente — Norme esecutive	428	540
9 sett. 1919	Norme esecutive per il R. decreto n. 1383, concernente l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente	477	596
10 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1919	478	596
14 »	R. decreto 1921, che stabilisce nuove norme circa la qualifica di « primo capitano » istituita con R. decreto 28 marzo 1915 n. 339	562	745
17 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo,		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	non richiamati in servizio, nei quadri di avanzamento, per l'anno 1919	487	605
18 sett. 1919	R. decreto n. 1678 che dà facoltà al ministro della guerra di delegare temporaneamente e parzialmente suoi attributi personali	495	614
12 ott. 1919	R. decreto n. 1935, che modifica l'art. 3 del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919 n. 258, contenente norme per l'avanzamento degli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra — Norme di applicazione	598	812
29 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo non richiamati in servizio, nei quadri di avanzamento per il 1919	566	747
20 nov. 1919	R. decreto n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri reali	672	988
24 »	R. decreto n. 2167, interpretativo di quello 31 luglio 1919 n. 1383	624	895
4 dic. 1919	Limiti di età per l'iscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento per il 1919 di ufficiali in S. A. P. dei carabinieri reali di determinati gradi	639	921
4 »	Norme circa la concessione della qualifica di « primo capitano »	640	921
	CAVALLI.		
30 genn. 1919	Iscrizione di cavalli nei ruoli di agevolezza	57	54
31 magg. 1919	Cavalli d'agevolezza per gli ufficiali appartenenti a corpi o reparti dell'esercito mobilitato	306	375
31 »	Ruolo dei cavalli di agevolezza ed elenco dimostrativo dei movimenti	307	375
18 giug. 1919	Modalità da seguirsi nella vendita dei quadrupedi del R. esercito ad uso agricolo ed industriale	329	439
15 dic. 1919	Cavalli di agevolezza	676	998
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE		
24 lugl. 1919	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	395	500
23 ott. 1919	R. decreto n. 2018, che modifica la circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri reali	599	813
27 nov. 1919	R. decreto n. 2245, che stabilisce le sedi e le circoscrizioni territoriali dei comandi di gruppo di legioni della R. guardia di finanza	674	996

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	COLONIE		
22 dic. 1918	Decreto luogotenenziale n. 2100, che modifica il R. decreto 22 gennaio 1914 n. 147, concernente l'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica	146	168
2 febb. 1919	Decreto luogotenenziale n. 200, che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica le disposizioni del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, relativo a penalità per simulazione di malattie e mutilazioni volontarie	147	175
5 mar. 1919	Norme da seguirsi per il licenziamento di ufficiali all'estero .	132	151
25 apr. 1919	Licenze agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti metropolitani dislocati in Tripolitania e Cirenaica .	240	308
3 lugl. 1919	Decreto luogotenenziale n. 1342, relativo al trattamento di trasferimento e di missione del personale militare ed a quello civile addetto ai servizi militari nonchè agli ufficiali della R. guardia di finanza in Libia	448	562
	CONCORSI.		
20 genn. 1919	Concorso, per titoli, a 40 posti di aspirante di porto (sottotenente) nel corpo delle capitanerie di porto.	40	38
14 magg. 1919	Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari sulla fondazione Vittorio Emanuele II	271	347
4 dic. 1919	Concorso per titoli per l'ammissione nei personali dei ragionieri geometri del genio e dei ragionieri di artiglieria . .	637	919
	CORPO NAZIONALE DELLE MILIZIE VOLONTARIE		
17 nov. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1979, circa il trattamento spettante ai personali delle milizie volontarie mobilitate . .	29	32
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
28 genn. 1919	Nuove limitazioni nell'uso della franchigia telegrafica . . .	47	44
6 febb. 1919	Indebito uso della franchigia postale	70	70
20 »	Dichiarazione da porsi in calce ai telegrammi urgenti . . .	107	102
10 apr. 1919	Servizio delle assicurate dirette ai militari	211	263
29 magg. 1919	Comunicazioni telefoniche in franchigia	298	368
19 giug. 1919	Norme per la franchigia postale e telegrafica	336	447
24 lugl. 1919	Emissione di telegrammi per il servizio trasporti militari .	396	501
31 »	Indirizzo da apporre alle corrispondenze ufficiali	409	514

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 agos. 1919	Abolizione della franchigia telefonica	460	573
4 sett. 1919	Norme pei telegrammi in franchigia	471	586
17 »	Corrispondenza telegrafica con i Governi dell'Eritrea e della Somalia	488	607
2 ott. 1919	Corrispondenza per l'estero non affrancata	511	632
20 nov. 1919	Norme per i telegrammi cifrati	606	818
20 »	Tessere di riconoscimento per ufficiali in congedo	607	819
4 dic. 1919	Indirizzo da apporre alle corrispondenze ufficiali	641	922
	DISCIPLINA MILITARE.		
10 dic. 1918	Decreto ministeriale col quale viene costituito il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito	61	62
16 magg. 1919	Cura della persona	279	355
31 »	Facoltà di rilasciare certificati	308	376
19 giug. 1914	Limitazione nella concessione degli attendenti ad una categoria di ufficiali	344	458
30 »	Variante all'art. 16 n. 77, del regolamento di disciplina per il R. esercito	360	469
29 lugl. 1919	Certificati relativi al servizio militare prestato durante la guerra dai maestri elementari aspiranti al diploma di direttore didattico	414	521
16 agos. 1919	Facoltà di vestire l'uniforme per gli ufficiali volontari di guerra	431	543
28 »	Facoltà di rilasciare certificati	461	573
11 sett. 1919	R. decreto n. 1736, col quale si abrogano le disposizioni del decreto luogotenenziale 24 giugno 1915 n. 903 (circolare 521 del *giornale militare*) relative al matrimonio dei militari durante la guerra	560	743
	DISPOSIZIONI VARIE.		
27 ott. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1725, riguardante l'aumento del contributo degli ufficiali medici e veterinari e dei farmacisti militari a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia	73	76
17 nov. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1697, contenente disposizioni per lavori, opere e forniture per uso di guerra	74	76
17 »	Decreto luogotenenziale n. 1698, che istituisce un comitato per promuovere e coordinare l'azione delle varie amministrazioni statali, per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace	75	76
4 dic. 1918	Decreto ministeriale che istituisce una commissione consultiva presso il comitato di cui al decreto luogotenenziale		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	n. 1698 del 17 novembre 1918, per le questioni relative alle maestranze operaie per il passaggio delle industrie dallo stato di guerra allo stato di pace	76	78
5 dic. 1918	Decreto luogotenenziale che costituisce la giunta esecutiva del comitato interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace istituita con decreto luogotenenziale n. 1698, del 17 novembre 1918.	77	79
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1860, che stabilisce gli indennizzi agli operai licenziati dagli stabilimenti industriali in dipendenza della sospensione delle lavorazioni attinenti alla guerra	78	80
29 »	R. decreto n. 1981, col quale si dispone che dal 1° gennaio 1919 cessino dall'essere dichiarati in istato di guerra i territori di alcune provincie del Regno, ed in istato di resistenza i territori delle piazze marittime di Spezia e della Maddalena	51	51
31 »	Documenti di identificazione per ufficiali ed assimilati	3	3
31 »	Ritorno in sede del distretto militare di Udine	4	6
31 »	Varianti al catalogo degli stampati	5	6
31 »	Decreto luogotenenziale n. 2014, che sopprime l'Istituto della ausiliarità stabilito dall'art. 12 e seguenti del regolamento per la mobilitazione industriale, approvato con decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1277	20	20
12 genn. 1919	Decreto luogotenenziale n. 70, che costituisce in ente morale la donazione di L. 5000 fatta dalla città di Firenze a favore dei militari di truppa della brigata Venezia (83 e 84 fanteria), e ne approva lo statuto organico	115	138
12 »	Decreto luogotenenziale n. 71, che costituisce in ente morale il fondo permanente di L. 185.916,71, raccolto con elargizioni di S. M. il Re, di S. M. la Regina Madre, di vari enti, degli appartenenti all'arma dei carabinieri reali e di cittadini privati in favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma stessa, e ne approva lo statuto organico	116	139
15 »	Distribuzione del « pacco vestiario » ai militari congedati o congedandi	30	32
20 »	Concorso, per titoli, a 40 posti di aspirante di porto (sottotenente) nel corpo delle capitanerie di porto	40	38
21 »	Decreto luogotenenziale n. 33, che dà facoltà al presidente della giunta esecutiva del comitato interministeriale di cui al decreto luogotenenziale 17 novembre 1918 n. 1698, di concedere pagamenti in acconto, anche in mancanza di contratti regolarmente stipulati	80	81
24 »	Decreto ministeriale che annulla il decreto 27 ottobre 1918, con cui veniva nominato il vice direttore dell'ufficio pellami	55	53
26 »	Decreto luogotenenziale n. 215, che costituisce in ente morale la donazione di L. 1000 fatta da un ufficiale a favore del 4° battaglione del 35° reggimento fanteria e ne approva lo statuto organico, ...	218	200
6 febb. 1919	Offerte pervenute al Ministero a favore dei militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915 1918, e delle loro famiglie	71	71

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 febb. 1919	Decreto luogotenenziale n. 152, col quale si dispone che a decorrere dal 6 febbraio 1919 cessa lo stato di resistenza nel territorio delle piazze marittime di Taranto e di Brindisi	117	142
6 »	Decreto luogotenenziale n. 153, col quale si dispone che dal 21 febbraio 1919 la piazza marittima di Venezia cessa dall'essere dichiarata in istato di resistenza	118	142
12 »	Decreto luogotenenziale n. 161, che estende le disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali 5 e 14 dicembre 1918, nn. 1814 e 1860, ai licenziamenti di personale effettuati nel periodo dal 1° febbraio al 31 marzo 1919	121	143
13 »	Corse militari	89	88
5 mar. 1919	Ruolini degli ufficiali ed elenco delle variazioni	133	151
6 »	Norme speciali da seguirsi per il licenziamento e riespatrio dei militari già residenti all'estero	137	154
9 »	Decreto luogotenenziale n. 439, che costituisce in ente morale la donazione di L. 25.000 fatta dalla 7ª divisione di fanteria mobilitata, in favore dei discendenti dei militari che ne fecero parte dalla battaglia del Piave (giugno 1918) a quella di Vittorio Veneto (ottobre 1918)	231	302
9 »	Decreto luogotenenziale n. 486, col quale viene eretta in ente morale la donazione di L. 1000 fatta dai sigg. Giacinto e Lucia Lugramani in favore della 16ª batteria del 2 reggimento artiglieria da montagna e viene approvato il relativo statuto organico	244	316
27 »	Decreto luogotenenziale n. 573, che apporta modificazioni alla legge 25 marzo 1917 n. 481, per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra	264	341
3 apr. 1919	Incarichi abusivamente affidati all'arma dei carabinieri reali	191	242
3 »	Corse militari	192	242
3 »	Comunicazioni ai comuni ed al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra	193	242
4 »	Corso per triangolari presso l'Istituto geografico militare	199	252
4 »	Corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare	200	252
17 »	Documenti di viaggio per il riespatrio delle famiglie dei militari già residenti all'estero	227	295
24 »	Distribuzione delle polizze di assicurazione gratuite ai militari combattenti reduci dalla Libia	238	306
24 »	Decreto luogotenenziale n. 679, che agli effetti del computo della campagna di guerra equipara i territori delle Nazioni alleate, dichiarati in stato di guerra a quelli del Regno	289	365
8 magg. 1919	Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che hanno preso parte alla campagna di guerra 1915-1918 e delle loro famiglie	255	325
14 »	Corso di topografia presso l'Istituto geografico militare	272	348
15 »	Assunzione temporanea di ufficiali presso l'amministrazione degli affari esteri	277	350
25 »	Decreto-legge luogotenenziale n. 927, concernente la dispensa dalle tasse scolastiche degli studenti militari di disagiata condizione, inscritti all'università ed agli istituti di istruzione superiore	339	455

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 magg. 1919	Decreto ministeriale col quale sopprimono i dieci comitati sanitari regionali istituiti col decreto ministeriale 1° agosto 1915 (circolare 614 *giornale militare* 1915)	305	374
12 giug. 1919	Corso ferroviario di stazione	318	428
18 »	Corso di topografia presso l'Istituto geografico militare . . .	330	439
19 »	Documenti occorrenti per le polizze di assicurazione, istituite con decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918 n. 1953 . .	356	466
30 »	Decreto ministeriale riguardante i miglioramenti economici al personale operaio dipendente dal Ministero della guerra	301	471
2 lugl. 1919	Corso ufficiali allievi piloti di dirigibile	362	469
3 »	Decreto luogotenenziale n. 1315, che erige in ente morale le offerte di L. 5000 e di L. 2000 fatte la prima dal comandante, dagli ufficiali ed istruttori e dalle reclute della classe 1900 del distaccamento del 49 reggimento fanteria in Piossasco, a favore delle famiglie dei caporali e soldati dipendenti ed amministrati dal deposito del reggimento stesso, e la seconda dai soldati del 40 reggimento fanteria mobilitato mediante la loro quota parte del premio *Cavallazza*, per l'assegnazione di premi ai migliori soldati e di sussidi alle famiglie bisognose di militari del reggimento	476	595
3 »	Decreto luogotenenziale n. 1489, che costituisce in ente morale il legato di L. 6000 disposto dal maresciallo Arturo Guglielmi a favore del circolo sottufficiali del reggimento lancieri di Novara (5°), e se ne approva lo statuto organico	592	799
17 »	Corso di topografia presso l'Istituto geografico militare . . .	383	491
20 »	R. decreto n. 1316, che autorizza a trattenere in servizio i militari appartenenti alle commissioni di requisizione . . .	632	912
24 »	Compilazione dei modelli 182 T. per cessione di stipendio e prestito di guerra	397	501
24 »	R. decreto n. 1206, che ristabilisce la libertà delle importazioni nel Regno di tutte le merci di provenienza estera salvo gli speciali portati dal decreto medesimo	667	682
5 agos. 1919	Ispettori della smobilitazione	416	522
7 »	Distribuzione del pacco vestiario ai militari congedati o congedandi. Opzione di corrispettivo in denaro	417	523
20 »	Corso ufficiali allievi piloti di dirigibile	440	550
25 »	R. decreto-legge n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra », e se ne approva il regolamento relativo	593	801
26 »	Decreto ministeriale riguardante i miglioramenti economici al personale operaio dei depositi di allevamento cavalli . .	543	706
30 »	R. decreto n. 1622, col quale sono trasferite al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra le attribuzioni demandate al Ministero della guerra, in materia di stato civile	559	742
2 sett. 1919	R. Decreto n. 1505, che dichiara la cessazione dello stato di guerra nei territori di alcune provincie del Regno	485	604
24 »	Documenti occorrenti all'Opera Nazionale per la protezione		

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	ed assistenza degli invalidi di guerra (legge 25 maggio 1917 n. 4817)	497	614
24 sett. 1919	Iscrizioni degli ufficiali di artiglieria e del genio nelle scuole di applicazione per gli ingegneri e politecniche	498	618
24 »	Richiesta di dati per la distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-918, e delle loro famiglie	499	619
24 »	Ruolino degli ufficiali ed elenco delle variazioni	500	619
25 »	Distribuzione del pacco vestiario o suo corrispettivo in danaro ai militari congedati o congedandi	505	622
2 ott. 1919	Partecipazione alle autorità militari del domicilio eletto dagli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in posizione ausiliaria e in congedo provvisorio	512	632
2 »	R. decreto n. 1790, che sopprime l'attuale corpo delle guardie di città ed in sua vece istituisce il corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza. Norme esecutive	549	721
2 »	R. decreto n. 2019, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 1500 fatta per L. 1000 dalla sede territoriale di Catania dell'ufficio doni e propaganda e per L. 500 dalla signora Elisa Matarelli in favore del 4 reggimento fanteria, e se ne approva lo statuto organico	654	957
2 »	R. decreto-legge n. 2090, che applica agli oggetti raccolti e ricuperati durante la guerra, in mare e lungo il litorale del Regno e delle colonie, le norme degli articoli 125 e seguenti del codice della marina mercantile, presumendoli provenienti da sinistro di mare	668	985
10 »	Nomina del consiglio direttivo per il museo storico del genio militare	518	639
15 »	Compenso ai sottufficiali capi-armaiuoli	536	698
17 »	Alienazione dei materiali residuati dalla guerra	540	700
17 »	Scioglimento dell'ufficio revisione contratti in Bologna	563	746
1 nov. 1919	Nomina di una commissione per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1390, riguardante il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva, ascritti all'esercito, richiamati in servizio durante la guerra (circolare n. 580 *giornale militare* c. a.)	581	761
10 »	Servizio dello stato civile delle truppe in campagna	590	796
12 »	Corso per l'abilitazione alla nomina di capo armaiuolo reggimentale	594	806
20 »	Distribuzione del pacco vestiario ai militari congedati o congedandi	608	819
4 dic. 1919	Alienazione dei materiali residuati dalla guerra	642	922
4 »	Documenti richiesti per facilitare il rilascio del permesso di entrata in Svizzera ai militari licenziati dalle armi, già ivi residenti	643	924
4 »	Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-918, e delle loro famiglie	644	925
4 »	Mezzi di viaggio e tenuta dei militari inviati all'estero per servizio, licenza illimitata o congedo	655	959

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 dic. 1920	Norme speciali da seguirsi per il licenziamento e riespatrio dei militari già residenti in Svizzera	657	966
11 »	Scatole di latta già contenenti carni o condimenti in conserva	663	977
26 »	Norme speciali da seguirsi per il licenziamento e riespatrio dei militari già residenti in Svizzera	697	1015
	DIVISA DEGLI UFFICIALI		
2 genn. 1919	Adozione di distintivi per ufficiali addetti ai servizi aeronautici (con una tavola di disegno)	8	7
2 »	Cravatta in lana di colore scarlatto per i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) delle brigate Re (1 e 2 reggimento fanteria) ed Alpi (51 e 52 reggimento fanteria)	9	9
18 giug. 1919	Distintivo d'onore per i militari dei R. corpi di truppe coloniali feriti in combattimento	331	441
20 agos. 1919	Disposizioni riflettenti la divisa degli ufficiali	441	551
30 ott. 1919	Soprabiti invernali	570	750
	EQUIPAGGIAMENTO		
2 genn. 1919	Cravatta in lana di colore scarlatto per i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) delle brigate Re (1 e 2 reggimento fanteria) ed Alpi (51 e 52 reggimento fanteria)	9	9
17 apr. 1919	Oggetti di vestiario da lasciare ai militari di truppa licenziati dal servizio sotto le armi	228	295
18 giug. 1919	Distintivo d'onore per i militari dei R. corpi di truppe coloniali feriti in combattimento	331	441
18 »	Cinghie di cuoio per trasmissioni	332	441
10 lugl. 1919	Adozione di un collare da scuderia di cuoio naturale	373	478
31 »	Mutandina da ginnastica per arditi (con 1 tavola da disegno)	435	546
4 sett. 1919	Raccolta di crine di cavallo	472	587
29 ott. 1919	Oggetti di vestiario da lasciare ai militari di truppa licenziati dal servizio sotto le armi	578	759
10 nov. 1919	Distribuzione del cappotto con pelliccia	591	797
	GIUSTIZIA MILITARE		
8 dic. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1942, che modifica quello 4 agosto 1918 n. 1198, relativo alla istituzione anche in territoriale dei depositi speciali d'istruzione per talune categorie di militari	13	12

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 dic. 1918	Decreto luogotenenziale n. 2071, che estende la giurisdizione dei tribunali militari di Vallona e di Tripoli a tutti i militari e militarizzati della R. marina	91	92
5 genn. 1919	Decreto luogotenenziale n. 74, che autorizza a scegliere i giudici, non militari, del tribunale supremo di guerra e marina anche fra i consiglieri di Corte di cassazione e parificati	92	92
30 »	Decreto luogotenenziale n. 77, che ripristina nei territori di alcune provincie la giurisdizione dei tribunali militari territoriali, dichiarando cessata quella dei tribunali di guerra .	93	92
1 febb. 1919	Decreto ministeriale relativo alla istituzione in Messina di una sezione del tribunale militare territoriale di Palermo	82	82
2 »	Decreto luogotenenziale n. 200, che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica le disposizioni del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, relativo a penalità per simulazione di malattie e mutilazioni volontarie	147	175
9 »	Decreto ministeriale che istituisce in Torino una seconda sezione del tribunale militare speciale di Milano	95	94
21 »	R. decreto n. 157, che concede amnistia e indulto per reati militari	110	100
21 »	R. decreto n. 160, contenente provvedimenti sull'applicazione della condanna condizionale e della liberazione condizionale da parte dei tribunali militari, sulla libertà provvisoria e sul passaggio dallo stato di guerra a quello di pace . .	111	113
23 »	Decreto ministeriale relativo alla istituzione a Taranto di una sezione del tribunale militare territoriale di Bari	128	149
24 »	Norme per l'esecuzione del decreto di amnistia e di indulto .	114	116
2 mar. 1919	Decreto luogotenenziale n. 231, che autorizza l'assegnazione presso i tribunali militari, con funzioni giudiziarie, di ufficiali del R. esercito laureati in giurisprudenza ed iscritti nell'albo degli avvocati o in quello dei procuratori	143	163
25 »	Decreto luogotenenziale n. 428, che estende la giurisdizione del tribunale militare per l'esercito in Zara anche a tutti i militari della R. marina	263	341
7 apr. 1919	Compilazione delle schede per l'applicazione dell'amnistia . .	223	292
13 »	Decreto luogotenenziale n. 592, che autorizza l'avvocatura erariale ad assumere la rappresentanza e la difesa della base delle forze francesi operanti in Italia	265	343
20 »	Decreto ministeriale riguardante la soppressione di alcune sezioni di tribunali militari	234	305
20 »	Decreto ministeriale riguardante la soppressione di alcune sezioni di tribunali militari	235	305
27 »	Decreto luogotenenziale n. 726, che dà piena ed intera esecuzione all'accordo conchiuso col Governo britannico circa la giurisdizione dei tribunali militari italiani ed inglesi . .	315	427
2 magg. 1919	Decreto ministeriale riguardante la soppressione della 2ª sezione del tribunale militare di Livorno	250	321
28 »	Decreto ministeriale riguardante la soppressione della 2ª sezione del tribunale militare di Bologna	316	428

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 giug. 1919	Decreto ministeriale riguardante la soppressione di alcune sezioni di tribunali militari territoriali	325	436
18 »	Decreto ministeriale riguardante la soppressione della 3ª sezione del tribunale militare territoriale di Ancona	341	456
3 lugl. 1919	Decreto luogotenenziale n. 1254, relativo alla devoluzione al tribunale di guerra in Rodi della cognizione dei reati commessi da militari ed assimilati a militari, appartenenti al corpo di spedizione italiano in Anatolia ed al reparto italiano in Konia	426	539
3 »	Decreto luogotenenziale n. 1267, relativo alla soppressione del tribunale militare territoriale di Livorno	427	540
4 »	Decreto luogotenenziale n. 1083, circa la devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria di procedimenti pendenti innanzi ai tribunali militari	391	498
6 »	Decreto ministeriale riguardante la soppressione della sezione del tribunale militare territoriale di Roma, distaccata a Perugia	367	476
17 »	Disposizioni riguardanti il libero svolgimento dell'azione penale comune nei riguardi dei militari inviati in licenza illimitata	384	492
19 »	Decreto ministeriale riguardante la soppressione delle sezioni del tribunale militare territoriale di Palermo distaccate a Caltanissetta ed a Messina, della 3ª sezione del tribunale militare territoriale di Catania e delle sezioni del tribunale militare territoriale di Bari distaccate a Lecce e a Cosenza	402	510
23 »	Disposizioni relative ai militari in attesa di giudizio	403	511
30 »	Decreto ministeriale riguardante la soppressione della sezione del tribunale militare di Bari distaccata a Monteleone Calabro	434	546
11 agos. 1919	Decreto ministeriale riguardante la soppressione della sezione del tribunale militare territoriale di Napoli, distaccata a Salerno, e della 3ª sezione del tribunale militare territoriale di Torino	430	542
27 »	Decreto ministeriale che revoca la data di decorrenza della soppressione della sezione del tribunale militare territoriale di Napoli distaccata a Salerno	456	571
2 sett. 1919	R. decreto n. 1502, che concede amnistia per reati militari	463	579
15 »	Decreto ministeriale riguardante la soppressione della 2ª sezione del tribunale speciale permanente di Roma e di alcune altre sezioni di tribunali militari territoriali	486	604
27 »	R. decreto n. 1771, che abroga la deroga espressa nella prima parte dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 4 luglio 1919 n. 1083, alla disposizione dell'art. 2 del decreto medesimo circa la devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti pendenti davanti i tribunali militari	514	638
18 ott. 1919	Decreto ministeriale riguardante la soppressione della 3ª sezione del tribunale militare territoriale di Roma	550	728
19 »	R. decreto n. 1981, relativo alla cessazione della giurisdizione dei tribunali di guerra di Verona e Venezia e il trasferimento		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	di quella di altri tribunali di guerra a tribunali militari territoriali	619	891
15 nov. 1919	Decreto ministeriale che istituisce una commissione per la revisione dei codici penali militari	671	987
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO		
2 mar. 1919	Decreto luogotenenziale n. 524, che istituisce speciali sessioni di esami a favore di militari, sia in servizio che in congedo	243	315
18 »	Decreto luogotenenziale n. 471, che autorizza il comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra a disporre la vendita, cessione o locazione di qualsiasi stabilimento od immobile dell'amministrazione militare	246	317
24 apr. 1919	Decreto luogotenenziale n. 605, che modifica lo specchio dei soldi per la truppa della R. guardia di finanza, contenuta nella tabella A annessa al testo unico approvato con R. decreto 26 novembre 1914 n. 1440, e reca altresì altri provvedimenti per il corpo medesimo	269	345
27 »	Decreto luogotenenziale n. 899, che stabilisce norme relativamente al cumulo di stipendi e retribuzioni corrisposte dallo Stato	375	482
8 magg. 1919	Decreto luogotenenziale n. 698, che autorizza il ministro per le terre liberate ad assumere per i servizi del proprio Dicastero funzionari comandati in altre amministrazioni e personale avventizio	290	365
25 »	Decreto-legge luogotenenziale n. 927, concernente la dispensa dalle tasse scolastiche degli studenti militari di disagiata condizione, inscritti all'università ed agli istituti di istruzione superiore	339	455
15 giug. 1919	Decreto luogotenenziale n. 1130, concernente l'estensione della indennità caro viveri ad alcune categorie di ufficiali e d'impiegati civili che prestano servizio in Libia	390	497
20 lugl. 1919	R. decreto n. 1232, che concede una nuova indennità mensile di caro viveri al personale straordinario, avventizio ed assimilato in servizio presso ciascuna amministrazione dello Stato	451	564
15 agos. 1919	R. decreto legge n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra	492	610
27 nov. 1919	R. decreto n. 2245, che stabilisce le sedi e le circoscrizioni territoriali dei comandi di gruppo di legioni della R. guardia di finanza	674	996
	MATRICOLA.		
22 genn. 1919	Comunicazioni da farsi dai depositi alle scuole di rieducazione di cui alla legge 25 marzo 1917 n. 481	41	39

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 febb. 1919	Accertamento delle date di presentazione e di cessazione dal servizio dei militari che sono stati alle armi durante la guerra attuale	100	97
20 mar. 1919	Variazione matricolare attestante l'avvenuto pagamento di indennità o premi ai militari congedati	153	177
20 »	Variazioni da inscriversi nella matricola dei militari per effetto della cessazione dello stato di guerra in alcuni territori	154	178
10 apr. 1919	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre 1916 (circolare n. 572 *giornale militare* 1916), concernente il computo della campagna di guerra	212	263
30 »	Norme per l'applicazione al personale della Croce rossa italiana del decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre 1916 (circolare 572 *giornale militare* 1916), concernente il computo delle campagne di guerra	247	318
17 sett. 1919	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 670 del 24 aprile 1919 (circolare 289 *giornale militare* 1919), concernente il computo delle campagne di guerra ai militari e personali civili dei corpi, riparti e servizi dislocati nei territori delle Nazioni alleate	489	607
30 ott. 1919	Norme per l'applicazione al personale della Croce rossa italiana del decreto luogotenenziale concernente il computo delle campagne di guerra	571	751
3 dic. 1919	Regolarizzazione dei fogli matricolari. Rassegna della forza alle armi	636	915
24 »	Variazioni matricolari relative ai disertori	695	1015
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
30 magg. 1919	Decreto ministeriale col quale sopprimono i dieci comitati sanitari regionali istituiti col decreto ministeriale 1 agosto 1915 (circolare 614 *giornale militare* 1915)	305	374
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE.		
16 dic. 1918	R. decreto n. 2028, col quale si autorizza il Governatore della Tripolitania a concedere sul campo medaglie di argento e di bronzo al valor militare	50	51
13 febb. 1919	Decreto luogotenenziale col quale vengono sostituiti alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra	96	94

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 mar. 1919	Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti alcuni dei componenti della commissione permenente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	186	237
30 »	Concessioni di ricompense al valor militare al 2, 3 e 6 battaglione indigeni eritrei. Relazione a S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. e decreto relativo	187	238
6 apr. 1919	Decreto luogotenenziale col quale vengono nominati o esonerati alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.	209	262
10 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1207, del 4 settembre 1916 (circolare n. 572 *giornale militare* 1916) concernente il computo della campagna di guerra.	212	263
30 »	Norme per l'applicazione al personale della Croce rossa italiana del decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre 1916 (circolare 572 *giornale militare* 1916); concernente il computo delle campagne di guerra	247	318
14 magg. 1919	Autorizzazione di fregiare le bandiere dei corpi delle insegne inerenti alle ricompense estere	273	348
15 »	Decreto luogotenenziale col quale viene sostituito un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra	319	432
24 »	Decreto ministeriale, col quale si bandisce fra artisti italiani un concorso per il disegno della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918	291	365
24 »	Decreto ministeriale, col quale si concede la croce al merito di guerra alla memoria dei caduti nella guerra nazionale 1915-1918	292	366
24 »	R. decreto n. 800, col quale è istituita una medaglia di gratitudine nazionale da concedersi alle madri dei caduti nella campagna di guerra 1915-1918	303	373
31 »	Ricompense ai benemeriti della salute pubblica	309	376
8 giug. 1919	Decreto luogotenenziale col quale si sostituisce uno dei segretari della commissione per l'esame delle proposte e reclami per ricompense al valor militare relativi alla campagna di guerra 1915-1918	322	435
31 lugl. 1919	R. decreto col quale si sostituisce uno dei componenti della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, per la guerra 1915-1918	429	542
17 agos. 1919	R. decreto col quale si sostituisce uno dei componenti della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, per la guerra 1915-1918	454	565
30 »	R. decreto n. 1625, col quale si stabiliscono nuove norme circa il diritto al soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare	585	765
21 sett. 1919	R. decreto n. 1844, col quale viene modificata la composizione della commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte e reclami per ricompense al valor militare o per distinti servizi resi nella campagna di guerra 1915-1918	548	720

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 ott. 1919	R. decreto col quale si sostituisce uno dei componenti della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-1918 . .	515	638
10 »	Autorizzazione a fregiare la bandiera del corpo delle insegne inerenti alle ricompense estere	519	640
10 »	L'so delle decorazioni con l'abito borghese ; onori dovuti a coloro che sono insigniti di distinzioni al valore	534	696
19 »	R. decreto col quale si modifica la composizione della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-1918	577	759
20 »	Norme circa la consegna alle famiglie interessate, del diploma d'onore ai caduti in guerra della croce di guerra concessa ai caduti medesimi e della medaglia alle madri di essi .	551	729
30 »	Norme per l'applicazione al personale della Croce rossa italiana, del decreto luogotenenziale concernente il computo delle campagne di guerra	571	751
20 nov. 1919	Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti alcuni dei componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	623	895
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
22 dic. 1918	Decreto luogotenenziale n. 2100, che modifica il R. decreto 22 gennaio 1914 n. 147, concernente l'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica	146	168
20 lugl. 1919	R. decreto n. 1418, che istituisce un ispettorato generale dell'arma di fanteria	469	586
16 ott. 1919	R. decreto n. 1957, col quale è istituito definitivamente nel R. esercito il grado di brigadiere generale	576	758
20 nov. 1919	R. decreto n. 2145, che istituisce la carica di ispettore generale dell'esercito e il consiglio degli ispettori generali.	616	861
21 »	R. decreto n. 2143, relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito	617	892
	PENSIONI.		
13 ott. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1647, che reca disposizioni circa l'applicazione del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876, per pensioni privilegiate di guerra	217	290
27 »	Decreto luogotenenziale n. 1726, che stabilisce nuove norme per la concessione delle pensioni privilegiate di guerra .	48	46
18 genn. 1919	Partecipazione delle deliberazioni dei consigli di amministrazione circa la dipendenza dal servizio di ferite, lesioni od infermità	39	38

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 febb. 1919	Facoltà di chiedere il collocamento a riposo ed in posizione ausiliaria	91	93
6 »	Decreto luogotenenziale n. 175, relativo alla reintegrazione del diritto ai militari di chiedere il collocamento a riposo per anzianità di servizio	119	143
2 mar. 1919	Decreto luogotenenziale n. 580, contenente disposizioni intese ad accelerare la liquidazione delle pensioni di guerra.	262	340
9 »	Decreto luogotenenziale n. 418, che stabilisce il trattamento di pensione degli ufficiali della riserva richiamati che ebbero comando di truppe combattenti o furono addetti a servizi di prima linea od imbarcati su navi armate . .	219	291
9 »	Decreto luogotenenziale n. 419, concernente il trattamento di pensione dei sottufficiali e militari di truppa trasferiti, durante la guerra, per motivi fisici in altro corpo del R. esercito	220	291
13 »	Decreto-legge luogotenenziale n. 565, concernente il computo agli effetti della liquidazione delle pensioni del servizio prestato in Libia dal personale militare e civile dipendente dai Ministeri della guerra e della marina	280	357
10 apr. 1919	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre 1916 (circolare n. 572 *giornale militare* 1916), concernente il computo della campagna di guerra .	212	263
24 »	Decreto luogotenenziale n. 763, che stabilisce l'assegno supplementare di cui all'art. 5 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876, per gli ufficiali e per i militari di truppa invalidi di guerra e per i quali sia riconosciuta indispensabile l'assistenza di altra persona	300	372
24 »	Decreto luogotenenziale n. 764, che concede un assegno temporaneo mensile ai titolari di pensioni ed assegni privilegiati di guerra	301	372
30 »	Norme per l'applicazione al personale della Croce rossa italiana del decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre 1916 (circolare 572 *giornale militare* 1916), concernente il computo delle campagne di guerra	247	318
1 magg. 1919	Decreto luogotenenziale n. 1100, concernente la classificazione dei lavori insalubri agli effetti della legge 26 dicembre 1901 n. 518, sulle pensioni degli operai della R. marina e di quella 15 luglio 1906 n. 360, sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra	413	519
15 lugl. 1919	Nuovi atti sanitari per i militari provvisti di assegno rinnovabile	380	484
25 »	R. decreto-legge n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiale della posizione ausiliaria e dellla riserva ascritti all'esercito, all'armata o al corpo della R. guardia di finanza e richiamati in servizio durante la guerra. .	452	564
18 sett. 1919	R. decreto n. 1784, che autorizza i corpi militari ad eseguire la liquidazione e il pagamento degli assegni d'invalidità di 10ª categoria, di cui all'art. 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876, sulle pensioni privilegiate di guerra e ne stabilisce le modalità - Norme esecutive.	546	710

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 ott. 1919	R. decreto-legge n. 1937, che abroga le disposizioni concernenti il nulla osta per parte dell'autorità militare pel conferimento delle pensioni di guerra	575	757
30 »	Norme per l'applicazione al personale della Croce rossa italiana del decreto concernente il computo delle campagne di guerra	571	751
1 nov. 1919	Decreto ministeriale concernente la istituzione di una commissione per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1390, riguardante il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, richiamati in servizio durante la guerra	580	761
1 »	Nomina di una commissione per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1390, riguardante il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva, ascritti all'esercito, richiamati in servizio durante la guerra (circolare n. 580 *giornale militare* c. a.)	581	761
13 »	R. decreto n. 2232, che proroga il termine per gli accertamenti sanitari riguardanti i militari provvisti di assegno rinnovabile	670	980
13 »	R. decreto-legge n. 2233, che modifica l'art. 18 lettera *d*), e il primo comma dell'art. 20 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918 n. 1726, circa le pensioni privilegiate di guerra	685	1008
20 »	Documenti da inviare al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, comprovanti la morte, le cause di morte e la dispersione dei militari agli effetti della liquidazione delle pensioni di guerra	609	820
18 dic. 1919	Documentazione delle domande di nuova liquidazione di pensione a norma del decreto-legge 25 luglio 1919 n. 1390.	679	1000
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
31 dic. 1918	Regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina	6	6
17 genn. 1919	Seconda serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte II — Organizzazione e funzionamento dei servizi (edizione 1915) ».	34	36
17 »	Quarta serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze — Servizio telegrfico (edizione 1899) »	35	37
17 »	Seconda serie di aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Volume IV, fascicolo 4 — Caricamento delle vetture da 149 campagna	36	37
6 febb. 1919	Istruzioni tecniche del genio. « Passaggio dei piccoli corsi d'acqua ». (Pubblicazione n. 200)	72	73

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 mar. 1919	Pubblicazioni dei ruoli di anzianità degli ufficiali e degli impiegati civili nel 1918	174	224
19 giug. 1919	« L'invalidità di guerra ». Disposizioni legislative, regolamentari e ministeriali	357	408
7 agos. 1919	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (Pubblicazione n. 137)	419	524
16 »	Norme per la vendita delle pubblicazioni cartografiche dell'istituto geografico militare	432	543
20 »	Varianti al regolamento generale per l'arma dei carabinieri reali ed a quello sul servizio interno per la legione allievi carabinieri reali	442	551
25 »	R. decreto-legge n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra », e se ne approva il regolamento relativo	593	801
16 nov. 1919	R. decreto che apporta varianti al regolamento di disciplina militare	622	894
4 dic. 1919	Norme per il servizio balneario militare. Edizione 1919 (Pubblicazione n. 203)	645	926
	RECLUTAMENTO.		
31 dic. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1982, che limita l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917 n. 1954	7	7
3 genn. 1919	Riespatrio dei militari inviati in licenza illimitata	11	9
10 »	Passaggi alla 2ª e 3ª categoria per l'art. 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento	18	15
22 »	Licenziamento di militari arruolati in leve successive a quelle di nascita	42	39
26 »	Decreto luogotenenziale n. 65, concernente il trasferimento in marina dei militari di 1ª categoria della classe 1900 provenienti dalla leva di mare Disposizioni esecutive.	59	57
6 febb. 1919	Ricollocamento nella posizione di congedo provvisorio illimitato dei militari della classe 1900	60	58
12 »	Riespatrio dei militari inviati in licenza illimitata	87	85
19 »	Militari della classe 1900 che aspirano a rimanere alle armi per ottenere la nomina a sottufficiale	101	98
21 »	R. decreto n. 158, che concede amnistia ed indulto per reati non preveduti da leggi militari, nè da quelle finanziarie. Disposizioni contenute nel decreto stesso applicabili ai renitenti	165	216
24 »	Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1885	108	103
24 »	Licenziamento dalle armi dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) inabili perchè affetti dalle forme morbose indicate nell'allegato *B* all'elenco delle infermità	109	105

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 mar. 1919	Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1886	130	153
13 »	Attestato di benemerenza pei volontari di guerra	145	164
20 »	Reclutamento del personale di governo dei depositi cavalli stalloni del Regno	155	178
20 »	Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1887	159	179
28 »	Istruzione per l'esecuzione delle disposizioni applicabili ai renitenti contenute nel R. decreto di amnistia n. 158 del 21 febbraio 1919	166	210
3 apr. 1919	Regolarizzazione della posizione dei cittadini italiani che per essere rimasti durante la guerra in potere del nemico in paesi esteri, non hanno potuto adempiere ai loro obblighi di coscrizione	194	243
3 »	Chiamata a visita degli inscritti nati nel 1897 stati mandati rivedibili alla leva sulla classe 1901	195	246
3 »	Assunzione in servizio nell'arma dei carabinieri reali dei militari della classe 1900	196	249
20 »	Decreto luogotenenziale n. 664, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima e al decreto luogotenenziale 24 marzo 1918 n. 427	267	344
14 magg. 1919	Cancellazione dai ruoli dell'esercito dei militari di 1ª categoria della classe 1900, aventi titolo a servire nell'armata.	274	348
14 »	Disposizioni relative al reclutamento del personale per il R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea e per la Libia	275	349
19 giug. 1919	Invio in licenza illimitata di militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1888	335	443
25 »	Cessazione dei provvedimenti esecutivi dell'accordo italo-francese del 9 marzo 1910	348	460
25 »	Arruolamento nel corpo della R. guardia di finanza	349	460
2 lugl. 1919	Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1889	393	479
16 »	R. decreto n. 1230, pel quale cessa di aver effetto la sospensione di cui all'art. 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento	421	527
28 »	Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1890	399	505
31 »	Obblighi di servizio e licenziamento dei militari assolti od amnistiati dall'imputazione di diserzione	410	515
31 »	R. decreto n. 1405, che limita a sei mesi dopo la pubblicazione della pace la facoltà accordata ai sottufficiali e ai militari di truppa dell'esercito, di rinunciare al licenziamento dalle armi	436	549
7 agos. 1919	Attestato di benemerenza da rilasciarsi ai militari riespatriandi per paesi oltre oceano	420	525
7 »	R. decreto n. 1361, concernente il rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore	422	527
7 »	R. decreto n. 1362, relativo al rilascio del passaporto per l'estero ai militari di 1ª e 2ª categoria	423	529

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 agos. 1919	Norme per il collocamento in congedo dei militari inviati in licenza illimitata. Passaggi alle milizie	424	529
9 »	Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1891	425	535
16 »	Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1892	433	543
20 »	Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1893	443	552
20 »	Assunzione in servizio di carabinieri effettivi	444	553
21 »	Regolarizzazione della posizione dei cittadini italiani rimasti all'estero durante la guerra	447	554
28 »	Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1894	462	573
1 sett. 1919	Escarcerazione dei militari di truppa ammessi all'amnistia.	464	582
2 »	Comunicazioni da farsi per i militari di truppa a cui sono concesse proroghe alla licenza o che vengono ricoverati negli ospedali alla scadenza della licenza stessa	465	582
2 »	Invio ai comuni di origine dei congedandi delle terre liberate.	467	583
2 »	R. decreto n. 1573, che ripristina le disposizioni riguardanti il passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria dei militari alle armi e in congedo. — Norme esecutive	483	601
4 »	R. decreto n. 1744, contenente disposizioni per gli inscritti di leva marittima, assegnati o trasferiti alla 2ª e 3ª categoria. — Norme di applicazione	618	890
11 »	Rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore, ai militari amnistiati.	481	599
7 ott. 1919	Arruolamenti nella R. guardia per la pubblica sicurezza .	516	639
10 »	Rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore, ai militari amnistiati	520	640
13 »	Chiamata alle armi di militari di truppa (compresi i sottufficiali) di 1ª categoria della classe 1900	527	687
13 »	Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1895	528	691
19 »	R. decreto n. 2042, recante modificazione all'art. 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento	620	892
23 »	Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito.	555	734
21 nov. 1919	Chiamata alle armi di militari di truppa (compresi i sottufficiali) di 1ª categoria della classe 1900	612	823
22 »	Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1896	613	828
27 »	Istruzioni per l'applicazione del R. decreto n. 1502 di amnistia ed indulto, del 2 settembre 1919	627	897
4 dic. 1919	Rilascio del passaporto per l'estero ai militari di 1ª e 2ª categoria	646	926
15 »	Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) appartenenti alla 3ª categoria delle classi 1897, 1898, e 1899	665	979
19 »	Invio in licenza straordinaria in attesa di decisioni dei con-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	sigli di leva di militari delle classi 1897, 1898 e 1899 aventi diritto alla 3ª categoria	682	1002
27 dic. 1919	Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) delle classi 1897, 1898 e 1899 e dei volontari di un anno	698	1017
30 »	Anticipazione della data d'invio in congedo illimitato dei militari di truppa contemplati dalla circolare n. 698 del c. a. e invio in congedo illimitato dei militari di truppa ammessi a dispensa provvisoria	701	1024
	SCUOLE MILITARI.		
13 dic. 1918	Decreto ministeriale che stabilisce le norme per l'ammissione a posti gratuiti nei collegi militari dei giovani non regnicoli nati nel Trentino e nell'Alto Adige, nella Venezia Giulia compresa la città di Fiume e nella Dalmazia	138	159
16 genn. 1919	Ufficiali a disposizione che debbono completare il corso di studi alla scuola di guerra	33	35
31 »	Ufficiali a disposizione che debbono completare il corso di studi alla scuola di guerra	64	68
26 mar. 1919	Comandanti in seconda dei collegi militari	175	228
18 giug. 1919	Nomina a sergente degli allievi ufficiali di complemento che non hanno ancora raggiunto il 18 anno di età	334	442
18 »	Ufficiali di complemento provenienti dagli allievi dei collegi militari che aspirano al passaggio nel ruolo degli ufficiali effettivi	342	457
24 sett. 1919	Ammissione ai collegi militari per l'anno scolastico 1919-920	502	621
24 »	Chiusura della scuola allievi ufficiali di complemento di Caserta	503	621
24 »	Concorso per la nomina ad insegnante militare ed istruttore presso le scuole di applicazione di fanteria e di artiglieria e genio	504	621
25 »	R. decreto n. 1829, che aumenta la paga del personale familiare degli istituti militari	533	696
10 ott. 1919	Ammissione nei collegi militari per l'anno 1919-920	521	641
10 »	Concorso per la nomina ad insegnante militare ed istruttore presso le scuole di applicazione di fanteria e di artiglieria e genio	522	646
11 »	Corsi di integrazione nei locali della scuola di guerra in Torino	526	684
27 nov. 1919	Corsi d'integrazione nei locali della scuola di guerra in Torino	628	903
4 dic. 1919	Ufficiali ammessi ai corsi di integrazione nei locali della scuola di guerra in Torino	647	927
18 »	Prove orali di esame per il corso d'integrazione « C » nei locali della scuola di guerra in Torino	681	1001

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO AERONAUTICO.		
31 magg. 1919	Concorso a premio per una memoria tecnico-pratica sull'aviazione	310	376
	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA.		
5 genn. 1919	Scioglimento della Commissione superiore di collaudo degli esplosivi e delle munizioni	15	13
19 giug. 1919	Variante alla circolare n. 240 del 2 giugno 1914 « personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesanti campali »	345	458
29 ott. 1919	Varianti alla circolare n. 253, del 29 maggio 1911 « personale telemetrico dei reggimenti di artiglieria da fortezza » . .	567	747
29 »	Varianti alla circolare n. 405, del 28 agosto 1912 « costituzione del personale guardafili per la vigilanza e manutenzione delle reti telefoniche militari, adibite ai servizi di artiglieria »	568	749
	SERVIZIO DEL GENIO.		
7 lugl. 1919	Aggiunta al § 1 dell'allegato n. 1 all'istruzione 1 marzo 1902 per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare	368	476
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
5 genn. 1919	Decreto luogotenenziale n. 3, che libera dalla requisizione totale le fave e le carrube prodotte nel 1918 e ripristina per questi generi la libertà di commercio.	21	21
9 »	Decreto luogotenenziale che nomina i componenti della commissione centrale di incette presso il Ministero della guerra istituita dall'art. 13 del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918 n. 1746	22	22
6 febb. 1919	Contabilità della carne congelata	66	69
20 mar. 1919	Destinazione di subalterni del servizio attivo permanente delle varie armi e corpi a servizi di commissariato . . .	167	220

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 mar. 1919	Decreto luogotenenziale n. 453, che abroga quello del 10 maggio 1918, n. 632, per quanto si riferisce alla requisizione dell'avena del raccolto 1918, ripristinando per questo genere la libertà di commercio	205	260
15 magg. 1919	Decreto luogotenenziale n. 774, che autorizza la vendita dei bovini, non atti al macello, esistenti nei parchi buoi dell'amministrazione militare	302	373
4 dic. 1919	Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1920	648	931
	SERVIZIO SANITARIO		
9 genn. 1919	Adozione di due speciali tabelle dietetiche per convalescenti	17	13
12 »	Decreto ministeriale riguardante la soppressione delle commissioni sanitarie centrali della zona territoriale – Norme esecutive	23	22
17 »	Norme per l'assistenza e protezione degli invalidi di guerra in relazione alla legge 25 marzo 1917 n. 481 Collaudo degli apparecchi di protesi	37	37
24 »	Decreto ministeriale riguardante la soppressione della carica di direttore di sanità militare territoriale aggiunto – Norme esecutive	56	53
3 febb. 1919	Cure balneo-termali	83	82
13 »	Decreto luogotenenziale n. 478, che detta norme per la concessione delle pensioni di guerra	541	704
19 »	Norme da seguirsi per il licenziamento di classi dal servizio sotto le armi Segnalazione dei militari tracomatosi .	102	99
19 »	Ricovero, fornitura di protesi e rieducazione dei militari invalidi non per causa di servizio	103	99
27 »	Norme per l'assistenza e protezione degli invalidi di guerra, in applicazione alla legge 25 marzo 1917 n. 481 Apparecchi di protesi per mutilati bilaterali dell'arto superiore.	123	144
5 mar. 1919	Norme per l'assistenza e protezione degli invalidi di guerra, in relazione alla legge 25 marzo 1917 n. 481 Riparazione e sostituzione degli apparecchi di protesi	134	152
26 »	Distribuzione dei medicinali agli ospedali territoriali . . .	176	228
2 apr. 1919	Servizio balneario-militare	208	261
4 »	Norme per l'ammissione dei masseurs ciechi negli ospedali militari	201	253
4 »	Concessione di licenza ai militari tubercolosi all'atto della dimissione dai reparti di accertamento diagnostico . .	202	254
8 magg. 1919	Apertura dello stabilimento termale minerale militare di Chianciano	256	326
27 »	Apertura dello stabilimento balneare militare di Salsomaggiore	294	367

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 giug. 1919	Apertura dello stabilimento idropinico di Recoaro	323	435
19 »	Documenti occorrenti per le polizze di assicurazione, istituite con decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918 n. 1953.	356	466
3 lugl. 1919	Decreto luogotenenziale n. 1377, che autorizza i presidenti dei collegi medici a compilare le dichiarazioni di dipendenza di lesioni o infermità dal servizio	449	563
5 »	Personale e materiale scientifico pei reparti di accertamento diagnostico per la tubercolosi	366	475
13 »	R. decreto n. 1250, contenente disposizioni circa gli accertamenti sanitari pei militari invalidi di guerra	450	593
17 »	Assicurazione infortuni dei militari motoaratori	385	492
11 agos. 1919	Cure balneo-termali per la stagione invernale	437	549
27 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1193 in data 30 giugno 1919 (circolare 400 *giornale militare* 1919), del decreto luogotenenziale n. 1377 del 3 luglio 1919 (circolare 449 *giornale militare* 1919) e del R. decreto n. 1250 del 13 luglio 1919 (*circolare* 450 *giornale militare* 1919) .	455	566
27 »	Sistemazione dei servizi antitubercolari militari dal punto di vista tecnico-direttivo	457	571
24 sett. 1919	Documenti occorrenti per le polizze d'assicurazione istituiti con decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918 n. 1953 .	501	620
10 dic. 1919	Modificazioni alle « Norme per l'assistenza e protezione agli invalidi di guerra, in relazione alla legge 25 marzo 1917 n. 481 »	658	967
11 »	Norme per la spedizione alla farmacia centrale delle unità collettive di mobilitazione fuori uso	664	977
18 »	Richieste di documenti sanitari riguardanti militari ricoverati in unità della Croce rossa italiana	680	1001
23 »	Aggiunta alle disposizioni concernenti la fornitura di scarpe ortopediche	690	1013
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
5 mar. 1919	Ruolini degli ufficiali ed elenco delle variazioni	133	151
24 sett. 1919	Ruolino degli ufficiali ed elenco delle variazioni	500	619
	SERVIZIO VETERINARIO.		
11 sett. 1919	Norme da osservarsi per gli equini destinati in Sardegna . . .	482	600

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.		
22 dic. 1918	Decreto luogotenenziale n. 2015, che consente il conferimento del grado perduto ai militari retrocessi e rimossi segnalatisi con atto di valore in guerra — Disposizioni esecutive .	19	19
31 »	Decreto luogotenenziale n. 1982, che limita l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917 n. 1954	7	7
3 genn. 1919	Riespatrio dei militari inviati in licenza illimitata	11	9
16 »	Ripristino delle licenze straordinarie per morte di un genitore o della moglie dei militari alle armi	25	23
22 »	Licenziamento di militari arruolati in leve successive a quelle di nascita	42	39
22 »	Riespatrio per la Francia e per la Svizzera dei militari congedati od inviati in licenza illimitata	43	40
30 »	Licenze per l'estero e riespatrio dei militari di truppa . . .	58	55
6 febb. 1919	Ricollocamento nella posizione di congedo provvisorio illimitato dei militari della classe 1900	60	58
11 »	Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) mutilati o invalidi per infermità, ascritti alla 9ª o alla 10ª categoria	85	84
11 »	Ricollocamento nella posizione di congedo provvisorio illimitato della classe 1900	86	85
12 »	Riespatrio dei militari inviati in licenza illimitata	87	85
19 »	Riespatrio dei militari di truppa	97	95
19 »	Militari della classe 1900 che aspirano a rimanere alle armi per ottenere la nomina a sottufficiale	101	98
24 »	Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1885	108	103
24 »	Licenziamento dalle armi dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) inabili perchè affetti dalle forme morbose indicate nell'allegato *B* all'elenco delle infermità	109	105
6 mar. 1919	Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1886	136	153
13 »	Attestato di benemerenza pei volontari di guerra	145	164
20 »	Reclutamento del personale di governo dei depositi cavalli stalloni del Regno	155	178
20 »	Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1887	156	179
20 »	Cessazione, a domanda, dalla qualità di sottufficiali di carriera, per seguire la sorte della propria classe	157	180
20 »	Situazioni della forza alle armi al 1º aprile 1919.	158	181
3 apr. 1919	Assunzione in servizio nell'arma dei carabinieri reali dei militari della classe 1900	196	249
3 »	Accertamento della durata della eventuale prigionia dei singoli militari italiani durante la guerra attuale	197	250
6 »	Decreto luogotenenziale n. 491, riguardante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali — Norme esecutive . . .	215	269

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 apr. 1919	Decreto luogotenenziale n. 405, riguardante le rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali Norme esecutive	216	274
18 »	Composizione delle commissioni di scrutinio di cui alle circolari 569 del *giornale militare* 1915, 176 del *giornale militare* 1916 e 19 del *giornale militare* 1919	233	304
24 »	Pagamento dell'indennità di rafferma e dei premi ai rafferma ti ed ai sottufficiali	239	307
14 magg. 1919	Disposizioni relative al reclutamento del personale per il R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea e per la Libia	275	349
15 »	Provvedimenti in favore dei sottufficiali e militari di truppa che si trovano in speciali condizioni di famiglia	278	351
31 »	Sospensione delle riammissioni in servizio attivo di sottufficiali e graduati maniscalchi richiamati	311	377
18 giug. 1919	Provvedimenti in favore dei sottufficiali e militari di truppa che si trovano in speciali condizioni di famiglia	333	442
19 »	Invio in licenza illimitata di militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1888	335	443
19 »	Variante alla circolare n. 240 del 2 giugno 1914 « Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesanti campali »	345	458
25 »	Arruolamento nel corpo della R. guardia di finanza	349	460
25 »	Militari reduci dalla prigionia	350	460
26 »	Sottufficiali richiamati dal riposo, in base alla legge 5 luglio 1914 n. 621	351	461
2 lugl. 1919	Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1889	363	470
16 »	R. decreto n. 1230, pel quale cessa di aver effetto la sospensione di cui all'art. 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento	421	527
17 »	Arruolamento nell'arma dei carabinieri reali	382	486
24 »	Provvedimenti in favore dei sottufficiali e militari di truppa che si trovano in speciali condizioni di famiglia	398	502
28 »	Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1890	390	505
29 »	Certificati relativi al servizio militare prestato durante la guerra dai maestri elementari aspiranti al diploma di direttore didattico	414	521
30 »	Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) mutilati o invalidi per infermità, ascritti alla 9ª o alla 10ª categoria	406	512
31 »	Obblighi di servizio e licenziamento dei militari assolti od amnistiati dall'imputazione di diserzione	410	515
31 »	Provvedimenti a favore dei sottufficiali e militari di truppa delle regioni danneggiate dal terremoto	411	515
31 »	R. decreto n. 1405, che limita a sei mesi dopo la pubblicazione della pace la facoltà accordata ai sottufficiali e ai militari di truppa dell'esercito, di rinunciare al licenziamento dalle armi	436	549

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 agos. 1919	Attestato di benemerenza da rilasciarsi ai militari rispatriandi per paesi oltre oceano	420	525
7 »	R. decreto n. 1361 concernente il rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore	422	527
7 »	R. decreto n. 1362, relativo al rilascio del passaporto per l'estero ai militari di 1ª e 2ª categoria	423	529
9 »	Norme per il collocamento in congedo dei militari inviati in licenza illimitata - Passaggi alle milizie	424	529
9 »	Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1891	425	535
16 »	Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1892	433	543
20 »	Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1893	443	552
20 »	Assunzione in servizio di carabinieri effettivi	441	553
28 »	Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1894	462	573
1 sett. 1919	Escarcerazione dei militari di truppa ammessi all'amnistia	461	582
2 »	Comunicazioni da farsi per i militari di truppa a cui sono concesse proroghe alla licenza o che vengono ricoverati negli ospedali alla scadenza della licenza stessa	465	582
2 »	Invio ai comuni di origine dei congedandi delle terre liberate	467	583
2 »	R. decreto n. 1573, che ripristina le disposizioni riguardanti il passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria dei militari alle armi e in congedo - Norme esecutive	483	601
4 »	Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e dei militari di truppa	473	587
4 »	R. decreto n. 1744, contenente disposizioni per gli inscritti di leva marittima, assegnati o trasferiti alla 2ª o 3ª categoria - Norme di applicazione	618	890
11 »	Rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore, ai militari amnistiati	481	599
7 ott. 1919	Arruolamenti nella R. guardia per la pubblica sicurezza	516	639
10 »	Rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore, ai militari amnistiati	520	640
13 »	Chiamata alle armi di militari di truppa (compresi i sottufficiali) di 1ª categoria della classe 1900	527	687
13 »	Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1895	528	691
15 »	Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti	537	698
16 »	R. decreto-legge n. 1086, sullo stato dei sottufficiali del R. esercito	586	766
20 »	Trasmissione al Ministero delle copie dei fogli matricolari dei marescialli	587	773
23 »	Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito.	555	734
29 »	Varianti alla circolare n. 253 del 29 maggio 1911 « personale telemetrico dei reggimenti di artiglieria da fortezza »	567	747
29 »	Varianti alla circolare n. 405, del 28 agosto 1912 costitu-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	zione del personale guardafili per la vigilanza e manutenzione delle reti telefoniche militari, adibite ai servizi di artiglieria »	568	749
20 nov. 1919	Sottufficiali e militari di truppa dei corpi dislocati oltre mare che rimpatriano per licenza	610	822
20 »	R. decreto-legge n. 2379, che detta norme pel matrimonio dei sottufficiali del R. esercito e degli appuntati dai carabinieri reali	687	1009
21 »	Chiamata alle armi di militari di truppa (compresi i sottufficiali) di 1ª categoria della classe 1900	612	823
22 »	Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1896	613	828
27 »	Avvicinamento alle famiglie dei sottufficiali e militari di truppa in condizioni di famiglia speciali	629	904
3 dic. 1919	Regolarizzazione dei fogli matricolari. Rassegna della forza alle armi	636	915
4 »	Rilascio del passaporto per l'estero ai militari di 1ª e 2ª categoria	646	926
10 »	Inscrizione nelle liste elettorali dei sottufficiali e militari di truppa minorenni che hanno prestato servizio nell'esercito mobilitato	659	971
15 »	Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) appartenenti alla 3ª categoria delle classi 1897, 1898 e 1899	665	979
19 »	Invio in licenza straordinaria in attesa di decisioni dei consigli di leva dei militari delle classi 1897, 1898 e 1899 aventi diritto alla 3ª categoria	682	1002
20 »	Norme esecutive per il matrimonio dei sottufficiali di carriera, esclusi quelli dell'arma dei carabinieri reali, in relazione alle nuove disposizioni di cui all'art. 1, primo comma, del R. decreto-legge del 20 novembre 1919 n. 2379. Altre modificazioni alla vigente istruzione sul matrimonio dei militari di truppa	688	1011
23 »	Provvedimenti a favore dei militari della classe 1900, pei quali fu ritardato il collocamento in congedo provvisorio	691	1013
23 »	Decreto ministeriale col quale viene stabilita la ferma dei sergenti e degli allievi sergenti	699	1019
26 »	Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto 16 ottobre 1919 n. 1986, sullo stato dei sottufficiali	700	1020
27 »	Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) appartenenti alla 2ª categoria delle classi 1897, 1898 e 1899 e dei volontari di un anno	698	1017
30 »	Anticipazione della data d'invio in congedo illimitato dei militari di truppa contemplati dalla circolare n. 698 del c. a. e invio in congedo illimitato dei militari di truppa ammessi a dispensa provvisoria	701	1024

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
10 dic. 1918	Decreto ministeriale col quale viene costituito il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito	61	62
2 genn. 1919	Matricola degli ufficiali	10	9
6 febb. 1919	Facoltà di chiedere il collocamento a riposo ed in posizione ausiliaria	91	93
6 »	Decreto luogotenenziale n. 139, che modifica il decreto luogotenenziale 10 ottobre 1915 n. 1500, col quale si stabilisce un nuovo ordinamento del consiglio di disciplina per gli ufficiali dell'esercito e della marina	120	143
20 »	Decreto luogotenenziale n. 174, che ripristina per gli ufficiali la facoltà di chiedere la dispensa dal servizio attivo permanente	122	143
20 »	Decreto luogotenenziale n. 258, concernente l'avanzamento degli ufficiali prigionieri di guerra	160	185
23 »	Decreto luogotenenziale n. 265, concernente disposizioni varie circa la commissione per l'esame delle proposte di promozioni speciali, gli avanzamenti straordinari per gli ufficiali, la composizione della commissione di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 1328 del 26 agosto 1915 e la composizione della commissione centrale di avanzamento	148	175
5 mar. 1919	Norme da seguirsi per il licenziamento e rinvio in congedo di ufficiali inabili e di altre categorie di ufficiali	135	152
19 »	Decreto ministeriale col quale viene rinnovato il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito	222	292
20 »	Destinazione di subalterni del servizio attivo permanente delle varie armi e corpi a servizi di commissariato	167	220
21 »	Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919 n. 258 (circolare 160 *giornale militare* c. a.), riguardante l'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia di guerra	161	187
28 »	Decreto luogotenenziale n. 452, che abolisce il grado di aspirante ufficiale per le armi combattenti — Norme esecutive	200	260
11 apr. 1919	Rilascio dei *nulla-osta* per gli ufficiali ritornati dalla prigionia	214	266
18 »	Composizione delle commissioni di scrutinio di cui alle circolari 569 del *giornale militare* 1915, 176 del *giornale militare* 1916 e 19 del *giornale militare* 1919	233	304
24 »	Decreto luogotenenziale n. 680, che dà facoltà di collocare in aspettativa per riduzione di quadri gli ufficiali in servizio attivo permanente del R. esercito e della R. marina, che ne facciano domanda	282	358
8 magg. 1919	Rilascio dei *nulla-osta* per gli ufficiali ritornati dalla prigionia	254	325
17 »	Norme d'applicazione del decreto luogotenenziale n. 680 del 24 aprile 1919 (circolare 282 *giornale militare* c. a.)		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	che dà facoltà di collocare in aspettativa per riduzione di quadri gli ufficiali in servizio attivo permanente del R. esercito e della R. marina che ne facciano domanda	283	359
18 magg. 1919	Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro supplente del consiglio di disciplina	285	359
6 lugl. 1919	Decreto-legge luogotenenziale n. 1420, concernente la decorrenza degli assegni nei casi di promozione postuma di ufficiali del R. esercito e della R. marina alle cui famiglie spetti la pensione privilegiata di guerra	513	637
18 sett. 1919	R. decreto n. 1678, che dà facoltà al Ministero della guerra di delegare temporaneamente e parzialmente suoi attribuiti personali	413	823
23 ott. 1919	Nomina a sottotenente di milizia territoriale	»	828
25 »	Decreto ministeriale col quale viene sostituito il presidente del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito .	564	904 749
7 nov. 1919	R. decreto n. 2088, che autorizza il Governo a dispensare ufficiali del R. esercito dal servizio permanente per riduzione di ruoli organici ed a collocarli in posizione ausiliaria speciale, secondo le norme stabilite dal decreto medesimo	649	939
19 »	Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto numero 2088 del 7 novembre 1919, relativo alla dispensa di ufficiali del R. esercito dal S. A. P. per riduzione di ruoli organici	650	946
20 »	R. decreto n. 2240 del 20 novembre 1919, che detta norme per la dispensa di ufficiali del R. esercito dal S. A. P. per riduzione di ruoli organici, in applicazione del R. decreto n. 2088 del 7 novembre 1919	651	951
27 »	Destinazione di ufficiali inferiori del servizio attivo permanente e di complemento delle varie armi e corpi, alle funzioni di ufficiale di amministrazione	630	904
1 dic. 1919	Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 2240 del 29 novembre 1919, che detta norme per la dispensa di ufficiali del R. esercito dal S. A. P. per riduzione di ruoli organici	652	953
4 »	R. decreto n. 2247, che fissa il numero di ufficiali che dovranno essere dispensati dal S. A. P. in applicazione dell'art. 1 del R. decreto 7 novembre 1919 n. 2088	653	955
4 »	R. decreto n. 2309, per l'impiego temporaneo di ufficiali del R. esercito in incarici del grado inferiore	675	996
10 »	Varianti e aggiunte alle tabelle annesse al regolamento per le note caratteristiche	660	
10 »	Abolizione della nomina ad aspirante medico.	661	975
15 »	Avvertenze relative alla compilazione delle domande per la dispensa dal servizio permanente (R. decreto 2088 del 7 novembre u. s.)	666	980
23 »	Destinazione di ufficiali inferiori di milizia territoriale delle varie armi e corpi, alle funzioni di ufficiali d'amministrazione	692	1013
23 »	Norme a complemento delle disposizioni esecutive per l'ap-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	plicazione del R. decreto 2240 del 20 novembre 1919, relativo alla dispensa di ufficiali del R. esercito dal S. A. P. per riduzione di ruoli organici	693	1014
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ		
6 ott. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1593, che concede un soprassoldo mensile ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali e della R. guardia di finanza, nonchè ai graduati ed alle guardie di città ed agli agenti di custodia dipendenti dal Ministero dell'interno	26	25
17 nov. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1841, che a datare dal 1° luglio 1918 e per la durata della guerra aumenta i soprassoldi stabiliti dall'art. 1° del R. decreto 18 febbraio 1912 n. 149, a favore degli ufficiali e degli uomini di truppa addetti al servizio delle linee ferroviarie esercite dall'amministrazione militare	125	148
28 »	Decreto luogotenenziale n. 1943, relativo agli assegni dei militari di truppa e dei sottufficiali promossi con ritardo	12	11
27 dic. 1918	Trattamento economico degli impiegati sotto le armi	1	2
5 genn. 1919	Decreto luogotenenziale n. 18, che concede una indennità mensile al personale provvisto d'indennità di guerra e agli aspiranti ufficiali	27	26
16 »	Decreto luogotenenziale n. 17, riguardante l'indennità di congedamento e di vestiario agli ufficiali ricollocati in congedo e l'indennità di congedamento al personale incaricato dell'assistenza spirituale presso l'esercito	31	33
16 »	Trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza	32	34
17 »	Cessazione della indennità di marcia al personale degli ospedali contumaciali in zona di guerra	38	38
22 »	Norme per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 14 settembre 1918 n. 1314, 6 ottobre 1918 n. 1593 e 5 gennaio 1919 n. 18, concernenti indennità caroviveri	28	27
23 »	Riespatrio di ufficiali inviati in licenza per congedamento	45	41
30 »	Decreto luogotenenziale n. 180, che modifica quello 9 luglio 1916 n. 835 (circ. n. 453 del 1916), riguardante gli stipendi e le indennità spettanti ai farmacisti militari	140	162
2 febb. 1919	Decreto ministeriale che modifica e proroga al 30 giugno 1919 i decreti precedenti relativi alle indennità speciali in servizi di presidio	230	298
9 »	Decreto luogotenenziale n. 216, concernente il trattamento economico della Missione speciale inviata in Germania per le operazioni relative al rimpatrio dei militari italiani prigionieri di guerra	142	163
13 »	Pagamento del premio in danaro agli aiutanti di battaglia	90	89
20 »	Decreto luogotenenziale n. 176, che stabilisce le indennità di congedamento, di smobilitazione e di vestiario per gli		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ufficiali, i cappellani e gli assimilati che hanno prestato servizio durante la guerra	113	131
20 febb. 1919	Decreto luogotenenziale n. 177, che stabilisce i premi e sopra-premi di congedamento per i sottufficiali e militari di truppa che hanno prestato servizio durante la guerra	114	134
20 »	Decreto luogotenenziale n. 193, che stabilisce il trattamento economico del personale destinato all'inquadramento e governo nei centri di raccolta dei prigionieri liberati e nei campi di concentramento dei prigionieri di guerra	127	148
27 »	Decreto del Ministero del tesoro, 14 gennaio 1919, circa gli aumenti dei salari del personale operaio delle amministrazioni dello Stato	124	141
2 mar. 1919	Decreto luogotenenziale n. 254, che modifica i decreti luogotenenziali 20 febbraio 1919 nn. 176 e 177, relativi alle indennità ed ai premi di congedamento, smobilitazione e vestiario	149	175
9 »	Decreto luogotenenziale n. 378, che eleva a lire quaranta al giorno l'indennità per spese di rappresentanza dovuta al comandante del corpo di spedizione militare italiano in Palestina	183	235
18 »	Decreto ministeriale 18 marzo 1919, che stabilisce l'indennità da corrispondersi ai membri civili, non funzionari dello Stato, chiamati a far parte di commissioni nell'interesse dell'amministrazione militare per le prestazioni compiute fuori della loro ordinaria residenza	221	291
20 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919 n. 176, concernente l'indennità di congedamento	159	181
21 »	Norme per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 6 ottobre 1918 n. 1593 e 5 gennaio 1919 n. 18, concernenti indennità coro-viveri	168	220
27 »	Indennità premi e soprapremi di congedamento, smobilitazione, ecc.	178	229
3 apr. 1919	Premio di congedamento	198	251
14 »	Continuazione dell'assegno giornaliero ai sottufficiali ed ai carabinieri raffermati, inviati in licenza illimitata	225	294
24 »	Decreto luogotenenziale n. 591, riguardante modalità pel pagamento del premio di congedamento	242	313
24 »	Decreto luogotenenziale n. 631, che aumenta l'assegno giornaliero dei carabinieri ausiliari	268	345
25 »	Concessione di una speciale indennità caroviveri agli operai borghesi provvisti d'indennità di guerra o facenti parte delle truppe metropolitane in Libia	241	309
27 »	Decreto luogotenenziale n. 899, che stabilisce norme relativamente al cumulo di stipendi e retribuzioni corrisposte dallo Stato	375	482
5 magg. 1919	Cambio della valuta estera e pagamento dei titoli di credito in possesso degli ex-prigionieri	251	322
17 »	Decreto luogotenenziale n. 770, riguardante indennità straordinaria agli ufficiali del R. esercito e della R. marina	284	359

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 magg. 1919	Decreto luogotenenziale n. 888, concernente il trattamento economico spettante ai personali del corpo di spedizione militare italiano nell'Estremo Oriente	320	432
18 »	Decreto luogotenenziale n. 871, che proroga sino a tre mesi dopo la conclusione della pace alcune disposizioni emanate durante il periodo della guerra relativamente alle competenze ed indennità spettanti agli ufficiali, sottufficiali e musicanti del R. esercito	238	454
21 »	Liquidazione degli assegni agli ex-prigionieri	286	360
26 »	Premi e soprapremi di congedamento	293	366
28 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 770 del 17 maggio 1919, riguardante indennità straordinaria agli ufficiali del R. esercito e della R. marina	295	367
29 »	Decreto luogotenenziale n. 993, concernente il trattamento economico ai personali del corpo di spedizione militare nella Russia settentrionale	352	464
8 giug. 1919	Decreto luogotenenziale n. 923, circa il trattamento economico dei prigionieri di guerra	321	433
14 »	Cambio della valuta estera e pagamento dei titoli di credito in possesso degli ex-prigionieri	324	435
15 »	Decreto luogotenenziale n. 1130, concernente l'estensione della indennità caro-viveri ad alcune categorie di ufficiali e d'impiegati civili che prestano servizio in Libia	390	497
19 »	Decreto luogotenenziale n. 973, che concede un aumento di stipendio in annue lire 1200 al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato e a quello di ruolo civile delle amministrazioni militari	343	457
19 »	Pagamento ai militari inviati in esonero o in licenza illimitata, del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono decorati	346	459
22 »	Decreto luogotenenziale n. 1374, relativo alla concessione dei viaggi gratuiti ai militari non mobilitati che si recano in licenza ordinaria semestrale	468	585
27 »	Decreto ministeriale riguardante la proroga della riduzione delle razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali	377	483
30 »	Decreto luogotenenziale n. 1193, concernente provvedimenti a favore dei militari affetti da tubercolosi	400	508
3 lugl. 1919	Decreto luogotenenziale n. 1342, relativo al trattamento di trasferimento e di missione del personale militare ed a quello civile addetto ai servizi militari nonchè agli ufficiali della R. guardia di finanza in Libia	448	562
8 »	Pagamento ai militari inviati in esonero o in licenza illimitata, del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono decorati	369	476
10 »	R. decreto n. 1140, riguardante indennità straordinaria ai sottufficiali, caporali e soldati del R. esercito	374	479
20 »	R. decreto n. 1232, che concede una nuova indennità mensile di caro viveri al personale straordinario, avventizio ed assimilato in servizio presso ciascuna amministrazione dello Stato	451	564

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 lugl. 1919	Ricupero di debiti verso lo Stato, degli ufficiali richiamati e che sono inviati in congedo	404	511
31 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 177 e la concessione del pacco vestiario a riguardo dei militari che alla data dell'armistizio si trovavano in licenza straordinaria in attesa dell'esito della rassegna	412	516
1 agos. 1919	Assegni in caso di promozione tardiva ai gradi di generale nelle categorie in congedo	415	521
2 »	Decreto ministeriale apportante una aggiunta a quello in data 30 giugno 1915, per le indennità speciali nei servizi di presidio	529	694
17 »	Decreto ministeriale che proroga sino a tre mesi dopo la conclusione della pace la concessione della indennità di carica agli ufficiali generali e colonnelli che non coprono cariche per cui sia prevista indennità di carica	530	604
4 sett. 1919	R. decreto n. 1830, che concede temporaneamente una indennità caro-viveri ai cappellani degli ospedali militari di riserva	544	708
11 »	R. decreto n. 1831, relativo alla concessione del premio di congedamento agli impiegati della posta militare, assimilati a sottufficiali, caporali e soldati	531	695
11 »	R. decreto n. 1800, relativo al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia	545	708
18 »	R. decreto n. 1780, che stabilisce le norme per la liquidazione degli assegni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1919 n. 1193 (circ. 400 *giornale militare* c. a.) ai militari affetti da tubercolosi polmonare	573	756
21 »	R. decreto n. 1767, concernente la cessazione della indennità di guerra	532	695
21 »	R. decreto n. 1801, relativo all'aumento dei salari e delle paghe agli operai a matricola passati alle amministrazioni militari coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, ai sottufficiali di carriera ed ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali dei regi corpi di truppe coloniali della Libia	547	720
25 »	Norme circa l'aumento di stipendio di annue L. 1200 al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato e a quello di ruolo civile delle amministrazioni militari, stabilito col decreto luogotenenziale 19 giugno 1919 n. 973	506	623
26 ott. 1919	R. decreto n. 2075, che concede una indennità giornaliera ai militari di truppa adibiti in servizio di repressione della delinquenza rurale in Sicilia, Puglie e Sardegna	683	1006
29 »	Premio di congedamento ai militari che alla data dell'armistizio si trovavano in licenza straordinaria in attesa di congedo o dell'esito della rassegna	569	750
31 »	Decreto ministeriale col quale si apportano aggiunte e varianti e si prorogano al 31 dicembre 1919 i decreti precedenti, relativi alle indennità speciali in servizio di presidio.	621	893

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 nov. 1919	R. decreto n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito	614	83
6 »	R. decreto 2244, che modifica il decreto luogotenenziale 15 giugno 1919 n. 1130, relativo alla concessione della indennità caro-viveri ad alcune categorie di militari in Libia	684	1007
11 »	R. decreto n. 2250, che stabilisce norme per gli assegni e le indennità inerenti a cariche occupate da ufficiali del R. esercito	669	986
16 »	R. decreto n. 2121, concernente gli assegni dei sottufficiali di tutte le armi e degli appuntati carabinieri e carabinieri inviati in licenza illimitata Norme per l'applicazione	635	914
18 »	Norme per l'applicazione del R. decreto 2 novembre 1919 n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito	615	838
19 »	Trattamento economico dei ricoverati in luoghi di cura	603	817
20 »	Ritenuta del 6 per cento sugli stipendi in conto entrate del tesoro, a decorrere dal 1° ottobre 1919	611	822
20 »	R. decreto n. 2382, circa gli stipendi ai maggiori generali rivestiti delle funzioni del grado superiore	686	1009
17 dic. 1919	Norme per l'applicazione del R. decreto 2 novembre 1919 n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito	677	998

TRASPORTI

28 genn. 1919	Facilitazioni di viaggio alle famiglie degli ufficiali richiamati dal congedo	46	43
19 febb. 1919	Tessere di riconoscimento per ufficiali ed assimilati	104	100
26 mar. 1919	Facilitazioni di viaggio alle famiglie degli addetti alle associazioni di soccorso che hanno grado di ufficiali richiamati dal congedo	177	228
27 »	Modalità di pagamento per i trasporti militari effettuati dalla società di navigazione « Puglia	179	231
1 apr. 1919	Viaggi delle parenti domestiche	203	255
10 »	Facilitazioni di viaggio alle famiglie degli ufficiali richiamati dal congedo	213	266
17 »	Libretti di viaggio degli ufficiali delle categorie in congedo, attualmente in servizio	229	295
8 magg. 1919	Modalità pei trasporti militari sulle linee di navigazione	257	326
8 »	Compilazione delle richieste per spedizioni di merci	258	327
8 »	Trasporto di bagaglio personale di militari	259	327
8 »	Spedizione, carico e scarico dei carri ferroviari	260	327
14 »	Disposizioni varie intorno ai viaggi di talune categorie di persone fruenti della tariffa militare	261	329

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 giug. 1919	Abrogazione delle limitazioni nell'uso delle facilitazioni ferroviarie pei viaggi degli impiegati civili dello Stato e delle loro famiglie, nonchè delle famiglie dei militari	359	468
17 lugl. 1919	Disposizioni varie intorno ai viaggi di talune categorie di persone fruenti della tariffa militare	386	492
17 »	Dichiarazioni di viaggio di carattere permanente rilasciate dalla Direzione dei trasporti	387	493
17 »	Richiesta di documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale	388	494
17 »	Varianti alla circolare n. 261 del 14 maggio 1919, avente per oggetto: « Disposizioni varie intorno ai viaggi di talune categorie di persone fruenti della tariffa militare ».	389	494
20 agos. 1919	Comunicazione dei verbali di magazzino da parte dei mittenti	445	553
20 »	Tassazione dei trasporti militari sulle linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo	446	553
25 sett. 1919	Richiesta dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale	502	623
16 ott. 1919	Movimento ferroviario per i congedandi della classe 1895.	538	699
24 »	Sospensione delle tradotte. Viaggi dei militari mutilati di guerra e malati	557	738
6 nov. 1919	Richiesta di documenti di viaggio e di trasporto	583	763
6 »	Trasporti militari sulla linea Tolmezzo-Paluzza	584	763
27 »	Soppressione del conto globale e del conto corrente pei trasporti sulle ferrovie e sulle linee di navigazione	631	905
10 dic. 1919	Norme per i trasporti dei militari, merci e bestiame appartenenti ai Governi alleati sulle ferrovie dello Stato . . .	662	975
23 »	Richiesta di documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale	694	1014
	UFFICIALI IN CONGEDO.		
23 genn. 1919	Riespatrio di ufficiali inviati in licenza per congedamento.	45	41
6 febb. 1919	Ricollocamento nella posizione di congedo provvisorio illimitato dei militari della classe 1900	60	58
6 »	Trattamento dei militari della classe 1885 nei riguardi della nomina a sottotenente di milizia territoriale	69	70
11 »	Ricollocamento nella posizione di congedo provvisorio illimitato della classe 1900	86	85
29 lugl. 1919	Certificati relativi al servizio militare prestato durante la guerra dai maestri elementari aspiranti al diploma di direttore didattico	414	521
23 ott. 1919	Nomina a sottotenente di milizia territoriale	556	738
27 nov. 1919	Destinazione di ufficiali inferiori del servizio attivo permanente e di complemento delle varie armi e corpi, alle funzioni di ufficiale di amministrazione	630	904

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 dic. 1919	Destinazione di ufficiali inferiori di milizia territoriale delle varie armi e corpi, alle funzioni di ufficiali d'amministrazione	692	1013
	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO.		
5 mar. 1919	Norme da seguirsi per il licenziamento di ufficiali all'estero.	132	151
25 apr. 1919	Licenze agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti metropolitani dislocati in Tripolitania e Cirenaica.	240	308
18 giug. 1919	Provvedimenti in favore dei sottufficiali e militari di truppa che si trovano in speciali condizioni di famiglia	333	442

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Rivista di artiglieria e genio. Condizioni d'abbonamento per l'anno 1919. .	16
Norme per l'ammissione di 130 alunni delegati nell'amministrazione della pubblica sicurezza, emanate dal Ministero dell'interno	16
Concorso indetto dal Ministero della marina per la nomina di 40 ufficiali medici subalterni nel corpo sanitario militare marittimo	18
Norme per l'abbonamento alla *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti* per l'anno 1919 e prezzi di vendita degli atti della *Raccolta*	73
Concorso indetto dal Ministero della marina per la nomina di 50 sottotenenti effettivi nel corpo di commissariato militare marittimo.	144
Norme per l'ammissione di 15 sottotenenti delle guardie di città, emanate dal Ministero dell'interno	182
Concorso indetto dal Ministero della marina per la nomina di 50 ufficiali inferiori di complemento, nel corpo di commissariato militare marittimo di complemento	256
Proroga al termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina di 15 sottotenenti nel corpo delle guardie di città, indetto dal Ministero dell'interno	296
Notificazione di concorso per 8 posti di tenente nel corpo del genio navale.	310
Proroghe ai termini stabiliti per la presentazione delle domande per il trasferimento nei ruoli di complemento del corpo di commissariato militare marittimo, di ufficiali inferiori di complemento del R. esercito e per il trasferimento nei ruoli degli ufficiali effettivi di quelli di complemento nel corpo di commissariato militare marittimo	355
Preavviso di pubblicazione della *Rassegna dell'esercito italiano* e della *Nuova Rivista di fanteria*	369
Notificazione di concorso per titoli a 50 posti di ingegnere allievo in prova nel corpo reale del genio civile	502

OGGETTO	Pagina
Documenti relativi ad ufficiali dei carabinieri reali	516
Notificazione di concorso per titoli a 30 posti di segretario in prova nell'amministrazione centrale dei lavori pubblici	516
Notificazione di concorso per titoli a 15 posti di ragioniere nell'amministrazione centrale dei lavori pubblici	517
Notificazione di concorso per titoli a 70 posti di geometra in prova nel corpo reale del genio civile	517
Notificazione di concorso per titoli a 60 posti di ufficiale idraulico in prova	517
Commissione superiore centrale per l'alienazione dei materiali residuali di guerra	544
Proroghe di concorsi	544
Notificazione di concorso per 500 posti di vice commissario nell'amministrazione della pubblica sicurezza	574
Notificazione di concorso per 320 posti di vice segretario nell'amministrazione della pubblica sicurezza	577
Proroga di concorsi	592
Concorso per titoli indetto dal Ministero delle colonie a 20 posti di segretario nell'amministrazione coloniale	627
Concorso per titoli indetto dal Ministero delle colonie a 8 posti di ragioniere nell'amministrazione coloniale	629
Concorso indetto dal Ministero dell'interno per l'ammissione di 70 consiglieri aggiunti in prova nell'amministrazione provinciale	633
Concorso indetto dal Ministero dell'interno per l'ammissione di 50 ragionieri in prova nell'amministrazione provinciale	634
Norme per l'abbonamento alla *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti* per l'anno 1920 e prezzi di vendita degli atti della *Raccolta*	763
Giornale militare e *Bollettino ufficiale*, per l'anno 1920	1002

INDICE

delle tavole comprese nel Giornale militare ufficiale 1919.

Quantità delle tavole		Circolare con la quale vennero pubblicate
1	Distintivo per ufficiali addetti ai servizi aeronautici.	8
1	Mutandina da ginnastica per arditi.	435

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1919 — 4 Gennaio

N. 1. — 27 dicembre 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Trattamento economico degli impiegati sotto le armi . . . . . *Pag.* 2

» 2. — 31 dicembre 1918. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che stabilisce il passaggio al Ministero della guerra, con aggregazione al comando del corpo di stato maggiore, dell'ufficio storiografico di mobilitazione, già appartenente al soppresso Commissariato generale per le armi e le munizioni . . . . . *Pag.* 2

» 3. — 31 dicembre 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Documenti di identificazione per ufficiali ed assimilati . . . . . *Pag.* 3

» 4. — 31 dicembre 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Ritorno in sede del distretto militare di Udine . . . . . *Pag.* 6

» 5. — 31 dicembre 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Varianti al catalogo degli stampati . . . . . *Pag.* 6

» 6. — 31 dicembre 1918. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina . . . . . *Pag.* 6

» 7. — 31 dicembre 1918. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1982, che limita l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1954. . . . . *Pag.* 7

» 8. — 2 gennaio 1919. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Adozione di distintivi per ufficiali addetti ai servizi aeronautici — (con una tavola di disegno) . . . . . *Pag.* 7

» 9. — 2 gennaio 1919. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Cravatta in lana di colore scarlatto per i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) delle brigate Re (1 e 2 regg. fanteria) ed Alpi (51 e 52 regg. fanteria). . . . . *Pag.* 9

» 10. — 2 gennaio 1919. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Matricola degli ufficiali *Pag.* 9

» 11. — 3 gennaio 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riespatrio dei militari inviati in licenza illimitata . . . . . *Pag.* 9

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **1.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — **Trattamento economico degli impiegati sotto le armi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 dicembre 1918.

Con riferimento alle disposizioni contenute nella circolare 558 del *giornale militare* 1916, si avverte che il Ministero del tesoro (direzione generale del tesoro, divisione III), con circolare in data 22 novembre 1918, n. 86512, diretta a tutte le Delegazioni del tesoro, ha stabilito che la facoltà concessa agli impiegati dello Stato richiamati alle armi di riscuotere il loro stipendio civile presso i corpi militari, dai quali dipendono, può essere limitata anche ad una parte dello stipendio civile, restando a cura degli uffici competenti il pagamento dell'altra parte.

Nell'ipotesi sopracennata resta fermo quanto è disposto dall'art. 17 della suddetta circolare 558 del *giornale militare* 1916, per quanto riguarda le ritenute gravanti sugli stipendi civili, le quali saranno eseguite, dagli uffici civili competenti, sulla quota di stipendio civile che essi pagheranno agli interessati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **2.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che stabilisce il passaggio al Ministero della guerra, con aggregazione al comando del corpo di stato maggiore, dell'ufficio storiografico di mobilitazione, già appartenente al soppresso Commissariato generale per le armi e le munizioni.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 31 dicembre 1918.

I MINISTRI DEL TESORO E DELLA GUERRA.

Visto, l'articolo 3 del D. L. 15 dicembre 1918 n. 1909;

Ritenuto, che da un più immediato contatto con gli organi dipendenti dal Ministero della guerra, l'ufficio storiografico della mobilitazione, già appartenente al soppresso commissariato generale per le armi e munizioni, potrà più facilmente raccogliere il materiale occorrente al compimento dei suoi lavori, di cui è necessario assicurare la continuità;

DECRETANO:

A decorrere dal 1 gennaio 1919, l'ufficio storiografico della mobilitazione, già appartenente al soppresso commissariato generale, per le armi e munizioni, è posto alla dipendenza del Ministero della guerra ed aggregato al Comando del corpo di stato maggiore dell'esercito.

Roma, li 31 dicembre 1918.

P. Il Ministro del tesoro — CONTI. *Il Ministro della guerra* — ZUPELLI.

N. 3. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Documenti di identificazione per ufficiali ed assimilati.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 31 dicembre 1918.

Allo scopo di ovviare ad alcuni inconvenienti che si sono riscontrati nell'uso del documento di identificazione per ufficiali ora in distribuzione (circ. 438 del 5 luglio 1917 e 787 del 13 dicembre 1917, del *giornale militare ufficiale*), il Comando Supremo del R. esercito ha disposto per l'apprestamento di un documento di identificazione (tessera) secondo un nuovo tipo, analogo al fac-simile qui riprodotto.

Questo Ministero determina che la distribuzione di tale documento di identificazione venga estesa anche a tutti gli ufficiali ed assimilati comunque in servizio ed appartenenti a comandi, corpi e servizi territoriali, limitandone la distribuzione per ora solo a titolo di rinnuovo di tessere di vecchio tipo sciupate dall'uso e di prima dotazione agli ufficiali di nuova nomina.

Per le richieste delle tessere (da dirigere alla direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi — divisione trasporti) e per la distribuzione agli ufficiali verranno osservate le norme stabilite dalla precedente circolare 438 del *giornale militare* 1917.

Agli ufficiali dei CC. RR. ed a tutti i superiori in grado spetta verificare sulla base delle annotazioni che debbono esser poste sulle tessere stesse se per parte di alcuno vi sia porto abusivo di distintivi varii, o di gradi, decorazioni ecc., dei quali casi dovrà procedersi a norma di quanto è previsto rispettivamente dal regolamento di disciplina e dal codice penale per l'esercito.

Il Ministro — ZUPELLI.

VARIAZIONI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

AVVERTENZE

In caso di smarrimento della presente occorre informare subito l'Ente che l'ha rilasciata.

Rilasciando un duplicato, i Corpi ne faranno cenno sulla nuova tessera e nell' apposito registro da tenersi presso i vari Comandi.

N. .....

R. ESERCITO ITALIANO

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

rilasciata al .....

.....

del .....

figlio di .....

e di .....

nato a .....

il .....

Il .....

.....

Addì .....

Pag. 2.

FERITE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DECORAZIONI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pag. 3.

(FOTOGRAFIA)

FIRMA

Statura .....

Colorito .....

Barba .....

Capelli .....

Occhi .....

Segni particolari .....

.....

CIRCOLARE 3

5

N. 4. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ritorno in sede del distretto militare di Udine.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 31 dicembre 1918.

In relazione alle disposizioni emanate per il ritorno nelle terre liberate dei centri di mobilitazione ed enti militari territoriali vari, si dispone che il distretto militare di Sacile, essendo venuta a cessare coll'attuale situazione ogni opportunità di dislocazione arretrata rispetto alla vecchia frontiera, riprenda le sue normali funzioni nel capoluogo della provincia e cioè nella città di Udine.

Il comando del corpo d'armata territoriale di Bologna è incaricato di provvedere a tale sistemazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 5. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Varianti al catalogo degli stampati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 dicembre 1918.

E' stato pubblicato un elenco di aggiunte e varianti al catalogo degli stampati ad uso del R. esercito, edizione 1917.

Tutte le amministrazioni alle quali fu distribuito il catalogo riceveranno dal reclusorio militare di Gaeta il detto elenco senza che occorra farne richiesta.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 6. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 dicembre 1918.

E' stato pubblicato il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina che sostituisce quello entrato in vigore il 1 luglio 1904.

Con la pubblicazione del nuovo regolamento rimane abrogata la circolare a stampa in data 10 gennaio 1917, n. 23808 (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) avente per oggetto: « Ingerenza degli avvocati fiscali militari nelle carceri militari preventive » e qualsiasi altra disposizione non in armonia alle prescrizioni del nuovo regolamento stesso.

Ogni comando, corpo, od ufficio richiederà all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di esemplari del nuovo regolamento qui appresso indicato:

Comando Supremo (ufficio ordinamento e mobilitazione)	N.	100
Comandi di corpo d'armata, di divisione militare territoriale, comandi in capo dei dipartimenti marittimi e comandi militari marittimi	»	2
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	»	10
Tribunale Supremo di guerra e marina	»	5
Ufficio dell'avvocato generale militare	»	5
Comando generale della R. guardia di finanza	»	3
Tribunali militari	»	4
Comando degli stabilimenti militari di pena	»	200
Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	»	2
Id. id. id. del Benadir	»	2
Governo della Tripolitania (stato maggiore)	»	2
Governo della Cirenaica (stato maggiore)	»	2
Comando del corpo d'occupazione dell'Egeo	»	2

Tutti gli altri enti qui non specificati richiederanno al predetto ufficio d'amministrazione tante copie quante sono quelle che hanno attualmente in carico.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2,30.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 7. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 1982, che limita l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1954.** — (Direzione generale leva e truppa) — 31 dicembre 1918 — *(Gazzetta Ufficiale* n. 307, del 31 dicembre 1918).

Articolo unico. — Col 1 gennaio 1919 le disposizioni dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1954 relative al divieto di concessioni di dispense e di esonerazioni dal servizio, restano limitate ai militari nati posteriormente al 1895 e cessano di avere effetto quelle del successivo art. 4 del decreto stesso che facevano obbligo di porre i militari nati posteriormente all'anno 1892 a disposizione del Comando Supremo per il loro impiego in zona di guerra.

N. 8. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Adozione di distintivi per ufficiali addetti ai servizi aeronautici** — (con una tavola di disegno). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 gennaio 1919.

Con riserva di apportare le conseguenti aggiunte all'istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito questo Ministero ha adottato i seguenti distintivi per gli ufficiali addetti ad alcuni servizi aeronautici:

a) Gli ufficiali che abbiano conseguito la nomina ad osservatore dal pallone frenato. porteranno il distintivo speciale di carica costituito da una aquila ricamata in oro poggiata su un *O* ricamato in argento (vedi tavola annessa);

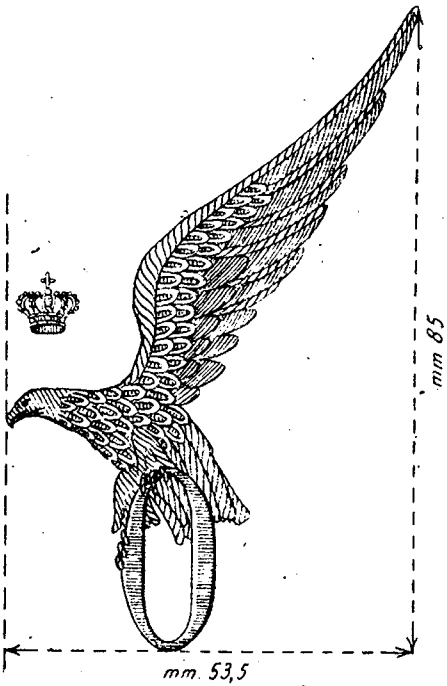
b) Gli ufficiali dirigibilisti rivestiti della carica di comandante di dirigibile esploratore. porternno il distintivo istituito con cidcolare n. 225, *giornale militare* 1914, per gli ufficiali di bordo, sormontato per da una stelletta dorata a cinsne punte dell'altezza di 40 mm., a differenza dei comandanti di grossa aeronave per i quali le due ali sono sormontate dalla corona reale.

I predetti distintivi saranno applicati nel mezzo di ciascuna delle due maniche della giubba (al posto stabilito per il distintivo di carica degli aiutanti di campo e degli ufficiali d'ordinanza) e dovrà usarsi solo durante il periodo di tempo nel quale gli ufficiali predetti sono chiamati a prestare lo speciale servizio di osservatori dal pallone frenato o di comandanti di dirigibile esploratore.

Il Ministro — ZUPELLI.

Circolare 8 del 1919.

Distintivo per ufficiali addetti ai servizi aeronautici.



N. 9. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cravatta in lana di colore scarlatto per i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) delle brigate Re (1 e 2 reggimento fanteria) ed Alpi (51 e 52 reggimento fanteria).** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 gennaio 1919.

È ripristinato l'uso della cravatta in lana di colore scarlatto, in sostituzione della cravatta in tela bianca, per i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) della brigata Re (1 e 2 reggimento fanteria).

È adottata la cravatta in lana di colore scarlatto, in sostituzione di quella in tela bianca, per i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) della brigata Alpi (51 e 52 reggimento fanteria).

Gli ufficiali delle due brigate predette potranno fare uso di cravatte di colore scarlatto in stoffa di seta anzichè di lana.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 10. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Matricola degli ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 gennaio 1919.

Analogamente a quanto è prescritto nel paragrafo 12 della circ. 690 del *giornale militare* 1918, si determina che in occasione dell'invio in congedo di ufficiali, sia compilato per ciascuno di essi un foglio di notizie simile a quello di cui all'allegato 1. della circolare predetta, con l'avvertenza che per gli ufficiali della posizione ausiliaria, della riserva e del congedo provvisorio dovrà risultare anche l'indicazione delle autorità militari che li richiamarono in servizio.

Tali fogli di notizie dovranno essere redatti per ogni ufficiale, possibilmente prima del suo invio in licenza illimitata, ovvero nell'atto del suo invio in congedo, e saranno compilati in duplice esemplare, l'uno dei quali sarà rimesso alla direzione generale leva e truppa (divisione matricola) e l'altro resterà o sarà inviato, dall'ente che effettuò il congedamento, al centro in cui l'ufficiale è effettivo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 11. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Riespatrio dei militari inviati in licenza illimitata.** (Direzione generale leva e truppa). — 3 gennaio 1919.

In dipendenza della riserva fatta col n. 6 della circolare n. 690 del *giornale militare* del decorso anno, questo Ministero avverte essere stato stabilito che i militari appartenenti a classi inviate in licenza illimitata, reduci dall'estero, possono venire autorizzati a farvi ritorno, a spese ed a cura dello Stato, quando consti che debbano raggiungervi le proprie famiglie. La concessione del relativo passaporto è subordinata al nulla osta del commissariato dell'emigrazione, al quale, per effetto della funzione di tutela dalla legge conferitagli in rapporto ai nazionali che si recano all'estero, spetta di accertare volta per volta se sussistano le condizioni all'uopo prescritte, e se compatibilmente con la disponibilità dei mezzi di trasporto, e più ancora avuto riguardo alle disposizioni emanate dai singoli Stati per l'immigrazione di stranieri, possa farsi luogo alla chiesta concessione.

Poichè l'espletamento di tali pratiche implica inevitabili ritardi, questo Ministero, allo scopo di risparmiare disagi agli interessati sprovvisti di mezzi di sussistenza, ha disposto col n. 6 della succitata circolare che potessero a loro richiesta, nell'attesa della concessione del passaporto, essere trattenuti alle armi, e trasferiti ad un corpo o reparto stanziato nel territorio del distretto da essi stessi designato.

È peraltro a conoscenza di questo Ministero che molti tra i militari in parola non si valgono di tale facoltà, e preferiscono d'essere inviati in licenza illimitata per sollecitare la concessione del passaporto, senza rendersi conto delle difficoltà che ostacolano tale concessione, dovute alle peculiari condizioni internazionali del momento.

Ad ovviare tale stato di cose, occorre che tutte le autorità militari, le quali abbiano alla propria dipendenza nazionali reduci dall'estero ed appartenenti a classi licenziate o da licenziarsi, avvertano gli interessati che il provvedimento di trattenerli alle armi è stato adottato *nel loro esclusivo interesse* e che quindi è opportuno ch'essi si valgano di tale speciale facoltà, in attesa che siano compiute le pratiche per la concessione del passaporto.

Tali pratiche poi debbono con la massima sollecitudine essere iniziate dalle autorità militari, le quali richiederanno per ciascuno individuo il nulla osta al passaporto al commissariato dell'emigrazione, indicando a tal fine in modo preciso il nome e cognome del militare, le sue generalità, il paese dal quale proviene e in cui intende di ritornare, se vi abbia interessi e di quale indole, e se abbia una occupazione.

Appena ricevuto il nulla osta dal commissariato dell'emigrazione, le autorità stesse si rivolgeranno ai prefetti e sottoprefetti competenti per la concessione del relativo passaporto: unitamente al quale rilasceranno agli interessati il foglio di viaggio per il trasporto sino al confine o al porto d'imbarco. Per i percorsi sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle linee di navigazione sovvenzionate rilasceranno la richiesta mod. B di *color rosa*.

I militari che intendono recarsi in paesi transoceanici o della costa africana e che debbono prendere imbarco su piroscafi requisiti o noleggiati, dovranno produrre il foglio di viaggio e il passaporto rilasciato dalle autorità competenti, e saranno inviati a Napoli se espatriano per l'America del nord, a Spezia se si recano nell'America del sud, e a Napoli e a Palermo se si recano in Tunisia.

Per i giorni di viaggio sulle ferrovie italiane è dovuta l'indennità di trasferta, che è della seguente misura per i militari di qualsiasi arma, compresi i carabinieri:

Maresciallo	L. 9	oltre gli assegni del grado.
Sergente maggiore	» 7	
Sergente	» 5	
Caporale e soldato	» 5	

Per i viaggi di mare, tanto i sottufficiali che i militari di truppa, avranno diritto al trasporto in 3ª classe escluso qualsiasi assegno o indennità.

Per il viaggio sulle ferrovie estere hanno diritto al trasporto in 3ª classe e all'indennità di trasferta di lire 5, — unica per tutti i gradi — per ogni giorno di viaggio.

Al confine le spese di viaggio e l'indennità giornaliera saranno pagate dagli uffici di confine del commissariato dell'emigrazione: all'estero saranno pagate dalle Regie autorità diplomatiche e consolari, che chiederanno poi il rimborso al Ministero della guerra nelle forme consuete.

Laddove si renda necessario che i detti militari debbano sostare nei porti d'imbarco italiani o nei paesi di confine, saranno aggregati al corpo del luogo o viciniore.

Avuto riguardo che nell'attesa dell'espletamento delle pratiche di cui sopra i militari suddetti sono trattenuti alle armi non per motivi di servizio ma per le speciali ragioni sovraccennate, le autorità militari potranno con maggiore larghezza dell'ordinario concedere licenze a quelli di essi che, prima d'intraprendere il viaggio di ritorno nei paesi di provenienza, manifestassero il desiderio di recarsi in qualche comune del Regno per rivedere parenti e per sistemare loro interessi.

Si avverte da ultimo che è vietato l'espatrio dei militari già esonerati appartenenti a *classi non inviate in congedo o in licenza illimitata*, che hanno invece ottenuta la speciale licenza rinnovabile di quindici in quindici giorni.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1919 — 10 Gennaio

N. 12. — 28 novembre 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1943, relativo agli assegni dei militari di truppa e dei sottufficiali promossi con ritardo . . . . . *Pag.* 11

» 13. — 8 dicembre 1918. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1942, che modifica quello 4 agosto 1918, n. 1198, relativo alla istituzione anche in zona territoriale dei depositi speciali d'istruzione per talune categorie di militari . . *Pag.* 12

» 14. — 28 dicembre 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamento e conteggio di assegni spettanti ad ufficiali trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea . . . . . *Pag.* 13

» 15. — 5 gennaio 1919. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Scioglimento della Commissione superiore di collaudo degli esplosivi e delle munizioni . . . . . *Pag.* 13

» 16. — 9 gennaio 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Ufficio statistica pel dopo guerra . . . . . *Pag.* 13

» 17. — 9 gennaio 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Adozione di due speciali tabelle dietetiche per convalescenti . . . . . *Pag.* 13

» 18. — 10 gennaio 1919. — RECLUTAMENTO. — Passaggi alla 2. e 3. categoria per l'art. 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento . . . . . *Pag.* 15

AVVISI . . . . . *Pag.* 16

CIRCOLARE N. 12. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1943, relativo agli assegni dei militari di truppa e dei sottufficiali promossi con ritardo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 novembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 305 del 28 dicembre 1918).

Articolo unico. — Per le promozioni ai vari gradi di sottufficiale o militare di truppa che avvengono in ritardo per errore od omissione o per qualsiasi altra causa non imputabile ai militari, si osserveranno le seguenti norme:

1. Per le promozioni ai vari gradi di maresciallo o alle varie classi di maestro d'arme, — per le promozioni ad anzianità da maresciallo d'alloggio a maresciallo d'al-

loggio capo dei carabinieri reali, e per le promozioni a caporal maggiore, sergente e sergente maggiore, dei maniscalchi, — l'anzianità e gli assegni decorrono dal giorno in cui il militare matura il titolo alla promozione per aver compiuto la prescritta anzianità di grado di servizio;

2. Per le promozioni per merito di guerra l'anzianità e gli assegni decorrono dalla data del fatto d'arme che ha motivato la promozione;

3. Per ogni altra promozione gli assegni decorrono dalla data di anzianità, ancorchè questa venga stabilita con decorrenza anteriore alla data del provvedimento di nomina;

4. In ogni caso la data di decorrenza retroattiva degli assegni deve essere esplicitamente dichiarata nel provvedimento di promozione o in altro provvedimento suppletivo, non essendo sufficiente, per la corresponsione retroattiva degli assegni, la semplice indicazione della decorrenza retroattiva dell'anzianità.

Per i casi però di cui al n. 3 la decorrenza retroattiva degli assegni può essere concessa solo ai militari promossi dal 1° luglio 1918 in poi e non potrà mai risalire anteriormente a tale data salvo casi eccezionali pei quali fosse equo provvedere diversamente e sui quali deciderà, di volta in volta, il Ministero della guerra.

N. 13. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1942 che modifica quello 4 agosto 1918 n. 1198, relativo alla istituzione anche in zona territoriale dei depositi speciali d'istruzione per talune categorie di militari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 8 dicembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 304, del 27 dicembre 1918).

Articolo unico. — L'art. 3 del Nostro decreto 4 agosto 1918, n. 1198, è così modificato:

« Presso ciascun deposito d'istruzione può essere istituito anche in zona territoriale, un tribunale di guerra e, se occorra, anche un tribunale marittimo.

« I detti tribunali, salva l'eccezione di che al comma ultimo del presente articolo, sono competenti a conoscere per l'istruttoria e per il giudizio di qualsiasi reato commesso sia da militari, di cui all'art. 1, assegnati ai depositi, sia dai sottufficiali ed uomini di truppa costituenti il personale di inquadramento e di custodia.

« Tale competenza ha luogo anche per i reati commessi dai militari assegnati a depositi e dal suindicato personale d'inquadramento e di custodia prima dell'assegnazione.

« Qualora i militari ed il personale suddetto per qualsiasi ragione anche di lavoro siano inviati in distaccamento fuori della sede del deposito, la competenza a conoscere per l'istruzione e per il giudizio dei reati preveduti nei commi 2 e 3 del presente articolo spetta al tribunale di guerra o militare che sia più vicino alla sede del distaccamento con preferenza, a parità di distanza, per il tribunale di guerra.

« Per i militari del corpo R. equipaggi la competenza dei tribunali di guerra o tribunali militari di cui al comma 2 non si estende ai reati in servizio preveduti nel capo 3.o, titolo II, libro 1.o del codice penale marittimo, nè a quelli non preveduti dal codice penale per l'esercito, nè a quelli contemplati dal decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 196.

Per questi reati i militari del corpo R. equipaggi sono soggetti alla competenza del tribunale marittimo del deposito speciale o di quello più vicino al luogo dove i militari stessi si trovano, se nel deposito speciale non esiste un tribunale marittimo ».

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

N. 14. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento e conteggio di assegni spettanti ad ufficiali trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 28 dicembre 1918.

Con riferimento alla circolare n. 78 del *giornale militare* c. a. si prevengono le amministrazioni dipendenti che le norme contenute nel comma 4° della circolare medesima relative al pagamento e conteggio di assegni arretrati spettanti a militari trasferiti riguardano soltanto i trasferimenti fra amministrazioni del R. esercito metropolitano e non fra amministrazioni metropolitane e coloniali e perciò nei trasferimenti di ufficiali nel R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea debbono sempre essere osservate le norme contenute nell'articolo 2 parag. 11 disposizione 6.a del fascicolo V della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 15. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Scioglimento della Commissione superiore di collaudo degli esplosivi e delle munizioni.** — (Gabinetto del Ministro). — 5 gennaio 1919.

Articolo unico. — La Commissione superiore di collaudo degli esplosivi e delle munizioni, istituita con decreto luogotenenziale 9 settembre 1915, è sciolta.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 16. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Ufficio statistica pel dopo guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 gennaio 1919.

Essendo, con l'attuale situazione, sorpassate le esigenze per le quali, con la circolare N. 565 del decorso anno 1918, venne disposta la costituzione di un « Ufficio Statistica pel dopo guerra », si determina che a datare dal giorno 15 corrente l'ufficio stesso cessi di funzionare e sia disciolto.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 17. — SERVIZIO SANITARIO. **Adozione di due speciali tabelle dietetiche per convalescenti.** — (Direzione generale sanità militare). — 9 gennaio 1919.

Allo scopo di ottenere una più rapida convalescenza, si dispone che negli ospedali militari, oltre alle tabelle dietetiche e relative norme, di cui al regolamento del servizio sanitario militare territoriale ed alle aggiunte e varianti al regolamento stesso (determinazione ministeriale 27 maggio 1918), siano adottate anche le sottoindicate tabelle dietetiche per convalescenti.

Queste ultime, tipo *A* e tipo *B*, sono esclusivamente destinate a quei soggetti convalescenti i quali, a giudizio dei sanitari, siano in condizioni di poter trarre da esse profitto per una rapida reintegrazione della validità fisica.

TABELLA DIETETICA PER CONVALESCENTI — TIPO *A*
(in qualsiasi giorno della settimana).

Mattina: Minestrina in brodo — Fritto cervello o fritto misto.
Sera: Minestrina in brodo — Pollo o vitello.

Caffè-latte al mattino — Vino cl. 30 (quantità totale per ambedue i pasti) — Pane grammi 300 (di cui 60 gr. pel caffè-latte — 120 gr. pel pasto del mattino — 120 gr. pel pasto della sera).

TABELLA DIETETICA PER CONVALESCENTI — TIPO *B*

I) *Mattina*: Minestra in brodo — Manzo lesso — Contorno verdura o legumi.
Sera: Minestra in brodo — Manzo lesso — Contorno verdura o legumi.

II) *Mattina*: Minestra di pasta e legumi — Baccalà in umido o tonno in umido.
Sera: Minestra in brodo — Manzo lesso — Contorno verdura o legumi.

III) *Mattina*: Pasta asciutta al burro o riso asciutto al burro — Bistecca.
Sera: Minestra in brodo — Manzo lesso — Contorno verdura o legumi.

IV) *Mattina*: Pasta asciutta al sugo o riso asciutto al sugo — Manzo in umido.
Sera: Minestra in brodo — Manzo lesso — Contorno verdura o legumi.

Caffè-latte al mattino — Vino cl. 30 (quantità totale per ambedue i pasti) — Pane gr. 400 (di cui 60 gr. pel caffè-latte — 170 gr. pel pasto del mattino — 170 gr. pel pasto della sera).

In ciascuna settimana, quattro volte verrà distribuito il vitto n. I, ed una volta rispettivamente i vitti n. II - III - IV. In base a tale norma i direttori degli stabilimenti sanitari fisseranno i giorni in cui dovranno somministrarsi i vitti stessi, opportunamente alternando gli uni cogli altri, in modo che l'alimentazione riesca varia e quindi ancor meglio atta al pronto recupero della validità fisica.

Parimenti i direttori degli stabilimenti sanitari, in armonia colla disponibilità di derrate, fisseranno, pei vitti delle tabelle tipo *A* e tipo *B*, se il fritto cervello o il fritto misto, il pollo o vitello, il contorno legumi o il contorno verdura, la pasta o il riso, il baccalà o il tonno debbano far parte della dieta giornaliera.

Qualora le condizioni del mercato lo richiedano, i nominati direttori potranno infine, a mente del paragrafo 373 del regolamento del servizio sanitario territoriale, sostituire taluno dei cibi compresi nelle tabelle di cui trattasi, tipo *A* e tipo *B*, con altro di eguale valore nutritivo.

COMPOSIZIONE DEI CIBI COSTITUENTI LA RAZIONE PER OGNI PASTO DI CUI ALLE TABELLE DIETETICHE PER CONVALESCENTI - TIPO *A* E TIPO *B*

Minestra in brodo: Carne di manzo gr. 150 — Riso o pasta gr. 70.

Minestrina in brodo: Carne di manzo gr. 150 — Pasta minuta gr. 60.

Minestra di pasta e legumi: Pasta gr. 50 — Fagiuoli gr. 40 o verdura gr. 80 o Fagiuoli gr. 20 più verdura gr. 40 — Lardo gr. 10 — Conserva gr. 180 ogni 100 minestre.

Minestra asciutta al burro: Riso o pasta gr. 150 — Burro gr. 10 — Formaggio gr. 12.

Minestra asciutta al sugo: Riso o pasta gr. 150, più il sugo della carne in umido da distribuirsi nello stesso pasto.

Bistecca: Carne di manzo gr. 150.

Manzo in umido: Carne di manzo gr. 150.

Pollo: gr. 250.

Vitello: gr. 150.

Baccalà in umido: Baccalà gr. 80 — Conserva kg. 1,150 per ogni 100 razioni — Olio cl. 60 per ogni 100 razioni.

Tonno in umido: Tonno sott'olio gr. 70 — Conserva kg. 1,150 per ogni 100 razioni — Olio cl. 30 per ogni 100 razioni.

Fritto: Cervello gr. 80 — *ovvero*: Cervello gr. 40 — Carne gr. 40 — *ovvero*: Frittura mista di verdure, patate, animelle ecc. per una spesa equivalente a quella di 150 gr. di carne — *ovvero*: Supplì di riso gr. 70 — Formaggio gr. 5 — un uovo ogni 3 razioni.

Contorno: Patate gr. 100 — *ovvero*: Fagiuoli gr. 100 — *ovvero*: Verdura (calcolata fresca) gr. 150.

Tutti i quantitativi di cui sopra sono calcolati per gli alimenti crudi.

Pel confezionamento del caffè-latte, del caffè nero, dei zabaioni, nonchè pei quantitativi di quei condimenti che, per alcuni cibi, non sono contemplati nelle tabelle di cui sopra (come il burro, l'olio, il lardo per gli arrosti, per le fritture, pei contorni pel manzo in umido) come pure pei quantitativi di altri condimenti del tutto omessi nelle tabelle stesse (sale, pomodori, cipolle, aglio, ecc.) varrà, facendo le necessarie proporzioni, quanto è stabilito negli specchi II e III dell'appendice al regolamento del servizio sanitario territoriale.

Nessuna sostituzione è consentita alle tabelle dietetiche per convalescenti tipo *A* e tipo *B*.

Il capo-reparto ha solo facoltà di aggiungere, ogni qualvolta lo ritenga strettamente necessario, alla tabella *A*: un caffè nero, due uova al guscio o a zabaione; alla tabella *B*; pane gr. 200.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 18. — RECLUTAMENTO. — **Passaggi alla 2ª e 3ª categoria per l'art. 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento.** — (Direzione generale leva e truppa. — Divisione). — 10 gennaio 1919.

Allo scopo di evitare dubbi od erronei provvedimenti in merito alle domande per trasferimento di militari di truppa alla 2 o alla 3 categoria, in applicazione dell'art. 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento, che fossero presentate, mentre sono in corso le attuali trattative di pace, questo Ministero rammenta che, per esplicita dichiarazione del citato articolo di legge, i passaggi predetti possono essere effettuati esclusivamente « In tempo di pace »; e pertanto, sebbene con la firma dell'armistizio siano di fatto cessate le ostilità, tuttavia le concessioni in parola non potranno essere ripristinate se non quando la pace effettiva tra le potenze belligeranti sarà stata ufficialmente e definitivamente conclusa. In tale occasione questo Ministero si riserva di emanare apposite disposizioni e istruzioni di carattere generale.

Peraltro, ad evitare che in tale epoca si verifichi un eccessivo affollamento di domande, che potrebbe determinare un notevole ritardo nelle decisioni relative, possono sin da ora esssere presentate le istanze di passaggio di categoria alle autorità prefettizie, le quali avranno cura di farne completare l'istruzione, qualora essa risulti imper-

fetta o irregolare, per poterle poi a tempo debito sottoporre senz'altro all'esame del Consiglio di leva.

Norme analoghe dovranno seguirsi circa le domande di passaggio alla milizia territoriale degli ufficiali di complemento, a senso dell'ultimo capoverso del citato art. 73 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento.

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISI

RIVISTA D'ARTIGLIERIA E GENIO.

Condizioni d'abbonamento per l'anno 1919.

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, per le biblioteche militari e per militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico per via d'ufficio: **L. 15.**

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico personalmente, purchè le richieste di abbonamento siano rivolte direttamente alla Direzione della *Rivista*: **L. 18.**

3. Per i non militari residenti in Italia: **L. 30.**

4. Per i residenti negli Stati esteri: abbonamenti richiesti direttamente alla Direzione della Rivista: **L. 36**; abbonamenti richiesti per mezzo degli uffici postali (per gli Stati dove tali abbonamenti sono ammessi): **L. 30.**

Le richieste d'associazione accompagnate dal relativo importo, debbono essere rivolte alla Direzione della *Rivista d'artiglieria e genio*, via Astalli n. 15, Roma.

Per gli abbonamenti di cui al n. 1, i comandi di corpi ed uffici sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per gli ufficiali ed assimilati dipendenti, rimborsandosi poi a rate mensili sul rispettivo stipendio.

Per maggior sicurezza di recapito, nella richiesta di associazione di cui al n. 1, dovrà essere indicato a quale comando, riparto, ufficio, sala di convegno, ufficiale od impiegato è destinata ogni singola copia della *Rivista*.

Allo stesso scopo, nel caso di cambiamento di residenza, si pregano gli abbonati di far conoscere il nuovo indirizzo.

Il prezzo dei fascicoli separati della *Rivista* è di **L. 2** (ovvero **L. 4**) per i militari, e di **L. 4** (ovvero di **L. 8**) per i non militari, secondo che si tratti di fascicoli semplici o doppi.

Qualunque reclamo relativo agli abbonamenti e alla spedizione dovrà essere rivolto alla Direzione della *Rivista*.

Norme per l'ammissione di 130 alunni delegati nell'amministrazione della pubblica sicurezza, emanate dal Ministero dell'interno.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1918, in dipendenza del decreto luogotenenziale 19 stesso mese, è stato disposto il conferimento, senza concorso, di 130 posti di alunno delegato nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai quali possono aspirare soltanto i militari, non effettivi, che abbiano prestato servizio in zona di operazioni.

Gli aspiranti a detti posti debbono fare pervenire domanda, in piego raccomandato, direttamente al Ministero dell'interno (direzione generale della P. S. - Divisione V.) non oltre il 30 aprile 1919.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, per due volte consecutive, in precedenti concorsi per la medesima carriera, non conseguirono la idoneità.

Alla domanda, scritta dal concorrente, debbono essere uniti i seguenti documenti:

1. Copia integrale dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto l'età di anni 20 e non oltrepassata quella di 30, alla data del cennato decreto ministeriale;

2. Certificato di cittadinanza italiana;

3. Certificato di buona condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del citato decreto ministeriale, dal Sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

4. Certificato penale in data non anteriore di tre mesi a quella del ricordato decreto ministeriale.

Tutti i suindicati documenti dovranno essere redatti su competente carta da bollo e legalizzati, a norma delle disposizioni di legge in vigore.

5. Certificato medico, rilasciato dal sanitario militare del corpo, cui l'aspirante appartiene, o da altro medico militare, comprovante che egli è dotato di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti fisici, e che egli ha statura non inferiore a m. 1,64. La misura della statura dovrà essere indicata in cifre e in tutte lettere;

6. Un certificato, rilasciato dal comando del corpo, cui l'aspirante appartiene, dal quale risulti il periodo di tempo che il candidato ha passato in zona di operazioni.

7. Diploma originale, o in copia autentica, rilasciata da notaio, della laurea in giurisprudenza, conseguita in una delle Università del Regno, o diploma finale della Scuola di scienze sociali di Firenze; corredato di un certificato, dal quale risultino i punti conseguiti in ciascuna prova dell'esame di laurea, o finale.

Non sono ammessi altri titoli equipollenti.

Gli aspiranti che, già, si trovino a far parte di una delle amministrazioni dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, esplicitamente, di accettare qualsiasi residenza, anche in Colonia, in caso di nomina ad alunno, e di uniformarsi alle norme che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione della legge, ora in vigore, sulle pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che, d'ora in avanti, saranno assunti in servizio.

E', altresì, necessario che nella domanda sia data indicazione esatta del grado che il candidato ricopre e del reggimento od ufficio militare, cui è assegnato, salvo l'obbligo da parte dell'aspirante di segnalare tutte le successive variazioni. Ove l'aspirante si trovi, provvisoriamente, non in servizio militare, dovrà indicare esattamente la via e il numero dell'abitazione o altro suo recapito, restando ugualmente in suo obbligo di partecipare al Ministero ogni variazione successiva del proprio indirizzo.

Oltre i documenti sopra elencati, i concorrenti possono presentare tutti quegli altri titoli atti a dimostrare quei maggiori requisiti di coltura e di capacità, dei quali siano in possesso.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito delle loro domande per mezzo del Corpo, cui appartengono, o, eventualmente, della Prefettura della provincia del loro domicilio o della loro residenza.

Le domande che perverranno, completamente istruite, al Ministero saranno, man mano, secondo l'ordine di arrivo, sottoposte all'esame di una Commissione composta ai termini dell'articolo 14 del regolamento 20-8-1909 *n.* 666, *la quale si pronunzierà sull'accettazione o reiezione delle domande stesse.*

Gli aspiranti prescelti saranno, man mano, nominati, fino ad esaurimento dei 130 *posti da conferirsi, alunni delegati di P. S.* e, dopo collocati, a cura del ministero della guerra, in congedo, avviati presso gli uffici di P. S., cui saranno, rispettivamente, assegnati.

Il Ministero si riserva di far controllare, all'atto della loro presentazione agli uffici di P. S., i requisiti fisici dei candidati e di decidere, insindacabilmente, sulla loro idoneità fisica agli effetti della loro nomina ad alunni delegati di P. S.

Le domande che perveranno al Ministero non regolarmente istruite non saranno prese in considerazione, agli effetti della priorità di esame da parte della Commissione suddetta, fino a quando gl'interessati non ne avranno completata o regolarizzata la documentazione.

Le domande respinte dalla Commissione, o quelle che perverranno, *sia pure entro il termine del 30 aprile 1919, ma posteriormente all'avvenuto conferimento del posto di alunno delegato di P. S.*, saranno restituite, coi documenti, agli interessati.

Gli alunni delegati di P. S., come dianzi nominati, saranno, dopo compiuto un periodo di tirocinio di almeno tre mesi presso gli uffici di P. S., sottoposti, per la nomina al grado effettivo di delegato di P .S., ad un esame di idoneità dinanzi alla commissione composta a norma dell'art. 14 del regolamento sopracitato, sulle materie che verranno indicate, in seguito, con apposito decreto.

Al complesso dei punti che ciascun candidato conseguirà nella prova orale, e sempre che abbia sostenuto con felice esito tale prova, la Commissione aggiungerà cinque punti di merito per ogni lingua estera, che, oltre la francese, il concorrente dimostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Per gli aspiranti che dichiareranno di essere pratici in telegrafia, stenografia e fotografia e che sosterranno, lodevolmente, l'esame corrispondente innanzi a persona pratica della materia, sarà, dalla Commissione, aggiunto un altro punto, per ciascuna di queste materie, al complesso dei punti ottenuti.

I candidati dichiarati idonei saranno classificati per ordine di punti. A parità di punti, sarà data la precedenza ai decorati al valor militare, civile e di marina, secondo l'ordine e il grado delle dette decorazioni, e, subordinatamente, a chi abbia prestato più lungo servizio militare. Dopo questi, sarà data la precedenza ai candidati che avranno prestato, per maggior tempo, servizio utile a pensione in una amministrazione dello Stato, nell'esercito o nella marina.

A tale fine i candidati dovranno, prima della data dell'esame, far pervenire al Ministero dichiarazione scritta del servizio utile già prestato e della sua durata, corredandola di tutti i documenti necessari a comprovare la esattezza della dichiarazione.

Sempre a parità di punti, ed in mancanza dei titoli suindicati, avrà la precedenza il maggiore di età.

Le spese di viaggio saranno a carico esclusivo degli aspiranti, e non si terrà conto alcuno delle domande che fossero presentate per ottenere compensi a tale scopo.

Gli alunni, diciarati idonei agli esami, saranno nominati secondo la graduatoria di esame delegati di P. S. di 5.a classe collo stipendio iniziale di lire 2600, oltre l'indennità di carica di lire 300, e la indennità caro-viveri stabilita dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314 in L. 65, se scapoli ed in L. 100 e più, secondo il numero dei figli, se ammogliati o vedovi con prole.

Coloro che non ottenessero la idoneità, e quelli che, in qualunque periodo del tirocinio presso gli uffici di P. S., dessero prova di condotta irregolare, o che, per qualsiasi altro motivo, si dimostrassero inadatti per la carriera della pubblica sicurezza, saranno, immediatamente, licenziati, e, se appartenenti a classi non ancora congedate, restituiti al Corpo, cui erano assegnati.

Concorso indetto dal Ministero della marina per la nomina di 40 ufficiali medici subalterni di complemento nel corpo sanitario militare marittimo.

Il termine utile per la presentazione delle domande per il concorso per titoli alla nomina di 40 ufficiali medici subalterni di complemento, già fissato al 31 dicembre 1918 col precedente avviso pubblicato nella dispensa 59.a del *giornale militare* ufficiale del 1918, è prorogato a tutto il 31 gennaio 1919.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª — 1919 — 17 Gennaio

N. 19. — 22 dicembre 1918. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 2015, che consente il conferimento del grado perduto ai militari retrocessi e rimossi segnalatisi con atto di valore in guerra — Disposizioni esecutive *Pag.* 19

» 20. — 31 dicembre 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 2014, che sopprime l'Istituto della ausiliarità stabilito dall'articolo 12 e seguenti del regolamento per la mobilitazione industriale, approvato con decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1277 . . . . . *Pag.* 20

» 21. — 5 gennaio 1919. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 3, che libera dalla requisizione totale le fave e le carrube prodotte nel 1918 e riprestina per questi generi la libertà di commercio . . . . . *Pag.* 21

» 22. — 9 gennaio 1919. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale che nomina i componenti della commissione centrale di incette presso il Ministero della guerra istituita dall'art. 13 del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1746. *Pag.* 22

» 23. — 12 gennaio 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione delle commissioni sanitarie centrali della zona territoriale — Norme esecutive . . . . . *Pag.* 22

» 24. — 16 gennaio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Tassa di bollo sulle note di riparazione al vestiario, alla calzatura, bufetterie, bardature, ecc. *Pag.* 23

» 25. — 16 gennaio 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ripristino delle licenze straordinarie per morte di un genitore o della moglie dei militari alle armi . . . . . *Pag.* 23

CIRCOLARE N. 19. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 2015, che consente il conferimento del grado perduto ai militari retrocessi e rimossi segnalatisi con atti di valore in guerra — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 dicembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 11, del 15 gennaio 1919).

Articolo unico. — Gli ex sottufficiali e graduati di truppa del Regio esercito, nonchè gli ex sottufficiali e graduati del corpo Reale equipaggi retrocessi o rimossi dal grado i quali, richiamati in servizio come soldati o come comuni, si siano segnalati in guerra

con sicure e ragguardevoli prove di valore, potranno, su proposta dei superiori gerarchici e su conforme insindacabile giudizio di apposite commissioni di scrutinio, riottenere il grado perduto.

DISPOSIZIONI ESECUTIVE.

1. I militari già retrocessi o rimossi dal grado, i quali, per atti di valore compiuti in guerra, saranno ritenuti meritevoli di riottenere il grado perduta a mente del D. L. n. 2015 del 22 dicembre 1918, potranno essere proposti per tale provvedimento dai comandi dai quali dipendono.

2. Le relative proposte dovranno essere trasmesse al Ministero (direzione generale leva e truppa) ple tramite delle autorità gerarchiche che dovranno esprimere il loro motivato parere in proposito.

3. Le proposte dovranno essere accompagnate da un particolareggiato rapporto circa gli atti di valore compiuti dai militari e da un rapporto sulla condotta in genere serbata dai militari durante il servizio prestato posteriormente alla perdita del grado, nonchè dalla copia del foglio matricolare mod. 59 e, per quelli rimossi dal grado in seguito a condanna penale, dalla copia integrale della relativa sentenza.

4. La Commissione di scrutinio che a termini del decreto sopra riportato deve pronunciarsi sulle proposte sarà quella stessa che a senso del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 218 (circolare del *giornale militare* 1916) emette il giudizio al riguardo degli ufficiali privati del grado per rimozione o dimissione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 20. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 2014, che sopprime l'Istituto della ausiliarietà stabilito dall'articolo 12 e seguenti del regolamento per la mobilitazione industriale, approvato con decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1277.** — (Direzione generale di mobilitazione industriale). — 31 dicembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 9, del 13 gennaio 1919).

Art. 1. — L'Istituto della Ausiliarietà, di cui all'articolo 12 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, è soppresso.

Le relative dichiarazioni di ausiliarietà sono revocate. Restano anche soppresse la giurisdizione e la disciplina militare, di cui agli articoli 15 e 22 dello stesso regolamento ed al decreto 5 luglio 1917, n. 1093.

Art. 2. — Il Ministero della guerra provvederà direttamente al Governo disciplinare dei militari operai (comandati e messi a disposizione), che ancora si trovano negli stabilimenti già ausiliari, requisiti od assimilati.

Art. 3. — Per gli esonerati resta fermo il disposto del paragrafo 24 delle norme per l'esecuzione del decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, approvate con decreto del Ministero della guerra 30 settembre 1915.

Art. 4. — Gli speciali incarichi ora affidati agli ufficiali di sorveglianza disciplinare, esercitata dalla mobilitazione industriale in ordine ai licenziamenti, trasferimenti, licenze, proroghe di licenze, sussidi ed indennità in relazione ai decreti e norme emanate in proposito dalle competenti autorità saranno disimpegnati dai comitati regionali di mobilitazione industriale, d'accordo, in quanto possa occorrere con le autorità militari locali.

Art. 5. — Gli ufficiali di qualunque grado addetti alla sorveglianza disciplinare, tanto presso la Direzione generale quanto presso i comitati regionali di mobilitazione industriale, sono messi a disposizione del Ministero della guerra.

Art. 6. — Del segretariato generale ed affari generali, tanto della direzione generale come degli uffici regionali di mobilitazione industriale, sono mantenuti l'ufficio segreteria ed affari generali, l'ufficio personale e l'ufficio amministrativo-finanziario.

Art. 7. — Gli uffici esonerazioni della direzione generale e dei comitati regionali di mobilitazione industriale cesseranno di funzionare quando verrà sospesa la concessione delle esonerazioni.

Gli uffici militari operai, centrali e regionali, restano in funzione solo, in quanto occorra per i trasferimenti e le licenze degli attuali operai militari e per i sussidi alle rispettive famiglie.

Gli uffici mano d'opera borghese cesseranno di funzionare quali uffici di reclutamento, continuando a prestare l'opera loro per il collocamento degli operai e per l'indennità di licenziamento.

Art. 8. — Il servizio del trattamento economico-sociale e disciplinare della mano d'opera è soppresso.

Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria istituito con decreti 15 marzo 1917, n. 570 e 5 luglio 1917, n. 1093, seguiterà a funzionare fino al suo passaggio al competente Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 9. — Il servizio elettrotecnico presso i comitati regionali di mobilitazione industriale è soppresso.

Lo stesso servizio presso la direzione generale resta in funzione limitatamente alla sistemazione degli impianti elettrici delle regioni Veneto-Emiliana e dei paesi nuovamente occupati.

Art. 10. — I servizi accertamenti e distribuzione e trasporti sono soppressi.

Art. 11. — Per lo stralcio dei servizi ed uffici soppressi provvederanno i servizi di segretareria ed affari generali tanto della direzione generale dei comitati regionali, valendosi in quanto sia strettamente necessario di personale tratto dagli uffici soppressi.

Art. 12. — Il personale militare che risulterà esuberante al funzionamento dei servizi della mobilitazione industriale sarà collocato a disposizione del Ministero della guerra.

Art. 13. — Ogni disposizione diversa o contraria a quella del presente decreto è abrogata.

Art. 14. — Il presente Decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

N. 21. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto luogotenenziale n. 3, che libera dalla requisizione totale le fave e le carrube prodotte nel 1918 e ripristina per questi generi la libertà di commercio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 gennaio 1919. — (*Gazzetta ufficiale* n. 8, dell'11 gennaio 1919).

Art. 1. Il decreto luogotenenziale n. 632 del 16 maggio 1918 è abrogato per la parte che si riferisce alle fave (favino, favetta, fave da foraggio, fave cottoie) ed alle carrube provenienti dal raccolto 1918 per i quali generi ritorna pertanto la libertà di commercio.

Art. 2. Le partite di fave e di carrube precettate tanto dal raccolto 1917 quanto quelle del raccolto 1918 torneranno senz'altro alla libera disponibilità del produttore se dalla commissione d'incetta non venne corrisposta alcuna somma a titolo di anticipo. In caso diverso il detentore dovrà consegnare alla commissione provinciale d'incetta un quantitativo di genere corrispondente all'ammontare dell'anticipo ricevuto.

Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (1).

---

(1) Entrato in vigore l'11 gennaio 1919.

N. 22. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto luogotenenziale che nomina i componenti della commissione centrale di incette presso il Ministero della guerra istituita dall'art. 13 del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1746.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 gennaio 1919. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 10, del 14 gennaio 1919).

Articolo unico. — Sono chiamati a far parte della commissione centrale di incette, istituita dall'art. 13 del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1746, i signori:

Tenente generale grand'uff. STAZZA Francesco, presidente.

Prof. comm. BRIZI Alessandro, ispettore superiore per iservizi tecnici dell'agricoltura, membro.	Designati dal Ministero per l'agricoltura.
Prof. cav. uff. FOTTICCHIA Nello, id. id., id.	
Dott. cav. AZIMONTI Eugenio, id.	
Ing. comm. MORANDI Emilio, direttore generale presso il Ministero approvvigionamenti e consumi alimentari, id.	Designati dal Ministero approvvigionamenti e consumi alimentari.
Ing. cav. CERIBELLI Francesco, id.	
Conte DI FRASSINETO Massimo, id.	
Cav. VILLA Ottorino, id.	
Cav. RIBULSI Ernesto, ispettore principale delle Ferrovie dello Stato.	Designato dal Ministero dei trasporti.

N. 23. — SERVIZIO SANITARIO. — **Decreto ministeriale riguardante la soppressione delle commissioni sanitarie centrali della zona territoriale — Norme esecutive.** — (Direzione generale sanità militare). — 12 gennaio 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Considerato che son cessate le ragioni di guerra, che determinarono la nomina delle Commissioni sanitarie centrali di cui al decreto ministeriale del 24 gennaio 1917 (circolare 76 del G. M. 1917).

DECRETA:

Art. 1. Col 31 gennaio 1919 sono soppresse le commissioni sanitarie centrali della zona territoriale.

Art. 2. Le funzioni delle cessate Commissioni saranno assorbite dagli ordinari enti medico-legali con disposizioni che questo Ministero fisserà con apposita circolare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 12 gennaio 1919.

Il Ministro — ZUPELLI.

NORME ESECUTIVE.

In esecuzione del decreto ministeriale che sopprime le Commissioni sanitarie centrali territoriali questo Ministero determina quanto segue:

1. Col 1° febbraio gli ufficiali medici di ogni commissione sanitaria centrale saranno messi a disposizione del direttore di sanità del corpo d'armata, presso il quale la commissione aveva sede.

2. Tutti i registri ed il carteggio delle cessate Commissioni saranno da ciascun presidente consegnate al direttore dell'ospedale militare principale della città, ove la commissione risiedeva non più tardi del 5 febbraio prossimo.

I direttori di ospedali cureranno la conservazione dei documenti in parola, per essere in grado di poter rispondere ad eventuali richieste delle varie autorità.

3. Le mansioni di competenza delle commissioni sanitarie centrali di cui al n. 11 della circolare 690 del *giornale militare* 1918 saranno col 1 febbraio espletate da due ufficiali medici per ciascuna divisione, nominati dai direttori di sanità del corpo d'armata territoriale.

I due ufficiali, con le modalità che saranno loro dettate dai detti direttori di sanità, si atterranno nelle loro visite alle norme stabilite dalla citata circolare.

Le segnalazioni di cui al 2° comma n. 11 della citata circolare 690 saranno a partire dal 20 gennaio fatte, anzi che alle commissioni sanitarie centrali, ai comandi di divisione nella cui giurisdizione trovansi i militari in licenza.

4. Le mansioni di cui alla circolare 2175/49 C. di questo Ministero del 4 dicembre u. s. saranno devolute, dal 1° febbraio 1919, alle direzioni dei due ospedali militari di Cagliari e Sassari, ciascuna delle quali curerà che presso ogni ospedale un ufficiale medico superiore visiti i militari al termine di licenza di convalescenza, provvedendo conseguentemente, a seconda che il militare sia in condizioni di riassumere servizio o non, o per l'immediato ritorno del militare al deposito, o pel ricovero in ospedale pei provvedimenti del caso (osservazione, provvedimenti medico-legali, cure, ecc.).

Il comando della divisione di Cagliari stabilirà con opportune disposizioni le modalità per l'invio dei militari al termine di licenza di convalescenza ai due ospedali principali dell'Isola.

5. Le visite dei militari inabili alle fatiche di guerra presso i depositi saranno dal 1° febbraio 1919 eseguite dai medici reggimentali, sotto il controllo dei direttori di sanità di corpo d'armata.

6. Il controllo sulla concessione delle licenze di convalescenza ai militari ricoverati negli stabilimenti di cura, di cui alla lettera *b*, del n. 2 della circolare 76 del *giornale militare* 1917, sarà dal 1° febbraio devoluto esclusivamente ai direttori degli ospedali militari principali, i quali daranno precise istruzioni in proposito ai direttori degli ospedali di riserva dislocati nel territorio divisionale.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **24.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tassa di bollo sulle note di riparazione al vestiario, alla calzatura, bufetterie, bardature, ecc.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 gennaio 1919.

Si avvertono le amministrazioni militari interessate che in seguito ad analoga osservazione del Ministero delle finanze a tutte le note di riparazioni al vestiario, alla calzatura, bufetterie, bardature, ecc. (mod. 262 del catalogo R. 1916) deve essere applicata la tassa di bollo di L. 1 a senso dell'articolo 20, n. 40 e 41 della legge di bollo 4 luglio 1917, n. 414.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **25.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Ripristino delle licenze straordinarie per morte di un genitore o della moglie dei militari alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 gennaio 1919.

Data la nuova situazione militare questo Ministero, d'accordo col Comando Supremo, è venuto nella determinazione di ripristinare tanto per le truppe in zona territoriale

quanto per quelle mobilitate, la concessione della licenza straordinaria di cui alla lettera *a*) del n. 59 del regolamento per le licenze nella misura fissata dal n. 60 del regolamento stesso quale è stato modificato dal R. D. 22 gennaio 1911 (Circolare 69 *giornale militare* detto anno).

Si avverte inoltre che nei riguardi dei militari che debbano fruire di tale licenza straordinaria all'estero, i comandi di corpo d'armata potranno provvedere direttamente anche nei casi in cui, in base alle disposizioni vigenti, occorrerebbe la preventiva autorizzazione ministeriale. Egualmente provvederanno per la concessione di brevi licenze all'estero nel caso di grave malattia di stretti congiunti dei militari.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª — 1919 — 24 Gennaio

N. 26. — 6 ottobre 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1593, che concede un soprassoldo mensile ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali e della R. guardia di finanza, nonchè ai graduati ed alle guardie di città ed agli agenti di custodia dipendenti dal Ministero dell'interno *Pag.* 25

» 27. — 5 gennaio 1819. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 18, che concede una indennità mensile al personale provvisto d'indennità di guerra e agli aspiranti ufficiali . . . . . *Pag.* 26

» 28. — 22 gennaio 1819. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Norme per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593 e 5 gennaio 1919, n. 18, concernenti indennità caroviveri . . . . . *Pag.* 27

CIRCOLARE N. 26. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1593, che concede un soprassoldo mensile ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali e della R. guardia di finanza, nonchè ai graduati ed alle guardie di città ed agli agenti di custodia dipendenti dal Ministero dell'interno.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 ottobre 1918. — (Gazzetta ufficiale n. 259, del 4 novembre 1918).

Art. 1. — A decorrere dal 1 ottobre 1918, e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, è assegnato un soprassoldo mensile di L. 60:

a) ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali;

b) ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza;

c) ai graduati, alle guardie scelte, alle guardie, agli allievi guardie ed agli agenti sedentari ed investigativi del corpo delle guardie di città;

d) agli agenti di custodia dipendenti dal Ministero dell'interno.

Al soprassoldo predetto sono applicabili le disposizioni stabilite dai decreti luogotenenziali 5 ottobre 1916, n. 1530, 22 ottobre 1916, n. 1609, e 14 febbraio 1918, n. 196.

Art. 2. — Sono abrogate tutte le altre disposizioni autorizzanti concessioni di soprassoldi, per la durata della guerra, al personale contemplato nel presente decreto.

N. 27. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 18, che concede una indennità mensile al personale provvisto d'indennità di guerra e agli aspiranti ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 gennaio 1919. — (*Gazzetta ufficiale* n. 18, del 22 gennaio 1919).

Art. 1. — Agli ufficiali del Regio esercito, compresi quelli delle truppe metropolitane in Libia, provvisti di indennità di guerra, e con stipendio non superiore alle lire 10.000 annue, al netto dell'aumento percentuale di cui al decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, è concessa la indennità mensile di cui al Nostro decreto 14 settembre 1918, n. 1314, ridotta nella misura seguente:

a) a lire 70, se ammogliati o con persone di famiglia conviventi ed a carico, minori o inabili al lavoro;

b) a lire 35, se celibi o vedovi, che non abbiano persone di famiglia conviventi ed a carico, minori o inabili al lavoro.

Art. 2. — L'indennità mensile di cui all'art. 1 è dovuta anche agli aspiranti ufficiali, compresi quelli appartenenti alle truppe metropolitane della Libia, provvisti o no di indennità di guerra.

L'indennità medesima è inoltre dovuta ai personali civili — compresi quelli presso le truppe metropolitane in Libia — ai quali si riferisce l'indennità stabilita dal Nostro decreto 14 settembre 1918, n. 1314, allorquando si trovino in servizio presso il R. esercito, in qualità di ufficiali, o nella stessa loro qualità di impiegati civili, assimilati, o no, a grado di ufficiale, e siano provvisti della indennità di guerra o di quelle di cui al Nostro decreto 26 settembre 1915, n. 1438.

Art. 3. — Ai personali di cui ai precedenti articoli spetta, inoltre, la indennità suppletiva di cui all'articolo 3 del Nostro decreto 14 settembre 1918, n. 1314.

Art. 4. — Il soprassoldo di lire 60, di cui al decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, concesso, fra altri, ai sottufficiali e militari dei carabinieri Reali e della R. guardia di finanza, è esteso ai sottufficiali di qualunque arma e corpo del R. esercito, in sostituzione dei soprassoldi stabiliti dalla lettera *B*) dell'art. 1 del Nostro decreto in data 14 febbraio 1918, n. 196.

Il detto soprassoldo, nella misura ridotta di lire 31 mensili, è dovuto anche ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali, in servizio nel territorio delle retrovie, nonchè ai personali di cui appresso (ivi compresi quelli appartenenti alle truppe metropolitane in Libia) allorquando sono provvisti di indennità di guerra:

a) ai personali indicati nell'art. 1 del Nostro decreto 6 ottobre 1918, n. 1593;

b) a tutti gli altri sottufficiali contemplati nel presente articolo;

c) ai personali civili, ai quali si riferisce la indennità caro-viveri stabilita dal Nostro decreto 14 settembre 1918, n. 1314, qualora si trovino in servizio come sottufficiali od assimilati a tale grado, o come militari di truppa nell'arma dei carabinieri reali o nella R. guardia di finanza.

Art. 5. — L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, è modificato come segue:

La indennità di cui al comma primo e secondo del presente articolo è stabilita in lire 65 per i celibi ed i vedovi che non abbiano persone di famiglia conviventi ed a carico, minori o inabili al lavoro.

Art. 6. — In niun caso la indennità mensile di cui al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, potrà eccedere l'ammontare dello stipendio o della retribuzione assegnata al personale che ne ha diritto.

Art. 7. — Al personale di ruolo, avventizio, straordinario od assimilato che presti contemporaneamente servizio presso l'Amministrazione dello Stato e uno o più enti pubblici locali, verrà concessa la indennità mensile maggiore fra quelle autorizzate dallo Stato e dagli enti stessi, ripartita proporzionalmente agli stipendi e alle retribuzioni rispettivamente dovute, restando la relativa spesa a carico dei bilanci di ciascuna delle dette amministrazioni. Al personale che presti servizio presso due o più amministrazioni dello Stato, la indennità spettante sarà ripartita fra le amministrazioni stesse in proporzione dello stipendio o delle retribuzioni.

Art. 8. — Le indennità di cui al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e quelle di cui al presente decreto non sono dovute al personale delle amministrazioni civili e militari dello Stato durante il tempo in cui si trova in missione all'estero.

Art. 9. — Il presente decreto ha vigore dal 1 ottobre 1918, e, da tale data, si intendono modificate od abrogate tutte le precedenti contrarie disposizioni. Resta, pertanto, fra l'altro abrogato il comma 2 dell'art. 7 del nostro decreto 14 settembre 1918, n. 1314, nonchè l'articolo 8 del decreto medesimo, per quanto riguarda il personale civile delle varie amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio in Tripolitania ed in Cirenaica col trattamento previsto dal R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, ed il personale metropolitano dislocato in quella Colonia col trattamento economico di guerra.

Restano, peraltro in vigore, in quanto non contraddicano a quelle contenute nel presente decreto, le disposizioni stabilite coi Nostri decreti 14 febbraio 1918, n. 196 e 14 settembre 1918, n. 1314.

Art. 10. — Il presente decreto avrà applicazione a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

N. 28. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Norme per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593 e 5 gennaio 1919, n. 18, concernenti indennità caroviveri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 gennaio 1919.

Si riportano qui di seguito — per la parte che può interessare le dipendenti amministrazioni militari — due circolari del Ministero del tesoro le quali contengono opportuni chiarimenti per l'applicazione dei decreti sopraindicati.

« 1. — *Circolare 26 settembre 1918, n. 13200 del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato - Divisione II).*

Col decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, pubblicato nella *gazzetta ufficiale* n. 219, del 16 stesso mese, viene concessa, a decorrere dal 1 ottobre 1918 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, una indennità mensile a favore di personali vari.

Ora nell'intento di ottenere che le disposizioni che si contengono in tale decreto abbiano, presso tutte le amministrazioni dello Stato, uniforme applicazione, il Tesoro reputa opportuno indicare le norme fondamentali da seguire in proposito.

La indennità è stabilita nella misura unica di lire 100 per tutto il personale delle amministrazioni governative, sia esso di ruolo, ovvero straordinario, avventizio od assimilato, senza distinzione alcuna di categorie, gradi o classi, che risulti provvisto di stipendio o di retribuzione non superiore alle lire 10.000 annue, senza calcolare in tale somma l'aumento percentuale determinato dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, vale a dire tenendo conto degli stipendi e delle retribuzioni quali erano prima dell'intervento di quest'ultimo decreto.

E' fatta eccezione, nel caso di personale celibe o vedovo senza prole, che non abbia persone di famiglia conviventi ed a carico, per il quale la indennità è ridotta a lire 65 mensili.

Peraltro, la limitazione di lire 10,000, innanzi indicata, potrebbe recare la conseguenza che personale provvisto di stipendio o retribuzione in tale misura massima, beneficando della indennità in parola, venisse ad usufruire di un trattamento economico più rimunerativo di altro personale che, godendo di uno stipendio superiore alle lire 10,000, beninteso sempre al netto dell'aumento recato dal citato decreto luogotenenziale, n. 107, del 1918, non raggiungesse le lire 10,000, accresciute dell'importo dell'indennità. A prevenire tale eventualità, che sovvertirebbe le basi dei nostri ordinamenti, per cui non è consentito a personale appartenente a gradi o classi meno elevate di percepire assegni fissi in misura superiore di quella che spetta a personale di gradi e

classi più elevate, provvede l'articolo 2 del decreto, n. 1314, determinando che, in tal caso, a quest'ultimo personale compete la differenza fra le lire 10,000 di stipendio o di retribuzione accresciute dell'importo annuo della indennità valutata nella misura di lire 100 mensili, e lo stipendio che percepisce.

Qualora, ad esempio, nell'amministrazione vi fosse personale provvisto di stipendio o di retribuzione di lire 10,500 o di lire 11,000, al netto del ripetuto aumento, ad esso non spetterebbe, ai sensi dell'articolo 1 del decreto 1314, indennità alcuna. Senonchè, in virtù del disposto dell'articolo 2 successivo, al personale stesso sono da assegnare indennità nella misura ridotta rispettivamente di lire 700 e lire 200 annue, quante cioè ne mancano per raggiungere con lo stipendio di lire 10,500 e lire 11,000, le lire 11,200 fra stipendio e indennità, attribuite al personale meno elevato.

Le indennità suindicate sostituiscono tutte quelle concesse con precedenti disposizioni, le quali sono, senz'altro, abolite.

L'articolo 3 del decreto in questione, poi, concede, in massimo, all'impiegato che ha più di quattro persone di famiglia conviventi ed a carico una indennità mensile suppletiva in ragione di lire 0,85 giornaliere per ogni persona in più delle quattro.

Contempla detto articolo:

1. Il caso di un impiegato avente moglie e più di tre figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico;

2. Il caso in generale dell'impiegato avente più di quattro persone di famiglia, compresi i figli, purchè minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico. A meglio precisare tale disposizione basterà por mente che il legislatore ha inteso di venire in aiuto degl'impiegati con famiglie numerose concedendo un aumento di indennità per tutte le persone conviventi ed a carico, che è a presumere non si trovino, per età o per condizioni di salute, in grado di procacciarsi da vivere. Una tale condizione emerge dal fatto che per avere diritto al cennato supplemento è d'uopo che i figli — per precisa disposizione del decreto, siano essi maschi o femmine — risultino minori ovvero inabili al lavoro. Una tale norma, affermata per i figli che sono i parenti più immediati dell'impiegato, a maggior ragione deve valere per gli altri membri della famiglia. Non basta, pertanto, la convivenza ed il carico per conferire diritto alla concessione onde trattasi; è necessario altresì che i componenti della famiglia sieno minori o inabili al lavoro.

A conforme criterio si ispirano tutte le disposizioni emanate in materia consimile, come ad esempio quella concernente i sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi.

E' opportuno poi aver presente che per persone di famiglia debbono intendersi solo i genitori, la moglie, i figli o figliastri, i fratelli e le sorelle, gli stessi cioè ai quali le disposizioni vigenti sulle concessioni di sussidi ai congiunti bisognosi dei militari richiamati alle armi, donde quella in esame origina, consentono di usufruire di detti sussidi.

Circa la concessiine della indennità agli impiegati che sieno membri di una stessa famiglia, avute presenti le norme che costituiscono oggetto della circolare di questo Ministero in data 22 ottobre 1915, n. 6726, relative alla indennità di residenza in Roma e considerato che quest'ultima ha con quella che ora mira a disciplinarsi, identici i caratteri e la funzione, si determina che la indennità di lire 100 compete ad uno soltanto di detti impiegati — e cioè al capo famiglia — nel mentre agli altri è da assegnarsi quella minore di lire 65.

Nell'intento di facilitare l'assegnazione ed il pagamento della indennità, con apposito decreto — riportato in allegato alla presente (1) viene stabilito che, al pagamento della indennità debbano provvedere gli uffici ai quali spetta la emissione degli ordinativi per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni, in base ad elenchi forniti dalle competenti amministrazioni, indicanti la indennità dovuta a ciascun impiegato od agente. Determina altresì il citato decreto che i detti elenchi debbono tener luogo dei dispositivi pel conferimento della indennità e dei ruoli di spesa fissa.

---

(1) Circolare 656 *giornale militare* 1918.

L'accertamento dell'indennità spettante a ciascun impiegato od agente verrà eseguito dagli uffici del personale, in base ai registri matricolari, e, occorrendo, su dichiarazione degl'interessati. Ciò prescrive pure il citato decreto, il quale stabilisce altresì che coloro i quali non rilascino dichiarazione conforme a verità ovvero non denunciano le variazioni nello stato di famiglia portanti diminuzione alla indennità, saranno sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli articoli 4, 5 e 6 del decreto estendono le disposizioni in esame a personali speciali interessanti solo alcune amministrazioni; e, cioè: quella della pubblica istruzione, per i maestri elementari inscritti nei ruoli provinciali, quella della grazia e giustizia, per il personale di ruolo ed avventizio degli economati generali dei benefici vacanti e degli archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno; nonchè tutte le altre che abbiano ingerenza nelle istituzioni mantenute con concorsi dello stato o degli enti locali il cui personale risulti nominato con decreto reale o ministeriale.

Infine nel rilevare che per norma dell'articolo 11 del decreto in parola i reclami che fossero presentati in dipendenza dell'applicazione del decreto stesso saranno decisi dal Ministero del tesoro, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, si prega di rammentare al dipendente personale che i reclami medesimi, perchè possano essere presi in considerazione, debbono essere stesi su carta bollata da lire 2, ai sensi dell'articolo 84 della tariffa generale allegata ai testi unici di legge sulle tasse di bollo approvati con decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135».

2. — *Circolare 17 ottobre 1918, n. 14488 del Ministero del Tesoro (Ragioneria generale dello Stato, Divisione 2ª).*

«Nell'applicazione del D. L. 14 settembre 1918, n.1314, concernente aumento di indennità di caro-viveri, è occorso al Tesoro di risolvere quesiti che, avendo importanza di carattere generale, si reputa opportuno portare a cognizione delle diverse amministrazioni, per opportuna norma.

1. — Le condizioni della inabilità al lavoro o della minorità, in aggiunta a quelle della convivenza e del carico, debbono sussistere, oltrechè per la concessione della indennità mensile suppletiva di lire 0,85, prevista dall'art 3 del decreto precitato, anche ai fini dell'assegnazione della indennità mensile di lire 100, in luogo di quella di lire 65, ai celibi o vedovi senza prole, che abbiano persone di famiglia conviventi, ed a carico.

2. — Al personale femminile coniugato e senza prole spetta, in massima, la indennità mensile di lire 65, non potendo ammettersi, in linea di principio, che il marito sia a carico della moglie. Nei casi, peraltro, in cui, per inabilità al lavoro, tale circostanza si verifichi, detta indennità sarà da elevarsi a lire 100 mensili.

3. — Per semplificazione di calcoli il tesoro ammette che la indennità suppletiva giornaliera di lire 0,85, venga calcolata, per ciascuna persona in più delle quattro, conviventi ed a carico, nella misura mensile di lire 25,85 corrispondente alla dodicesima parte della indennità annuale valutata sulla base di 365 giornate.

A complemento delle disposizioni sovra riportate, si aggiunge quanto segue:

1. Il Ministero del Tesoro, a soluzione di quesiti sottoposti al suo esame ha determinato che:

a) non devono essere considerate come persone di famiglia, agli effetti della indennità caro-viveri di cui al D. L. 14 settembre 1918, n. 1314, il patrigno e la matrigna;

b) ai fini dell'assegnazione della indennità giornaliera supplementare di L. 0,85, di cui all'art. 3 del sopracitato decreto, devono considerarsi minorenni coloro che non hanno compiuto 21 anni;

c) agli effetti della concessione della indennità caro-viveri deve tenersi conto anche dei figli legalmente riconosciuti o legittimati;

d) agli impiegati ed ufficiali legalmente separati dalla moglie — alla quale debbano corrispondere gli alimenti, come per legge — compete la indennità caro-viveri stabilita per gli ammogliati.

2. Si è avuto occasione di rilevare che parecchi corpi hanno ritenuto di poter corrispondere anche fino al 30 settembre 1918 i soprassoldi caro-viveri a quei sottufficiali che, in luogo del soprassoldo di guerra, percepivano la indennità giornaliera di L. 2 stabilita dai DD. LL. 12 settembre 1915, n. 1393 e 10 agosto 1916, n. 1020, (circolari 724 del 1915 e 520 del 1916), mentre a questi sottufficiali non competevano fino al 30 settembre 1918, i soprassoldi caro-viveri, in base al n. 1 dell'art. 3 del D. L. 14 febbraio 1918, n. 196 (circolare 105), che è rimasto in vigore fino al 30 settembre 1918.

E' stato altresì rilevato che parecchi corpi hanno creduto di poter corrispondere la indennità caro-viveri stabilita dal D. L. 14 settembre 1918, n. 1314, agli ufficiali ed impiegati provvisti di indennità di guerra, ai sottufficiali (provvisti, o no, di indennità di guerra) ed agli aspiranti ufficiali (provvisti, o no, di indennità di guerra), mentre riguardava esclusivamente gli ufficiali ed impiegati *non* provvisti di indennità di guerra poichè per tutti gli altri personali ora indicati si è provveduto solo in seguito col D. L. 5 gennaio 1918, n. 18.

Pertanto nel fare il conteggio della indennità stabilita da quest'ultimo decreto e che decorre dal 1 ottobre 1918, sarà tenuto conto di quanto sia eventualmente stato fin qui pagato, ai singoli interessati per le suindicate erronee applicazioni delle disposizioni vigenti, procedendo poi alla liquidazione delle differenze in più od in meno.

3. — I reclami che siano presentati dagli interessati contro l'applicazione delle disposizioni relative alla indennità caro-viveri — anche se indirizzati al Ministero del tesoro — dovranno essere inoltrati, per via gerarchica, a questo Ministero, redatti in carta bollata da lire 2, corredati dei necessari documenti comprovanti le asserite situazioni di fatto e muniti del parere dell'ufficio che ha preso la determinazione contro la quale gli interessati reclamano.

Il Ministro — CAVIGLIA.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1910 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

BIBLIOTECA Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1919 — 24 Gennaio

N. 29. — 17 novembre 1918. — CORPO NAZIONALE DELLE MILIZIE VOLONTARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1979, circa il trattamento spettante ai personali delle milizie volontarie mobilitate . . . . . *Pag.* 32

» 30. — 15 gennaio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione del « pacco vestiario » ai militari congedati o congedandi . . . . . *Pag.* 32

» 31. — 16 gennaio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 17, riguardante l'indennità di congedamento e di vestiario agli ufficiali ricollocati in congedo e l'indennità di congedamento al personale incaricato dell'assistenza spirituale presso l'Esercito . . . . . *Pag.* 33

» 32. — 16 gennaio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza . . . . . *Pag.* 34

» 33. — 16 gennaio 1919. — SCUOLE MILITARI — AVANZAMENTO. — Ufficiali *a disposizione* che debbono completare il corso di studi alla scuola di guerra *Pag.* 35

» 34. — 17 gennaio 1919. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte II — Organizzazione e funzionamento dei servizi (edizione 1915) » . . . . . *Pag.* 36

» 35. — 17 gennaio 1919 — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quarta serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze — Servizio telegrafico (edizione 1899) » . . . . . *Pag.* 37

» 36. — 17 gennaio 1919 — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Volume IV, fascicolo 4. — Caricamento delle vetture da 149 campagna . . . . . *Pag.* 37

» 37. — 17 gennaio 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'assistenza e protezione degli invalidi di guerra, in relazione alla legge 25 marzo 1917, n 481 — Collaudo degli apparecchi di protesi . . . . . *Pag.* 37

» 38. — 17 gennaio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Cessazione della indennità di marcia al personale degli ospedali contumaciali in zona di guerra . . . . . *Pag.* 38

» 39. — 18 gennaio 1919. — PENSIONI. — Partecipazione delle deliberazioni dei consigli di amministrazione circa la dipendenza dal servizio di ferite, lesioni od infermità . . . . . *Pag.* 38

» 40. — 20 gennaio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE — CONCORSI. — Concorso, per titoli, a 40 posti di aspirante di porto (sottotenente) nel corpo delle capitanerie di porto . . . . . *Pag.* 38

41. — 22 gennaio 1919. — MATRICOLA. — Comunicazioni da farsi dai depositi alle scuole di rieducazione di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481 . . . . *Pag.* 39

» 42. — 22 gennaio 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Licenziamento di militari arruolati in leve successive a quelle di uscita . . . . . *Pag.* 39

» 43. 22 gennaio 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riespatrio per la Francia e per la Svizzera dei militari congedati od inviati in licenza illimitata . . . . . *Pag.* 40

» 44. — 23 gennaio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Richiesta di dati sul materiale di guerra . . . . . *Pag.* 40

45. — 23 gennaio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Riespatrio di ufficiali inviati in licenza per congedamento *Pag.* 41

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 42

CIRCOLARE N. 29. — CORPO NAZIONALE DELLE MILIZIE VOLONTARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1979, circa il trattamento spettante ai personali delle milizie volontarie mobilitate.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 novembre 1918 — Gazzetta ufficiale n. 3, del 4 gennaio 1919).

Art. 1. — E' abrogato l'intero capoverso dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° luglio 1915, n. 1037.

Sono abrogate del pari le seguenti parole della prima parte del detto articolo: « salvo quanto è disposto al capoverso seguente ».

Art. 2. — All'art. 2 del decreto luogotenenziale citato nell'articolo precedente è sostituito il seguente:

« Art. 2. — Ai personali delle milizie volontarie mobilitate spetta lo stesso trattamento dei militari del R. esercito (truppa, sottufficiali ed ufficiali) a seconda del grado cui sono assimilati, in base alla tabella di assimilazione che fa seguito al decreto luogotenenziale n. 1037 del 1° luglio 1915 ».

Art. 3. — E' data facoltà al ministro della guerra di emanare disposizioni dirette a stabilire il rimborso delle spese per la manutenzione e l'indennizzo, per il consumo e il deprezzamento dei mezzi di locomozione di proprietà dei volontari.

N. 30. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Distribuzione del « pacco vestiario » ai militari congedati o congedandi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 gennaio 1919.

Il Governo ha stabilito che:

a) ai militari inviati in congedo o in licenza illimitata in attesa di congedo dopo la data dell'armistizio, purchè abbiano a tale data non meno di sei mesi di effettivo servizio sotto le armi:

b) ai militari congedati precedentemente a tale data e dopo il 24 maggio 1915, a causa di ferite o malattie contratte per cause di servizio e che ne facciano domanda (colle modalità indicate nel successivo n. 8);

c) a tutti i militari non compresi nelle precedenti lettere *a*) e *b*), che dopo il 24 maggio 1915 riportarono ferite per le quali fu loro riconosciuto diritto a fregiarsi dell'apposito distintivo, o ai quali fu concessa una decorazione al valore o la Croce al merito di guerra, e che ne facciano domanda (con le modalità indicate nel successivo n. 8);

esclusi gli ufficiali

sia distribuito un « pacco vestiario » contenente:

metri 3,30 di panno alto cm. 140;
» 2,60 di fodera per tasche e panciotto (esterno);
» 0,85 di fodera per giubba;
» 1,40 di fodera per maniche e panciotto (interno);
un copricapo (cappello o berretto) e un fazzoletto « Italia ».

La distribuzione dei pacchi vestiario verrà fatta sotto l'alta direzione dei Comandi di Corpo d'Armata territoriali (Ufficio vestiario ed equipaggiamento) secondo le seguenti direttive che saranno integrate a cura dei comandi stessi con quelle particolari disposizioni che crederanno localmente necessarie.

1. I comandi di Corpo d'armata territoriali designeranno per ogni distretto dipendente un centro di mobilitazione, il quale sarà incaricato di ricevere dalle diverse ditte produttrici (a cura degli stabilimenti vestiario che hanno stipulati i relativi contratti) le stoffe, i copricapo ed i fazzoletti necessari assumendone regolare carico.

2. I centri di mobilitazione così designati, provvederanno alla provvisoria conservazione ed alla distribuzione dei « pacchi vestiario » agli aventine diritto residenti nelle località dipendenti dal distretto corrispondente.

3. Ogni distretto fornirà all'uopo al corrispondente centro di mobilitazione le indicazioni relative ai militari aventi diritto al « pacco vestiario » e residenti nel territorio del distretto, comprese quelle per i militari che appartengono ad altro distretto di leva e la cui presenza nel proprio territorio gli sia stata regolarmente notificata.

4. I centri di mobilitazione per la distribuzione del « pacco vestiario » in quelle località ove esistono comandi, reparti o distaccamenti si varranno di essi: diversamente si varranno delle autorità municipali. Ai Comuni i pacchi dovranno inviarsi già confezionati singolarmente meno, s'intende, i copricapo che dovranno inviarsi a parte; i Comandi dell'arma dei Reali carabinieri sorveglieranno perchè la distribuzione avvenga con la massima sollecitudine e regolarità.

5. I « pacchi vestiario » dovranno essere personalmente ritirati dagli interessati, previ quegli accertamenti della loro identità che i comandi di Corpo d'armata crederanno di stabilire, e rilasciando speciale ricevuta da controfirmarsi dal capo dell'Ufficio che ha eseguito la distribuzione.

6. L'invio ai centri di mobilitazione delle stoffe, copricapo e fazzoletti occorrenti sarà regolato da questo Ministero (Direzione generale servizi logistici amministrativi), al quale i comandi di Corpo d'armata territoriali dovranno in conseguenza indicare i centri di mobilitazione prescelti (col distretto corrispondente) ed il presumibile approssimativo loro primo fabbisogno per provvedere ai congedati od inviati in licenza illimitata prima del 31 dicembre 1918. Tali dati dovranno qui pervenire non oltre il 10 febbraio p. v.; in seguito, per le ulteriori necessità, saranno inviati periodicamente per il primo di ogni mese.

7. Agli effetti contabili, per lo scarico dei manufatti ricevuti, i centri di mobilitazione mensilmente compileranno apposita richiesta di scarico alla quale dovrà allegarsi l'elenco nominativo dei militari ai quali nel mese fu distribuito il « pacco vestiario » con annesse le ricevute rilasciate dai singoli individui.

I dati di scarico contenuti nella richiesta di cui sopra dovranno essere mensilmente comunicati dai centri di mobilitazione al proprio comando di Corpo d'armata territoriale (Ufficio V. E.) che riepilogatili, li trasmetterà al Ministero non oltre il 15 del mese successivo a quello a cui la richiesta si riferisce.

8. I comandi di Corpo d'armata servendosi della stampa locale e di quegli altri mezzi che crederanno migliori daranno larga diffusione alle modalità per la distribuzione dei « pacchi vestiario ». Un accenno particolare dovrà essere fatto per i militari risiedenti in distretti diversi da quello proprio di leva; in questo caso tali militari, per avere il pacco vestiario, dovranno richiederlo alle apposite autorità militari del luogo o in mancanza di esse alle autorità municipali: tali Autorità ne riferiranno al proprio distretto, il quale, se necessario, assumerà le volute informazioni presso il distretto di leva e quindi provvederà in conseguenza.

9. Nelle notificazioni di cui al precedente numero 8 dovranno anche trovar parte quelle intese a stabilire un termine oltre il quale non dovranno più essere prese in considerazione le domande per l'assegnazione di « pacchi vestiario »; tale termine sarà il 31 luglio 1919, per gli aventine diritto congedati o inviati in licenza illimitata entro il 31 dicembre 1918, e, sei mesi dopo la data d'invio in congedo od in licenza illimitata, per coloro pei quali tali provvedimenti vennero o saranno presi dopo il 31 dicembre 1918.

10. Questo Ministero presume di poter far iniziare gli invii ai centri di mobilitazione nella seconda metà di febbraio p. v.; i comandi di Corpo d'armata dovranno perciò dar subito le opportune disposizioni perchè poi la distribuzione dei pacchi possa iniziarsi senza ulteriori ritardi.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 31. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 17, riguardante l'indennità di congedamento e di vestiario agli ufficiali ricollocati in congedo e l'indennità di congedamento al personale incaricato**

dell'assistenza spirituale presso l'Esercito. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 gennaio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 18, del 22 gennaio 1919).

Art. 1. — L'indennità per gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva che sono richiamati in congedo, stabilita dal D. L. 14 novembre 1915 n. 1613, (1) è estesa anche a coloro che conseguirono la nomina ad ufficiale delle categorie in congedo mentre si trovavano in servizio come militari di truppa o sottufficiali per obblighi di leva o per richiamo o volontari, ed a coloro altresì che, per o durante la guerra, ottennero la nomina ad ufficiale all'atto della chiamata alle armi, senza aver prima prestato alcun servizio militare. Il servizio utile per la concessione dell'indennità si computa dalla nomina ad aspirante od a grado di ufficiale, sotto deduzione del periodo obbligatorio di prima nomina.

Art. 2. — Dal beneficio della predetta indennità sono esclusi gli ufficiali che pel fatto del loro servizio militare acquistino diritto a pensione vitalizia a carico dello Stato, o che siano congedati perchè nominati ad impieghi retribuiti con stipendio a carico dello Stato, e gli eredi degli ufficiali che per la morte di questi acquistino diritto a pensione pure a carico dello Stato.

Resta anche ferma l'esclusione dalla indennità per coloro che già erano forniti di stipendio o pensione a carico dello Stato.

Art. 3. — A tutti gli ufficiali delle categorie in congedo che abbiano prestato servizio durante la presente guerra, compresi coloro che sono forniti di pensione vitalizia o di stipendio a carico dello Stato, è inoltre dovuta, all'atto dell'invio in congedo, quale indennità vestiario, la somma di lire duecentocinquanta, semprechè abbiano prestato dopo la mobilitazione almeno un anno di servizio militare, ed il collocamento in congedo sia avvenuto dal 1 luglio 1918 in poi.

Art. 4. — Agli effetti della concessione delle indennità di cui ai precedenti articoli sarà valutato anche il servizio prestato, senza interruzione, sino a sei mesi dopo la stipulazione della pace.

Art. 5. — Al personale, sia del culto cattolico sia di altri culti, stato incaricato dell'assistenza spirituale presso l'esercito, è concessa, all'atto del congedamento un'indennità pari ad un mese di stipendio od assegno che percepiva.

(1) Circolare 828 - 1915.

N. 32. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 gennaio 1919.

Si deve richiamare nuovamente l'attenzione dei comandi, corpi e reparti sulle disposizioni riguardanti il trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza, giusta il decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 2, e relative norme esecutive (circolare 6 del *giornale militare* del 1916 riportata per la seconda volta nella circolare 718 *giornale militare* stesso anno).

Risulta, infatti, che molte volte i comandi, corpi e riparti, nonostante anche i richiami fatti dalle superiori autorità mobilitate, non tengono nel dovuto conto le disposizioni dei paragrafi 2 e 5 delle norme annesse al citato decreto luogotenenziale, sia omettendo di munire della dichiarazione prescritta dal paragrafo 2 i militari inviati in licenza, per metterli in grado di poter riscuotere dai Comuni il sussidio loro spettante, sia rifiutando il pagamento del soccorso giornaliero ai militari che, non essendo stati provvisti, a tempo debito, della suaccennata dichiarazione, non abbiano potuto riscuoterlo presso il comune.

Perciò, ad evitare che i lamentati inconvenienti si ripetano, tutti i comandi, corpi e riparti sono pregati di osservare con maggiore diligenza le norme sopra indicate, te-

nendo presente che solo in casi eccezionalissimi può ritenersi giustificata la mancanza della dichiarazione prescritta dal paragrafo 2 delle dette norme, e quindi i comandi, corpi o riparti i quali inviano in licenza i militari, ai quali spetti il sussidio stabilito dal soprarichiamato decreto, devono far sempre tutto il possibile per munirli della detta dichiarazione prima della partenza, in modo che possano riscuotere il sussidio stabilito dal soprachiamato decreto, devono far sempre tutto il possibile per munirli della detta dichiarazione prima della partenza, in modo che possano riscuotere il sussidio presso il comune in cui vanno a trascorrere la licenza medesima.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 33. — SCUOLE MILITARI — AVANZAMENTO. — **Ufficiali a disposizione che debbono completare il corso di studi alla scuola di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 16 gennaio 1919.

In seguito a deliberazione della commissione istituita con D. L. 26 agosto 1915, n. 1328 (circ. n. 692 *giornale militare* 1915), riunitasi presso il Comando Supremo dell'Esercito, i sottonotati ufficiali *a disposizione* sono stati ammessi ad uno speciale corso di perfezionamento, che avrà inizio il giorno 5 febraio p. v. nei locali della scuola di guerra a Torino.

Maggiore artigl. ALOVISI Luigi.
Id. fant. ARMELLINI Quirino.
Id. artigl. ADAMI Ugo.
Id. id. AMICO Giuseppe.
Capitano cavall. AVARNA DI GUALTIERI Carlo.
Ten. col. fant. BOGINO Maurizio.
Maggiore id. BIANCHETTI Giuseppe.
Id. id. BELTRAMO Ermanno.
Id. id. BACCARI Alfredo.
Id. id. BELLINATO Ugo.
Id. artigl. BERGONZI Angelo.
Id. id. BRUNETTI Brunetto.
Id. fant. BERLIRI Carlo.
Capitano cavall. BERAUDO DI PRALORMO Emanuele.
Id. id. BORGSTROM Ettore.
Id. artigl. BOGGIO GILOT Aldo.
Maggiore fant. COCCONI Giovanni.
Id. id. CARBONERA Romano.
Id. id. CARINI Carlo.
Id. artigl. CARTA Angelico.
Id. id. CANTATORE Oreste.
Id. fant. CAVALLO Antonio.
Id. artigl. COLLINO Mario.
Id. fant. CALDERINI Mario.
Id. id. CONFORTI Lucio.
Id. id. CARBONI Giacomo.
Id. artigl. CICOGNA Giovanni.
Id. id. CHIRIELEISON Domenico
Id. fant. CHATRIAN Luigi.
Id. id. CHIMINIELLO Ernesto.
Id. id. CLERICO Luigi.
Capitano cavall. CADORNA Raffaele.
Capitano cavall. CAVALLI Carlo.
Id. id. CERIANA MAYNERI Carlo.
Maggiore artigl. DESTEFANIS Giuseppe.
Id. fant. DE GIORGIS Fedele.
Id. id. D'HAVET Achille.
Id. id. DALMAZZO Filiberto.
Id. id. DE CASTIGLIONI Lazzaro.
Id. genio DALLA FAVERA Girolamo.
Id. artigl. DUPONT Francesco.
Id. fant. D'AVANZO Lorenzo.
Id. id. DE BLASIO Ettore.
Id. id. ESPOSITO Giovanni.
Id. id. FAVI Alessandro.
Id. id. FERRERO Alberto.
Id. genio FAVAGROSSA Carlo.
Id. fant. FRANZINI Camillo.
Id. artigl. FRATTA Giovanni.
Capitano cavall. FOGLI Torquato.
Maggiore fant. GARDA Renzo.
Id. artigl. GRAZIANI Carlo.
Id. fant. GRATTAROLA Attilio.
Id. id. CANDIN Antonio.
Id. artigl. GELICH Fernando.
Id. fant. GIRLANDO Emanuele.
Capitano cavall. GASTINELLI Carlo.
Id. id. GAZZALE Enrico.
Maggiore genio IELMONI Nestore.
Id. fant. JURGENS Mario.
Id. id. LIBERATI Amedeo.
Id. id. LORENZELLI Dante.
Id. genio LACCETTI Luigi.
Capitano cavall. LOMAGLIO Cesare.
Ten. Col. fant. MIGLIACCI Gino.
Id. id. artigl. MATTEUCCI Bettino.

Maggiore fant. MONTU' Giorgio.
Id. artigl. MARIOTTI Adamo.
Id. fant. MAZZOLINI Quinto.
Id. artigl. MARRAS Efisio.
Id. genio MATTEUCCI Paolo.
Id. fant. MASSIRIO Angelo.
Id. id. MUGNAI Lorenzo.
Id. id. MAGLI Giovanni.
Id. id. MACCAPIO Alessandro.
Capitano cavall. MARAZZANI Mario
Id. id. MORELLI Mario.
Id. id. MASSONE Riccardo.
Maggiore fant. NEGRO Guglielmo.
Id. id. NEGRO Matteo.
Id. id. ODELLO Celso.
Id. artigl. PUGLIESE Claudio.
Id. id. PODIO Luigi.
Id. id. PARI Mario.
Id. fant. POMPONI Felice.
Id. id. PERGOLANI Mario.
Id. artigl. PIVANO Angelo.
Id. id. PELLEGRINI Mario.
Id. fant. PUNTONI Paolo.
Id. artigl. ROSSI Francesco.
Id. fant. REISOLI Gustavo.
Id. artigl. RUGGERI LADERCHI Paolo
Id. fant. RIVOLTA Carlo.
Id. artigl. RUGGERO Vittorio.
Maggiore artigl. RIGIU Giulio.
Id. id. ROMANO Angelo.
Id. fant. ROMANO Giuseppe.
Id. id. SANTINI Gino.
Id. id. SPARATORE Gaetano.
Id. artigl. SANTI Leone.
Id. id. SOLDARELLI Mario.
Id. fant. STABILE Giuseppe.
Id. id. SCUERO Antonio.
Id. id. STEFANINI Gino.
Ten. col. fant. TARANTO Arturo.
Maggiore id. TAGLIAFERRI Carmelo.
Id. id. TAVANTI Tito.
Id. artigl. TIRELLI Alfredo.
Id. fant. TUCCI Carlo.
Id. id. TRIONFI Luigi.
Id. id. TROILI Mario.
Id. artigl. ULIVI Gaetano.
Ten. col. fant. VERONA Lorenzo.
Maggiore artigl. VARANINI Varo.
Id. fant. VETTA Alberto.
Id. id. VARDA Giovanni.
Id. id. VENTURI Giovanni.
Id. genio VENTURI Bruno.
Id. fant. ZUCCHEGNA Ostilio.
Id. artigl. ZANOTTI Mario.
Id. id. ZATTI Vittorio.
Capitano cavall. ZANOTTI Aldo.

Gli ufficiali su elencati dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del 3 febbraio p. v. al Comando militare di stazione di Torino (Porta Susa) per comunicazioni di servizio.

Essi dovranno farsi seguire dall'attendente e dai propri cavalli che saranno presi in forza ed amministrati dal deposito del reggimento cavalleggeri di Catania (22°) in Torino.

Gli ufficiali ammessi al corso ed i rispettivi cavalli di proprietà, passeranno in forza amministrativamente al Comando territoriale del corpo di S. M. del quale costituiranno un distaccamento autonomo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 34. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Seconda serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte II — Organizzazione e funzionamento dei servizi (edizione 1915) ».** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 gennaio 1919.

È stato pubblicato il suddetto fascicolo di aggiunte e varianti.

L'ufficio di amministrazione dei personali militari vari ne farà direttamente la distribuzione ai comandi, corpi ed uffici territoriali nella quantità rispettivamente indicata dalla circolare 133 *giornale militare* 1913.

I comandi, reparti, servizi, ecc., mobilitati, e quelli territoriali non compresi nella predetta circolare, dovranno fare direttamente richiesta all'ufficio stesso della quantità per ciascuno occorrente.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,05.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 35. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quarta serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze — Servizio telegrafico (edizione 1899) ».** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 gennaio 1919.

E' stato pubblicato il suddetto fascicolo di aggiunte e varianti.

L'ufficio di amministrazione dei personali militari vari ne farà direttamente la distribuzione ai comandi, corpi e uffici territoriali nella quantità rispettivamente indicata nella circolare 534 *giornale militare* 1912.

I comandi, reparti, servizi, ecc., mobilitati, e quelli territoriali non compresi nella predetta circolare, dovranno fare direttamente richiesta all'ufficio stesso della quantità per ciascuno occorrente.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,10.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 36. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Seconda serie di aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna. — Volume IV, fascicolo 4°. — Caricamento delle vetture da 149 campagna.** — (Direzione generale artiglieria). — 17 gennaio 1919.

E' stata pubblicata la predetta seconda serie di varianti. I Comandi, corpi ed uffici ai quali la pubblicazione stessa può interessare, ne chiederanno le copie loro occorrenti direttamente all'ufficio di amministrazione di personali militari vari (reparto pubblicazioni), che effettuerà la distribuzione.

Il prezzo della pubblicazione è di L. 0,35.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 37. — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per l'assistenza e protezione degli invalidi di guerra, in relazione alla legge 25 marzo 1917, n. 481 — Collaudo degli apparecchi di protesi.** — (Direzione generale sanità militare). — 17 gennaio 1919.

Per evitare ritardi nel collaudo degli apparecchi di protesi ai mutilati, il Ministero a parziale modificazione di quanto è stabilito dal n. 33 della circolare n. 16 del *giornale militare* 1918, prescrive che, presso quei Corpi d'Armata ove permangano numerosi apparecchi di protesi in arretrato di collaudo, dopo un mese dell'avvenuta consegna, posse il collaudo, in mancanza della Commissione stabilita dal n. 33 della circolare 16 *giornale militare*, venire eseguito da una Commissione locale supplente costituita:

a) dal Presidente della Commissione speciale di collaudo avente la sede identica o viciniore a quella dell'Officina di produzione;

b) dal Presidente del locale Comitato sanitario regionale;

c) dall'Ingegnere insegnante nella Scuola d'Applicazione membro della Commissione speciale di cui sopra

Solo in caso d'indisponibilità da parte del Presidente del Comitato Sanitario Regionale potrà essere chiamato a sostituirlo il consulente chirurgico del Corpo d'Armata.

Il Direttore di Sanità aggiunto provocherà la riunione di detta Commissione supplente tutte le volte che se ne verificherà il bisogno.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 38. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Cessazione della indennità di marcia al personale degli ospedali contumaciali in zona di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 gennaio 1919.

Essendo stato sospeso il regime di osservazione contumaciale e la conseguente distinzione fra ospedali di primo e secondo sgombero, nessuno stabilimento sanitario potrà più — agli effetti del trattamento economico — essere considerato come *effettivamente contumaciale*, ai sensi delle circolari 341 (art. 1, lettera *b*) del *giornale militare* 1917 e 321 del *giornale militare* 1918.

Quegli ospedali militari *in zona di guerra* che, in base alle precedenti disposizioni, erano stati dichiarati *contumaciali* e, come tali, corrispondevano la indennità di marcia al personale dipendente, non procederanno al recupero della indennità stessa se l'avessero continuata a pagare, anche dopo la emanazione delle nuove disposizioni suaccennate, fino al giorno della pubblicazione della presente circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 39. — PENSIONI. — **Partecipazione delle deliberazioni dei consigli di amministrazione circa la dipendenza dal servizio di ferite, lesioni od infermità.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 gennaio 1919.

Per rispondere ai quesiti circa l'interpretazione dell'art. 37 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, sulle pensioni civili e militari, e con richiamo alla circolare 533 del 1918, resta stabilito che i comandi dei corpi debbono dare agl'interessati partecipazione delle deliberazioni prese dai consigli d'amministrazione sulla dipendenza da causa di servizio delle ferite, lesioni o infermità, non solo quando dette deliberazioni siano negative, come esplicitamente prescrive l'art. 37 sopracitato, ma anche quando siano positive, a meno che, in ispeciali casi e circostanze, non appaia del tutto superflua una tale partecipazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 40. — DISPOSIZIONI VARIE — CONCORSI. — **Concorso, per titoli, a 40 posti di aspirante di porto (sottotenente) nel corpo delle capitanerie di porto.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 gennaio 1919.

Con riferimento alla circ. n. 614, *giornale militare* 1918, con la quale venne indetto un concorso, per titoli, a 40 posti di aspirante di porto (sottotenente) nel corpo delle capitanerie di porto e alla circolare n. 682 *giornale militare* 1918, con la quale fu prorogato al 15 dicembre il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e al 25 dicembre per la trasmissione delle informazioni riservate, limitatamente ai concorrenti militari di truppa, riconosciuta l'opportunità di prorogare il concorso suddetto, si stabilisce:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli, a 40 posti di aspirante di porto (sottotenente) nel corpo delle capitanerie di porto è prorogato fino a tutto il 15 febbraio 1919 e conseguentemente al 25 febbraio per la trasmissione delle informazioni riservate di cui sopra.

A modificazione del n. 2, art. 1, della circ. 614 *giornale militare* 1918, potranno partecipare al concorso anche gli ufficiali di arma combattente, idonei ad incondizionate

servizio i quali siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 1 della predetta circolare.

Per l'ammissione al concorso i richiedenti non dovranno avere superato il 30° anno di età al 15 dicembre 1918.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 41. — MATRICOLA. — **Comunicazioni da farsi dai depositi alle scuole di rieducazione di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 gennaio 1919.

E' stato segnalato a questo Ministero che di frequente i comandi dei depositi partecipano con notevoli ritardi alle direzioni delle scuole di rieducazione di cui all'art. 13 della legge 25 marzo 1917 n. 481, l'invio in congedo assoluto dei militari invalidi ricoverati nelle scuole medesime.

A riparare ai gravi inconvenienti che derivano da tale ritardo questo Ministero invita i comandi dei depositi e degli altri centri di mobilitazione ad osservare in avvenire con maggior diligenza la disposizione di cui all'ultimo comma del n. 10 della circolare n. 16 del *giornale militare* 1918, comunicando alle direzioni delle scuole di rieducazione tutte le variazioni riguardanti i militari invalidi ad essi effettivi e segnatamente quella relativa al definitivo congedo.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 42. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Licenziamento di militari arruolati in leve successive a quelle di nascita.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 gennaio 1919.

1. — Questo Ministero determina che vengano licenziati dalle armi nelle forme e nei limiti stabiliti dalle circolari 690 del 1 dicembre 1918 e 705 del 10 dicembre 1918 anche quei militari di truppa nati negli anni 1880-84 che furono arruolati in leve posteriori perchè:

a) omessi presentatisi spontanei o ritenuti presentatisi spontanei dai consigli di leva;

b) rimandati per legale motivo;

c) rivedibili;

d) renitenti, purchè sia intervenuta cancellazione in via amministrativa della nota di renitenza o sentenza di assoluzione od amnistia per il reato di renitenza.

2. — Per l'accertamento delle circostanze suindicate i Comandi incaricati del congedamento si rivolgeranno agli uffici di leva dei Circondari in cui i militari hanno rispettivamente concorso alla leva.

3. — Il licenziamento però sarà subordinato alla condizione che i militari predetti abbiano compiuto complessivamente alle armi, prima o dopo la mobilitazione, almeno due anni se di 1ª categoria, e sei mesi se di 2ª categoria.

4. — Nella variazione di licenziamento dovrà farsi cenno della presente circolare, tenendo presente che questa non contempla i militari di 3ª categoria, giacchè i medesimi, appartenendo alla milizia territoriale, sono per disposizione fondamentale ascritti tutti alla classe di nascita in qualunque tempo siasi effettuato il loro arruolamento.

5. — Si ricorda ad ogni buon fine che, in base al parag. 951 del regolamento sul reclutamento, per i nati negli anni 1879 e precedenti l'eventuale circostanza del mancato compimento della ferma non è di ostacolo al proscioglimento cui essi hanno diritto a senso del D. L. n. 1954 del 12 dicembre 1918.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 43. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Riespatrio per la Francia e per la Svizzera dei militari congedati o inviati in licenza illimitata.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 gennaio 1919.

Questo Ministero avverte che le autorità francesi e svizzere respingono i militari espatrianti il cui passaporto non sia munito del prescritto visto dei Consolati competenti dei detti Stati.

Allo scopo quindi di evitare agli interessati lunghe soste al confine e conseguenti disagi, occorre che le autorità militari, le quali abbiano alla propria dipendenza i detti individui, li avvertano della necessità di far vidimare il loro passaporto dal Console dello Stato nel quale sono diretti, e che ha giurisdizione sul luogo dove avviene il licenziamento dalle armi, facendo loro osservare come sia poi difficile ottenere tale visto quando essi siano giunti al confine o siansi recati in luogo diverso.

Le autorità medesime debbono poi in tutti i modi possibili agevolare l'adempimento delle pratiche relative.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 44. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Richiesta di dati sul materiale di guerra.** — (Direzione generale revisione conti). — 23 gennaio 1919.

Allo scopo di rendere più sollecito il lavoro di coordinamento e di raggruppamento dei vari materiali di guerra (intendendo compresi sotto questa denominazione i materiali in genere della amministrazione militare) da segnalarsi a questo Ministero con gli elenchi che tutte le amministrazioni militari dovrebbero trasmettergli entro il 31 corrente, in relazione alle circolari numeri 49 e 92, in data 25 ottobre e 29 novembre 1918 (Segretoriato generale) si dispone quanto segue:

1. — I centri amministrativi, ricevuti dai reparti dipendenti gli elenchi in parola compileranno, per ciascuna delle categorie indicate nel modello annesso alla circolare 92 avanti citata, un unico elenco, in cui saranno descritti, *per ordine alfabetico*, con le volute indicazioni relative allo stato d'uso, tutti i materiali esistenti nel complesso, sia presso i reparti, sia presso di loro centri amministrativi.

2. — Gli stabilimenti di commissariato territoriali e di campagna, autonomi agli effetti dello resa dei conti del materiale, compileranno i propri elenchi nel modo anzidetto, cioè in ordine alfabetico, fermo restando l'obbligo di trasmetterli al Ministero per il tramite delle direzioni di commissariato e degli uffici di contabilità d'armata

3. — La trasmissione dei detti elenchi, per i soli centri amministrativi di cui al precedente n. 1 potrà essere ritardata non oltre il 15 febbraio p. v.

Ad ogni buon fine si rammenta che tutti gli elenchi dovranno essere trasmessi al seguente indirizzo: Ministero della guerra - Direzione generale revisione conti - (Ufficio consistenza materiali).

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 45. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' - UFFICIALI IN CONGEDO. — **Riespatrio di ufficiali inviati in licenza per congedamento.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 gennaio 1919.

In relazione alle norme emanate per il licenziamento parziale di ufficiali superiori ed inferiori delle categorie in congedo questo Ministero avverte essere stato stabilito che gli ufficiali di cui trattasi, reduci dall'estero, possono essere autorizzati a farvi ritorno, a spese ed a cura dello Stato, quando consti che debbano raggiungervi le proprie famiglie o abbiano all'estero occupazione assicurata, od interessi economici. La concessione del relativo passaporto è subordinata al nulla osta del commissariato dell'emigrazione, al quale, per effetto della funzione di tutela dalla legge conferitagli in rapporto ai nazionali che si recano all'estero, spetta di accertare, volta per volta, se sussistano le condizioni all'uopo prescritte, e se, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi di trasporto, e più ancora avuto riguardo alle disposizioni emanate dai singoli Stati per l'immigrazione di stranieri, possa farsi luogo alla chiesta concessione.

Le autorità militari richiederanno colla massima sollecitudine per ciascun ufficiale il nulla osta al commissariato dell'emigrazione, indicando a tal fine in modo preciso il nome e cognome dell'ufficiale, le sue generalità, il paese dal quale proviene e in cui intende di ritornare, se vi abbia interessi e di quale indole, e se abbia una occupazione. Quando l'ufficiale vada all'estero per raggiungere la famiglia, basterà chiedere il passaporto alla Prefettura competente.

Appena ricevuto il nulla osta dal commissariato dell'emigrazione, le autorità stesse si rivolgeranno ai prefetti e sottoprefetti competenti per la concessione del relativo passaporto, unitamente al quale rilascieranno agli interessati il certificato di viaggio per il trasporto sino al confine o al porto d'imbarco. Per i percorsi sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle linee di navigazione sovvenzionate, rilascieranno la richiesta modello B, di color rosa.

Gli ufficiali inviati in licenza per congedamento hanno diritto, come è noto, al solo stipendio sino al quindicesimo giorno di licenza. Qualora per circostanze indipendenti dalla loro volontà (mancanza di piroscafi o ritardo di partenze) essi non possano prendere imbarco, sarà loro continuata la corresponsione dello stipendio sino al giorno dell'avvenuto imbarco, a cura del distretto militare del luogo di imbarco, al qual'uopo il corpo perdente non dovrà omettere di dichiarare sul certificato di viaggio sino a qual giorno ha pagato lo stipendio.

Gli ufficiali, invece, che, inviati in licenza, od in congedo, per recarsi all'estero, desistessero dall'intendimento di partire, dovranno subito rientrare al rispettivo centro di mobilitazione, a norma del disposto dalla lettera *c*), della circolare n. 2495 in data 17 dicembre 1918 (Direzione generale personale ufficiali).

Gli ufficiali che intendono recarsi in paesi transoceanici o della costa africana e che debbono prendere imbarco su piroscafi requisiti o noleggiati, dovranno produrre il certificato di viaggio e il passaporto rilasciato dalle autorità competenti, e saranno inviati a Genova se espatriano per l'America, e a Napoli o a Palermo se si recano in Tunisia.

Per i giorni di viaggio sulle ferrovie italiane è dovuta l'indennità di missione di cui alla circolare 607-1918.

Per i viaggi di mare gli ufficiali generali, superiori ed i primi capitani avranno diritto al trasporto in 1ª classe, gli ufficiali inferiori in 2ª classe, escluso qualsiasi assegno o indennità.

Per il viaggio sulle ferrovie estere hanno diritto, oltre al trasporto nelle classi rispettivamente ora indicate, anche all'indennità di missione di lire quindici — unica per tutti i gradi — per ogni giorno di viaggio.

Al confine le spese di viaggio e l'indennità giornaliera saranno pagate dagli uffici di confine del commissariato dell'emigrazione; all'estero saranno pagate dalla R. autorità diplomatiche o consolari, che chiederanno poi il rimborso al Ministero della guerra nelle forme consuete.

Il Ministro — CAVIGLIA.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 1ª, anno 1919, circ. n. 11.

A pagina 10, riga 26ª invece di: « a Spezia se si recano nell'America del Sud » leggasi: « a Genova se debbono recarsi tanto nell'America del Nord quanto nell'America del Sud ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª — 1919 — 29 Gennaio

N. 46. — 28 gennaio 1919. — TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio alle famiglie degli ufficiali richiamati dal congedo . . . . . *Pag.* 43

» 47. — 28 gennaio 1919. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Nuove limitazioni nell'uso della franchigia telegrafica . . . *Pag.* 44

CIRCOLARE N. 46. — TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio alle famiglie degli ufficiali richiamati dal congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 gennaio 1919.

In seguito ad accordi intervenuti fra questo Ministero, quello del Tesoro e la Direzione Generale delle ferrovie dello Stato, è stato ammesso che le famiglie degli ufficiali di complemento, di M. T. e della riserva, *le quali non abbiano comunque titolo a riduzione di viaggio* possano, all'atto dell'invio degli ufficiali in licenza illimitata od in congedo, fruire della tariffa differenziale C, per il viaggio che devono compiere dalla località ove i detti ufficiali prestano servizio a quella scelta come residenza.

All'uopo le richieste Mod. D. porteranno la seguente dichiarazione firmata dal capo del corpo od ufficio militare emittente e col bollo dell'ufficio stesso:

« Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che la famiglia suddetta ha titolo a questa concessione eccezionale, perchè il capo è ufficiale di ..... e trovasi nelle condizioni di cui alla circolare N. 46 *giornale militare* 1919 ».

Le stazioni terranno pertanto come valevoli le sole richieste mod. D. munite di detta dichiarazione e respingeranno assolutamente quelle portanti una dichiarazione non conforme alla preaccennata o che ne fossero prive.

Poichè, giusta gli accordi presi con le ricordate Amministrazioni Centrali, la differenza fra la tariffa del pubblico e quella ridotta farà carico al bilancio della guerra, le suaccennate richieste mod. D. daranno titolo al viaggio in 1ª classe solo se il capo famiglia ha grado superiore a quello di capitano; epperò non dovranno essere emessi biglietti di 1ª classe, ne consentiti passaggi alla *prima* per le famiglie di ufficiali inferiori.

Le persone viaggianti dovranno poi essere munite di tessera di riconoscimento del consueto modello, dalle quali risulteranno anche il *grado* e la *categoria* (complemento, milizia territoriale, riserva) dell'ufficiale capo-famiglia.

Le autorità militari, che rilasceranno le richieste di cui sopra, manderanno mensilmente al Ministero (*Divisione Trasporti e Serv. Postelegrafico*) un elenco dal quale risultino:

a) gli estremi di ciascuna richiesta, cioè la data, il numero, le persone per le quali era valida ed il percorso da compiere;

b) il cognome, nome, grado dell'ufficiale — capo-famiglia — e la *categoria* cui appartiene;

c) la dichiarazione che il detto capo-famiglia non aveva comunque titolo a riduzione di tariffa per non essere impiegato od agente dello Stato, nè provvisto di pensione per servizi militari.

Tali elenchi serviranno per il controllo e la liquidazione delle partite di debito dell'Amministrazione della Guerra in confronto delle ferrovie dello Stato: epperò dovranno essere sempre, e diligentemente compilati.

In conseguenza di quanto precede, per le famiglie degli ufficiali della riserva, che, per essere stati richiamati prima del 24 maggio 1915, hanno diritto alla indennità di tramutamento, verrà sempre rimborsato il prezzo del viaggio in base alla tariffa differenziale C, su produzione dell'apposito scontrino comprovante l'acquisto dei biglietti e la classe in cui il viaggio fu compiuto.

Il provvedimento avrà applicazione dal 5 febbraio p. v.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 47. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Nuove limitazioni nell'uso della franchigia telegrafica.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 gennaio 1919.

Da S. E. Villa, Vice-presidente del Consiglio dei Ministri, è pervenuta la comunicazione, che integralmente si trascrive:

« S. E. il Ministro delle Poste e Telegrafi comunica che, con recentissimo decreto, viene concesso il riposo festivo agli impiegati postali, telegrafici e telefonici e viene, fra altro, stabilito che, a partire dal 1° febbraio prossimo venturo dalle ore 19 precedenti il giorno festivo alle ore 7 del giorno seguente al festivo, sono ammessi, dei telegrammi di stato interni, solo quelli URGENTI.

« Nell'informare codesto Ministero di tale provvedimento, per la debita osservanza e perchè alla sua volta lo partecipi a tutti i funzionari e uffici del Regno dipendenti, che usufruiscono della franchigia telegrafica, si prega far presente a tutti i funzionari che, nel periodo sopra indicato, dovranno limitare la spedizione dei telegrammi a quelli relativi ad affari INDILAZIONABILI e che saranno tenuti personalmente responsabili della dichiarazione di stato URGENTE, che dovranno apporre sui telegrammi in parola, perchè vengano accettati dagli uffici telegrafici ».

Con riferimento alla circolare N. 423, inserta nel *giornale militare* 1917 ed al telespresso circolare N. 16616 del 16 ottobre 1918 ai Comandi territoriali di corpo d'Armata, partecipasi alle dipendenti autorità quanto precede, affinchè possano attenersi strettamente alle nuove disposizioni, per non incorrere in responsabilità disciplinari e pecuniarie.

Il Ministro — CAVIGLIA.

Prezzo della presente dispensa *L.* **0.20**

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª 1919 31 Gennaio

N. 48. — 27 ottobre 1918. — PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 1726, che stabilisce nuove norme per la concessione delle pensioni privilegiate di guerra . Pag. 46

» 49. — 17 novembre 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1863, che modifica l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1 ottobre 1916, n. 1403, relativamente alla denunzia delle successioni dei militari morti durante la guerra . . . . . *Pag.* 51

» 50. — 16 dicembre 1918. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 2028, col quale si autorizza il Governatore della Tripolitania a concedere sul campo medaglie di argento e di bronzo al valor militare . . . . . *Pag.* 51

» 51. — 29 dicembre 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1981, col quale si dispone che, dal 1 gennaio 1919, cessino dall'essere dichiarate in istato di guerra i territori di alcune provincie del Regno, ed in istato di resistenza i territori delle piazze marittime di Spezia e della Maddalena . . . . . *Pag.* 51

» 52. — 5 gennaio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 12, che apporta maggiori assegnazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-919 . . . . . *Pag.* 52

» 53. — 5 gennaio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 13, che introduce maggiori assegnazioni nella stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919 . *Pag.* 52

» 54 — 5 gennaio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 25, relativo all'abolizione dell'imposta sui militari non combattenti . . . . . *Pag.* 53

» 55. — 24 gennaio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che annulla il decreto 27 ottobre 1918, con cui veniva nominato il vice direttore dell'ufficio pellami . . . . . *Pag.* 53

» 56. — 24 gennaio 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione della carica di direttore di sanità militare territoriale aggiunto — Norme esecutive . . . . . *Pag.* 53

» 57. — 30 gennaio 1919. — CAVALLI. — Iscrizione di cavalli nei ruoli di agevolezza . . . . . *Pag.* 54

» 58. — 30 gennaio 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Licenze per l'estero e riespatrio dei militari di truppa . . . . . *Pag.* 55

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 55

CIRCOLARE N. 48. — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 1726, che stabilisce nuove norme per la concessione delle pensioni privilegiate di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 ottobre 1918. — (Gazzetta ufficiale n. 282, del 30 novembre 1918).

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. — Spetta la pensione privilegiata di guerra nel caso che la invalidità o la morte del militare sia stata determinata da ferite, lesioni o malattie riportate o aggravate anche fuori dei territori dichiarati in istato di guerra, purchè in servizi attinenti alla guerra.

Nessuna pensione e nessuna indennità è dovuta nei casi di dolo o di colpa grave, oppure quando la invalidità o la morte del militare avvenga per fatti che non abbiano alcuna relazione col servizio.

Art. 2. — Spetta la pensione privilegiata di guerra, ove sussistano le altre condizioni necessarie, allorchè l'invalidità o la morte del militare dipenda da ferite, lesioni o malattie riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico.

Nessuna pensione e nessuna indennità è dovuta nei casi di dolo o di colpa grave, oppure quando risulti che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili.

Pel conferimento di tali pensioni, come pure per la concessione degli acconti, è necessario sempre il nulla osta del competente Ministero militare; e, qualora il decesso sia avvenuto durante la prigionia, è sufficiente a darne la prova, agli effetti di cui sopra, la relativa partecipazione rilasciata dal Ministero medesimo.

Art. 3. — Al primo comma dell'art. 15 del decreto luogotenenziale 1 maggio 1916, n. 497, è sostituito il seguente:

La disposizione dell'art. 3 della legge 23 giugno 1912, n. 667, deve intendersi nel senso che la pensione spettante alle famiglie dei militari caduti in guerra, corrisponde alla metà di quella di prima categoria che sarebbe spettata al militare giusta l'art. 2 della legge stessa, sempre quando quest'ultima pensione non superi il massimo limite di L. 3000. Qualora si ecceda tale limite, la pensione è uguale alla metà di detta somma di L. 3000 salvo che risulti più favorevole la misura stabilita dall'art. 119 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 4. — E' in facoltà del ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra di concedere agli interessati acconti mensili in misura non eccedente i quattro quinti della pensione, che allo stato degli atti risulti dovuta ad essi nei casi previsti dai precedenti articoli 1-2 e dagli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1385.

Art. 5. — Il termine di cui all'art. 182 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, è esteso a due anni per la liquidazione delle pensioni di guerra, e decorre non prima della data della conclusione della pace; ovvero, quando sia più favorevole per gli interessati, dalla trascrizione dell'atto di decesso del militare nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al comune competente.

TITOLO II.

Disposizioni per militari invalidi.

Art. 6. — Per l'applicazione dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1385, l'assegno rinnovabile, di cui all'art. 8 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, può essere liquidato in misura eguale alla pensione corrispondente alle categorie di cui agli articoli 59 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 5 settembrea 1895, n. 603 e dall'art. 2, ultimo comma, della legge 23 giugno 1912, n. 667.

Art. 7. — Il militare al quale sia liquidata la pensione di guerra per infermità di prima categoria o l'assegno rinnovabile in eguale misura, ha diritto a conseguire, a ti-

tolo d'integrazione della pensione, un aumento annuo per ciascuno dei figli legittimi, legittimati o naturali, legalmente riconosciuti, nati non oltre il termine da cui decorre la prima liquidazione, fino a che non compiano l'età di anni 21, e le figlie inoltre siano nubili, oppure anche dopo compiuti i 21 anni, purchè essi siano inabili assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro.

Detto aumento è stabilito in relazione al numero dei figli nella seguente misura:

L. 100 annue per il primo figlio;

L. 75 annue per il secondo figlio;

L. 50 annue per ogni altro figlio.

Cessa in ogni caso l'aumento con la cessazione della pensione o dell'assegno rinnovabile.

Art. 8. — Nell'art. 5, comma secondo, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, alle parole: « nel caso contemplato al n. 1 », sono istituite le seguenti: « nei casi contemplati ai numeri 1, 2, 3 e 5 ».

TITOLO III.

Disposizioni per vedove ed orfani.

Art. 9. — La mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 125 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 non costituisce impedimento, nè per la vedova, nè per la prole, alla liquidazione della pensione di guerra, o della quota di riversibilità della pensione di guerra già spettante al militare.

Art. 10. — Per l'assegnazione della pensione, compresa quella di riversibilità, a favore della vedova o della prole di un militare provvisto di pensione di guerra di prima categoria o di assegno rinnovabile di eguale misura, si considera tempestivo il matrimonio quando sia contratto entro il biennio dalla data di decorrenza della prima liquidazione riguardante il militare, purchè inoltre non sia durato meno di 5 anni, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma.

Art. 11. — Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova del militare la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per essere il militare deceduto entro un mese dalla data del mandato di procura o della richiesta delle pubblicazioni.

La stessa disposizione è applicabile qualora la morte del militare avvenga durante la guerra, dopo trascorso il termine anzidetto, purchè le circostanze per le quali non fu contratto il matrimonio non risultino imputabili a dolo oppure a colpa grave degli interessati.

Art. 12. — La dichiarazione di voler contrarre matrimonio fatta dal militare, mentre si trova in grave pericolo di vita per ferita o per altra infermità, è equiparata al mandato di procura, agli effetti della pensione di guerra, sempre quando risulti diretta a riconoscere una stato preesistente di convivenza.

Ove la dichiarazione del militare sia scritta, basterà che venga ricevuta da un ufficiale o da un cappellano militare o da altro ministro del culto cui apparteneva il militare, purchè tale ministro abbia veste legalmente riconosciuta dall'autorità militare; ovvero da due testimoni. Altrimenti ne dovrà essere dimostrata l'autenticità con i mezzi ordinari di prova.

Quando la dichiarazione del militare sia soltanto verbale, è assolutamente necessaria, oltre la presenza di un ufficiale o di un cappellano militare, o del ministro del culto di cui al comma precedente, quella di un altro testimonio; e l'attestazione giurata di essi deve essere raccolta appena sia possibile, con apposito verbale dalla stessa autorità militare che avrebbe dovuto ricevere il regolare mandato di procura del militare.

In ogni caso il preesistente stato di convivenza dovrà constare da apposito atto giudiziale di notorietà.

Art. 13. — Le disposizioni dei precedenti art. 11 e 12 non si applicano quando il matrimonio, alla data della morte o della dispersione del militare, non avrebbe potuto celebrarsi per divieto inderogabile del codice civile.

Art. 14. — Le disposizioni sulle pensioni di guerra a favore della prole minorenne

sono applicabili ai figli ed alle figlie nubili, maggiorenni del militare, i quali siano divenuti inabili assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro prima della morte del loro genitore.

Art. 15. — I figli naturali del militare, riconosciuti a termine dell'art. 5 del D. L. 12 novembre 1916, n. 1598, sono equiparati alla prole legittima agli effetti delle norme riguardanti le pensioni di guerra. Essi, in concorso con la vedova o con la prole legittima o legittimata del militare, sono considerati come orfani di precedente matrimonio.

Art. 16. — Se con la vedova del militare concorre prole al godimento della pensione di guerra, questa è integrata con un aumento annuo per ciascuno dei figli, finchè non compiano l'età di anni 21 e le figlie inoltre siano nubili, oppure anche dopo compiuti anni 21, purchè essi siano inabili assolutamente a qualsiasi peroficuo lavoro.

Detto aumento è stabilito in relazione al numero dei figli nella seguente misura:

L. 100 annue per il primo figlio;

L. 75 annue per il secondo figlio;

L. 50 annue per ogni altro figlio.

Nel caso di riparto della pensione, l'aumento anzidetto si devolve esclusivamente a favore della prole.

In mancanza della vedova la pensione è aumentata a favore di tutti gli orfani in relazione al loro numero, nella seguente misura:

L. 100 annue per il secondo orfano;

L. 75 annue per il terzo orfano:

L. 50 annue per ogni altro orfano.

Ad un solo orfano non compete alcun aumento di integrazione.

L'aumento di cui sopra si riduce gradualmente o cessa allorchè il numero degli orfani, in base al quale è stato liquidato, diminuisca perchè alcuno di essi compia il 21° anno di età e non sia inabile assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro, oppure perchè cessi di vivere o comunque non si trovi più nelle condizioni prescritte per avere diritto alla pensione.

Art. 17. — Per i figli del militare concepiti prima del termine da cui ha effetto il godimento della pensione e nati successivamente, è dovuto l'aumento di pensione di cui ai precedenti art. 7 e 16 a decorrere però dalla data della loro nascita.

TITOLO IV.

Disposizioni per ascendenti e collaterali.

Art. 18. — Se un militare venga a morire a causa della guerra, senza lasciare vedova o figli, hanno diritto alla pensione, nella misura di quella vedovile, quando per la morte del militare siasi verificata una apprezzabile diminuzione dei necessari mezzi di sussistenza:

a) il padre quinquagenario o incapace a proficuo lavoro;

b) la madre, purchè vedova, salvo le eccezioni stabilite dai successivi articoli;

c) i fratelli e le sorelle nubili minorenni quando siano orfani di entrambi i genitori, ovvero quando la madre, passata a nuove nozze, non abbia diritto a pensione;

d) in mancanza di entrambi i genitori, e semprechè la pensione non spetti ai collaterali di cui alla lettera *c*) chiunque dimostri, di avere raccolto, allevato e tenuto presso di se come figlio, fino alla maggiore età, o quanto meno fino alla chiamata alle armi, un fanciullo orfano o abbandonato che, divenuto soldato, abbia trovata la morte a causa della guerra. Gli assimilati in tal modo ai genitori dovranno trovarsi nelle condizioni di età, di stato civile o di incapacità a proficuo lavoro stabilite per i genitori stessi alle lettere *a*) e *b*) e dovranno dimostrare le circostanze di fatto, per le quali ritengono di aver diritto a pensione, a mezzo di apposito atto giudiziale di notorietà.

Art. 19. — L'incapacità a proficuo lavoro del padre e dell'assimilato al padre non quinquagenario deve essere accertata dai sanitari in relazione alle normali occupazioni dell'interessato.

L'inabilità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro dei figli maggiorenni del militare, è invece determinata dall'esistenza di una infermità ascrivibile alla prima delle categorie previste dal D. L. 20 maggio 1917, n. 876.

Le infermità sono comprovate mediante certificato medico da rilasciarsi da un sanitario designato dal sindaco del comune ove risiede l'interessato. Su tale certificato il medico provinciale deve esprimere il suo parere, chiedendo, ove ne sia il caso, maggiori schiarimenti o visitando personalmente il richiedente.

L'autorità competente a liquidare la pensione può disporre ulteriori accertamenti.

Art. 20. — Spetta la pensione di guerra ai genitori o assimilati e ai collaterali che si trovino nelle condizioni prevste dal precedente art. 18 anche quando la mancanza dei sufficienti mezzi di sussistenza si verifichi posteriormente alla morte del militare, in seguito a decesso di qualche componente della famiglia o ad altre gravi circostanze, agli interessati non imputabili, purchè la domanda venga presentata non oltre il termine di 5 anni dalla data della trascrizione dell'atto di decesso del militare nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al comune competente nel caso di dispersione del militare.

In tali casi la pensione decorrerà dalla data di presentazione della domanda o, in caso di morte di qualche componente della famiglia, dal giorno successivo alla morte stessa.

Art. 21. — Ove i genitori o gli assimilati ai genitori del militare siano entrambi viventi all'atto in cu sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.

La stessa pensione si consolida a favore dei collaterali del militare quando divengano orfani.

Art. 22. — Il genitore che si trovi nelle condizioni stabilite per aver diritto a pensione di guerra, e che abbia perduto più figli militari per causa di servizio, dei quali taluno a causa della guerra, consegue la pensione privilegiata più favorevole che gli compete, aumentata di L. 100 annue per ciascuno dei detti figli oltre il primo.

Agli effetti del comma precedente, non sono computati i figli i quali abbiano lasciato vedova o prole con diritto a pensione.

Ai collaterali ed agli assimilati ai genitori spetta la liquidazione della pensione nella misura più favorevole senza l'aumento di cui sopra.

Art. 23. — Ai genitori del militare morto a causa della guerra, che lasci vedova o prole con diritto a pensione, spetta una pensione speciale, pari ad un terzo di quella vedovile, purchè all'atto del decesso del figlio sussistano le altre condizioni indicate nel precedente articolo 18.

La pensione speciale è liquidata dallo Stato indipendentemente da quella concessa o da concedersi alla vedova o alla prole del militare e non è cumulabile con altra pensione di guerra che spetti a termini del citato art. 18.

Art. 24. — La madre del militare deceduto a causa della guerra, che per la morte del figlio venga a trovarsi nelle condizioni economiche indicate nel primo comma dell'art. 18, è ammessa al godimento della pensione allorchè alla data del decesso del figlio viva separatamente dal marito, anche se di seconde nozze, senza ricevere da esso i mezzi di sussistenza e contro di lei non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo per sua colpa.

Ove il marito sia il padre del militare defunto e dimostri di possedere i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti eguali fra i genitori.

Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare, alla madre compete la metà della pensione già assegnata al padre o che potrebbe a questo spettare.

Art. 25. — E' ammessa al godimento della pensione, ove sussistano le condizioni indicate nel primo comma dell'art. 18, la madre del militare deceduto a causa della guerra, quando sia passata a nuove nozze prima della morte del figlio, ed il marito sia riconosciuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro, per una infermità ascrivibile alla prima delle categorie previste dal D. L. 20 maggio 1917, n. 876.

L'accertamento di inabilità sarà eseguito nei modi indicati dal precedente art. 19.

Art. 26. — Se un militare morto a causa della guerra è figlio naturale legalmetne riconosciuto dal padre, questi, in mancanza di altri aventi diritto, consegue la pensione, nella misura di quella vedovile, purchè all'atto della morte del figlio venga a trovarsi nelle condizioni stabilite per il genitore legittimo e il riconoscimento sia avvenuto prima dell'evento di servizio che cagionò la morte del militare.

Nella stessa misura e nelle condizioni di cui sopra, la pensione spetta alla madre non coniugata del militare riconosciuto da essa come figlio naturale.

La pensione, se compete ad ambedue i genitori naturali, viene divisa in parti uguali tra loro.

I genitori che contraggono matrimonio dopo il decesso del militare, da entrambi già legalmente riconosciuto nel termine suindicato, sono considerati, agli effetti della pensione, come genitori di un figlio legittimo.

Art. 27. — Quando sia accertato che i genitori o assimilati e i collaterali siano provvisti di redditi di beni mobili ed immobili, di pensioni o di altri proventi di carattere continuativo per un ammontare non inferiore alla pensione di guerra ad essi spettante, questa può essere ridotta di un quarto o della metà, avendo equo riguardo alle circostanze di età, sesso, salute dell'interessato e delle persone di famiglia alle quali egli debba per legge somministrare gli alimenti.

In nessun caso può essere assoggettata a riduzione la pensione speciale di cui all'articolo 23.

Art. 28. - Quando per effetto delle condanne penali indicate negli art. 183, capoverso a) e 184, primo comma, del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, taluno degli ascendenti o dei collaterali del militare non possa conseguire la pensione di guerra, oppure incorra nella perdita o nella sospensione del diritto già acquistato, si procede all'assegnazione temporanea della pensione stessa a favore degli altri eventi diritto, ai quali spetterebbe se il condannato fosse morto, salvo l'applicazione dell'art. 185 del citato Testo Unico in caso di riabilitazione o di espiazione della pena.

TITOLO V.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 29. — E' abrogato l'art. 17 del D. L. 1 maggio 1916, n. 497, nonchè il D. L. 15 marzo 1917, n. 487, e sono parimente abrogate le altre disposizioni sulle pensioni di guerra in quanto siano contrarie al presente decreto.

Art. 30. — Le disposizioni di questo decreto e di quelli precedenti, conservati in vigore, che riguardano le pensioni di guerra, si estendono ai casi verificatisi dall'attuazione della legge 23 giugno 1912, n. 667 in poi, salvo i diritti acquisiti a termini dell'articolo seguente.

Tale estensione non concerne le indennità od altri assegni di carattere non continuativo che tengono luogo della pensione, pei quali nulla è innovato.

Qualora la invalidità o la morte del militare sia avvenuta anteriormente al 24 maggio 1915, il godimento delle nuove o maggiori concessioni ammesse col primo comma di questo articolo, non può retroagire oltre la data della pubblicazione del presente decreto; e qualora sussistano già, a questa ultima data, le condizioni necessarie per procedere alla liquidazione, occorre che la relativa domanda sia presentata entro il termine perentorio di un biennio dalla pubblicazione anzidetta.

In ogni caso non possono avere una decorrenza anteriore a quella ora indicata le nuove o maggiori pensioni per coloro che vi acquistino diritto ai sensi degli art. 7, dall'11 al 16 e dal 18 al 28, ovvero per l'estenzione dei precedenti decreti disposta col primo comma.

Agli effetti di cui sopra non costituiscono ostacolo i provvedimenti che siano stati emessi per le disposizioni anteriori a questo decreto; e gli interessati possono chiedere al Ministero per l'Assistenza Militare e le pensioni di guerra, la revisione dei provvedimenti medesimi entro i termini e con le stesse norme che sono applicabili negli altri casi per le domande nuove di liquidazione.

Art. 31. — Restano integri i diritti acquisiti prima della pubblicazione del presente decreto e le pensioni già dovute ad interessati diversi da quelli indicati nel decreto stesso, si devolveranno a favore di questi ultimi soltanto allorchè vengano a mancare i primi concesisonari.

N. 49. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1863, che modifica l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916 n. 1403, relativamente alla denunzia delle successioni dei militari morti durante la guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 novembre 1918. — (Gazzetta ufficiale n. 296, del 17 dicembre 1918).

Articolo unico. — All'articolo 3 del Nostro decreto 1° ottobre 1916, n. 1403, è sostituito il seguente:

Il termine per la denunzia delle successioni dei militari appartenenti ai corpi mobilizzati e delle altre persone addette all'esercito ed all'armata, morti durante la guerra, è di un anno dal giorno della trascrizione dell'atto di morte nei registri dello stato civile; salvo i maggiori termini concessi in determinati casi dall'art. 79 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217.

Se manchi la trascrizione dell'atto di morte e tuttavia non vi sia dubbio riguardo alla morte, la denunzia dovrà presentarsi entro un anno dalla pubblicazione della pace.

Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto retroattivo: saranno restituite le soprattasse riscosse mentre era in vigore l'articolo 3 del Nostro decreto 1° ottobre 1916, n. 1403 e che, secondo le disposizioni attuali, sarebbero state inapplicabili, purchè la restituzione sia chiesta nel termine di tre anni dalla pubblicazione del presente decreto.

N. 50. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 2028, col quale si autorizza il Governatore della Tripolitania a concedere sul campo medaglie di argento e di bronzo al valor militare.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 16 dicembre 1918. — (Gazzetta ufficiale n. 17, del 21 gennaio 1919).

Art. 1. — Il Governatore della Tripolitania è autorizzato a concedere immediatamente sul campo, ove lo giudichi opportuno, medaglie di argento e di bronzo al valor militare agli ufficiali e uomini di truppa del R. Esercito, agli ufficiali della Marina ed ai militari del Corpo RR. EE. che si siano particolarmente distinti in operazioni di guerra per atti di spiccato coraggio.

Art. 2. — La concessione sul campo della medaglia di argento al valor militare sarà limitata ai casi previsti nell'elenco che fa seguito al R. Viglietto 26 marzo 1833 ed ai casi che hanno con quelli stretta e sostanziale anologia ed in cui tutte le circostanze risultino chiare e appoggiate a prove e testimonianze irrefutabili.

Art. 3. — Per ogni concessione fatta sul campo il Governatore della Tripolitania trasmetterà al Ministero della guerra o della marina, a seconda che trattisi di personale del R. Esercito o della R. Marina, un rapporto bene circostanziato e documentato, con la motivazione ed i dati prescritti, affinchè le concessioni stesse siano senz'altro sanzionate con Nostro decreto.

N. 51. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1981, col quale si dispone che, dal 1° gennaio 1919, cessino dall'essere dichiarati in istato di guerra i territori di alcune provincie del Regno, ed in istato di resistenza i territori delle piazze marittime di Spezia e della Maddalena.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 29 dicembre 1918. — (Gazzetta ufficiale n. 307, del 31 dicembre 1918).

Art. 1. — A decorrere dal 1. gennaio 1919 cessano dall'essere dichiarati in istato di guerra i territori delle provincie di Torino, Alessandria, Genova, Novara, Como, Milano,

Pavia, Bergamo, Piacenza, Cremona, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì, Ferrara, Rovigo; i territori dei circondari di Messina e Reggio Calabria, quelli dei Comuni costieri dell'Adriatico a sud della provincia di Venezia e quelli dei seguenti comuni della provincia di Foggia: San Severo, San Marco in Lamis, Apricena, San Giovanni Rotondo, Caprino, Rignano Garganico, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, Torre Maggiore.

Art. 2. — Dal 1. gennaio 1919 cessano dall'essere dichiarati in istato di resistenza, cessandovi contemporaneamente lo stato di guerra, i territori delle piazze marittime di Spezia e della Maddalena.

N. **52.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 12, che apporta maggiori assegnazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-919.** —(Segretariato generale - Ragioneria). — 5 gennaio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 18, del 22 gennaio 1919).

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle armi e munizioni per l'esercizio 1918-919 sono apportate le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

Tabella di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-919.

Cap n. 21.	— Fitti d'immobili, ecc.	L. 1.000.000
» 34 *bis*.	— Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni, ecc. . .	» 249.000.000
» 34 *ter*.	— Spese per la guerra di competenza del Commissariato generale per l'aeronautica	» 100.000.000
	Totale . . .	L. 350.000.000

N. **53.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 13, che introduce maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 5 gennaio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 18, del 22 gennaio 1919).

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio 1918-919, sono introdotte le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

Tabella di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1918-919:

Cap. n. 6.	— Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione Centrale .	L. 1.000.000
» 57	— Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazioni militari dipendenti	» 1.200.000
» 85 *bis*.	— Spese per la guerra, ecc.	» 639.800.000
» 85 *quater*.	— Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica, ecc.	» 8.000.000
	Totale . . .	L. 650.000.000

Della somma di lire 639.800.000 assegnata al capitolo n. 85-*bis*, lire 50.000.000 saranno da erogarsi per dazi doganali e lire 53.000.000 per ritenute erariali su stipendi ed assegni.

N. 54. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 25, relativo all'abolizione dell'imposta sui militari non combattenti.**— (Segretariato generale - Ragioneria). — 5 gennaio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 21, del 25 gennaio 1919).

Articolo unico. — Con decorrenza dal 1° gennaio 1919 cessa di aver vigore l'imposta sui militari non combattenti di cui all'allegato F del decreto 9 giugno 1918 n. 857.

N. B. Vedi circolari 714 del 1916, 56 e 85 del 1917.

N. 55. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che annulla il decreto 27 ottobre 1918, con cui veniva nominato il vice direttore dell'ufficio pellami.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) 24 gennaio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 25, del 30 gennaio 1919).

E' annullato e considerato come non avvenuto il Decreto Ministeriale 27 ottobre 1918, con cui il Direttore Capo Divisione amministrativo di 1ª classe nel Ministero della Guerra Eula comm. dott. Umberto veniva nominato Vice Direttore dell'Ufficio Pellami, istituito presso il Ministero stesso, giusta gli articoli 1 e 7 del citato Decreto Luogotenenziale.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

N. 56. — SERVIZIO SANITARIO. — **Decreto ministeriale riguardante la soppressione della carica di direttore di sanità militare territoriale aggiunto — Norme esecutive.** — (Direzione generale sanità militare). — 24 gennaio 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA:

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1917;

Considerato che è cessata la necessità di mantenere la organizzazione direttiva sanitaria stabilita in zona territoriale per le eccezionali esigenze di guerra;

DECRETA:

Art. 1. — Col 28 febbraio 1919 è soppressa la carica di direttore di sanità militare territoriale aggiunto, istituita col decreto ministeriale 28 giugno 1917.

Art. 2. — La carica di direttore di sanità militare presso i comandi di corpi d'armata territoriali sarà assunta da generali brigadieri medici o colonnelli medici in servizio attivo permanente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 24 gennaio 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

NORME ESECUTIVE

In esecuzione del decreto ministeriale che sopprime la carica di direttore di sanità militare aggiunto, il Ministero determina quanto segue:

1. — Gli attuali direttori di sanità militare aggiunti, la cui carica è stata soppressa col decreto ministeriale 24 gennaio 1919, assumeranno provvisoriamente la carica di direttore di sanità militare territoriale presso i rispettivi comandi di corpo d'armata.

2. — Gli attuali direttori di sanità militare rimarranno a disposizione del Ministero non appena ultimate le operazioni di consegna, e che dovranno intendersi compiute non oltre il 5 marzo 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 57. — CAVALLI. — **Iscrizione di cavalli nei ruoli agevolezza.** — (Ispettorato ippico). — 30 gennaio 1919.

Questo Ministero determina che tutti i cavalli da sella attualmente esistenti presso i depositi dei reggimenti di cavalleria e di artiglieria da campagna e, successivamente quelli che vi affluiranno durante le operazioni di smobilitazione, siano visitati dai consigli di amministrazione allo scopo di iscrivere nel ruolo 175-A quelli fra essi che vengano riconosciuti idonei al servizio degli ufficiali e scevri da difetti che possano menomarne l'attitudine.

La classificazione di detti cavalli per l'assegnazione alle varie categorie dovrà aver luogo in base al loro valore reale attuale, indipendentemente dai requisiti di età e di statura.

Saranno pertanto inscritti:

alla	categoria	spc.	B	quelli	del	valore	dalle	L.	2000	alle L. 3000
»	1.	categoria	»	»	»	»	»	»	1500	» » 1950
»	2.	»	»	»	»	»	»	»	1000	» » 1450
»	3.	»	»	»	»	»	»	»	700	» » 950

Gli stralci dei ruoli 175-A riferentisi ai cavalli scelti fra quelli esistenti attualmente nei depositi anzidetti, dovranno essere inviati al Ministero (Ispettorato Ippico) non oltre il 15 febbraio p. v. e quelli riguardanti le iscrizioni successive, di mano in mano che si effettueranno le iscrizioni medesime.

Si avverte, infine, che nel nuovo ruolo dovranno continuare a figurare i cavalli d'agevolezza finora iscritti e che saranno ancora disponibili, nonchè quelli restituiti o ceduti da ufficiali e loro eredi.

Tutti i cavalli predetti dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 58. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Licenze per l'estero e riespatrio dei militari di truppa.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 gennaio 1919.

Le norme partecipate alle autorità diplomatiche e consolari per mezzo del Commissariato dell'emigrazione circa la proroga della licenza di cui fruiscono all'estero i militari che già vi si trovino alla data del 31 gennaio corrente, non sono applicabili ai militari che, a partire dal 1° febbraio p. v., otterranno una licenza ordinaria o straordinaria per l'estero. Costoro pertanto sono obbligati a rientrare nel Regno allo scadere della licenza

Saranno pure fatti rientrare i militari appartenenti a classi dal 1885 al 1888 i quali benchè abbiano ottenuto la licenza prima del 1° febbrio 1919 non desiderino di fruire della proroga prevista dalle norme sovraccennate.

I militari già esonerati appartenenti a classi non inviate in congedo o in licenza illimitata, non possono recarsi all'estero, anche quando la licenza speciale rinnovabile di quindici in quindici giorni, contemplata dalla (circolare n. 11 del *giornale militare* del corrente anno) sia stata commutata in **licenza illimitata** per avere gli interessati dimostrato di aver trovato stabile occupazione.

Le presenti norme non sono applicabili agli ufficiali.

Il Ministro — CAVIGLIA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 66ª, anno 1918, circ. n. 729.

A pag. 1254, nel titolo della circolare, invece di: « 24 ottobre 1917 », leggasi: « 24 ottobre 1918 ».

Tale correzione deve essere apportata anche a pag. 1253, nel sommario di detta circolare.

Dispensa 3ª, anno 1919, circ. n. 25.

A pag. 24, riga 3ª, invece di: « dispensa 69 . . . », leggasi: « circolare 69 . . . ».

Prezzo della presente dispensa *L.* **0.20**

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

BIBLIOTECA Militare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª — 1919 — 6 Febbraio

N. 59. — 26 gennaio 1919. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 65, concernente il trasferimento in marina dei militari di 1ª categoria della classe 1900 provenienti dalla leva di mare — Disposizioni esecutive . . . . . *Pag.* 57

» 60. - 6 febbraio 1919. - RECLUTAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ricollocamento nella posizione di congedo provvisorio illimitato dei militari della classe 1900 . . . . . *Pag.* 58

CIRCOLARE N. 59. — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 65, concernente il trasferimento in marina dei militari di 1ª categoria della classe 1900 provenienti dalla leva di mare — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 gennaio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 29, del 4 febbraio 1919).

Art. 1. — I giovani nati nel 1900, in possesso dei requisiti prescritti per concorrere alla leva di mare, reinscritti nelle liste della leva di terra in forza del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1107, che siano stati arruolati in prima categoria, sono trasferiti nei ruoli della R. marina; quelli arruolati in seconda e in terza categoria rimangono inscritti nei ruoli del R. esercito.

I trasferiti nella R. marina contraggono la ferma di anni tre.

Art. 2. — Quelli dei giovani nati nel 1900, riguardo ai quali non sia stata, per qualsiasi motivo, pronunciata decisione di arruolamento, vengono reinscritti nelle liste della leva di mare.

Art. 3. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

DISPOSIZIONI ESECUTIVE.

1. Per il trasferimento nei ruoli della regia marina dei militari *di* 1ª *categoria* della classe 1900 cui si riferisce l'articolo 1 del decreto luogotenenziale n. 65 e per il congedamento di quelli che attualmente si trovino alle armi, i comandi di distretto osserveranno le modalità indicate dal n. 4 della circolare n. 60 del *giornale militare* del corrente anno.

Con modalità analoghe i comandi di distretto provvederanno al *trasferimento* nei ruoli della R. marina dei militari suddetti ascritti alla 1ª categoria, i quali eventualmente non si trovassero alle armi; nonchè al *congedamento* degli arruolati in 2ª *e di* 3ª *categoria* i quali, in forza del medesimo decreto n. 65, debbono invece continuare a rimanere inscritti nei ruoli del R. esercito.

2. Le regie prefetture e sottoprefetture dovranno subito trasmettere alle capitanerie di porto le schede personali modello 9 (accompagnate con elenchi nominativi) relative a tutti gli inscritti contemplati dal decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1107, per le necessarie annotazioni sulle liste di leva circa le assegnazioni alla 2ª e alla 3ª categoria, ed anche pel caso occorresse disporre per nuovi accertamenti sanitari.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 60. — RECLUTAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Ricollocamento nella posizione di congedo provvisorio illimitato dei militari della classe 1900.** — (Direzione generale leva e truppa). 6 febbraio 1919.

1. Questo Ministero determina che a cominciare dal *20 febbraio corr.* siano ricollocati temporaneamente nella posizione di congedo illimitato provvisorio i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) della classe 1900 attualmente alle armi, riservandosi di richiamarli in servizio a tempo opportuno, per far compiere loro gli obblighi di ferma.

Saranno peraltro trattenuti in servizio:

a) coloro che si trovassero in una delle posizioni previste dalla lettera *a)* e successive del n. 2 della circolare n. 690 del *giornale militare* del 1918, fino a quando lo richiederà la loro speciale posizione;

b) gli *ufficiali* delle categorie in congedo della classe 1900 che non abbiano ancora compiuto il prescritto servizio di prima nomina, i quali saranno inviati in congedo appena compiuto il servizio stesso;

c) i militari della classe 1900 che frequentano attualmente corsi allievi ufficiali, o che, trovandosi in licenza di qualunque specie, debbono riprendere i corsi suddetti, i quali saranno trattenuti fino al compiento del servizio di prima nomina da ufficiale.

Per il congedamento di detti militari, dopo che avranno raggiunto il grado di ufficiale sarà provveduto con disposizioni che saranno emanate a suo tempo da questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali);

d) i militari che stiano frequentando un corso per conseguire l'abilitazione a speciali servizi (*automobilisti, motoristi,* ecc.) i quali saranno trattenuti parimenti fino al termine del corso.

Si avverte infine che, considerata la speciale natura del provvedimento adottato per i militari della classe 1900 non può essere applicata ai militari stessi la disposizione dell'articolo 2 della circolare n. 736 del *giornale militare* del 1918, poichè la permanenza volontaria alle armi col vincolo trimestrale rinnovabile è inconcepibile per classi che debbono ancora compiere la ferma.

2. I militari della classe 1900 saranno rinviati alle loro case direttamente dai comandi di deposito o di centro di mobilitazione ai quali appartengono.

Quelli di essi che si trovassero in servizio presso distaccamenti o reparti lontani dalla sede del deposito o del centro di mobilitazione potranno essere rinviati alle loro case senza rientrare al deposito o al centro di mobilitazione, semprechè ciò riesca conveniente per l'economia dei trasporti. In tal caso, i comandi dei depositi e dei centri di mobilitazione predisporranno subito quanto occorre perchè i comandi dei distaccamenti e dei reparti suddetti possano compiere regolarmente le operazioni di licenziamento. I militari che si trovassero eventualmente presso comandi, corpi o reparti mobilitati o all'estero o nelle colonie saranno rinviati alle loro case per cura dei comandi, corpi e reparti stessi, i quali dovranno *subito* comunicare l'avvenuto licenziamento al rispettivo centro di mobilitazione ed al distretto cui il militare appartiene per fatto di leva, inviando a ciascuno di essi, mediante plico raccomandato, apposito elenco di variazioni mod. 62, sul quale dovrà essere indicato chiaramente anche il preciso domicilio eletto da ciascun militare.

Coloro che si trovino nelle posizioni previste dalle lettere *a)* e *b)* del n. 3 della circolare n. 690 del *giornale militare* 1918, saranno licenziati senza far ritorno al deposito o al centro di mobilitazione, con le modalità stabilite dalla circolare stessa.

3. Anche i *volontari di un anno* della classe 1900 saranno ricollocati nella posizione di congedo illimitato provvisorio, salvo a compiere la speciale ferma quando saranno chiamati a compierla i militari della classe stessa.

È superfluo aggiungere che i *volontari di guerra arruolati con la classe 1900*, saranno ricollocati nella posizione di congedo illimitato provvisorio se nati nell'anno 1900 o in anni anteriori; saranno invece prosciolti dall'arruolamento se nati in anni successivi.

4. Dovendo il ricollocamento nella posizione di congedo illimitato provvisorio aver effetto per tutti i militari della classe 1900 resta inteso che tale provvedimento dovrà applicarsi anche ai militari di 1ª categoria di detta classe provenienti dalla leva di mare che, a senso del decreto luogotenenziale del 26 gennaio prossimo passato n. 65, debbono essere trasferiti in marina (circolare n. 59 del *giornale militare* corrente anno).

I comandi dei distretti, completeranno quindi i fogli matricolari originali, mod. 59, dei militari indicati con la variazione seguente:

« *Ricollocato nella posizione di congedo illimitato provvisorio e trasferito nella regia marina a senso dell'art. 1 del decreto luogotenenziale del 26 gennaio* 1919, *n.* 65 (circolare n. 60 del *giornale militare* 1919) li ». Parificheranno quindi i fogli stessi col ruolo matricolare e li trasmetteranno alle capitanerie di porto interessate, non oltre il *decimo giorno* da quello in cui il militare è stato licenziato dalle armi.

Le capitanerie di porto cureranno di far poi consegnare ai singoli militari trasferiti il documento che riterranno del caso, facendo ritirare il foglio provvisorio di congedo illimitato mod. 4-A, rilasciato loro dai corpi del regio esercito a senso del seguente n. 9.

5. I comandi di divisione militare territoriale dovranno provvedere perchè, con la maggiore sollecitudine, siano sostituiti i militari della classe 1900 adibiti presso comandi, uffici, ecc. quali scritturali e simili.

La sostituzione dovrà effettuarsi seguendo il criterio di destinare i militari delle classi più giovani (1896 e successive) solamente a comandi e corpi del regio esercito, al Ministero della guerra ed al sottosegretariato per le armi e munizioni e l'aeronautica, e dovrà possibilmente essere compiuta per il giorno 20 febbraio corrente, in cui deve essere iniziato il licenziamento. Nei casi in cui ciò non riesca possibile, i militari della classe 1900 saranno trattenuti fino a sostituzione avvenuta, curando peraltro di provvedere che questa si compia al più presto.

Speciale interessamento dovrà farsi per la sostituzione di quelli addetti agli uffici dei distretti, dei depositi ed altri centri di mobilitazione.

6. Sono applicabili ai militari della classe 1900 le disposizioni del n. 7 della circolare 690 del 1918 e della circolare n. 11 del *giornale militare* corrente anno, relative al ritorno e alla permanenza all'estero.

I militari licenziandi che appartengono a *comuni delle terre liberate o redente* possono oramai essere inviati liberamente ai comuni di origine, eccezione fatta per quelli che dichiarano la residenza nei comuni di Vas, Quero, Alano, Fener, ed Arsiè della provincia di Belluno e in quelli di Spresiano, Zenson di Piave, Arcade, Monastier, San Biagio Callalta, Cornuda, Crocetta Trevigiana, Nervesa, Pederobba, Conegliano, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave, Susegana, Oderzo, Cimadolmo, Ormelle, Ponte di Piave, San Polo di Piave, Salgareda, Valdobbiadene, Moriago, San Pietro di Barbozza, Segusino, Sernaglia e Vidor della provincia di Treviso, i quali dovranno esibire un certificato del sindaco dei comuni stessi comprovante che vi abbiano famiglia e casa abitabile.

7. Sulla matricola dei militari licenziati in base alle disposizioni della presente circolare, sarà inscritta, la seguente variazione:

« *Ricollocato nella posizione di congedo illimitato provvisorio, a senso della circolare* n. 60 del giornale militare 1919, li . . . . . ».

8. I militari della classe 1900 ricollocati nella posizione di congedo illimitato provvisorio (esclusi quelli da trasferirsi in marina a senso del n. 4 precedente) rimarranno effettivi alla forza in congedo del deposito o centro di mobilitazione al quale ora appartengono.

Quindi, qualora sia necessario, la variazione indicata nel precedente numero dovrà essere completata come segue:

« *Tale nel deposito del* . . . . . (magazzino, o compagnia, ecc) *e ricollocato nella posizione di congedo illimitato provvisorio, a senso della circolare n. 60 del giornale militare* 1919, li . . . . . ».

Inoltre, sul foglio di congedo illimitato che deve essere rilasciato a ciascun militare, come prescrive il successivo n. 10, dovrà essere scritta la seguente annotazione:

« *Allorchè sarà chiamato a riprendere servizio dovrà presentarsi al comando del distretto di residenza che provvederà ad inviarlo a destinazione* ».

9. A ciascun militare della classe 1900 licenziato sarà consegnato un foglio provvisorio di congedo illimitato conforme ai modelli 4-A o 4-B del catalogo, se appartenente alla 1ª o alla 2ª categoria, ovvero un foglio di congedo illimitato mod. 4-C, se di 3ª categoria.

I comandi dei depositi e dei centri di mobilitazione, nonchè i comandi di corpi e reparti mobilitati che siano sprovvisti di tali modelli ed abbiano militari della classe 1900 da licenziare, richiederanno telegraficamente *al comando del reclusorio militare di Gaeta* il numero di esemplari di detti modelli presumibilmente loro occorrenti.

Il comando del reclusorio aderirà immediatamente alle richieste, valendosi dei mezzi più celeri di recapito.

A licenziamento compiuto i modelli rimasti esuberanti saranno versati al più prossimo comando di distretto militare.

10. I comandi dei depositi, centri di mobilitazione, corpi e reparti nel compilare i fogli di congedo avranno cura di sostituire sui modelli la propria denominazione a quella di « *Distretto militare di . . . .* », e a quella di « *Per il comandante del distretto militare - l'ufficiale delegato in* 1ª » sostituiranno l'altra « *Il comandante del . . . .* ». o analoga.

11. Appena ricevuta la presente circolare, i comandanti di deposito e di centro di mobilitazione faranno compiere accurate verifiche per accertare che sui fogli matricolari, mod. 59, intestati ai militari della classe 1900 siano state inscritte tutte le variazioni stabilite, corrispondenti ai cambiamenti di posizione verificatisi per i singoli militari.

Entro il termine di *15 giorni* dell'avvenuto licenziamento, invieranno ai distretti di leva i fogli matricolari (completati della variazione di cui ai numeri 7 o 8 precedenti) con le modalità stabilite dal n. 16 della circolare n. 690 del *giornale militare* del 1918.

12. I comandi di distretto, eseguite nei modi consueti le verificazioni e parificazioni col ruolo matricolare, mod. 57, restituiranno i fogli matricolari, mod. 59, ai depositi e centri di mobilitazione da cui li ricevettero ed ai quali spetta di custodirli.

La restituzione dovrà farsi con le modalità e nel limite di tempo stabiliti dal n. 17 della circolare n. 690 suddetta.

13. Considerato che i militari della classe 1900 nella maggioranza non sono stati mobilitati, potrà omettersi per essi la compilazione del foglio di notizie prescritto dal n. 12 della circolare n. 690 del 1918.

14. Saranno applicate anche in questa occasione le disposizioni dei numeri 9, 10, 11 (modificato dal n. 3 della circolare n. 23 del corrente anno) 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della circolare 690 del 1918, relativi rispettivamente alla *visita medica*, alla *dichiarazione di residenza*, alle *comunicazioni da fare ai sindaci*, al *viaggio dei militari*, agli *oggetti di corredo* e di *equipaggiamento* ed ai *rendiconti* e *relazioni*.

15. Dopo il giorno 31 marzo p. v., i comandi di distretto compiranno le indagini necessarie per accertare la posizione dei militari della classe 1900 a riguardo dei quali non fosse stato comunicato il ricollocamento nella posizione di congedo illimitato provvisorio od altra notizia.

16. I comandi di corpo e di reparto rammenteranno ai militari licenziandi che qualora si trovassero ad aver titolo al sussidio di disoccupazione ai sensi del decreto luogotenenziale n. 6 del 5 gennaio 1919, (pubblicato nel n. 25 della *Gazzetta ufficiale* del 30 gennaio p. p.) potranno farne domanda in carta libera e in duplice esemplare al sindaco del comune di loro residenza agli altri enti indicati dall'art. 21 del suddetto decreto luogotenenziale

Il Ministro — CAVIGLIA.

Prezzo della presente dispensa *L.* **0.20**

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª — 1919 — 7 Febbraio.

N. 61. — 10 dicembre 1918. — STATO DEGLI UFFICIALI — DISCIPLINA MILITARE. — Decreto ministeriale col quale viene costituito il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito . . . . . *Pag.* 62

» 62. — 21 gennaio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CANTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 58, che autorizza l'Amministrazione dello Stato, in determinati casi, a prescindere dal parere di autorità o corpi consultivi in ordine alla stipulazione di transazioni o a condono di multe . . . . . *Pag.* 62

» 63. — 23 gennaio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 63, che trasporta le spese relative al soppresso Ministero delle armi e munizioni nel bilancio di quello della guerra, ed inserisce altresì, nel detto bilancio ed in quello del tesoro, le spese relative al nuovo Sottosegretariato di stato istituito presso quest' ultimo Ministero . . . . . *Pag.* 63

» 64. — 31 gennaio 1919. — SCUOLE MILITARI — AVANZAMENTO. — Ufficiali a disposizione che debbono completare il corso di studi alla scuola di guerra . . *Pag.* 68

» 65. — 5 febbraio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Liquidazione degli assegni dovuti agli ufficiali licenziandi . . . . . *Pag.* 68

» 66. — 6 febbraio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Contabilità della carne congelata . . . . . *Pag.* 69

» 67. — 6 febbraio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Sistemazione del carico dei materiali del genio dei quali non si conosce l'ente consegnatario. *Pag.* 69

» 68. — 6 febbraio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamento dell'indennità di congedamento e di vestiario agli ufficiali ricollocati in congedo . . . . . *Pag.* 70

» 69. — 6 febbraio 1919. — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Trattamento dei militari della classe 1885 nei riguardi della nomina a sottotenente di milizia territoriale . . . . . *Pag.* 70

» 70. — 6 febbraio 1919. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indebito uso della franchigia postale . . . . . *Pag.* 70

» 71. — 6 febbraio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore dei militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie . . . . . *Pag.* 71

» 72. — 6 febbraio 1919. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni tecniche del genio. « Passaggio dei piccoli corsi d'acqua ». (Pubblicazione n. 200). . . . *Pag.* 73

AVVISO . . . . . *Pag.* 73

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 74

CIRCOLARE N. 61. — STATO DEGLI UFFICIALI — DISCIPLINA MILITARE. — **Decreto ministeriale col quale viene costituito il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 dicembre 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 10 ottobre 1915 n. 1500, che dà un nuovo ordinamento al consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina,

DECRETA:

Art. 1. — Il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito è così composto:

Componenti effettivi:

Tenente generale Mazza conte Francesco - *presidente.*
» » Druetti cav. Luigi - *membro.*
» » Recli cav. Giorgio - *membro.*
Colonnello di fanteria Pezzi cav. Luigi - *segretario.*

Supplenti:

Tenente generale Mandile cav. Luigi - *membro.*
» » Ponza di S. Martino nob. dei conti Ottavio - *membro.*
» » Dogliotti cav. Eugenio - *membro.*
Colonnello di fanteria Mengoli cav. Giorgio - *segretario.*

Art. 2. — In assenza del presidente, tenente generale conte Francesco Mazza, assumerà la presidenza del consiglio di disciplina il tenente generale Druetti cav. Luigi.

Il presente decreto sarà registrato alla corte dei conti.

Roma, addì 10 dicembre 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 62. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 58, che autorizza l'amministrazione dello Stato, in determinati casi, a prescindere dal parere di autorità o corpi consultivi in ordine alla stipulazione di transazioni o a condono di multe.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 21 gennaio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 27, del 1 febbraio 1919).

Art. 1. — Quando per la esecuzione delle deliberazioni prese dal Comitato interministeriale istituito con decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, in dipendenza delle facoltà ad esso accordate dall'art. 2 del decreto stesso, sia necessario addivenire a transazioni con le ditte interessate o dichiarare inapplicabili clausole penali stipulate a loro carico, l'Amministrazione dello Stato potrà prescindere dal prescritto parere di autorità o corpi consultivi, qualunque sia l'ammontare delle transazioni o delle multe da condonare.

Art. 2. — Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

N. 63. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 63, che trasporta le spese relative al soppresso Ministero delle armi e munizioni nel bilancio di quello della guerra, ed inserisce altresì, nel detto bilancio ed in quello del tesoro, le spese relative al nuovo sottosegratariato di Stato istituito presso quest'ultimo Ministero.** — (Segretariato generale. — Ragioneria). — 23 gennaio 1919. (Gazzetta ufficiale n. 28, del 3 febbraio 1919).

Art. 1. — Le somme stanziate nello stato di previsione del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio 1918-919, ivi comprese quelle per il Commissariato generale dell'aeronautica, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero della guerra, secondo risulta dalla tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Tutti gli atti emessi con imputazione ai capitoli di cui alla indicata tabella, concernente lo stato di previsione del Ministero per le armi e munizioni, si intendono riferiti ai corrispondenti capitoli dello stato di previsone del Ministero della guerra

Art. 2. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra ed in quello del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono inscritti i fondi di cui alle tabelle *B* e *C*, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti e riguardanti rispettivamente spese dipendenti dalla guerra di competenza del Sottosegretariato di Stato, istituito presso il Ministero del tesoro col decreto luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 1909, e spese di funzionamento del Sottosegretariato medesimo.

Questo decreto andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

TABELLA A.

TABELLA dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e le munizioni per l'esercizio finanziario 1918-1919 trasferiti nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio medesimo.

Capitoli del bilancio del Ministero per le armi e munizioni		*Capitoli del bilancio del Ministero della guerra a cui viene effettuato il trasporto.*	
Cap. n. 1. Ministero - Personale centrale (Spese fisse) . .	59,000 —	Cap. n. 1. Ministero - Personale centrale (Spese fisse) .	59,000 —
Cap. n. 2. Ministero - Personale centrale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	600 —	Cap. n. 2. Ministero - Personale centrale. Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	600 —
Cap. n. 3. Ministero - Personale comandato (Spese fisse)	160,000 —	Cap. n. 3. Ministero - Personale comandato (Spese fisse)	160,000 —
Cap. n. 4. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai gabinetti	12,000 —	Cap. n. 4. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	12,000 —
Cap. n. 5. Ministero - Indennità di missione	4,000 —	Cap. n. 5. Ministero - Indennità di missione	4,000 —
Cap. n. 6. Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale.	260,000 —	Cap. n. 6. Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'amministrazione centrale	495,000 —
Cap. n. 6-*bis*. Compensi per lavori straordinari al personale dipendente dal Commissariato per l'aeronautica . .	235.000 —		
Cap. n. 7. Ministero - Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza . . . . :	12,000 —	Cap. n 7. Ministero - Spese di ufficio e minute spese di rappresentanza	12,000 —

Cap. n. 8. Spese postali . . .	14,500 —	Cap. n. 8. Spese postali . . .	14,500 —
Cap. n. 9. Spese di stampa per l'Amministrazione centrale	9.000 —	Cap. n. 9. Spese di stampa per l'amministrazione centrale e di stampa riservata . . .	9.000 —
Cap. n. 10. Provvista di carta e di oggetti varii di cancelleria per l'Amministrazione centrale	4,000 —	Cap. n. 11. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale	4,000 —
Cap. n. 11. Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio . . .	12,000 —	Cap. n. 13 Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio . . .	12,000 —
Cap. n. 12. Spese casuali. . .	4,000 —	Cap. n. 15. Spese casuali . .	4,000 —
Cap. n. 13. Spese di manutenzione ordinaria di locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica . . .	6,000 —	Cap. n. 16. Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica . .	6,000 —
Cap. n. 14. Spese di liti e di arbitramenti (Spese obbligatorie)	20,000 —	Cap. n. 17. Spese di liti e di arbitramento (Spese obbligatorie)	20,000 —
Cap. n. 15. Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennità agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (Spese fisse).	per memoria	Cap. n. 21-*bis*. Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione dei lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (Spese fisse) . .	**per memoria**
Cap. n. 16. Compensi per lavori straordinari relativi a servizi delle amministrazioni militari dipendenti	625.000 —	Cap. n. 57. Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti . . .	625,000 —
Cap. n. 17. Compensi al personale delle Amministrazioni militari dipendenti, determinati da lavori straordinari relativi a servizi concernenti spese ripartite inscritte nella parte straordinaria	60,000 —	Cap. n. 57-*bis*. Compensi al personale delle amministrazioni militari dipendenti, determinati da lavori straordinari relativi a servizi concernenti spese ripartite inscritte nella parte straordinaria	60,000 —
Cap. n. 18. Materiali e stabilimenti d'artiglieria	9,074,100 —	Cap. n. 71-*bis*. Materiali e stabilimenti di artiglieria . .	9,074,100 —
Cap. n. 19. Lavori di mantenimento restauro e piccoli ampliamenti e miglioramenti degli immobili militari, materiale mobile e servizi speciali del genio militare .	10,249,590 —	Cap. n. 71-*ter*. Lavori di mantenimento restauro e piccoli ampliamenti e miglioramento degli immobili militari, materiale mobile e servizi speciali del genio militare	10,249,500 —
Cap. n. 23-*bis* Servizi aeronautici.	3,135,500 —	Cap. n. 71-*quater*. Servizi aeronautici.	3,135,500 —
Cap. n. 27. Fitti di immobili ad uso militare e canoni di acqua (Spese fisse)	3,915,000	Cap. n. 72-*bis*. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni di acqua (Spese fisse)	3,915,000 —

Cap. n. 22. Spese per risarcimento di danni (Spese obbligatorie)	600,000 —	Cap. n. 76. Spese per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria)	600,000 —
Cap. n. 23. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry	1,102 50	Cap. n. 77-*bis*. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry	1,102 50
		Cap. n 5. Ministero - Indennità di missione	60,000 —
		Cap. n. 7. Ministero - Spese di ufficio e minute spese di rappresentanza	80.000 —
		Cap. n. 9. Spese di stampa per l'Amministrazione centrale e di stampa riservata	20,000 —
		Cap. n. 11. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale	10,000 —
		Cap. n 13. Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio	35,000 —
Cap. n. 23-*ter*. Spese pel funzionamento del Commissariato per l'aeronautica. . .	250,000 —	Cap. n. 14. Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ed ex-militari di truppa (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio) ad ex-impiegati civili e ad ex-operai dell'Amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie ad Istituti di beneficenza di carattere militare - Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio - Sussidi ai militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cura balneo-termale ed a visite sanitarie	50,000 —
		Cap. n. 15. Spese casuali . . .	5,000 —
Cap. n. 34-*bis*. Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni	2,442,165,000 —	Cap. n. 85-*ter*-A. Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	2,442,165,000 —
Cap n. 34-*ter*. Spese per la guerra di competenza del Commissariato per l'aeronautica	744,765,000 —	Cap. n. 85-*ter*-B. Spese per la guerra concernenti l'aeronautica	744,765,000 —
Cap. n. 24. Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita)	per memoria	Cap. n. 85-V. Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita)	per memoria
Cap. n. 25. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	per memoria	Cap. n. 85-VI- Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita) . . .	per memoria

Cap n. 26. Fabbricazione di materiali d'artiglieria campale, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita) . per memoria

Cap. n. 27. Artiglieria a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita) . . . . . per memoria

Cap. n. 28. Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita) . . . per memoria

Cap n. 29. Forti di sbarramento e lavori a difesa della Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita) . . . . . per memoria

Cap. n. 30. Armamento delle fortificazioni - Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio - Studi, provviste e trasporti relativi - Spese pel tiro preparato (Spesa ripartita) . per memoria

Cap. n. 31. Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamenti, e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra, impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto di immobili all'uopo occorrente - Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (legge 5 luglio 1908, n. 361; 30 giugno 1909, n. 404; 23 giugno 1912, n. 710, e 11 maggio 1913, n. 472). (Spesa ripartita) . . 1,925,000 —

Cap. n. 32. Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al Municipio di Torino per la sistemazione de servizi militari della città. 27,746.88

Cap. n. 33. Interessi scalari semplici in ragione del 2 per per cento sul residuo di un milione da rimborsorsi al Municipio di Torino per la costruzione di edifici militari (art. 6 della convenzone approvata con legge 15 agosto 1904, n. 521) . . . . . 20,000 —

Cap. n. 85-VII. Fabbricazione di materiali di artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita) . . . . . per memoria

Cap. n. 85-VIII. Artiglieria a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita) . . . . . per memoria

Cap. n. 85-IX. Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita) . . per memoria

Cap. n. 85-X. Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita) . . . per memoria

Cap. n 85-XI. Armamento delle fortificazioni - Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio - Studi, provviste e trasporti relativi - Spese pel tiro preparato. (Spesa ripartita) per memoria

Cap. n 85-XII Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamenti e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra, impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto di immobili all'uopo occorrenti. - Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (leggi 5 luglio 1908, n. 361; 30 giugno 1909, n. 404; 23 giugno 1912, n. 710 e 11 maggio 1913, n. 472) (Spesa ripartita). 1,925,000 —

Cap. n. 85-XIII. Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città 27,746.88

Cap. n. 85-XIV. Interessi scalari semplici in ragione del 2 per cento sul residuo di un milione da rimborsarsi al municipio di Torino per la costruzione di edifici militari (art. 6 della convenzione approvata con legge 15 agosto 1904, n. 521) . . . . . 20,000 —

Cap. n. 34. Riparazione ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degli impiegati civili dell'amministrazione militare in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2, lettera *a*, e 3 della legge 28 luglio 1911, n. 842).	1,000,000 —
Cap. n. 35. Rimborso al municipio di Torino dell'anticipazione di due milioni per la costruzione di edifici militari da sostituirsi a quelli ceduti con la convenzione approvata con la legge 15 agosto 1904, n. 521 (Spesa ripartita) (Sesta rata)	200,000 —
Cap. n. 36. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.	8,228,116 66
Cap. n. 85-xv. Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa, e degli impiegati civili dell'Amministrazione militare in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articoli 2, lettera *a*, e 3 della legge 28 luglio 1911, n. 842)	1,000,000 —
Cap. n. 87. Rimborso al municipio di Torino dell'anticipazione di due milioni per la costruzione di edifici militari da sostituirsi a quelli ceduti gli con la convenzione approvata con la legge 15 agosto 1904, n. 521 (Spesa ripartita) (Sesta rata).	200.000 —
Cap. n. 88. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.	8,228,116 66

TABELLA B.

TABELLA dei capitoli di nuova istituzione nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919 sotto la rubrica Sottosegretariato di Stato istituito con decreto Luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 1909.

Cap. n. 85-xvi. Rimborso agli industriali della metà degli indennizzi di licenziamento per gli operai (decreti Luogotenenziali 5 e 14 dicembre 1918, nn. 1814 e 1860) .	25,000,000 —
Cap. n. 85-xvii. Spese di viaggio per il trasporto gratuito in ferovia degli operai licenziati che si recano al Comune di loro residenza abituale nel Regno (art. 8 del decreto luogotenenziale 5 dicembre 1918, n. 1814).	4,000,000 —

TABELLA C.

TABELLA dei capitoli che si istituiscono, sotto la nuova rubrica « Sottosegretariato di Stato istituito col decreto Luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 1909 » nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-919.

Cap. n. 76-*bis*. Sottosegretario di Stato stipendio	7,450 —
Cap. n. 76-*ter*. Assegni ed indennità di missione per gli addetti al Gabinetto	9,000 —
Cap. n. 76-*quater*. Compensi per lavoro straordinario al personale civile e militare addetto agli uffici del Sottosegretariato	300,000 —
Cap. n. 76-*quinquies*. Sussidi al personale di qualunque categoria.	10,000 —
Cap. n. 76-*sexies*. Spese di qualsiasi natura, esclusi i compensi per lavoro straordinario ed i sussidi, per il funzionamento degli uffici del Sottosegretariato . . .	45,000 —
	371,450 —

AVVERTENZE PER L'APPLICAZIONE DEL SUDDETTO DECRETO

1. Sui mandati di pagamento, sui decreti di autorizzazione delle spese e sugli altri documenti giustificativi da allegarsi ai mandati, saranno d'ora innanzi indicati i numeri dei capitoli del bilancio della guerra risultanti dalla tabella *A* allegata al decreto.

Non occorre far riferimento ai numeri dei capitoli del bilancio Armi e munizioni sui quali le spese sono state in passato applicate.

2. Si raccomanda vivamente di porre la massima cura nello scrivere in modo chiaro i numeri romani, le lettere e le indicazioni *bis, ter.*, ecc., che servono a contraddistinguere capitoli diversi aventi la stessa numerazione in cifre arabiche. Per gli enti che compilano numerosi schemi di mandati, sarà utile che adoperino apposite stampiglie.

Ad ogni modo sarà sempre indicata per esteso la denominazione del capitolo.

3. I rendiconti che saranno a suo tempo compilati per la giustificazione dell'erogazione di fondi assegnati agli enti dipendenti con mandati di anticipazione porteranno pei trimestri 1° e 2° dell'esercizio finanziario in corso l'indicazione dei numeri del bilancio Armi e Munizioni scrivendo a fianco del numero del capitolo le parole « Armi e Munizioni ».

Pei trimestri, 3° e 4°, invece, i rendiconti porteranno l'indicazione dei capitoli del bilancio della guerra di cui alla sopra ricordata tabella *A*, anche se qualcuno dei mandati scritturati fra le partite a debito dell'Ente siano stati emessi a carico del bilancio Armi e Munizioni.

A fianco del numero del capitolo per detti mandati saranno scritte le parole « Armi e munizioni ».

4. Ad ogni modo, qualora per chiarire questioni contabili, sarà necessario tener conto sia del capitolo sul quale le spese gravavano sul bilancio Armi e Munizioni che di quello corrispondente sul bilancio guerra agli effetti del presente decreto, i due numeri saranno segnati con frazione, indicando sopra, al posto del numeratore, il numero del capitolo del bilancio Armi e Munizioni e sotto, al posto del denominatore, il numero del capitolo del bilanci della guerra.

5. Per tutte le questioni contabili inerenti ai servizi dell'artiglieria, del genio e dell'areonautica, la corrispondenza relativa continuerà sino a nuovo avviso ad essere indirizzata al Ministero guerra-Ragioneria-Ufficio Armi e Munizioni.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 64. — SCUOLE MILITARI — AVANZAMENTO. — **Ufficiali a disposizione che debbono completare il corso di studi alla scuola di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 31 gennaio 1919.

Lo speciale corso di perfezionamento per ufficiali « a disposizione » di cui alla circolare n. 33 del 16 u. s., è sospeso fino a nuovo avviso.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 65. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Liquidazione degli assegni dovuti agli ufficiali licenziandi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 febbraio 1919.

Risulta al Ministero che alcuni Depositi ed altri centri di mobilitazione rifiutano di liquidare le indennità di viaggio e gli altri assegni dovuti agli ufficiali che rientrano per essere licenziati per esonero, licenza illimitata o congedo, asserendo che tale liquidazione spetta al corpo di provenienza.

A tal riguardo si rammenta che gli ufficiali che lasciano il proprio reparto o servizio partono soddisfatti di assegni fissi o di indennità gornaliere solo a tutto il giorno della partenza per il proprio centro di mobilitazione, come risulta dal loro certificato di viaggio che viene rilasciato dal reparto perdente, e quindi tutto ciò che loro spetta dal giorno della partenza deve esser loro corrisposto dal centro di mobilitazione dal quale vengono messi in libertà.

Qualora eccezionalmente avessero ricevuto delle anticipazioni sulle indennità di viaggio queste devono essere ritenute sui corrispondenti assegni, e dovranno essere rimborsate al Consiglio da cui dipende il reparto che fece l'anticipazione quando questo non sia amministrato dal centro che eseguisce la ritenuta.

Si richiamano pertanto tutti i centri di mobilitazione all'osservanza di quanto sopra, dovendosi evitare qualsiasi reclamo in proposito.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 66. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Contabilità della carne congelata.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 febbraio 1919.

A parziale modificazione del n. 1 della circolare 770 inserita nel *giornale militare* del 1917 si dispone che il conteggio della carne congelata da parte degli stabilimenti frigoriferi sia dimostrato sulla relativa richiesta o sul documento equipollente *a peso lordo* anzichè *netto*.

Spetta soltanto all'ultimo consegnatario, che deve compiere la distribuzione ai corpi e reparti, di trasformare il peso lordo in netto, distinguendo il peso della carne da quello dell'imballaggio.

Conseguentemente detto consegnatario assumerà in carico la carne a peso lordo e se ne scaricherà a peso netto (carne e tara imballaggi) dopo la eseguita trasformazione.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 67. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Sistemazione del carico dei materiali del genio dei quali non si conosce l'ente consegnatario.** — (Direzione generale revisione conti). — 6 febbraio 1919.

Gli enti territoriali, quelli di campagna e gli uffici stralcio del genio sono invitati a sollecitare l'invio a questo Ministero (Direzione generale revisione dei conti — Ufficio stralcio dei materiali del genio) delle pratiche ininziate o da espletarsi in conseguenza delle disposizioni date colla circolare n 12 del *giornale militare* del 1918.

Frattanto invieranno, entro il mese di febbraio corrente, uno specchii indicante il numero delle pratiche che hanno in sospeso, facendo conoscere approssimativamente l'epoca della loro trasmissione.

Il detto specchio sarà rimesso anche se negativo.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 68. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Pagamento dell'indennità di congedamento e di vestiario agli ufficiali ricollocati in congedo.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 6 febbraio 1919.

Ad evitare errori il Ministero avverte i corpi che l'indennità di congedamento agli ufficiali ricollocati in congedo (DD. LL. 14 novembre 1915, n. 1613 e 16 gennaio 1919, n. 17 — Circolari n. 828 del 1915 e 31 del 1919) indennità da ragguagliarsi a dodicesimi dell'attuale stipendio (escluso qualsiasi altro assegno od indennità) in relazione alle campagne od agli anni di servizio prestati, non va soggetta alla ritenuta in conto entrate del tesoro, ma alle sole ritenute del 2 % sull'ammontare lordo, del 9,025 % (8,65 R. mobile e 0,375 contributo di guerra) sulla somma risultante dopo dedotto il 2 %.

Quanto sopra vale anche per l'indennità vestiario e per l'indennità spettante ai ministri del culto.

Le amministrazioni che avessero operato diversamente provvederanno senz'altro alla liquidazione delle differenze.

Coll'occasione il Ministero richiama l'attenzione dei corpi sul disposto della circolare n. 356 e 711 del 1918.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 69. — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Trattamento dei militari della classe 1885 nei riguardi della nomina a sottotenente di milizia territoriale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 febbraio 1919

Poichè, se non fosse intervenuta la mobilitazione generale, la classe 1885 avrebbe fatto passaggio, col 31 dicembre 1918, alla milizia territoriale, questo Ministero determina che i militari appartenenti alla classe anzidetta, nei soli riguardi della nomina a sottotenente di milizia territoriale e della assegnazione ad eventuali futuri corsi di istruzione, siano considerati come appartenenti alla milizia territoriale.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 70. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indebito uso della franchigia postale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 febbraio 1919.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha testè segnalato che, contrariamente alle disposizioni degli articoli 146 e 151 del regolamento generale sul servizio postale, da vari comandi militari vengono di frequente spediti in esenzione di tassa, a mezzo della posta — lettere, grossi pacchi, i quali contengono indumenti, mantelline biancheria, scarpe ecc. — Tali spedizioni recano grave intralcio al buon andamento del servizio postale e pertanto si invitano tutti i comandi e reparti dipendenti ad attenersi, per le spedizioni di cui trattasi, alle disposizioni vigenti contenute nel capo II della «*Istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare*» - ediz. 1912 - cioè mediante pacchi ferroviari o postali secondo i casi, tenendo presente che per questi ultimi, giusta le disposizioni n. 29 del fascicolo 18 della Raccolta è fissata una tariffa ridotta di centesimi 40 per pacco non eccedente i 5 kg, sempre che si tratti di spedizioni di indumenti di reclute o di richiamati.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 71. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero a favore vore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 6 febbraio 1919.

A seguito delle offerte pubblicate colla circolare n. 715 del decorso anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

Comando presidio di Valdagno (2ª offerta).

L. 115.27 quota parte utile conseguito dagli Spacci cooperativi dipendenti, nella gestione 24-31 ottobre 1918 e devolute a favore dei mutilati e loro famiglie.

Comando presidio di Valdagno (3ª offerta).

L. 282.75 quota parte utile conseguito dagli Spacci cooperativi dipendenti, nella gestione 1° a 23 ottobre 1918 e devoluti a favore dei mutilati e loro famiglie.

Comando 55ª divisione — Zona di Guerra (11ª offerta).

L. 1645.70 quota parte utile conseguito dagli Spacci cooperativi dipendenti, nella gestione ottobre 1918 e devolute a favore degli invalidi e orfani di guerra.

Comando 35ª divisione fanteria — Comando delle salmerie a disposizione — Zona di guerra (3ª offerta).

L. 1300 a beneficio delle famiglie bisognose di militari salmieristi o addetti ai carreggi morti per piombo nemico o a seguito di ferite o malattie contratte in zona di guerra.

Comando 69ª divisione (5ª offerta).

L. 2400 quota parte utile conseguito dagli Spacci cooperativi divisionali nella gestione di settembre 1918, e devolute a favore degli invalidi e orfani di guerra.

Offerta da Porto Alegre (Brasile).

L. 2300 rappresentanti il ricavato della vendita di fiori e coccarde a cura di un gruppo di signore e signorine italiane e brasiliane di Porto Alegre, per essere destinate a beneficio dei feriti gravi e degli orfani dei soldati del 57° gruppo artiglieria montagna.

Presidio di Magrè.

L. 321.85 rappresentante il 15 % utili dello Spaccio cooperativo dipendente, durante il mese di settembre, e devoluti a favore dei mutilati di guerra e delle loro famiglie.

Comando della brigata Pallanza.

L. 5000 raccolte nei reparti sottonotati, per volontarie oblazioni, a beneficio delle famiglie dei militari appartenenti alle terre già invase dal nemico:

Comando della brigata	L.	100.05
249° fanteria	»	1846.75
250° »	»	2705.00
445° compagnia mitragliatrici	»	140.00
464° » »	»	108.20
Batteria da 37 m/m B. P.	»	100.00
	L.	5000.00

Signor Domenico Grillo da Buenos Ayres.

L. 1000 a favore dei maggiormente mutilati dell'8ª compagnia del 21° reggimento fanteria, di cui l'oblatore fece parte nella campagna d'Africa.

Signor Samuele Solmona da Catania.

L. 500 a beneficio dei soldati del primo reparto entrati a Trieste.

Comando del presidio di Schio.

L. 28.48 reparto utili spacci cooperativi dipendenti, dal 1 al 13 novembre u. s., a favore dei mutilati e delle loro famiglie.

Famiglie cav. Carlo Dighieri e Giancarlo Dighieri da Montevideo.

L. 200 a favore di quei militari che saranno ritenuti meritevoli di compenso.

Prof. Roberto Desogus primario di oculistica nell'ospedale civile di Cagliari.

9 cartelle P. N. 5 % di nominali L. 3000, e con cedola 1 luglio 1918, perchè siano istituiti tre premi di L. 1000 ciascuno a favore di tre soldati di Cagliari o della provincia di condizione economica disagiata, rimasti ciechi in seguito a ferite riportate combattendo.

Comando del presidio militare di Magrè (3ª offerta).

L. 223.60, quota utili spaccio cooperativo nel mese di ottobre, devolute a favore dei mutilati di guerra e delle loro famiglie.

Comando del 4° battaglione del 35° reggimento fanteria.

L. 300 seconda rata degli introiti della recita di beneficenza data al teatrino di Zuara, offerta a beneficio dei mutilati e degli orfani di guerra.

Comando intendenza della 6ª armata Direzione genio civile.

L. 1500, raccolte fra gli ufficiali, militari di truppa ed operai borghesi dipendenti ed offerte a favore delle famiglie povere dei caduti in guerra.

Comando del 47° artiglieria.

L. 453.10 raccolte fra gli ufficiali del reggimento in occasione di una festa avvenuta in terra redenta e destinate a beneficio dei militari caduti in combattimento.

Alfredo Benardelli — Cormons.

L. 50 offerte a favore dei mutilati di guerra.

Comando 19° reggimento fanteria.

L. 5920 importo del premio per n. 26 mitragliatrici tedesche catturate in combattimento sul fronte francese, offerte dai militari del reggimento a favore delle famiglie bisognose dei militari del reggimento stesso morti combattendo in Francia.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 72. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzioni tecniche del genio. « Passaggio dei piccoli corsi d'acqua ». (Pubblicazione n. 200).** — (Direzione generale genio). — 6 febbraio 1919.

E' stata pubblicata l'istruzione tecnica del genio: « Passaggio dei piccoli corsi d'acqua » che sostituisce il volume VI delle istruzioni pratiche del genio, edizione 1909 che perciò rimane abolito.

La distribuzione di detta istruzione, ai comandi, corpi ed uffici sarà fatta per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nel numero di copie sottosegnate:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	10
Comandi di armata	»	10
Comando generale dell'arma di cavalleria	»	10
Comando generale del genio	»	20
Ispettorato generale del genio	»	4
Ispettorato del genio militare per la marina	»	4
Comandi di corpo d'armata e comandi di divisione mobilitati e territoriali	»	4
Intendenza generale	»	10
Intendenza delle truppe di Albania e Macedonia	»	6
Comandi del genio — Direzioni — Sottodirezioni — Uffici delle fortificazioni e sezioni staccate del genio	»	4
Direzione dell'officina di costruzione del genio militare	»	4
1° Reggimento genio (zappatori)	»	50
2° Reggimento genio (zappatori)	»	50
3° Reggimento genio (telegrafisti)	»	20
4° Reggimento genio (pontieri)	»	100
5° Reggimento genio (minatori)	»	20
6° Reggimento genio (ferrovieri)	»	50
Comando d'aeronautica (dirigibilisti ed aerostieri)	»	4
Deposito d'aeronautica (dirigibilisti e aerostieri)	»	4
Comando d'aeronautica (aviatori)	»	4
Deposito d'aeronautica (aviatori)	»	4
Istituto centrale d'aeronautica	»	4
Battaglione squadriglie aviatori	»	4
Battaglione scuole aviatori	»	4
Battaglione dirigibilisti	»	4
Battaglione aerostieri	»	4
Direzione tecnica automobilistica — Torino	»	4
Stabilimento costruzioni aeronautiche	»	4
Direzione tecnica d'aviazione	»	5
Direzione ed uffici del genio per la R. Marina	»	8

Il prezzo di ogni esemplare e di L. 4,15.

Il Ministro — CAVIGLIA.

AVVISO

NORME per l'abbonamento alla Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti per l'anno 1919 e prezzi di vendita degli atti della Raccolta.

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, per l'anno 1919, sono stabiliti in lire *diciotto*, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti, e in lire *venti*, comprese pure le spese di posta, per i privati.

La corrispondenza concernente l'associazione alla raccolta, come i vaglia e le cartoline-vaglia dovranno essere indirizzati alla *Direzione dell' « Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti del Regno - Via Giulia n. 52 in Roma »*, indicandosi chiaramente, anche sul tagliando, la persona o l'ente, per conto del quale sia eseguito il pagamento.

All'importo di ciascun vaglia e cartolina-vaglia dovrà poi sempre aggiungersi la tassa di bollo di *cent. cinque* o *dieci*, prescritta dall'art. 48, lettera *a*), della tariffa, allegato *A*, del T. U., approvato con decreto-legge luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, e dal decreto-legge luotenenziale 1 agosto 1918, n. 1134, e nel caso si desideri la quietanza dell'eseguito pagamento, dovrà il prezzo dell'associazione essere aumentato di altri *centesimi dieci* per la relativa marca da bollo ai termini del predetto testo unico.

Per i non abbonati il prezzo dell'intero anno della Raccolta del 1919 è stabilito in lire *ventidue*. Per ogni singolo volume, ove ne sia possibile la vendita separata, il prezzo è indistintamente di lire *tre e cent. cinquanta*.

Infine gli atti in fogli sciolti, da pubblicarsi nel corso del 1919, saranno venduti al prezzo di *quindici centesimi* per ogni foglio o frazione di foglio.

Relativamente poi alla vendita degli atti della Raccolta in volumi e in fogli sciolti degli anni precedenti restano fermi i prezzi già stabiliti col decreto ministeriale del 19 marzo 1919, e cioè: L. 3 per ogni volume separato delle annate di 1.a e 2.a serie, dall'anno 1861 al 1880, e L. 2,50 per ogni volume delle annate successive: L. 20 per ogni annata completa di quelle comprese nella 1.a e 2.a serie, e L. 15 per ogni annata posteriore: L. 0,20 per ogni foglio o frazione di foglio degli atti della 1.a e 2.a serie e L. 0,10 per ogni foglio o frazione di foglio degli atti successivi. Per l'anno 1918 però il prezzo è di L. 3,50 per ogni volume separato; di L. 22 per l'annata completa, e di L. 0,15 per ogni foglio o frazione di foglio degli atti in foglio sciolto.

Quanto al codice di procedura penale — edizione speciale del 1913 della Tipografia della Mantellate — rimane invariato il prezzo stabilito col decreto ministeriale del 15 maggio 1913, cioè di L. 0,70 per esemplare, quando l'acquisto abbia luogo da parte delle amministrazioni dello Stato e per un numero superiore a cento copie, e di L. 1,30 in tutti i rimanenti casi.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7ª, anno 1919, circolare n. 48.

A pagina 49, riga 37ª, invece di: « art. 21 », leggasi: « art. 24 ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª — 1919 — 14 Febbraio

N. 73. — 27 ottobre 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1725, riguardante l'aumento del contributo degli ufficiali medici e veterinari e dei farmacisti militari a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia *Pag.* 76

» 74. — 17 novembre 1918 — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1697, contenente disposizioni per lavori, opere e forniture per uso di guerra . . . . *Pag.* 76

» 75. — 17 novembre 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1698, che istituisce un comitato per promuovere e coordinare l'azione delle varie amministrazioni statali, per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace . . . . . *Pag.* 76

» 76. — 4 dicembre 1918 — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che istituisce una commissione consultiva presso il comitato di cui al decreto luogotenenziale n. 1698 del 17 novembre 1918, per le questioni relative alle maestranze operaie per il passaggio delle industrie dallo stato di guerra allo stato di pace . . . . . *Pag.* 78

» 77. — 5 dicembre 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale che costituisce la giunta esecutiva del comitato interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace istituita con decreto luogotenenziale n. 1698, del 17 novembre 1918, ... *Pag.* 79

» 78. — 14 dicembre 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1850, che stabilisce gli indennizzi agli operai licenziati dagli stabilimenti industriali in dipendenza della sospensione delle lavorazioni attinenti alla guerra. . . . . *Pag.* 80

» 79. — 28 dicembre 1918 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale che provvede per la costituzione di un consiglio di amministrazione per la gestione dei materiali di artiglieria, nei territori di Trento e di Trieste . . . . . *Pag.* 80

» 80. — 21 gennaio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 33, che dà facoltà al presidente della giunta esecutiva del comitato interministeriale di cui al decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, di concedere pagamenti in acconto, anche in mancanza di contratti regolarmente stipulati . . . . . *Pag.* 81

» 81. — 26 gennaio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 78, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitali dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919 . . . *Pag.* 81

» 82. — 1 febbraio 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale relativo alla istituzione in Messina di una sezione del tribunale militare territoriale di Palermo *Pag.* 82

» 83. — 3 febbraio 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . . *Pag.* 82

» 84. — 4 febbraio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Tabella dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1918-919, del Ministero della guerra . . . . . *Pag.* 82

» 85. — 11 febbraio 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) mutilati o invalidi per infermità, ascritti alla 9.a o alla 10.a categoria . . . . . *Pag.* 84

» 86. — 11 febbraio 1919. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ricollocamento nella posizione di congedo provvisorio illimitato della classe 1900 . . . . . *Pag.* 85

» 87 — 12 febbraio 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riespatrio dei militari inviati in licenza illimitata. . . . . *Pag.* 85

» 88. — 13 febbraio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'.— Materiali di equipaggiamento generale costituenti le dotazioni delle varie unità, da versarsi all'atto della loro smobilitazione . . . . . *Pag.* 86

» 89 — 13 febbraio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corse militari . . . . *Pag.* 88

» 90. — 13 febbraio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Pagamento del premio in danaro agli aiutanti di battaglia . . . . . *Pag.* 89

CIRCOLARE N. 73. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1725, riguardante l'aumento del contributo degli ufficiali medici e veterinari e dei farmacisti militari a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 ottobre 1918. — (Gazzetta ufficiale n. 277fi del 25 novembre 1918).

Articolo unico. — Dal 1° gennaio 1919 il contributo obbligatorio stabilito dalla legge 2 luglio 1911, n. 725 a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani con sede in Perugia, è elevato da lire sei a lire dieci annue. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

N. 74. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1697, contenente disposizioni per lavori, opere e forniture per uso di guerra.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 17 novembre 1918. — (Gazzetta ufficiale numero 273, del 20 novembre 1918).

Art. 1. — Per lavori, opere e forniture per usi di guerra è sospesa temporaneamente:

a) qualunque nuova commessa o contrattazione;

b) l'esecuzione delle commesse già date, ma non ancora iniziate;

c) la messa in lavorazione di nuove materie prime, salvo che intervenga espressa autorizzazione dell'Amministrazione committente o dei suoi delegati, o che si tratti di produzioni di generale consumo.

Art. 2. — Per le produzioni in corso di materiale bellico sono sospesi i termini di consegna contrattuali, senza pregiudizio delle sanzioni per ritardi ed inadempimenti già verificatisi.

Art. 3. — Gli stabilimenti ausiliari e quelli con maestranza requisita sono autorizzati ad iniziare lavorazioni di qualsiasi specie per conto loro o di terzi.

Per l'esecuzione di tali lavorazioni le ditte potranno essere autorizzate ad usare le materie prime ad esse affidate o cedute dallo Stato. L'autorizzazione sarà data anche per telegrafo dall'amministrazione competente o dai suoi delegati a determinare condizioni sulla base di prezzi da pubblicarsi.

Le altre materie prime di proprietà delle ditte e già destinate alla produzione di materiale bellico potranno essere dalle ditte stesse impiegate in nuove lavorazioni, facendone denunzia al comitato regionale di mobilitazione industriale, salvo il diritto di prelazione per le amministrazioni statali.

In ogni caso è proibita la vendita o la cessione delle dette materie prime, salvo autorizzazione speciale del comitato regionale.

N. 75. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1698, che istituisce un comitato per promuovere e coordinare l'azione delle varie amministrazioni statali, per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 17 novembre 1918. — (Gazzetta ufficiale n. 273, del 20 novembre 1918).

Art. 1. — E' istituito un comitato formato dal ministro del tesoro che lo presiede e dai ministri della guerra, della marina, delle armi e trasporti, dei lavori pubblici e dell'industria.

Il comitato promuove e coordina l'azione delle varie amministrazioni statali per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace.

Le decisioni del comitato risultano da decreti firmati dal presidente e dai ministri interessati.

Al comitato parteciperanno i commissari generali per le armi e munizioni, l'aeronautica e i combustibili nazionali, ciascuno per le materie che lo riguardano.

Al comitato possono essere chiamati con voto deliberativo altri ministri, e, con voto consultivo, dirigenti di pubblici servizi e persone esperte.

Art. 2. — Per i contratti in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, tra Amministrazione dello Stato e privati, per forniture, opere e lavori dipendenti dallo stato di guerra o ad esso connessi, come pure pei contratti fra ditte private in dipendenza dei contratti sopra ricordati, il comitato potrà disporre la sospensione, la rescissione, la riduzione, la proroga, la trasformazione e qualsiasi modificazione, dando alle ditte disposizioni occorrenti anche per quanto riguarda i materiali destinati all'esecuzione dei contratti. Il comitato avrà del pari potere di deliberare sulle proposte delle varie amministrazioni per la sistemazione dei contratti all'estero.

Il comitato ha facoltà di disporre:

a) la cessione, ad amministrazioni statali, a privati e a consorzi, di materie prime, semilavorate e di prodotti finiti provenienti da amministrazioni e da forniture di guerra;

b) lavori ed opere, anche in deroga alle norme vigenti, da parte delle amministrazioni dello Stato ed in genere di enti pubblici;

c) le direttive e le norme generali, per la determinazione dei prezzi delle materie prime e dei prodotti, e fissare le caratteristiche di talune produzioni.

Nei casi contemplati dal primo comma del presente articolo il comitato deciderà con criteri di equità. Sarà indennizzata soltanto la perdita che sia di conseguenza diretta del provvedimento.

Il comitato in caso di urgenza può delegare determinate attribuzioni ad organi civili o militari.

I provvedimenti del comitato sono definitivi e non danno luogo a ricorso nè in via giudiziaria nè in via amministrativa. Soltanto per le condizioni di compenso o di liquidazione, stabilite nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso alla speciale giurisdizione di cui all'articolo 5.

Art. 3. — Ove, in seguito a provvedimenti adottati a norma dell'articolo precedente, siano liquidati indennizzi a favore di ditte, per rescissione o riduzione dei contratti, e questi indennizzi concorressero totalmente o parzialmente a costituire sopraprofitti di guerra, il loro importo totale o parziale sarà soggetto all'imposta dei sopraprofitti di guerra coll'aliquota del 100 %.

Art. 4. — Ai lavori preparatori del comitato e all'esecuzione delle deliberazioni di esso provvede una giunta esecutiva nominata, su proposta dello stesso comitato, con decreto Reale, che determinerà l'ordinamento ed il funzionamento di essa.

Il Ministro del tesoro nominerà il personale per il funzionamento degli uffici della giunta, scegliendolo a preferenza fra gli impiegati e gli avventizi la cui opera non fosse più necessaria negli uffici precedentemente occupati.

Agli uffici della giunta potranno anche essere destinati militari di qualunque grado, i quali potranno essere trattenuti in servizio anche se le loro classi fossero congedate, ed esperti, i quali non potranno rinunziare all'ufficio e saranno considerati pubblici funzionari ad ogni effetto di legge.

Il comitato determinerà gli assegni dei componenti la giunta e del personale suddetto.

Per le spese di qualunque natura richieste dal funzionamento della giunta è stanziato un fondo di lire 1.000.000 nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 5. — Il Collegio arbitrale è costituito da un presidente avente grado non inferiore a presidente di sezione di Corte di cassazione e da non meno di cinque magistrati aventi grado non inferiore a quello di consigliere di appello designati dal presidente della cassazione di Roma; da non meno di tre consiglieri di Stato designati dal presidente del consiglio di Stato; da non meno di tre consiglieri o referendari della Corte dei conti; da non meno di tre tecnici ingegneri o chimici, appartenenti alla

publica amministrazione; compresi gli istituti superiori di istruzione pubblica, designati dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il collegio arbitrale giudica col numero di sette membri, dei quali cinque scelti fra le categorie suddette e due tecnici designati uno dalla parte e l'altro dall'Amministrazione dello Stato interessata.

Il presidente determina la composizione dei collegi arbitrali e chi li presiede.

Contro le disposizioni del collegio arbitrale non è ammesso alcun gravame avanti qualsiasi giurisdizione amministrativa o giudiziara.

Con decreto reale promosso dal ministro di grazia e giustizia, di concerto col ministro del tesoro, saranno stabilite le norme relative alla procedura ed al funzionamento del collegio ad alle spese relative.

Art. 6. — A favore del fondo per la disoccupazione involontaria prevista dall'art. 7 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670, saranno versate dal tesoro dello Stato 100 milioni di lire. Con decreto reale promosso dal ministro del tesoro sarà provveduto alla relativa inscrizione nella parte straordinaria del bilancio.

Quando le ditte, in dipendenza dei provvedimenti adottati a norma dell'art. 2 del presente decreto, dovessero procedere a licenziamento di operai, i quali, non siano altrimenti collocati, esse corrisponderanno all'operaio un contributo di disoccupazione involontaria nella misura e secondo le norme che stabilirà il comitato. I detti contributi saranno rimborsati dal fondo suddetto, col quale sarà inoltre provevduto ad ogni altro sussidio per la disoccupazione involontaria.

Dallo stesso fondo saranno prelevati due milioni di lire per concorso ad uffici di collocamento costituiti dallo Stato, da enti pubblici, o da imprenditori ed operai con le norme stabilite con Nostro decreto pari data.

Tali sussidi saranno disposti dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 7. — E' autorizzata la spesa di un miliardo di lire da assegnarsi al bilancio del Ministero de lavori pubblici per l'esecuzione di lavori di bonifiche, porti, strade, ponti ed altre opere pubbliche; di un miliardo e ottocento milioni di lire da assegnarsi al bilancio delle ferrovie dello Stato per lavori ferroviari e per rinnovazione di materiale ferroviario; e di cinquecento milioni di lire da assegnarsi ai bilanci delle poste e telegrafi, agricoltura, industria, finanze, istruzione pubblica, interno e delle colonie per lavori, opere e forniture, ed in genere per spese di utilità pubblica.

Con decreti Reali promossi dal ministro del tesoro, di concerto con i ministri competenti, sarà provveduto alla iscrizione in bilancio ed al reparto delle somme come sopra autorizzate.

Art. 8. — La cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a comuni, provincie e consorzi, mutui straordinari per l'importo di L. 500 milioni al saggio d'interesse del 3 % per l'esecuzione di opere pubbliche, come pure è autorizzata a trasformare al detto saggio mutui in corso per opere non ancora iniziate o compiute.

A queste operazioni sono applicabili le disposizioni del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028.

Art. 9. — A tutti i lavori pubblici di cui sia disposto l'appalto entro il 31 marzo 1919 sono applicabili le disposizioni del R. decreto 1 settembre 1914, n. 920.

N. 76. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che istituisce una commissione consultiva presso il comitato di cui al decreto luogotenenziale n. 1698 del 17 novembre 1918, per le questioni relative alle maestranze operaie per il passaggio delle industrie dallo stato di guerra allo stato di pace.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 4 dicembre 1918. — (Gazzetta ufficiale n. 292, del 12 dicembre 1918).

Art. 1. — Presso il comitato interministeriale di cui al decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698 è istituita una commissione consultiva che, su richiesta del comitato stesso, potrà essere chiamata a dar voto nelle questioni relative alle maestranze operaie per il passaggio delle industrie dallo stato di guerra allo stato di pace.

Art. 2. — La commissione è composta di tre industriali e tre operai nonchè dal direttore generale della mobilitazione industriale del direttore generale del lavoro e di un delegato del ministero del tesoro.

Art. 3. — La commissione è presiedata dal presidente della giunta esecutiva di cui all'art. 4 del D. L. 17 novembre 1918, n. 1698 ed in assenza di questo dal funzionario più elevato in grado.

Art. 4. — La nomina dei tre industriali e dei tre operai di cui all'art. 2 sarà fatta con decreto del ministro del tesoro.

N. 77. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale che costituisce la giunta esecutiva del comitato interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace istituita con decreto luogotenenziale n. 1698, del 17 novembre 1918.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 5 dicembre 1918. — (Gazzetta ufficiale n. 288, del 7 dicembre 1918).

Art. 1. — La giunta esecutiva del comitato interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace è costituita nel modo seguente:

VISOCCHI on. avv. gr. cord. Achille, sottosegretario di Stato per il tesoro, presidente.
BELLOC gr uff. ing. Luigi ispettore centrale dell'industria.
BENSA cav. Felice, capo servizio al commissariato aeronautica.
BERLO gr. uff. avv. Adolfo, consigliere di Stato.
BOCCIARDO ing. comm. Arturo, capo servizio al commissariato armi e munizioni.
CARBONELLI gr. uff. avv. Pio, consigliere di Stato.
CARRETTO comm. avv. Giacomo, sostituto avvocato generale erariale.
CIANETTI comm. Gino, capo sezione nel Ministero della guerra.
CORSI comm. dr. Enrico, direttore generale nel Ministero della guerra.
DE LUCA comm. Carlo, contrammiraglio.
GIUFFRIDA gr. uff. Vincenzo, consigliere di Stato.
JACOBINI ing cav. Oreste, ispettore capo delle ferrovie dello Stato.
ISACCO avv. comm. Michele Carlo, direttore generale nel Ministero dei lavori pubblici.
MAMINI cav. Adolfo, colonnello del genio navale.
MARTINEZ comm. Enrico, maggiore generale del genio navale
MODENA generale Angelo, direttore generale servizi logistici ed amministrativi.
PERA ing. cav. Enrico, ispettore capo delle ferrovie dello Stato.
PRANDI comm. Attilio, ispettore del Ministero del tesoro.
SINIGAGLIA ing. Oscar, capo servizio commissariato armi e munizioni.
ZAPPELLONI comm. Federico, ispettore generale nel Ministero del tesoro.

In assenza del presidente, la giunta sarà presieduta dal funzionario più elevato in grado, e, in caso di parità di grado, di maggiore anzianità.

Per l'esame di argomenti che richiedano speciali cognizioni tecniche il presidente potrà chiamare in seno alla giunta uno o più esperti di competenza specifica i quali avranno voto consultivo.

Art. 2. — La giunta potrà dividersi in sezioni ciascuna delle quali avrà le attribuzioni che saranno determinate con decreto firmato dai ministri componenti il comitato di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

Con decreto firmato dagli stessi ministri si provvederà alla nomina dei presidenti delle sezioni e del segretariato generale.

Art. 3. — La giunta e le sue sezioni deliberano su proposta motivata e scritta di un relatore.

Per ogni affare il presidente nomina all'uopo uno o più relatori scelti tra i commissari di cui all'art. 1.

Il relatore porrà gli atti a disposizione dei membri della giunta depositandoli in segreteria almeno 24 ore prima dell'adunanza nella quale dovrà riferire.

N. 78. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1860, che stabilisce gli indennizzi agli operai licenziati dagli stabilimenti industriali in dipendenza della sospensione delle lavorazioni attinenti alla guerra.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 14 dicembre 1918. — (Gazzetta ufficiale n. 294, del 14 dicembre 1918).

Articolo unico. — Ferme restando le disposizioni tutte contenute nel Nostro decreto 5 dicembre 1918, n. 1814, per il licenziamento degli operai, dagli stabilimenti industriali in dipendenza della sospensione delle forniture, opere e lavori attinenti alla guerra, gli indennizzi da corrispondersi agli operai licenziati nella misura stabilita dall'art. 5 del Decreto stesso, salvo le esclusioni di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) non potranno in nessun caso essere inferiori a:

L. 140 per le operaie che hanno a carico la famiglia;
» 70 per le operaie che non hanno a carico la famiglia e di età superiore a 16 anni.
» 15 per gli operai e le operaie di età inferiore ai 16 anni.
» 180 per gli operai di età superiore ai 16 anni.

N. 79. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto ministeriale che provvede per la costituzione di un consiglio d'amministrazione per la gestione dei materiali di artiglieria, nei territori di Trento e di Trieste.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 dicembre 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916 n. 803;

Ritenuta l'opportunità di regolare la gestione dei materiali di artiglieria esistenti nei territori occupati oltre il vecchio confine:

DETERMINA:

Art. 1. — Per la gestione dei materiali d'artiglieria esistenti nei terirtori occupati oltre il confine sono costituiti due consigli d'amministrazione uno a Trento ed uno a Trieste composti:

di un ufficiale superiore di artiglieria, *presidente;*
di un ragioniere capo o primo ragioniere, *relatore;*
di due ufficiali che seguano in grado od anzianità il presidente, *membri;*
di un primo ragioniere o ragionieri, *segretario;* (senza voto).

Gli ufficiali richiamati dal congedo possono far parte, come membri, del consiglio in mancanza di ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado.

La prima designazione dei componenti ciascun consiglio sarà fatta dal Ministero della Guerra.

Art. 2. — I due consigli funzioneranno con le norme in vigore per il servizio del materiale di artiglieria ed assumeranno la gestione dal 1 dicembre 1918.

Essi avranno anche l'amministrazione dei personali dei rispettivi uffici nonchè degli uffici dipendenti.

Roma, li 28 dicembre 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 80. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 33, che dà facoltà al presidente della giunta esecutiva del comitato interministeriale di cui al decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, di concedere pagamenti in acconto, anche in mancanza di contratti regolarmente stipulati.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 21 gennaio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 20, del 24 gennaio 1919).

Art. 1. — Al presidente della giunta esecutiva del comitato interministeriale di cui al D. L. 17 novembre 1918, n. 1698 è data facoltà di concedere, anche in mancanza di contratti regolarmente stipulati:

1. Pagamenti in acconto o a saldo di crediti che le ditte abbiano verso l'amministrazione dello Stato per opere, lavori o prodotti per conto di amministrazioni militari, comprese quelle dell'esercito mobilitato, che siano stati ultimati prima del 10 dicembre 1918 e regolarmente consegnati e collaudati;

2. Pagamento dell'80 % in acconto sui crediti delle ditte per le opere e lavori di cui sopra, che siano stati ultimati dopo il 10 dicembre 1918 e regolarmente consegnati e collaudati;

3. Pagamenti non superiori al 60 % dell'ammontare dei crediti che il presidente della giunta esecutiva riterrà sia per risultare a liquidazione ultimata per le commesse dei lavori, opere e forniture che siano state rescisse o ridotte.

Art. 2. — Il presente decreto andrà in vigore il giorno susseguente a quello della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

N. 81. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 78, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 26 gennaio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 34, del 10 febbraio 1919).

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 14	— Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ecc.	L.	100.000
» » 25	— Distretti di reclutamento - Ufficiali ed impiegati civili (assegni fissi)	»	1.500.000
» » 32	— Corpi e servizi del genio - Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi)	»	1.000.000
» » 33	— Corpo aeronautico militare - Ufficiali e personali civili (assegni fissi)	»	2.500.000
» » 42	— Compagnie di sussistenza - Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi)	»	100.000
» » 64	— Spese per le publicazioni militari ufficiali	»	280.000
» » 85-*bis*	— Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra	»	494.520.000
» » 85-*ter*. A	— Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	»	200.000.000
» » 85-ter. B	— Spese per la guerra concernenti l'aeronautica	»	100.000.000
		Totale L.	800.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua publicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

N. 82. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale relativo alla istituzione in Messina di una sezione del tribunale militare territoriale di Palermo.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1 febbraio 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

su proposta dell'avvocato generale militare,

DECRETA:

Articolo unico. — E' istituita una sezione del tribunale militare territoriale di Palermo con sede a Messina.

Roma, addì 1 febbraio 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 83. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione generale sanità militare). — 3 febbraio 1919.

Il Ministero determina che per la prossima stagione estivo-autunnale funzionino, per le cure balneo-termali, i seguenti stabilimenti:

ACQUI — CASCIANA, ISCHIA e SCIACCA.

Le mute per gli stabilimenti saranno nove, della durata di 15 giorni ciascuna; avranno inizio il 25 aprile e dureranno fino al 30 settembre p. v., come dallo specchio annesso alla circolare n. 122 del *giornale militare* 1912.

Negli stabilimenti suddetti saranno ammessi con precedenza i militari affetti da reliquati di ferite, lesioni o malattie riportate in guerra.

Le relative proposte di ammissione, compilate, sul mod. 458, a mente dell'articolo 8 delle norme per il servizio balneario militare, dovranno essere trasmesse a questo Ministero — Direzione generale di sanità militare — pel tramite delle direzioni di sanità militare territoriali, tenendo presente però, che per le prime mute, le proposte stesse dovranno pervenire non più tardi del 25 marzo p. v.

Si richiama poi l'attenzione di tutte le direzioni di sanità, dei corpi interessati, e degli ufficiali medici, alla esatta osservanza delle disposizioni emanate con la circolare n. 84 del *giornale militare* 1911.

Il Ministero si riserva di dare ulteriori disposizioni per l'eventuale apertura degli stabilimenti di Salsomaggiore e di Chianciano.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 84. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Tabella dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1918-919, del Ministero della guerra.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 4 febbraio 1919.

In dipendenza del decreto luogotenenziale n. 63, del 23 gennaio 1919, col quale vengono trasportate le spese relative al soppresso Ministero delle armi e munizioni nel bilancio di quello della guerra, vengono abolite le tabelle dei capitoli aggiunti pubblicate nella dispensa 34ª del *giornale militare* del 24 giugno 1918, circolare n. 392, pag. 747 e 748 (Ministero della guerra); e circolare n. 394, pag. 770 (Ministero per le armi e munizioni).

Dette tabelle vengono sostituite dalla seguente.

Il Ministro — CAVIGLIA.

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1918 al 30 giugno 1919, del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1917-918 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo. (1)

(Articolo 172 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato).

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1917-918
N.	DENOMINAZIONE	
87 *bis*	Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30.000.000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rifornimento delle dotazioni di materiali e approvvigionamenti del R. esercito consumati nell'opera di pronto soccorso a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per sussidi, indennità e spese varie in seguito al terremoto medesimo . .	109
88 *bis*	Spese dipendenti dalla occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, dall'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo e dagli avvenimenti internazionali (leggi 28 marzo 1912, n. 232; 29 dicembre 1912, n. 1352; 26 giugno 1913, n. 772 e 16 aprile 1914, n. 275)	111
89	Somma prelevata dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391 e destinata a far fronte a spese già sostenute e da sostenersi nell'interesse dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 391) . .	112
90	Spese per la partecipazione del Ministero della guerra all'esposizione di Torino nel 1911 (legge 17 luglio 1910, n. 479)	113
91	Spesa per la commissione incaricata dello studio del funzionamento economico dei depositi d'allevamento cavalli	114
92	Assegnazione per provvedere al rifornimento dei materiali di proprietà dell'amministrazione della guerra perduti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed al rimborso delle spese sostenute in tale circostanza (art. 2 lett. *d*, della legge 28 luglio 1911, n. 842)	118
93	Spese varie in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 . .	119
94	Indennità ai funzionari civili di ruolo provvisti di uno stipendio annuo non superiore alle lire 5000 e che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 %. (D. luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 853)	121

(1) Le anticipazioni e le spese relative ai capitoli aggiunti devono essere in ogni caso autorizzate preventivamente dal Ministero (Ragioneria).

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1917-918
N.	DENOMINAZIONE	
95	Indennità ai funzionari civili di ruolo che prestano o saranno chiamati a prestare servizio e residenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 di cui all'elenco approvato con R. D. 7 febbraio 1915, n. 72 ed a quelli emanati e da emanare in applicazione dell'art. 1 del R. D. 5 febbraio 1915 n. 62 (art. 1 del R. D. 12 febbraio 1915 n. 111 convertito nella legge 1° aprile 1915 n. 476, ed art. 7 della legge stessa), e (decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 102)	122
96	Sussidi da corrispondersi alle famiglie bisognose dei volontari alle armi per il periodo della guerra	126
97	Somme da erogarsi a liquidazione del debito presentato al 30 giugno 1911 dalle masse dei corpi	90-*ter*
98	Estinzione del debito verso il comune di Napoli, in dipendenza dei lavori eseguiti nel 1868 per la frana del Monte Echia a Pizzofalcone (legge 2 luglio 1908, n. 395)	108
99	Somma dovuta al comune di Torino per prezzo dell'area e per la spesa di costruzione dell'edificio ad uso della scuola di guerra (legge 21 luglio 1907. n. 581)	115
100	Spesa per l'impianto della rete radiotelegrafica interna (legge 9 febbraio 1911, n. 85)	117
101	Rifornimenti, lavori ed altre spese di carattere straordinario riguardanti il servizio aeronautico militare (R. decreto 7 gennaio 1915, n. 11)	120
102	Materiale pel reggimento ferrovieri e relative spese di trasporto (spesa ripartita)	123
103	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (spesa ripartita) . . .	124
104	Spese per la partecipazione dello Stato alla fiera interalleata di New-York	90-*bis*
105	Erogazione delle somme offerte da privati e corpi morali per l'incremento della flotta aerea (legge 30 giugno 1912, n. 689) .	103

N. 85. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) mutilati o invalidi per infermità, ascritti alla 9ª o alla 10ª categoria.** — (Ufficio smobilitazione ed ordinamento del R. esercito). — 11 febbraio 1919.

1. — Questo Ministero determina che siano subito inviati in congedo illimitato i militari di truppa (compresi i sottufficiali) di qualsiasi classe, mutilati o invalidi a causa della guerra e di altri eventi di servizio, per infermità ascritte alle categorie 9ª e 10ª, sta-

bilite dal decreto luogotenenziale n. 876 del 20 maggio 1917 (circolare n. 388 del *giornale militare* detto anno).

E' superfluo aggiungere che in conseguenza dovranno essere subito licenziati dalle armi anche i mutilati o invalidi per infermità ascritte alle altre categorie e che siano stati eventualmente trattenuti in servizio.

2. — I militari indicati nel precedente numero che si trovano in uno dei casi previsti dalla lettera *a*) e seguenti del n. 2 della circolare n. 690 del *giornale militare* 1918, saranno trattenuti alle armi finchè lo richiederà la loro speciale posizione.

Parimenti, non saranno licenziati coloro che chieggono di essere trattenuti a senso di quanto dispone l'art. 2 ed il n. 3 della circolare n. 736 del 1918.

3. — Il congedamento sarà effettuato con le modalità indicate dalla circolare n. 690 suddetta.

Per i militari di cui trattasi che si trovassero presso comandi, corpi e riparti mobilitati, si seguiranno invece le modalità indicate dal n. 2 della circolare n. 705 del 1918.

4. — Il rendiconto prescritto dal n. 23 della circolare n. 690 del 1918 sarà dai comandi di distretto militare inviato a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa) entro il giorno 28 febbraio corrente.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 86. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Ricollocamento nella posizione di congedo provvisorio illimitato della classe 1900.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 febbraio 1919.

A parziale modificazione di quanto sarebbe stabilito dal n. 1 della circolare n. 60 del *giornale militare* del corrente anno, questo Ministero determina che i militari della classe 1900 che rivestono la qualità di allievi ufficiali siano, al termine del corso d'istruzione, ricollocati nella posizione di congedo illimitato provvisorio.

In conseguenza la lettera *c*) del suddetto n. 1 viene così modificata:

« *c*) i militari della classe 1900 che frequentano attualmente corsi allievi ufficiali » « e quelli che, trovandosi in licenza di qualunque specie, debbono riprendere i corsi » « suddetti, i quali tutti saranno trattenuti fino al compimento del corso di istruzione ».

« Al congedamento di detti militari, provvederanno i comandi delle scuole ».

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 87. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Riespatrio dei militari inviati in licenza illimitata.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 febbraio 1919.

Per rendere più spedite le concessioni di passaporto ai militari appartenenti a classi già inviate in congedo o in licenza illimitata, i quali, reduci dall'estero, debbano farvi ritorno per raggiungere le famiglie, il commissariato dell'emigrazione ha delegato alle autorità prefettizie e alle questure del Regno il rilascio di tali passaporti, senza che occorra il preventivo nulla osta del commissariato medesimo.

Resta quindi modificato quanto in proposito era stato disposto con la circolare n. 11 del corrente anno, e perciò, per i militari di dette classi che abbiano lasciato all'estero le loro famiglie, le autorità militari devono ora richiedere i passaporti direttamente alle autorità prefettizie o alle questure del Regno più vicine o ai commissariati civili per i militari che si trovino nelle terre redente o in zona d'armistizio.

Per i militari invece che, benchè provenienti dall'estero, non vi abbiano le famiglie e che domandino di riespatriare per ragioni di lavoro o d'interessi, le autorità militari continueranno a richiedere il preventivo nulla osta del commissariato dell'emigrazione.

Risulta poi a questo Ministero che alle disposizioni contenute nella suindicata circolare n. 11 le autorità militari non si sono sempre rigorosamente attenute, per cui affluiscono tuttora alle frontiere e ai porti d'imbarco numerosi militari sprovvisti dei documenti necessari per riespatriare.

Ciò dà luogo a gravi inconvenienti che è necessario evitare ad ogni costo.

Si rammenta quindi che i militari licenziati dalle armi non devono essere avviati ai luoghi di concentramento per far ritorno all'estero, se *prima* non siano stati muniti del passaporto per cura delle autorità militari.

A tale proposito si richiama l'attenzione su quanto veniva fatto presente con la circolare n. 43 del 22 gennaio u. s. circa il riespatrio per la Francia e per la Svizzera. Per quanto riguarda più propriamente la Svizzera, si fa inoltre presente che cessano a datare dal 16 febbraio corrente le facilitazioni consentite dal Governo federale, secondo le quali le autorità consolari elvetiche sono state autorizzate ad apporre il loro visto al passaporto dietro semplice esibizione del certificato medico di buona salute dei militari espatriandi e del certificato delle autorità comunali o cantonali del luogo di residenza delle loro famiglie.

Dopo tale data per ottenere il visto per la Svizzera occorrerà presentare:

1. Il passaporto o un documento equivalente; 2. un estratto del casellario giudiziario o un certificato di buona condotta non anteriore a 3 mesi. Tale documento non è necessario qualora dalla licenza risulti che il militare ha tenuto buona condotta; 3. le prove dello scopo legittimo del viaggio; 4. la giustificazione dei mezzi di sussistenza per il soggiorno in Svizzera; 5. una fotografia; 6. un certificato medico; 7. infine occorrerà riempire un apposito formulario.

Tali pratiche richiederanno almeno un mese di tempo per il loro espletamento.

E' necessario quindi fare opera di propaganda presso i militari che devono far ritorno all'estero perchè approfittino della disposizione emanata nel loro esclusivo interesse, che consente loro di rimanere alle armi sino a quando non abbiano potuto ottenere i documenti per riespatriare, affinchè essi non rimangono sprovvisti dei mezzi di sussistenza; rammentando che nel frattempo possono essere trasferiti ad un corpo o reparto stanziato nel territorio del distretto da essi stessi designato e ottenere con maggiarghezza licenze per rivedere parenti o per sistemare interessi in Italia.

Ad evitare poi che gl'inconvenienti finora lamentati s'abbiano a ripetere per i militari appartenenti a classi che verranno in prosieguo inviate in licenza illimitata, questo Ministero dispone che le autorità militari richiedano sin d'ora, nei modi suaccennati, il passaporto per i militari, appartenenti alle classi 1895 e anteriori, i quali manifestino il desiderio di ritornare all'estero allorchè saranno licenziati dalle armi.

Il passaporto *dovrà essere conservato dalle stesse autorità che lo avranno richiesto,* e consegnato agl'interessati soltanto all'atto del loro licenziamento dalle armi.

Se nel frattempo i militari fossero trasferiti ad altro corpo, il documento suddetto dovrà essere rimesso al comando del corpo, presso il quale vennero trasferiti.

E' superfluo soggiungere che il passaporto non dovrà esesre consegnato a quei militari, ai quali, all'atto del licenziamento dalle armi, non potesse per qualsiasi motivo essere consentito di riespatriare.

Alle disposizioni della presente circolare dovrà darsi la massima diffusione, affinchè i militari che ne abbiano interesse possano invocarne l'applicazione.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 88. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Materiali di equipaggiamento generale costituenti le dotazioni delle varie unità, da versarsi all'atto della loro smobilitazione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 febbraio 1919.

Per la sistemazione dei materiali del gruppo *B* già costituenti le dotazioni dei vari enti mobilitati e che questi dovranno versare all'atto della loro smobilitazione, o scioglimento, si danno le seguenti disposizioni:

a) il versamento dei materiali di servizio generale e da cucina dovrà essere effettuato, in linea di massima, presso i depositi o centri di mobilitazione dai quali le suddette Unità sono state costituite od amministrate.

I consigli d'amministrazione dei detti enti dovranno sollecitamente procedere, con le norme stabilite dalle vigenti disposizioni, alla classificazione dei vari oggetti versati, a seconda del loro stato d'uso, dichiarando fuori servizio o fuori uso quelli non più suscettibili di riparazione ed addebitando ai responsabili quelli smarriti o guasti per incuria.

I materiali abbisognevoli di riparazione dovranno tosto essere fatti rimettere in buono stato d'uso, senza alterarne in qualsiasi modo la forma o le dimensioni, in guisa che siano ripristinati nel loro perfetto stato regolamentare.

A tal'uopo sarà conveniente che i materiali di non facile e pronta riparazione presso gli enti stessi siano inviati agli stabilimenti di riserva sotto indicati, i quali, avendo già nel periodo di preparazione alla guerra e durante essa provveduto all'allestimento degli oggetti nuovi, potranno vantaggiosamente dedicare ora parte della loro attività alle riparazioni dei materiali ricuperati, valendosi delle stesse ditte di produzione, che hanno già macchinari e maestranze idonee a tali lavori e possono dare perciò affidamento di più rapida e perfetta esecuzione dei medesimi ed a prezzi più vantaggiosi.

Allo scopo di regolare l'affluenza dei detti lavori di riparazione presso i vari stabilimenti, si stabilisce che i materiali da riparare siano dai vari enti inviati agli stabilimenti di riserva V. E. per ciascuno indicati dalla seguente tabella:

Stabilimento di riserva, già Magazzino Centrale V. E., di Torino.	dagli enti dei Corpi d'Armata territoriali di Torino-Alessandria e Genova;
Stabilimento di riserva V. E., di Milano.	dagli enti dei Corpi d'Armata territoriali di Milano e Bologna;
Stabilimento di riserva, già Magazzino Centrale V. E., di Verona.	dagli enti del Corpo d'Armata territoriale di Verona;
Stabilimento di riserva, già Magazzino Centrale V. E., di Firenze.	dagli enti dei Corpi d'Armata territoriali di Ancona-Firenze e Roma (compresa la Divisione di Cagliari);
Stabilimento di riserva, già Magazzino Centrale V. E., di Napoli.	dagli enti dei Corpi d'Armata territoriali di Napoli-Bari e Palermo.

Gli stabilimenti suindicati provvederanno a far rimettere in perfetto stato di servizio tutti i materiali che saranno loro inviati da riparare, scartando solo quelli pei quali, tenuto conto dell'importo delle occorrenti riparazioni, riterranno non più conveniente di far eseguire le medesime.

Per quei materiali però che, pure non prestandosi più per il loro stato ad essere riparati per l'uso militare cui erano destinati, fossero dalle direzioni dei predetti stabilimenti ritenuti riparabili, o trasformabili, con esigua spesa, per altri usi, anche civili, potranno le direzioni stesse fare proposte al Ministero, indicando la qualità e quantità dei materiali stessi, l'uso cui potrebbero essere adibiti, la spesa media per ciascun oggetto e complessiva occorrente per la loro riparazione o trasformazione, e la convenienza o meno di utilizzarli per lo scopo proposto, o per altri usi.

Per la stipulazione dei contratti per l'esecuzione delle riparazioni in parola gli stabilimenti potranno attenersi al sistema che riterranno migliore, adottando quello della tariffa, oppure quello a «forfait».

Il primo sistema potrà ad es. essere ritenuto più opportuno per piccoli quantitativi di materiali, potendosi per ogni oggetto stabilire le riparazioni necessarie e la tariffa per ogni riparazione; il secondo sistema invece potrebbe essere adottato per grandi quantitativi, dividendoli in lotti a seconda della entità delle riparazioni occorrenti e stabilendo un prezzo medio di riparazione (o trasformazione) per ciascun oggetto e complessivo per i vari lotti.

I materiali riparati dovranno, dopo essere stati collaudati, essere presi in carico dagli stessi stabilimenti e tenuti a disposizione del Ministero, dimostrandoli nella situazione quindicinale dei materiali del gruppo B., in apposita colonna distinta con inchiostro rosso.

Le cucine da campo, i bidoni-thermos ed i fornelli ripieghevoli da campo mod. Lombardi, aventi bisogno di riparazione, dovranno tutti essere inviati allo stabilimento di riserva vestiario-equipaggiamento di Milano, il quale provvederà a farli riparare a mezzo della commissione di collaudo delle cucine mobili da campo che risiede in detta città. La anzidetta commissione provvederà alla stipulazione dei contratti ed ai collaudi, con le norme già ad essa comunicate.

I materiali riattati e collaudati saranno poi versati al predetto stabilimento di riserva V. E., che li terrà in carico, come già si è detto per gli altri materiali.

b) i materiali di cancelleria, stampati e regolamenti dovranno pure essere versati dalle unità smobilitate ai rispettivi centri di mobilitazione, che li prenderanno in carico e li terranno in evidenza in apposite situazioni, da trasmettersi mensilmente al Ministero (Direzione generale dei servizi logistici), per il tramite degli uffici vestiario equipaggiamento dei Corpi d'armata, che le riepilogheranno.

I materali di cancelleria da riparare, come barometri, bussole, borse per carte, candelieri, campanelli, forbici, lampade da tavolino, lenti d'ingrandimento, portafogli, portacarte, scatole di compassi, scatole varie, temperini, termometri, torchi zinco-calcografici, materiali vari da riproduzione ecc., dovranno essere inviati alla direzione del gruppo di servizi di commissariato — « Ufficio rifornimento cancelleria » — di Milano, che provvederà a farli riparare (tranne quelli non più suscettibili di riparazione) e li terrà poscia in carico, a disposizione di questo Ministero.

Le macchine da scrivere saranno tutte, sia quelle in buono stato (anche se nuove), sia quelle abbisognevoli di riparazione, inviate alla predetta direzione (ufficio cancelleria) che farà eseguire le occorrenti puliture e riparazioni e quindi le terrà, come si è detto per gli altri materiali, in carico a disposizione del Ministero.

Quindicinalmente l'« ufficio » stesso trasmetterà alla direzione generale dei servizi logistici amministrativi — ufficio — M. E. — una situazione di tutti i materiali che ha in carico, nuovi e riparati, tenendo questi ultimi distinti dagli altri ed indicando in una prima colonna l'esistenza al 1.o giorno della quindicina, in colonne successive i movimenti avvenuti durante la quindicina medesima, ed in fine l'esistenza al termine di detta quindicina.

c) Stante l'attuale difficoltà dei trasporti ferroviari, si prescrive che i centri che debbono inviare materiali da riparare agli stabilimenti di riserva limitino, per ora, le spedizioni a quei soli materiali la cui sistemazione si dimostra urgente per evitare che per la giacenza maggiormente si deteriorino, rimandando la spedizione dei rimanenti materiali a quando le condizioni ferroviarie saranno migliorate.

Detti trasporti si potranno effettuare direttamente, se in collettame ed in piccola entità, oppure previ accordi colla direzione trasporti, o con i suoi organi dipendenti se i materiali da spedire saranno rilevanti.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 89. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corse militari.** — (Ispettorato Ippico). — 13 febbraio 1919.

La società delle corse in Roma ha chiesto ed ottenuto da questo Ministero l'autorizzazione di indire per la prossima riunione di primavera due corse militari internazionali denominate « *Steeple-chase della vittoria* » e « *Steeple-chase dell'Intesa* ».

Le due corse saranno disputate il 27 aprile p. v. col seguente programma:

STEEPLE-CHASE DELLA VITTORIA
(*Steeple-chase militare internazionale*).

Coppa d'argento del valore di L. 5000. Per cavalli di 4 anni ed oltre di ogni paese che abbiano preso parte alla guerra sul fronte italiano prima dell'armistizio, di proprietà di ufficiali degli eserciti alleati, montati in uniforme da ufficiali della medesima Nazione del proprietario, che abbiano preso parte alla campagna italiana.

Distanza metri 3500 circa. Peso minimo kg. 85. Entrata L. 25, *forfait* L. 10 se dichiarato martedì 22 aprile ore 12. Chiusura delle iscrizioni sabato 1 marzo 1919 alle ore 12 presso la segreteria della società delle corse in Roma, Piazza Venezia, 11.

STEEPLE-CHASE DELL'INTESA.
(*Steeple-chase militare internazionale*).

Coppa d'argento del valore di L. 5000. Per cavalli di 4 anni ed oltre di ogni paese che abbiano preso parte alla guerra sul fronte italiano prima dell'armistizio, di proprietà di ufficiali degli eserciti alleati, montati in uniforme da ufficiali della medesima nazione del proprietario, che abbiano preso parte alla campagna italiana.

Distanza metri 3500 circa. Peso minimo kg. 70. Entrata L. 25, *forfait* L. 10 se dichiarato martedì 22 aprile ore 12. Chiusura delle iscrizioni sabato 1 marzo 1919 alle ore 12 presso la segreteria della società delle corse in Roma, Piazza Venezia, 11.

AVVERTENZE:

Alle iscrizioni dovrà essere fatto seguire un certificato rilasciato dall'autorità militare, da cui l'ufficiale dipende, comprovante che il cavallo iscritto ha preso parte alla campagna sul fronte italiano; uguale dichiarazione dovrà presentare il cavaliere prima di essere ammesso al peso.

Agli ufficiali proprietari dei cavalli inscritti saranno concesse le indennità di trasferta; e i viaggi che essi e i loro cavalli dovranno compiere per recarsi a Roma, e per il ritorno, saranno considerati come effettuati per servizio.

Inoltre ai cavalli inscritti verrà somministrata una razione giornaliera di kg 6 di avena a datare dal giorno in cui avrà luogo l'inscrizione fino a quello in cui si effettueranno le corse.

L'amministrazione militare provvederà al ricovero dei cavalli partecipanti alle corse al loro giungere a Roma.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 90. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Pagamento del premio in danaro agli aiutanti di battaglia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 febbraio 1919.

Il premio in danaro stabilito per gli aiutanti di battaglia dall'art. 5 del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191 (circolare 569-1916) deve essere corrisposto senz'altro direttamente dai corpi all'atto stesso dell'invio dei detti sottufficiali in congedo od in licenza illimitata, senza attendere la conclusione della pace.

Tale premio è esente da ogni imposta (vedasi in proposito anche la circolare 78-1917).

Il Ministro — CAVIGLIA.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª — 1919 — 21 Febbraio

N. 91. — 22 dicembre 1918. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 2071, che estende la giurisdizione dei tribunali militari di Vallona e di Tripoli a tutti i militari e militarizzati della R. marina . . . . . *Pag.* 92

» 92. — 5 gennaio 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 74, che autorizza a scegliere i giudici, non militari, del tribunale supremo di guerra e marina anche fra i consiglieri di Corte di cassazione e parificati . . . . . *Pag.* 92

» 93. — 30 gennaio 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 77, che ripristina nei territori di alcune provincie la giurisdizione dei tribunali militari territoriali, dichiarando cessata quella dei tribunali di guerra . . . . . *Pag.* 92

» 94. — 6 febbraio 1919. — PENSIONI — STATO DEGLI UFFICIALI. — Facoltà di chiedere il collocamento a riposo od in posizione ausiliaria . . . . . *Pag.* 93

» 95. — 9 febbraio 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che istituisce in Torino una seconda sezione del tribunale militare speciale di Milano . *Pag.* 94

» 96. — 13 febbraio 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale col quale vengono sostituiti alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra . . . . . *Pag.* 94

» 97. — 19 febbraio 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riespatrio dei militari di truppa . . . . . *Pag.* 95

» 98. — 19 febbraio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Abolizione del contributo dei centesimi di guerra sui pagamenti . . . . . *Pag.* 95

» 99. — 19 febbraio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Contabilità dei materiali degli ospedali militari di riserva, per l'esercizio finanziario 1916-1917 . *Pag.* 9·

» 100. — 19 febbraio 1919. — MATRICOLA. — Accertamento delle date di presentazione e di cessazione dal servizio dei militari che sono stati alle armi durante la guerra attuale *Pag.* 97

» 101. — 19 febbraio 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Militari della classe 1900 che aspirano a rimanere alle armi per ottenere la nomina a sottufficiale . . . . . Pag. 98

» 102. — 19 febbraio 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Norme da seguirsi per il licenziamento di classi dal servizio sotto le armi — Segnalazione dei militari tracomatosi *Pag.* 99

» 103 — 19 febbraio 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Ricovero, fornitura di protesi e rieducazione dei militari invalidi non per causa di servizio . . . . . *Pag.* 99

» 104. — 19 febbraio 1919. — TRASPORTI. — Tessere di riconoscimento per ufficiali ed assimilati . . . . . *Pag.* 100

» 105. — 20 febbraio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Spese e somministrazioni attinenti ai reparti di truppe czeco-slovacche . . . . . *Pag.* 100

» 106. — 20 febbraio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Richiesta di dati sul materiale di guerra . . . . . *Pag.* 101

» 107. — 20 febbraio 1919. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Dichiarazione da porsi in calce ai telegrammi urgenti . . *Pag.* 102

CIRCOLARE N. 91. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 2071, che estende la giurisdizione dei tribunali militari di Vallona e di Tripoli a tutti i militari e militarizzati della R. marina.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 dicembre 1918. — (Gazzetta ufficiale n. 24, del 29 gennaio 1919).

Art. 1. — La giurisdizione del tribunale militare per l'esercito in Vallona viene estesa a tutti i militari e militarizzati della regia marina, sia destinati a terra che a bordo di navi ivi dislocate, anche per i reati di cui nel capoverso dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 10 gennaio 1018, n. 90, applicandosi, in quest'ultimo caso, le pene portate dal codice penale militare marittimo e dal decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 196.

Art. 2. — La giurisdizione del tribunale militare per l'esercito in Tripoli viene estesa in conformità del decreto luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 90 e del precedente articolo, a tutti i militari e militarizzati della R. marina sia destinati a terra che a bordo di navi dislocate in Tripolitania e Cirenaica.

Art. 3. — Quando a norma dei due precedenti articoli i militari ivi indicati sono giudicati dai tribunali militari dell'esercito, due dei giudici sono ufficiali della R. marina di grado inferiore a quello del presidente, o a parità di grado, di minor anzianità.

Art. 4. — La cognizione dei reati, per i quali sia già iniziato il dibattimento, rimane rispettivamente ai tribunali militari marittimi di Napoli e di Taranto.

Art. 5. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

N. 92. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 74, che autorizza a scegliere i giudici, non militari, del tribunale supremo di guerra e marina anche fra i consiglieri di Corte di cassazione e parificati.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 gennaio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 31, del 6 febbraio 1919).

Articolo unico — Per la durata della presente guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, i giudici non militari del tribunale supremo di guerra e marina, effettivi o supplenti, possono essere scelti anche fra i consiglieri di Corte di cassazione e parificati.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale del Regno.

N. 93. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 77, che ripristina nei territori di alcune provincie la giurisdizione dei tribunali militari territoriali, dichiarando cessata quella dei tribunali di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 gennaio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 32, del 7 febbraio 1919).

Art. 1. — A decorrere dal 1 gennaio 1919 cessa la giurisdizione dei tribunali di guerra di Torino, Alessandria, Milano, Genova, Bergamo, Cremona, Piacenza, Reggio Emilia, Bologna, Ancona, San Severo, Bari e Messina e delle piazze marittime di Spezia e della Maddalena.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª — 1919 — 21 Febbraio

N. 91. — 22 dicembre 1918. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 2071, che estende la giurisdizione dei tribunali militari di Vallona e di Tripoli a tutti i militari e militarizzati della R. marina . . . . . *Pag.* 92

» 92. — 5 gennaio 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 74, che autorizza a scegliere i giudici, non militari, del tribunale supremo di guerra e marina anche fra i consiglieri di Corte di cassazione e parificati . . . . . *Pag.* 92

» 93. — 30 gennaio 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 77, che ripristina nei territori di alcune provincie la giurisdizione dei tribunali militari territoriali, dichiarando cessata quella dei tribunali di guerra . . . . . *Pag.* 92

» 94. — 6 febbraio 1919. — PENSIONI — STATO DEGLI UFFICIALI. — Facoltà di chiedere il collocamento a riposo od in posizione ausiliaria . . . . . *Pag.* 93

» 95. — 9 febbraio 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che istituisce in Torino una seconda sezione del tribunale militare speciale di Milano . *Pag.* 94

» 96. — 13 febbraio 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale col quale vengono sostituiti alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra . . . . . *Pag.* 94

» 97. — 19 febbraio 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Rispatrio dei militari di truppa . . . . . *Pag.* 95

» 98. — 19 febbraio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Abolizione del contributo dei centesimi di guerra sui pagamenti . . . . . *Pag.* 95

» 99. — 19 febbraio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Contabilità dei materiali degli ospedali militari di riserva, per l'esercizio finanziario 1916-1917 . *Pag.* 9·

» 100. — 19 febbraio 1919. — MATRICOLA. — Accertamento delle date di presentazione e di cessazione dal servizio dei militari che sono stati alle armi durante la guerra attuale *Pag.* 97

» 101. — 19 febbraio 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Militari della classe 1900 che aspirano a rimanere alle armi per ottenere la nomina a sottufficiale . . . . . Pag. 98

» 102. — 19 febbraio 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Norme da seguirsi per il licenziamento di classi dal servizio sotto le armi — Segnalazione dei militari tracomatosi *Pag.* 99

» 103 — 19 febbraio 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Ricovero, fornitura di protesi e rieducazione dei militari invalidi non per causa di servizio . . . . . *Pag.* 99

» 104. — 19 febbraio 1919. — TRASPORTI. — Tessere di riconoscimento per ufficiali ed assimilati . . . . . *Pag,* 100

» 105. — 20 febbraio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Spese e somministrazioni attinenti ai reparti di truppe czeco-slovacche . . . . . *Pag.* 100

» 106. — 20 febbraio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Richiesta di dati sul materiale di guerra . . . . . *Pag.* 101

» 107. — 20 febbraio 1919. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Dichiarazione da porsi in calce ai telegrammi urgenti . . *Pag.* 102

CIRCOLARE N. 91. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 2071, che estende la giurisdizione dei tribunali militari di Vallona e di Tripoli a tutti i militari e militarizzati della R. marina.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 dicembre 1918. — (Gazzetta ufficiale n. 24, del 29 gennaio 1919).

Art. 1. — La giurisdizione del tribunale militare per l'esercito in Vallona viene estesa a tutti i militari e militarizzati della regia marina, sia destinati a terra che a bordo di navi ivi dislocate, anche per i reati di cui nel capoverso dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 10 gennaio 1018, n. 90, applicandosi, in quest'ultimo caso, le pene portate dal codice penale militare marittimo e dal decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 196.

Art. 2. — La giurisdizione del tribunale militare per l'esercito in Tripoli viene estesa in conformità del decreto luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 90 e del precedente articolo, a tutti i militari e militarizzati della R. marina sia destinati a terra che a bordo di navi dislocate in Tripolitania e Cirenaica.

Art. 3. — Quando a norma dei due precedenti articoli i militari ivi indicati sono giudicati dai tribunali militari dell'esercito, due dei giudici sono ufficiali della R. marina di grado inferiore a quello del presidente, o a parità di grado, di minor anzianità.

Art. 4. — La cognizione dei reati, per i quali sia già iniziato il dibattimento, rimane rispettivamente ai tribunali militari marittimi di Napoli e di Taranto.

Art. 5. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

N. 92. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 74, che autorizza a scegliere i giudici, non militari, del tribunale supremo di guerra e marina anche fra i consiglieri di Corte di cassazione e parificati.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 gennaio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 31, del 6 febbraio 1919).

Articolo unico — Per la durata della presente guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, i giudici non militari del tribunale supremo di guerra e marina, effettivi o supplenti, possono essere scelti anche fra i consiglieri di Corte di cassazione e parificati.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale del Regno.

N. 93. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 77, che ripristina nei territori di alcune provincie la giurisdizione dei tribunali militari territoriali, dichiarando cessata quella dei tribunali di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 gennaio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 32, del 7 febbraio 1919).

Art. 1. — A decorrere dal 1 gennaio 1919 cessa la giurisdizione dei tribunali di guerra di Torino, Alessandria, Milano, Genova, Bergamo, Cremona, Piacenza, Reggio Emilia, Bologna, Ancona, San Severo, Bari e Messina e delle piazze marittime di Spezia e della Maddalena.

Art. 2. — Dalla stessa data nei territori di cui al decreto reale n. 1981 del 29 dicembre 1918 e nella circoscrizione di ciascun corpo d'armata territoriale in essi compresa, riprendono ad esercitare la loro giurisdizione i rispettivi tribunali militari territoriali.

Le sedi dei detti tribunali militari territoriali sono stabilite nel luogo in cui risiede il comando del rispettivo corpo d'armata.

Sono conservate nelle attuali sedi, fino a nuova disposizione, le sezioni istituite fuori dei territori già dichiarati in stato di guerra.

Sono altresì conservati nelle attuali sedi e fino a nuova disposizione i tribunali militari di Piacenza e Reggio Emilia come sezioni dei tribunali militari dei rispettivi corpi d'armata territoriali: e il tribunale di San Severo come sezione del tribunale militare territoriale di Napoli.

Art. 3. — Dalla stessa data è soppresso il tribunale militare territoriale di Cuneo.

Art. 4. — Dalla stessa data sono soppressi i tribunali speciali di guerra di Alessandria, Torino, Milano, Genova, Piacenza, Cremona e Bologna e la giurisdizione già ad essi spettante è devoluta al tribunale militare speciale territoriale, che viene istituito col presente decreto con sede in Milano con le norme del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1628.

Sono parimenti soppressi dalla stessa data i tribunali speciali di guerra di Ancona e Bari e la giurisdizione già ad essi spettante è devoluta rispettivamente ai tribunali militari speciali territoriali di Firenze e Roma.

E' altresì soppresso dalla stessa data il tribunale speciale di guerra di Messina e la giurisdizione già ad esso spettante è devoluta ai tribunali militari speciali territoriali di Roma e di Palermo, secondo che si tratti di reato commesso nel territorio soggetto alla giurisdizione del tribunale militare territoriale di Bari o di Palermo.

Art. 5. — Dalla stessa data e fino a nuova disposizione o destinazione, il personale dei tribunali di guerra di cui all'art. 1 del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni presso i tribunali militari territoriali o le sezioni di cui all'art. 2 e il personale del tribunale speciale di guerra di Milano continua ad esercitare le proprie funzioni presso il tribunale speciale territoriale di Milano.

Art. 6. — Il presente decreto entrerà in vigore contemporaneamente al decreto reale 29 dicembre 1918, n. 1981.

N. 94. — PENSIONI — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Facoltà di chiedere il collocamento a riposo ed in posizione ausiliaria.** — (Gabinetto del Ministro). — 6 febbraio 1919.

Con decreto luogotenenziale di imminente pubblicazione i militari sono riammessi (in deroga all'art 15 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895 n. 70) all'esercizio del diritto di collocamento a riposo per anzianità di servizio.

Con ciò s'intende che — per il combinato disposto degli art. 9 e 19 del testo unico predetto — agli ufficiali dell'esercito i quali abbiano le condizioni di età e di servizio per chiedere il collocamento a riposo, è consentito anche di domandare il collocamento in posizione ausiliaria.

Il Ministero, nell'un caso e nell'altro, procurerà di dar corso ai provvedimenti relativi con tutta la sollecitudine compatibile con le esigenze dei servizi.

Il Ministro — CAVIGLIA.

*

N. 95. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale che istituisce in Torino una seconda sezione del tribunale militare speciale di Milano.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 febbraio 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 77;
Su proposta dell'avvocato generale militare,

DECRETA:

Articolo unico. — E' istituita una seconda sezione del tribunale militare speciale di Milano con sede a Torino.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 96. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto luogotenenziale col quale vengono sostituiti alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero. — 13 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata:
Visto il nostro decreto 12 settembre 1915, n. 1374, relativo alla istituzione di una commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per l'attuale campagna di guerra, successivamente modificato dal decreto 9 giugno 1918, n. 803;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — Il tenente generale ZUPELLI cav. Vittorio, i maggiori generali SOLARI cav. Luigi, POGGI cav. Rosolino, il brigadiere generale CASTELLI cav. Riccardo e i contrammiragli ZAVAGLIA cav. Alfredo e BERTETTI cav. Giuseppe sono nominati membri della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per l'attuale campagna di guerra in sostituzione dei tenenti generali VACQUER PADERI cav. nob. don Luigi, COSSU cav. Giuseppe, MANDILE cavalier Luigi, REGONDI cav. Giuseppe e dei vice ammiragli GARELLI cav. Aristide e MARSELLI cav. Raffaele.

Art. 2. — Il tenente generale ZUPELLI cav. Vittorio è nominato presidente della commissione suddetta.

I predetti ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

CAVIGLIA — DEL BONO.

N. 97. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Riespatrio dei militari di truppa.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 febbraio 1919.

Consta a questo Ministero che a militari operai *comandati* o *a disposizione*, appartenenti a classi non ancora inviate in congedo o in licenza illimitata, sono state rilasciate le speciali licenze rinnovabili di quindici in quindici giorni od anche la licenza illimitata, con l'annotazione di poter fruire dette licenze all'estero.

Poichè la posizione dei militari suaccennati è sostanzialmente identica a quella dei militari già esonerati, anche ad essi sono applicabili le disposizioni contenute nella circolare n. 58 del 30 gennaio u. s. circa il divieto d'espatrio, e quindi l'erronea annotazione suaccennata ha originato gravi inconvenienti, facendo sorgere negli interessati la persuasione di potere espatriare, e dando luogo a proteste quando invece l'espatrio è stato loro negato.

Su quanto precede si richiama l'attenzione delle autorità militari perchè gl'inconvenienti stessi non abbiano a ripetersi e perchè, ove ciò sia possibile, i fogli di licenza già rilasciati con l'annotazione suddetta siano opportunamente rettificati.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 98. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Abolizione del contributo dei centesimi di guerra sui pagamenti.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 19 febbraio 1919.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni militari che con decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919 in corso di pubblicazione è stato soppresso, a decorrere dal 1 marzo 1919, il contributo dei centesimi di guerra sui pagamenti ai fornitori, impresari, ecc.

Si avverte però che il contributo dei centesimi di guerra dovrà continuare ad essere trattenuto, nelle misure e colle norme ora vigenti, su tutte le somme che, posteriormente al 28 febbraio p. v., saranno pagate in dipendenza di contratti o di accordi per forniture o somministrazioni di qualsiasi specie, assunte anteriormente alla data del 1 marzo 1919.

Le amministrazioni militari dovranno in tutti i contratti, accordi, ecc., per forniture o somministrazioni di qualsiasi specie da stipularsi o da prendersi posteriormente al 28 febbraio, tener conto dell'abolizione della tassa per ottenere congrui miglioramenti sui prezzi a beneficio dello Stato.

Nulla è immutato per quanto riguarda il contributo di guerra sui redditi che, nella misura del 0.375 %, dovrà continuare ad essere trattenuto sugli stipendi, assegni, soprassoldi indennità, ecc., degli impiegati civili e degli ufficiali nonchè sugli assegni della truppa imponibili di ricchezza mobile. (V. circ. 382-1916).

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 99. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Contabilità dei materiali degli ospedali militari di riserva, per l'esercizio finanziario 1916-1917.** — (Direzione generale revisione conti). — 19 febbraio 1919.

Giusta la circolare 331 del *giornale militare* 1916, la resa dei conti dei materiali degli ospedali militari di riserva, per l'esercizio 1916-1917 è stata fatta per specie e quantità, tralasciando nei registri il computo dei corrispondenti valori patrimonali; e per i medicinali, oggetti di medicatura, recipenti e materiali d'imballaggio relativi ai servizi di

farmacia non fu compilato il registro analistico mod. 1022 A. comune agli altri materiali dei gruppi A, B e C, ma la resa del conto di essi si è fatta con gli stessi registri trimestrali interni tenuti pel servizio della farmacia (articoli 15, 17 e 25 della citata circolare).

In seguito però essendo venuto a risultare che tale sistema non sarebbe accettato dalla Corte dei conti nel suo giudizio di revisione delle contabilità, perchè si distacca sensibilmente dalle prescrizioni del regolamento d'amministrazione e contabilità generale dello Stato relative alla resa dei conti giudiziali di materie, questo Ministero dispose con la circolare n. 497 del *giornale militare* 1917, che dal 1 luglio stesso anno, le suaccennate contabilità fossero rese di nuovo anche a valore, come è stabilito per quelle di tutte le amministrazioni militari, e che per gli oggetti in consegna all'ufficiale farmacista fosse tenuto il registro modello 1022 A.

Ciò premesso, si rende indispensabile che le contabilità dell'esercizio 1916-1917 siano pure rese a valore.

Pertanto il Ministero dispone che esse siano riprese subito in esame dagli ospedali interessati per completarle nel modo qui appresso indicato.

Contabilità dei gruppi A e C eventualmente tenute da alcuni ospedali e contabilità dei materiali d'ospedale (gruppo B) compilate coi registri analitici mod. 1022 A (articolo 16, comma a) e secondo alinea comma b) articolo 17, della circolare 331 del giornale militare 1916.

Nei registri stessi dovranno essere conteggiati i valori delle singole voci, riportando poscia i totali delle pagine sul riepilogo mod. 1022 B da unire a ciascun registro e dovrà essere stabilita la rimanenza generale a valore al termine della gestione.

Contabilità degli oggetti in consegna all'ufficiale farmacista. (3° comma, articolo 17 della citata circolare, modificato con quella n. 26 del giornale militare 1917).

Non occorre compilare ora il modello 1022-A essendo sufficiente che la resa del conto sia fatta coi registri dei medicinali in consegna mod. 778, con l'avvertenza di porre in testa ad ogni voce, ed in ciascun registro tanto per i medicinali quanto per i recipienti che debbono essere stati conteggiati negli stessi registri, giusta la circolare n. 26 del *giornale militare* 1917, il prezzo di tariffa o quello di costo per gli oggetti acquistati dal commercio non contemplati nella tariffa dei medicinali o nel nomenclatore.

Inoltre nel registro del IV trimestre, e nel caso di cambia di consegnatario in quello col quale ebbe termine la gestione, dovrà esser fatto il conteggio a valore della rimanenza di ogni voce ed il totale valore in ciascuna pagina.

Nella facciata in bianco a tergo di detto registro o, se del caso, su foglio a parte da unire al medesimo, dovrà essere fatto il riepilogo generale a valore, riportandovi i totali delle singole pagine, per stabilire la rimanenza generale a valore al termine della gestione, avvertendo che la rimanenza del registro mod. 778 del IV trimestre dovrà poi essere riportata esattamente nel registro modello 1022 A del successivo esercizio 1917-1918

Dopo tale riepilogo dovrà essere posta la seguente dichiarazione:

« Il consegnatario sottoscritto dichiara che il suo carico al . . . . . « gli aumenti e le diminuzioni avvenute dal . . . . al . . . . . ed il conseguente « carico al . . . . . sono nella precisa quantità e valore risultanti dal presente re- « gistro »

A . . . . . addì . . . . . 19. .

IL CONSEGNATARIO

Visto: IL DIRETTORE DELL'OSPEDALE.

Se vi fu cambio di consegnatario, dopo tale dichiarazione dovrà essere posta anche la seguente:

« Il presente registro essendo stato chiuso in seguito al cambio di consegnatario, si « dichiara che il carico al . . . . . fu passato al consegnatario subentrante riportan- « dolo sul registro successivo ».

A . . . . . addì . . . . . 19 . .

IL CONSEGNATARIO CESSANTE

IL CONSEGNATARIO SUBENTRANTE

Visto: IL DIRETTORE DELL'OSPEDALE

« sul frontespizio del nuovo registro, quest'altra dichiarazione:

« Il sottoscritto dichiara di avere in carico i materiali inventariati al principio della « gestione, i quali furono riportati dalla rimanenza del precedente registro (gestione « del . . . . .) ».

A . . . . . addì . . . . . 19 . .

IL CONSEGNATARIO

Visto: IL DIRETTORE DELL'OSPEDALE

Infine nella prima facciata di ciascun registro dovranno essere indicati il grado, cognome e nome dell'ufficiale farmacista che rese il conto.

Gli aumenti e le diminuzioni degli oggetti, essendo giustificati con le richieste di carico e di scarico compilate dall'ufficiale farmacista, giusta il 1° comma, articolo 19 della già citata circolare, i quadernini mod. 780, fascicoli 1, 2, 3 e 4 non dovranno essere allegati al conto.

Siccome però nel registro mod. 778 i movimenti sono dimostrati per gruppi, è necessario che per ogni registro le relative richieste siano riunite in tanti elenchi quanti sono i gruppi nei quali avvennero movimenti, ed in ciascun elenco sia posta l'identica indicazione del gruppo come è designata nel modello 778, nonchè il numero d'ordine delle richieste in esso comprese.

Gli ospedali che anche pei materiali in consegna all'ufficiale farmacista avessero reso il conto giudiziale col mod. 1022 A a quantità e valore sono dispensati dal presentare il mod. 778 sopra detto.

Quelli che hanno già inviato al Ministero le contabilità rese a sola quantità e che non siano ancora stati chiusi, le richiederanno in restituzione alla direzione generale revisione dei conti, per completarle nel modo prescritto dalla presente circolare.

Quelli di prossima chiusura, cureranno di chiederle subito per regolarizzarle e restituirle prima della chiusura definitiva dello stabilimento.

Per quelli che già cessarono di funzionare, saranno date ulteriori e dirette istruzioni agli enti che dovranno provvedere alla sistemazione delle loro contabilità.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 100. — MATRICOLA. — **Accertamento delle date di presentazione e di cessazione dal servizio dei militari che sono stati alle armi durante la guerra attuale.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 febbraio 1919.

E' intendimento di questo Ministero che per tutti i militari di truppa — meno quelli della classe 1900 — e per i sottufficiali non di carriera, che siansi trovati alle armi durante l'attuale campagna di guerra, sia identificata la classe chiamata per obbligo di leva della quale era in corso la presentazione alle armi alla data in cui ciascuno imprese servizio militare. A tale scopo dovrà essere accertata la data della venuta alle armi di ciascuno consultandone i documenti matricolari e provvedendo eventualmente a tutte le ricerche e a tutti i controlli, che apparissero necessari.

Tale accertamento per i militari tuttora alle armi sarà fatto a cura dei comandi di compagnia di reparto che li hanno in forza e in base al resultato dovrà essere apposta una speciale annotazione nelle tessere di riconoscimento delle quali i militari stessi sono forniti.

Per i militari che si trovavano già in servizio il 23 maggio 1915 l'annotazione sarà la seguente: « già alle armi all'atto della mobilitazione ».

Per quelli che presero servizio dopo il 23 maggio 1915 l'annotazione sarà: « considerato giunto alle armi colla classe . . . . . ».

Tanto l'una quanto l'altra annotazione dovranno essere convalidate dalla firma dei comandanti di compagnia o di reparto.

A riguardo dei militari che — per qualsiasi motivo — non si trovino più alle armi, l'accertamento della data di presentazione sarà fatta a cura dei comandi dei distretti competenti, che compileranno poi due distinti elenchi, uno per tutti i militari che erano già alle armi il 23 maggio 1915 e un altro per quelli venuti alle armi dopo tale data, avendo però cura di distinguere questi ultimi a seconda della classe di cui era in corso la presentazione alle armi. Per tutti indistintamente i militari che hanno cessato dal servizio, i comandi di distretto dovranno far risultare negli accennati elenchi la data della cessazione.

Per la esatta applicazione delle disposizioni della presente circolare, nello specchio qui appresso è riprodotta la *data* dalla quale si iniziò la presentazione alle armi delle reclute di ciascuna classe chiamata per leva dopo il 23 maggio 1915, e indicata quella che rappresenta l'ultimo limite per essere, agli effetti delle disposizioni stesse, considerato come venuto alle armi coi militari di dette classi.

Classe	Data dell'inizio della presentazione alle armi delle reclute	Ultimo limite per essere considerato venuto alle armi colla classe
1896	22 novembre 1915	20 settembre 1916
1897	21 settembre 1916	25 febbraio 1917
1898	26 febbraio 1917	10 giugno 1917
1899	11 giugno 1917	19 marzo 1918
1900	20 marzo 1918	

I militari venuti alle armi tra il 24 maggio e il 21 novembre 1915 saranno considerati giunti colla classe 1895.

I militari presentatisi alle armi più di una volta dopo indetta la mobilitazione saranno considerati giunti con la classe della quale era in corso la presentazione quando vennero alle armi per la prima volta.

Non più tardi del 31 marzo p. v. i corpi dovranno avere condotto a termine le iscrizioni sulle tessere di riconoscimento dei militari alle armi ed i distretti la compilazione degli elenchi dei militari congedati o inviati in licenza illimitata. Gli elenchi dovranno essere conservati presso ciascun distretto militare per l'uso che questo Ministero si riserva di indicare in seguito.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. **101.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Militari della classe 1900 che aspirano a rimanere alle armi per ottenere la nomina a sottufficiale.** — (Direzione generale leva e truppa).— 19 febbraio 1919.

A complemento di quanto fu stabilito dal n. 1 della circolare n. 60 del G. M. del corrente anno, questo Ministero determina che i militari della classe 1900 che hanno conseguito il grado di caporale possono rimanere sotto le armi, o riprendere in

seguito servizio dopo avvenuto il loro ricollocamento in congedo provvisorio, assumendo la ferma di anni tre in analogia al disposto dal quarto comma dell'art. 115 del testo unico delle leggi sul reclutamento, qualora aspirino alla nomina a sergente e, a giudizio della commissione di avanzamento, si presuma posseggano i requisiti voluti per potere a suo tempo conseguire la nomina stessa.

Quelli dei detti graduati che hanno impiego speciale fuori corpo, appena assunta la ferma di tre anni, devono cessare da tale impiego e rientrare al proprio reggimento, dovendo esclusivamente prestare servizio presso le truppe.

Nella variazione matricolare relativa all'assunzione della ferma di tre anni dovrà citarsi la presente circolare e avvertire che nella ferma stessa deve tenersi conto del servizio già prestato dal graduato quale recluta della classe 1900.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 102. — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme da seguirsi per il licenziamento di classi dal servizio sotto le armi — Segnalazione dei militari tracomatosi.** — (Direzione generale sanità militare). — 19 febbraio 1919.

Non ostante le tassative disposizioni contenute nel quarto capoverso della lettera *b*) del n. 9 della circolare 690 del *G. M.* 1918, solo alcune delle autorità, che provvedono al licenziamento dei militari, hanno compilato ed inviato al ministero della guerra (direzione generale di sanità militare) gli elenchi nominativi dei tracomatosi allo stadio asciutto, non contagioso, licenziati dalle armi.

Poichè i dati, richiesti in tali elenchi, hanno attinenza alle opere di profilassi sociale nei riguardi del tracoma, si richiamano tutte le autorità, di cui al n. 3 di detta circolare, ad ottemperare con ogni sollecitudine alle disposizioni contenute nel capoverso sopra ricordato.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 103. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ricovero, fornitura di protesi e rieducazione dei militari invalidi non per causa di servizio.** — (Direzione generale sanità militare). — 19 febbraio 1919.

1. Ai militari del R. esercito e della R. marina, e agli appartenenti alla marina mercantile comunque imbarcati su navi requisite, che per causa non dipendente da servizio divengano invalidi, viene concesso il ricovero e la cura negli ospedali specializzati e nelle case di rieducazione per mutilati, oltre la fornitura, per una volta tanto, degli apparecchi di protesi.

2. I detti militari di grado pari o assimilati a ufficiale e sottufficiale dovranno pagare la retta durante il loro ricovero negli ospedali militari.

3. Nelle licenze di convalescenza avranno trattamento pari a quello dei militari inviati in licenza di convalescenza per malattia non dipendente da servizio.

4. Tutti avranno trattamento gratuito nelle case di rieducazione, e percepiranno i seguenti assegni giornalieri:

a) militari del R. esercito:

marescialli maggiori	L. 3,80
marescialli capi	» 2,80
marescialli	» 1,80
sergenti maggiori	» 0,80
sergenti	» 0,25
caporali e soldati	N. N.

b) militari della R. marina, e personale della marina mercantile imbarcato su navi requisite:

capi di 1ª classe	L. 3,80
capi di 2ª classe	» 2,80
secondi capi anziani	» 0,80
secondi capi riaffermati	» 0,80
secondi capi non riaffermati	» 0,25
sottocapi e comuni riaffermati	» 0,20
sottocapi e comuni non riaffermati	N. N.

5. La fornitura della protesi provvisoria, tutrice, da lavoro, e definitiva, e il relativo collaudo, verrà eseguito cogli stessi criteri che per gli invalidi della guerra.

Si intende che la detta fornitura è concessa per una volta tanto, e che tutte le riparazioni e sostituzioni avvenire saranno a carico dell'invalido.

6. Per la concessione delle licenze si useranno per questi invalidi gli stessi criteri che per gli invalidi della guerra: vale a dire secondo il prescritto del n. 7 e 16 della circolare 16 *giornale militare* 1918.

7. Gli invalidi in oggetto non dovranno essere inviati in licenza senza essere provveduti almeno di protesi provvisoria adatta.

8. La permanenza nella casa di rieducazione a carico dell'amministrazione militare, non potrà eccedere i sei mesi.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 104. — TRASPORTI. — **Tessere di riconoscimento per ufficiali ed assimilitati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 febbraio 1919.

Agli ufficiali delle categorie in congedo (complemento, milizia territoriale, riserva, ecc.), attualmente chiamati o richiamati alle armi, all'atto della cessazione dal servizio. temporanea o definitiva, dovrà essere lasciata la tessera di riconoscimento di cui alle circolari n. 438 *G. M.* 1917 e 3 di quello 1919.

Tale modulo, munito, dalle competenti autorità, di regolare variazione relativa al licenziamento, potrà adoperarsi ai fini di cui alla lettera *b*) paragr. 1 della disposizione n. 16 del fascicolo 9 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito, e quindi gli interessati potranno astenersi dal richiedere il libretto di *riconoscimento* istituito con la disposizione medesima.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 105. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Spese e somministrazioni attinenti ai reparti di truppe czeco-slovacche.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 febbraio 1919.

Con riferimento alla circolare n. 630 del *giornale militare* del 1918, s'invitano tutte le amministrazioni dipendenti a prendere nuovamente in esame le loro scritture per constatare se abbiano segnalato al deposito speciale di Foligno tutte le prestazioni fatte alle truppe czeco-slovacche avvertendo, (per quelle non ancora segnalate) di richiedere rimborso al deposito stesso delle somme in denaro e regolare discarico dei materiali, derrate ecc. ceduti.

Tali comunicazioni per le prestazioni avvenute a tutto il 31 dicembre 1918 dovranno essere comunicate al suddetto deposito non più tardi del 15 marzo venturo.

Il deposito di Foligno entro il mese di marzo comunicherà al Ministero i dati ricevuti dalle varie amministrazioni convenientemente riepilogati tanto pel danaro quanto per le materie.

Di ogni mancata comunicazione saranno tenuti responsabili i singoli corpi distributori.

S'intende che per le prestazioni dal gennaio 1919 in poi saranno fatte mensilmente le relative comunicazioni come si è sopra stabilito per le somministrazioni a tutto dicembre 1918.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 106. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Richiesta di dati sul materiale di guerra.** — (Direzione generale revisione conti). — 20 febbraio 1919.

Nonostante le tassative disposizioni emanate con le circolari n. 49 e 92 rispettivamente in data 25 ottobre e 29 novembre 1918 (segretariato generale, divisione stato maggiore) circa la formazione degli elenchi dei materiali realmente esistenti alla data del 31 dicembre u. s., presso i corpi, reparti, stabilimenti, magazzini ed enti vari, pervengono al Ministero continuamente quesiti, richieste d'informazioni, di chiarimenti, ecc., che, tranne per pochissimi casi, appaono in massima parte superflui, inquantochè nelle disposizioni stesse trovano un'adeguata soluzione delle questione prospettate.

Talune amministrazioni poi, interpretando in senso alquanto arbitrario tali disposizioni, hanno segnalato soltanto quei materiali, la cui indicazione è sembrata, attraverso i più disparati criteri di ciascuna, più utile ai fini della indagine propostasi dal Ministero: altre invece non hanno trasmesso gli elenchi ritenendo di aver nulla da segnalare

A togliere pertanto dubbi ed incertezze e dar modo in pari tempo di poter superare le più gravi difficoltà rappresentate da vari corpi, fermo restando l'obbligo per tutti quegli enti che, per cause varie, non lo avessero ancora soddisfatto, di trasmettere cioè, gli elenchi dei materiali di cui erano in possesso alla data del 31 dicembre u. s., il Ministero, tenuto conto da una parte delle condizioni eccezionali del momento per la sopravvenuta smobilitazione, e dall'altra della necessità di procurarsi d'urgenza le notizie che in qualunque modo gli occorrono, consente che la trasmissione degli elenchi stessi possa essere protratta fino alla data improrogabile del 15 marzo p. v.

Ed affinchè sia agevolata l'operazione della ricognizione dei materiali, specialmente presso gli stabilimenti, depositi e magazzini che posseggono ingenti dotazioni di oggetti, la di cui enumerazione richiederebbe molto tempo, autorizza che negli elenchi in parola vengano omessi i minuti oggetti, gli accessori, le parti d'armi e tutti quegli altri materiali che essendo di uso corrente ed in quantità limitate, si presuma di dover utilizzare per i servizi militari in un periodo non eccessivamente lungo.

Tali enti sono infine autorizzati, quando per circostanze eccezionali non si trovino in grado di farlo con la voluta precisione, di determinare le quantità dei materiali esistenti per via di approssimazione, che sarà più o meno rigorosa, a seconda della loro importanza in rapporto alla utilizzazione che di essi se ne potrà fare per gli usi civili, tenendo presente che sono da considerarsi della massima importanza, epperciò richiedono indicazioni possibilmente precise: i materiali metallici, le macchine d'ogni sorta, gli strumenti ed attrezzi da lavoro, gli esplosivi, il legname, i materiali da costruzione, i mezzi di trasporto, i quadrupedi, le stoffe, le calzature e i principali oggetti di vestiario, i medicinali, gli oggetti di medicazione, effetti letterecci, ecc. ecc.

Con siffatto temperamento, che modifica sostanzialmente le disposizioni contenute nelle circolari 49 e 92 avanti citate, che erano informate al concetto di far compiere la ricognizione generale dei materiali dell'amministrazione militare, per servire a determinati scopi, oltre quello di conoscere i materiali ritenuti esuberanti ai bisogni dell'esercito, le difficoltà prospettate da alcuni corpi vengono ad essere eliminate, e quindi il Ministero confida che tutti gli enti, che a quanto risulta non lo hanno ancora fatto, si

accingeranno tosto alla compilazione degli elenchi richiesti, per farne la trasmissione entro il più breve termine possibile.

A tal'uopo s'intressa l'intendenza generale dell'esercito affinchè voglia disporre che da parte dei corpi e degli stabilimenti posti alla propria dipendenza, non si oppongano nuove difficoltà e si proceda senza ulteriore indugio alla ricognizione dei materiali che non fu possibile, con la voluta esattezza, di riconoscere prima.

Finalmente, ad evitare che si ripetano errori e manchevolezze, che già si vanno rilevando negli elenchi che pervengono giornalmente al Ministero, è opportuno rammentare:

1. Gli elenchi dei materiali debbono essere distinti secondo le categorie indicate nel modello annesso alla circolare 02 sopra citata ed in ciascuno gli oggetti vi saranno descritti in ordine alfabetico, per l'intera categoria, senza tener conto della suddivisione per servizi

2. Gli elenchi debbono pervenire al Ministero direttamente dagli enti autonomi che hanno in carico i materiali e ne rendono i conti; spetta perciò ai medesimi di raccogliere e di riepilogare quelli compilati dai comandi, uffici, reparti, ecc., siano oppur no alla loro dipendenza amministrativa, che abbiano in conseguenza materiali da essi distribuiti.

Fanno eccezione gli stabilimenti autonomi di commissariato, territoriali e di campagna, i quali debbono trasmetterli rispettivamente, pel tramite delle direzioni di commissariato e degli uffici di revisione delle contabilità di armata.

3. I comandi, uffici, stabilimenti, corpi e riparti che trovansi oltremare ed all'estero, sono dispensati per ora dal compilare gli elenchi dei materiali in questione.

Infine, a soluzione di analoghi quesiti ed a chiarimento del terz'ultimo capoverso della circolare 49 del 25 ottobre 1918 sopracitata, si avverte che la resa dei conti da effettuarsi alla data del 31 dicembre 1918 riguarda soltanto i consegnatari degli stabilimenti autonomi di campagna di cui alla circolare 305 del *giornale militare* 1917, epperciò s'intende che tutti gli altri debbono continuare, come per il passato, a rendere i loro conti del materiale alla fine dell'esercizio finanziario.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. **107.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Dichiarazione da porsi in calce ai telegrammi urgenti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 febbraio 1919.

A complemento delle disposizioni contenute nella circolare n. 47, inserta nel *giornale militare* del corrente anno, e della quale si deve da tutti esigere la più rigorosa osservanza, si avvertono le dipendenti autorità che il Ministero delle poste e telegrafi ha prescritto che i telegrammi presentati agli uffici nei periodi festivi (cioè dalle ore 19 del giorno precedente a quello festivo sino alle ore 7 del successivo al festivo), oltre alla dichiarazione *d'urgenza*, prima dell'indirizzo, debbono anche portare in calce, firmata dal mittente, la seguente dichiarazione: « *dichiaro sotto la mia personale responsabilità che il presente telegramma ha carattere di vera urgenza e tratta di affari indilazionabili* ».

Il Ministro — CAVIGLIA.

Prezzo della presente dispensa *l.* **0.20**

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

Il deposito di Foligno entro il mese di marzo comunicherà al Ministero i dati ricevuti dalle varie amministrazioni convenientemente riepilogati tanto pel danaro quanto per le materie.

Di ogni mancata comunicazione saranno tenuti responsabili i singoli corpi distributori.

S'intende che per le prestazioni dal gennaio 1919 in poi saranno fatte mensilmente le relative comunicazioni come si è sopra stabilito per le somministrazioni a tutto dicembre 1918.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 106. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ'. — **Richiesta di dati sul materiale di guerra.** — (Direzione generale revisione conti). — 20 febbraio 1919.

Nonostante le tassative disposizioni emanate con le circolari n. 49 e 92 rispettivamente in data 25 ottobre e 29 novembre 1918 (segretariato generale, divisione stato maggiore) circa la formazione degli elenchi dei materiali realmente esistenti alla data del 31 dicembre u. s., presso i corpi, reparti, stabilimenti, magazzini ed enti vari, pervengono al Ministero continuamente quesiti, richieste d'informazioni, di chiarimenti, ecc., che, tranne per pochissimi casi, appaiono in massima parte superflui, inquantochè nelle disposizioni stesse trovano un'adeguata soluzione delle questione prospettate.

Talune amministrazioni poi, interpretando in senso alquanto arbitrario tali disposizioni, hanno segnalato soltanto quei materiali, la cui indicazione è sembrata, attraverso i più disparati criteri di ciascuna, più utile ai fini della indagine propostasi dal Ministero: altre invece non hanno trasmesso gli elenchi ritenendo di aver nulla da segnalare

A togliere pertanto dubbi ed incertezze e dar modo in pari tempo di poter superare le più gravi difficoltà rappresentate da vari corpi, fermo restando l'obbligo per tutti quegli enti che, per cause varie, non lo avessero ancora soddisfatto, di trasmettere cioè, gli elenchi dei materiali di cui erano in possesso alla data del 31 dicembre u. s., il Ministero, tenuto conto da una parte delle condizioni eccezionali del momento per la sopravvenuta smobilitazione, e dall'altra della necessità di procurarsi d'urgenza le notizie che in qualunque modo gli occorrono, consente che la trasmissione degli elenchi stessi possa essere protratta fino alla data improrogabile del 15 marzo p. v.

Ed affinchè sia agevolata l'operazione della ricognizione dei materiali, specialmente presso gli stabilimenti, depositi e magazzini che posseggono ingenti dotazioni di oggetti, la di cui enumerazone richiederebbe molto tempo, autorizza che negli elenchi in parola vengano omessi i minuti oggetti, gli accessori, le parti d'armi e tutti quegli altri materiali che essendo di uso corrente ed in quantità limitate, si presuma di dover utilizzare per i servizi militari in un periodo non eccessivamente lungo.

Tali enti sono infine autorizzati, quando per circostanze eccezionali non si trovino in grado di farlo con la voluta precisione, di determinare le quantità dei materiali esistenti per via di approssimazione, che sarà più o meno rigorosa, a seconda della loro importanza in rapporto alla utilizzazione che di essi se ne potrà fare per gli usi civili, tenendo presente che sono da considerarsi della massima importanza, epperciò richiedono indicazioni possibilmente precise: i materiali metallici, le macchine d'ogni sorta, gli strumenti ed attrezzi da lavoro, gli esplosivi, il legname, i materiali da costruzione, i mezzi di trasporto, i quadrupedi, le stoffe, le calzature e i principali oggetti di vestiario, i medicinali, gli oggetti di medicazione, effetti letterecci, ecc. ecc.

Con siffatto temperamento, che modifica sostanzialmente le disposizioni contenute nelle circolari 49 e 92 avanti citate, che erano informate al concetto di far compiere la ricognizione generale dei materiali dell'amministrazione militare, per servire a determinati scopi, oltre quello di conoscere i materiali ritenuti esuberanti ai bisogni dell'esercito, le difficoltà prospettate da alcuni corpi vengono ad essere eliminate, e quindi il Ministero confida che tutti gli enti, che a quanto risulta non lo hanno ancora fatto, si

accingeranno tosto alla compilazione degli elenchi richiesti, per farne la trasmissione entro il più breve termine possibile.

A tal'uopo s'intressa l'intendenza generale dell'esercito affinchè voglia disporre che da parte dei corpi e degli stabilimenti posti alla propria dipendenza, non si oppongano nuove difficoltà e si proceda senza ulteriore indugio alla ricognizione dei materiali che non fu possibile, con la voluta esattezza, di riconoscere prima.

Finalmente, ad evitare che si ripetano errori e manchevolezze, che già si vanno rilevando negli elenchi che pervengono giornalmente al Ministero, è opportuno rammentare:

1. Gli elenchi dei materiali debbono essere distinti secondo le categorie indicate nel modello annesso alla circolare 02 sopra citata ed in ciascuno gli oggetti vi saranno descritti in ordine alfabetico, per l'intera categoria, senza tener conto della suddivisione per servizi

2. Gli elenchi debbono pervenire al Ministero direttamente dagli enti autonomi che hanno in carico i materiali e ne rendono i conti; spetta perciò ai medesimi di raccogliere e di riepilogare quelli compilati dai comandi, uffici, reparti, ecc., siano oppur no alla loro dipendenza amministrativa, che abbiano in conseguenza materiali da essi distribuiti.

Fanno eccezione gli stabilimenti autonomi di commissariato, territoriali e di campagna, i quali debbono trasmetterli rispettivamente, pel tramite delle direzioni di commissariato e degli uffici di revisione delle contabilità di armata.

3. I comandi, uffici, stabilimenti, corpi e riparti che trovansi oltremare ed all'estero, sono dispensati per ora dal compilare gli elenchi dei materiali in questione.

Infine, a soluzione di analoghi quesiti ed a chiarimento del terz'ultimo capoverso della circolare 49 del 25 ottobre 1918 sopracitata, si avverte che la resa dei conti da effettuarsi alla data del 31 dicembre 1918 riguarda soltanto i consegnatari degli stabilimenti autonomi di campagna di cui alla circolare 305 del *giornale militare* 1917, epperciò s'intende che tutti gli altri debbono continuare, come per il passato, a rendere i loro conti del materiale alla fine dell'esercizio finanziario.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. **107.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Dichiarazione da porsi in calce ai telegrammi urgenti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 febbraio 1919.

A complemento delle disposizioni contenute nella circolare n. 47, inserta nel *giornale militare* del corrente anno, e della quale si deve da tutti esigere la più rigorosa osservanza, si avvertono le dipendenti autorità che il Ministero delle poste e telegrafi ha prescritto che i telegrammi presentati agli uffici nei periodi festivi (cioè dalle ore 19 del giorno precedente a quello festivo sino alle ore 7 del successivo al festivo), oltre alla dichiarazione *d'urgenza*, prima dell'indirizzo, debbono anche portare in calce, firmata dal mittente, la seguente dichiarazione: « *dichiaro sotto la mia personale responsabilità che il presente telegramma ha carattere di vera urgenza e tratta di affari indilazionabili* ».

Il Ministro — CAVIGLIA.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

BIBLIOTECA Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª — 1919 — 24 Febbraio

N. 108. — 24 febbraio 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1885 . . . . . *Pag.* 103

» 109. — 24 febbraio 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Licenziamento dalle armi dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) inabili perchè affetti dalle forme morbose indicate nell'allegato *B* allo elenco delle infermità . . . . . *Pag.* 105

CIRCOLARE N. 108. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1885.** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 febbraio 1919.

1. Questo Ministero determina che dal 5 *marzo p. v.*, siano iniziate le operazioni per l'invio in licenza illimitata dei *militari di truppa* (*compresi i sottufficiali*) della classe 1885, nonchè dei militari nati nell'anno 1885 ma arruolati in leve posteriori che si trovino nelle condizioni previste dalla circolare n. 42 del *giornale militare* corrente anno.

I militari della specialità automobilisti saranno trattenuti per circa un altro mese e quindi si fa riserva di emanare apposito ordine per il loro licenziamento.

I graduati della classe 1885 *adibiti come personale di governo presso gli stabilimenti militari di pena* saranno invece licenziati dalle armi il 5 *maggio p. v.*

2. Per il licenziamento dei militari che si trovano presso i depositi o i centri di mobilitazione, uffici e comandi non mobilitati, o presso riparti dipendenti dalle autorità territoriali, o nelle colonie e nelle isole dell'Ègeo o in licenza, saranno osservate le norme stabilite della circolare n. 690 del *giornale militare* 1918.

Per il licenziamento invece dei militari che appartengono a corpi, reparti od enti mobilitati o dipendenti dal Comando Supremo, si osserveranno le norme speciali della circolare n. 705 stesso anno, avvertendo peraltro che i detti militari non dovranno essere inviati alle loro case direttamente dai corpi o reparti mobilitati, ma a cura dei comandi di distretto di residenza, ai quali dovranno perciò essere fatti affluire, come è previsto dal n. 2 della suddetta circolare n. 705.

3. Giusta quanto è stato fatto già noto con la circolare n. 900 del 21 febbraio corrente (segretariato generale - divisione stato maggiore sez. 3ª), il Ministero determina che i militari licenziandi i quali non abbiano già disponibile una proficua sistemazione nella vita civile, rimangano aggregati presso il distretto di residenza durante il tempo occorrente per compiere il licenziamento di tutta la classe (che si presume di una quindicina di giorni) allo scopo di porli in condizione di far pratiche per procurarsi una occupazione, prima di essere licenziati dalle armi.

Se il numero dei militari che vorranno fruire di tale agevolazione od altre ragioni lo richiedessero, i comandi di divisione militare territoriale disporranno che i detti mili-

tari siano aggregati ad altri corpi dello stesso presidio o viciniori, seguendo il criterio di avvicinare i militari quanto più è possibile alle loro famiglie.

Coi militari aggregati di cui trattasi dovrà costituirsi uno speciale *reparto licenziandi* inquadrato con quel numero di ufficiali reputato indispensabile, tratti da quelli che saranno incaricati di accompagnare i militari presso i distretti.

Sarà compito particolare dei detti ufficiali di assistere i militari nella ricerca di lavoro, interessandosi alla compilazione di domande da farsi ad uffici di collocamento o simili e suggerendo ai militari stessi quei consigli che possano riuscire loro utili.

Come già ha accennato la circolare suddetta, ai militari di cui trattasi dovranno essere fatte tutte le agevolazioni (permessi, licenze, ecc.) che consentano loro di ricercare una utile occupazione.

I militari che, a senso del n. 3 della circolare n. 690 del 1918, dovrebbero essere licenziati direttamente dai depositi o corpi e che desiderassero fruire del beneficio stabilito dal presente numero, anzichè essere avviati alle loro case saranno dai depositi e corpi avviati al comando del distretto nel cui territorio eleggono la residenza; sul documento di viaggio di tali militari dovrà apporsi la seguente annotazione: « *Viene inviato al comando del distretto di . . . a senso del n. 3 della circolare n. 108 del 1919* ». *del 1919* ».

E' superfluo aggiungere che i militari trattenuti per lo scopo suddetto saranno licenziati anche prima dei 15 giorni stabiliti dal primo comma del presente numero, qualora lo chiedano per aver trovato una occupazione.

4. I comandanti di corpo, di reparto, di deposito e di distretto faranno rammentare ai militari licenziandi che qualora si trovassero ad aver titolo al sussidio di disoccupazione ai sensi del decreto luogotenenziale n. 6 del 5 gennaio 1919 (pubblicato nel n. 25 della *gazzetta ufficiale* del 30 gennaio p. p.), potranno farne domanda in carta libera e in duplice esemplare al sindaco del comune di loro residenza o agli altri enti indicati dall'art. 21 del suddetto decreto luogotenenziale.

5. I militari licenziandi che appartengono a *comuni delle terre liberate o redente* possono oramai essere inviati liberamente ai comuni di origine, eccezione fatta per quelli che dichiarano la residenza nei comuni di Vas, Quero, Alano, Fener ed Arsiè della provincia di Belluno e in quelli di Spresiano, Zenson di Piave, Arcade, Monastier, San Biagio Callalta, Cornuda, Crocetta Trevigiana, Nervesa, Pederobba, Conegliano, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave, Susegana, Oderzo, Cimadolmo, Ormelle, Ponte di Piave, San Polo di Piave, Salgaredo, Valdobbiadene, Moriago, San Pietro di Barbozza, Segusino, Sernaglia e Vidor della provincia di Treviso, i quali dovranno esibire un certificato del sindaco dei comuni stessi comprovante che vi abbiano famiglia e casa abitabile.

6. A complemento delle disposizioni emanate con la circolare n. 30 del *giornale militare* corrente anno, relative alla *distribuzione del pacco vestiario*, questo Ministero, allo scopo di facilitare la distribuzione stessa, determina che i comandi di corpo, reparto, deposito, distretto, inseriscano sul foglio di licenza illimitata una delle seguenti dichiarazioni, uniformandosi beninteso alle prescrizioni delle lettere *a*), *b*) e *c*) del n. 1 della suddetta circolare, per stabilire se il militare ha titolo alla concessione:

a) « Il soldato XY, per essersi trovato alle armi il giorno dell'armistizio e per avere avuto sei mesi di ininterrotto servizio a quella data, ha diritto al pacco vestiario ».

b) « Il soldato XY, per aver riportata ferita, per la quale gli fu riconosciuto diritto a fregiarsi dell'apposito distintivo, ha diritto al pacco vestiario ».

c) « Il soldato XY, per avere una decorazione al valore o la croce al merito di guerra, ha diritto al pacco vestiario ».

Dovrà seguire la firma del comandante del reparto (al quale spetta la responsabilità della dichiarazione) accompagnata dal bollo d'ufficio.

I militari licenziandi dovranno essere avvertiti che presentando il foglio di licenza illimitata ai centri di mobilitazione designati dai comandi di corpo d'armata territoriali, nei giorni stabiliti da apposito avviso che verrà pubblicato, potranno ritirare il pacco vestiario

7. *Con l'occasione si determina che analoga annotazione sia apposta anche sui fogli di congedo illimitato dei militari della classe* 1900 che sono licenziati dalle armi a senso della circolare n. 60 del *giornale militare* corrente anno, e che abbiano s'intende titolo al pacco vestiario.

8. I comandi di divisione militare territoriale dovranno provvedere perchè con la maggiore sollecitudine, siano sostituiti i militari da licenziarsi dalle armi in base alle prescrizioni della presente circolare adibiti presso comandi, uffici, ecc. quali scritturali e simili.

La sostituzione dovrà effettuarsi seguendo il criterio di destinare i militari delle classi più giovani (1896 e successive) solamente a comandi e corpi del regio esercito, al Ministero della guerra ed al sottosegretariato per le armi e munizioni e l'aeronautica, e dovrà possibilmente essere compiuta per il giorno 5 marzo p. v. in cui deve essere iniziato il licenziamento. Nei casi in cui ciò non riesca possibile, i militari da licenziarsi saranno trattenuti fino a sostituzione avvenuta, curando peraltro di provvedere che questa si compia al più presto.

Speciale interessamento dovrà porsi per la sostituzione di quelli addetti agli uffici dei distretti, dei depositi ed altri centri di mobiltazione.

9. Considerate le difficoltà fatte presenti da alcuni comandi di distretto per ottemperare alla prescrizione del n. 23 della circolare n. 690 del 1918, si determina che il rendiconto graduale numerico (*distinto per arma, corpo e specialità*), prescritto dal detto numero, sia trasmesso a questo Ministero il 20 *aprile p. v.*, anzichè il giorno 5 dello stesso mese come sarebbe prescritto.

Del resto si osserva che, in questa occasione, dovendo il licenziamento dei militari mobilitati essere fatto dai distretti, riuscirà certamente più facile la compilazione del rendiconto suddetto.

In ogni modo si fa obbligo ai comandi di distretto di segnalare a questo Ministero (*direzione generale leva e truppa*) per i conseguenti provvedimenti, quei corpi, depositi, distretti o reparti che non ottemperassero regolarmente alle prescrizioni dei numeri 12 e 16 della circolare n 690 e dei numeri 2, 8 e 13 della circolare n. 705 del 1918.

Si dispone infine che in calce al rendiconto, ciascun distretto indichi il numero complessivo dei militari che furono trattenuti a senso del n. 3 della presente circolare, inscrivendovi la seguente nota: «*Furono trattenuti alle armi a senso del n. 3 della circolare di licenziamento; numero . . . . . militari*».

S'intende che nel numero da segnalare ciascun comando di distretto dovrà comprendere tutti i militari che fruirono della concessione, e non soltanto quelli che gli appartengono per leva, siano essi rimasti aggregati presso il distretto o presso altri corpi viciniori.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 109. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Licenziamento dalle armi dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) inabili perchè affetti dalle forme morbose indicate nell'allegato B allo elenco delle infermità** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 febbraio 1919.

1. — Questo Ministero determina che a cominciare dal 5 marzo p. v. siano inviati in licenza illimitata i militari di truppa (compresi i sottufficiali) di qualsiasi classe i quali siano idonei ai servizi sedentari in modo permanente perchè riconosciuti affetti dalle forme morbose indicate nell'allegato B all'elenco delle infermità (circ. n. 488 del G. M. del 1917), nonchè dei militari tracomatosi, siano allo stadio asciutto o secernente.

2. In conseguenza di quanto viene ordinato con la presente circolare, deve considerarsi abrogata la disposizione del n. 9 della circolare n. 690 che stabilirebbe di trattenere per la cura i tracomatosi secernenti avvertendo, peraltro, che potranno essere trattenuti quelli di essi che dichiarino di voler compiere la cura iniziata. Questi ultimi saranno licenziati a mano a mano che le loro condizioni ne permetteranno il ritorno in famiglia e, all'atto del licenziamento, dovranno essere muniti della scheda di cui alla circolare n. 60111 del 31 gennaio 1919, da questo Ministero diretta alle Direzioni di sanità militare territoriali. Non dovrà inoltre trascurarsi per tutti i tracomatosi la segnalazione agli ufficiali sanitari dei comuni nei quali i licenziandi dichiarano di eleggere domicilio.

3. Parimenti, dovranno essere licenziati dalle armi i militari attualmente in servizio e che fossero successivamente riconosciuti affetti dalle forme morbose indicate dall'allegato B dell'elenco delle imperfezioni e infermità, secondo le norme stabilite dal « *nota bene* » all'allegato stesso.

4. Resta inteso poi che in dipendenza del licenziamento ordinato con la presente circolare, le reclute che fossero arruolate dai Consigli di leva con ASSEGNAZIONE PERMANENTE AI SERVIZI SEDENTARI, secondo quanto stabiliscono le norme contenute nel « *nota bene* » all'allegato B dell'elenco delle imperfezioni e infermità, non dovranno essere chiamate alle armi. Quindi esse verranno lasciate nella posizione di congedo illimitato

5. Anche il licenziamento dei militari cui si riferisce la presente circolare, adibiti eventualmente come *personale di governo negli stabilimenti militari di pena* o appartenenti alla *specialità automobilisti*, sarà ritardato per lo stesso periodo di tempo indicato nei due ultimi capiverso del n. 1 della circolare n. 108 del G. M. corrente anno.

6. Per il licenziamento dei militari che si trovano presso depositi o i centri di mobilitazione, uffici e comandi non mobilitati, o presso riparti dipendenti dalle autorità territoriali, o nelle colonie e nelle isole dell'Egeo o in licenza, saranno osservate le norme stabilite dalla circolare n. 690 del *giornale militare* 1918.

Per il licenziamento invece dei militari che appartengono a corpi, reparti od enti mobilitati o dipendenti dal Comando Supremo, si osserveranno le norme speciali della circolare n. 70[illegible] stesso anno, avvertendo peraltro che i detti militari non dovranno essere inviati alle loro case direttamente dai corpi o reparti mobilitati, ma a cura dei comandi di distretto di residenza ai quali dovranno perciò essere fatti affluire come è previsto dal n. 2 della suddetta circolare n. 705.

7. Giusta quanto è stato fatto già noto con la circolare n. 900 del 21 febbraio corrente (segretariato generale - divisione stato maggiore sez. 3ª), il Ministero determina che i militari licenziandi i quali non abbiano già disponibile una proficua sistemazione nella vita civile, rimangano aggregati presso il distretto di residenza durante il tempo occorrente per compiere il licenziamento di tutta la classe (che si presume di una quindicina di giorni) allo scopo di porli in condizione di far pratiche per procurarsi una occupazione, prima di essere licenziati dalle armi.

Se il numero dei militari che vorranno fruire di tale agevolazione od altre ragioni le richiedessero, i comandi di divisione militare territoriale disporranno che i detti militari siano aggregati ad altri corpi dello stesso presidio o viciniori, seguendo il criterio di avvicinare i militari quanto più è possibile alle loro famiglie.

Coi militari aggregati di cui trattasi dovrà costituirsi uno speciale *reparto licenziandi* inquadrato con quel numero di ufficiali reputato indispensabile, tratti da quelli che saranno incaricati di accompagnare i militari presso i distretti.

Sarà compito particolare dei detti ufficiali di assistere i militari nella ricerca di lavoro, interessandosi alla compilazione di domande da farsi ad uffici di collocamento o simili e suggerendo ai militari stessi quei consigli che possano riuscire loro utili.

Come già ha accennato la circolare suddetta, ai militari di cui trattasi dovranno essere fatte tutte le agevolazioni (permessi, licenze, ecc.) che consentano loro di ricercare una utile occupazione.

I militari che, a senso del n. 3 della circolare n. 690 del 1918, dovrebbero essere licenziati direttamente dai depositi o corpi e che desiderassero fruire del beneficio stabilito dal presente numero, anzichè essere avviati alle loro case saranno dai depositi o corpi avviati al comando del distretto nel cui territorio eleggono la residenza; sul documento di viaggio di tali militari dovrà apporsi la seguente annotazione: « *Viene inviato al comando del distretto di . . . . . a senso del n. 7 della circolare n. 109 del* 1919 »

E' superfluo aggiungere che i militari trattenuti per lo scopo suddetto saranno licenziati anche prima dei 15 giorni stabiliti dal primo comma del presente numero, qualora lo chiedano per aver trovato una occupazione.

8. I comandi di divisione militare territoriale dovranno provvedere perchè, con la maggiore sollecitudine, siano sostituiti i militari da licenziarsi dalle armi in base alle prescrizioni della presente circolare adibiti presso comandi, uffici, ecc. quali scritturali e simili.

La sostituzione dovrà effettuarsi seguendo il criterio di destinare i militari delle classi più giovani (1896 e successive) solamente a comandi e corpi del regio esercito, al Ministero della guerra ed al sottosegretariato per le armi e munizioni e l'aeronautica, e dovrà possibilmente essere compiuta per il giorno 5 marzo p. v. in cui deve essere iniziato il licenziamento. Nei casi in cui ciò non riesca possibile, i militari da licenziarsi saranno trattenuti fino a sostituzione avvenuta, curando peraltro di provvedere che questa si compia al più presto.

Speciale interessamento dovrà porsi per la sostituzione di quelli addetti agli uffici dei distretti, dei depositi ed altri centri di mobilitazione.

9. I militari licenziandi che appartengono a *comuni delle terre liberate o redente* possono oramai essere inviati liberamente ai comuni di origine, eccezione fatta per quelli che dichiarano la residenza nei comuni di Vas, Quero, Alano, Fener ed Arsiè della provincia di Belluno e in quelli di Spresiano, Zenson di Piave, Arcade, Monastier, San Biagio Callalta, Cornuda, Crocetta Trevigiana, Nervesa, Pederobba, Conegliano, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave, Susegana, Oderzo, Cimadolmo, Ormelle, Ponte di Piave, San Polo di Piave, Salgareda, Valdobbiadene, Moriago, San Pietro di Barbozza, Segusino, Sernaglia e Vidor della provincia di Treviso, i quali dovranno esibire un certificato del sindaco dei comuni stessi comprovante che vi abbiano famiglia e casa abitabile.

10. I comandi di corpo e di reparto rammenteranno ai militari licenziandi che qualora si trovassero ad aver titolo al sussidio di disoccupazione ai sensi del decreto luogotenenziale n 6 del 5 gennaio 1919 (pubblicato nel n. 25 della *gazzetta ufficiale* del 30 gennaio p p.) potranno farne domanda in carta libera e in duplice esemplare al sindaco del comune di loro residenza o agli altri enti indicati dall'art. 21 del suddetto decreto luogotenenziale.

11. A complemento delle disposizioni emanate con la circolare n. 30 del G. M. corrente anno relativa alla DISTRIBUZIONE DEL PACCO VESTIARIO, questo Ministero allo scopo di facilitare la distribuzione stessa determina che i comandanti di corpo, reparto, deposito ecc., inscrivano sul foglio di licenza illimitata una delle seguenti dichiarazioni, uniformandosi beninteso alle prescrizioni delle lettere *a*), *b*) e *c*) del n. 1 della suddetta circolare, per stabilire se il militare ha titolo alla concessione:

a) « Il soldato X Y, per essere stato alle armi il giorno dell'armistizio e per avere avuto sei mesi di ininterrotto servizio a quella data, ha diritto al pacco vestiario ».

b) « Il soldato X Y, per avere riportata ferita per la quale gli fu riconosciuto diritto di fregiarsi dell'apposito distintivo, ha diritto al pacco vestiario ».

c) « Il soldato X Y, per avere una decorazione al valore o la croce al merito di guerra, ha diritto al pacco vestiario ».

Dovrà seguire la firma del comandante del reparto (al quale spetta la responsabilità della dichiarazione) accompagnata dal bollo d'ufficio.

I militari licenziati dovranno essere avvertiti che presentando il foglio di licenza illimitata ai centri di mobilitazione designati dai comandi dei corpi d'armata territoriali, nei giorni stabiliti da apposito avviso che verrà pubblicato, potranno ritirare il pacco vestiario

12. Con riferimento a quanto stabilisce il n. 23 della circolare n. 690 del G. M. del 1918, questo Ministero — analogamente a quanto ha prescritto con la circolare n. 15053-1 del 21 febbraio corrente inviata ai comandi di distretto militare per il rendiconto graduale numerico dei militari mutilati o invalidi inviati in congedo a senso della circolare n. 85 del G. M. corrente anno — determina che anche per i militari inviati in licenza illimitata in base alla presente circolare sia compilato, anzichè un rendiconto per ciascuna delle classi cui essi appartengono, un unico rendiconto avvertendo che nella 1ª colonna invece di indicare le armi e specialità (che limitatamente per tali militari si dispensa dallo specificare) dovrà porsi la indicazione delle singole classi di leva.

13. Considerate inoltre le difficoltà fatte presenti da alcuni comandi di distretto per ottemperare alla prescrizione del n. 23 della circolare n. 690 suddetta, si determina che il rendiconto graduale numerico, compilato come è prescritto dal precedente numero, sia trasmesso a questo Ministero il 20 *aprile p. v.*, anzichè il giorno 5 dello stesso mese.

Del resto si osserva che, in questa occasione, dovendo il licenziamento dei militari mobilitati essere fatto dai distretti, riuscirà certamente più facile la compilazione del rendiconto suddetto.

In ogni modo si fa obbligo ai comandi di distretto di segnalare a questo Ministero (*direzione generale leva e truppa*) per i conseguenti provvedimenti, quei corpi, depositi, distretti o reparti che non ottemperassero regolarmente alle prescrizioni dei numeri 12 e 16 della circolare n. 690 e dei numeri 2, 8 e 13 della circolare n. 705 del 1918.

Si dispone infine che in calce al rendiconto, ciascun distretto indichi il numero complessivo dei militari che furono trattenuti a senso del n. 7 della presente circolare, inscrivendovi la seguente nota: « *Furono trattenuti alle armi a senso del n. 7 della circolare di licenziamento numero . . . . . militari* ».

S'intende che nel numero da segnalare ciascun comando di distretto dovrà comprendere tutti i militari che fruirono della concessione, e non soltanto quelli che gli appartengono per leva, siano essi rimasti aggregati presso il distretto o presso altri corpi viciniori

Il Ministro — CAVIGLIA.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

BIBLIOTECA Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1919 — 26 Febbraio

N. 110. — 21 febbraio 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 157, che concede amnistia e indulto per reati militari . . . . . *Pag.* 109

» 111. — 21 febbraio 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 160, contenente provvedimenti sull'applicazione della condanna condizionale e della liberazione condizionale da parte dei tribunali militari, sulla libertà provvisoria e sul passaggio dallo stato di guerra a quello di pace . . . . . *Pag.* 113

» 112. — 24 febbraio 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Norme per l'esecuzione del decreto di amnistia e di indulto . . . . . *Pag.* 116

CIRCOLARE N. 110. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto n. 157, che concede amnistia e indulto per reati militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 febbraio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 46 (straordinario), del 23 febbraio 1919).

Art. 1. — E' concessa amnistia per qualunque reato preveduto nel codice penale per l'esercito, nel codice penale militare marittimo, in leggi e bandi penali militari e nel codice della marina mercantile, ai militari del R. esercito, della R. marina o della R. guardia di finanza e alle persone della gente di mare, che siano stati decorati con medaglia al valor militare, o promossi, per merito di guerra, per atti compiuti durante la guerra posteriormente alla data del commesso reato.

Art. 2. — E' concessa amnistia per qualunque reato preveduto nel codice penale per l'esercito, nel codice penale militare marittimo, in leggi e bandi penali militari e nel codice della marina mercantile — esclusi i reati di incendio e devastazione, preveduti negli articoli 252 e 253 del codice penale per l'esercito e 276 e 277 del codice penale militare marittimo; omicidio volontario, salvo che sia commesso per eccesso di difesa; rivolta; ammutinamento; spionaggio; tradimento, all'infuori dell'ipotesi preveduta negli art. 74 codice penale per l'esercito e 75 codice penale militare marittimo, e subornazione a commettere detti reati; lesioni di cui agli art. 258 e 259 codice penale per l'esercito e 282 e 283 codice penale militare marittimo; saccheggio, frode di cui agli art. 189 e 190 parte prima del codice penale per l'esercito e 211 e 212 parte prima del codice penale militare marittimo; grassazione; rapina; reati di cui agli art. 276 del codice penale per l'esercito e 300 del codice penale militare marittimo e all'art. 4 della legge 30 giugno 1912, n. 740; reati di cui al capo III, libro 2°, codice penale per l'esercito e capo II, titolo 2°, libro 2° codice penale militare marittimo, e reati di cui al capo III, titolo 2° del codice della marina mercantile — ai militari del R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza ed alle persone della gente di mare, che siano stati dichiarati invalidi di guerra in seguito a lesioni o infermità incontrate per servizio di guerra, posteriormente alla data del commesso reato, e comprese nelle prime

sei categorie indicate nella tabella *a*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Art. 3. — E' concessa amnistia a coloro che siano incorsi in alcuno dei reati preveduti nel decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1684, relativo alle norme penali e disciplinari per gli stabilimenti di produzione per la guerra, sia militari che dell'industria privata — eccettuati quelli di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 5 — e nell'art. 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1964.

Art. 4 — E' concessa amnistia ai militari del R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza, alle persone della gente di mare ed agli estranei alla milizia, che siano incorsi, durante la guerra, in qualsiasi reato preveduto nel codice penale per l'esercito, nel codice penale militare marittimo, in leggi e bandi penali militari, e nel codice della marina mercantile, per cui sia comminata una pena restrittiva della libertà personale, non superiore nel massino ai tre anni, o una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a L. 3000, ovvero la sola pena della sospensione dall'impiego.

Agli effetti della concessione dell'amnistia di cui al presente articolo non si computa l'aggravamento di pena stabilito negli art. 250 del codice penale per l'esercito e 275 del codice penale militare marittimo.

Art. 5. — E' concessa amnistia per i reati commessi per negligenza o imperizia o per motivi — escluso quello di lucro — che la legge penale equipara a negligenza o imperizia. Sono accettuati dal beneficio i reati preveduti nell'art. 74, prima parte, del codice penale per l'esercito e 75, prima parte, del codice penale militare marittimo e i reati in servizio preveduti nel capo III, titolo II, libro I del codice penale per l'esercito e nel capo III, titolo II, libro I del codice penale militare marittimo, ai quali non sia applicabile l'amnistia ai termini dell'articolo precedente.

Art. 6. — Le pene restrittive della libertà personale per un tempo non superiore ai 3 anni e le pene pecuniarie non superiori alle L. 2000, inflitte o da infliggersi ai militari del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza, alle persone della gente di mare e agli estranei alla milizia, per qualunque reato preveduto nel codice penale per l'esercito, nel codice penale militare marittimo, in leggi e bandi penali militari e nel codice della marina mercantile, esclusi i reati eccettuati dall'amnistia di cui all'art. 2 del decreto e i reati previsti negli articoli 174 del codice penale per l'esercito e 196 del codice penale militare marittimo e nel decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, sono condonate.

Tutte le alstre pene inflitte o da infliggersi ai militari, alle persone della gente di mare e agli estranei alla milizia, per i reati previsti nella prima parte del presente articolo, delle quali non sia stata sospesa nè dilazionata la esecuzione, sono ridotte di tre anni, se trattasi di pene temporanee restrittive della libertà personale, e di lire 2000 se trattasi di pene pecuniarie.

Uguale condono è concesso alle persone condannate per i reati di cui all'art. 6 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1917, n. 874.

Art. 7. — Fuori del caso di cui al precedente articolo 4, la pena della sospensione dall'impiego inflitta agli ufficiali dai tribunali militari, della quale durante la guerra sia stata dilazionata l'esecuzione, è condonata, ferma la perdita dell'anzianità di cui all'art. 5 del decreto luogotenenzile 4 febbraio 1917 n. 187, all'art. 15, secondo capoverso dell'ordinanza del Comando Supremo del R. esercito in data 13 maggio 1917 n. 55000; e all'art. 21 della legge 28 luglio 1912 n. 806.

Art. 8. — Tutte le condanne a pene di cui sia stata sospesa l'esecuzione, o per cui sia stata ordinata la dilazione dell'esecuzione, sono commutate di diritto in condanne condizionali, e se superiori a cinque anni, sono ridotte a tale limite, a favore di quei militari, che, durante il periodo della sospensione o dilazione, abbiano prestato servizio con fedeltà e tenuto lodevole condotta.

Le condanne, così commutate, cesseranno di avere effetto, se il condannato, entro cinque anni dalla data del presente decreto, non commetterà alcun reato preveduto dal codice penale per l'esercito o nel codice penale militare marittimo, nè alcun delitto preveduto nel codice penale ordinario, o in altra legge penale; altrimenti saranno espiate a norma di legge.

Art. 9. — Le pene, la cui sospensione avrebbe dovuto essere ordinata, e non fu ordinata, o fu revocata, in conseguenza della dichiarazione di inabilità del condannato alle fatiche di guerra, o della proposta di lui a rassegna per cause non dipendenti dal servizio di guerra, sono ridotte a un terzo.

Art. 10. — Ai militari, i quali, essendo stati condannati a pena, di cui sia stata disposta la sospensione, siano stati proposti dai comandi delle grandi unità, alla cui dipendenza trascorsero il periodo di sospensione, per il condono parziale o totale della dipendenzat rascorsero il periodo di sospensione, per il condono parziale o totale della pena per avere serbato irreprensibile condotta, è concesso il condono, per il quale siano stati proposti: e nel caso di condono di una sola parte della pena, la condanna per l'altra parte è commutata di diritto in condanna condizionale, ai sensi e con gli effetti di cui al capoverso dell'art. 8 del presente decreto.

Ai militari, i quali siano stati condannati a a pena, di cui sia stata disposta la sospensione e che dai comandanti delle grandi unità, alla cui dipendenza trascorsero il periodo di sospensione, siano stati proposti per il beneficio delle condanna condizionale ai sensi dell'ordinanza 25 maggio 1918 del Comando Supremo del R. esercito, è concesso di diritto il beneficio per cui sono stati proposti.

Art. 11. — E' concessa amnistia ai militari del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza, imputati di diserzione, per i quali siano rimasti sospesi i procedimenti penali in virtù di qualsiasi disposizione che abbia stabilito la sospensione di detti procedimenti in tempo di guerra, e che abbiano prestato servizio militare durante la guerra per un perioduo non inferiore ai sei mesi.

Art. 12. — E' concessa amnistia per il reato di diserzione ai militari del R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza e alle persone della gente di mare — esclusi i militari disertori da un reparto di prima linea in presenza del nemico, o passati al nemico, i militari disertori per la terza volta nonostante l'ammonimento, e i militari disertori armati, che abbiano commesso il reato preveduto nell'art. 4 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917 n. 1952 — qualora l'assenza o le assenze arbitrarie dal corpo non abbiano avuto una durata complessiva superiore ai quindici giorni, comprese in tale periodo anche le assenze, per cui sia intervenuto un provvedimento generale o particolare di esenzione da pena, di condono o commutazione, e si tratti di disertori compresi in alcuna delle seguenti categorie:

1) disertori, che si siano ripresentati spontaneamente prima del 31 ottobre 1918;

2) disertori, che, non essendo latitanti all'entrata in vigore del presente decreto, abbiano prestato servizio in qualunque tempo, durante la guerra, almeno diciotto mesi in reparti mobilitati, o almeno dodici mesi in reparti di prima linea, ovvero abbiano riportato per servizio di guerra una lesione o una infermità compresa nelle prime sei categorie indicate nell'art. 2, ovvero siano autorizzati a fregiarsi del distintivo dei mutilati o del distintivo di almeno due ferite riportate in combattimento, o siano stati decorati in qualunque tempo, durante la presente guerra, di medaglia al valor militare.

3) disertori, che siano incorsi nel reato per non essersi presentati allo scadere di una licenza o al cessare di un esonero, e che abbiano prestato servizio almeno nove mesi in reparti mobilitati, o sei mesi in reparti di prima linea, decorati in qualunque tempo, durante la presente guerra, di una medaglia al valore militare, ovvero siano stati autorizzati a fregiarsi del distintivo dei mutilati, o di quello per ferita riportata in combattimento, o della croce al merito di guerra;

4) disertori, che siano incorsi nel reato dopo la sospensione delle ostilità, avendo in ogni altro tempo prestato servizio con fedeltà e tenuto lodevole condotta.

Art. 13. — Le pene restrittive della libertà personale, inflitte o da infliggersi per il reato di diserzione ai militari del R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza e alle persone della gente di mare, esclusi i militari disertori da un reparto di prima linea in presenza del nemico, o passati al nemico, i militari disertori per la terza volta nonostante l'ammonimento, e i militari disertori armati, che abbiano commesso il reato preveduto nell'art. 4 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, sono ridotte al massimo della pena stabilita dall'art. 145 prima parte del codice

penale per l'esercito e 169 prima parte del codice penale militare marittimo, qualora si tratti di disertori compresi in alcuna delle categorie indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente, la cui assenza o le cui assenze arbitrarie dal corpo abbiano avuto una durata complessiva superiore ai quindici giorni. Le pene inflitte o da infliggersi a disertori, che al momento dell'inizio e per tutta la durata della assenza arbitraria non erano, per ragioni di classe, o per condizioni fisiche, nè destinati nè destinabili a reparti o servizi mobilitati, sono ridotte alla metà, e la reclusione ordinaria è convertita in militare, qualora si tratti di militari che abbiano prestato almeno dodici mesi di servizio con fedeltà e buona condotta.

Art. 14. — Le disposizioni del presente decreto relative ai militari incorsi nel reato di diserzione sono applicabili anche ai militari incorsi nei reati di cui alle ordinanze del Comando Supremo del R. esercito in data 16 dicembre 1917 e 12 novembre 1918 ed al decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1749, nonchè ai militari sbandati incorsi nei reati di cui alle ordinanze del Comando Supremo del R. esercito in data 2 e 14 novembre 1917 e ai militari incorsi nel reato di cui all'ultimo capoverso dell'art. 8 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Art. 15. — E' concessa amnistia per il reato di favoreggiamento in diserzione a norma dell'art. 4 dell'ordinanza del Comando Supremo del R esercito in data 2 novembre 1917, dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1811, dell'art. 3 dell'ordinanza del Comando Supremo del R. esercito in data 16 novembre 1918 e dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, qualora sia stato commesso da prossimi congiunti del disertore, indicati nell'art. 191 del codice penale ordinario.

Art. 16. — Le pene restrittive della libertà personale, inflitte o da infliggersi per i reati di concorso in diserzione di cui agli art. 155 e 160 del codice penale per l'esercito, 185 e 186 del codice penale militare marittimo e di favoreggiamento in diserzione, a norma dell'art. 4 dell'ordinanza del Comando Supremo del R. esercito in data 8 novembre 1917, dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1811, dell'art. 3 dell'ordinanza del Comando Supremo del R. esercito in data 16 dicembre 1917, e dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, sono ridotte a un terzo, salvo quanto è disposto nell'articolo 15 del presente decreto.

Sono esclusi dal beneficio del condono coloro che abbiano commesso il reato a fine di lucro, o a favore di disertori esclusi dai benefici concessi nel presente decreto, e i recidivi nel reato.

Art. 17. — Le pene ridotte a termini degli articoli 6, 9, 13, 14 e 16 del presente decreto possono essere scontate in stabilimenti penitenziari, agricoli o industriali, o anche lavorando in opere pubbliche o private sotto la potestà della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 14 del codice penale ordinario.

Art. 18. — Sono esclusi dal beneficio concesso con le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 e 16 che precedono, coloro che al tempo del commesso reato avevano riportato più di una condanna, per reato contro le persone o contro la proprietà, a pena superiore ai sei mesi di reclusione ordinaria o militare, ovvero si trovino sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Art. 19. — In caso di concorso, a favore di una stessa persona, di più benefici concessi dalle disposizioni del presente decreto, si applica il solo beneficio più favorevole, salvo quanto è disposto negli articoli 8 e 10.

Art. 20. — Il comandante del corpo o del reparto o del centro di mobilitazione, o l'autorità militare del compartimento, al quale appartiene il militare avente diritto ad amnistia, condono o commutazione, a norma del presente decreto, rilascierà, su istanza dell'interessato, o su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, un certificato, dal quale risulti se concorrono le condizioni, da cui dipende la dichiarazione o la concessione del beneficio.

Art. 21. — Nel caso di concorso di reati e di pene l'amnistia si applica distintamente a ciascun reato; l'indulto si applica una volta, dopo cumulate le pene a termini di legge.

Art. 22. — Il presente decreto si applica ai reati in esso preveduti commessi anteriormente alla sua data.

L'amnistia concessa col presente decreto, in quanto riguarda condannati con sentenza divenuta irrevocabile, e i condoni delle pene restrittive della libertà personale stabilite negli articoli precedenti, non hanno effetto riguardo alla perdita del grado conseguente alla degradazione, destituzione, dimissione e rimozione dal grado, inflitte o da infliggersi anche come accessorie a pena restrittiva della libertà personale.

Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano le azioni civili, che hanno causa nel reato, nè i procedimenti disciplinari, nè i diritti dei terzi.

Art. 23. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Esso sarà attuato entro due mesi dalla sua data.

N. 111. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto n. 160, contenente provvedimenti sull'applicazione della condanna condizionale e della liberazione condizionale da parte dei tribunali militari e sulla libertà provvisoria e sul passaggio dallo stato di guerra a quello di pace.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 febbraio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 46 (straordinario), del 23 febbraio 1919).

Art. 1. — I tribunali militari territoriali o marittimi, nel pronunciare sentenze di condanna alla reclusione ordinaria o militare o al carcere militare per durata non superiore a diciotto mesi o ad una pena pecuniaria, che sola o congiunta a pena restrittiva della libertà personale e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà per un tempo complessivamente non superiore a diciotto mesi, possono disporre che la esecuzione della pena sia sospesa nei modi, con le condizioni e con le norme stabilite dagli articoli 423 a 426 e 585, 586 del codice di procedura penale ordinario.

Quando la sospensione dell'esecuzione della condanna è revocata di diritto a termini dell'art. 585 del codice di procedura penale ordinario, la pena deve essere espiata secondo le norme stabilite dal codice penale per l'esercito o penale militare marittimo.

La revoca è dichiarata con le forme stabilite dagli articoli 558 e 559 del codice di procedura penale ordinario, se vi fu in seguito altra condanna, dal tribunale che ha pronunciata l'ultima; e, in caso contrario, dal tribunale che ha pronunciato la condanna condizionale, o, nell'ipotesi dell'avvenuta soppressione del tribunale, da quello che per legge è ad esso sostituito.

Le condanne per reati preveduti nelle leggi penali militari, commessi durante la guerra, di cui sia stata sospesa o dilazionata l'esecuzione, o che siano state comunque commutate in condanne condizionali, non producono rispetto alle condanne condizionali pronunciate dall'autorità giudiziaria ordinaria la revoca preveduta nell'art. 585 del codice di procedura penale ordinario.

Art. 2. — Nei procedimenti per reati, per i quali il codice penale per l'esercito e il codice penale militare marittimo o altra legge penale militare comminano una pena restrittiva della libertà personale non superiore agli anni venti, può essere concessa la libertà provvisoria, eccetto che trattisi di persone sottoposte alla ammonizione o alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, o che non abbiano domicilio o residenza fissa nel Regno, o che siano state altra volta condannati alla reclusione ordinaria

La libertà provvisoria può essere concessa, in ogni stato dell'istruzione o grado del giudizio, anche di ufficio.

Nel corso del giudizio, la libertà provvisoria può essere concessa dal collegio, sulle conformi conclusioni del pubblico ministero, anche fuori dei limiti sopra indicati, eccettuato però il caso che si tratti delle persone indicate nella prima parte del presente

articolo, e sottoponendo la concessione all'obbligo della dimora in un determinato comune, o a quello della prestazione di una cauzione o malleveria, ovvero ad entrambi.

Art. 3. — Il condannato da un tribunale militare per l'esercito o marittimo alla reclusione militare o ordinaria per un tempo superiore ai due anni, che abbia scontato metà della pena e non meno di due anni e abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento, può, a sua istanza, ottenere la liberazione condizionale, sempre che il rimanente della pena non superi i quattro anni.

La liberazione condizionale non è concessa al recidivo per la seconda volta in qualsiasi delitto quando sia stato condannato a pena che superi i sette anni.

Art. 4. — La concessione, la revoca a gli effetti della liberazione condizionale sono regolati dagli art. 14 del codice penale ordinario e 587 e 588 del codice di procedura penale ordinario, restando sostituito al ministro della giustizia il ministro della guerra, al procuratore generale l'avvocato generale militare e alla sezione d'accusa il tribunale supremo di guerra e marina in camera di consiglio.

Art. 5. — Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali militari dei territori compresi nei confini del Regno, per reati soggetti alla giurisdizione militare perchè commessi in tempo di guerra, o comunque devoluti alla giurisdizione militare da bandi o leggi speciali emanati durante la guerra, sono devoluti alla autorità giudiziaria ordinaria, eccettuati i procedimenti per i quali il dibattimento sia già fissato o aperto, o rimandato, o per i quali sia stata comunque già emessa ordinanza o atto di accusa per il rinvio a giudizio.

Contro le sentenze, emanate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, da un tribunale di guerra straordinario, nei procedimenti come sopra eccettuati, è ammesso però il ricorso per nullità dinanzi al tribunale supremo di guerra e marina

Fino alla data di cessazione dello stato di guerra restano soggetti alla giurisdizione militare i procedimenti relativi a reati colposi commessi da militari e ai reati di tradimento, spionaggio, devastazione e saccheggio, da chiunque commessi, e continuano a restarvi soggetti anche dopo la cessazione dello stato di guerra, qualora si tratti di procedimenti, per i quali sia stata emessa prima di tale data ordinanza o atto di accusa per rinvio a giudizio.

Contro le sentenze emanate in tali procedimenti da un tribunale di guerra, o da un tribunale militare straordinario, è parimenti ammesso il ricorso per nullità dinanzi al tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 6. — Fino a nuova disposizione, in quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto o da speciali disposizioni, rimangono in vigore i decreti luogotenenziali 14 novembre 1915 n. 1622 e 3 gennaio 1918 n. 2, nonchè tutti i decreti luogotenenziali o ministeriali emanati in tempo di guerra, relativi agli organi ed ai funzionari della giustizia militare, alla costituzione ed alla nuova istituzione dei tribunali militari territoriali ordinari o speciali, e dei tribunali militari marittimi di dipartimento e delle loro sezioni, al tribunale supremo di guerra e marina ed alla procedura da seguirsi dinanzi ai medesimi, e al consiglio di revisione, il quale cessa di essere organo del Comando Supremo del R. esercito.

Presso i tribunali militari speciali istituiti a norma del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n 1628, le funzioni di pubblico ministero possono essere affidate anche ai sostituti avvocati militari.

Art. 7. — I procedimenti pendenti alla entrata in vigore del presente decreto, e quelli successivamente iniziati dinanzi ai tribunali militari territorali, sia ordinari che speciali, ed ai tribunali militari marittimi, anche per reati commessi in tempo di guerra, esclusi i procedimenti devoluti all'autorità gudiziaria ordinaria a norma dell'art. 5, sono regolati dalle norme relative alla competenza e alla procedura, dettate per il tempo di pace dal codice penale per l'esercito e dal codice penale militare marittimo, con le modificazioni rispettivamente risultanti dai decreti indicati nell'articolo precedente.

I procedimenti, per i quali alla entrata in vigore del presente decreto il dibattimento sia aperto o rimandato, continuano ad essere regolati dalle norme vigenti nel tempo e nel luogo in cui il dibattimento stesso è stato iniziato, salvo in ogni caso, contro le sentenze, il ricorso per nullità al tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 8. — Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi prima della cattura o durante la prigionia, dai militari italiani restituiti dal nemico, la compe-

tenza a iniziare o proseguire l'istruzione e a conoscerne in giudizio, anche nel caso di rinnovazione di questo a seguito di sentenza pronunziata in contumacia appartiene al tribunale militare territoriale o speciale, nella cui circoscrizione è situato il distretto militare di leva dell'imputato.

Art. 9. — Fermo il disposto dell'art. 5, alla data della cessazione dello stato di guerra, i procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali militari di guerra sono rimessi al tribunale militare territoriale, nella cui giurisdizione ha sede il distretto militare di leva dell'imputato.

I procedimenti a carico di ufficiali sono rimessi al tribunale militare speciale di Firenze.

Art. 10. — Per i reati, commessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, di competenza dei tribunali di guerra compresi nei territori che abbiano cessato, o che cessino di essere dichiarati in istato di guerra, continuano ad essere applicate le disposizioni relative alla condanna condizionale e alla dilazione della condanna stabilite dal regolamento del Comando Supremo del R. esercito in data 25 maggio 1918 sulla procedura da seguirsi davanti ai tribunali di guerra.

Art. 11. — I procedimenti contro imputati latitanti, pendenti dinanzi ai tribunali di guerra, sono demandati ai tribunali militari territoriali nella cui giurisdizione è situato il distretto di leva dell'imputato.

Art. 12. — I decreti di amnistia e di indulto relativi a reati di competenza dei tribunali militari sono applicati d'ufficio dall'ufficiale istruttore se è in corso l'istruzione; dal tribunale militare in camera di consiglio se l'istruzione è chiusa e il dibattimento non è aperto; dal tribunale militare in udienza se il dibattimento è aperto; dal tribunale militare in camera di consiglio, su richiesta dell'avvocato militare, se sia già stata pronunciata sentenza di condanna, salvo i casi di cui all'ultimo capoverso del presente articolo; dal tribunale supremo di guerra e marina, su richiesta dell'avvocato generale militare, se contro la sentenza sia stato proposto ricorso per nullità, e dal tribunale supremo, sezione per la revisione, se la sentenza sia stata denunciata o rimessa per revisione rispettivamente a norma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 459, e dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1608.

L'avvocato militare provvede senza ritardo alla scarcerazione provvisoria dei condannati che si trovino detenuti, e per i quali abbia richiesta la declaratoria di amnistia o di indulto.

Contro i provvedimenti emessi dall'ufficiale istruttore o dal tribunale militare è ammesso ricorso alla sezione per la revisione del tribunale supremo di guerra e marina.

All'applicazione dei decreti di amnistia e di indulto, relativi a reati, per i quali siano state pronunciate dai tribunali militari di guerra sentenze di condanna già rimesse in originale all'esame dell'avvocato generale militare agli effetti dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 459, o già versate in originale negli archivi del tribunale supremo di guerra e marina, provvedono l'avvocato generale militare, o gli avvocati militari da lui delegati; salvo ricorso contro i provvedimenti da loro emessi alla sezione per la revisione del tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 13. — Sono abrogate, limitatamente ai reati commessi dopo l'entrata in vigore dell'armistizio, tutte le disposizioni relative al reato di diserzione, e ad ogni altro considerato come tale, emanate durante la presente guerra, sia in virtù della legge 22 maggio 1915, n. 671, sia in virtù dell'art. 251 del codice penale per l'esercito, ad eccezione dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, e fermo il disposto dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 536.

Per i reati commessi prima dell'entrata in vigore dell'armistizio, le pene stabilite nelle disposizioni relative al reato di diserzione, come sopra emanate, possono essere diminuite da uno a due gradi.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni relative al reato di favoreggiamento in diserzione commesso da prossimi congiunti, emanate durante la presente guerra sia in virtù della legge 22 maggio 1915, n. 671, sia in virtù dell'art. 251 del codice penale per l'esercito.

Art. 14. — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno

N. 112. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Norme per l'esecuzione del decreto di amnistia e di indulto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 febbraio 1919.

1. — I comandi di corpo d'armata e di divisione terranno presente che ogni avvocato militare invierà presso ciascuno degli stabilimenti militari di pena, degli stabilimenti carcerari ordinari e in genere presso qualsiasi località in cui si trovino in espiazione di pena persone condannate da tribunali militari per l'esercito e per la marina, uno o più ufficiali, scelti preferibilmente tra quelli del corpo della giustizia militare, o aventi comunque prestato servizio presso tribunali di guerra o presso truppe e dell'esercito operante.

I comandi di corpo d'armata e di divisione metteranno quindi immediatamente a disposizione di ciascun avvocato militare gli ufficiali aventi i requisiti di cui sopra, che vengano dal medesimo richiesti in difetto di ufficiali del corpo della giustizia militare, e l'altro personale eventualmente occorrente.

Gli ufficiali che accederanno in tali stabilimenti saranno muniti dell'elenco generale dei condannati che sarà distribuito a cura dell'avvocato generale militare, e delle schede di cui al mod. A e B allegati.

Gli ufficiali anzidetti interrogheranno ad uno ad uno i detenuti per accertare quale di essi ritenga di trovarsi nelle condizioni per fruire di alcuno dei benefici concessi dal regio decreto 21 febbraio 1919, n. 157 e sulla base delle indicazioni da ciascuno fornite riempiranno i moduli nel numero appresso indicato, e invieranno i vari esemplari alle autorità militari di cui appresso.

2. — Per ogni militare recluso o detenuto, l'ufficiale incaricato di compiere le indagini indicate nel n. 1, compilerà una scheda conforme al mod. A annesso alla presente circolare, riempiendo con le notizie che gli saranno fornite dal militare interessato la colonna n. 2 della scheda stessa.

Sarà còmpito precipuo dell'ufficiale di raccogliere le notizie su dette con la maggior cura, cercando di ottenere possibilmente dal militare, con opportune interrogazioni, i più precisi particolari sui fatti e sulle date che debbono formare oggetto delle notizie richieste.

3. — Compilata la scheda, dovrà farne tante copie quante ne occorrono per inviarne una al *comando del distretto al quale il militare appartiene per fatto di leva* ed una *a ciascuno dei comandi, depositi, centri di mobilitazione, corpi, reparti od uffici presso i quali il militare ha prestato servizio dal 24 maggio 1915 in poi.*

L'invio della scheda alle autorità suddette dovrà farsi in piego assicurato.

L'indirizzo sui pieghi diretti a comandi, corpi, reparti, o uffici mobilitati, o che si presumono tali, dovrà essere compilato nella forma segnente:

Valore assicurato L. 100

Al .....

.....

ZONA GUERRA

(Qualora l'Ufficio o Comando destinatario non esistesse più, il presente plico dovrà essere recapitato a cura degli Uffici Postali al COMANDO SUPREMO - Ufficio Ordinamento e Mobilitazione).

4. — Le schede saranno distribuite agli ufficiali incaricati di compilarle, dagli avvocati militari presso i tribunali militari territoriali e saranno di due colori: bianche e rosa.

Normalmente, dovrà compilarsi la *scheda di colore bianco*. Solamente per i militari condannati per assenze arbitrarie complessivamente non superiori a 15 giorni, ed ai quali si riferisce l'art. 12 del regio decreto di amnistia, dovrà compilarsi la *scheda di color rosa*, che vuole essere così distinta essendo necessario che dai corpi e comandi interessati sia completata e restituita all'avvocato militare nel più breve tempo possibile, dato che si riferisce a militari detenuti, i quali, se ammessi a beneficiare dell'amnistia, debbono essere subito rimessi in libertà.

5. — Nel tempo stesso in cui compilano la scheda mod. A, gli ufficiali incaricati — desumendo le notizie dalla scheda suddetta — compileranno anche un esemplare della scheda mod. B (il cui modulo sarà parimenti fornito dagli avvocati militari) riempiendone l'intestazione e le colonne 1, 2, 3, e la trasmetteranno al *Comando Supremo (ufficio ordinamento e mobilitazione)* in piego *assicurato*.

6. — Le autorità che riceveranno le schede mod. A dovranno compiere con la maggiore sollecitudine tutte le più accurate indagini sui ruoli e documenti da esse posseduti per accertare la verità delle notizie e dei fatti dichiarati dal militare e inscritti a colonna n. 2 della scheda. Quindi a colonna n. 3 segneranno *in modo succinto ma chiaro* quanto hanno potuto accertare, indicando con tutta precisione le date. Qualora lo ritenessero necessario, potranno redigere in foglio a parte una più estesa relazione da trasmettersi, unita alla scheda, all'avvocato militare competente.

La scheda dovrà essere inviata all'avvocato militare al più presto, in ogni caso non oltre il ventesimo giorno da quello in cui pervenne al comando, corpo, reparto od ufficio.

7. — Le *schede di color rosa* dovranno essere riempite con precedenza su tutte le altre, considerandole come *pratica urgentissima*, e dovranno essere rispedite all'avvocato militare possibilmente *entro il giorno successivo a quello in cui pervennero al comando, corpo, reparto od ufficio.*

Il Ministero raccomanda in modo speciale a tutte le autorità di interessarsi con particolare cura al sollecito e scrupoloso adempimento delle pratiche relative alla compilazione e restituzione delle schede mod. A, e soggiunge che ogni omissione od incuria commessa al riguardo, dovrà considerarsi come grave mancanza disciplinare.

La restituzione delle schede dovrà anche farsi mediante piego assicurato.

8. — Le schede mod. A dirette a corpi, comandi, reparti od uffici mobilitati che più non esistessero, saranno recapitate al Comando Supremo (ufficio ordinamento e mobilitazione), a cura del quale saranno subito trasmesse, in piego assicurato, al deposito o centro di mobilitazione corrispondente, o dal quale erano amministrati i comandi, corpi reparti od uffici disciolti, ovvero a quegli enti che li avessero assorbiti e che il Comando Supremo ritenesse in grado di fornire le notizie richieste dalla scheda mod. A.

I detti depositi, centri di mobilitazione o enti adempiranno quindi a quanto è prescritto dai precedenti n. 6 e 7.

9. — Il Comando Supremo (ufficio ordinamento e mobilitazione) appena avrà ricevute le schede mod. B, *le quali hanno lo scopo di stabilire il servizio prestato dai militari presso reparti di prima linea*, farà riempire la colonna n. 4, e le rispedirà in piego assicurato all'avvocato militare interessato al più presto, e possibilmente *entro tre giorni da quello del ricevimento*, trattandosi di militari detenuti che, se ammessi all'amnistia debbono essere subito posti in libertà.

10. — Per i militari, ai quali possono applicarsi la riduzione e lacommutazione stabilite dall'art. 8 del regio decreto di amnistia, gli avvocati militari presso i tribunali militari invieranno in piego assicurato al Comando del distretto di leva di ciascuno dei militari suddetti una richiesta compilata conforme al mod. C annesso alla presente circolare.

I Comandi di distretto, appena ricevuta tale richiesta, la segnaleranno (conservandone però l'originale) al comando, corpo, reparto od ufficio, presso il quale consti loro che trovasi a prestar servizio il militare.

11. — Tutti i comandi, corpi e reparti od uffici, presso i quali si trovino a prestar servizio militari condannati a pene di cui sia stata sospesa l'esecuzione o per cui sia

stata ordinata la dilazione dell'esecuzione (art. 8 del decreto di amnistia) compileranno *subito*, per quelli dei detti militari che ne siano meritevoli, e senza attendere alcuna richiesta, *la dichiarazione d'aver servito con fedeltà e di aver tenuto buona condotta*, conforme al mod. D allegato alla presente circolare.

Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa in piego assicurato al comando del distretto di leva del militare.

Se il comando, corpo, reparto od ufficio conosce, anche per indicazione fornita dal militare, il tribunale che pronunciò la sentenza di condanna, invierà un secondo esemplare della dichiarazione suddetta direttamente all'avvocato militare del tribunale suddetto, avvertendo che *se trattasi di tribunale di guerra*, l'indirizzo deve compilarsi nel modo seguente: « All'avvocato militare del tribunale di guerra di . . . . . presso l'Ufficio Giustizia del Comando Supremo, Zona di guerra.

12. — Il comando, corpo, reparto od ufficio, invierà immediatamente in licenza illimitata, o in congedo, secondo le norme stabilite per le rispettive classi, categorie, armi, corpi e specialità, i militari, per i quali abbia compilata e trasmessa la dichiarazione di aver servito con fedeltà e di aver tenuto buona condotta.

Il comando stesso annoterà sul foglio di licenza o di congedo che il militare « ha fruito del beneficio di cui all'art. 8 del R. decreto di amnistia e di indulto 21 febbraio 1919, n 157 »

13. — I comandi dei distretti, ricevute le dichiarazioni di cui al precedente n. 11, inviate dai comandi, corpi, reparti od uffici, le *trasmetteranno subito*, in piego assicurato, all'avvocato militare dal quale ricevettero — per il militare a cui si riferisce la dichiarazione — la richiesta mod. C.

14. — Ogni comando di distretto, di corpo o di centro di mobilitazione incaricherà un ufficiale laureato in legge, o comunque fornito delle necessarie attitudini, del servizio inerente all'esecuzione delle presenti istruzioni e in genere all'applicazione del regio decreto 21 febbraio 1919 n. 157, restando personalmente responsabile della scelta e della sorveglianza dell'ufficiale incaricato del servizio.

15. — Gli avvocati militari e ogni altra autorità militare per la migliore identificazione dei condannati, a cui siano applicabili le varie disposizioni del regio decreto, si varranno del riferimento all'elenco generale dei condannati a pene superiori ai sette anni, che viene distribuito a tale scopo ad ogni avvocato militare, e ad ogni comandante di corpo e centro di mobilitazione.

Nell'ipotesi che nell'elenco generale dei condannati si vengano a riscontrare incertezze, inesattezze od omissioni, gli avvocati militari e ogni altra autorità militare a cui spetti l'applicazione del regio decreto si rivolgeranno all'ufficio statistica della giustizia militare, Via S Vitale 17, Roma.

16. — Il comando degli stabilimenti militari di pena di Gaeta fornirà, a richiesta di ogni avvocato militare, con la massima sollecitudine, le notizie relative alla condizione e al luogo di espiazione dei condannati alle sue dipendenze.

17. — Indipendentemente dagli accertamenti d'ufficio disposti nei numeri precedenti, le autorità militari riceveranno le domande presentate dagli interessati o da chi per essi, dirette a fruire dei beneficii di cui al regio decreto e le trasmetteranno immediatamente all'avvocato militare del tribunale militare territoriale che emanò la sentenza, o dinanzi al quale si svolge l'istruzione; o, se trattasi di tribunale di guerra, all'avvocatura generale militare presso il tribunale Supremo di guerra e marina, ufficio esecuzione.

Le autorità militari rilasceranno inoltre che su istanza direttamente presentata dagli interessati, o da chi per essi, i certificati da cui risulti se concorrano le condizioni dalle quali dipenda la dichiarazione o la concessione del beneficio.

18. — Per ciò che riguarda la condizione del servizio prestato, richiesta ai numeri 2) e 3) degli articoli 12 e 13 del R. decreto le autorità militari terranno presente:

1) che per servizio in reparti mobilitati deve intendersi qualunque servizio in qualunque arma o corpo o specialità, anche non combattente, prestato presso reparti dell'esercito operante, posti alle dipendenze del Comando Supremo, ovunque dislocati.

2) che per servizio in reparti di prima linea, s'intende pure qualunque servizio in qualunque arma, corpo o specialità; anche non combattente, che, secondo la definizione della prima linea data dall'ultimo capoverso dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 536, sia stato prestato presso reparti « situati nella zona occu-

pata dai corpi d'armata (comandi, truppe, servizi) che nello schieramento sono ad immediato contatto col nemico, compresi i reparti di marcia, ovunque dislocati, a disposizione della prima linea, nonchè i reparti che col nemico vengono comunque a trovarsi ad immediato contatto».

3) che nel computo dei mesi di servizio sia in reparti mobilitati, sia in reparti di prima linea, deve essere incluso anche il servizio prestato dopo la sospensione delle ostilità;

4) che qualora un militare non raggiunga nè i mesi di servizio in reparti mobilitati, nè i mesi di servizio in reparti di prima linea, rispettivamente richiesti nei n. 2 e 3 dei detti art., potrà essere ugualmente ammesso a fruire dei beneficii, qualora la somma del periodo di servizio prestato in reparti mobilitati, col periodo di servizio prestato in reparti di prima linea, (ragguagliandosi a tale scopo ogni mese di servizio in reparti di prima linea ad un mese e mezzo di servizio in reparti mobilitati), dia il minimo del servizio o in reparti mobilitati, o in reparti in prima linea, richiesto dal R decreto;

5) che l'ultimo mese di servizio si considera finito quando sia trascorso per metà;

6) che qualora un militare non abbia compiuto alla data del R. decreto il periodo di servizio come sopra indicato, potrà essere ammesso a fruire dei detti beneficii quando abbia completato tale periodo prima della conclusione della pace;

7) che il periodo trascorso in ospedali per ferite o malattie contratte in zona di guerra deve essere computato come servizio in reparti mobilitati;

8) che per i militari della classe 1899, i quali non hanno potuto, dato il momento in cui furono chiamati alle armi e quello in cui furono inviati in zona di guerra, prestare un servizio di almeno 18 mesi preso i reparti mobilitati, il servizio prestato in reparti mobilitati può essere considerato come servizio prestato in reparti di prima linea.

Il Ministro — CAVIGLIA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Mod. A.

DIREZIONE GENERALE PERSONALI CIVILI E AFFARI GENERALI

SCHEDA d'informazioni per l'applicazione del decreto di amnistia
N. . . . del . . . . . .

(1) figlio di e di
nato a li appartenente per leva al
distretto militare di numero di matricola della classe

DOMANDE	Notizie fornite dal militare	Notizie fornite dalle autorità militari
1. *a*) E' decorato con medaglia al valore? *b*) In quale giorno fu compiuto l'atto di valore?		
2. *a*) Fu promosso per merito di guerra? *b*) In quale giorno fu compiuto l'atto che provocò la promozione?		
3. Presso quali corpi ha prestato servizio militare dopo il 24 maggio 1915? (indicare possibilmente la data precisa in cui iniziò il servizio presso ciascun corpo o reparto e quella in cui cessò di prestarvelo).		
4. *a*) E' invalido di guerra? *b*) E' mutilato di guerra? *c*) A quale categoria è stata ascritta la lesione o infermità? *d*) La lesione o infermità fu incontrata per servizio di guerra? *e*) In quale giorno avvenne la lesione o ebbe inizio la infermità?		
5 *a*) Quando partì per territorio dichiarato in stato di guerra? *b*) Fino a qual giorno vi rimase? *c*) Tornò successivamente in territorio dichiarato in stato di guerra e quali periodi di tempo vi trascorse e presso quali corpi o reparti?		
6. E' autorizzato a fregiarsi del distintivo dei mutilati?		
7. Di quanti distintivi di ferite è autorizzato a fregiarsi?		
8. E' autorizzato a fregiarsi della croce al merito di guerra?		
9. Se disertore: *a*) Si ripresentò spontaneamente e in quale data? *b*) Per quanto tempo rimase disertore?		

(2)

Si trasmette al comando del (3) a senso del N. della circolare N. con preghiera di restituirlo all'ufficio dell'Avvocato militare presso il tribunale militare di (4) facendo noto se al militare di cui trattasi possa essere rilasciata la dichiarazione di avere servito con fedeltà e buona condotta durante il tempo in cui appartenne a cotesto corpo.

(5)

. . . . li 1919

(1) Grado, cognome e nome del militare. — (2) Indicazione del luogo e del giorno in cui la scheda viene riempita. — (3) Corpo, reparto, ufficio presso cui il militare ha dichiarato di aver prestato il servizio. — (4) Tribunale Militare che ha pronunciato la sentenza di condanna. — (5) Cognome e nome dell'ufficiale che ha riempito la scheda.

N.B. — Qualora il Tribunale militare che ha emanato la sentenza sia un Tribunale di guerra, la restituzione della schede deve essere fatta al Tribunale di guerra di . . . . . presso l'Ufficio Giustizia del Comando Supremo — Zona di guerra.

Mod. B.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE PERSONALI CIVILI E AFFARI GENERALI

SCHEDA d'informazioni per l'applicazione del decreto di amnistia
N. . . . . del . . . . . .

(1) figlio di e di

nato a li

appartenente per leva al distretto militare di numero di matricola della classe

Corpi e Reparti mobilitati presso i quali il militare prestò servizio	Data in cui si iniziò il servizio	Data in cui cessò dal prestarvi servizio	Periodo di tempo durante il quale il Corpo o Reparto può considerarsi di *prima linea* mentre vi appartenne il militare

N. . . . di protocollo li 1919.

(2)

Si trasmette al Comando Supremo (ufficio ordinamento e mobilitazione) a senso del n. . . . . della Circolare con preghiera di restituirlo all'avvocato militare presso il tribunale militare di (3)

(1) Grado, cognome e nome. — (2) Indicazione del penitenziario. — (3) Grado e firma dell'ufficiale.

N.B. — Qualora il Tribunale militare che ha emanato la sentenza sia un Tribunale di guerra, la restituzione della schede deve essere fatta al Tribunale di guerra di . . . . . presso l'Ufficio Giustizia del Comando Supremo — Zona di guerra.

Mod. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE PERSONALI CIVILI E AFFARI GENERALI

Ufficio dell'Avvocato Militare presso il Tribunale . . . . . .

Con riferimento alle disposizioni del N. — della circolare pregasi codesto comando di voler far conoscere a questo ufficio se il (1) , figlio di e di nato a li appartenente per leva a codesto distretto, al N. di matricola, della classe possa essere rilasciata la dichiarazione *di aver prestato servizio con fedeltà e di aver* tenuto lodevole condotta, agli effetti dell'art. del decreto di amnistia N. del

, *li* 1919.

L'AVVOCATO MILITARE

Al Comando del Distretto Militare di

. . . . . .

(1) Grado, cognome e nome del militare

Mod. D.

(1) . . . . . .

. . . . . .

Agli effetti dell'art. 14 del regio decreto d'amnistia N. del si certifica che il (2) figlio di e di nato a il appartenente al distretto militare di numero di matricola della classe durante il periodo della sospensione e dilazione della pena *ha servito con fedeltà e tenuto lodevole condotta.*

Si prega cotesto comando di trasmettere la presente dichiarazione all'ufficio dell'avvocato militare del tribunale che ne farà richiesta.

li 1919

Bollo

(3)

Al comando del distretto militare di . . . . . .
All'avvocato militare del tribunale militare territoriale di . . . . . .
All'avvocato militare del tribunale di guerra di . . . presso l'Ufficio giustizia del Comando Supremo Zona di guerra.

N. B. — La presente dichiarazione deve in tutti i casi essere inviata al comando del distretto al quale il militare appartiene per fatto di leva. Quando si conosca il tribunale che emanò la sentenza di condanna di cui la pena è sospesa, dovrà inviarsene un secondo esemplare anche all'avvocato militare del detto tribunale. Se trattasi di tribunale di guerra la seconda copia dovrà essere inviata presso l'Ufficio Giustizia del Comando Supremo — Zona di guerra — come indica l'indirizzo sopra stabilito.

(1) Indicazione del Corpo presso il quale attualmente presta servizio il militare. — (2) Grado, cognome e nome del militare — (3) Firma del comandante del Corpo.

Per opportuna conoscenza si riportano le seguenti istruzioni trasmesse con circolare n. 64 del 24 febbraio 1919 da S. E. l'avvocato generale militare ai dipendenti avvocati militari.

1. — *Per il coordinamento dell'art. 4 del R. decreto 21 febbraio 1919 n. 157 che concede l'amnistia generale per i reati punibili con pena non superiore ai tre anni, e l'art. 6, che concede il condono generale delle pene non superiori ai tre anni, è opportuno tener presente che riguardo ai condannati a cui siano state inflitte pene non superiori ai tre anni, si applica l'amnistia dell'art. 4, se il reato pel quale furono condannati era punibile con pena non superiore nel massimo ai tre anni; si applica invece il condono dell'art. 6 se il reato era punibile con pena superiore nel massimo ai tre anni.*

2. — *Nell'amnistia concessa dall'art. 5 del regio decreto non è compreso il reato di cui alla prima parte dell'art. 74 del codice penale esercito e alla prima parte dell'art. 75 codice penale militare marittimo; è invece compreso il reato di cui al capoverso dei detti articoli, salvo però il caso che sia stato commesso per motivo di lucro.*

Non sono inoltre compresi nell'amnistia dell'art. 5 i reati in servizio, ad eccezione di quelli, già compresi nell'amnistia dell'art. 4, per essere punibili con una pena non superiore nel massimo ai tre anni.

Ai reati esclusi dall'amnistia dell'art. 5 è peraltro applicabile il condono generale dell'art. 6

3. — *La disposizione dell'art. 8 del regio decreto riguarda sia le pene la cui esecuzione sia stata sospesa o dilazionata sin dall'inizio, sia le pene la cui esecuzione sia stata sospesa o dilazionata successivamente in seguito a provvedimenti di grazia o di condono, o a revisione della sentenza.*

Riguarda anche le pene la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916 n. 1148

4. — *L'art 11 del regio decreto riguarda:*

1) i disertori, i cui procedimenti siano rimasti sospesi, anche senza apposita dichiarazione, per effetto degli art. 1 e 3 del decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1599;

2) i disertori, i cui procedimenti siano rimasti sospesi anche senza apposita dichiarazione, per effetto dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 156 e dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 187;

3) i disertori, i cui procedimenti siano rimasti sospesi per effetto del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916 n. 1148.

Non è applicabile a quei disertori, che per essere incorsi per una seconda volta nel reato dopo l'entrata in vigore del decreto luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 156, se militari del C. R. E. e del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917 n. 187, se militari del R. Esercito e della R. guardia di finanza, siano stati giudicati e condannati a norma dell'art. 2 degli accennati decreti ed abbiano avuto la sospensione della pena.

A costoro si applica inceve l'art. 8 del regio decreto.

5. — *Sono esclusi dai beneficii di cui agli art. 12 e 13 del regio decreto:*

1) i disertori da un reparto di prima linea in presenza del nemico;

2) i disertori passati al nemico, di cui agli art. 137 c. p. es. e 160 c. p. m. m.;

3) i disertori per la terza volta, nonostante l'ammonimento di cui all'art. 3 dei decreti luogotenenziali 18 gennaio 1917, n. 156, e 4 febbraio 1917, n. 187;

4) i disertori, che abbiano commesso il reato di cui all'art. 4 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952.

Perchè il militare possa essere compreso nella categoria dei disertori da un reparto di prima linea in presenza del nemico, occorre che si verifichi il concorso dei seguenti elementi: a) che il militare si sia allontanato dal reparto; b) che al momento dell'allontanamento del militare il reparto fosse di prima linea (nel senso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918 n. 536); c) che al momento dell'allontanamento del militare il reparto, e il militare con esso, oltre ad essere di prima linea, fosse altresì in effettiva presenza del nemico.

Se il reparto fosse di prima linea ma non fosse nel momento in cui il militare se ne allontanò, in effettiva presenza del nemico, il militare non potrebbe essere escluso dai beneficii di cui agli art. 12 e 13 del regio decreto.

6. — *Gli art. 12 e 13 del regio decreto subordinano la concessione dei beneficii dell'amnistia e del condono a determinate condizioni di diversa natura ed entità, stabilite in quattro ipotesi successive, a cui corrispondono quattro distinte categorie di disertori.*

Per i disertori della prima categoria il titolo al beneficio è dato esclusivamente dal fatto della spontanea ripresentazione, in qualunque tempo avvenuta, purchè non oltre il 31 ottobre 1918;

per i disertori della seconda categoria il titolo di beneficio è costituito esclusivamente dal fatto di un notevole servizio prestato prima o dopo del reato, o di ferite o invalidità contratte, o ricompense meritate, sempre, s'intende, durante la presente guerra;

per i disertori della terza categoria il titolo per fruire del beneficio risulta dal concorso di due elementi: a) dal fatto che la diserzione sia stata commessa per mancato ritorno dalla licenza di qualsiasi specie, o per mancata presentazione o ripresentazione al cessare di un esonero; b) dalla circostanza che il disertore abbia prima o dopo del reato prestato un certo servizio, o incontrate infermità o ferite, o meritato ricompense, sempre, s'intende, durante la presente guerra;

per i disertori della quarta categoria il titolo al beneficio è costituito dalla circostanza che la diserzione abbia avuto inizio dopo la cessazione delle ostilità a seguito dell'armistizio; e dalla qualità del servizio prestato e della condotta tenuta dal disertore in ogni altro tempo durante la presente guerra.

Per ciò che riguarda la condizione del servizio prestato, richiesta ai numeri 2) e 3) degli articoli 12 e 13 del regio decreto, va tenuto presente:

1) *che per servizio in reparti mobilitati deve intendersi qualunque servizio in qualunque arma o corpo o specialità, anche non combattente, prestato presso reparti dell'esercito operante, posti alle dipendenze del Comando Supremo, ovunque dislocati;*

2) *che per servizio in reparti di prima linea, s'intende pure qualunque servizio in qualunque arma, corpo o specialità, anche non combattente, che, secondo la definizione della prima linea data dall'ultimo capoverso dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 536, sia stato prestato presso reparti «situati nella zona occupata dai corpi d'armata (comandi, truppe, servizi) che nello schieramento sono ad immediato contatto col nemico, compresi i reparti di marcia, ovunque dislocati, a disposizione della prima linea, nonchè i reparti che col nemico vengono comunque a trovarsi ad immediato contatto»;*

per i militari della regia marina, per servizio in reparti di prima linea, si intende anche quello prestato su navi in posizione di armamento.

3) *che nel computo dei mesi di servizio sia in reparti mobilitati, sia in reparti di prima linea, deve essere incluso anche il servizio prestato dopo la sospensione delle ostilità;*

4) *che qualora un militare non raggiunga nè i mesi di servizio in reparti mobilitati, nè i mesi di servizio in reparti di prima linea, rispettivamente richiesti nei n. 2 e 3 dei detti art., potrà essere ugualmente ammesso a fruire dei beneficii qualora la somma del periodo di servizio prestato in reparti mobilitati, col periodo di servizio prestato in reparti di prima linea, (ragguagliandosi a tale scopo ogni mese di servizio in reparti di prima linea ad un mese e mezzo di servizio in reparti mobilitati dia il minimo del servizio o in reparti mobilitati o in reparti di prima linea, richiesto dal regio decreto;*

5) *che l'ultimo mese di servizio si considera finito quando sia trascorso per metà;*

6) *che qualora un militare non abbia compiuto alla data del regio decreto il periodo di servizio come sopra indicato, potrà essere ammesso a fruire dei detti beneficii quando abbia completato tale periodo prima della conclusione della pace;*

7) *che il periodo trascorso in ospedali per ferite o malattie contratte in zona di guerra deve essere computato come servizio in reparti mobilitati;*

8) *che per i militari della classe 1899, i quali non hanno potuto, dato il momento in cui furono chiamati alle armi e quello in cui furono inviati in zona di guerra, prestare un servizio di almeno 18 mesi presso reparti mobilitati, il servizio prestato in reparti mobilitati può essere considerato come servizio prestato in reparti di prima linea.*

7. — *Per ciò che riguarda la condizione della medaglia al valor militare, va tenuto presente che la disposizione degli art. 12 e 13 n. 2) e 3) del regio decreto deve essere coordinata con quella dell'art. 1; e pertanto se la medaglia al valore sia stata conseguita per atti di valore compiuti* posteriormente alla data del commesso reato, *si applica l'art. 1*

e il disertore è amnistiato qualunque sia stata la durata della sua assenza o delle sue assenze arbitrarie, e qualunque sia stata la gravità della diserzione commessa: quindi anche se si sia trattato di alcuna di quelle specie di diserzione che sono escluse dai benefici di cui agli art. 12 e 13

8. — Per ciò che riguarda la condizione della lesione o infermità riportata per servizio di guerra, e compresa nelle prime sei categorie indicate nella tabella a) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, va pure tenuta presente l'analoga necessità di coordinare le disposizioni degli art. 12 e 13 n. 2) e 3) del regio decreto con quella dell'art. 2

E però se la lesione o infermità è stata incontrata posteriormente alla data del commesso reato, si applica l'art. 2 e il disertore è amnistiato, qualunque sia stata la durata della sua assenza o delle sue assenze arbitrarie, e qualunque sia stata la gravità della diserzione commessa.

9. — Per l'applicazione dell'art. 10 è necessario che il condannato sia stato proposto per il condono dal comandante della grande unità alle cui dipendenze trascorse il periodo di sospensione, ma la proposta produce effetto dalla data in cui fu compilata dal comandante del reparto presso il quale il militare prestava servizio.

Per conseguenza se il parere del comandante della grande unità sia stato pronunciato dopo la data della pubblicazione dell'amnistia, ma la proposta iniziale del comandante del reparto sia stata compilata prima di tale data, il militare proposto per il condono conseguirà ugualmente il beneficio di cui all'art. 10.

10. — L'art. 14 stabilisce il principio che tutti coloro che commisero un reato che sia stato comunque considerato da una legge o da un bando, anche ai soli effetti della pena, come reato di diserzione, devono essere considerati come disertori anche agli effetti dei benefici di amnistia o di indulto concessi ai disertori.

La stessa equiparazione così stabilita fra disertori e considerati disertori, va fatta fra colpevoli di concorso o favoreggiamento a favore di disertori, e colpevoli di concorso o favoreggiamento a favore di considerati disertori.

11. — Il capoverso dell'art. 16 del regio decreto esclude dal beneficio della riduzione della pena ad un terzo coloro che abbiano commesso il concorso o il favoreggiamento in diserzione a favore di disertori esclusi dai benefici concessi nel decreto stesso.

La espressione «disertori esclusi dai benefici concessi nel decreto» si riferisce soltanto ai disertori esclusi di diritto dai benefici di cui agli art. 12 e 13 parte prima, vale a dire «disertori da un reparto di prima linea in presenza del nemico, disertori passati al nemico, disertori per la terza volta nonostante l'ammonimento, e disertori armati che abbiano commesso il reato preveduto nell'art. 4 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917 n. 1952»

12. — Per l'art. 19 del regio decreto, qualora vi sia concorso a favore di una stessa persona di più benefici concessi dalle disposizioni del decreto stesso, si applica il solo beneficio più favorevole.

Ciò vale, s'intende, per il solo caso di concorso di più benefici per lo stesso reato; invece nel caso in cui la stessa persona abbia commesso più reati, per ciascuno dei quali sia concesso un determinato beneficio, si applica per ciascun reato il beneficio per ciascuno stabilito, salvo che si tratti di reati per i quali sia concesso il beneficio del condono generale di cui all'art. 4 del regio decreto, nel quale caso i condoni concorrenti si applicano una volta sola dopo cumulate le pene a termini di legge (art. 21 del regio decreto e art. 591, capoverso, del codice di procedura penale ordinario).

13. — Qualora a favore di una stessa persona vi sia concorso dei benefici di cui all'art. 8 e dei benefici di cui all'art. 10, si applica ugualmente la regola dell'art. 19.

Per conseguenza, qualora un militare sia stato proposto per un condono parziale e la restante pena, da commutarsi in condanna condizionale a norma della parte prima dell'art. 10, sia superiore ai cinque anni, la condanna dovrà, in applicazione della disposizione più favorevole contenuta nell'art. 8, essere commutata in condanna condizionale, previa riduzione al limite di cinque anni.

E qualora un militare sia stato proposto per il beneficio di un condono condizionato ai sensi dell'ordinanza del Comando Supremo in data 25 maggio 1918, in luogo di tale beneficio conseguirà quello più favorevole, di cui all'art. 8, della commutazione della condanna in condanna condizionale previa riduzione a cinque anni.

14. — *Nei casi in cui l'applicazione del beneficio dell'amnistia o dell'indulto è subordinata alla condizione della prestazione di un determinato servizio per un periodo di tempo determinato, e questo periodo, al momento dell'entrata in vigore del Regio decreto, non sia ancora compiuto, l'applicazione può aver luogo in prosieguo di tempo, qualora il completamento del periodo di servizio richiesto si effettui prima della cessazione dello stato di guerra.*

15. — *L'applicazione delle amnistie e degli indulti concessi dal regio decreto 21 febbraio 1919, n. 157, deve essere compiuta secondo le norme stabilite nell'art. 12 del regio decreto-legge 21 febbraio 1919, n. 160 e, per tutto ciò che non sia in esse disposto, secondo le norme di cui agli art. 589 e segg. del Codice di procedura penale ordinario.*

All'applicazione dell'amnistia di cui agli art. 3, 4, 5 e 15 e dei condoni di cui agli art. 6, 9 e 16 del regio decreto si deve provvedere senz'altro in base agli atti processuali e alle sentenze.

Per l'applicazione invece delle altre disposizioni di amnistia o di indulto, per cui sono richieste condizioni, la cui certificazione spetta alle autorità militari, si provvede secondo le norme stabilite per l'esecuzione del regio decreto dal Ministero della guerra.

16. — *Ogni avvocato militare invierà immediatamente presso ciascuno degli stabilimenti militari di pena, degli stabilimenti carcerari ordinari, e in genere presso qualsiasi località in cui si trovino in espiazione di pena persone condannate da tribunali militari per l'esercito o per la marina, uno o più ufficiali, scelti preferibilmente tra quelli del corpo della giustizia militare, o aventi comunque prestato servizio presso tribunali di guerra o presso truppe dell'esercito operante.*

A tale scopo ciascuno avvocato militare si farà premura di ottenere immediatamente dalle autorità militari e civili l'elenco di tutti gli stabilimenti di pena o carcerari o luoghi di espiazione, che siano compresi nel territorio della circoscrizione del suo tribunale militare.

Ciascun avvocato militare richiederà immediatamente al rispettivo comando di corpo d'armata o di divisione gli ufficiali aventi i requisiti di cui sopra che gli siano necessari, in difetto di ufficiali del corpo della giustizia militare, e l'altro personale eventualmente occorrente.

Gli ufficiali che accederanno in tali stabilimenti saranno muniti dell'elenco generale dei condannati a pene superiori ai sette anni che sarà distribuito a cura dell'avvocato generale militare, e delle schede allegate alle norme stabilite per l'esecuzione del R. decreto dal Ministero della guerra.

Gli ufficiali anzidetti interrogheranno ad uno ad uno i detenuti per accertare quale di essi ritenga di trovarsi nelle condizioni per fruire di alcuno dei beneficii concessi dal regio decreto, e sulla base delle indicazioni da ciascuno fornite riempiranno le schede nel numero in dette norme prescritto, e invieranno i vari esemplari alle autorità militari ivi indicate.

L'avvocato militare sorveglierà l'opera degli ufficiali anzidetti e sarà responsabile del sollecito e regolare invio delle schede alle autorità militari competenti.

Gli avvocati militari, appena riceveranno le schede contenenti le certificazioni delle autorità militari stesse provvederanno all'applicazione del regio decreto sollecitandole qualora non le riceveranno nel termine stabilito.

17. — *Per l'applicazione a norma dell'art. 8 del beneficio della riduzione della maggior pena a cinque anni e della commutazione della condanna condizionale a favore dei condannati a pena comunque sospesa o dilazionata, gli avvocati militari richiederanno al distretto di leva del condannato la dichiarazione, se il militare durante il periodo della sospensione o della dilazione, abbia prestato servizio con fedeltà e tenuta lodevole condotta, in conformità del modello annesso alle norme ministeriali.*

Non appena abbiano ricevuto tale dichiarazione o a mezzo del distretto o direttamente dal comando del reparto presso cui il condannato abbia prestato servizio, gli avvocati militari annoteranno sull'originale della sentenza l'avvenuta commutazione della condanna in condanna condizionale e la contemporanea riduzione della pena che fosse superiore ai cinque anni, senza bisogno di provocare una speciale declaratoria, essendo disposto dall'art. 8 che il beneficio opera di diritto.

Immediatamente dopo redigeranno il foglio complementare per il casellario giudiziale.

18. — *Gli avvocati militari e ogni altra autorità militare per la migliore identificazione dei condannati, a cui siano applicabili le varie disposizioni del regio decreto, si varranno del riferimento all'elenco generale dei condannati a pena superiore ai sette anni che viene distribuito a tale scopo ad ogni avvocato militare, e ad ogni comandante di corpo o centro di mobilitazione.*

Nell'ipotesi che nell'elenco generale dei condannati si vengano a riscontrare incertezze, inesattezze od omissioni, gli avvocati militari e ogni altra autorità militare a cui spetti l'applicazione del regio decreto si rivolgeranno all'ufficio statistica della giustizia militare, Via S. Vitale 17, Roma.

19. — *L'avvocato militare provvede senza ritardo alla scarcerazione provvisoria dei condannati che si trovino detenuti e per i quali abbia chiesto la declaratoria di amnistia o di condono totale o anche di solo condono parziale, qualora per effetto di questo il condannato avrebbe completata l'espiazione della pena residuale.*

Per l'esecuzione della scarcerazione, sia provvisoria che definitiva, come anche per ogni identificazione del luogo in cui si trovino in espiazione di pena i condannati a cui sia applicabile alcuno dei beneficii stabiliti nel regio decreto, l'avvocato militare può rivolgersi direttamente al Comando degli stabilimenti militari di pena a Gaeta, *se si tratti di condannati alla reclusione militare o al carcere militare, e all'ufficio esecuzione dell'avvocato generale militare, se si tratti di condannati alla reclusione ordinaria o all'ergastolo, per i quali occorra attingere notizie o fare comunicazioni alla direzione generale delle carceri presso il Ministero dell'interno.*

20. — *L'applicazione del decreto di amnistia o indulto a favore di persone i cui procedimenti siano devoluti dai tribunali militari per l'esercito e marittimi all'autorità giudiziaria ordinaria per effetto dell'art. 5 del regio decreto-legge 21 febbraio 1919, n. 160 rimane parimente devoluta, dalla data del decreto, all'autorità giudiziaria ordinaria, alla quale verranno rimessi immediatamente gli atti per ogni ulteriore provvedimento, compreso quello dell'eventuale applicazione dell'amnistia o dell'indulto.*

21. — *All'applicazione del decreto di amnistia e di indulto a reati per i quali sia stata pronunciata sentenza di riforma da parte del consiglio di revisione o del tribunale supremo, sezione per la revisione, provvede il tribunale supremo sezione per la revisione.*

22. — *Per l'applicazione dei condoni e degli altri beneficii di cui all'art. 10 del regio decreto l'ufficio grazie del Comando Supremo presso l'avvocatura generale militare* trasmetterà agli avvocati militari dei tribunali che pronunciarono le relative sentenze (o in caso di loro soppressione, a quelli che ne ebbero in consegna gli originali) per i provvedimenti di esecuzione, gli elenchi dei militari proposti per il condono totale o parziale.

23. — *Ogni avvocato militare trasmetterà alla fine di ogni settimana all'avvocato generale militare, ufficio esecuzione, presso il tribunale supremo di guerra e marina, l'elenco in doppio esemplare (occorrente l'uno per l'ufficio grazie e l'altro per il consiglio di revisione) delle persone alle quali sia stato applicato alcuno dei beneficii del regio decreto, con l'indicazione delle generalità, della data della sentenza di condanna, del tribunale che la emise e del beneficio a ciascuno concesso.*

24. — *Gli avvocati militari esamineranno diligentemente tutte le sentenze con le quali sia stata pronunciata condanna per il reato di diserzione a carico di militari disertori ripresentatisi spontaneamente prima del 29 dicembre 1917, ed esclusi dal beneficio dell'esenzione da pena, di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, perchè ritenuti disertori dalla prima linea in presenza del nemico.*

Qualora da tale esame riscontrino che la «diserzione dalla prima linea in presenza del nemico» fu intesa in senso diverso da quello spiegato nel n. 5 della presente circolare segnaleranno e trasmetteranno immediatamente le sentenze all'avvocatura generale militare per la denuncia al tribunale supremo, sezione per la revisione, la cui giurisprudenza ha deciso in tali casi l'applicazione dell'esenzione da pena di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952.

25. — *Per il coordinamento tra il regio decreto 21 febbraio 1919, n. 157, che concede amnistia ed indulto per reati militari e il regio decreto 21 febbraio 1919, n. 158, che concede amnistia e indulto per reati non preveduti da leggi militari, nè da leggi finanziarie, va tenuto presente:*

a) *che l'art. 14, ultimo capoverso del regio decreto n. 158, va inteso nel senso che il decreto stesso non si applica a quei reati che sono previsti* esclusivamente *da leggi militari;*

b) *che pertanto la disposizione dell'art. 5 lettera c) del regio decreto n. 158 può essere applicata dall'autorità giudiziaria militare in tutti quei casi, in cui si tratti di fatti (commessi in occasione di moti popolari, pubbliche dimostrazioni e tumulti, determinati da cause politiche ed economiche) i quali, indipendentemente dalla denominazione giuridica, pur presentando gli elementi di un reato militare, possano anche integrare figure di reato previste dal codice penale ordinario.*

Prezzo della presente dispensa L. 0,30

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

BIBLIOTECA Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE. UFFICIALE

DISPENSA 14ª — 1919 — 26 Febbraio

N. 113. — 20 febbraio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n 176, che stabilisce le indennità di congedamento, di smobilitazione e di vestiario per gli ufficiali, i cappellani e gli assimilati che hanno prestato servizio durante la guerra . . . . . *Pag.* 131

» 114. — 20 febbraio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n 177, che stabilisce i premi e sopra-premi di congedamento per i sottufficiali e militari di truppa che hanno prestato servizio durante la guerra . . . . *Pag.* 134

CIRCOLARE N. 113. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 176, che stabilisce le indennità di congedamento, di smobilitazione e di vestiario per gli ufficiali, i cappellani e gli assimilati che hanno prestato servizio durante la guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 febbraio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 48, del 25 febbraio 1919).

Art. 1. — *L'indennità* per gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva che sono ricollocati in congedo, stabilita dal decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1613, è estesa:

1° a coloro che conseguirono la nomina ad ufficiale delle categorie in congedo mentre si trovavano in servizio come militari di truppa, o sottufficiali, per obblighi di leva, o per richiamo, o volontari;

2° a coloro che per, o durante, la guerra ottennero la nomina all'atto della chiamata alle armi, senza avere prima prestato servizio militare;

3° ai cappellani militari e ai ministri di altri culti incaricati dell'assistenza spirituale presso l'esercito, compresi quelli degli stabilimenti di riserva, ed a coloro che, durante la guerra, abbiano prestato servizio per l'esercito in qualità di *assimilati* al grado di ufficiale.

L'indennità di cui sopra va computata come se i personali sopraindicati avessero avuto grado di ufficiale (o a questo assimilato) anche per il tempo in cui abbiano, invece, prestato servizio come sottufficiali, caporali o soldati (o assimilati a tali gradi).

Art. 2. — Dal beneficio della predetta indennità sono esclusi:

a) coloro che siano forniti di stipendio, o pensione, a carico dello Stato;

b) coloro che, pel fatto del loro servizio militare, abbiano acquistato diritto a pensione vitalizia a carico dello Stato, o che siano congedati perchè nominati ad impieghi retribuiti con stipendio a carico dello Stato;

c) gli eredi degli ufficiali che, per la morte di questi, acquistino diritto a pensione a carico dello Stato.

Art. 3. — Agli ufficiali delle categorie in congedo ed ai personali di cui al n. 3 del precedente art 1 in servizio durante la presente guerra, che siano forniti di pensione vitalizia, o di stipendio, a carico dello Stato, o che pel fatto del loro servizio

militare abbiano acquistato diritto a pensione vitalizia a carico dello Stato, o che siano congedati perchè nominati ad impieghi retribuiti con stipendio a carico dello Stato, sarà corrisposta, all'atto dell'invio in congedo (o subito dopo la pubblicazione del presente decreto, per quelli che fieno già stati congedati), e sempre quando abbiano prestato almeno sei mesi di servizio, prima della data dell'armistizio, una *indennità di smobilitazione* di L. 250.

Art. 4. — A tutti gli ufficiali delle categorie in congedo ed ai personali di cui al n. 3 del precedente art. 1, che abbiano prestato almeno 6 mesi di servizio, prima della data dell'armistizio, durante la presente guerra, compresi coloro che sono forniti di pensione vitalizia, o stipendio, a carico dello Stato, o che, pel fatto del loro servizio militare, abbiano acquistato diritto a pensione vitalizia a carico dello Stato, o che siano congedati perchè nominati ad impieghi retribuiti con stipendio a carico dello Stato, è, inoltre, dovuta, all'atto dell'invio in congedo, (o subito dopo la pubblicazione del presente decreto, per coloro che siano già stati congedati) quale *indennità vestiario* la somma di lire 250.

Art. 5. — A tutti coloro che alla data del presente decreto abbiano grado di ufficiali superiori, o inferiori, in servizio attivo permanente, e che abbiano prestato, durante la presente guerra, almeno sei mesi di servizio come ufficiali (sia pure in più periodi) nell'esercito mobilitato, prima della data dell'armistizio, è concessa, per una volta tanto, *un'indennità di smobilitazione* di L. 250.

Art. 6 — Le indennità di cui agli art. 3, 4 e 5 del presente decreto sono esenti da qualsiasi ritenuta, o sequestro, per imposte e tasse e per sconto di debiti verso l'amministrazione militare.

Art. 7. — Il nostro decreto n. 17 del 16 gennaio 1919 è abrogato.

I cappellani militari e i ministri degli altri culti che avessero già percepito l'indennità stabilita nell'art 5 del citato decreto, dovranno computare la somma ricevuta in conto della maggiore indennità che dovrà essere loro corrisposta per effetto di questo decreto.

Art. 8. — A coloro che volontariamente rinuncino a qualcuna delle indennità previste dal presente decreto a favore dell'*Opera nazionale per i combattenti* sarà rilasciato un *certificato di benemerenza* dal Ministero della guerra.

NORME ESECUTIVE.

1. L'indennità di congedamento, di cui all'art. 1 del decreto, va computata, come risulta dall'ultimo capoverso dell'articolo medesimo, tenendo pure conto — come tempo utile — di tutto il servizio prestato, come sottufficiali, caporali e soldati, o assimilati a tali gradi, (dalla data della mobilitazione dell'esercito — 23 maggio 1915 — alla data del congedamento). Perciò, non deve essere più fatta alcuna deduzione, nemmeno per il periodo di servizio obbligatorio di leva, o di prima nomina.

2. Agli effetti delle indennità stabilite dagli art. 3 e 4 del decreto, basta che i personali ivi contemplati abbiano prestato, prima della data dell'armistizio (3 novembre 1918), sei mesi di servizio, sia pure come sottufficiali, caporali, o soldati.

3. Si computano come servizio utile le interruzioni per licenze di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, e per licenze ordinarie, o brevi, nonchè i 15 giorni di licenza illimitata precedente al congedamento. Non si computano, invece, come servizio utile, le interruzioni dipendenti da altre cause, di qualsiasi genere.

4. Gli avventizi dello Stato possono aver diritto all'indennità di congedamento, non dovendo essere considerati come *impiegati* dello Stato.

5. L'indennità di congedamento si liquida in base all'ultimo stipendio effettivamente goduto, tenendo conto, all'uopo, degli aumenti di stipendio stabiliti dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 (circolare 76), ma non dell'indennità caro-viveri, nè di qualsiasi altra indennità.

6. Il pagamento delle indennità dovrà essere eseguito, per gli ufficiali delle varie armi e corpi (esclusi i medici ed i farmacisti, per i quali si dispone appresso), dal centro di mobilitazione (deposito, distretto militare, ospedale militare principale, ecc.) cui ciascun ufficiale appartiene, ed al quale deve rientrare per esser congedato, come già

si dispose con la circolare 24 dicembre 1918, n. 2588 (direzione generale personale ufficiali), e cioè:

a) per gli ufficiali stati amministrati da centri di mobilitazione *organicamente costituiti prima della guerra*, da tali centri;

b) per gli ufficiali che, durante la guerra, furono presi in forza da depositi (o centri corrispondenti) *occasionali* e istituiti per la guerra, dall'ultimo dei centri di mobilitazione *organici* di cui al precedente comma *a*) dal quale erano amministrati prima di essere trasferiti al suddetto centro di raccolta *occasionale*.

Perciò, ad esempio, le inednnità dovranno essere pagate:

ad un ufficiale del 45 reggimento fanteria, dal deposito di tale reggimento, in Ozieri;

ad un ufficiale del 134 reggimento fanteria, dal deposito del 40 reggimento fanteria in Benevento, dal quale il 134 reggimento venne costituito, deposito cui il detto ufficiale deve rientrare per essere congedato;

ad un ufficiale di un reparto bombardieri, che, prima di passare a tale reparto, era amministrato dal deposito del 70 reggimento fanteria, da tale deposito, in Arezzo, al quale pure deve presentarsi — come sopra si è detto — per essere congedato;

ad un ufficiale del 238 battaglione fanteria di milizia territoriale, dal distretto militare di Salerno dal quale quel battaglione fu costituito;

ad un ufficiale del battaglione alpini di milizia territoriale Val Cismon, dal magazzino mobilitazione alpini di Feltre che costituì quel battaglione.

Gli ufficiali medici e farmacisti, nonchè i cappellani, dovendo rientrare, per il congedamento, alla direzione di sanità territoriale dalla quale sono stati mobilitati, riceveranno le indennità dall'ospedale militare principale di sede nella stessa città:

Esempio: un ufficiale medico, o farmacista, o un cappellano militare mobilitato dalla direzione di sanità di Roma, percepirà le indennità dall'ospedale militare di Roma.

Agli ufficiali che vanno all'estero e che sono ivi congedati dall'addetto militare italiano o dalle RR. autorità diplomatiche, o consolari, e ai cappellani che pure tornano all'estero, le indennità saranno pagate dal centro di mobilitazione al quale si devono presentare in Italia prima di partire per l'estero.

Agli ufficiali e cappellani in servizio al Ministero della guerra e agli altri Ministeri e commissariati, e che sono licenziati direttamente dai rispettivi uffici, senza rientrare ai propri centri di mobilitazione (giusta disposizioni date col dispaccio 15 gennaio 1919, n. 165 del Segretariato generale, divisione personale del Ministero), le indennità saranno pagate dal corpo od ufficio dal quale ricevevano gli assegni. Così, ad esempio, ad un ufficiale che prestava servizio al Ministero della guerra e che riceveva gli assegni dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, le indennità saranno pagate da tale ufficio; ad un altro che pure prestava servizio allo stesso Ministero e che riceveva gli assegni dal comando del deposito dell'81 reggimento fanteria, in Roma, le indennità saranno pagate da tale comando.

Per gli assimilati che siano impiegati dello Stato, il pagamento delle indennità sarà eseguito dall'ufficio d'amministrazione del Comando territoriale del corpo di stato maggiore, il quale potrà affidare l'operazione di pagamento allo stesso ente che corrispondeva gli assegni all'assimilato.

Per gli altri assimilati, che non siano impiegati dello Stato, il pagamento delle indennità sarà eseguito dallo stesso ente militare che provvede al loro licenziamento dal servizio, previ i necessari accertamenti presso gli altri enti, presso i quali abbiano prestato precedentemente servizio.

Anche tutti coloro (ufficiali, cappellani, o assimilati) che siano stati già congedati, o licenziati dal servizio, si rivolgeranno — per il pagamento delle indennità loro spettanti — agli enti sopraindicati. Gli assimilati non impiegati dello Stato che non possano rivolgersi all'ente da cui furono licenziati, perchè disciolto, dovranno rivolgersi all'ente che li assunse in servizio.

7. Qualora ai corpi venga a risultare che ufficiali che abbiano riscossa l'indennità di congedamento, o i loro eredi, vengano successivamente ad acquistar diritto a pensione a carico dello Stato, pel fatto del servizio militare prestato dagli ufficiali stessi nell'attuale guerra, debbono darli in nota al Ministero della guerra, perchè possano farsi le conseguenti comunicazioni al Tesoro, per la ritenuta sulla pensione.

8. La rinunzia prevista dall'art. 8, a favore dell'*Opera nazionale per i combattenti*, col rilascio del relativo certificato di benemerenza, è ammessa, o per tutte le indennità cui un ufficiale, cappellano, o assimilato, abbia diritto, a norma del decreto, o anche per una soltanto (per coloro che abbiano diritto alla indennità di congedamento, o di smobilitazione, ed a quella vestiario). Non è, invece, ammessa la rinuncia ad una parte soltanto di una indennità.

Coloro che rinuncino ad una o a tutte, le indennità loro spettanti riceveranno — dall'ente che, in conformità di quanto risulta dal precedente n. 6, è incaricato del pagamento delle indennità medesime — una dichiarazione comprovante tale rinunzia e indicante l'importo delle indennità da essi rilasciate a favore della suddetta istituzione. Lo stesso ente provvederà poi, alla fine di ogni mese, a trasmettere all'*Ufficio di Amministrazione di personali militari vari*, in Roma, l'importo delle somme come sopra rilasciate dagli aventi diritto alle indennittà di cui trattasi, accompagnato da un elenco nominativo degli oblatori, con la indicazione della somma da ciascuno rilasciata, affinchè il detto ufficio possa effettuarne il versamento all'Opera nazionale per i combatenti. L'Ufficio medesimo provvederà, contemporaneamente, a spedire ai singoli oblatori il certificato di benemerenza di cui è cenno nell'art. 5 del decreto.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 114. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 177, che stabilisce i premi e sopra-premi di congedamento per i sottufficiali e militari di truppa che hanno prestato servizio durante la guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 febbraio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 48, del 25 febbraio 1919).

Art. 1. — Ai sottufficiali, caporali e soldati delle classi anteriori al 1900, che hanno prestato servizio durante la guerra, è dovuto, all'atto dell'invio in congedo (o subito dopo la pubblicazione del presente decreto, per coloro che siano stati già congedati), un *premio* di congedamento di lire 100 per il primo anno e di lire 50 per ogni anno successivo del servizio prestato dalla classe, con la quale ciascun militare sia venuto alle armi, nel periodo dal 23 maggio 1915 al 31 dicembre 1918.

Lo stesso *premio* è dovuto ai sottufficiali di carriera, in relazione al tempo di effettivo servizio da essi prestato nel suddetto periodo di tempo.

Agli effetti del computo del servizio utile per la concessione del *premio*, le frazioni di anno sono valutate per un anno intiero quando raggiungano i sei mesi e un giorno.

Pei sottufficiali, caporali e soldati della classe 1900, il *premio* di congedamento è stabilito nella misura fissa di lire 50.

Art. 2. — Ai sottufficiali, qualunque sia la classe alla quale appartengono, compresi quelli di carriera, è concesso un *soprapremio* di lire 50, da pagarsi insieme al *premio* stabilito dall'articolo precedente.

Art. 3. — Sono esclusi dai *premi* e *sopra-premi* stabiliti negli articoli precedenti:

a) coloro che siano stati congedati, o esonerati, anteriormente alla conclusione dell'armistizio, a meno che il congedo sia stato determinato da ferite riportate in guerra, o da malattie riconosciute dipendenti da cause di servizio;

b) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi mentre erano sotto le armi durante la mobilitazione.

Art. 4. — I *premi* e *sopraprremi* stabiliti nel presente decreto sono esenti da qualsiasi ritenuta, o sequestro, per imposte e tasse, o per sconto di debiti verso l'amministrazione militare.

Art. 5. — Ai sottufficiali, caporali e soldati che volontariamente rinuncino ai *premi* e *sopraprremi* di cui agli articoli precedenti a favore dell'*Opera nazionale per i combattenti*, sarà rilasciato un *certificato di benemerenza* dal Ministero della guerra.

NORME ESECUTIVE.

1. L'accertamento della classe con la quale ciascun militare deve considerarsi venuto alle armi, per stabilire quante siano le quote di premio spettantigli, a senso dell'art. 1 del decreto, deve essere fatto secondo le norme date dalla circolare n. 109 del corrente anno. Perciò, a tutti i militari (eccettuati i sottufficiali di carriera), che, a senso della circolare ora indicata, devono essere considerati come venuti alle armi con una determinata classe, spetta, a titolo di premio di congedamento, una uguale somma, indipendentemente dall'*effettivo servizio* che ciascuno di essi, singolarmente considerato, abbia prestato.

2. Per i sottufficiali di carriera, il premio stabilito dall'art. 1 del decreto va calcolato in base al servizio *effettivo* da essi prestato dal 23 maggio 1915 al 31 dicembre 1918, e, per il computo del servizio utile, si deve tener conto di quanto è stabilito dal n. 3 delle norme esecutive riportate nella precedente circolare n. 113.

3. Il sopraprémio stabilito dall'art. 2 del decreto spetta a tutti coloro che, alla data del 31 dicembre 1918, erano già stati promossi al grado di sottufficiali.

4. Tanto il premio, quanto il sopraprémio stabilito dal decreto spettano anche ai sottufficiali, caporali e soldati che siano impiegati, o pensionati, dello Stato, o che, per il fatto del loro servizio militare, abbiano acquistato diritto a pensione a carico dello Stato, o che siano stati congedati, dopo la data dell'armistizio (3 novembre 1918), perchè nominati ad impieghi retribuiti con stipendio a carico dello Stato, ed ai loro eredi.

5. L'amnistia, l'indulto, o la grazia, di cui possano beneficiare i militar condannati (per reati commessi mentre erano sotto le armi durante la mobilitazione), non portano, come conseguenza, il pagamento, a loro favore, del premio, o sopraprémio, stabilito dal decreto, dovendo essi rimanerne ugualmente esclusi, a senso della lettera *b*) dell'art. 3.

6. Il pagamento del premio, o sopraprémio, per i sottufficiali di carriera sarà eseguito dagli enti, ai quali sono effettivi, subito dopo la pubblicazione della presente circolare. Invece, per tutti gli altri sottufficiali, come per i caporali e soldati, sarà eseguito:

a) se sono stati già inviati in congedo, o in licenza illimitata, in attesa di congedo, e se sono in Italia, dai distretti nel cui territorio essi risiedono, ed ai quali essi rivolgeranno apposita domanda, verbale o scritta, esibendo il foglio di congedo. Quelli residenti all'estero rivolgeranno la domanda, con semplice lettera, al loro distretto di leva, che eseguirà il pagamento mediante vaglia da rimettersi agli interessati per il tramite dell'autorità consolare.

b) se ancora non sono stati inviati in congedo, o in licenza illimitata, dall'ente militare (deposito, centro di mobilitazione, distretto militare, corpo, o reparto, ecc.) al quale debbano, per ultimo, presentarsi, prima di essere avviati alle loro case. Per questi militari, il pagamento dovrà essere effettuato nello stesso giorno della partenza per le loro case, e non prima.

Gli enti, che, in conformità di quanto precede, debbono eseguire i pagamenti, dovranno fare in modo che questi avvengano sollecitamente, evitando qualsiasi inutile formalità.

7. La rinunzia prevista dall'art. 5 del decreto, a favore dell'*Opera nazionale per i combattenti*, è ammessa soltanto per tutto il premio e sopraprémio cui ciascun militare abbia diritto. Non è, quindi, ammessa la rinuncia al solo premio, o al solo sopraprémio, nè a parte di essi.

Per quanto riguarda la dichiarazione ed il certificato di benemerenza da rilasciarsi agli oblatori, il versamento delle somme all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, e, da questo, all'Opera nazionale per i combattenti, si dovranno seguire le disposizioni contenute nel n 8 delle norme esecutive riportate nella precedente circolare n. 113.

Il Ministro — CAVIGLIA.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE
Servizi logistici ed amministrativi

Div. amm. Corpi ind. guerra

N. di prot. 6324

Roma, li 28 febbraio 1919.

OGGETTO

Indennità e premi di congedamento, di smobilitazione e di vestiario agli ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati

I D. L. in data 20 febbraio 1919 n. 176 e 177 riportati nella dispensa 14 G M. 1919, dovranno essere modificati.

In attessa di pubblicare sul G. M. le varianti relative, si notificano con la presente circolare le modificazioni che verranno apportate ai suddetti decreti, perchè di esse sia tenuto conto nell'attuazione, sollecita, che dovrà farsi delle disposizioni contenute nella suddetta dispensa n. 14.

Nell'articolo 5 del Decreto 176 verrà soppressa la frase in parentesi: (*sia pure in più periodi*).

Nel Decreto 177, il secondo comma dell'art. 1 verrà sostituito dal seguente: « lo stesso premio è dovuto ai sottufficiali di carriera, in relazione al tempo di effettivo servizio in *zona di operazioni*, da essi prestato nel suddetto periodo di tempo ».

« Ai sottufficiali, qualunque sia la classe alla quale appartengono, compresi quelli di carriera, *che si trovino nelle condizioni volute per aver diritto al premio di cui all'art. precedente*, è concesso un sopra premio di lire 50, da pagarsi insieme al premio stabilito dall'art. precedente »

IL MINISTRO
CAVIGLIA.

(Da distribuirsi insieme alla Dispensa 14ª del *giornale militare* 1919).

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª — 1919 — 28 Febbraio

N. 115. - 12 gennaio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 70, che costituisce in ente morale la donazione di lire 5000 fatta dalla città di Firenze a favore dei militari di truppa della brigata Venezia (83 e 84 fanteria), e ne approva lo statuto organico . . . . . *Pag.* 138

» 116. - 12 gennaio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 71, che costituisce in ente morale il fondo permanente di lire 185.916.71, raccolto con elargizioni di S. M. il Re, di S. M. la Regina Madre, di vari enti, degli appartenenti all'arma dei carabinieri reali e di cittadini privati in favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma stessa, e ne approva lo statuto organico . . . . *Pag.* 139

» 117. - 6 febbraio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 152, col quale si dispone che a decorrere dal 6 febbraio 1919 cessa lo stato di resistenza nel territorio delle piazze marittime di Taranto e di Brindisi . . . *Pag.* 142

» 118. - 6 febbraio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 153, col quale si dispone che dal 21 febbraio 1919 la piazza marittima di Venezia cessa dall'essere dichiarata in istato di resistenza . . . . . *Pag.* 142

» 119. - 6 febbraio 1919. — PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 175, relativo alla reintegrazione del diritto ai militari di chiedere il collocamento a riposo per anzianità di servizio . . . . . *Pag.* 143

» 120. - 9 febbraio 1919. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 139, che modifica il decreto luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500, col quale si stabilisce un nuovo ordinamento del consiglio di disciplina per gli ufficiali dell'esercito e della marina. . . . . *Pag.* 143

» 121. - 12 febbraio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 161, che estende le disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali 5 e 14 dicembre 1918, nn. 1814 e 1860, ai licenziamenti di personale effettuati nel periodo dal 1 febbraio al 31 marzo 1919 . . . . . *Pag.* 143

» 122. - 20 febbraio 1919. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 174, che ripristina per gli ufficiali la facoltà di chiedere la dispensa dal servizio attivo permanente . . . . . *Pag.* 143

» 123. - 27 febbraio 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'assistenza e protezione degli invalidi di guerra, in applicazione alla legge 25 marzo 1917, n. 481. — Apparecchi di protesi per mutilati bilaterali dell'arto superiore . . *Pag.* 144

» 124. - 27 febbraio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto del Ministero del tesoro, 14 gennaio 1919, circa gli aumenti dei salari del personale operaio delle amministrazioni dello Stato . . . . . *Pag.* 144

AVVISO . . . . . *Pag.* 144

CIRCOLARE N. 115. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 70, che costituisce in ente morale la donazione di L. 5000 fatta dalla città di Firenze a favore dei militari di truppa della brigata Venezia (83 e 84 fanteria), e ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 12 gennaio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 31, del 6 febbraio 1919).

Art. 1. — La donazione di lire cinquemila fatta dalla città di Firenze a favore della brigata Venezia (83 e 84 fanteria) è costituita in ente morale sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2 — E' approvato lo statuto organico della detta fondazione formato di dieci articoli, visto e sottoscritto d'ordine nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

STATUTO ORGANICO DELLA FONDAZIONE BRIGATA VENEZIA

Art. 1. — Avrà nome di fondazione «BRIGATA VENEZIA» la donazione fatta a detta brigata dalla città di Firenze.

Art. 2. — L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale iniziale di lire cinquemila investito in cartelle del prestito nazionale al 5 % intestate alla fondazione «BRIGATA VENEZIA» e depositate presso la cassa del reggimento che amministra il comando della brigata e da quella che sarà ricavata dall'eventuale acquisto di nuove cartelle da intestarsi allo stesso nome e da depositarsi presso la medesima cassa, mediante successive oblazioni.

Art. 3 — La gestione della fondazione è affidata ad una commissione composta dal comandante della brigata (presidente) dei due comandanti di reggimento 83 e 84 fanteria, tutti con voto deliberativo. Avrà le funzioni di segretario con voto consultivo l'aiutante di campo della brigata.

Art. 4. — La rendita annuaria dell'ente sarà divisa in premi uguali di lire venticinque ciascuno fra quei militari di truppa che durante l'anno avranno meritato ricompense al valore oppure che siansi distinti per qualsiasi altro motivo nel disimpegno del proprio dovere.

A parità di condizioni avranno la preferenza i militari di famiglia bisognosa.

Art. 5. — I premi che in un anno rimangono indistribuiti saranno depositati nella Cassa di risparmio in libretto postale intestato al reggimento con la precisa indicazione dello scopo cui sono destinati.

Le somme risultanti dal cumulo di detti premi e dai relativi interessi saranno impiegate nell'acquisto di nuove cartelle.

Art. 6. — Le proposte di premio da parte dei due reggimenti saranno inoltrate al comando di brigata con un dettagliato rapporto giustificativo e non oltre il mese di dicembre di ciascun anno e dovranno riferirsi solo ad atti verificatisi entro l'anno che sta per scadere.

Art. 7. — Le deliberazioni della commissione di cui all'art. 3 sono prese a maggioranza di voti.

Art. 8. — Il risultato delle decisioni della commissione relativamente a quanto dispone l'art. 6 sarà fatto constare mediante apposito verbale firmato dai deliberanti e sarà portato a conoscenza dei reggimenti mediante ordine del giorno.

Art. 9. — Annualmente, avvenuta la erogazione dei premi, il comandante il reggimento che amministra il comando della brigata dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente e darne comunicazione al sindaco di Firenze.

Art. 10. — Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente si provvederà con le prime rendite riducendo ed all'uopo ritardando congruamente la prima concessione dei premi

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 116. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 71, che costituisce in ente morale il fondo permanente di lire 185.916,71 raccolto con elargizioni di S. M. il Re, di S. M. la Regina Madre, di vari enti, degli appartenenti all'arma dei carabinieri reali e di cittadini privati in favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma stessa, e ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 12 gennaio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 31, del 6 febbraio 1919).

Art. 1. — Il fondo di cui sopra è costituito in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2. — Sono approvati lo statuto organico della detta fondazione, formato di otto articoli, ed il relativo regolamento formato di dieci articoli visti e sottoscritti, d'ordine nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

SCHEMA DELLO STATUTO

Art. 1. — Avrà il nome di «Fondazione dell'arma dei carabinieri reali» il fondo permanente istituito per solennizzare il primo centenario della creazione dell'arma stessa, per premi al valore a favore dei sottufficiali e dei militari di truppa appartenenti all'arma, e per sussidi, nei casi di inabilità o di morte per cause di servizio di istituto, a favore dei sottufficiali e militari di truppa medesimi, delle loro famiglie e dei loro genitori, se in condizioni di bisogno, e, per questi ultimi, se da essi sovvenuti.

Le finalità dell'ente si riassumono nel proposito di creare coi premi un nuovo e valido incentivo a forti azioni e di provvedere coi sussidi alle prime necessità dei militari o dei loro parenti, di cui sopra è cenno, di massima nel periodo di tempo che immediatamente segue la dichiarazione di riforma o la morte.

I premi ed i sussidi saranno erogati dalla commissione amministratrice, di cui all'art. 6 del presente statuto, secondo le norme del successivo articolo 7 e dell'apposito regolamento.

Art. 2. — La fondazione ha sede in Roma, presso il comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

Art. 3. — L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale sottoindicato:

L. 65.000	elargite da S. M. il Re;
» 5.000	elargite da S. M. la Regina Madre;
» 10.000	elargite dal Ministero della guerra;
» 2.000	elargite dal Ministero della marina;
» 10.000	elargite dal Ministero dell'interno;
» 1.000	elargite dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
» 5.000	elargite dal Ministero delle colonie;
» 33.076,52	residui dei versamenti volontari fatti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai militari di truppa dell'Arma, nella ricorrenza del centenario della costituzione dell'Arma dei carabinieri reali;
» 13.448,70	versate volontariamente da ufficiali, sottufficiali e carabinieri addetti a reparti mobilitati;
» 10.449,20	provenienti dalla pubblicazione del volume «Storie e vicende dell'Arma», del colonnello Denicotti;
» 4.000	elargite da due incogniti cittadini italiani residenti a Salonicco.

Sovvenzione annua di lire 1000 concessa, oltre all'elargizione suindicata, dal Ministero della guerra.

Oblazioni volontarie non inferiori a lire una, degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che appartengono o hanno appartenuto all'Arma e altre offerte che potranno eventualmente essere fatte da enti e da privati.

Art. 4. — I nomi degli oblatori che verseranno una quota maggiore di L. 1, verranno inscritti nell'apposito registro dei benemeriti dell'incremento dell'Arma, tenuto nella sala d'ordine della legione allievi carabinieri reali.

Art. 5. — Il capitale dell'ente è inalienabile e deve essere investito in titoli dello Stato, intestati alla « Fondazione dell'Arma dei carabinieri reali », e depositato presso la cassa della legione allievi carabinieri reali.

Dal capitale verranno però prelevate L. 3.000 che, depositate su di un libretto postale di risparmio intestato al comandante generale dell'Arma, custodito nella predetta cassa, resteranno permanentemente a disposizione della commissione amministratrice di cui all'art. 6, per i primi bisogni dell'ente e per le erogazioni da farsi in più della rendita per sussidi negli anni in cui le necessità si presentassero superiori a quelle previste.

Le somme prelevate dovranno essere reitegrate con le prime rendite.

Art. 6 — L'amministrazione della fondazione è affidata ad una commissione amministratrice, composta:

del comandante generale dell'Arma *Presidente;*

degli ufficiali generali dell'Arma in servizio attivo permanente residenti in Roma; *(membri con voto deliberativo);*

da un ufficiale designato dal comandante generale dell'Arma, *Segretario, (con voto consultivo).*

La commissione amministratrice delibera in ordine alle erogazioni delle rendite e decide in genere su tutti gli affari che interessano la fondazione.

Il presidente della commissione amministratrice, rappresenta la fondazione in giudizio.

Art. 7. — La rendita del capitale sarà destinata per 1/5 ai premi al valore, e per 4/5 ai sussidi. La somma che rimanesse eventualmente disponibile, in seguito alle assegnazioni in una categoria, potrà essere devoluta in aumento all'altra, sempre che non debba essere impiegata a reintegrare le 3.000 lire disponibili nel libretto postale di cui all'art 5

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 8. — Alle spese e alle tasse per la costituzione dell'ente sarà provveduto con le prime rendite ed eventualmente con le lire 3.000 depositate sul libretto postale di cui all'art. 5.

La prima distribuzione dei premi avrà luogo il 13 luglio 1919, ma le concessioni di sussidi potranno aver luogo anche prima.

I premi dovranno, anche nelle prime distribuzioni, riferirsi a fatti posteriori alla ricorrenza del primo centenario della istituzione dell'Arma, 13 luglio 1914.

Il Ministro — ZUPELLI.

REGOLAMENTO

COMMISSIONE AMMINISTRATRICE.

Art. 1. — L'assegnazione dei premi e dei sussidi è fatta dalla commissione amministratrice in base alle proposte trasmesse dai comandi di legione e dal comando generale.

Art. 2. — La commissione amministratrice viene convocata dal comandante generale o da chi ne fa le veci in adunanze ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo:

entro i primi cinque giorni di luglio per l'assegnazione di premi a militari decorati al valore;

entro il mese di agosto per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ente.

Le seconde sono indette ogni qualvolta occorra deliberare concessioni di sussidio.

Art. 3. — Le deliberazioni della commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti, con votazione segreta; a parità di voti il giudizio si intenderà favorevole al l'interessato. Di esse viene fatto constare con apposito processo verbale, che deve essere firmato da tutti gli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno tre membri.

In materia di assegnazione di premi e sussidi il giudizio della commissione è insindacabile, sì che avverso le decisioni di essa non è ammissibile reclamo.

PRESIDENZA.

Art. 4 — Il presidente della commissione amministratrice impersona la fondazione nell'assolvimento dei suoi compiti, specie per quanto si riferisce ai rapporti di essa coi terzi. Egli dirige e sottoscrive la corrispondenza ufficiale, cura in generale il buon andamento dell'istituto e prende, nei casi d'urgenza, i provvedimenti conservativi, informandone poi la commissione amministratrice.

Art. 5. — In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il vice presidente, cioè l'ufficiale generale che fa le sue veci nella carica di comandante generale.

PROPOSTE E DOMANDE DI PREMI E SUSSIDI.

Art. 6. — Le proposte di premi saranno fatte dal Comando di ufficiale cui appartiene il militare, e dal Comando medesimo trasmesse poi per via gerarchica al Comando di Legione, il quale inoltrerà quelle fra esse che riterrà meritevoli di accoglimento al Comando generale.

Così pure, le domande di premi saranno presentate dal militare interessato al Comando di ufficiale di cui egli dipende, e dal Comando medesimo trasmesse col parere, per via gerarchica, al Comando di legione,il quale segnalerà quelle che crederà del caso al Comando generale.

Le domande suddette potranno essere ricevute anche dai Comandi superiori, i quali, peraltro, prima di dar corso ad esse, dovranno richiedere del motivato parere in merito quelli dipendenti interessati. Questi ultimi assumeranno al più presto particolareggiate informazioni e le forniranno con ugnale sollecitudine, riferendo, se del caso, anche telegraficamente.

Analogo sarà il procedimento da seguirsi per quanto riguarda le proposte e le domande di sussidi. Ove il militare sia morto, i genitori, la vedova, o il tutore dei figli minorenni, rimetteranno la domanda, per l'istruttoria e l'ulteriore corso, al Comando dell'Arma nella cui giurisdizione essi risiedono.

PREMI AL VALORE.

Art. 7. — I premi al valore saranno concessi per una somma totale corrispondente ad 1/5 della rendita del capitale della fondazione a quei sottufficiali e militari di truppa che durante il precedente anno finanziario siano stati decorati con medaglia d'oro al valore. Potranno assegnarsi anche ai sottufficiali e militari di truppa che abbiano conseguito la medaglia d'argento, quando la motivazione relativa ponga in rilievo un atto di valore assolutamente eccezionale.

Nell'adunanza di luglio, di cui all'art. 2, la commissione amministratrice stabilirà, prima di esaminare e discutere i singoli casi, la misura dei premi per l'anno scaduto.

I premi saranno distribuiti nel capoluogo della legione, in forma solenne, il giorno 13 luglio, anniversario della fondazione dell'Arma.

SUSSIDI.

Art. 8. — I sussidi saranno accordati, per una somma totale corrispondente ai 4/5 della rendita del capitale della fondazione, ai sottufficiali e militari di truppa, alle loro famiglie e ai genitori, se in provate condizioni di bisogno, e per questi ultimi, se sovvenuti dai sottufficiali e militari medesimi; e precisamente:

a) al militare inabilitato per cause di servizio d'istituto in attesa della pensione;

b) alla vedova del militare deceduto per cause di servizio d'istituto semprechè non sussistesse, al tempo della morte, separazione legale per colpa della moglie;

c) a ciascun figlio maggiore di 4 anni e non ancora abile, per ragioni di età, a lavoro proficuo, del militare deceduto per cause di servizio d'istituto;

d) a igenitori o al genitore superstite del militare deceduto per cause di servizio d'istituto se da lui erano notoriamente sovvenuti;

e) ai genitori o al genitore superstite dal militare inabilitato per cause di servizio di istituto se notoriamente sovvenuti dal militare stesso.

Questo sussidio è cumulabile con quello della lettera *a*).

L'inabilitazione o la morte dipendenti da cause di servizio d'istituto dovranno risultare da apposita deliberazione del competente consiglio d'amministrazione.

CONTO CONSUNTIVO.

Art. 9. — Il conto annuale della gestione dovrà essere comunicato al Ministero e sarà poscia reso di pubblica ragione in una dispensa straordinaria del bollettino dell'Arma.

Elenco dei benemeriti dell'incremento morale dell'Arma.

Art. 10. — Presso le legioni allievi CC. RR. saranno istituiti e tenuti nella sala d'ordine un registro dei benemeriti dell'incremento morale dell'Arma, nel quale verranno inscritti nell'ordine di data di versamento i nomi degli oblatori la cui elargizione sia maggiore di L. 1, ed una rubrica alfabetica degli oblatori medesimi.

Ciascun anno, con la pubblicazione del conto della gestione, verranno notificati i nomi degli oblatori con la somma da ognuno versata, i nomi dei premiati al valore, e, senza indicazioni nominative, le somme erogate in sussidi ripartite secondo le categorie enunciate all'art. 8.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 117. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 152, col quale si dispone che a decorrere dal 6 febbraio 1919 cessa lo stato di resistenza nel territorio delle piazze marittime di Taranto e di Brindisi.** — 6 febbraio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 43, del 20 febbraio 1919).

Articolo unico. — A decorrere dal 6 febbraio 1919 cessa lo stato di resistenza nel territorio delle piazze marittime di Taranto e di Brindisi.

Cessano in conseguenza, colla stessa data, i pieni poteri conferiti ai comandanti delle dette piazze col R. decreto 20 maggio 1915, n. 795.

N. 118. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 153, col quale si dispone che dal 21 febbraio 1919 la piazza marittima di Venezia cessa dall'essere dichiarata in istato di resistenza.** — 6 febbraio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 43, del 20 febbraio 1919).

Art. 1 — La piazza marittima di Venezia cessa di essere in istato di resistenza a decorrere dal 21 febbraio 1919.

Art. 2. — Sono conservate al personale della R. marina, con destinazione nella piazza marittima di Venezia e sul litorale a sud di detta piazza, entro la circoscrizione della provincvia di Venezia, nonchè, sul litorale a nord, sino al vecchio confine, le speciali indennità derivanti dal precedente stato di resistenza della piazza marittima di Venezia.

N. 119. — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 175, relativo alla reintegrazione del diritto ai militari di chiedere il collocamento a riposo per anzianità di servizio.** — (Gabinetto del ministro). — 6 febbraio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 48, del 25 febbraio 1919).

Articolo unico — In deroga all'art. 15 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e dalla data di pubblicazione del presente decreto, è ammesso l'esercizio del diritto dei militari al collocamento a riposo per anzianità di servizio.

NOTA. — In base alla detta disposizione combinata con quella dell'art. 19 del testo unico sulle pensioni è ripristinata la facoltà nei militari di far domanda sia di collocamento a riposo che di collocamento nella posizione di servizio ausiliario.

N. 120. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto luogotenenziale n. 139, che modifica il decreto luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500, col quale si stabilisce un nuovo ordinamento del Consiglio di disciplina per gli ufficiali dell'esercito e della marina.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 febbraio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 41, del 18 febbraio 1919).

Art. 1. — Agli articoli 2 ed 8 del nostro decreto 10 ottobre 1915, n. 1500, col quale è approvato un nuovo ordinamento del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina, è aggiunto il seguente capoverso:

«Il Consiglio può essere rinnovato parte o tutto anche nel corso dell'anno per cui è nominato».

Art. 2. — Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

N. 121. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 161, che estende le disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali 5 e 14 dicembre 1918, nn. 1814 e 1860, ai licenziamenti di personale effettuati nel periodo dal 1° febbraio al 31 marzo 1919.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 12 febbraio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 47, del 24 febbraio 1919).

Art. 1 — I licenziamenti di personale che le ditte od imprese indicate nell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 dicembre 1918, n. 1814, effettuassero durante il periodo dal 1° febbraio al 31 marzo 1919, saranno a tutti gli effetti regolati dalle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale suddetto ed in quello 14 dicembre 1918, n. 1860.

Art. 2. — Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

N. 122. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto luogotenenziale n. 174, che ripristina per gli ufficiali la facoltà di chiedere la dispensa dal servizio attivo permanente.** — (Gabinetto del ministro). — 20 febbraio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 48, del 25 febbraio 1919).

Articolo unico. — Dalla data del presente decreto è ripristinata per gli ufficiali la facoltà di chiedere la dispensa dal servizio attivo permanente.

NOTA. — Gli ufficiali che ottengono la dispensa dal servizio attivo permanente, sono inscritti col loro grado nei ruoli degli ufficiali di complemento o della milizia territoriale e seguono per il congedamento le sorti di questi.

N. 123. — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per l'assistenza e protezione degli invalidi di guerra, in applicazione alla legge 25 marzo 1917, n. 481 — Apparecchi di protesi per mutilati bilaterali dell'arto superiore.** — (Direzione generale sanità militare). — 27 febbraio 1919.

In analogia a quanto è prescritto dal n. 24 della circolare 16 *giornale militare* 1918 pei mutilati bilaterali dell'arto inferiore, si dispone che ai mutilati bilaterali dell'arto superiore venga fornita, a spese dell'amministrazione militare, oltre gli arti estetici, una seconda coppia di apparecchi di protesi, tali da permettere al mutilato di poter da solo provvedere alle necessità della vita vegetativa (nutrizione, pulizia personale, abbigliamento)

Il Ministero non prescrive per tali arti un tipo speciale: ogni officina regionale che possa da sola provvedervi può fabbricarli, o quanto meno rivolgersi alle due officine nazionali di protesi, che già hanno studiati i tipi adatti.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 124. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto del Ministero del tesoro, 14 gennaio 1919, circa gli aumenti dei salari del personale operaio delle amministrazioni dello Stato.** — (Direzione generale artiglieria). — 27 febbraio 1919.

Con decreto in data 14 gennaio 1919, il Ministero del tesoro ha stabilito che la paga oraria prescritta dal parag. 59 del regolamento operai, deve calcolarsi coll'aumento, nella misura fissata dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444.

In dipendenza di tale disposizione si determina che l'aumento di cui al n. 3 delle *Norme* che fanno seguito alla circolare n. 243 del 1918, debba conteggiarsi, a decorrere dal 1° febbraio 1918, anche per le ore fatte in più dell'orario normale a parziale modificazione di quanto è detto al successivo n. 4 delle Norme stesse.

In tal senso s'intende modificata anche la circolare n. 536 del 1918.

Resta ferma la disposizione che l'aumento di che trattasi, non deve conteggiarsi sui soprassoldi di qualsiasi genere, sui premi, sulle percentuali di cottimo ecc. perchè sia nella misura sia nelle tariffe, il criterio di base delle concessioni o dei prezzi è stata la paga regolamentare e non quella aumentata in forza al decreto luogotenenziale n. 444, giusta quanto è detto nel secondo comma dell'art. 2 del decreto stesso.

Pel pagamento degli arretrati, le amministrazioni compileranno un unico specchio, nel quale saranno dimostrate distinte per mese le competenze dovute dal 1° febbraio 1918 a tutto il febbraio 1919 e spesando poi regolarmente quelle spettanti dal 1° marzo 1919 in poi.

Il Ministro — CAVIGLIA.

AVVISO

Concorso indetto dal Ministero della marina per la nomina di 50 sottotenenti effettivi nel corpo di commissariato militare marittimo.

E' stato aperto un concorso per titoli per la nomina di 50 sottotenenti commissari effettivi nel corpo di commissariato militare marittimo.

Il termine utile per la presentazione delle domande è stato fissato al 30 aprile 1919.

Potranno partecipare al concorso i giovani cittadini del Regno laureati dalle regie scuole superiori di commercio, dall'università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano o laureati in giurisprudenza che comprovino di trovarsi nelle condizioni qui appresso indicate:

a) avere già raggiunta l'età di 17 anni e non oltrepassata quella di 25 al 1° ottobre 1918;

b) essere celibe;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata e non avere riportato condanna penale;

d) possedere l'idoneità fisica pel servizio militare marittimo che verrà accertata da ufficiali sanitari della R. marina.

Coloro che trovandosi a prestar servizio militare nella R. marina o nel R. esercito intendessero concorrere, avendone i requisiti, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dal Ministero della marina i premi, dal Ministero della guerra o dal Comando Supremo dell'esercito i secondi.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da lire 2, dovranno contenere la indicazione esatta del domicilio o della destinazione di servizio e pervenire al Ministero della marina (direzione generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico) non più tardi del 30 aprile 1919.

Non sarà tenuto conto di quelle che si ricevessero dopo questa data.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Copia dell'atto originale di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

2. Certificato di cittadinanza italiana, legalizzato come sopra;

3. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto o sottoprefetto;

4. Certificato d'immunità penale rilasciato dalla competente autorità giudiziaria;

5. Certificato di stato civile, legalizzato dal presidente del tribunale;

6. Diploma di laurea;

7. Stato dei punti riportati negli esami di laurea rilasciato dall'istituto superiore di commercio, dalla università « Luigi Bocconi » di Milano o dalla R. università d'onde il candidato proviene.

I documenti 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore al 1° gennaio 1919.

Le domande dei militari della R. marina o del R. esercito dovranno pervenire pel tramite delle autorità dalla quale dipendono e dovranno essere corredate solo dei documenti di cui ai nn. 1, 5, 6 e 7 pei militari di truppa.

Il Ministro della marina si riserva la facoltà di non ammettere al concorso quegli aspiranti che, per qualunque motivo, non giudicasse meritevoli di conseguire il grado di ufficiale. I concorrenti i quali siano già provvisti di un impiego nell'amministrazione dello Stato, con diritto a pensione, dovranno nella domanda far cenno di questa loro condizione, e quelli fra essi che risultassero idonei, dovranno appena avuta la notificazione della loro ammissione ad occupare i posti messi a concorso far pervenire al Ministero della marina, pel tramite dell'ufficio dal quale dipendono, le dimissioni dall'impiego.

Esaminati i titoli di ciascun concorrente, la commissione, in base allo stato dei punti, formerà la graduatoria dei concorrenti ritenuti idonei al grado cui aspirano. A parità di punti sarà data la precedenza ai laureati delle regie scuole superiori di studi commerciali ed amministrativi od istituti equiparati. Per i concorrenti della medesima provenienza a parità di punti sarà data la precedenza a quello di minore età.

I concorrenti compresi nella graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso, prima di essere nominati sottotenenti nel corpo di commissariato militare marittimo, dovranno contrarre l'arruolamento volontario di 4 anni secondo le norme della vigente legge sulla leva marittima.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina a sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo dovranno rilasciare una esplicita dichiarazione da assoggettarsi a quelle norme che in avvenire fossero comunque stabilite per le pensioni in sostituzione di quelle ora vigenti.

I sottotenenti commissari appena nominati saranno inviati presso la R. accademia navale per seguirvi un corso d'istruzione professionale della durata di mesi sette. Al termine del corso saranno imbarcati su regie navi per compiervi un esperimento pratico della durata di mesi otto.

I sottotenenti commissari che approvati agli esami del corso di abilitazione, siano al termine del periodo di esperimento a bordo, ritenuti idonei sopo promossi tenenti.

AVVERTENZE

Attribuzioni del corpo di commissariato militare marittimo.

Il corpo di commissariato militare marittimo è incaricato dei servizi logistici amministrativi della marina, in particolar modo dei rifornimenti per la flotta.

Gli ufficiali commissari sono destinati, con mansioni logistiche, amministrative, economiche, legali e di segreteria, presso il Ministero della marina, i comandi e uffici militari marittimi, e sulle regie navi.

I periodi di imbarco necessari per la promozione ai gradi immediatamente superiori sono:

da sottotenente (esperimento)	8 mesi
da tenente	1 anno
da capitano	1 anno

L'imbarco col grado di maggiore sulle più grandi navi è previsto ma non indispensabile per l'avanzamento.

Lo stesso dicasi per l'imbarco da tenente colonnello, nella carica di commissario capo di armata o di squadra.

Quadro organico attuale del corpo di commissariato militare marittimo.

N.	GRADI	Stipendio (compresi gli aumenti di cui al D. L. 107 in data 10-2-1918).	Corrispondenza coi gradi dello Stato maggiore della R. Marina
		(*a-b*)	
1	Tenente gen. commissario . .	13700	Vice ammiraglio.
1	Maggior generale	11500	Contr'ammiraglio.
1	Brigadiere generale	10400	Sotto ammiraglio.
9	Colonnelli	9300	Capitano di vascello.
24	Tenenti colonnelli	7100	Capitano di fregata.
54	Maggiori	6000	Capitano di corvetta.
107	Capitani	4900	Tenente di vascello.
79	Tenenti	3060	Sottotenente di vascello.
	Sottotenenti	2600	Guardiamarina.

a) Gli stipendi degli ufficiali di grado inferiore a colonnello sono aumentati come segue:

Tenente colonnello	dopo	5	anni di grado	L.	8200
Maggiore	»	5	» »	»	6500
Capitano	»	5	» »	»	5340
Id.	»	10	» »	»	5780
Tenente	»	5	» »	»	3520

b) Oltre l'indennità di carica e i soprassoldi per speciali destinazioni.

Durante il corso presso la R. accademia navale e l'imbarco in esperimento, i sottotenenti commissari sono provvisti gratuitamente di vitto e di alloggio oltre lo stipendio.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

538
124
412
51
169

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — 1919 — 7 Marzo

N. 125. – 17 novembre 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1841, che a datare dal 1 luglio 1918 e per la durata della guerra aumenta i soprassoldi stabiliti dall'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1912, n. 149, a favore degli ufficiali e degli uomini di truppa addetti al servizio delle linee ferroviarie esercite dall'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 148

» 126. — 6 febbraio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 199, riguardante esenzione dalle tasse di bollo e di registro . . *Pag.* 148

» 127. — 20 febbraio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 193, che stabilisce il trattamento economico del personale destinato all'inquadramento e governo nei centri di raccolta dei prigionieri liberati e nei campi di concentramento dei prigionieri di guerra . . . . . *Pag.* 148

» 128. — 23 febbraio 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale relativo alla istituzione a Taranto di una sezione del tribunale militare territoriale di Bari. *Pag.* 149

» 129. — 5 marzo 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Liquidazione delle partite del fondo scorta degli enti autonomi istituiti per la guerra, che debbono essere soppressi . . . . . *Pag.* 149

» 130. — 5 marzo 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Contributo di guerra sulle competenze degli operai — Versamento del contributo di guerra in tesoreria . . . . . *Pag* 150

» 131. — 5 marzo 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamento delle indennità di congedamento, vestiario e smobilitazione e dei premi e soprapremi di congedamento . . . . . *Pag,* 150

» 132. — 5 marzo 1919 — COLONIE — UFFICIALI e TRUPPA ALL'ESTERO. — Norme da seguirsi per il licenziamento di ufficiali all'estero . . . . *Pag.* 151

» 133. — 5 marzo 1919 — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO TERRITORIALE. — Ruolini degli ufficiali ed elenco delle variazioni . . . . . *Pag.* 151

» 134. — 5 marzo 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'assistenza e protezione degli invalidi di guerra, in relazione alla legge 25 marzo 1917, n. 481 — Riparazione e sostituzione degli apparecchi di protesi . . . . . *Pag,* 152

» 135. — 5 marzo 1919. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme da seguirsi per il licenziamento e rinvio in congedo di ufficiali inabili e di altre categorie di ufficiali. *Pag.* 152

» 136. — 6 marzo 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1886 . . . . . *Pag,* 153

» 137. — 6 marzo 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme speciali da seguirsi per il licenziamento e riespatrio dei militari già residenti all'estero . . . . *Pag.* 154

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 157

CIRCOLARE N. 125. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1841, che a datare dal 1 luglio 1918 e per la durata della guerra aumenta i soprassoldi stabiliti dall'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1912, n. 149, a favore degli ufficiali e degli uomini di truppa addetti al servizio delle linee ferroviarie esercite dall'amministrazione militare.** — (Direzione generale genio). — 17 novembre 1918. — (Gazzetta ufficiale n. 291, dell'11 dicembre 1919).

Articolo unico. — A decorrere dal 1° luglio 1918 e per la durata della guerra i soprassoldi stabiliti dall'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1912, n. 149, a favore degli ufficiali e degli uomini di truppa addetti al servizio delle linee ferroviarie esercitate dall'amministrazione militare, sono aumentati ciascuno di una lira giornaliera.

Rimangono invariate tutte le altre disposizioni del citato decreto.

N. 126. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 199, riguardante esenzione dalle tasse di bollo e di registro.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 6 febbraio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 54, del 4 marzo 1919).

Articolo unico. — Dalla data del presente decreto e fino alla pubblicazione della pace è concessa l'esenzione dalle tasse di bollo e di registro ai contratti stipulati per conto dei governi alleati per provvedere, con ditte italiane ad appalti e somministrazioni nell'interesse delle rispettive truppe che si trovino nel territorio nazionale ed occupato.

N. 127. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 193, che stabilisce il trattamento economico del personale destinato all'inquadramento e governo nei centri di raccolta dei prigionieri liberati e nei campi di concentramento dei prigionieri di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 febbraio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 51, del 28 febbraio 1919).

Art. 1. — Al personale addetto, pel servizio di inquadramento e governo, ai centri istituiti alle dirette dipendenze del Comando Supremo del regio esercito per raccogliere i prigionieri italiani liberati in seguito all'armistizio concluso con le potenze nemiche, spettano le indennità di guerra di cui al regio decreto 23 maggio 1915 n. 677, esclusa, sempre, quella di entrata in campagna.

Le stesse indennità spettano anche al personale proveniente dalla prigionia, che, dai comandi dei centri di raccolta, sia destinato all'inquadramento e governo dei prigionieri, limitatamente, si intende, al periodo di tempo in cui è effettivamente adibito a tale funzione.

Art. 2. — Il trattamento di cui al 1° comma dell'articolo precedente spetta pure al personale addetto, per il servizio di inquadramento e governo, ai campi di concentramento prigionieri di guerra, posti alle dirette dipendenze del Comando Supremo del regio esercito.

Art. 3. — Il presente decreto, per quanto riguarda il personale dei centri di raccolta prigionieri italiani liberati, ha vigore dal giorno dell'istituzione dei centri stessi; mentre, per quanto riguarda il personale dei campi di concentramento prigionieri di guerra, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

N. 128. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale relativo alla istituzione a Taranto di una sezione del tribunale militare territoriale di Bari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 febbraio 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 152;
Su proposta dell'Avvocato generale militare,

DECRETA:

Articolo unico. — E' istituita una sezione del tribunale militare territoriale di Bari con sede a Taranto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 129. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Liquidazione delle partite del fondo scorta degli enti autonomi istituiti per la guerra, che debbono essere soppressi.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 5 marzo 1919.

Gli Enti autonomi agli effetti della resa dei conti, stati istituiti per la guerra, allorchè siano soppressi, si atterranno, per quanto si riferisce alla gestione delle partite del fondo scorta, alle seguenti norme:

Compileranno apposito prospetto, in duplice originale, con la descrizione dettagliata delle singole partite di credito e di debito risultanti dalle loro scritture applicate al fondo scorta, ponendo l'ammontare relativo a ciascuna partita in separata colonna a seconda che si tratti di crediti o di debiti. In calce al prospetto sarà fatta risultare la differenza fra i crediti e i debiti o viceversa. Il prospetto sarà sottoscritto dal consegnatario o dal consiglio di amministrazione o da chi ne ha le funzioni a seconda dei casi.

Tutti i documenti relativi alle partite di cui trattasi saranno allegati al suddetto prospetto il quale verrà rimesso, nei due originali, all'Ente autonomo territoriale da designarsi, dal comando del corpo d'Armata nella cui circoscrizione trovasi l'Ente che deve essere soppresso.

Quest'ultimo Ente nel trasmettere all'Ente territoriale il prospetto di cui sopra, chiederà nel caso in cui i crediti siano superiori ai debiti, rimborso dell'eccedenza dei crediti; nel caso invece in cui i debiti superino i crediti, invierà insieme al prospetto un vaglia postale di servizio dell'ammontare corrispondente all'accedenza dei debiti.

L'Ente territoriale provvederà al pagamento o alla riscossione di cui sopra e farà proprie le partite di credito o di debito specificate nel prospetto inserendole nelle proprie scritture, facendole precedere dalla indicazione dell'Ente soppresso dal quale ricevette le partite stesse.

L'Ente territoriale restituirà inoltre all'Ente interessato uno degli originali del prospetto con la dichiarazione dell'avvenuto passaggio della gestione del fondo scorta dall'uno all'altro Ente.

S'intende che la responsabilità amministrativa concernente le partite segnalate al momento del passaggio, rimane integra agli Enti soppressi.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 130. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Contributo di guerra sulle competenze degli operai — Versamento del contributo di guerra in tesoreria.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 5 marzo 1919.

Ad eliminare ogni dubbio circa la portata del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919 relativo alla soppressione del contributo di guerra sui pagamenti ai fornitori ed impresari (circ. n. 98 del 1919) si avverte che le competenze degli operai debbono seguitare ad essere soggette, quando del caso, (circ. 923 del 1915) al contributo nella misura del 0.375 %, come è stabilito per le competenze dei sottufficiali di carriera e degli uomini di truppa imponibili di ricchezza mobile.

Coll'occasione si richiama l'attenzione di tutte le amministrazioni tenute al versamento diretto del contributo (direzioni, stabilimenti, uffici d'artiglieria, del genio, dell'aeronautica, reggimenti d'artiglieria, del genio per quanto riguarda il servizio del materiale) sul tassativo obbligo a norma delle circolari n. 923 del 1915 e 347 del 1918, di eseguire i versamenti appena terminato il trimestre salvo, pel 4° trimestre, il versamento nella 2ª quindicina di giugno avvertendo che la mancata chiusura delle contabilità non può servire di giustificazione al ritardo poichè devesi in ogni modo procedere al pagamento di un acconto, pari almeno ai 19/20 della somma presumibilmente dovuta all'erario salvo, appena possibile, soddisfare il saldo.

Il Ministero si riserva di accertare, caso per caso, la scrupolosa osservanza di quanto sopra.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 131. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Pagamento delle indennità di congedamento, vestiario e smobilitazione e dei premi e soprapremi di congedamento.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 5 marzo 1919.

L'articolo 6 del decreto luogotenenziale n. 176 del 20 febbraio (circolare 113) esplicitamente dichiara esente da ogni ritenuta, imposta e tassa, oltre le nuove indennità di smobilitazione, anche quella vestiario già istituita col precedente decreto, ora abrogato, n. 17 del 16 gennaio (circolare 31 del 1919). Rimane quindi modificata in tal senso la circolare 68 del 1919, ed i corpi i quali hanno già liquidate indennità vestiario e che su di esse hanno regolarmente effettuato ritenute per debiti verso lo Stato, per trattenuta del 2 %, di ricchezza mobile e del contributo di guerra in applicazione delle norme vigenti all'atto del pagamento, dovranno, senza indugio, procedere a restituire agli interessati le somme loro pagate in meno pei titoli su menzionati.

Nulla è innovato per l'indennità di congedamento propriamente detta (circolare 113, art. 1), la quale deve essere sempre sottoposta alla ritenuta del 2 %, dell'imposta di ricchezza mobile e del contributo di guerra, ed essere soggetta, se del caso, a ritenuta per debiti verso lo Stato (circolare 68 del 1919).

E' ovvio avvertire che l'esenzione da ogni imposta e tassa stabilita per le nuove indennità di smobilitazione, per l'indennità vestiario, nonchè pei premi e soprapremi di congedamento pei sottufficiali e militari di truppa (decreto luogotenenziale n. 177 del 20 febbraio p. p. circolare 114 del 1919) va estesa anche alla tassa di bollo.

Tutte indistintamente le indennità, i premi e soprapremi summenzionati debbono essere conteggiati a carico del capitolo spese di guerra, anche se pagate da enti residenti fuori della zona di guerra.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 132. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Norme da seguirsi per il licenziamento di ufficiali all'estero.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 marzo 1919.

La disposizione contenuta nel n. 7 della circolare n. 690 del *giornale militare* anno 1918 è applicabile anche agli ufficiali all'estero od in colonia, i quali potranno quindi ottenere di essere licenziati senza rientrare nel Regno — salvo se sottoposti a giudizi penali o disciplinari, o in attesa di provvedimenti sanitari per malattie derivanti dal servizio — nei quali casi il licenziamento medesimo s'intende sospeso.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 133. — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Ruolini degli ufficiali ed elenco delle variazioni.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 marzo 1919.

La sezione ruolini del comando di stato maggiore è soppressa, e pertanto dal 1° aprile 1919 tutti i comandi, uffici, direzioni ecc., dovranno effettuare le spedizioni dei ruolini nominativi ed elenchi variazioni degli ufficiali ed impiegati di cui all'allegato B al regolamento del servizio territoriale, alle date ivi stabilite, e colle seguenti varianti al n. 2 dell'allegato medesimo.

Dovranni pervenire:

a) *Al Ministero della guerra - gabinetto del ministro - ed al comando corpo S. M.*:
Dai comandi, corpi, direzioni ed uffici che hanno in forza ufficiali generali in S. A. P. od in congedo, in qualsiasi posizione.

b) *Al Ministero guerra - segretariato gen. div. S. M. - e al comando corpo S. M.*:
Da tutti i comandi, direzioni ed uffici aventi ufficiali di S. M. o in servizio di stato maggiore.

c) *Al Ministero guerra - direz. gen. pers. uff. - uff. bollettino mobilitazione*:
Da tutti i comandi di armata, di corpo d'armata, divisione e brigata, scuole e collegi militari, reggimenti di fanteria (e sue specialità), istituti di correzione ed uffici; per gli ufficiali di fanteria fino al grado di colonnello incluso.

d) *Al Ministero guerra - direzione gen. pers. uff. - divisione 1ª*:
Da tutti i comandi aventi ufficiali dei carabinieri reali, del personale permanente dei distretti, invalidi e veterani, fino al grado di colonnello incluso.

e) *Al Ministero guerra - direzione generale pers. uff. - divisione 2ª*:
Da tutti i comandi, direzioni, scuole ed uffici aventi ufficiali di cavalleria, artiglieria, genio, aeronautica, veterinari, corpi amministrativi fino al grado di colonnello incluso.

f) *Al Ministero guerra - direz. gen. pers. uff. - uff. pers. giustizia militare*:
Da tutti gli uffici che amministrano personale della giustizia militare.

g) *Alla direzione generale di sanità militare*:
Da tutti i comandi, direzioni ed uffici sanitari e dalla scuola di sanità militare.

h) *Alla direzione generale personali civili e affari generali*:
Da tutti i comandi, direzioni ed uffici che abbiano personale civile.

i) *A tutti i comandi, direzioni, corpi ed uffici*:
Dai comandi, direzioni ed uffici e distaccamenti dipendenti per tutti gli ufficiali di qualunque grado.

l) *A tutti gli ispettorati*:
Dai comandi, direzioni ed uffici dipendenti per gli ufficiali di qualsiasi grado.

I comandi di divisione territoriale comprenderanno nei propri ruolini ed elenchi anche gli ufficiali appartenenti ad Enti che stanziano nel territorio della divisione e che non sono menzionati nelle tabelle organiche.

I comandi, direzioni ed uffici che sono composti di ufficiali amministrati da direzioni generali diverse, dovranno compilare separati ruolini nei quali comprenderanno gli ufficiali od impiegati che riguardano ciascuna direzione generale; oppure Bollettino di mobilitazione, divisione 1ª o 2ª per quella del personale ufficiali, ecc.

I ruolini ed elenchi debbono comprendere gli ufficiali in S. A. P. in qualsiasi posizione; gli ufficiali generali, superiori ed inferiori richiamati dal congedo; gli ufficiali generali e superiori non in servizio, indicando per essi il domicilio abituale; gli impiegati civili.

Il Ministero della guerra provvederà direttamente per gli elenchi del proprio personale residente in Roma

Alla data del 1° aprile p. v. dovranno trasmettersi i ruolini completi, in luogo degli elenchi variazioni.

Sono abrogate le circolari n. 401 *giornale militare ufficiale* 1916;
n. 193 *giornale militare ufficiale* 1917;
n. 683 *giornale militare ufficiale* 1918.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 134. — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per l'assistenza e protezione degli invalidi di guerra, in relazione alla legge 25 marzo 1917, n. 481 — Riparazione e sostituzione degli apparecchi di protesi.** — (Direzione generale sanità militare). — 5 marzo 1919.

Allo scopo di evitare che i lavori di riparazione o sostituzione degli apparecchi di protesi determinino ritardi nella prima fornitura degli arti artificiali agli invalidi di guerra, il Ministero, sciogliendo la riserva di cui al primo comma del n. 33 della circolare 16 *giornale militare* 1918, dispone quanto segue:

1. La prima fornitura di apparecchi ai mutilati ricoverati nelle case di rieducazione, deve avere la precedenza su ogni altro lavoro che si compie nei laboratori delle officine di protesi nazionali e regionali.

2. Nelle dette officine verrà istituita una sezione staccata del laboratorio, la quale provvederà esclusivamente ai lavori di riparazione e di sostituzione.

3. A tale riguardo, per assicurare il funzionamento di detta sezione, l'Autorità militare darà, nei limiti del possibile, quel concorso di mezzi e di mano d'opera, la cui sottrazione non arrechi nocumento al regolare funzionamento dell'officina, per quanto ha attinenza alla prima fornitura della protesi.

In conseguenza di quanto sopra, le richieste dei lavori di riparazione e sostituzione della protesi, anzichè alle direzioni di sanità militare, dovranno far capo alle rappresentanze provinciali dell'Opera Nazionale, le quali provvederanno direttamente.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 135. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme da seguirsi per il licenziamento e rinvio in congedo di ufficiali inabili e di altre categorie di ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 marzo 1919.

Il Ministero determina che la posizione dei sottoindicati ufficiali nei riguardi del licenziamento, o rinvio in congedo, *quando questo venga stabilito per le rispettive classi o categorie*, sia regolata con le norme particolarmente fissate nei paragrafi seguenti:

1. *Ufficiali in servizio per i quali siano in corso accertamenti sanitari*: restano in servizio fino a che non siano compiuti i detti accertamenti.

2. *Ufficiali in licenza di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio*: sono lasciati in licenza scaduta la quale, saranno sottoposti a nuovi accertamenti, e in tale occasione sarà provveduto in base all'esito degli accertamenti stessi.

3. *Ufficiali in servizio, giudicati permanentemente non idonei a servizio incondizionato per infermità provenienti o non da cause di servizio*: sono licenziati.

4. *Ufficiali in servizio dichiarati temporaneamente non idonei a servizio incondizionato per cause o non di servizio, e per un periodo di tempo che scade dopo la data di congedamento delle rispettive classi (ufficiali)*: sono inviati in congedo.

E' in facoltà di questi ultimi ufficiali di chiedere nuovi accertamenti allo scadere del periodo della loro inabilità.

5. *Ufficiali in servizio temporaneamente inabili, la cui infermità sia stata riconosciuta dipendente da cause di servizio*: possono chiedere di essere trattenuti alle armi dopo l'epoca del congedamento, per un periodo corrispondente a quello dell'inabilità, o fino all'esito di nuovi accertamenti sanitari, se questi fossero chiesti, od ordinati, prima della scadenza del periodo ora detto.

6. Resta inteso che, dove nelle anzidette disposizioni si parla di accertamenti sanitari, si fa riferimento soltanto alle pratiche medico-legali e non a quelle per il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio, o per il conseguimento della pensione.

7. *Ufficiali impiegati di Stato inviati in congedo*: viene loro pagata solo la differenza di stipendio tra l'assegno civile e quello militare, se quest'ultimo è superiore, per i primi 15 giorni. Al quindicesimo giorno sono ricollocati in congedo. Però essi hanno l'obbligo di presentarsi alle rispettive amministrazioni nel 6° giorno di licenza.

8. *Ufficiali già del S. A. P. in congedo provvisorio, rinviati in congedo*: non hanno diritto ai quindici giorni di licenza concessi agli ufficiali di complemento, di M. T. o di riserva, non provvisti di pensione militare.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 136. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1886.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 marzo 1919.

1. Questo Ministero determina che dal 20 marzo corrente siano iniziate le operazioni per l'invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1886, nonchè dei militari nati nell'anno 1886 ma arruolati in leve posteriori, che si trovino nelle condizioni previste dalla circolare n. 42 del *giornale militare* corrente anno.

I militari della specialità automobilisti saranno trattenuti per circa un altro mese e quindi si fa riserva di emanare apposito ordine per il loro licenziamento.

I graduati della classe 1886 adibiti come personale presso gli stabilimenti militari di pena saranno invece licenziati dalle armi il 20 maggio p. v.

2. Il licenziamento dovrà essere effettuato seguendo le norme della circolare n. 108 del *giornale militare* corrente anno, emanate per l'invio in licenza illimitata della classe 1885.

3. Il rendiconto di cui al n. 23 della circolare n. 690 del *giornale militare* 1918, dovrà essere trasmesso il 5 maggio p. v. e dovrà essere compilato tenendo presenti le disposizioni del n. 9 della circolare n. 108 sopra richiamata.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 137. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme speciali da seguirsi per il licenziamento e riespatrio dei militari già residenti all'estero.** — (Segretariato generale — Divisione Stato Maggiore). — 6 marzo 1919.

Per rendere sempre più agevoli e spedite le pratiche per il riespatrio dei militari licenziati dalle armi, già residenti all'estero e che intendono farvi ritorno, non appena la rispettiva classe viene inviata in licenza illimitata, saranno osservate le seguenti disposizioni e norme concordate fra questo Ministero e il R. Commissariato Generale per l'Emigrazione:

1. Sono instituiti speciali posti di concentramento in alcune stazioni ferroviarie prossime al confine ed in alcuni porti, ove i riespatriandi dovranno essere avviati dai corpi ai quali appartengono, all'atto dello invio in congedo o in licenza illimitata della rispettiva classe e dove saranno compiute le operazioni inerenti allo speciale trattamento loro concesso dal R. Governo.

Tali posti di concentramento vengono istituiti per cura dei comandi di corpo d'armata interessati:

A Como per i riespatriandi in Svizzera — Via Chiasso.

A Domodossola per i riespatriandi in Svizzera — Via Sempione.

A Torino per i riespatriandi in Inghilterra ed in Francia — Via Modane.

A S. Remo per i riespatriandi in Francia — Via Ventimiglia. (I riespatriandi in Corsica saranno diretti a Livorno).

A Genova per i riespatriandi in America del Sud ed in Romania.

A Napoli per i riespatriandi nell'America del Nord, in Romania, in Egitto ed in Tunisia (i riespatriandi in Tunisia provenienti da riparti stanziati in Sicilia, saranno invece concentrati a Palermo).

Resta quindi abrogata la facoltà fatta ai militari riespatriandi dalle circolari n. 11 e 87 *giornale militare* c. a. di essere cioè trasferiti in attesa della partenza ad un corpo o riparto stanziato nel territorio del distretto da essi stessi designato.

2. In ognuna delle città nelle quali viene istituito un posto di concentramento presterà servizio un R. ispettore della emigrazione.

I comandanti dei posti di concentramento ed i R. ispettori della emigrazione disporranno con reciproci accordi l'andamento delle operazioni di rispettiva competenza, prestandosi scambievole aiuto e curando sopratutto la speditezza e l'ordine delle operazioni medesime.

3. Presso i posti di concentramento e prima della partenza dei riespatriandi sarà provveduto alla distribuzione:

a) a cura dei RR. ispettori di emigrazione:

dei biglietti ferroviari e dei biglietti per il posto sui piroscafi;

delle indennità di trasferta per i giorni di viaggio;

dei passaporti;

b) a cura del comando dei posti di concentramento:

dei fogli di licenza illimitata e per quei riespatriandi che ritornano in America dello speciale attestato a firma di S. E. il Ministro per essi istituito e dell'elmetto per coloro che provengono da riparti di arma combattente e ne siano sprovvisti all'atto della partenza;

dell'abito civile completo gratuitamente fornito ai riespatriandi a cura del R. commissariato per la emigrazione, unitamente ad una serie di ricambio di oggetti di biancheria (camicia, mutanda, un paio di calze ed un fazzoletto) che sarà tratta da apposite scorte costituite presso i posti di concentramento dai comandi di corpo di armata interessati.

Quando per una qualsiasi causa non venisse o non potesse essere distribuito l'abito civile, verrà corrisposta agli espatriandi a cura dei RR. ispettori dell'emigrazione una indennità ragguagliata al valore dell'abito stesso in lire 80.

In relazione alle presenti disposizioni, quelle autorità militari che non abbiano ancora iniziate le pratiche prescritte dalla circolare *giornale militare* n. 87 del c. a. sopra accennate per procurarsi sin d'ora i passaporti per i militari delle classi 1895 e anteriori

che abbiano manifestato il desiderio di ritornare all'estero si asterranno dal fare tali richieste, quelli che invece le avessero già fatte, ne daranno notizia al comando del posto di concentramento, ove i militari debbono affluire indicandogli esattamente le generalità dei militari stessi e a quali autorità le richieste furono avviate. Tale comunicazione dovrà essere fatta contemporaneamente ed a completamento di quella prescritta al successivo n. 4 per tutti i militari che vengono avviati ai singoli posti di concentramento.

4. Ai militari riespatriandi che intendono usufruire del trattamento loro fatto dal R. governo e considerato nella presente circolare, all'atto del licenziamento dalle armi della rispettiva classe e categoria verrà concessa dai corpi ai quali appartengono, ove lo desiderino, una breve licenza di durata non superiore a giorni 15, allo scadere della quale essi dovranno presentarsi ai corrispondenti posti di concentramento.

La licenza di cui sopra deve però essere sempre concessa e, occorrendo, per la maggior durata che sarà necessaria per espletare le pratiche di cui al successivo n. 5 a tutti i militari che dichiarino di aver condotto condotto con sè nel regno, all'atto del loro richiamo alle armi, la propria famiglia, la quale deve con essi far ritorno all'estero fruendo della concessione di cui all'ultima parte della presente circolare.

5. I corpi daranno subito partecipazione ai posti di concentramento interessati, dei militari che colà si presenteranno e della data di loro presentazione e della località per la quale essi intendano riespatriare, affinchè in base alle istruzioni che emanerà il R. commissariato dell'emigrazione possano prepararsi i relativi passaporti che saranno distribuiti ai militari che ne siano sprovvisti, presso i posti di concentramento a cura dei R. ispettori dell'emigrazione, come è detto al precedente n. 3.

Tutti i militari che fossero già provvisti di passaporto, anche se scaduto, dovranno astenersi dal chiederne un altro, giacchè quello di cui sono in possesso sarà aggiornato e rinnovato ai posti di concentramento dagli ispettori dell'emigrazione.

I militari invece inviati in licenza, ai sensi del n. 4, i quali non siano provvisti di passaporto per sè e per la famiglia, ove questa debba seguirli nel viaggio di ritorno all'estero, debbono, appena giunti nel comune di residenza, chiederlo al sindaco, che inoltrerà d'urgenza la relativa domanda all'autorità circondariale di pubblica sicurezza, la quale chiederà nei modi prescritti l'assenso del commissariato della emigrazione. Ottenuto il passaporto, questo dovrà essere vistato dalla autorità consolare del paese di destinazione; dopo di che il comando dei carabinieri reali, ovvero il sindaco, se nel comune di partenza i carabinieri reali non esistono, rilasceranno alle famiglie degli interessati la richiesta modello *B* color rosa valevole: per il viaggio senza pagamento sino al posto di concentramento, al porto d'imbarco e al confine.

6. I militari che affluiscono ai posti di concentramento marittimo, potranno, qualora lo desiderino e lo consenta la data della partenza del piroscafo destinato a trasportarli, ottenere, a cura dei comandi dei posti stessi, una seconda breve licenza.

7. Per ciascuna giornata di permanenza degli espatriandi presso i posti di concentramento, saranno corrisposti:

a) agli ufficiali, lo stipendio del grado esclusa la indennità caro viveri) e l'indennità di marcia;

b) ai sottufficiali e carabinieri, l'assegno giornaliero (esclusa la indennità caro viveri) l'alloggio e l'indennità di marcia. Qualora convivano alla mensa dei sottufficiali ne pagheranno lo scotto relativo;

c) ai caporali e soldati, esclusi i carabinieri, l'assegno giornaliero, il vitto, l'alloggio e l'indennità di marcia.

L'indennità di marcia da concedere ai carabinieri a senso delle precedenti lettere *b*) e *c*) è però quella dovuta alle altre armi e non quella stabilita, nei casi normali, per l'arma dei carabinieri reali.

8. La prima breve licenza non superiore a giorni 15 che a senso del n. 4 va concessa dai corpi agli espatriandi, e al termine della quale debbono presentarsi ai posti di concentramento, deve essere considerata come prolungamnto del viaggio che i riespatriandi devono compiere per raggiungere il posto di concentramento. In conseguenza, i corpi che concedono tale licenza, corrisponderanno per ogni giorno della licenza:

a) agli ufficiali, lo stipendio (escluso il caro viveri) e l'indennità di missione di cui alla circolare 607/1918, in relazione allo stipendio;

b) ai sottufficiali e ai carabinieri l'assegno giornaliero (escluso il caro viveri) e l'indennità di trasferta di cui alla circolare 608/1918 secondo il grado;

c) ai caporali e soldati, esclusi i carabinieri, la trasferta di cui alla circolare medesima (lire 5).

Anche per l'indennità di trasferta di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) ai carabinieri è corrisposta quella dovuta alle altre armi e non quella stabilita, pei casi normali, per l'arma dei carabinieri reali.

I viaggi dei militari, dai corpi al luogo dove intendono recarsi a fruire della licenza e dal detto luogo al posto di concentramento, saranno considerati, oltre che come prolungamento del viaggio suddetto, altresì come viaggi di servizio e quindi avranno luogo gratuitamente mediante il certificato e il foglio di viaggio. Per i percorsi sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle linee di navigazione sovvenzionate, saranno rilasciate ai detti militari le richieste mod. B color rosa, eccezione fatta per la Brescia, Iseo, Edolo, Ferrara, Modena, Parma, Suzzara o Thiene, Rocchette, per quali sarà rilasciato il foglio o certificato di viaggio.

9. Per la seconda breve licenza che può essere concessa ai riespatriati a cura dei comandi dei posti di concentramento marittimi, giusta il n. 6 della presente Circolare, sarà fatto il normale trattamento delle brevi licenze, perciò non sono dovuti assegni di viaggio, e per tutta la durata della licenza:

a) gli ufficiali continueranno a percepire solo lo stipendio, escluso il caro viveri;

b) i sottufficiali e i carabinieri continueranno a percepire solo l'assegno giornaliero, esclusa l'indennità caro viveri:

c) i caporali e soldati esclusi i carabinieri cesseranno di percepire il soldo e l'indennità di marcia e riceveranno l'indennità di trasferta di 2ª categoria (L. 3.33).

Le competenze così dovute saranno pagate, per tutta la durata della breve licenza, dai predetti comandi dei posti di concentramento.

I viaggi per tale breve licenza avranno luogo a spese degli interessati, a tariffa militare.

Per tali viaggi, come per quelli di cui al precedente n. 8 saranno osservate le vigenti disposizioni relative all'obbligo di servirsi delle tradotte.

10. Oltre alle indennità di trasferta concesse con la circolare n. 11 *giornale militare* c. a., i sottufficiali caporali e soldati, compresi i carabinieri riceveranno l'indennità di L. 5 per ciascun giorno di navigazione. Questa indennità è dovuta anche per il giorno di imbarco e per quello di sbarco.

11. Le indennità giornaliere concesse con i precedenti n. 7 8 e 9 e quelle concesse con le circolari n. 11 e 45 del *giornale militare* c. a. non sono cumulabili fra loro, per cui in una stessa giornata non può essere corrisposta, ad uno stesso militare che una sola di esse, cioè la maggiore.

12. Per i viaggi sul mare gli ufficiali qualunque sia il loro grado, avranno diritto alla prima classe, però l'assegnazione delle cabine verrà fatta a cura del Commissariato dell'emigrazione in relazione alla diversa importanza delle cabine stesse, tenendo conto del grado degli ufficiali.

Qualora non vi fossero sul piroscafo posti di prima classe sufficienti, gli ufficiali di minor grado prenderanno posto in seconda classe (distinta se vi è), col trattamento però, riguardo al vitto, di prima classe.

I sottufficiali avranno diritto al posto di seconda classe ed, in mancanza, di terza classe, col vitto però di seconda.

Per i trasporti su piroscafi requisiti o noleggiati, gli ufficiali ed i militari di truppa dovranno produrre rispettivamente il certificato e il foglio di viaggio.

Con richiamo alle precedenti circolari N. 58 e 97 *giornale militare* c. a. si fa presente che non possono recarsi all'estero i militari già esonerati, comandati o a disposizione, appartenenti a classi non ancora avviate in congedo o licenza illimitata, i quali ottennero la speciale licenza rinnovabile di quindici in quindici giorni anche se essa sia stata commutata in licenza illimitata per avere gli interessati dimostrato di aver trovato stabile occupazione.

I comandanti di corpo disporranno perchè alle norme contenute nella presente circolare sia data la massima diffusione fra i militari che intendono riespatriare appena

licenziati dalle armi e consiglieranno i militari stessi a valersi dell'assistenza che è loro concessa dalla R. autorità avvertendoli che ove essi preferiscano rinunciarvi, non avranno diritto ad indennizzi o soccorsi particolari per gli eventuali ritardi o per le difficoltà che potranno incontrare per il riespatrio all'epoca da loro prescelta.

Per la corrispondenza da dirigere ai posti di concentramento l'indirizzo è stabilito come segue:

« COMANDO POSTO CONCENTRAMENTO MILITARI RIESPATRIANDI ».

(Indicazione della località dove il posto è instituito).

E' anche concesso il viaggio gratuito (esclusa qualsiasi indennità) tanto per terra quanto per mare, dal comune di residenza nel regno al luogo ove erano domiciliati all'estero, alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, ritornati dall'estero per la guerra.

La concessione è fatta alle sole persone di famiglia (escluse le persone di servizio) tornate in Italia in dipendenza del richiamo alle armi del rispettivo capo. Per ottenere la concessione il capo di famiglia deve richiederla al sindaco del Comune di residenza della propria famiglia, il quale, accertato che le persone di famiglia per le quali si chiede il viaggio si trovino nelle tassative condizioni sopraindicate per aver titolo alla concessione stessa ed abbiano gravi interessi da tutelare all'estero, ne farà menzione nella relativa domanda all'autorità circondariale di pubblica sicurezza. Per la concessione del passaporto alle famiglie, per il visto da apporre sul passaporto dalle autorità consolari dei paesi di destinazione, e per il viaggio delle famiglie fino ai posti di concentramento, saranno osservare le norme di cui al precedente n. 5.

Come documento d'identificazione personale le persone viaggianti dovranno, oltre al passaporto, essere sempre munite di una dichiarazione collettiva rilasciata dal sindato suddetto attestante che realmente le persone stesse sono venute dall'estero in dipendenza del richiamo alle armi per la guerra, del rispettivo capo famiglia.

Per il percorso sulle ferrovie del regno, le famiglie prenderanno posto nella stessa classe che compete al proprio capo, cioè:

a) in prima classe le famiglie degli ufficiali generali e superiori e dei primi capitani;

b) in seconda classe le famiglie degli ufficiali inferiori e dei marescialli;

c) in terza classe degli altri sottufficiali e dei caporali e soldati.

Le famiglie dovranno, come i militari, recarsi al posto di concentramento, dove saranno consegnati loro dai R.R. ispettori dell'emigrazione, dietro consegna del certificato del sindaco, sopra indicato, i biglietti di viaggio o d'imbarco.

Pel viaggio per mare e per quello per terra su territorio estero è assegnata alle persone di famiglia la stessa classe che compete al suo capo, con le stesse norme di cui al n. 12, pel viaggio sul mare, nel caso manchino posti disponibili nella classe in cui esse debbono viaggiare.

Il Ministro — CAVIGLIA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 12ª, anno 1919, circ. n. 108.

A pag. 104, n. 6, comma a) sostituire la dicitura: « sei mesi di ininterrotto servizio » colla seguente: « sei mesi di effettivo servizio ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

BIBLIOTECA Militare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª — 1919 — 14 Marzo

N. 138. - 13 dicembre 1918. — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce le norme per l'ammissione a posti gratuiti nei collegi militari dei giovani non regnicoli nati nel Trentino e nell'Alto Adige, nella Venezia Giulia compresa la città di Fiume e nella Dalmazia . . . . . *Pag.* 159

» 139. - 22 gennaio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale che provvede per la costituzione del consiglio di amministrazione presso il reparto mitraglieri Fiat di Porretta . . . . . *Pag.* 161

» 140. - 30 gennaio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 180, che modifica quello 9 luglio 1916, n. 835 (circolare n. 153 del 1916), riguardante gli stipendi e le indennità spettanti ai farmacisti militari . . . . *Pag.* 162

» 141. - 2 febbraio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Decreto luogotenenziale n. 189, relativo all'equivalente in contanti da corrispondersi ai famigli delle scuole militari esentati dal vitto in natura . . . . . *Pag.* 163

» 142. - 9 febbraio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 216, concernente il trattamento economico della Missione speciale inviata in Germania per le operazioni relative al rimpatrio dei militari italiani prigionieri di guerra . . . . . *Pag.* 163

» 143. - 2 marzo 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 231, che autorizza l'assegnazione presso i tribunali militari, con funzioni giudiziarie, di ufficiali del R. esercito laureati in giurisprudenza ed iscritti nell'albo degli avvocati o in quello dei procuratori . . . . . *Pag.* 163

» 144. - 13 marzo 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Tassa di bollo sulle bollette daziarie . . . . . *Pag.* 164

» 145. - 13 marzo 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Attestato di benemerenza pei volontari di guerra . . . . *Pag.* 164

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 165

CIRCOLARE N. 138. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce le norme per l'ammissione a posti gratuiti nei collegi militari dei giovani non regnicoli nati nel Trentino e nell'Alto Adige, nella Venezia Giulia compresa la città di Fiume e nella Dalmazia.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 dicembre 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 6 del decreto luogotenenziale n. 1609 del 6 ottobre 1918,

DECRETA:

Art. 1. — I giovani non regnicoli nati nel Trentino e nell'Alto Adige, nella Venezia Giulia compresa la città di Fiume, e nella Dalmazia, i quali, a tenore dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918 n. 1609, aspirano ai posti gratuiti istituiti

col decreto stesso presso i collegi militari dipendenti, devono possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione ai detti collegi e risultare vincitori del concorso di ammissione.

Essi devono altresì assoggettarsi a tutte le norme stabilite dal regolamento per l'ammissione nei collegi militari e nelle annuali notificazioni di concorso per l'ammissione ai collegi stessi, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2. — Le domande per essere ammessi a concorrere con assegnazione di posto gratuito devono essere redatte su carta da bollo da lire una dal padre, o dalla madre se vedova, o dal tutore, o in assenza di questi dallo stesso concorrente. In quest'ultimo caso la domanda dovrà essere vidimata dal Presidente della Commissione centrale di patronato dei fuorusciti adriatici e trentini.

Le domande devono essere indirizzate al Ministero della guerra (Segretariato generale, divisione Stato Maggiore) ed, oltre ad indicare il collegio prescelto, devono contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità e residenza del padre, o della madre o del tutore, e del concorrente stesso;

b) elenco dei documenti trasmessi insieme alla domanda.

Alla domanda devono essere annessi i documenti qui di seguito specificati:

1. — Una fotografia del concorrente, senza cartoncino, in forma visita, mezzo busto, possibilmente su fondo chiaro. In basso sulla fotografia sarà chiaramente scritto il nome, cognome e la paternità del concorrente.

Su di essa non dovrà essere apposta alcun'altra indicazione o legalizzazione.

2. — Copia dell'atto originale di nascita del concorrente o, qualora sia impossibile produrre tale documento, dichiarazione, su carta da bollo da lire una, rilasciata dalla Commissione centrale di patronato dei fuorusciti adriatici e trentini, dalla quale risulti lo stato civile del concorrente.

3. — Certificato in carta da bollo da lire una rilasciato dalla Commissione anzidetta, dal quale risulti che il concorrente ed i suoi genitori sono di nazionalità italiana e che la moralità del concorrente e della di lui famiglia è ineccepibile. Con tale certificato la Commissione centrale di patronato si rende garante della italianità di sentimenti del concorrente. In esso dovranno essere altresì indicate la posizione sociale e la condizione economica della famiglia del concorrente prima della guerra.

4. — Attestato di penalità, in carta da bollo da lire quattro, di data non anteriore a tre mesi dal giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è domiciliato il concorrente; od in mancanza di tale documento, una dichiarazione del patronato dei fuorusciti adriatici e trentini che attesti gli ottimi precedenti penali del concorrente e della di lui famiglia.

5. — Certificato di moralità e buona condotta, in carta da bollo di lire una, in data non anteriore a tre mesi dal giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il concorrente ha domicilio o dai sindaci dei comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi (modello 23 annesso al regolamento sul reclutamento del R. esercito). Tale certificato deve essere vidimato dal Prefetto o dal sottoprefetto del rispettivo circondario.

6. — Attestato sanitario, in carta da bollo da lire una, in data non anteriore a sei mesi dal giorno di presentazione della domanda, dal quale risulti chiaramente, in quanto sia possibile, che mancano nel gentilizio psicopatie in genere, epilessia, isterismo, neuropatie a carattere spiccatamente ereditario e che non si ebbero mai nel giovine crisi convulsive di qualsiasi genere nè anomalie di carattere. Questo attestato deve essere vistato dal sindaco del comune in cui il concorrente ha domicilio e legalizzato dal Prefetto e dal sottoprefetto del rispettivo circondario.

7. — Atto di assenso, in carta da bollo da lire due, per contrarre, a tempo debito, l'arruolamento volontario, firmato dal padre, o dalla madre se vedova, o dal tutore, e in mancanza di questi, dal concorrente stesso. Questo atto di assenso deve essere redatto dal sindaco della località di domicilio del concorrente secondo i modelli 66 e 67 annessi al regolamento sul reclutamento del R. esercito.

8. — Documento comprovante che il concorrente ha conseguito in istituti regi o pareggiati la licenza ginnasiale o quella di scuola tecnica ovvero la promozione al secondo anno di istituto tecnico, titoli richiesti per poter prendere parte al concorso per l'ammissione nei collegi militari dipendenti. Tale documento consisterà nel titolo

originale di studio ed, in mancanza di questo, in un certificato, redatto su carta da bollo da lire una, firmato dal capo dell'Istituto presso il quale detto titolo fu conseguito. Tale certificato, oltre all'attestare che il giovine ha ottenuto il titolo stesso, dovrà indicare esattamente i punti da lui riportati in ciascuna materia di esame. I giovani che avranno presentato il certificato ora indicato dovranno, se ammessi in un collegio militare, presentare entro l'anno al comando del medesimo il diploma originale.

Le domande per concorrere all'ammissione nei collegi militari con assegnazione di posto gratuito dovranno giungere al Ministero della guerra almeno un mese prima del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione nella notificazione annuale di concorso ai collegi stessi.

Il Ministero della guerra si riserva di fare tutte le indagini atte a ben definire il diritto a concorrere ai posti gratuiti ed a richiedere tutte quelle altre attestazioni che valgano ad evitare ammissioni non rispondenti alle intenzioni ed agli scopi benefici dell'istituzione.

Il Ministero della guerra, vagliate le domande, trasmetterà quelle che, a suo insindacabile giudizio, crederà di accogliere ai comandi dei collegi militari di Napoli e Roma ed informerà i concorrenti dell'esito che esse avranno avuto.

Art. 3. — Dopo il risultato degli esami di ammissione, il comando di ciascun collegio militare formerà la propria graduatoria dei concorrenti ai posti gratuiti, suddividendoli per regioni, nel modo seguente:

3 posti pei giovani nati nel Trentino e nell'Alto Adige;

3 posti pei giovani nati nella Venezia Giulia compresa Fiume;

3 posti pei giovani nati nella Dalmazia.

In ciascuna graduatoria i concorrenti saranno elencati secondo le somme dei punti riportati negli esami di ammissione sostenuti presso i collegi militari.

Qualora rimangano disponibili per mancanza di concorrenti alcuni o tutti i posti gratuiti assegnati ad una regione, i posti stessi saranno devoluti proporzionalmente ai concorrenti delle altre regioni che seguono nella graduatoria quelli ai quali sono stati assegnati i posti gratuiti stabiliti per la propria regione.

Art. 4. — Dei tre posti riservati per ciascuna regione per ogni anno scolastico dei collegi militari a tenore del precedente articolo 3, due sono per gli ammittendi al primo anno di liceo ed uno per gli ammittendi al primo anno di istituto tecnico. In difetto di giovani aspiranti al primo anno di istituto tecnico si potranno, in via subordinata, ammettere al beneficio del posto gratuito, gli aspiranti al secondo anno di istituto tecnico; in difetto di giovani concorrenti ai corsi dell'istituto tecnico, i posti saranno assegnati ai concorrenti ai corsi liceali; e viceversa.

L'assegnazione dei posti gratuiti sarà fatta dal Ministero in numero non superiore a nove per ciascuno dei due collegi militari, in base alle graduatorie delle quali è cenno nel precedente articolo 3, ed avrà luogo per determinazione Ministeriale.

Art. 5. — Per l'anno scolastico 1918-19 saranno esaminate le domande di concorso ai posti gratuiti avanzate dopo il termine stabilito nelle presenti norme ma non oltre la chiusura dell'anno scolastico, purchè presentate in favore di giovani che abbiano preso parte al concorso di ammissione nei detti istituti con le norme stabilite nella notificazione di concorso di cui alla circolare n. 474 del *giornale militare* 25 luglio 1918.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 dicembre 1918. *Il Ministro* — ZUPELLI.

N. 139. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto ministeriale che provvede per la costituzione del consiglio di amministrazione presso il reparto mitragliari Fiat di Porretta.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 gennaio 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;

Visto il regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti, e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Ritenuta l'opportunità di erigere in ente amministrativamente autonomo il reparto mitraglieri di Porretta;

DETERMINA:

Art. 1. — Per l'amministrazione del personale e la gestione dei materiali del reparto mitraglieri di Porretta è istituito apposito consiglio d'amministrazione composto:
di un ufficiale superiore, *presidente* e *relatore;*
dei due ufficiali più elevati in grado o più anziani, *membri;*
di un ufficiale inferiore, direttore dei conti, *segretario.*

La designazione del presidente e relatore e del direttore dei conti è fatta dal Ministero della guerra.

Art. 2. — Gli ufficiali richiamati dal congedo possono far parte, come membri, del consiglio in mancanza di ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado, dando la preferenza a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria.

Art. 3. — Il consiglio assumerà la gestione dal 1° gennaio 1919.

Roma, addì 22 gennaio 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 140. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 180, che modifica quello 9 luglio 1916, n. 835 (circolare n. 453 del 1916), riguardante gli stipendi e le indennità spettanti ai farmacisti militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 gennaio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 50, del 27 febbraio 1919).

Art. 1. — L'articolo unico del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 835, è sostituito dal seguente:

Articolo unico. — I farmacisti militari, pel tempo in cui sono a norma del nostro decreto 3 febraio 1916, n. 216, considerati militari, hanno diritto agli stipendi di cui alla seguente tabella:

Categoria	Stipendio
Chimico farmacista ispettore	L. 8000
Chimico farmacista direttore	» 6000
Farmacista capo di 1 classe	» 5000
Farmacista capo di 2 classe	» 4400
Farmacista di 1 classe	» 4000
Farmacista di 2 classe	» 2400

ANNOTAZIONI

1. Ai farmacisti militari spettano le stesse indennità stabilite per gli ufficiali del R. esercito.

2. Competono loro inoltre gli aumenti periodici di stipendio come agli ufficiali del R. esercito.

3. I farmacisti capi di seconda classe sono considerati per gli assegni come primi capitani, ed hanno perciò diritto alla indennità di L. 200 stabilita per i primi capitani e alle indennità eventuali da maggiore. Essi possono conseguire lo stipendio di L. 4800 dopo 10 anni di assimilazione al grado di capitano o 25 anni dalla nomina a farmacista militare. Agli effetti della pensione i farmacisti capi di seconda classe che ora godono dello stipendio di L. 4500, s'intendono aver seguitato a godere di tale stipendio sino a che non conseguiscono uno stipendio maggiore di quello di L. 4400 stabilito dalla presente tabella.

4. I farmacisti di 2 classe i quali in conseguenza del presente decreto vengono ad acquistare diritto ad uno stipendio minore di quello di cui godevano antecedentemente

conservano la differenza a titolo di assegno *ad personam* fino a quando non acquistino diritto a stipendio uguale o maggiore.

Non spetta ai farmacisti militari l'indennità per servizio speciale stabilita per gli ufficiali del corpo sanitario militare dalla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito.

Art. 2. — Il presente decreto andrà in vigore dal 1 novembre 1918.

N. 141. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 189, relativo all'equivalente in contanti da corrispondersi ai famigli delle scuole militari esentati dal vitto in natura.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 febbraio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 52, del 1 marzo 1919).

Articolo unico. — L'equivalente in contanti da corrispondere al personale familiare delle scuole militari, quando venga ad esso concessa l'esenzione dal vitto in natura di cui all'art. 898 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, è stabilito in L. 50 al mese.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° ottobre 1918 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

N. 142. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 216, concernente il trattamento economico della Missione speciale inviata in Germania per le operazioni relative al rimpatrio dei militari italiani prigionieri di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 febbraio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 55, del 5 marzo 1919).

Articolo unico. — Al personale componente la Missione speciale incaricata di recarsi in Germania per organizzare le operazioni concernenti il rimpatrio dei militari italiani prigionieri di guerra, spetta, per tutta la durata della missione, il rimborso delle spese a piè di lista.

N. 143. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 231, che autorizza l'assegnazione presso i tribunali militari, con funzioni giudiziarie, di ufficiali del R. esercito laureati in giurisprudenza ed iscritti nell'albo degli avvocati o in quello dei procuratori.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 marzo 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 58, dell'8 marzo 1919).

Art. 1. — Presso i tribunali di guerra e territoriali, possono essere assegnati, con funzioni di avvocato militare, di ufficiale istruttore, e loro sostituti, nonchè con quelle di giudice relatore, ufficiali del R. esercito laureati in giurisprudenza ed iscritti nell'albo degli avvocati od in quello dei procuratori, qualunque sia il grado di cui sono rivestiti.

Art. 2. — L'assegnazione degli ufficiali alle funzioni di cui al precedente articolo è fatta dal Ministero della guerra, sentito l'avvocato generale militare.

La destinazione dei detti ufficiali ai tribunali militari è fatta, su proposta dell'avvocato generale militare, dal Ministero della guerra per i tribunali militari territoriali, e dal Comando Supremo dell'esercito per quelli di guerra.

Art. 3 — Gli ufficiali del R. esercito, che intendano essere destinati presso i tribunali militari a termini degli articoli precedenti, devono farne domanda al Ministero della guerra, corredandola del certificato di laurea e del certificato di iscrizione nell'albo degli avvocati od in quello dei procuratori.

Art. 4 — Gli avvocati e i procuratori possono essere destinati a funzioni giudiziarie nei tribunali di quelle città, in cui esercitavano la professione anteriormente alla loro chiamata alle armi.

Art. 5. — Il Ministero della guerra, su proposta dell'avvocato generale militare, può disporre il trasferimento in qualsiasi tribunale militare territoriale dei segretari nominati a termini dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2.

Art. 6. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. 144. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Tassa di bollo sulle bollette daziarie.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 13 marzo 1919.

Ad evitare il ripetersi di contestazioni fra le amministrazioni militari ed i comuni, ed in seguito a premure del Ministero delle finanze, si avverte che la tassa di bollo sulle bollette di pagamento del dazio consumo, dovrà essere sempre pagata a carico delle amministrazioni militari debitrici del dazio, unitamente all'ammontare del dazio stesso.

Coll'occasione si reputa opportuno avvertire altresì che il raddoppiamento della tassa di bollo di centesimi 5, disposto col decreto luogotenenziale 1 agosto 1914, n. 1134, (circ 724 del 1918), non si estende alle bollette daziarie le quali, se d'importo inferiore a lire 1 seguitano a scontare la tassa di centesimi due, se d'importo da lire 1 a lire 10 quella di centesimi cinque e se d'importo superiore quella normale riportata nella circolare n. 796 del 1915.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 145. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Attestato di benemerenza pei volontari di guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 13 marzo 1919.

1. I sottufficiali e militari di truppa volontari di guerra che sono rimasti alle armi, perchè aventi obblighi di servizio per fatto di leva, potranno essere licenziati *con anticipazione* in confronto degli uomini della propria classe e precisamente:

a) con la classe immediatamente precedente, coloro che servirono in più della propria classe da 6 a 18 mesi;

b) con due classi precedenti, coloro che servirono in più della classe da 18 mesi e 1 giorno a 30 mesi;

c) con tre classi precedenti, coloro che servirono in più della propria classe per un periodo superiore a 30 mesi.

Con le stesse modalità indicate nella circolare n. 100 del *giornale militare* corrente anno dovranno perciò essere subito fatti gli accertamenti individuali per stabilire quali dei volontari di guerra tuttora alle armi, abbiano titolo al suddetto beneficio, in maniera che coloro che ne facciano domanda possano fruirne senza ritardo.

Nella variazione matricolare relativa al licenziamento dovrà essere citata la presente circolare.

Sarà provveduto con analoghe disposizioni a parte per quanto riguarda gli ufficiali.

2. Ai volontari di guerra (ufficiali e truppa) che hanno prestato lodevolmente servizio sarà concesso uno speciale attestato conforme al modello annesso alla presente

circolare, che verrà loro rilasciato dai depositi dei corpi all'atto del licenziamento dalle armi.

Per coloro, che hanno già cessato dal servizio, tale attestato sarà rilasciato per cura degli enti presso i quali sono conservate le carte personali dei volontari stessi.

Gli stampati occorrenti dovranno essere richiesti, nel numero strettamente indispensabile, allo stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra in Roma.

Il Ministro — CAVIGLIA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Il . . . . . figlio di . . . e di . . . . . all'appello della Patria in armi, accorse volontario arruolandosi per la durata della guerra.

Partecipò alla lotta per la difesa ed il compimento dell'Unità nazionale, meritando la gratitudine della Patria.

Il Ministro

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 16ª, anno 1919, circ. 135.

A pag. 153, n. 4, alle parole: « sono inviati in congedo », sostituire: sono licenziati ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª — 1919 — 21 Marzo

N. 146. - 22 dicembre 1918. — COLONIE — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 2100, che modifica il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, concernente l'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica . . . *Pag.* 168

» 147. - 2 febbraio 1919. — COLONIE — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 200, che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica le disposizioni del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, relativo a penalità per simulazione di malattie e mutilazioni volontarie . . . . . *Pag.* 175

» 148. - 23 febbraio 1919. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 265, concernente disposizioni varie circa la commissione per l'esame delle proposte di promozioni speciali, gli avanzamenti straordinari per gli ufficiali, la composizione della commissione di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 1328 del 26 agosto 1915 e la composizione della commissione centrale di avanzamento *Pag.* 175

» 149. - 2 marzo 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 254, che modifica i decreti luogotenenziali 20 febbraio 1919 nn. 176 e 177, relativi alle indennità ed ai premi di congedamento, smobilitazione e vestiario *Pag.* 175

» 150. - 19 marzo 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Resa dei conti da parte degli ufficiali da inviarsi in licenza temporanea per congedamento aventi gestioni di denaro e di materiali . . . . . *Pag.* 176

» 151. - 20 marzo 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Spese e somministrazioni attinenti ai reparti degli ex prigionieri russi . . . . . *Pag.* 177

» 152. - 20 marzo 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Spese e somministrazioni attinenti ai reparti rumeni . . . . . *Pag.* 177

» 153. - 20 marzo 1919. — MATRICOLA. — Variazione matricolare attestante l'avvenuto pagamento di indennità o premi ai militari congedati . . . . . *Pag.* 177

» 154. - 20 marzo 1919. — MATRICOLA. — Variazioni da inscriversi nella matricola dei militari per effetto della cessazione dello stato di guerra in alcuni territori. *Pag.* 178

» 155. - 20 marzo 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento del personale di governo dei depositi cavalli stalloni del Regno . . . . . *Pag.* 178

» 156. - 20 marzo 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1887 . . . . . *Pag.* 179

» 157. - 20 marzo 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Cessazione, a domanda, dalla qualità di sottufficiali di carriera per seguire la sorte della propria classe . . . . . *Pag.* 180

» 158. - 20 marzo 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni della forza alle armi al 1º aprile 1919 . . . . . *Pag.* 181

» 159. - 20 marzo 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919 n. 176, concernente l'indennità di congedamento . . . . . *Pag.* 181

AVVISO . . . . . *Pag.* 182

CIRCOLARE N. 146. — COLONIE — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto luogotenenziale n. 2100, che modifica il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, concernente l'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 dicembre 1918. — (Gazzetta ufficiale n. 42, del 19 febbraio 1919).

Art. 1. — L'art. 6 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147; è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione delle truppe coloniali in Tripolitania ed in Cirenaica è affidata al rispettivo governatore. Questi può delegare sotto la sua responsabilità, se civile, al comandante delle truppe, se militare, all'ufficiale generale addetto al comando delle truppe, la firma di tutti quegli atti e provvedimenti amministrativi militari per i quali non sia richiesta da speciali disposizioni la sua firma personale ».

Tale disposizione ha vigore dal 1° luglio 1915.

Art. 2. — 1. Le tabelle, 2, 20 e 23 del R. decreto 22 gennaio 1914 n. 147, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto, viste d'ordine nostro, dai ministri proponenti:

2. Nella tabella n. 3 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, alla parola: *maggiori*, devesi sostituire: *Maggiori o tenenti colonnelli*; nella tabella 25 di detto R. decreto, alle parole *tenente colonnello*, devesi sostituire: *maggiore o tenente colonnello;*

3. Nella tabella 25 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, devesi aumentare 1 capitano e diminuire 1 tenente dei carabinieri reali;

4. Fra i reparti italiani di cui alla lettera *b*) dell'art. 8 e dell'art. 9 del citato R. decreto deve essere aggiunto: 1 *carcere militare;* 1 *riparto deposito*, e nell'ultima riga della lettera *b*) degli articoli 8 e 9 devono essere aggiunti i numeri *22 e 23* ed in conseguenza, all'ultimo comma dell'art. 8 e dell'art. 9 del citato R. decreto, devono essere cancellati i numeri *22 e 23*.

Le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo hanno effetto dal 1° luglio 1915; però le diminuzioni di organico derivanti dalla applicazione delle disposzioni di cui al n. 1 avranno vigore alla data del presente decreto; la disposizione di cui al n. 3 ha effetto dal 1° dicembre 1917.

Le disposizioni di cui al n. 4 hanno vigore dalla data del presente decreto.

Art. 3. — Il terzo periodo della nota terza apposta alla tabella che fa seguito all'art. 33 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, è sostituito dal seguente:

« I militari che cessano di far parte del R. corpo di truppe coloniali per riforma o per motivi di servizio (esclusi i motivi disciplinari e quelli di privato interesse) durante il corso della ferma o della rafferma avranno diritto ad una parte del premio di rafferma in proporzione del servizio prestato, calcolando come un anno il periodo di tempo superiore a sei mesi e non tenendo conto di quello inferiore a tale periodo ».

Tale modifica ha effetto dal 1° luglio 1914.

Art. 4. — Dopo l'art. 49 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147 inscrivere il seguente:

« Art. 49-*bis*. — Agli indigeni di cui ai precedenti articoli 48 e 49 può essere ceduto dall'amministrazione militare coloniale il cavallo od il mehara a pagamento rateale mediante ritenute sugli assegni.

« In caso di perdita del quadrupede o delle bardature di proprietà, o per il loro deterioramente, in seguito a comprovati aventi di servizio, è dovuto un indennizzo all'indigeno da parte dell'amministrazione militare coloniale ».

Art. 5. — L'art. 50 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, modificato coll'art. 1 del R. decreto 2 agosto 1914, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Durante le operazioni militari che importino pernottamento fuori dell'ordinaria sede o durante i giorni di viaggio in occasione di trasferimento temporaneo o definitivo da una località ad un'altra è concessa ai militari indigeni dei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica una determinata razione viveri.

« Quando invece detti militari vengano a trovarsi temporaneamente fuori dell'ordinaria residenza e non abbiano diritto alla razione viveri pei motivi di cui al comma precedente è concessa loro una indennità giornaliera di centesimi 60 e può

essere loro accordata facoltà di prelevare dall'amministrazione militare viveri in natura per un importo pari a tale indennità ».

Tale modifica ha effetto dal 25 dicembre 1916.

Art. 6. — L'art. 52 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, è sostituito dal seguente:

« I governatori, nei limiti delle somme che verranno annualmente messe a loro disposizione, potranno concedere premi in danaro od in oggetti di corredo ai militari indigeni che, per la conoscenza acquistata della lingua italiana, siano in grado di servire da interpreti traduttori.

« Ai militari che si siano distinti per atti di valore e di fedeltà alla causa italiana, i quali non siano stati proposti per una ricompensa al valore militare, potranno essere concessi premi in denaro o in oggetti di corredo in misura non superiore a lire cinquanta.

« Ai militari indigeni ai quali viene concessa una ricompensa al valor militare è corrisposto, una volta tanto, un premio nella misura seguente:

« Per ogni medaglia d'argento al valor militare L. 300.

« Per ogni medaglia di bronzo al valor militare L. 100.

« Per ogni encomio solenne L. 50 ».

Tale modifica ha effetto dal 1° luglio 1914.

Art. 7 — All'art. 54 del R. decreto 22 gennaio 1914, è aggiunto il seguente comma:

« Nei viaggi per ferrovia e per mare, pei motivi di cui sopra, le spese di trasporto dei militari indigeni e delle loro famiglie sono a carico dell'amministrazione militare coloniale ».

Tale aggiunta ha effetto dal 1° luglio 1914.

Art. 8. — L'art. 2 del R. decreto 2 agosto 1914, n. 865, col quale venne concessa ai militari indigeni libici, arruolati in Cirenaica, a uno speciale soprassoldo giornaliero di centesimi cinquanta viene esteso, dal 1° luglio 1917 e fino a quando è in vigore per r. corpo di truppe coloniali della Cirenaica, ai militari indigeni del r. corpo delle truppe coloniali della Tripolitania che prestano servizio in Cirenaica, e dal 1° novembre 1917 ai militari indigeni del r. corupo di truppe coloniali della Tripolitania che prestano servizio in Tripolitania. (Determinazioni del ministro delle colonie n. 2040 del'11 luglio e 7022 del 2 novembre 1917).

Art. 9. — Sono sanzionati i provvedimenti seguenti adottati dal ministro delle colonie e dal ministro della guerra i quali hanno vigore dalla data contro ciascuno indicata:

A) Trattamento coloniale previsto dal R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, ai seguenti ufficiali metropolitani addetti al Governo e dal comando del R. corpo di truppe coloniali

a) in Tripolitania dal 1 dicembre 1915 al 1 gennaio 1918: 1 colonnello — 2 maggiori — 5 capitani;

b) in Tripolitania dal 1° gennaio 1918 in poi e in Cirenaica, dal 1° aprile 1918 in poi: 1 colonnello - 1 tenente colonnello - 1 ovvero 2 maggiori - 2 ovvero 3 capitani.

Su proposta del Governo della Tripolitania, con decreti del Ministero delle colonie da registrarsi alla Corte dei conti, può essere ridotto il numero o modificata la distribuzione nei vari gradi degli ufficiali di cui alla lettera *b*). (Determinazione del ministro delle colonie in data 5 dicembre 1915, n. 7944 e 13 gennaio 1918, n. 357).

B) Corresponsione di L. 0,10 al giorno, dal 1° dicembre 1915, ai sergenti maggiori e dai marescialli addetti ai reparti indigeni, nel 4° anno di servizio nei riparti stessi, a rettifica dell'articolo 5° del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 178. (Determinazione del ministro delle colonie n. 68.1, in data 1° marzo 1917).

C) Trattamento pei militari indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia durante il tempo in cui sono alla dipendenza amministrativa dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica:

Paga doppia di quella prevista dal R. decreto 22 settembre 1905, n. 507 durante il 1° e 3° trimestre.

Due volte e mezzo tale paga durante il 3° trimestre.

Tre volte la paga stessa durante il 4° trimestre e nelle successive rafferme con permanenza in Libia. (Determinazione del Ministro delle colonie in data 7 febbraio 1913, n. 1351).

D) Trattamento pei militari indigeni arruolati dai Governi dell'Eritrea e della Somalia per conto dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica (battaglioni eritrei-libici e somali-libici):

Paga iniziale pari a quella stabilita pei militari indigeni dall'articolo 46 del r. decreto 22 gennaio 1914 n. 147, aumentata di tante volte centesimi 25 per quanti sono gli anni di ferma inizialmente contratti oltre il primo e di centesimi 50 al giorno al termine del 1° e 2° anno di ferma, oltre la normale razione viveri. (Determinazione del ministro delle colonie in data 29 luglio 1915, n. 4149).

E) Trattamento pei militari indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia che, ultimata la ferma di servizio in Libia, contraggano rafferme da compiere in Libia:

c) rafferma di un anno:

Paga tripla in base ai bienni di servizio compiuto in Eritrea, o in Somalia, o in Libia;

b) soprassoldo governatoriale di L. 0,50 a coloro che non ne godono.

Premio una volta tanto, di L. 50;

c) rafferma di un anno:

Paga e soprassoldo come sopra.

Premio una volta tanto di L. 100.

(Determinazione del ministro delle colonie in data 26 ottobre 1915, n. 6920).

F) Soprassoldo di L. 0,20 per ogni giornata di permanenza, per ragioni di servizio, in Libia in più della ferma contratta, ai militari indigeni dei rr. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia o arruolati dai Governi di tali colonie per conto di quelli della Tripolitania e della Cirenaica. (Determinazione del ministro delle colonie in data 5 marzo 1916, n. 3927).

G) Mantenimento a carico dell'amministrazione coloniale dei muletti che i bulucbasci dei rr. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica provenienti dai rr. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia o da arruolamenti speciali furono autorizzati a conservare temporaneamente sino a consumazione, o risarcimento per la perdita dei muletti dti cui sopra e delle bardature, o per il loro deterioramento avvenuto in servizio o per cause comprovate di servizio. (Determinazione del ministro delle colonie n. 3413 del 22 novembre 1916 e 141 del 16 gennaio 1917).

Art. 10. — L'art. 59 del regio decreto 22 gennaio 1914, n. 147, è abrogato e sostituito dal presente:

«Articolo 59. — Sono applicate al personale anzidetto le disposizioni contenute negli articoli 40, 41 e 42 relative ai sottufficiali e militari di truppa italiani e degli articoli 17, 18, 22, 23 e 25 relativi agli ufficiali.

«Gli operai borghesi a matricola di cui sopra sono trasferiti a domanda dei RR. corpi di truppe coloniali assumendo la ferma di tre anni. Essi però non potranno rientrare negli organici della madre patria se non quando vi siano disponibili i rispettivi posti nell'organico dove intendono di essere trasferiti.

«Compiuta la ferma iniziale possono ottenere successive rafferme annuali, sempre che dichiarati idonei.

«L'operaio che compiuta la ferma o la rafferma coloniale aspiri al rimpatrio e non si verifichi per lui la condizione di cui sopra, se ritenuto meritevole per capacità e condotta, potrà essere trattenuto in servizio nel R. corpo coloniale senza vincolo di ferma e col trattamento coloniale sino a quando possa rientrare negli organici della madre patria secondo quanto è sopra detto».

Art. 11. — Il decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1084, per la parte riguardante l'istituzione del grado di aspirante ufficiale di complemento e il decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191 riguardante l'istituzione, nella categoria dei sottufficiali del grado di aiutante di battaglia, devono intendersi estesi anche ai RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

In conseguenza i posti previsti dalle tabelle organiche del regio decreto 22 gennaio 1914, n. 14, per gli ufficiali subalterni delle armi combattenti, e quelli previsti pei marescialli potranno essere coperti, rispettivamente, da aspiranti ufficiali di complemento delle armi combattenti e da aiutanti di battaglia.

Art. 12. — Il posto di maggiore generale previsto dalla tabella organica del regio decreto 22 gennaio 1914, n. 147, potrà essere occupato da ufficiali rivestiti del grado di brigadiere generale istituito con decreto luogotenenziale 19 giugno 1918, n. 198.

Comando del R. Corpo di truppe coloniali. TABELLA N 1

	Ufficiali	Sottufficiali	Militari di truppa	Quadrupedi di ufficiali	Quadrupedi di truppa	Automobili
Stato maggiore						
Ten. gen. o magg. gen. (comandante) (1)	1	—	—	3	—	—
Magg. generale (a disposizione)	1	—	—	2	—	—
Col. di fanteria (a disposizione) (2)	2	—	—	4	—	—
Ten. col. o maggiore di S. M. (capo di S. M.)	1	—	—	2	—	—
Maggiore di S. M. o di altra arma combattente (int.)	1	—	—	2	—	—
Maggiore di cavalleria (a disposizione) (3)	1	—	—	2	—	—
Maggiore d'artiglieria (a disposizione) (4)	1	—	—	2	—	—
Maggiore del genio (a disposizione (5)	1	—	—	2	—	—
Maggiore veterinario o capitano (6)	1	—	—	1	—	—
Capitani di stato maggiore in servizio di S. M.	2	—	—	4	—	—
Capitani di arma combattente (addetti)	5	—	—	—	2	—
Ufficiali subalterni di qualunque arma (a disposizione) (7)	1	—	—	1	—	—
Marescialli dei tre gradi	—	6	—	—	—	—
Caporali maggiori caporali e soldati scritturali	—	—	6	—	—	—
TOTALE	18	6	6	25	2	—

(1) E' lo stesso Governatore, (se militare).

(2) Hanno le attribuzioni di comandante di corpo per quei reparti che verranno indicati dal comandante delle truppe.

(3) (4) (5) Hanno rispettivamente le attribuzioni di comandanti di corpo pei reparti di cavalleria, artiglieria e genio.

(6) Ha la direzione tecnica di tutto il servizio veterinario della colonia.

(7) Per il governatore, se militare, il subalterno di cavalleria e di artiglieria ha il numero di cavalli consentito dalla legge sugli assegni fissi per il R. esercito.

Segue TABELLA N. 1.

	Ufficiali	Sottufficiali	Militari di truppa	Quadrupedi di ufficiali	Quadrupedi di truppa	Automobili
Riporto	18	6	6	25	2	
Interpreti	—	—	2	—	—	—
Automobilisti	—	—	4	—	—	2
Ciclisti	—	—	4	—	—	—
Telefonisti	—	—	4	—	—	—
Soldati	—	—	6	—	—	—
Attendenti	—	—	22	—	—	—
Ufficio di Amministrazione						
Maggiore di amministrazione (capo ufficio)	1	—	—	—	—	—
Capi di amministrazione (capi sezione)	5	—	—	—	—	—
Ufficiali subalterni di amministrazione (addetti alle sezioni)	5	—	—	—	—	—
Marescialli dei 3 gradi, sergenti maggiori o sergenti	—	15	—	—	—	—
Caporali maggiori caporali e soldati (scritturali)	—	—	10	—	—	—
Ciclista	—	—	1	—	—	—
Telefonista	—	—	1	—	—	—
Piantoni	—	—	2	—	—	—
Attendenti	—	—	11	—	—	
TOTALE	11	15	67	—	—	2
TOTALE GENERALE	29	21	73	25	2	2

Servizi di commissariato.

TABELLA N. 2.

	UOMINI				Quadruped		Carrette	Autocarri
	Ufficiali	Militari di truppa italiani	Militari di truppa indigeni	Ospedali borghesi	da sella	da tiro		
Ufficio Commissariato								
Maggiore commissario (capo del servizio) (1).	1	—	—	—	1	—	—	—
Capitani commissari	2	—	—	—	—	—	—	—
Subalterno di amministrazione	1	—	—	—	—	—	—	—
Caporali maggiori, caporali e soldati (scritturali)	—	1	—	—	—	—	—	—
TOTALE	4	4	—	—	1	—	—	—
Stabilimenti di Commissariato								
Capitani di sussistenza (consegnatari)	3	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di amministrazione (consegnatario del magazzino casermaggio principale)	1	—	—	—	—	—	—	—
Subalterni di sussistenza	11	—	—	—	—	—	—	—
Subalterni di amministrazione	5	—	—	—	—	—	—	—
Capo operai borghese	—	—	—	1	—	—	—	—
Maresciallo dei 3 gradi di contabilità	—	18	—	—	—	—	—	—
Marescialli dei 3 gradi o sergenti maggiori di sussistenza	—	5	—	—	—	—	—	—
Sergenti di sussistenza	—	5	—	—	—	—	—	—
Caporali maggiori e caporali di sussistenza	—	15	—	—	—	—	—	—
Caporali maggiori e caporali di contabilità	—	5	—	—	—	—	—	—
Caporali maggiori, caporali o soldati (scritturali)	—	3	—	—	—	—	—	—
Soldati panettieri, meccanici, macellai, fabbri, falegnami, lavandai, materassai, sarti, calzolai, ecc. (2) ed ausiliari indigeni (3).	—	79	15	—	—	—	—	—
Conducenti	—	20	—	—	—	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	—	20	—	—
Carrette	—	—	—	—	—	—	10	—
Automobilisti	—	12	—	—	—	—	—	—
Autocarri	—	—	—	—	—	—	—	6
TOTALE	20	162	15	1	—	20	10	6
TOTALE GENERALE	24	166	15	1	1	20	10	6

NOTA. — Il personale della presente tabella è stabilito per il servizio di: 5 panifici di cui 2 principali e 3 secondari; 5 magazzini viveri e foraggi; 1 magazzino casermaggio principale e 4 succursali: 1 magazzino vestiario.

(1) Disimpegna le attribuzioni di Direttore di commissariato.

(2) Due interpreti.

(3) Gli uomini indispensabili di fatica saranno tratti dai presidi.

Reparto deposito.

TABELLA N. 3.

	Ufficiali	Sottufficiali	Caporali e soldati	Quadrupedi	Carrette
Capitano di fanteria	1	—	—	—	—
Ufficiale subalterno d'arma combattente	1	—	—	—	—
Ufficiale subalterno di amministrazione	1	—	—	—	—
Maresciallo dei 3 gradi o sergente maggiore di contabilità	—	1	—		—
Sergenti	—	2	—	—	—
Caporali maggiori	—	—	2		—
Caporali	—	—	4		—
Trombettieri	—	—	1	—	—
Conducenti	—	—	2	—	—
Ciclista	—	—	1	—	—
Telefonisti	—	—	2	—	—
Soldati	—	—	6		—
Attendenti	—	—	3	—	—
Quadrupedi da tiro	—	—	—	2	
Carrette	—	—	—	—	2
TOTALE	3	3	21	2	2

N. 147. — COLONIE — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 200, che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica le disposizioni del decreto luogoteneziale 19 ottobre 1916, n. 1417, relativo a penalità per simulazione di malattie e mutilazioni volontarie.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 febbraio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 54, del 4 marzo 1919).

Articolo unico. — La disposizione del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, è estesa alla Tripolitania ed alla Cirenaica.

Il presente decreto entrerà in vigore in ciascuna colonia alla data di pubblicazione del testo italiano nel rispettivo *bollettino ufficiale.*

N. 148. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto luogotenenziale n. 265, concernente disposizioni varie circa la commissione per l'esame delle proposte di promozioni speciali, gli avanzamenti straordinari per gli ufficiali, la composizione della commissione di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 1328 del 26 agosto 1915 e la composizione della commissione centrale di avanzamento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 febbraio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 64, del 15 marzo 1919).

Art. 1. — La Commissione per l'esame delle proposte di promozione per merito di guerra, per merito eccezionale ed a scelta, di cui all'art. 5 del decreto luogotenenziale del 20 ottobre 1918, n. 1660, sarà competente ad esaminare solo le proposte suaccennate inoltrate per fatti avvenuti e per meriti dimostrati prima della data di entrata in vigore dell'armistizio su ciascun fronte.

Art. 2. — Salvo per gli effetti derivanti dalle proposte di cui all'articolo precedente sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, nonchè il decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1194.

Art. 3. — Nell'art. 1 del decreto luogotenenziale 1328 del 26 agosto 1915, alle parole « dall'intendente generale dell'esercito » sono sostituite le parole « da un ufficiale generale designato dal capo di stato maggiore dell'esercito ».

Art. 4. — Ai componenti della Commissione centrale di avanzamento di cui all'articolo 4 della legge 21 marzo 1915, n. 301, è aggiunto il sottocapo di stato maggiore dell'esercito.

Art. 5. — Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. 149. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 254, che modifica i decreti luogotenenziali 20 febbraio 1919 nn. 176 e 177, relativi alle indennità ed ai premi di congedamento, smobilitazione e vestiario.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 marzo 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 61, del 12 marzo 1919).

Art. 1. — Nell'art. 5 del Nostro decreto n. 176 del 20 febbraio 1919 è soppressa la frase: « (*sia pure in più periodi*) ».

Art. 2. — Al Nostro decreto n. 177 del 20 febbraio 1919 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al 2° comma dell'art. 1 è sostituito il seguente:

« Lo stesso premio è dovuto ai sottufficiali di carriera, in relazione al tempo di effettivo servizio in zona di operazioni, da essi prestato nel suddetto periodo di tempo ».

b) all'art. 2 è sostitutito il seguente:

« Ai sotufficiali, qualunque sia la classe alla quale appartengono, compresi quelli di carriera che si trovino nelle condizioni volute per aver diritto al premio di cui all'articolo precedente, è concesso un soprapremio di L. 50, da pagarsi insieme al premio stabilito dall'articolo precedente ».

Art. 3. — Il presente decreto ha vigore dallo stesso giorno del quale hanno effetto i precedenti Nostri decreti 20 febbraio 1919, n. 176 e 177 sopracitati.

AVVERTENZE.

Le norme esecutive riportate nelle circolari 113 e 114 del corrente anno, per l'applicazione dei DD. LL. 20 febbraio u. s. nn. 176 e 177 sono già per sè stesse tali che non dovrebbero lasciar luogo al alcun dubbio; ma, siccome, ciò nonostante, sono stati presentati alcuni quesiti, così, per evitare qualsiasi incertezza, si crede opportuno a complemento delle dette Norme — di avvertire quanto segue:

1. I sopracitati decreti devono intendersi applicabili a tutti coloro che hanno prestato servizio militare nell'Esercito italiano dal 23 faggio 1915 in poi, dovunque tale servizio sia stato prestato (in Italia, nelle truppe metropolitane che prestano servizio nelle colonie, o all'estero).

2. Il servizio prestato nell'*esercito mobilitato*, agli effetti della indennità di smobilitazione, stabilita per gli ufficiali in S. A. P. (art. 5 del decreto n. 176) è soltanto quello prestato presso i vari comandi, riparti, stabilimenti, servizi, ecc. mobilitati: quindi non valè, a questo effetto, il servizio prestato, durante la mobilitazione, presso quei comandi, stabilimenti, uffici, ecc. non mobilitati (come, ad esempio, i comandi di corpo d'armata e di divisione territoriali, i comandi dei gruppi di centri di mobilitazione, i comandi di deposito, di distretto, gli ospedali militari principali e di riserva in territorio, le direzioni di sanità, di commissariato, di artiglieria e del genio territoriali, ecc....).

3. La indennità di smobilitazione spettante agli ufficiali in S. A. P. (art. 5 del decreto n. 176) deve essere pagata dal corpo al quale l'ufficiale è effettivo all'atto del pagamento, previ — se occorrono — i debiti accertamenti presso il corpo di provenienza e presso il corpo, o i corpi, ai quali apparteneva quando prestava servizio nell'esercito mobilitato.

4. Il soprapremio di L. 50, stabilito per i sottufficiali dall'art. 2 del decreto n. 177 è *fisso*, cioè indipendente dagli anni di servizio prestato; quindi come un sottufficiale della classe 1900 (ad esempio) avrà un soprapremio di L. 50, così anche un sottufficiale della classe 1885 avrà egualmente un solo soprapremio di L. 50.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. B. — Questo decreto sanziona le disposizioni già comunicate con la circolare ministeriale 28 febbraio 1919, n. 6324 (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) diramata insieme con la dispensa 14 del *giornale militare* c. a.

N. 150. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Resa dei conti da parte degli ufficiali da inviarsi in licenza temporanea per congedamento aventi gestioni di denaro e di materiali.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 19 marzo 1919.

Si richiama l'attenzione delle autorità militari interessate sulla assoluta necessità che gli ufficiali i quali hanno in corso gestioni di denaro e di materiali dell'ammini-

strazione militare e che, in seguito alle disposizioni emanate o da emanare, debbono o dovranno essere inviati in licenza temporanea per congedamento rendano i conti prima del loro licenziamento, e ce coloro, che eventualmente fossero impossibilitati da farlo, diano prima della partenza regolare consegna ai loro successori in modo che questi ultimi possano facilmente compiere la chiusura dei conti medesimi.

Con l'occasione si rammenta che il collocamento in congedo non esonera gli ufficiali che hanno avuto gestioni di denaro e di materiali dalla responsabilità che hanno sia verso il rispettivo Consiglio d'Amministrazione, sia verso lo Stato e che coloro che senza giustificato motivo non rendessero esatto conto delle somme ricevute e delle materie o materiali avuti in consegna sotto qualsiasi forma, dovrebbero, per la responsabilità che ne deriva verso lo Stato, essere deferiti alla Procura Generale della Corte dei conti per il procedimento giudiziario di cui all'articolo 228 del regolamento di contabilità generale.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 151. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Spese e somministrazioni attinenti ai reparti degli ex prigionieri russi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 marzo 1919.

Poichè è intendimento di questo Ministero che i conti delle spese di qualsiasi genere occorrenti pei reparti degli ex prigionieri russi in Italia risultino riunite presso un unico centro amministrativo, si prescrive quanto segue:

a) tutti i corpi e reparti che effettueranno spese per i reparti russi, dovranno chiedere rimborso delle somme pagate al deposito speciale degli ex prigionieri russi in Sassari;

b) tutti i corpi e stabilimenti, che eseguiranno somministrazioni di viveri, derrate, materiali ecc. ai detti reparti, dovranno chiederne regolare discarico al predetto deposito, rimettendogli, per la firma, la richiesta di discarico corredata dei buoni di prelevamento rilasciati dai reparti stessi.

Si avverte che di ogni mancata comunicazione al deposito saranno tenuti responsabili i singoli corpi distributori.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 152. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Spese e somministrazioni attinenti ai reparti rumeni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 marzo 1919.

Per quanto riguarda le somministrazioni fatte e da farsi ai reparti rumeni in Italia, valgono tutte le disposizioni date con la circolare N. 151 del *giornale militare*, corrente anno pei reparti russi, con l'avvertenza che le relative comunicazioni e operazioni, di cui nella circolare stessa, dovranno essere fatte al deposito speciale dei reparti rumeni in Albano Laziale.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 153. — MATRICOLA. — **Variazione matricolare attestante l'avvenuto pagamento di indennità o premi ai militari congedati.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 marzo 1919.

In seguito alle varie disposizioni impartite per il pagamento delle indennità di congedamento, di smobilitazione e di vestiario agli ufficiali e dei premi in danaro ai militari di truppa ricollocati in congedo, questo Ministero ha riconosciuta l'opportunità

che nella matricola rimanga traccia dell'effettuato pagamento dei detti premi e indennità, analogamente a quanto già si pratica in ordine al pagamento dei premi di rafferma.

Determina pertanto che i corpi e i distretti che hanno effettuato o che debbono effettuare il pagamento delle indennità o dei premi sopraccennati, provvedano per l'iscrizione negli stati di servizio e nei fogli matricolari, a seguito della variazione di congedamento, di altra variazione attestante l'eseguito pagamento e lo ammontare di esso, così formulata: « Effettuato il pagamento delle indennità (o dei premi) di cui alla circolare . . . del *giornale militare* del 1919 in lire . . . dal . . . (indicare il deposito, corpo o reparto che ha effettuato il pagamento) li . . . . . ».

Negli stati di servizio e nei fogli matricolari di coloro che non hanno diritto al pagamento dovrà invece inscriversi la variazione seguente: « Non ha diritto al pagamento delle indennità (o dei premi) di cui alla circolare . . . . . del *giornale militare* del 1919 perchè . . . . . (indicarne la ragione) ».

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 154. — MATRICOLA. — **Variazioni da inscriversi nella matricola dei militari per effetto della cessazione dello stato di guerra in alcuni territori.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 marzo 1919.

Per effetto del R. decreto n. 1981 del 29 dicembre 1918 riguardante la cessazione dello stato di guerra nei territori di alcune provincie del Regno, i militari che al 1° gennaio 1919 prestavano servizio in tali territori, cessarono, sotto la data stessa, dal trovarsi in zona di guerra.

Essendo necessario che tale circostanza sia fatta risultare nella matricola di detti militari, questo Ministero determina che i corpi interessati provvedano sollecitamente alla iscrizione negli stati di servizio e nei fogli matricolari dei propri militari della variazione seguente:

« Per effetto del R. decreto 1981 in data 29 dicembre 1918 cessa dal trovarsi in territorio dichiarato in istato di guerra li . . . 1° gennaio 1919.

Analogamente i corpi si regoleranno in seguito a disposizioni simili emanate e da emanarsi nei riguardi di altri territori già dichiarati in istato di guerra.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 155. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento del personale di governo dei depositi cavalli stalloni del Regno.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 marzo 1919.

Per far fronte ai bisogni del servizio nei depositi cavalli stalloni del Regno e nell'interesse generale della produzione cavallina ed in ispecie di quella del cavallo militare, questo Ministero ritiene necessario che siano riattivate le disposizioni che prima della guerra, regolavano il reclutamento del personale di governo dei depositi stessi.

Ciò premesso, si determina:

1) che siano riaperti con le norme consuete gli arruolamenti volontari ordinari nel personale anzidetto, avvertendo che gli aspiranti dovranno vincolarsi alla ferma di anni tre salvo poi ad assumere in seguito quella di anni cinque stabilita per il detto personale;

2) che siano riaperte le riammissioni e riassunzioni in servizio nei depositi cavalli stalloni dei militari in congedo illimitato o in licenza illimitata qualunque sia l'arma di provenienza a condizione però che non abbiano compiuto il 35° anno di età e che si vincolino alla prescritta ferma di anni cinque;

3) che siano ammessi al passaggio nei suddetti depositi i militari di cavalleria (caporali e soldati) che ne facciano regolare domanda e che assumano la predetta ferma di anni cinque.

I militari di cui ai numeri 2 e 3 saranno sottoposti presso i depositi stessi ad un esperimento pratico della durata di un mese e, qualora fossero giudicati inadatti a quello speciale servizio, saranno prosciolti dalla ferma contratta ed, in conseguenza, i primi, saranno rinviati in congedo illimitato, ed i secondi, restituiti ai corpi di provenienza

Le domande, scritte di proprio pugno dagli interessati, saranno, dalle competenti autorità militari, inoltrate al comando del personale dei depositi cavalli stalloni in Pisa e dovranno essere corredate dai rispettivi fogli matricolari mod. 59, dalla dichiarazione medica e dagli atti di consenso per assumere la ferma di anni cinque.

Il comando stesso, dopo aver esaminato le domande che gli saranno state rimesse, le trasformerà in regolari proposte di assegnazione sottoponendole alle decisioni del Ministero.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 156. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1887.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 marzo 1919.

1. Questo Ministero determina che dal 1° aprile p. v. siano iniziate le operazioni per l'invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1887, nonchè dei militari nati nell'anno 1887 ma arruolati in leve posteriori, che si trovino nelle condizioni previste dalla circolare n. 42 del *giornale militare* corrente anno.

I militari della specialità *automobilisti* saranno trattenuti per circa un altro mese e quindi si fa riserva di emanare apposito ordine per il loro licenziamento.

I graduati della classe 1887 *adibiti come personale di governo presso gli stabilimenti militari di pena* saranno invece licenziati dalle armi il 1° giugno p. v.

2. I militari da licenziarsi dalle armi che, alla data della pubblicazione della presente circolare si trovino nelle posizioni di licenza o di congedo temporaneo indicate nelle lettere *a*) e *b*) del n. 3 della circolare 690 del 1918 non dovranno — come stabilisce il detto numero — rientrare al corpo.

L'applicazione di tale prescrizione dovrà essere specialmente curata nell'interesse dell'economia dei trasporti. Quindi i comandi di deposito, di corpo o reparto comunicheranno subito ai Comandi di presidio o dell'Arma dei carabinieri della residenza dei militari di cui trattasi che ad essi deve applicarsi la disposizione suddetta. A loro volta i comandi di presidio e dell'Arma dei carabinieri sono autorizzati a trattenere allo scadere della licenza i militari che loro si presentino dichiarando di aver titolo al licenziamento dalle armi: i comandi stessi controlleranno però immediatamente rivolgendosi ai depositi, corpi e reparti cui i militari sono effettivi se l'affermazione dei militari sia esatta e provvederanno quindi in conformità della risposta avuta.

I Comandi dei depositi, corpi o reparti sono tenuti a rispondere entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, mediante telegramma espresso o biglietto urgente di servizio.

3. Il licenziamento dovrà essere effettuato seguendo le norme della circolare n. 108 del *giornale militare* corrente anno, emanate per l'invio in licenza illimitata della classe 1885.

4. A complemento poi di quanto stabilisce il n. 2 della circolare N. 705 del *giornale militare* 1918, si prescrive che i comandi dei corpi, reparti ed enti militari compilino per ciascun drappello di licenziandi e per ogni distretto, *due copie del foglio di viaggio*, inscrivendovi i militari che compongono il drappello per rigoroso ordine alfabetico. Con lo stesso ordine dovranno riunire i fogli di licenza illimitata ed i fogli di notizie.

Coll'occasione questo Ministero deve poi richiamare i comandi dei corpi, reparti ed enti mobilitati alla esatta osservanza delle disposizioni delle circolari 690 e 705 *del* giornale militare *dello scorso anno che li riguardano* e che spesso sinora sono state

trasgredite con grave pregiudizio della sistemazione della posizione dei militari licenziati e della regolarità e celerità delle operazioni presso i distretti ed i depositi.

I comandi trasgressori saranno segnalati al Comando Supremo che provvederà a carico dei responsabili.

5. Questo Ministero richiama in modo speciale l'attenzione delle autorità militari sulle disposizioni emanate con le circolari del *giornale militare* del corrente anno n. 30, (relative alla *distribuzione del pacco vestiario*), n. 114, 131 e n. 149 (relative al *pagamento dei premi e sopraprem di congedamento*) e n. 137 (relative a *speciali provvidenze per i licenziandi che chieggono di far ritorno all'estero*).

6. Inoltre, a modificazione di quanto fu stabilito dalla lettera *b*) del n. 6 della circolare n. 114 suddetta, ed allo scopo di accelerare il pagamento del premio di congedamento, si prescrive che ai militari i quali saranno *licenziati dalle armi a partire dal 1° aprile 1919 in poi, il pagamento suddetto sia sempre fatto dal corpo, reparto o ente presso il quale prestano servizio.*

All'uopo dovranno essere scrupolosamente osservate le seguenti norme:

a) i comandi dei corpi, reparti o enti sorveglieranno, sotto la loro personale responsabilità, perchè a tutti indistintamente i militari da licenziarsi dalle armi *a partire dal 1° aprile* 1919, esclusi quelli indicati nell'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 177 del 20 febbraio 1919 (circolare n. 114 del *giornale militare*) sia pagato il premio di congedamento che a ciascuno compete.

Il pagamento dovrà essere eseguito nel giorno stesso della partenza, in nessun caso prima;

b) dell'avvenuto pagamento dovrà farsi menzione nel foglio di notizie di ciascun militare, prescritto dal n. 12 della circolare n. 690 del *giornale militare* 1918, inscrivendovi la seguente annotazione convalidata con la firma del comandante del corpo, reparto o ente, e col bollo d'ufficio: « Pagato il premio di congedamento in lire .... il . . 1919 »;

c) sul foglio di notizie dei militari ai quali il corpo, reparto o ente non abbia pagato il premio perchè non dovuto a senso dell'art. 3 del decreto luogotenenziale suddetto o per altra eccezionale ragione, dovrà invece apporsi la seguente annotazione convalidata nello stesso modo sopraccennato: « Non fu pagato il premio di congedamento perchè . . . . . (indicare il motivo) ».

7. Ai militari che, secondo quanto prescrivono le lettere *a*) e *b*) del n. 3 della circolare n. 690 suddetta, vengono licenziati dalle armi senza far ritorno al corpo o reparto o deposito, il premio di congedamento sarà pagato egualmente a cura del comando del deposito o centro di mobilitazione dal quale dipende il reparto presso il quale il militare prestò da ultimo servizio, prima di essere inviato in licenza o in congedo temporaneo.

I comandi di deposito, o centro di mobilitazione che eseguono tale pagamento, ne daranno subito notizia al distretto di leva dei singoli militari, indicando il cognome, nome e paternità del militare, la classe di leva, il numero di matricola, il comune di nascita e la data di pagamento.

8. In base alle comunicazioni che ricevono o per mezzo dei fogli di notizie, o in conformità del numero precedente, i distretti di leva inscriveranno sui ruoli mod. 57, la variazione prescritta dalla circolare n. 153 del *giornale militare* 1919.

9. Il rendiconto di cui al n. 23 della circolare n. 690 del *giornale militare* 1918, dovrà essere trasmesso dai comandi di distretto il 15 *maggio p. v.* e dovrà essere compilato tenendo presenti le disposizioni del n. 9 della circolare n. 108 sopra richiamata.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 157. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Cessazione, a domanda, dalla qualità di sottufficiale di carriera per seguire la sorte della propria classe.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 marzo 1919.

Questo Ministero determina che i sottufficiali di carriera possano chiedere di cessare dal servizio attivo permanente, seguendo la sorte dei militari della classe cui appartengono.

Le relative domande dovranno essere indirizzate ai comandi dei corpi d'armata da cui i sottufficiali dipendono, ai quali spetta di provvedere in base all'articolo 26 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.

Se si tratta di sottufficiali appartenenti a classi già inviate in congedo assoluto questi potranno essere senz'altro congedati con la seguente variazione matricolare:

« Inviato in congedo a sua domanda a mente dell'art. 26 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali. Determinazione del comando del . . . corpo d'armata . . . . . li . . . . . ».

Quelli appartenenti a classi non ancora congedate, seguiranno la sorte della loro classe e la relativa variazione matricolare sarà la seguente:

« Cessa dalla qualità di sottufficiale di carriera in analogia al disposto dell'art. 26 del t. u. delle leggi sullo stato dei sottufficiali per seguire la sorte dei militari della sua classe. Determinazione del comando del . . . corpo d'armata . . . . li . . . . . ».

A questa variazione seguiranno eventualmente quelle relative all'invio in licenza illimitata o in congedo illimitato.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 158. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Situazioni della forza alle armi al 1° aprile 1919.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 marzo 1919.

Questo Ministero determina che per la dimostrazione della forza alle armi al 1° aprile 1919 siano compilati i seguenti documenti:

1. *Una situazione complessiva della forza alle armi* (detratti i militari reduci dalla prigionia);

2. *Una situazione complessiva dei militari alle armi reduci dalla prigionia.*

Tali situazioni dovranno essere redatte su tracciato conforme al modello annesso alla circolare n. 726 del *giornale militare* del 1918, ed inviate al Ministero infallantemente entro i *primi* 10 *giorni del mese di aprile.*

Il Ministero raccomanda fin da ora alle autorità militari interessate la più stretta osservanza della presente disposizione

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 159. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919 n. 176, concernente l'indennità di congedamento.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 marzo 1919.

Dal complesso delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919 n. 176 (1), risulta chiaramente come le indennità stabilite dal decreto medesimo, non possano spettare, per quanto riguarda gli *assimilati*, che a quelli i quali abbiano prestato servizio nell'esercito mobilitato.

Ciò nondimeno essendo sorti dubbi in proposito relativamente ad impiegati delle amministrazioni centrali e dipendenti (ragionieri di artiglieria e genio, capitecnici, farmacisti ecc.) che prestarono servizio soltanto in zona territoriale, si avverte che ad essi non spettano le indennità di cui al decreto suaccennato.

Il Ministro — CAVIGLIA.

---

(1) Circolare 113 del *giornale militare* 1919.

AVVISO

Norme per l'ammissione di 15 sottotenenti delle guardie di città, emanate dal Ministero dell'interno.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1919, in dipendenza del decreto luogotenenziale 13 febbraio detto è stato aperto un concorso, per titoli, per 15 posti di sottotenente delle guardie di città, ai quali possono aspirare soltanto gli ufficiali, non effettivi, del R. esercito, che abbiano prestato servizio presso truppe o reparti mobilitati.

Gli aspiranti a detti posti debbono fare pervenire domanda, in piego raccomandato, direttamente al Ministero dell'interno (Direzione generale della P. S.-Div 5) non oltre il 31 marzo 1919.

Alla domanda, scritta dal concorrente, debbono essere uniti i seguenti documenti:

1. Copia integrale dell'atto di nascita, da cui risulti che lo aspirante ha compiuto l'età di anni 20 e non oltrepassata quella di 30, alla data del cennato decreto ministeriale;

3. Certificato di cittadinanza italiana;

3. Certificato di buona condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del citato decreto ministeriale, dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

4. Certificato penale in data non anteriore di tre mesi a quella del ricordato decreto ministeriale.

Tutti i suindicati documenti dovranno essere redatti su competente carta da bollo e legalizzati, a norma delle disposizioni di legge in vigore;

5. Certificato medico, rilasciato dal sanitario militare del corpo, cui l'aspirante appartiene, o da altro medico militare, comprovante che egli è dotato di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti fisici, e che egli ha statura non inferiore a m. 1,66. La misura della statura dovrà essere indicata in cifre e in tutte lettere;

6. Un certificato, rilasciato dal comando del corpo, cui lo aspirante appartiene, dal quale risulti il periodo di tempo del servizio prestato dal candidato presso truppe o reparti mobilitati;

7. Diploma originale o in copia autentica rilasciata da notaio, della licenza liceale o d'istituto tecnico, corredato di un certificato, dal quale risultino i punti conseguiti in ciascuna prova dell'esame di licenza.

Gli aspiranti, che già si trovino a far parte di una delle amministrazioni dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare esplicitamente di accettare qualsiasi residenza, anche in colonia, in caso di nomina a sottotenente, e di uniformarsi alle norme che regoleranno la cassa di previdenza in sostituzione della legge, ora in vigore, sulle pensioni, e che potrà cessare d'avere effetto per gl'impiegati che, d'ora in avanti, saranno assunti in servizio.

E', altresì, necessario che nella domanda sia data indicazione esatta del grado che il candidato ricopre e del reggimento od ufficio militare cui è assegnato, salvo l'obbligo, da parte dello aspirante, di segnalare tutte le successive variazioni. Ove l'aspirante si trovi, provvisoriamente, non in servizio militare, dovrà indicare esattamente la via ed il numero dell'abitazione o altro suo recapito, restando ugualmente in suo obbligo di partecipare al Ministero ogni variazione successiva del proprio indirizzo.

Oltre i documenti sopraelencati, i concorrenti possono presentare tutti quegli altri titoli atti a dimostrare quei maggiori requisiti d coltura e di capacità dei quali siano in possesso.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito delle loro domande per mezzo del corpo cui appartengono, o, eventualmente, dalla Prefettura della provincia del loro domicilio o della loro residenza.

I concorrenti prescelti saranno nominati aspiranti ufficiali delle guardie di città, contrarranno una ferma di servizio per la durata di un anno, e dovranno compiere

presso la scuola allievi, in Roma, un corso preparatorio d'istruzione non minore di sei mesi.

All'atto dell'ammissione alla scuola essi avranno diritto a un assegno di primo corredo di lire 150, e durante la loro permanenza alla scuola stessa percepiranno un assegno giornaliero complessivo di nette lire 5.48, dalle quali verrà prelevata la quota vitto.

Durante il periodo d'istruzione saranno accasermati in apposito reparto e aggregati, per i pasti, alla mensa degli altri allievi ufficiali, con la quota stabilita per gli stessi.

Agli aspiranti ufficiali delle guardie di città sono applicabili tutte le disposizioni disciplinari sancite dal regolamento 27 giugno 1907 n. 367 per i sottufficiali del corpo.

Gli aspiranti ufficiali, come dianzi nominati, saranno, dopo compiuto il corso d'istruzione presso la scuola, sottoposti, per la nomina al grado effettivo di sottotenente, ad un esame dinanzi alla commissione composta a norma dell'art. 9 del decreto ministeriale sopracitato, sulle materie che verranno indicate, in seguito, con apposito decreto.

I candidati dichiarati vincitori saranno classificati per ordine di punti. A parità di punti, sarà data la precedenza ai decorati al valor militare, civile e di marina, secondo l'ordine e il grado delle dette decorazioni, e, subordinatamente, a chi abbia prestato più lungo servizio militare. Dopo questi, sarà data la precedenza ai candidati che avranno prestato, per maggior tempo, servizio utile a pensione di una amministrazione dello Stato, nell'esercito o nella marina.

A tale fine i candidati dovranno, prima della data dell'esame, far pervenire al Ministero dichiarazione scritta del servizio utile già prestato e della sua durata, corredandola di tutti i documenti necessari a comprovare l'esattezza della dichiarazione.

Sempre a parità di punti, ed in mancanza dei titoli suindicati, avrà la precedenza il maggiore d'età.

Le spese di viaggio saranno a carico esclusivo degli aspiranti, e non si terrà conto alcuno delle domande che fossero presentate per ottenere compensi a tale scopo.

I vincitori dell'esame finale saranno nominati, secondo la graduatoria di esame, sottotenenti delle guardie di città con lo stipendio iniziale di lire 3520, compreso l'aumento di cui al decreto luogotenenziale 16 febbraio 1918, n. 107, oltre l'indennità di servizio di L. 300, l'indennità caro viveri stabilita dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, in L. 780 annue se celibi e 1200 annue se ammogliati e l'indennità d'alloggio in L. 300 annue se celibi, e in L. 480 annue se ammogliati.

Coloro che non superassero l'esame finale avranno facoltà di rescindere la ferma contratta.

Coloro che dessero prova di condotta irregolare presso la scuola allievi o, per qualsiasi altro motivo si dimostrassero inadatti per la carriera del corpo delle guardie di città, saranno immediatamente licenziati, e se appartenenti a classi non ancora congedate, restituiti al corpo cui erano assegnati.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — 1919 — 22 Marzo

N. 160. - 20 febbraio 1919. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 258, concernente l'avanzamento degli ufficiali prigionieri di guerra . . . . . *Pag.* 185

» 161. - 21 marzo 1919. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919 n. 258 (circolare 160 *giornale militare* c. a.), riguardante l'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia di guerra . . . . . *Pag.* 187

CIRCOLARE N. 160. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto luogotenenziale n. 258, concernente l'avanzamento degli ufficiali prigionieri di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 febbraio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 63, del 14 marzo 1919).

Art. 1. — L'ufficiale prigioniero di guerra non può durante la prigionia conseguire avanzamenti. La prigionia peraltro non interrompe il computo della anzianità.

Art. 2. — Per ogni ufficiale reduce da prigionia il Ministero della guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della prigionia, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale stesso sia preso in esame per l'avanzamento.

Nessun avanzamento, compreso quello per titolo maturatosi prima della cattura, può essere conseguito dall'ufficiale anteriormente al rilascio della predetta dichiarazione del Ministero.

L'ufficiale pel quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, ha diritto, ove gli sia riconosciuta, per ogni singolo grado, la idoneità all'avanzamento, a conseguire con effetto retroattivo le promozioni che avrebbe normalmente ottenuto se non fosse caduto prigioniero, nonchè le promozioni per merito di guerra, per merito eccezionale ed a scelta eventualmente spettantigli per titolo maturato prima della cattura.

Art. 3. — Fermo il disposto del precedente articolo, il giudizio d'avanzamento per ogni singola promozione che l'ufficiale reduce da prigionia dovrebbe conseguire per raggiungere la carriera che, ove non fosse caduto prigioniero, gli sarebbe normalmente spettata, non potrà essere emesso dalle competenti commissioni d'avanzamento se non dopo che l'ufficiale abbia, per ogni singola promozione da conseguire, complessivamente ed effettivamente esercitato le funzioni del proprio grado, dopo il ritorno dalla prigionia, per un periodo di tre mesi se trattasi di grado subalterno e di sei mesi per ogni altro caso. Il servizio di tre mesi o sei mesi decorrerà per le promozioni successive alla prima conseguita dopo il ritorno di prigionia, dalla data del decreto di promozione, indipendentemente dalla anzianità di grado assegnata.

Nei predetti periodi di esercizio delle funzioni del grado potrà, per un massimo di un mese se trattasi di grado subalterno e di tre mesi in ogni altro caso, essere computato il servizio prestato nel grado prima della cattura; non sarà invece in alcun modo computabile il tempo passato in prigionia.

Le promozioni il diritto alle quali erasi maturato prima che l'ufficiale cadesse in prigionia, avranno luogo, previo il regolare giudizio di idoneità all'avanzamento, indipendentemente dal periodo di esercizio delle funzioni del grado stabilite al primo comma del presente articolo.

Gli ufficiali delle categorie in congedo i quali siano stati ricollocati in congedo dovranno, per conseguire le promozioni di cui al presente articolo, avere una permanenza nel grado di tre mesi pei gradi subalterni e di sei mesi in ogni altro caso; ove non siano stati giudicati idonei prima del congedamento, dovranno, per ogni grado da conseguirsi, subire, agli effetti del giudizio d'avanzamento, congruo periodo di richiamo.

Art. 4. — Per gli ufficiali che alla data del presente decreto siano già tornati dalla prigionia ed abbiano comunque conseguito delle promozioni, le norme del presente decreto avranno integrale applicazione per le promozioni ulteriori.

Art. 5. — L'avanzamento degli ufficiali medici rimane sospeso dal momento in cui essi cadono nelle mani del nemico.

All'atto del rimpatrio essi saranno direttamente investiti del grado che avrebbero raggiunto al turno normale se il loro avanzamento non fosse rimasto sospeso; la concessione del grado sarà peraltro sottoposta alle condizioni di cui al precedente articolo 2 ed a giudizio di idoneità da emettersi dall'ispettorato di sanità previ i necessari accertamenti presso le autorità gerarchiche circa le attitudini militari e le qualità di carattere, e previ, se del caso, opportuni esperimenti.

Nel caso che il grado da conseguire dall'ufficiale non sia quello immediatamente successivo a quello posseduto, od a quello per cui egli aveva maturato il titolo alla data in cui cadde in mano del nemico, l'ispettorato di sanità, ove non abbia elementi per giudicare l'ufficiale idoneo all'ultimo dei gradi che gli spetterebbe o ritenga l'ufficiale non indoneo al predetto grado, dovrà dichiarare esplicitamente se e per quale dei gradi intermedi ritenga sussistere la idoneità.

L'Ufficiale avrà diritto a conseguire, con l'anzianità che gli sarebbe spettata a turno normale, il grado intermedio per il quale l'ispettorato, previ sempre gli accertamenti e gli eventuali esperimenti di cui al 2° comma del presente articolo, lo abbia dichiarato idoneo.

Il giudizio di idoneità ad un grado intermedio emesso dall'ispettorato di sanità nei casi in cui non gli sia possibile, per mancanza di elementi, pronunciarsi per l'idoneità a un grado superiore, non deve intendersi, ai sensi delle disposizioni che regolano l'esclusione dall'avanzamento, come giudizio di inidoneità al detto grado superiore.

Art. 6. — Agli effetti del presente decreto sono abrogati per quanto riguarda gli ufficiali: l'art. 60 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito ed i paragrafi 229 e 230 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con R decreto 21 luglio 1907, n. 626.

Art. 7. — All'ufficiale reduce da prigionia inidoneo per ferita, lesione o malattia a senso degli articoli 7 e 8 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli suddetti, ferme rimanendo le norme ed i termini stabiliti per l'avanzamento dal presente decreto.

Art. 8. — Il tempo della prigionia deve, agli effetti delle disposizioni d'avanzamento emanate durante l'atuale guerra, essere considerato come servizio in zona territoriale. A tale norma potrà essere fatta eccezione per quegli ufficiali che al momento della cattura erano feriti o si trovavano degenti in luogo di cura per malattia o che abbiano ottenuto promozioni speciali o ricompense al valore per il fatto d'arme durante il quale caddero in prigionia.

Art. 9. — Gli assegni inerenti al nuovo grado, per gli ufficiali promossi dopo il ritorno dalla prigionia, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della data alla quale venga fatta risalire l'anzianità del nuovo grado, a meno che nel decreto di promozione sia diversamente disposto.

Art. 10. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 11. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

N. 161. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919 n. 258 (circolare 160 « giornale militare » s. a.), riguardante l'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 marzo 1919.

I.

Per ogni ufficiale reduce da prigionia di guerra sarà redatto dalla Commissione interrogatrice dei militari rimpatriati istituita dal Ministero della guerra, un *rapporto personale intorno alle circostanze della cattura e della prigionia,* sulla base degli interrogatori e di tutti quegli altri elementi che sia necessario e possibile raccogliere.

Il predetto rapporto sarà dalla commissione inviato in duplice esemplare al Ministero della guerra (Gabinetto del Ministro, per gli ufficiali generali; Divisione stato maggiore, per gli ufficiali di stato maggiore di qualunque grado; direzione generale personale ufficiali — divisione disciplina, per tutti gli altri ufficiali).

Ove a carico dell'ufficiale risultino fatti sicuramente suscettibili di sanzione penale, la commissione procederà da sè stessa alla denuncia al tribunale militare che ha giurisdizione sul centro di mobilitazione cui l'ufficiale appartiene, dando di ciò immediata partecipazione al Ministero della guerra.

Allorquando vi sia dubbio se ricorrano gli estremi di denuncia penale e in tutti i casi in cui possa esservi materia per un provvedimento disciplinare, la commissione dovrà limitarsi ad inviare al Ministero della guerra il rapporto personale nonchè i documenti e gli atti a carico dell'ufficiale che siano in suo possesso: il Ministero provvederà, a seconda dei casi, dopo aver compiuto, se occorra, ulteriori indagini in merito, per la denuncia al tribunale militare ovvero disciplinarmente.

Quando infine nulla risulti a carico dell'ufficiale, la commissione non dovrà fare altro che inviare al Ministero il semplice rapporto personale.

Per gli ufficiali aventi grado di tenente colonnello o superiore, il Ministero della guerra chiederà direttamente alla autorità militare che ebbe l'ufficiale alla sua dipendenza prima della cattura, un *rapporto personale sul servizio prestato nel periodo immediatamente precedente alla cattura.*

II.

Il Ministero della guerra (gabinetto del ministro; divisione stato maggiore; direzione generale personale ufficiali, divisione disciplina) se nulla risulti a carico dell'ufficiale, o appena egli venga ad essere dichiarato immune da sanzione penale o disciplinare, rilascerà un *nulla osta* conforme all'accluso modello (allegato 1) inteso ad attestare che nessun addebito può essere fatto, tanto dal lato penale quanto dal disciplinare, all'ufficiale per le circostanze della cattura e per il tempo passato in prigionia.

Di tale *nulla osta* dovranno essere compilate tre copie: una che dovrà rimanere al Ministero, (da allegarsi al libretto personale); un'altra da inviarsi al corpo o all'ente cui l'ufficiale appartiene perchè sia unita all'altro esemplare del libretto personale; la terza da rimettersi all'ufficiale interessato.

Nel mandare al corpo il predetto *nulla osta,* il Ministero gli trasmetterà altresì uno dei due esemplari del *rapporto personale sulle circostanze della cattura e della prigionia* inviati dalla commissione interrogatrice.

III.

Le autorità militari da cui dipendono gli ufficiali che sono stati in prigionia di guerra non dovranno dar corso a proposte d'avanzamento fino a che non sia loro pervenuto il *nulla osta* del Ministero.

Il rilascio del predetto nulla osta *non influisce in alcun modo sul giudizio di idoneità o di inidoneità all'avanzamento, ma pone soltanto l'ufficiale nella condizione*

di poter essere giudicato ai fini dell'avanzamento in relazione alle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919 n. 258.

Il predetto giudizio d'idoneità deve essere dato dalle autorità normalmente chiamate ad emetterlo e deve essere emesso sulla base dei normali requisiti prescritti dalla legge di avanzamento; le autorità militari compilatrici delle proposte d'avanzamento dovranno però assicurarsi che tra gli elementi di giudizio non manchi, sempre quando sia possibile ottenerlo e non sia allegato al *nulla osta* almeno un *rapporto sul servizio prestato dall'ufficiale nel periodo precedente alla cattura.*

Per procurarsi tale rapporto, le dette autorità si rivolgeranno:

a) per gli ufficiali inferiori e per i maggiori, direttamente all'autorità militare da cui l'ufficiale dipendeva al momento della cattura.

b) per i colonnelli e i tenenti colonnelli, al Ministero della guerra direzione generale personale ufficiali, divisione disciplina;

c) per tutti gli ufficiali di stato maggiore di qualunque grado, al Ministero della guerra — divisione stato maggiore;

d) per gli ufficiali generali, al Ministero della guerra, gabinetto del ministro.

Ricevuto il *nulla osta* del Ministero, ed avuto, quando possibile, il rapporto di cui al precedente capoverso, le autorità militari:

a) daranno immediato corso alle proposte riguardanti promozioni il cui diritto siasi maturato prima che l'ufficiale cadesse in prigionia (art. 3, terzo capoverso del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919 n. 258;

b) per le promozioni invece il cui titolo non si era maturato prima che l'ufficiale cadesse in prigionia, compileranno la proposta di avanzamento soltanto quando e non appena sia compiuto il periodo di effettivo esercizio delle funzioni del grado stabilito dall'art. 3, primo e secondo capoverso del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258.

IV.

La commissione interrogatrice dei prigionieri rimpatriati, all'atto di far rientrare nel centro di mobilitazione ogni singolo ufficiale interrogato, ne informerà il Ministero della guerra, direzione generale personale ufficiali.

Per gli ufficiali generali e per quelli di stato maggiore la detta comunicazione dovrà essere fatta rispettivamente al gabinetto del ministro e alla divisione stato maggiore.

I suindicati uffici provvederanno, ciascuno nella propria competenza, a che ogni ufficiale riceva una destinazione la quale comporti l'effettivo esercizio delle funzioni del grado rivestito, ove ciò sia necessario a senso dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, perchè l'ufficiale possa, a suo tempo, essere giudicato per l'avanzamento.

Per effettivo esercizio delle funzioni del grado dovrà intendersi quello determinato per ciascun grado dai vigenti regolamenti.

V.

Gli ufficiali delle categorie in congedo già licenziati dalle armi che intendano fruire delle disposizioni di cui all'art. 3 ultimo comma del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, dovranno farne domanda, e in tal caso il periodo di richiamo stabilito nel succitato art. 3 dovrà avere una durata di effettivo servizio di giorni 15.

VI.

Per gli ufficiali medici di cui all'art. 5 del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919 n. 258, il *nulla osta* sarà rilasciato dalla direzione generale personale ufficiali (divisione disciplina), alla quale quindi dovranno essere inviati il *rapporto personale* della commissione interrogatrice, nonchè il *rapporto sul servizio prestato dall'ufficiale nel periodo immediatamente precedente alla cattura* da compilarsi, se possibile, dall'autorità mobilitata che ebbe per ultima l'ufficiale alla sua dipendenza.

Quest'ultimo rapporto sarà trasmesso alla direzione generale personale ufficiali divisione disciplina dalla direzione generale di sanità militare, alla quale spetterà per-

tanto farne opportuna richiesta alle autorità competenti e sarà quindi trasmesso dalla divisione disciplina all'ispettorato di sanità militare all'atto dell'invio del *nulla osta*.

L'ispettorato di sanità militare non potrà emettere giudizio d'avanzamento prima che siagli pervenuto il detto *nulla osta*, e potrà, ove lo ritenga opportuno agli effetti del giudizio da emettere, richiedere direttamente, alle varie autorità, ulteriori dati o rapporti.

VII.

Per gli ufficiali di cui all'art. 4 del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919 numero 258, che dopo tornati dalla prigionia abbiano già comunque ottenuto delle promozioni, le disposizioni dettate dalle presenti norme esecutive debbono avere integrale applicazione agli effetti dell'ulteriore avanzamento, per quanto cioè riguarda:

a) *rapporto personale* della commissione interrogatrice, da compilarsi ove non sia stato già redatto;

b) *rapporto personale* delle autorità gerarchiche, di cui all'ultimo capoverso del precedente numero 1;

c) *nulla osta* del Ministero, anche se ne sia stato rilasciato uno precedente sotto qualsiasi forma;

d) periodo di effettivo esercizio delle funzioni del grado, a senso dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919 n. 258, per le promozioni eventualmente da conseguirsi.

VIII.

Le eventuali comunicazioni che le autorità militari dovessero fare in merito agli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra, agli effetti della presente circolare, dovranno tutte essere dirette come appresso:

a) per gli ufficiali generali, al Ministero della guerra — gabinetto del ministro;

b) per gli ufficiali di stato maggiore, al Ministero della guerra — divisione stato maggiore, sezione prima.

c) per tutti gli altri ufficiali, medici compresi, al Ministero della guerra — direzione generale personale ufficiali, divisione disciplina.

Il Ministro — CAVIGLIA.

ALLEGATO N. 1.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE PERSONALE UFFICIALI — DIVISIONE DISCIPLINA

(ovvero: Gabinetto del Ministro ovvero: Divisione S. M.)

Nessun addebito può essere fatto, tanto dal lato penale quanto dal disciplinare, al . . . . . (1) per le circostanze della di lui cattura, avvenuta il . . . . . (2) e per il tempo passato in prigionia di guerra.

Nulla osta perciò a che il detto ufficiale sia preso in esame per l'avanzamento dalle competenti autorità, a senso del decreto luogotenenziale n. 258 del 20 febbraio 1919 (circolare n. 160 del *giornale militare* del 1919).

Il Ministro

---

(1) grado, arma, categoria, cognome e nome dell'ufficiale.
(2) data della cattura.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª — 1919 — 28 Marzo

N. 162. - 22 marzo 1919 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici — Relative attribuzioni *Pag.* 191

» 163. - 26 marzo 1919 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Uffici centrali e commissioni dipendenti dal Ministero della guerra . . *Pag.* 213

» 164. - 26 marzo 1919 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Soppressione della circolare n. 732 « *giornale militare* » 1918, relativa al passaggio al Ministero della guerra di alcuni servizi già dipendenti dal commissariato generale armi e munizioni . . . . . *Pag.* 214

CIRCOLARE N. 162. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici — Relative attribuzioni.** — (Segretariato generale — Personale del Ministero). — 22 marzo 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Vista la legge 25 giugno 1908, n. 290;
Vista la legge 10 marzo 1911, n. 147 e successive modificazioni;
Visto il decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1349,
Visto il decreto luogotenenziale 6 dicembre 1918, n. 1832;

DECRETA:

Art. 1. — Gli uffici del Ministero della guerra sono ripartiti, a datare dalla pubblicazione della presente circolare, secondo l'annessa tabella *A*, ed hanno le attribuzioni che per ciascuno di essi sono stabilite dalla unita tabella *B*.

Art. 2 — Le divisioni, le sezioni e gli uffici *fuori organico*, dovranno, a cura dei rispettivi direttori generali, o capi ufficio, venire gradatamente ridotti o soppressi, a mano a mano che se ne manifesti la possibilità.

Art. 3. — Al Ministero della guerra è assegnato un « Generale addetto » per collaborare col ministro nel disbrigo degli affari che non essendo di particolare attribuzione del sottosegretario di stato, a norma del R Decreto 19 aprile 1888 (1), ed esorbitando dalle ordinarie facoltà devolute ai direttori generali ed ai capi ufficio autonomi, debbono essere sottoposte alla decisione ed alla firma del ministro.

Art. 4. — Il decreto ministeriale 18 marzo 1911 è abrogato.

Dato a Roma, 22 marzo 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

(1) Circolare 72 *giornale militare* 1888.

TABELLA A.

Scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio divisioni, sezioni ed uffici.

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI ED UFFICI	NUMERO delle Divisioni		NUMERO delle Sezioni	
		in organico	fuori organico	in organico	fuori organico
Generale addetto		—	—	—	—
Gabinetto del ministro		1	—	1	—
Gabinetto del sottosegretario di stato		—	—	—	—
Divisione Stato maggiore	Avanzamento e scuole	—	—	1	—
	Disciplina e ord. pubbl.	—	—	1	—
	Mobilitazione e difesa	—	—	1	—
	Ordinamento	1	—	1	—
	Ufficio prigionieri di guerra	—	—	—	1
	Ufficio colonie	—	—	—	1
	Ufficio centrale pubblic. milit.	—	—	—	—
Segretariato generale	Divisione personale del Ministero	1	—	2	—
	Ufficio ricompense di guerra	—	—	—	1
	Ufficio informazioni	—	—	—	—
	Divisione tiro a segno ed educazione fisica	1	—	2	—
	Ufficio d'ispezione veterinaria	—	—	—	—
	Ragioneria (1) — Divisione I	1	—	3	—
	Ragioneria (1) — » II	—	1	1	2
	Ragioneria (1) — Ufficio guerra	—	—	—	1
	Ragioneria (1) — » speciale	—	—	—	1
	Ragioneria (1) — Ragioneria armi e munizioni	—	1	—	2
Direzione generale personale ufficiali	Ufficio del direttore generale	—	—	—	—
	Divisione disciplina	1	—	2	3
	Divisione I ufficiali	1	—	2	—
	» II »	1	—	2	2
	» III »	—	1	1	1
	Ufficio movimento ufficiali	—	1	—	3
	Sez. autonoma CC. RR. e giustizia militare	—	—	—	1
	Sez. autonoma invalidi di guerra	—	—	—	1
Direzione generale personali civili e affari generali	Ufficio del direttore generale	—	—	—	—
	Divisione personali civili dipendenti	1	—	2	—
	Divisione pensioni, servizio interno economato e cassa	1	—	2	—
	Divisione giustizia militare	—	1	1	1
Direzione generale di artiglieria	Ufficio del direttore generale	—	—	—	—
	Divisione I armi portatili	—	1	—	2
	» II artiglierie	1	—	2	1
	» amministrativa di artiglieria	1	—	3	1
Direzione generale del genio	Ufficio del direttore generale	—	—	—	—
	Divisione I genio	1	—	2	—
	» II »	—	1	—	2
	» demanio militare	—	1	1	2
	Riporto	13	8	33	28

(1) Due divisioni sono rette da ispettori superiori.

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI ED UFFICI	NUMERO delle Divisioni		NUMERO delle Sezioni	
		in organico	fuori organico	in organico	fuori organico
	Riporto	13	8	33	28
Direzione generale di sanità militare	Ufficio del direttore generale	—	—	—	—
	Divisione I personali.	1	—	4	—
	» II accertamenti sanitari e affari generali	1	—	3	—
	» III materiale.	1	—	2	—
	» IV servizi tecnici	1	—	3	—
Direzione generale servizi logistici ed amministrativi	Ufficio del direttore generale	—	—	—	—
	» mobilitazione	—	1	—	2
	Divisione I assegni fissi e indennità eventuali	1	—	3	1
	» II amministrazione dei corpi . .	—	1	—	4
	» III indennità per il tempo di guerra e per le truppe nelle colonie e all'estero	—	1	—	3
	» IV sussistenze	1	—	3	—
	» V vestiario ed equipaggiamento .	1	—	3	—
	» VI casermaggio combustibili ed alloggiamenti	1	—	1	1
	» VII trasporti e servizio postale e telegrafico	—	1	1	1
	» VIII colonie	—	1	—	2
	Ufficio ispezioni (1)	—	—	—	—
Direzione generale leva e truppa	Ufficio del direttore generale	—	—	—	—
	Divisione I leva	1	—	4	—
	» II leva	1	—	3	—
	» I truppa	1	—	3	—
	» II truppa		1	2	1
	» matricola	1	—	2	—
	Ufficio ispezioni (2)	—	—	—	—
	» campagne di guerra	—	—	—	—
	» di statistica demografica	—	—	—	—
Direzione generale revisione dei conti	Ufficio del direttore generale	1	—	3	—
	Divisione I revisione	1	—	2	2
	» II »	—	—	—	—
	Ufficio speciale di revisione	—	—	—	1
	» revisione conti guerra del materiale	—	—	—	1
	» consistenza materiali	—	—	—	1
	» revisione conti T. A. I. F.	—	—	—	—
Ispettorato ippico	Ufficio tecnico	—	—	1	—
	» amministrativo	—	—	1	—
	» precettazione e requisizioni quadrupedi e veicoli	—	—	—	—
Ufficio automobilistico	» tecnico	—	—	—	1
	» materie di consumo	—	1	—	1
	Commissione benzina	—	—	—	—
	TOTALI . . .	27	15	77	50

(1) Un ispettore superiore e un ispettore. — (2) Un ispettore superiore e tre ispettori.

TABELLA *B*.

RIPARTIZIONE DEI SERVIZI PER DIVISIONI, SEZIONI ED UFFICI.

UFFICIO DEL GENERALE ADDETTO.

Collaborazione col ministro a senso dell'articolo 3 del presente decreto.

GABINETTO DEL MINISTRO.

Personale dello stato maggiore generale del R. esercito e delle Case militari di S. M. e dei RR. Principi — Affari specialmente riservati. — Relazioni col Parlamento: presentazione di disegni di legge, interpellanze, interrogazioni — Onorificenze nazionali — Cancelleria dell'ordine militare di Savoia — Medaglie e pensioni Mauriziane — Servizio relativo alle onorificenze estere — Fatti accidentali — Duelli e suicidi — Cifrari — Revisione e riassunto dei giornali — Comunicazioni alla stampa — Pubblicazioni nella *gazzetta ufficiale* — Udienze e corrispondenza particolare del ministro.

GABINETTO DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO.

Affari e studi riservati al sottosegretario di stato — Rapporti col Parlamento — Interpellanze e interrogazioni — Udienze e corrispondenza particolare del sottosegretario di Stato.

DIVISIONE STATO MAGGIORE.

1ª SEZIONE.

Disposizioni e questioni di massima relative allo stato ed all'avanzamento degli ufficiali — Note caratteristiche — Ufficiali a disposizione e fuori quadro — Scuola di guerra — Istituto geografico militare — Scuole militari di applicazione e di reclutamento — Collegi militari — Assegnazione degli ufficiali alle scuole militari ed ai collegi militari — Concorsi per la nomina degli ufficiali di complemento ad ufficiali in S. A. P. — Addetti militari e ufficiali italiani all'estero.

2ª SEZIONE.

Regolamenti relativi alla disciplina, al servizio, all'uniforme degli ufficiali e relative disposizioni e questioni — Dislocazione e movimenti delle truppe — Istruzioni militari — Ordine pubblico.

3ª SEZIONE (1).

Mobilitazione e smobilitazione; documenti vari riflettenti l'esercito mobilitato — Difesa dello Stato e viabilità — Polizia militare — Bilancio e questioni tecnico-finanziarie relative ai disegni di legge e ai provvedimenti aventi influenza sul bilancio.

4ª SEZIONE (1).

Ordinamento dell'esercito e questioni di massima con esso collegate — Circoscrizione militare territoriale e del Regno — Forza alle armi — Richiamo di classi per istruzione — Corpi ausiliari e militarizzati.

---

(1) La 3ª e 4ª sezione costituiscono l'ufficio smobilitazione e ordinamento dell'esercito istituito con circolare 1460 del 27-1-1919 la quale resta modificata per quanto si riferisce alla dipendenza dell'ufficio stesso che passa a far parte integrante della divisione stato maggiore.

UFFICIO PRIGIONIERI DI GUERRA.

Prigionieri di guerra nemici in Italia — Pratiche relative ai militari italiani reduci da prigionia e relazioni coll'Ispettorato dei prigionieri di guerra.

UFFICIO COLONIE.

Questioni relative alle colonie ed alle spedizioni militari oltre mare — Rappresentanze di truppe italiane presso corpi di spedizioni alleati.

UFFICIO CENTRALE PUBBLICAZIONI MILITARI.

Pubblicazione del *giornale militare*, del *bollettino ufficiale*, di circolari, regolamenti, istruzioni, ecc.

SEGRETARIATO GENERALE.

DIVISIONE PERSONALE DEL MINISTERO.

1ª SEZIONE.

Personale di ruolo del Ministero — Personale civile comandato — Avventizi — Uscieri ed inservienti — Domande d'impiego in genere — Ufficiali incaricati della direzione di un servizio od ufficio del Ministero, e ufficiali comandati. — Ricompense ordinarie al valor militare — Istruzione delle proposte di ricompense al valor civile — Istituto nazionale per le figlie dei militari — Orfanotrofio militare — Ricovero in istituti — Casa Umberto I per i veterani — Orfani e invalidi di guerra — Fondazione e lasciti di beneficenza in genere — Premi ed offerte in favore dei combattenti e delle loro famiglie.

2ª SEZIONE.

Trattazione dei ricorsi alla IV sezione del Consiglio di Stato ed in via straordinaria a S. M. il Re contro provvedimenti definitivi in materia di stato, d'avanzamento e di disciplina per tutti i personali civili e militari dell'amministrazione della guerra.

3ª SEZIONE.

Sussidi ad ex militari, ex impiegati, ex operai e loro famiglie.

UFFICIO SORVEGLIANZA (1).

Destinazione dei militari di truppa (scritturali e piantoni) ai Ministeri della guerra e del tesoro (sottosegretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica) e a quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. — Rinvii ai corpi — Servizio interno e sorveglianza del personale subalterno del Ministero della guerra. — Servizio di sicurezza nei predetti Ministeri e nel comando del corpo di stato maggiore. — Vigilanza e disciplina del personale di truppa anzidetto — Inchieste e informazioni.

UFFICIO RICOMPENSE DI GUERRA.

Ricompense al valor militare per le azioni belliche e relativi reclami — Distintivo dell'attuale guerra — Distintivo dei mutilati di guerra — Diplomi di onore alle famiglie dei caduti in combattimento — Croce al merito di guerra.

---

(1) Per quanto ha tratto al servizio interno l'ufficio sorveglianza dipende invece dalla direzione generale personali civili e affari generali.

UFFICIO INFORMAZIONI.

Informazioni su militari mobilitati e prigionieri presso il nemico.

DIVISIONE TIRO A SEGNO ED EDUCAZIONE FISICA.

1ª SEZIONE.

Questioni amministrative e disciplinari inerenti al tiro a segno nazionale — Elezioni delle presidenze sociali — Approvazione dei bilanci delle società — Esame ed approvazione dei progetti relativi ai campi di tiro — Provvedimenti vari di pagamento — Armamento delle società — Funzionamento delle società ed ispezioni ordinarie e straordinarie — Onorificenze per i benemeriti del tiro a segno — Ispettori provinciali e direttori di tiro — Gare generali, provinciali e comunali — Commissione centrale del tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare — Ricorsi — Corpo nazionale delle milizie volontarie.

2ª SEZIONE.

Relazioni tra il Ministero della guerra e quello dell'istruzione nei riguadi dell'educazione fisica — Rapporti con le varie federazioni e con l'Istituto nazionale per l'incremento dell'educazione fisica — Rapporti col corpo nazionale dei giovani esploratori — Intervento dell'esercito nelle gare federali italiane ed in quelle delle grandi manifestazioni sportive — Assegnazione di premi e medaglie per gare di ginnastica e sportive — Corsi di educazione fisica nei convitti nazionali — Relazioni con gli istituti di magistero di educazione fisica — Programmi e regolamenti — Scuola magistrale di scherma e di educazione fisica.

UFFICIO D'ISPEZIONE VETERINARIA.

Mobilitazione del corpo veterinario militare — Consulenza tecnica, studi e provvedimenti in materia di zootecnia — Igiene — Profilassi — Polizia sanitaria e giurisprudenza veterinaria. — Alimentazione, conservazione e miglioramento dei quadrupedi di truppa — Statistica — Ispezioni alle infermerie cavalli — Materiale di veterinaria militare — Sovraintendenza ai lavori del gabinetto di batteriologia veterinaria.

RAGIONERIA.

DIVISIONE I RAGIONERIA.

1ª SEZIONE.

Questioni generali riguardanti il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato — Valutazioni delle spese derivanti da leggi e decreti legge — Conto consuntivo — Conti delle pensioni — Stato di previsione, accertamenti e richieste di assegnazioni al tesoro per le spese della guerra — Affari generali della ragioneria.

2ª SEZIONE.

Impegni e pagamenti sui capitoli del bilancio — Cessioni del quinto ed altre ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'amministrazione centrale — Indennità per una sola volta in luogo di pensione — Anticipazione di fondi ad amministrazioni dello Stato e ad altri enti per spese dipendenti dalla guerra, e relativi rendiconti — Atti legali relativi alle spese per la guerra — Pratiche relative all'esclusione dalle aste e ruolo delle ditte escluse — Ricognizione dei mobili degli uffici del Ministero e di quelli degli enti territoriali.

3ª SEZIONE.

Impegni e pagamenti sui capitoli del bilancio ad eccezione di quelli relativi alle spese generali della parte ordinaria e del capitolo spese per la guerra — Impegni e

spese per le truppe metropolitane in Libia, di pertinenza del Ministero della guerra — Emissione dei ruoli pel pagamento delle pensioni dell'Ordine militare di Savoia — Atti legali e cessioni relative a forniture militari da eseguirsi coi fondi della parte ordinaria del bilancio — Anticipazioni e saldi di altre amministrazioni dello Stato per spese ordinarie e straordinarie da sostenere per conto dell'amministrazione militare — Consistenza del patrimonio dello Stato e relativo rendiconto — Conti dei contabili consegnatari del materiale — Riscontro effettivo dei magazzini — Parificazione dei conti giudiziali dei consegnatari — Conti dei debitori verso lo Stato — Liquidazione dei rendiconti relativi a spese per la guerra, degli esercizi anteriori al 1918-919.

DIVISIONE II RAGIONERIA.

1ª Sezione.

Trattazione delle questioni in genere di carattere contabile, revisione degli elenchi delle spese e delle anticipazioni, tenuta degli appositi registri — Esame dei giornali di cassa e dei conti proventi — Revisione della gestione e delle situazioni del fondo scorta — Preparazione dei dati per la trasmissione alla Corte dei conti delle contabilità rivedute dalla Direzione generale revisione conti, per le seguenti amministrazioni: depositi e reggimenti dell'arma di fanteria, Corpo invalidi e veterani.

2ª Sezione.

Come per la prima sezione, riguardante la contabilità delle amministrazioni aventi gestione autonoma di cassa, delle direzioni di commissariato, come corpo, delle scuole e collegi militari, dei distretti di reclutamento, dei reparti autonomi prigionieri di guerra, degli stabilimenti di commissariato, delle commissioni di rimonta, dei reparti metropolitani della Libia, degli stabilimenti di campagna e dei reparti della R. guardia di finanza — Questioni relative ai provvedimenti tributari — Revisione dei rendiconti del Ministero degli esteri e dei consolati per le spese di mobilitazione — Contabilità dei fondi somministrati dal Ministero dei consumi per la requisizione del grano — Contabilità speciali delle direzioni di commissariato — Registrazione delle contabilità in arrivo e partenza.

3ª Sezione.

Come per le precedenti due sezioni, riguardanti le seguenti amministrazioni: Depositi dei reggimenti dell'arma di cavalleria di artiglieria e varie, del genio dei reparti aeronautici, delle legioni dei CC. RR., degli ospedali militari e reparti mitragliatrici e bombardieri — Preparazione e trasmissione alla Corte dei conti delle contabilità rivedute dalla revisione conti — Servizio del deposito, distribuzione e trasporto dei pacchi delle contabilità.

Ufficio guerra (Ragioneria).

Questioni e provvedimenti d'indole contabile — Amministrazioni relative a tutte le truppe mobilitate — Contabilizzazione ed addebito ai corpi delle anticipazioni concesse dalle casse militari ai reparti mobilitati — Revisione dei rendiconti delle casse militari ed in particolare di quelli dei pagamenti diretti fatti dalle casse stesse — Proventi dell'esercito mobitato — Contabilità del conto corrente col tesoro pel servizio delle casse militari — Servizi relativi al trattamento economico degli impiegati civili sotto le armi — Rilascio di somme sugli assegni di prigionia per parte degli ufficiali prigionieri in Austria a favore delle famiglie in Italia e viceversa — Statistica delle spese per la guerra.

UFFICIO SPECIALE (Ragioneria).

Studi relativi ai regolamenti ed istruzioni amministrativo-contabili — Questioni di massima e quesiti — Esame delle relazioni inoltrate dagli ufficiali superiori d'am-

ministrazione — Ispettori contabili addetti ai comandi di corpo d'armata territoriali e proposte di provvedimenti relativi — Incarichi speciali — Liquidazione delle gestioni anteriori all'esercizio 1914-915 — Liquidazione del soppresso conto corrente col Ministero del tesoro — Liquidazione dei conti correnti anteriori all'esercizio 1914-915 fra le amministrazioni dipendenti — Liquidazione della gestione delle soppresse casse militari della Libia.

RAGIONERIA ARMI E MUNIZIONI.

1ª Sezione.

Affari generali — Compilazione documenti finanziari — Situazione mensile di cassa — Proventi — Revisione dei mandati relativi al capitolo guerra.

2ª Sezione.

Registro impegni per tutti i capitoli — Cessioni — Sequestri — Procure, ecc. — Partitari pei le ditte — Registri conti correnti delle anticipazioni — Contabilità dei corpi — Revisione dei mandati per i vari capitoli escluso quello della guerra — Copia mandati relativi.

DIREZIONE GENERALE PERSONALE UFFICIALI.

Ufficio del direttore generale.

Affari generali e comuni a più divisioni ed uffici — Circolari — Risposte alle interrogazioni parlamentari — Corrispondenza ufficiosa — Statistica — Onorificenze agli ufficiali in congedo — Note caratteristiche, avanzamento e pratiche relative al personale della direzione generale.

DIVISIONE DISCIPLINA.

1ª Sezione.

Studi di massima relativi alla disciplina degli ufficiali — Questioni penali e disciplinari per gli ufficiali dei RR. CC., dei corpi sanitari e amministrativi, dell'associazione croce rossa italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta — Matrimoni e licenze degli ufficiali — Reintegrazione nei gradi di ufficiale.

2ª Sezione.

Questioni penali e disciplinari per gli ufficiali di fanteria.

3ª Sezione.

Questioni penali e disciplinari per gli ufficiali di cavalleria, artiglieria, genio, del corpo aeronautico, del personale permanente dei distretti, delle fortezze.

4ª Sezione.

Tenuta e revisione dei libretti di tutti gli ufficiali, eccettuati gli ufficiali generali e quelli del Corpo di stato maggiore.

5ª Sezione.

Esame della posizione disciplinare degli ufficiali reduci da prigionia di guerra.

DIVISIONE I UFFICIALI.

1ª Sezione.

Stato degli ufficiali di fanteria, del personale permanente dei distretti, del personale delle compagnie di disciplina, e degli stabilimenti militari di pena in S. A. P. in congedo provvisorio e in P.A.

Nomine ad ufficiale in S. A. P. degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali di carriera — Aumenti quinquennali e sessennali — Qualifica di primo capitano — Ricorsi gerarchici.

2ª SEZIONE.

Questioni d'avanzamento — Avanzamento degli ufficiali di fanteria, del personale permanente dei distretti, del personale delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena in S. A. P., in congedo provvissorio e in P. A. — Ricorsi gerarchici.

DIVISIONE II UFFICIALI.

1ª SEZIONE.

Stato e avanzamento degli ufficiali in S. A. P., in congedo provvisorio e in P. A. delle armi di cavalleria, artiglieria (compreso il personale delle fortezze e del R. T.), del genio, del corpo aeronautico militare e del corpo veterinario militare — Questioni d'avanzamento — Ricorsi gerarchici — Aumenti quinquennali e sessennali — Qualifica di primo capitano.

2ª SEZIONE.

Stato e avanzamento degli ufficiali in S. A. P. e delle categorie in congedo dei corpi amministrativi — Questioni di avanzamento — Ricorsi gerarchici — Richiami — Congedi, dispense, esoneri.

3ª SEZIONE.

Avanzamento degli ufficiali di complemento, di M. T. e di riserva delle armi di cavalleria, artiglieria (compreso il personale delle fortezze) genio e corpo veterinario militare — Questioni d'avanzamento — Ricorsi gerarchici.

4ª SEZIONE.

Stato degli ufficiali delle categorie in congedo amministrati dalla terza sezione — Pratiche sanitarie — Richiami — Congedi — Dispense — Esoneri — Passaggi d'arma e di categoria.

DIVISIONE III UFFICIALI.

1ª SEZIONE.

Stato e avanzamento degli ufficiali di complemento di fanteria — Passaggi dalla M. T. al complemento — Questioni d'avanzamento — Ricorsi gerarchici.

2ª SEZIONE.

Stato e avanzamento degli ufficiali di M. T. e di riserva dell'arma di fanteria — Passaggi dal complemento alla M. T., dalla M. T. alla riserva e dalla riserva alla M. T. — Questioni d'avanzamento — Ricorsi gerarchici.

UFFICIO MOVIMENTO UFFICIALI.

1° REPARTO.

Destinazione e movimento degli ufficiali di fanteria di tutte le categorie e del personale permanente dei distretti.

2° REPARTO.

Destinazione e movimento degli ufficiali di tutte le categorie delle altre armi e degli altri corpi speciali (esclusi i carabinieri ed il corpo della giustizia militare).

3° REPARTO.

Destinazione e movimento degli ufficiali di tutte le armi e di tutti i corpi nelle colonie e nei distaccamenti all'estero (esclusi i carabinieri ed il corpo della giustizia militare).

SEZIONE AUTONOMA CC. RR. E GIUSTIZIA MILITARE. (1)

Stato, avanzamento, destinazione e movimento degli ufficiali dei CC. RR. e della giustizia militare in S. A. P. e in congedo — Costituzione dei collegi giudicanti dei tribunali militari territoriali, ordinari e speciali — Pratiche relative ad altri ufficiali comandati presso i tribunali militari.

SEZIONE AUTONOMA INVALIDI DI GUERRA. (1)

Accertamenti sanitari relativi agli ufficiali invalidi di guerra — Provvedimenti per mantenerli in servizio attivo o riassumerli in servizio sedentario.

DIREZIONE GENERALE PERSONALI CIVILI E AFFARI GENERALI

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE.

Personale e ordine interno della direzione generale — Affari specialmente riservati e comuni alle divisioni.

DIVISIONE PERSONALI CIVILI DIPENDENTI.

1ª SEZIONE.

Personale e ordine interno della divisione — Personali civili d'artiglieria e del genio (ragionieri geometri del genio - ragionieri d'artiglieria - capitecnici d'artiglieria e genio - disegnatori tecnici assistenti del genio) — Personale insegnante civile negli istituti militari (professori e maestri) — Personale civile dell'Istituto geografico militare.

2ª SEZIONE.

Personale degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari — Impiego civile ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina — Personale avventizio assunto durante la guerra presso gli enti militari territoriali.

DIVISIONE PENSIONI, SERVIZIO INTERNO, ECONOMATO E CASSA.

1ª SEZIONE.

Servizio di economato e cassa — Documenti di viaggio e di identificazione personale — Provviste di decorazioni e di medaglie — Servizio interno — Pubblicazioni militari ufficiali — Contratti relativi — Biblioteche militari e di presidio — Spese casuali — Sussidi agli ufficiali in servizio e alle loro famiglie.

2ª SEZIONE.

Servizio delle pensioni ordinarie e delle pensioni privilegiate per lesioni o infermità contratte fuori dalla zona di guerra (atti di accertamento, atti sanitari, collocamenti a riposo, progetti di liquidazione di pensioni) — Servizio dei veterani — Servizio cogedamenti e collocamenti a riposo degli invalidi di guerra.

---

(1) Alla diretta dipendenza del vice direttore generale.

DIVISIONE GIUSTIZIA MILITARE.

1ª SEZIONE.

Legislazione penale militare e ordinamento giudiziario militare — Provvedimenti relativi al personale del tribunale supremo di guerra e marina ed al personale delle segreterie dei tribunali militari — Questioni e provvedimenti di massima attinenti al servzio della giustizia militare — Statistica giudiziaria militare.

2ª SEZIONE.

Ricorsi per grazia sovrana e provvedimenti relativi.

DIREZIONE GENERALE DI ARTIGLIERIA

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE.

Pratiche tecniche di carattere generale — Studi ed esperienze di materiali nuovi — Questioni speciali sottoposte all'esame della direzione generale — Pratiche specialmente riservate — Documenti di mobilitazione — Corrispondenza ufficiosa e particolare — Interrogazioni e interpellanze al Parlamento — Personale della direzione generale — Ordine interno.

DIVISIONE I ARMI PORTATILI.

1ª SEZIONE.

Armi portatili — Mitragliatrici — Materiali del gruppo C. — Capi armaiuoli.

2ª SEZIONE.

Armi sussidiarie — Cannoni da 37 di fanteria — Carri d'assalto — Servizio nelle colonie — Materie prime — Riproduzione e distribuzione delle istruzioni e dei regolamenti di artiglieria.

DIVISIONE II ARTIGLIERIE.

1ª SEZIONE.

Artiglierie campali - da montagna - a cavallo e questioni ad esse relative.

2ª SEZIONE.

Artiglierie da costa e da fortezza e questioni ad esse relative — Direzioni di artiglieria — Parco d'assedio — Difesa terrestre e marittima — Cessioni di materiali all'estero.

3ª SEZIONE.

Stabilimenti di artiglieria — Bilancio — Dotazioni — Trazione meccanica — Guarda batteria nei forti — Specialisti d'artiglieria.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA D'ARTIGLIERIA.

1ª SEZIONE.

Operai borghesi — Leggi e regolamenti relativi e questioni di massima che li riguardano — Ragionieri, capitecnici, specialisti tecnici straordinari — Pratiche relative agli infortuni sul lavoro.

2ª SEZIONE.

Contratti di forniture e lavori per le direzioni d'artiglieria e per i reggimenti d'artiglieria e cavalleria — Vendita e cessioni di materiali — Acquisti all'estero — Contenzioso relativo agli affari trattati dalla direzione generale (escluse le questioni relative agli operai).

3ª SEZIONE (già 2ª bis).

Contratti di forniture e lavori per gli stabilimenti di artiglieria (Arsenali — Officine — Fabbriche d'armi — Laboratori di artiglieria).

4ª SEZIONE (già 3ª).

Conteggio degli assegni per il servizio di artiglieria — Anticipazioni di fondi — Mandati di pagamento — Cauzioni — Situazione finanziaria — Richieste di pagamento — Contratti relativi al servizio delle bardature — Servizio dei materiali del gruppo C. — Gestione dei materiali d'artiglieria e regolamenti che la riguardano.

DIREZIONE GENERALE DEL GENIO.

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE.

Affari comuni alle varie divisioni della direzione generale — Affari specialmente riservati — Personale degli uffici territoriali del genio.

DIVISIONE I GENIO.

1ª SEZIONE.

Fortificazioni — Strade e linee telegrafiche militari — Campi di tiro — Servizio delle officine e dei reggimenti del genio — Colombaie militari — Servitù militari.

2ª SEZIONE.

Approvvigionamento di macchinari, attrezzi, esplosivi e materiali del genio — Rifornimento dei materiali alle colonie — Cessione di materiali ad enti pubblici e privati.

DIVISIONE II GENIO.

1ª SEZIONE.

Edifizi militari - Progetti e lavori relativi - Sistemazione di edifici per uso militare e loro ripristino — Servizi straordinari militari per pubbliche calamità — Servizio territoriale del genio — Materiali vari per baraccamenti e da costruzione — Mezzi estinzione incendi — Contenzioso amministrativo riflettente i contratti.

2ª SEZIONE.

Assegni — Mandati di pagamento — Servizio del materiale mobile — Personale operaio — Danni alle proprietà private e relative perizie — Pratiche varie di carattere amministrativo.

DIVISIONE DEMANIO MILITARE.

1ª SEZIONE.

Acquisti, permute, alienazioni, dismissioni ed espropriazioni d'immobili, concessioni perpetue o a tempo indeterminato su proprietà private a favore dell'amministrazione militare o su immobili demaniali militari — Servitù prediali a vantaggio di im-

mobili militari — Convenzioni coi comuni per accasermamento di truppe e sistemazione di servizi militari — Responsabilità civile dell'amministrazione militare per danni alle proprietà immobiliari — Liti e arbitramenti per lavori e forniture del genio militare — Spese di liti e arbitramenti relativi a tutti i servizi dell'amministrazione militare.

2ª SEZIONE.

Alloggi e concessioni temporanee su immobili militari — Affitti e concessioni temporanee d'uso su immobili privati — Convenzioni per occupazioni temporanee di proprietà private per esercitazioni militari e per servitù temporanee di tiro — Accasermamento di truppe e sistemazione dei servizi militari — Rimborsi di imposte — Acqua per servizi militari — Concessioni di *nulla osta* per opere in zone militarmente importanti.

3ª SEZIONE.

Requisizione d'immobili per usi militari — Controversie in materia di requisizione d'immobili e di tutte le altre requisizioni attinenti ai servizi del genio.

DIREZIONE GENERALE DI SANITÀ MILITARE.

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE.

Relazione con gli altri uffici del Ministero — Carteggio riservato — Disciplina del personale della Direzione generale — Redazione e pubblicazione del *giornale di medicina militare* — Servizio balneare militare: stabilimenti termali ed idropinici, assegnazione alle mute — Corrispondenza ufficiosa.

DIVISIONE I PERSONALI.

1ª SEZIONE.

Ufficiali medici effettivi ed in posizione ausiliaria — Personale sanitario delle colonie e Scuola d'applicazione sanità militare — Ordinamento e mobilitazione — Schedario — Camera di medicazione.

2ª SEZIONE.

Ufficiali medici in congedo — Esoneri — Ufficiali medici comandati presso pubbliche amministrazioni — Periti presso i consigli di leva del Regno e presso gli Uffici consulari all'estero — Reclami — Consulenti.

3ª SEZIONE.

Personale delle associazioni di soccorso — Croce rossa — Croce di Malta — Cappellani militari — Personale di assistenza femminile — Convenzioni con medici civili, con suore e con cappellani.

4ª SEZIONE.

Ufficiali farmacisti — Farmacisti militari — Medici civili assimilati — Personali assistenza maschile — Dentisti — Ispezioni relative ai servizi della divisione.

DIVISIONE II — ACCERTAMENTI SANITARI E AFFARI GENERALI.

1ª SEZIONE.

Norme tecniche e disposizioni generali riguardanti gli accertamenti sanitari — Quesiti medico-legali di carattere generale — Corrispondenza con amministrazioni estra-

nee a quella della guerra per questioni medico-legali — Elenco delle infermità esimenti dal servizio militare — Pareri medico-legali sul servizio della leva — Questioni tecniche relative alle rassegne — Revisione tecnica delle rassegne e statistica relativa — Conservazione degli atti di rassegna — Norme tecniche della rivisita dei riformati — Pareri sulle gratificazioni ai militari riformati e sulle domande di visite speciali — Autolesionismo — Commissioni sanitarie centrali e relativi ricorsi — Servizio sanitario reggimentale.

2ª SEZIONE.

Ricorsi dei sottufficiali e militari di truppa avverso le deliberazioni dei consigli di amministrazione dei corpi per il riconoscimento delle lesioni od infermità provenienti da cause od occasioni di servizio — Ricorsi dei sottufficiali e militari di truppa già incorporati per tutto quanto concerne le visite sanitarie — Provvedimenti per militari da sottoporre a cure speciali a scopo medico-legale — Ordinamento delle mute negli stabilimenti balneo-termali e disposizioni generali per le cure balneo-termali, idropiniche e kinesiterapiche.

3ª SEZIONE.

Ricorsi degli ufficiali avverso le deliberazioni dei consigli di amministrazione dei corpi per il riconoscimento delle lesioni od infermità provenienti da cause od occasioni di servizio — Provvedimenti per ufficiali da sottoporre a cure speciali a scopo medico-legale — Ricorsi degli ufficiali per tutto quanto concerne le visite sanitarie — Ispezioni relative ai servizi della divisione.

DIVISIONE III MATERIALE.

1ª SEZIONE.

Servizio tecnico del materiale sanitario, studi per innovazioni e miglioramenti — Compilazione e modificazioni dei capitoli speciali d'oneri — Situazioni periodiche — Determinazione, per specie e quantità, del materiale occorrente per servizio territoriale e per la dotazione di mobilitazione.

2ª SEZIONE.

Stanziamento e gestione dei fondi per acquisti di materiale sanitario — Aste, acquisti a partiti privati e ad economia — Contratti e loro esecuzione — Contenzioso — Servizio della farmacia centrale e personale operaio addettovi — Anticipazioni e pagamenti — Ispezioni relative ai servizi della divisione.

DIVISIONE IV SERVIZI TECNICI.

1ª SEZIONE.

Igiene delle truppe — Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario-profilattico — Profilassi delle malattie infettive — Vaccinazioni profilattiche — Bollettino delle malattie infettive — Gabinetti scientifici — Pratiche medico-legali per prigionieri di guerra da rimpatriare per invalidità.

2ª SEZIONE.

Statistica sanitaria militare — Studi di proposte.

3ª SEZIONE.

Servizio ospitaliero ordinario — Stabilimenti sanitari territoriali — Sezione di concentramento per militari e storpi — Officine di protesi — Scuole di rieducazione professionale — Centri fisioterapici di ricupero per gli invalidi temporanei — Ospedali

oftalmici — Sezione ospitaliera per autolesionisti — Riparto di accertamento diagnostico per militari sospetti di tubercolosi — Sezioni speciali per militari psicopatici — Invalidi di guerra — Ispezione relativa ai servizi della divisione — Centri neuropatologici — Centri stomatoiatrici — Centri sanatoriali per la cura dei militari tubercolosi.

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI LOGISTICI ED AMMINISTRATIVI.

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE.

Affari generali — Ordine interno della direzione generale — Ispezioni amministrative — Corrispondenza ufficiosa.

UFFICIO MOBILITAZIONE.

1ª SEZIONE.

Studi e progetti di mobilitazione — Distribuzione delle dotazioni V. E. ai centri di mobilitazione — Distribuzione delle dotazioni agli stabilimenti di campagna e agli stabilimenti di riserva — Distribuzione delle dotazioni speciali per truppe alpine ed invernali — Provvista ed assegnazione ai centri, stabilimenti ed enti mobilitati — Provviste all'estero — Organizzazioni industriali — Commissioni approvigionamenti, Comitati e Giunte tecniche.

2ª SEZIONE.

Servizio della carne congelata — Distribuzione bovini indigeni — Rifornimento del vino a gestione diretta — Approvigionamento delle truppe in campagna — Generi di conforto — Relazioni col Ministero Approvvigionamenti per la provvista grano, farina ed altri cereali — Appalto mezzi di macinazione e lavorazione della pasta — Razionamento — Cessioni alle popolazioni civili — Conti per somministrazione derrate e materiali a truppe alleate.

DIVISIONE I ASSEGNI FISSI ED INDENITA' EVENTUALI

1ª SEZIONE.

Personale della direzione generale — Stipendi ed assegni fissi — Soprassoldi decorati — Concessioni di stipendio e prestito di guerra — Liquidazione dei conti dei cessanti dal servizio — Cassa ufficiale.

2ª SEZIONE.

Indennità di missione, di trasferta, di marcia e di accantonamento. Indennità per servizio di presidio. Indennità di P. S.

3ª SEZIONE.

Indennità per servizi e posizioni speciali — Indennità di tramutamento — Indennità di alloggio — Indennità ai militari rimpatriati dall'estero ed ai riespatriandi.

4ª SEZIONE.

Indennità ai sottufficiali e militari di truppa in licenza — Sequestri e pignoramenti di stipendio — Conti individuali degli uomini nell'arma RR. CC.

DIVISIONE II AMMINISTRAZIONE DEI CORPI.

1ª SEZIONE.

Compilazione ed applicazione dei regolamenti amministrativi — Costituzione dei consigli di amministrazione — Mantenimento dei militari detenuti — Associazioni sanitarie di soccorso.

2ª SEZIONE.

Perdita fondi per causa forza maggiore e relative responsabilità amministrative.

3ª SEZIONE.

Amministrazione scuole militari — Contratti dell'Istituto geografico militare e stabilimenti militari di pena — Stampati pei corpi — Spese generali dei corpi; spese d'ufficio e riservate, riscaldamento, illuminazione ecc. — Premi per gare d'istruzione — Fondi per l'istruzione e l'educazione del soldato: scuole, sale di ritrovo ecc. — Sussidi a sottufficiali e musicanti.

4ª SEZIONE.

Infortuni recati a privati per opera di militari — Mandati per assegni e spese generali, per sussidi, compensi di lavoro straordinario, ecc.

DIVISIONE III INDENNITA' PER IL TEMPO DI GUERRA E PER LE TRUPPE NELLE COLONIE ED ALL'ESTERO

1ª SEZIONE.

Trattamento economico delle truppe in campagna — Competenze ad impiegati e pensionati sotto le armi — Provvedimenti pei militari delle terre invase e redente — Indennità caro-viveri.

2ª SEZIONE.

Trattamento economico delle truppe italiane nelle Colonie ed all'estero — Trattamento economico dei prigionieri guerra — Successione dei militari morti in guerra o dispersi.

3ª SEZIONE.

Liquidazione delle indennità per bagagli e bardature perdute in guerra.

DIVISIONE IV SUSSISTENZE.

1ª SEZIONE.

Regolamenti ed istruzioni sul servizio delle sussistenze — Personale militare e borghesi delle sussistenze — Materiale — Stabilimenti — Acquisto e distribuvione delle materie prime — Viveri di riserva — Cessione di derrate — Responsabilità amministrative per la perdita di derrate e materiali.

2ª SEZIONE.

Fornitura viveri e pane — Servizio foraggi e paglia da lettiera e relativi capitolati d'oneri e contratti — Vertenze legali relative a tutta la divisione sussistenze e all'ufficio mobilitazione — Questioni daziarie.

3ª SEZIONE.

Revisione ed approvazione dei contratti — Svincolo cauzione — Stanziamenti nel bilancio di previsione per le sussistenze — Impegni delle spese — Liquidazioni e reparti in seguito a sentenze o transazioni di liti — Emissione dei mandati di pagamento e di anticipazione.

DIVISIONE V VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO.

1ª Sezione.

Divisa della truppa — Materiale di corredo, di equipaggiamento, di servizio generale e cucina — Loro amministrazione — Opifici militari di vestiario ed equipaggiamento — Personale inferiore dei magazzini centrali militari e degli opifici militari.

2ª Sezione.

Contratti — Procedimenti penali — Compilazione dei capitolati d'onere — Gestione fondi — Funzionamento dei magazzini e degli opifici — Commissione permanente pei collaudi in appello.

3ª Sezione.

Convenzioni coi capi-sarti e capi-calzolai — Responsabilità amministrativa per perdita od avaria dei materiali — Musiche militari.

DIVISIONE VI CASERMAGGIO, COMBUSTIBILI ED ALLOGGIAMENTO.

1ª Sezione.

Capitolati d'onere sul servizio casermaggio e sulle somministrazioni dovute dai Comuni agli ufficiali ed alle truppe — Personale operaio addetto ai magazzini di casermaggio —Convenzioni pel bucato e manutenzione dei materiali di casermaggio — Arredamento dei comandi ed uffici senza consiglio di amministrazione, degli alloggi di servizio per ufficiali e per mense nei forti.

2ª Sezione.

Materiali di casermaggio, effetti letterecci per infermerie ed ospedali — Indumenti per infermi — Contratti e vertenze relative — Rapporti con le associazioni di soccorso — Cessioni ed alienazioni di materiali — Provvista di combustibili — Contratti relativi — Vertenze.

DIVISIONE VII TRASPORTI SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.

1ª Sezione.

Trasporti sulle ferrovie dello Stato di persone e cose pertinenti od attinenti all'esercito — Concessioni speciali a favore dei personali civili e militari e rispettive famiglie — Trasporto per via ordinaria di merci dell'amministrazione — Distribuzione di documenti di viaggio e di identificazione personale — Trasporti di detenuti sulle vie ordinarie — Servizio postale, telegrafico e telefonico anche nei rapporti cogli alleati — Liquidazioni e pagamenti.

2ª Sezione.

Trasporti marittimi e fluviali — Piroscafi requisiti e noleggiati — Servizio imbarchi e sbarchi — Trasporti sulle ferrovie private e tranvie — Rimpatrio di richiamati dall'estero — Trasporti in Italia dei militari e materiali degli eserciti delle nazioni alleate — Liquidazioni e pagamenti — Richieste ed estinzione di tratte e chêques.

DIVISIONE VIII COLONIE.

1ª Sezione.

Sussistenza e trasporti — Stabilimenti metropolitani e coloniali — Ispezioni amministrative — Sfruttamento delle risorse locali — Questioni generali di ordinamento.

2ª SEZIONE.

Contratti — Servizi vestiario, equipaggiamento, casermaggio, materiale sanitario — Approvvigionamento delle popolazioni civili — Contabilità perdite derrate e materiali per cause di forza maggiore.

UFFICIO ISPEZIONI.

Ispezioni amministrative sul servizio di cassa — Legalità degli atti contrattuali.

DIREZIONE GENERALE LEVA E TRUPPA.

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE.

Personale — Ordine interno — Affari specialmente riservati o urgenti o comuni a più divisioni — Studi legislativi — Informazioni riguardanti i militari in Libia — Disposizioni di massima relative ai licenziamenti delle classi — Smobilitazione — Brevetti per le campagne libiche.

DIVISIONE I - LEVA.

1ª SEZIONE.

Questioni relative alla inscrizione sulle liste di leva, alla cittadinanza e all'esclusione dal servizio militare — Informazioni sulle reclute — Spese di viaggio ed indennità di soggiorno agli inscritti di leva indigenti — Questioni di età, domicilio, filiazione — Anticipati concorsi alla leva — Questioni relative a omessi presentatisi spontaneamente o arrestati — Questioni relative a iscritti marittimi.

2ª SEZIONE.

Ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva in materia di assegnazione alla 3ª categoria di inscritti residenti nel Regno ed all'estero, fatta eccezione per il titolo di cui all'art. 64 — Ricorsi e quesiti in materia di assegnazione alla 3ª categoria per titoli contemplati dall'abrogato art. 86, n. 1 a 13 del testo unico — Commissione per l'esame dei ricorsi — Istanze in via di grazia e quesiti in materia di assegnazione alla 3ª categoria — Quesiti e contestazioni in materia di stato per qualsiasi titolo di assegnazione o passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria — Questioni di ordine generale relative alle esenzioni — Assegnazioni in 2ª o 3ª categoria per titoli derivanti da militari morti o scomparsi durante l'attuale guerra o in quella di Libia.

3ª SEZIONE.

Ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva in materia di assegnazione alla 2ª categoria di inscritti residenti nel Regno ed all'estero per titoli previsti dagli art. 65-66-67 e 68 del vigente testo unico — Ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva in materia di assegnazione alla 3ª categoria per titoli contemplati dagli abrogati art. 86 n. 14 e 87 del testo unico e dall'art. 64 del vigente testo unico — Ricorsi e quesiti relativi al ritardo della prestazione del servizio militare in applicazione dell'art. 108 del vigente testo unico — Istanze in via di grazia e quesiti in materia di assegnazioni alla 2ª e 3ª categoria per titoli attribuiti alla sezione — Quesiti circa il rilascio di documenti comprovanti i titoli di esenzione — Assegnazioni in 2ª categoria per titoli derivanti da militari scomparsi nell'attuale guerra od in quella di Libia.

4ª SEZIONE.

Ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva in materia di passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria di militari residenti nel Regno ed all'estero — Passaggio alla milizia territoriale degli ufficiali di complemento — Proscioglimento dal servizio in applicazione dell'art. 112 del testo unico — Congedi anticipati per motivi di famiglia — Invio in licenza straordinaria illimitata dei militari vedovi con prole.

DIVISIONE II - LEVA.

1ª Sezione.

Statistica di leva — Statistica militare — Relazioni annuali sulla leva — Partenze anticipate per le armi — Chiamata delle classi di 1ª categoria sotto le armi — Chiamata alle armi dei militari non istruiti di 2ª e 3ª categoria — Tabelle di reclutamento — distribuzione delle reclute fra i corpi — Situazioni della forza sotto le armi e in congedo.

2ª Sezione.

Questioni amministrative e legali relative alla idoneità al servizio militare sollevate dalle autorità o dagli inscritti di leva — Rivisita degli inscritti riformati o dichiarati rivedibili dai Consigli di leva — Indagini relative ad indebite riforme e rivedibiltà — Visite per delegazione — Disposizioni generali e di massima relative alle rassegne — Provvedimenti legali ed amministrativi relativi ai militari sottoposti a rassegna — Atti medico-legali per i sottufficiali e per i militari di truppa concernenti le infermità dipendenti da causa di servizio — Gratificazioni ai militari riformati — Sussidi ai militari ammalati aventi obblighi di servizio — Trasferimenti per ragioni di salute — Azioni civili.

3ª Sezione.

Provvedimenti per il rimpatrio dei militari residenti all'estero — Convenzioni con gli Stati alleati per la reciproca consegna dei renitenti e disertori, e per l'equivalenza del servizio militare — Visite mediche all'estero degli inscritti di leva — Rassegne dei militari residenti all'estero inabili al servizio — Provvedimenti per gli abusi e le frodi all'estero in materia di leva — Questioni varie e di massima inerenti al rimpatrio dei militari residenti all'estero — Provvedimenti per il riespatrio dei militari rimpatriati dall'estero per mobilitazione — Passaporti agl'inscritti di leva — Regolarizzazione della posizione dei connazionali residenti in territorio nemico o già invaso dal nemico.

DIVISIONE I - TRUPPA.

1ª Sezione.

Questioni disciplinari e provvedimenti penali relativi ai militari di truppa — Espulsione dall'esercito — Dispense dal servizio dei sottufficiali — Riforme sottufficiali — Matrimoni — Licenze.

2ª Sezione.

Allievi sergenti e allievi ufficiali di complemento — Questioni di massima sullo stato dei sottufficiali — Avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa — Cariche speciali dei sottufficiali — Servizio sedentario — Movimento dei sottufficiali — Riammissione in servizio dei sottufficiali — Impiego civile dei sottufficiali.

3ª Sezione.

Dispense ed esenzioni dalla prestazione del servizio militare.

DIVISIONE II - TRUPPA.

1ª Sezione.

Surrogazione di fratello — Arruolamenti volontari ordinari e passaggi di categoria per libera elezione — Volontariato di un anno — Ritardi di servizio per ragioni di studio — Movimenti di militari di truppa non sottufficiali — Riammissione in servizio di militari di truppa non sottufficiali — Affari diversi — Truppe coloniali.

2ª SEZIONE.

Provvedimenti eccezionali in favore dei militari di truppa che si trovano in speciali condizioni di famiglia.

3ª SEZIONE.

Rafferme con premi e con soprassoldo — Anticipazione e capitalizzazione e liquidazione di indennità di rafferme — Atti di pignoramento — Cessioni e procure — Riassoldamenti — Elementi per la formazione dei bilanci per quanto si riferisce alle rafferme ed ai riassoldamenti.

DIVISIONE MATRICOLE.

1ª SEZIONE.

Matricola degli ufficiali ed impiegati civili dipendenti — Matricola degli impiegati civili dipendenti e dei militari cessati dal servizio — Croce per anzianità di servizio agli ufficiali — Titoli nobiliari — Annuario militare — Campagne di guerra e relative medaglie (escluse quelle di competenza dell'ufficio speciale sottoindicato) — Atti di procura, di consenso e di autorizzazione rilasciati da militari in campagna — Testamenti di guerra.

2ª SEZIONE.

Matricola della truppa — Informazioni sugli uomini di truppa e questioni relative alla condotta — Passaggi di classi alle milizie e congedi assoluti — Questioni di ferma — Disertori — Croce per anzianità di servizio ai militari di truppa — Matricola degli operai — Ruoli matricolari dei Comuni — Militari italiani prigionieri di guerra.

UFFICIO ISPEZIONI.

Ispezioni agli uffici leva — Operazioni di leva e questioni di procedura — Contravvenzioni alla legge, abusi e frodi commesse nel territorio del Regno — Renitenti — Uffici e commissari di leva — Relazioni dei Prefetti e Sottoprefetti sull'andamento del servizio di leva.

UFFICIO CAMPAGNE DI GUERRA.

Disposizioni di massima circa il riconoscimento delle campagne di guerra di Libia e contro l'Austria (1915-1918) — Questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni suddette — Riconoscimento dei titoli individuali al computo delle campagne.

UFFICIO DI STATISTICA DEMOGRAFICA.

Raccolta ed elaborazione di dati statistici intorno alle perdite ed ai recuperi e degli altri dati relativi alle conseguenze della guerra, dal punto di vista militare e dal punto di vista demografico.

DIREZIONE GENERALE REVISIONE CONTI.

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE.

Affari di carattere generale — Pratiche individuali del personale civile e militare addetto alla Direzione generale — Direzione e sorveglianza del servizio d'ispezione contabile presso i Comandi di corpo d'armata territoriale — Ispezioni e inchieste. (1)

Ispezioni e inchieste. (1)

(1) La carica di ispettore è coperta da un colonnello di amministrazione.

DIVISIONE I DI REVISIONE.

1ª SEZIONE.

Contabilità in contanti delle Legioni carabinieri reali, dei reggimenti di cavalleria, dei reggimenti del genio e delle scuole e Istituti militari — Contabilità in contanti degli ospedali di riserva — Rendiconti delle missioni all'estero.

2ª SEZIONE.

Contabilità in contanti dei reggimenti di fanteria e dei distretti militari.

3ª SEZIONE.

Revisione rendiconti società di navigazione — Indennità di trasporti — Impiegati civili — Revisione rendiconti vari — Contabiltà in contanti dei reggimenti bersaglieri ed alpini, dei reggimenti di artiglieria e degli ospedali militari.

UFFICIO REVISIONE CONTI GUERRA DEGLI ASSEGNI.

Verifica delle contabilità in contanti relative alle spese per la guerra, di tutti gli enti mobilitati e territoriali, e di tutti gli stabilimenti di commissariato.

DIVISIONE II - DI REVISIONE.

1ª SEZIONE.

Revisione delle contabilità dei materiali dei gruppi A. e B. rese dai corpi e dalle amministrazioni del R. esercito e della R. guardia di finanza — Revisione delle contabilità in contanti rese sui capitoli ordinari del bilancio delle amministrazioni con gestione autonoma di cassa — Revisione dei conti dei trasporti militari sulle ferrovie.

2ª SEZIONE.

Revisione delle contabilità in contanti ed in materia dei panifici, magazzini viveri, magazzini casermaggio, depositi allevamento cavalli — Revisione delle contabilità in contanti rese dalle Direzioni di commissariato come corpo e delle commissioni di rimonta — Revisione delle contabilità dei materiali dei magazzini foraggio e legna.

3ª SEZIONE.

Revisione delle contabilità del gruppo C e di quelle delle direzioni, e degli stabilimenti e reggimenti di artiglieria e genio — Revisione dei rendiconti (paghe, trasferte e soprassoldi) relativi ai capitoli ordinari del bilancio resi da direzioni, reggimenti e stabilimenti del genio — Revisione dei rendiconti per spese di produzione e manutenzione dei materiali di artiglieria per direzioni, stabilifenti, reggimenti di artiglieria — Revisione dei rendiconti per spese di guerra delle direzioni di artiglieria di armata — Revisione dei rendiconti delle direzioni stabilimenti li artiglieria e genio per gli assegni corrisposti ad ufficiali e impiegati sui capitoli ordinari del bilancio e per i trasporti ad economia.

4ª SEZIONE.

Sistemazione del carico dei materiali del genio dei quali non si conosce l'ente consegnatario (circolare n. 12 del *giornale militare* del 1918).

UFFICIO SPECIALE DI REVISIONE.

Pratiche colle amministrazioni dei corpi e colla Corte dei conti rimaste sospese in seguito alla temperanea interruzione della revisione delle contabilità militari affidata all'ufficio stralcio istituito presso la ragioneria generale dello Stato — Sistemazione dei rendiconti delle indennità eventuali esercizio 1909-10 e 1910-11 delle contabilità degli esercizi 1912-13 e 1913-14 di tutti i corpi d'armata (compresa la Libia) delle legioni carabinieri reali e delle amministrazioni con gestione autonoma di cassa.

UFFICIO REVISIONE CONTI GUERRA DEL MATERIALE.

Revisione delle contabilità degli stabilimenti di campagna, degli stabilimenti territoriali istituiti per la guerra, delle commissioni di incette e requisizioni — Sistemazione dei materiali dei gruppi *A* e *B* inviati o provenienti dalla zona di guerra — Rilascio dei decreti di scarico per i materiali perduti per causa di forza maggiore durante la guerra.

UFFICIO CONSISTENZA MATERIALI.

Raccolta e riepilogo di tutti i dati relativi al materiale di guerra.

UFFICIO REVISIONE T. A. I. F.

Revisione delle contabilità dei 20 consigli di amministrazione dei nuclei delle T. A. I. F. dal mese di gennaio 1918 in poi.

ISPETTORATO IPPICO.

UFFICIO TECNICO.

Provvedimenti tecnici per l'incremento della produzione del cavallo per l'esercito — Rimonte — Questioni e provvedimenti tecnici relativi all'allevamento nei depositi — Ispezioni tecniche alle rimonte ed ai depositi — Acquisti straordinari di quadrupedi in Italia ed all'estero, contratti relativi e trasporti — Rifornimento quadrupedi ai comandi, corpi e servizi dell'esercito mobilitato — Operazioni inerenti alla riduzione ed eliminazione dei quadrupedi in seguito alla smobilitazione del R. esercito e studi relativi — Distribuzione dei quadrupedi eliminati all'agricoltura ed alle varie industrie — Distribuzione a fida delle cavalle idonee alla produzione.

UFFICIO AMMINISTRATIVO.

Amministrazione del personale civile dei depositi di allevamento — Amministrazione dei depositi — Ispezioni amministrative — Questioni e provvedimenti amministrativi relativi alle rimonte ed alla produzione — Cavalli di agevolezza (distribuzioni, cessioni o restituzioni) — Indennità perdita cavalli — Contratti — Servizio contabile — Pratiche amministrative relative alle corse militari, ai concorsi ippici ed alle caccie a cavallo — Ruoli matricolari dei quadrupedi e statistica.

UFFICIO PRECETTAZIONE E REQUISIZIONE QUADRUPEDI E VEICOLI.

Direzione dei dipendenti uffici territoriali di riviste e precettazione quadrupedi e veicoli istituiti presso i comandi di corpo di armata, con carattere permanente, fin dal tempo di pace — Compilazione ed emanazione delle disposizioni legislative e regolamentari e norme di attuazione per censimenti, statistiche, riviste, precettazioni, ecc. dei medesimi — Riordinamento di detti uffici territoriali sulla base dei bisogni del servizio nel periodo di pace, e con mansioni interessanti la riproduzione del patrimonio equino nazionale — Esame dei ricorsi avverso l'operato delle commissioni di requisizione e dei ricorsi in grazia per condono di multe.

UFFICIO AUTOMOBILISTICO.

UFFICIO TECNICO.

Direzione e sorveglianza sulle compagnie automobilisti e su tutti i servizi automobilistici militari — Assegnazione del personale automobilistico ai vari servizi — Studi, esperimenti, provviste ed assegnazioni del materiale automolistico per l'esercito — Contratti ed assegni per l'acquisto e la riparazione del suddetto materiale — Immatricolazione, assegnazione delle targhe, manutenzione degli autoveicoli e motocicli dell'esercito.

UFFICIO MATERIE DI CONSUMO

Immagazzinamento e assegnazione agli enti statali e alle società esercenti il commercio della benzina e del petrolio delle quantità di tali carburanti provenienti dall'estero e prodotti in Italia — Immagazzinamento, imballaggio e distribuzione della benzina, del petrolio, degli olii lubrificanti e di tutte le altre materie di consumo occorrenti per il funzionamento dei servizi automobilistici militari — Gestione amministrativa di tutte le materie anzidette — Direzione e sorveglianza sull'andamento tecnico ed amministrativo degli stabilimenti militari per gli imballaggi e per le spedizioni di benzina e petrolio — Esperimenti di nuovi carburanti — Analisi di carburanti e lubrificanti per automobili.

COMMISSIONE BENZINA.

Distribuzione della benzina per tutti gli usi civili del paese in applicazione del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1916, n. 1569.

N. 163. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Uffici centrali e commissioni dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 26 marzo 1919.

A seguito della circolare n. 162 *giornale militare* c. a., si notificano qui appresso gli uffici centrali e le commissioni direttamente dipendenti dal Ministero della guerra, con l'indicazione, per ciascuno di essi, degli uffici del Ministero stesso da cui più precisamente dipendono o coi quali hanno più diretto rapporto:

Ufficio del delegato del Ministero della guerra presso le associazioni di soccorso (direzione generale sanità militare).

Ufficio del delegato del Ministero della guerra presso l'istituto nazionale delle assicurazioni (direzione generale del genio).

Commissione d'inchiesta (alla diretta dipendenza di S. E. il presidente del Consiglio).

Consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito (direzione generale personale ufficiali).

Commissione centrale indumenti militari (alla diretta dipendenza di S. E. il sottosegretario di Stato).

Commissione per l'esame delle proposte di ricompense per la campagna di guerra 1915-918 (segretariato generale).

Commissione esame proposte promozioni speciali (gabinetto del ministro, direzione stato maggiore, direzione generale personale ufficiali e direzione generale sanità a seconda del grado e corpo dell'ufficiale).

Commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva (direzione generale leva e truppa).

Commissione per la risoluzione delle vertenze derivanti dallo stato di guerra (direzione generale genio).

Commissione centrale mista incette (direzione generale servizi logistici amministrativi).

Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra con assuntori di provviste e lavorazioni militari (direzione generale servizi logistici ed amministrativi).

Ufficio stralcio pellami e calzature - (direzione generale servizi logistici ed amministrativi).

Ufficio stralcio legnami - (direzione generale genio).

Servizio esportazioni.

Commissione per l'applicazione della legge sui veterani (direzione generale personali civili dipendenti e affari generali).

Commissione interrogatrice dei prigionieri rimpatriati (divisione stato maggiore).

Ufficio stralcio esonerazioni temporanee (direzione generale personale ufficiali e direzione generale leva e truppa).

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 164. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Soppressione della circolare n. 732 « giornale militare » 1918, relativa al passaggio al Ministero della guerra di alcuni servizi già dipendenti dal commissariato generale armi e munizioni.** — (Segretariato generale — Personale del Ministero). — 26 marzo 1919.

Deve considerarsi come non avvenuta la pubblicazione della circolare n. 732 *giornale militare* 1918, relativa al decreto luogotenenziale 6 dicembre stesso anno n. 1832 col quale venne disposto il passaggio al Ministero della guerra di alcuni servizi allora dipendenti dal commissariato generale armi e munizioni.

Resta invece in vigore la circolare n. 710 *giornale militare* 1918, sullo stesso argomento.

Il Ministro — CAVIGLIA.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

BIBLIOTECA Militare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª — 1919 — 28 Marzo

N. 165. - 21 febbraio 1919. — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 158, che concede amnistia ed indulto per reati non preveduti da leggi militari, ne da quelle finanziarie. — Disposizioni contenute nel decreto stesso applicabili ai renitenti . . Pag. 216

» 166. - 28 marzo 1919. — RECLUTAMENTO. — Istruzione per l'esecuzione delle disposizioni applicabili ai renitenti contenute nel R. decreto di amnistia n. 158, del 21 febbraio 1919 . . . . . Pag. 216

» 167. - 20 marzo 1919. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Destinazione di subalterni del servizio attivo permanente delle varie armi e corpi a servizi di commissariato . . . . . Pag. 220

» 168. - 21 marzo 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Norme per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 6 ottobre 1918, n. 1593 e 5 gennaio 1919, n. 18, concernenti indennità caroviveri . . . . . Pag. 220

» 169. - 26 marzo 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Svincolo delle cauzioni nei contratti con l'amministrazione militare . . . Pag. 220

» 170. - 26 marzo 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza . . . . . Pag. 221

» 171. - 26 marzo 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Divieto di assumere nuovi impegni a carico dei fondi straordinari per la guerra — Situazione degli impegni al 31 marzo 1919 . . . . . Pag. 221

» 172. - 26 marzo 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Imposta di ricchezza mobile sulle indennità di trasferimento . . . . . Pag. 224

» 173. - 26 marzo 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ritenute sull'indennità di congedamento. . . . . Pag. 224

» 174. - 26 marzo 1919. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni dei ruoli di anzianità degli ufficiali e degli impiegati civili, pel 1918 . . . . Pag. 224

» 175. - 26 marzo 1919. SCUOLE MILITARI. — Comandanti in seconda dei collegi militari . . . . . Pag. 228

» 176. - 26 marzo 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Distribuzione dei medicinali agli ospedali militari territoriali . . . . . Pag. 228

» 177. - 26 marzo 1919. — TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio alle famiglie degli addetti alle associazioni di soccorso che hanno grado di ufficiali richiamati dal congedo. . . . . Pag. 228

» 178. - 27 marzo 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Indennità premi e soprapremi di congedamento, smobilitazione, ecc. . . . Pag. 229

» 179. - 27 marzo 1919. — TRASPORTI. — Modalità di pagamento per i trasporti militari effettuati dalla società di navigazione « Puglia » . . . . . Pag. 231

ERRATA CORRIGE . . . . . Pag. 231

CIRCOLARE N. 165. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 158, che concede amnistia per indulto per reati non preveduti da leggi militari, nè da quelle finanziarie. — Disposizioni contenute nel decreto stesso applicabili ai renitenti.** — (Direzione generale leva e truppa). — 21 febbraio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 46 (straordinario), del 23 febbraio 1919).

Art. 1. — E' concessa amnistia per i reati pei quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale inferiore nel minimo ai cinque anni, o una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, ai militari del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza ed alle persone della gente di mare che siano stati decorati con medaglia al valor militare, o promossi per merito di guerra per atti compiuti durante la guerra e posteriormente alla data del commesso reato.

Art. 2. — E' concessa amnistia pei reati per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale inferiore nel minimo ai tre anni, o una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, ai militari del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza ed alle persone della gente di mare che siano stati dichiarati invalidi di guerra in seguito a lesioni ed infermità incontrate per servizio di guerra posteriormente alla data del commesso reato e comprese nelle prime otto categorie indicate nella tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Art. 4. — E' concessa amnistia ai colpevoli di renitenza di leva per i quali siano rimasti sospesi i procedimenti penali o la esecuzione delle condanne e che abbiano prestato servizio durante la guerra per un periodo non inferiore ai sei mesi.

Art. 9 capoverso. — Sono poi condonate, salvo sempre il disposto degli articoli precedenti, tutte le pene restrittive della libertà personale non superiori ai quattro mesi e le pene pecuniarie, sole o congiunte alle dette pene restrittive, non superiori alle lire mille, e di altrettanto sono ridotte tutte le altre inflitte o da infliggersi, per reati avvenuti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

(1)

---

(1) Non si pubblicano gli altri articoli del R. decreto perchè non attinenti al reato di renitenza.

N. 166. — RECLUTAMENTO. — **Istruzione per l'esecuzione delle disposizioni applicabili ai renitenti contenute nel R. decreto di amnistia n. 158, del 21 febbraio 1919.** (Direzione generale leva e truppa). — 28 marzo 1919.

Il regio decreto n. 158 del 21 febbraio 1919 concede amnistia, oltrechè per la renitenza, anche per vari reati comuni, subordinando in ogni caso la concessione all'accertamento di speciali circostanze relative al servizio militare prestato. Questo Ministero perciò interessa tutte le autorità militari ed amministrative ad agevolare per la parte che direttamente le riguarda l'opera dell'autorità giudiziaria ordinaria per l'accertamento delle circostanze suddette, rispondendo con ogni sollecitudine a tutte le richieste che dall'autorità predetta potranno essere fatte.

Per quanto poi riguarda in modo speciale il reato di renitenza, i comandi di distretto militare e le autorità prefettizie dovranno attenersi alle norme qui sottoindicate tenendo presente che coloro i quali incorsero in tale reato possono fruire, non solo del disposto dell'art. 4 che in modo speciale contempla il reato stesso, ma anche degli art. 1 e 2 i quali, riferendosi a qualunque reato punibile con una pena restrittiva della libertà personale inferiore nel minimo rispettivamente ai cinque ed ai tre anni, comprendono implicitamente anche quello di renitenza. Per lo stesso motivo i renitenti possono beneficiare anche dell'indulto e della riduzione di pena di cui all'art. 9 (capoverso) del citato decreto.

1. I prefetti e sottoprefetti, desumendone i dati dalle liste di leva, dagli elenchi dei riformati e dal registro dei renitenti mod. 62, dovranno trascrivere su un elenco, conforme all'allegato *A* della presente circolare, i nomi dei già renitenti denunciati all'autorità giudiziaria che siano stati arruolati.

Detto elenco dovrà essere trasmesso al rispettivo comando di distretto militare nel più breve tempo possibile e ad ogni modo non più tardi del 15 aprile p. v.

2. I comandanti di distretto, non appena ricevuti gli elenchi, faranno verificare attentamente quale sia la posizione matricolare di ciascuno dei militari in esso compresi ed indicheranno quindi nella apposita colonna degli elenchi se ed in quale delle seguenti condizioni essi si trovino:

a) decorati di medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra (art. 1 del regio decreto di amnistia);

b) inabili di guerra in seguito a lesioni od infermità incontrate per servizio di guerra e comprese nelle prime otto categorie indicate nella tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 2 del regio decreto di amnistia);

c) militari che hanno prestato almeno sei mesi di servizio durante la guerra (art. 4 del regio decreto di amnistia);

d) militari per i quali il compimento del 6° mese di servizio durante la guerra avverrà il giorno. . . . . (indicarlo).

3. Contemporaneamente dovranno essere compilate le copie dei fogli matricolari per coloro che si trovino nei casi di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*) del n. e le copie stesse dovranno essere trasmesse al più presto *ed ad ogni modo non più tardi del 1° maggio p. v.* al prefetto o sottoprefetto competente insieme con l'elenco completato nel modo sopra indicato.

4. Per coloro che si trovano nel caso di cui alla lettera *d*) dovrà essere apposta sui ruoli la seguente annotazione: «Da darsi in nota agli effetti dell'amnistia alla prefettura (o sottoprefettura) al compimento del 6° mese di servizio».

La posizione di detti militari dovrà essere tenuta in evidenza per potere trasmettere, al compimento di tale termine, il foglio matricolare all'autorità prefettizia.

5. I prefetti e sottoprefetti, appena avranno ricevuto l'elenco e le copie dei fogli matricolari, provvederanno perchè i fogli stessi siano nel più breve tempo possibile e ad ogni modo non oltre il 10 maggio trasmessi all'autorità giudiziaria competente affinchè pronunci la declaratoria di ammissione all'amnistia concessa col regio decreto n. 158, del 21 febbraio 1919.

Facendo tale trasmissione, i prefetti e sottoprefetti indicheranno in quale dei casi di cui agli art. 1, 2 e 4 del decreto anzidetto i singoli militari si trovino per potere fruire del beneficio dell'amnistia.

6. La trasmissione dei detti documenti dovrà essere fatta alla stessa autorità giudiziaria cui è stata fatta la denunzia, qualora non risulti ancora intervenuta condanna, o al procuratore generle del Re presso la competente Corte di appello se invece la condanna è stata già pronunciata.

7. Mentre l'amnistia di cui agli art. 1 e 2 del regio decreto è concessa senza restrizioni e quindi anche per le condanne tuttora in corso ma non ancora completamente espiate, quella invece contemplata nell'art. 4 richiede come condizione che il procedimento sia sospeso o che per lo meno sia rimasta sospesa l'esecuzione della condanna. Perciò i prefetti o sottoprefetti tutte le volte che in modo indubbio abbiano cognizione che un già renitente (il quale non si trovi nelle condizioni di cui agli art. 1 e 2 del regio decreto) stia già scontando la pena, si asterranno dal fare le comunicazioni di cui sopra all'autorità giudiziaria e si atterranno invece al disposto del successivo n. 8.

8. Oltre alle segnalazioni di cui sopra i prefetti e sottoprefetti dovranno partecipare all'autorità giudiziaria, con separato elenco, i nomi di tutti gli altri già renitenti stati denunciati (tanto se arruolati che non si trovino nelle condizioni di cui agli art. 1, 2 e 4 del regio decreto, quanto se riformati), affinchè, in base all'art. 9 del detto regio decreto, possano beneficiare dell'indulto, se condannati a pene non superiori a 4 mesi, o della riduzione di pena, se condannati a pene superiori.

9. I prefetti e sottoprefetti dovranno tenere in speciale evidenza i nomi di coloro che si trovano nel caso di cui alla lettera *d*) del n. 2 della presente circolare per sollecitare, ove occorra, l'invio della copia del foglio matricolare dal comando del distretto

militare al compimento del sesto mese di servizio; dopo di che provvederanno anche a loro riguardo nel modo indicato dal n. 5.

10. A prescindere dall'accertamento di ufficio che deve essere fatto dalle autorità prefettizie e dai comandi dei distretti militari nel modo indicato dai n. 1 e seguenti, tutti coloro che ritengano di trovarsi nelle condizioni di cui agli art. 1, 2 e 4 del regio decreto di amnistia potranno direttamente segnalare la loro speciale posizione alle autorità predette presentando i documenti di cui fossero in possesso. Spetterà poi alle dette autorità di fare gli accertamenti del caso, qualora le allegate circostanze non emergessero già regolarmente dagli atti d'ufficio.

11. Di mano in mano che l'autorità giudiziaria pronuncierà la declaratoria di ammissione all'amnistia, i prefetti e sottoprefetti dovranno darne notizia al competente distretto militare perchè ne prenda nota sui ruoli e sui rispettivi fogli matricolari e perchè, qualora sia già intervenuta condanna, si astengano dal fare al procuratore del Re la comunicazione prescritta dal paragrafo 658 del regolamento sul reclutamento per i già renitenti condannati, all'atto del loro licenziamento dalle armi.

Il Ministro — CAVIGLIA.

Allegato A.

R. . . . . PREFETTURA di . . . .

N. di Prot. *Addì aprile* 1919.

URGENTE

Al Comando del distretto militare di . . . . . .

In conformità alla circolare n. 166 del 28 marzo 1919, si trasmette l'unito elenco perchè venga completato e restituito munito delle copie dei fogli matricolari nel modo indicato dai nn. 2 e 3 della circolare stessa.

IL . . . . PREFETTO
(firma)

COGNOME E NOME	Paternità	Comune di nascita	Data di arruolamento	Indicazione della posizione matricolare a senso del n. 2 della circolare numero 166 del 28-3-919.

DISTRETTO MILITARE *addì* 1919

di . . . . . *Al Sig.* . . . *Prefetto di* . . . . . .

Opportunamente completato si restituisce con accluse n. . . . . copie di fogli matricolari.

Il Comandante del Distretto
----(firma)

N. 167. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Destinazione di subalterni del servizio attivo permanente delle varie armi e corpi a servizi di commissariato.** — (Direzione generale personale ufficiali). 20 marzo 1919.

Per provvedere alla deficienza che attualmente si verifica nel ruolo ufficiali commissari, è intendimento di questo Ministero di destinare al servizio di commissariato 50 ufficiali subalterni del servizio attivo permanente delle varie armi e corpi, preferendo quelli che abbiano maggiori titoli di studio in giurisprudenza, in scienze commerciali oppure in agraria.

Tutti gli ufficiali, che si trovino nelle condizioni di cui sopra, e che intendano essere destinati a tale servizio, ne faranno domanda in carta da bollo di lire 2 al Ministero della guerra — Direzione generale personale ufficiali Div. 2 - Sez. 3 - allegando alla domanda il titolo di studio del quale sono provvisti.

Le domande dovranno giungere per via gerarchica al Ministero non più tardi del 30 aprile c. a.

La destinazione al servizio di Commissariato non darà agli ufficiali diritto alcuno al passaggio in detto ruolo; però il servizio prestato con le nuove funzioni sarà considerato come titolo di preferenza per un eventuale reclutamento di capitani commissari in attività di servizio.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 168. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 6 ottobre 1918, n. 1593 e 5 gennaio 1919, n. 18, concernenti indennità caroviveri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 marzo 1919.

In conformità della determinazione presa dal Ministero del tesoro, si avverte che il soprassoldo caroviveri di lire 60 (o di lire 31) mensili, stabilito dai DD. LL. 6 ottobre 1918, n. 1593 e 5 gennaio 1919, n. 18 (circolari 26 e 27), *con decorrenza dal 1° ottobre 1918*, deve essere corrisposto anche per quelle giornate in cui i sottufficiali di tutte le armi e corpi ed i militi dei carabinieri non prestino effettivo servizio, ma conservino gli assegni del loro grado.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 169. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ'. — **Svincolo delle cauzioni nei contratti con l'amministrazione militare.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 26 marzo 1919.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti ha partecipato che da parte degli uffici militari non sempre viene effettuato, alle relative intendenze, l'invio del modello n. 1 della vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione militare.

Si richiamano pertanto i dipendenti uffici all'esatta osservanza delle disposizioni in vigore, comprese quelle della circolare n. 125 del 1° aprile 1913, raccomandando in special modo che nei decreti di svincolo e nel detto modello risulti sempre l'autorità che deve ordinare lo svincolo delle cauzioni e che di consueto è la stessa che ha approvato il contratto.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 170. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 26 marzo 1919.

A seguito della circolare 723 del *giornale militare ufficiale* anno 1918, si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni militari interessate, la seguente nuova circolare, diramata dal Ministero per l'Assistenza militare e le pensioni di guerra ai distretti militari e alle capitanerie di porto.

«A chiarimento ed integrazione della circolare n. 1803 del 12 ottobre 1918 si dispone quanto segue:

I Corpi e Reparti che, in base al decreto luogotenenziale n. 955 del 4 luglio u. s. abbiano corrisposto sussidi a caporali e soldati in licenza, ne chiederanno alla fine di ogni trimestre il rimborso ai comandi dei distretti ed alle capitanerie entro la cui giurisdizione risiedono i depositi ai quali essi corpi e reparti appartengono, documentando le loro richieste cogli elenchi dei percipienti regolarmente quietanzati e coi documenti atti a provare il diritto nei militari al percepito sussidio.

Dei rimborsi effettuati, riuniti in un solo elenco, i distretti e le capitanerie si discaricheranno nei rendiconti mod. 80 R. A. allegando ai relativi titoli di spesa le quietanze degli enti a cui il rimborso è stato effettuato, ed una dichiarazione separata o apposta in calce agli elenchi medesimi, con la quale i comandanti ed i capitani di porto attestino, sotto la loro personale responsabilità, l'avvenuto riconoscimento del diritto nei militari al percepito sussidio e l'effettuato pagamento di questo ai percipienti in base ai documenti ed alle quietanze originali inviati dai corpi e conservati in ufficio.

I sussidi straordinari continuativi mensili verranno conteggiati nei rendiconti mod. E dei Comuni; quelli, per una volta tanto, nei rendiconti dei distretti e capitanerie, documentandosene i pagamenti con le regolari quietanze dei sussidiati e con le note originali con cui questo Ministero ne autorizzò la concessione, tenuto conto che presso ciascuna amministrazione rimane sempre traccia dei pagamenti per tale titolo effettuati.

I distretti e le capitanerie avranno cura di attendere diligentemente alla documentazione dei rendiconti, limitandola però ai titoli strettamente necessari.

Si richiama ancora l'attenzione dei comandi di distretto e delle capitanerie sulla necessità della completa osservanza dei nn. 44 e 45 dell'istruzione 30 novembre 1917, e sulla opportunità di contenere le sovvenzioni ai Comuni pel pagamento dei sussidi nei limiti del loro reale fabbisogno, nell'intento di evitare ingiustificati accantonamenti di somme presso le Esattorie Comunali».

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 171. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Divieto di assumere nuovi impegni a carico dei fondi straordinari per la guerra — Situazione degli impegni al 31 marzo 1919.** — (Segretariato generale — Ragioneria. — 26 marzo 1919.

1. Dal 1° aprile prossimo, salvo le eccezioni di cui appresso, è vietato di assumere nuovi impegni di spese a carico dei capitoli straordinari per la guerra (85 *bis*. 85 ter. A, 85 ter. B) senza una specifica autorizzazione del Ministero.

2. Sono eccettuati dal divieto di cui sopra:

a) gli enti che fanno parte dell'esercito d'operazione e che prelevano i fondi dalle casse militari;

b) gli enti territoriali che per trovarsi in zona di guerra effettuino tutte le loro spese anche di carattere ordinario, a carico del capitolo «spese per la guerra»;

c) gli enti che pur trovandosi in territori non considerati più in zona di guerra hanno continuato e continuino ancora *sino al 30 giugno prossimo* ad imputare le loro spese al capitolo anzidetto;

d) tutte le amministrazioni, per quanto riguarda gli assegni e le spese relative a militari provenienti dall'esercito mobilitato o ad esso diretti e per gli altri assegni ed indennità imputabili al capitolo «spese per la guerra» (indennità di congedamento, di smobilitazione, vestiario, indennità caro viveri ecc.);

e) tutte le amministrazioni per le piccole spese, non superiori alle lire 4.000 (salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni per l'artiglieria, il genio, l'aeronautica ed eventualmente per altri servizi) nonchè per le spese occorrenti in casi imprevedibili e di eccezionale urgenza per la conservazione del materiale proveniente dalla zona di guerra o per altre cause inerenti alla guerra, fermo restando per tali spese l'obbligo della denunzia al Comitato di revisione giusta il 3° comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 682 (circolare 335 del 1918) e al competente ufficio del Ministero per quelle che oltrepassino i limiti stabiliti.

Gli enti di cui alle lettere *b)* e *c)* dovranno astenersi d'assumere nuovi impegni, senza preventiva autorizzazione ministeriale, per spese non comprese fra quelle ordinarie di funzionamento.

3. Per tutti gli impegni già assunti e non ancora pagati al 31 marzo, fatte le stesse eccezioni di cui al numero precedente, sarà inviata al Ministero (Ragioneria), in modo che pervenga non oltre il 10 di aprile *improrogabilmente*, una dimostrazione, conforme all'unito modello, da cui risulti l'importo *complessivo* degli impegni stessi distinto secondo che al pagamento si debba provvedere coi fondi delle anticipazioni o con mandati diretti del Ministero e secondo che il pagamento stesso si presuma avverrà prima o dopo il 30 giugno p. v.

Si considereranno già pagate al 31 marzo, e quindi da non comprendersi nella situazione, le somme per le quali non oltre tale data sia stato emesso l'ordinativo di pagamento.

4. Gli enti che non fossero in grado di stabilire l'importo esatto degli impegni rimasti da pagare lo calcoleranno in via approssimativa tenendo conto dell'ammontare delle partite già accertate e valutando approssimativamente quello delle partite tuttora da accertare ed in una cifra a calcolo l'importo delle altre per le quali l'ente non abbia elementi nemmeno per una valutazione approssimativa (compensi per rescissioni di contratti dei quali non esista ancora impegno, partite contestate, ecc.).

5. Tutti gli enti, eccettuati quelli di cui alle lettere *b)* e *c)* indicheranno altresì nella situazione, l'importo della somma disponibile al 31 marzo sulle anticipazioni ricevute a carico del capitolo della guerra.

6. Gli enti di artiglieria, del genio e dell'aeronautica che seguono il sistema degli assegni metteranno in confronto la somma risultante dalla situazione col totale degli assegni ricevuti e tuttora disponibili sul capitolo delle spese per la guerra esclusi quelli per paghe, picchetti, trasferte e soprassoldi. A tal uopo comprenderanno nella situazione anche le «minute spese» (o le «spese ad economia» per il genio e l'aeronautica) rimaste da pagare al 31 marzo e quelle che presumano occorrere sino al 30 giugno. Se dal confronto risulterà una differenza, inoltreranno subito al Ministero una proposta di aumento o di riduzione d'assegno. Se la somma calcolata non risulterà, in seguito, sufficiente, dovranno beninteso, inviare una richiesta d'assegno suppletivo.

7. Tutti gli altri enti dovranno contenere le richieste di anticipazione sul capitolo delle spese per la guerra da farsi al Ministero o alla Direzione di commissariato dal 1° aprile in poi (comprese quelle fatte prima ma non ancora riscosse) nel limite della somma risultante dalla situazione inviata al Ministero e, qualora tale somma non risultasse, in seguito, sufficiente dovranno, *prima di richiedere altre anticipazioni* segnalare al Ministero (Ragioneria) la presumibile eccedenza.

8. La situazione sarà sempre compilata dagli enti che compilano i rendiconti delle anticipazioni anche per le spese effettuate da enti od uffici diversi ma comprese nei rendiconti propri. Questi ultimi enti od uffici sono tenuti a fornire in tempo debito gli elementi necessari all'ente che compila la situazione, nella quale tutte le somme rimaste da pagare saranno riunite in una sola cifra, salvo la distinzione di cui al n. 3.

9. Gli enti che prelevano le anticipazioni dalla Direzione di commissariato invieranno a quest'ultima copia della situazione nonchè delle successive eventuali partecipazioni d'eccedenze. La direzione dovrà accertare che le anticipazioni ai detti enti sul

capitolo delle spese per la guerra siano contenute nei limiti delle somme denunziate al Ministero e potrà sospendere le anticipazioni quando eccedessero detti limiti o quando non avesse ancora ricevuto dall'ente la copia della situazione.

Il Ministero raccomanda personalmente ai comandanti di corpo e capi d'ufficio o di servizio d'accertarsi che le disposizioni della presente circolare, specialmente nei riguardi del termine per l'invio della dimostrazione al Ministero, siano scrupolosamente osservate.

Il Ministro — CAVIGLIA.

AL MINISTERO DELLA GUERRA

(RAGIONERIA)

(1)

Si dichiara che la somma complessiva rimasta da pagare al 31 marzo 1919 per impegni presi a carico del capitolo (2) è (3) la seguente:

	Coi fondi delle anticipazioni	Coi mandati diretti del Ministero
Da pagare, presumibilmente, prima del 30 giugno 1919		
Da pagare dopo il 30 giugno 1919.		
TOTALE		
Somma disponibile sulle anticipazioni ricevute al 31 marzo 1919 (4)		
Resta il fabbisogno . . .		

Il . . . . . .

(1) Indicazione del corpo, ufficio o servizio.

(2) 85 *bis* - 85 *ter A* o 85 *ter B*.

(3) Approssimativamente, quando sia il caso.

(4) Si considereranno come ricevute le anticipazioni per le quali al 31 marzo sarà giunto in Tesoreria il mandato od ordine di pagamento anche se, in tutto o in parte, non riscossi.

N. 172. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Imposta di ricchezza mobile sulle indennità di trasferimento.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 26 marzo 1919.

Il Ministero delle finanze ha ora fatto conoscere che i vari compensi e rimborsi costituenti l'indennità di trasferimento stabilita dall'art. 16 del decreto luogotenenziale n. 1311 del 14 settembre 1918 (circ. 607 del 1918), sono esenti dalle ritenute per imposta di ricchezza mobile e per contributo di guerra, fatta eccezione soltanto per il compenso fisso di lire 10, il quale è quindi soggetto all'imposta di ricchezza mobile nella misura dell'8,65 %, al contributo di guerra del 0,375 % e, conseguentemente, alla ritenuta del 2 % da applicarsi prima di ogni altra.

Detto Ministero ha fatto altresì conoscere che l'aumento di due decimi sulle spese pel viaggio in ferrovia, sui piroscafi, sulle automobili e sugli altri veicoli con trazione meccanica (art. 3 del decreto luogotenenziale suindicato), è pure esente da imposta.

Le amministrazioni militari vorranno tener conto di quanto sopra, nella liquidazione dell'indennità di trasferimento.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 173. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ritenute sull'indennità di congedamento.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 26 marzo 1919

Si avvertono tutte le amministrazioni militari che gli ufficiali delle categorie in congedo i quali, al momento del congedamento, hanno tuttora un debito per cessione di stipendio riscattata dal Tesoro, dovranno, come negli altri casi di debiti verso lo Stato, sottostare, all'atto della liquidazione dell'indennità di congedamento loro spettante (decreto luogotenenziale n. 176 del 20 febbraio 1919, circolare 113 del 1919), alla ritenuta del residuo importo del summenzionato debito, non oltre però il quinto della ripetuta indennità di congedamento.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 174. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazioni dei ruoli di anzianità degli ufficiali e degl'impiegati civili, nel 1918.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 marzo 1919.

E' stato pubblicato il primo volume dei ruoli di anzianità degli ufficiali e degl'impiegati civili, di esso si sono pure fatti stampare degli estratti, che sono raggruppati in fascicoletti numerati come qui appresso:

1. Ufficiali generali e corpo di stato maggiore;
2. Carabinieri reali;
3. Fanteria, personale distretti, invalidi e veterani;
4. Cavalleria;
5. Artiglieria, genio, personale delle fortezze;
6. Aeronautica;
7. Medici, veterinari, farmacisti;
8. Commissari, sussistenze, amministrazione e contabili.
9. Corpo giustizia militare, amministrazione centrale, personale della giustizia, dell'istituto geografico ed insegnante;

10. Ragionieri geometri del genio, ragionieri d'artiglieria, capi tecnici, personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli, disegnatori tecnici, assistenti del genio militare, applicati delle amministrazioni militari dipendenti, ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Contemporaneamente, sciogliendo la riserva fatta con la circolare n. 137 del *giornale militare* del 1918, si rende noto che sono stati stampati anche gli estratti relativi al volume secondo dei ruoli d'anzianità del 1917 raggruppati come appresso:

1. Stato maggiore generale;
2. Carabinieri reali;
3. Fanteria, personale distretti, maestri direttori di banda, invalidi e veterani;
4. Cavalleria;
5. Artiglieria, genio, personale delle fortezze;
6. Medici, veterinari, farmacisti;
7. Commissari, sussistenza, amministrazione.

La distribuzione del volume e dei fascicoletti verrà fatta in base al seguente specchio:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate a ciascun Comando, corpo od ufficio				
	Volume I	Fascicoletti del I volume		Fascicoletti del II vol.	
		Numero	Copie	Num.	Copie
Comando Supremo	20	—	—	—	—
» territoriale corpo S. M.	5	—	—	—	—
» d'armata	2	—	—	—	—
Intendenza generale	10	—	—	—	—
Comando corpo d'armata mobilitato	2	—	—	—	—
» corpo d'armata territoriale	2	—	—	—	—
» divisione di fanteria	2	—	—	—	—
» divisione territoriale	2	—	—	—	—
» territoriale del genio	1	—	—	—	—
Intendenza d'armata	3	—	—	—	—
Comando generale di cavalleria	2	—	—	—	—
» di settore o comando corrispondente.	1	—	—	—	—
» gruppo di centri di mobilitazione.	1	—	—	—	—
Ispettorati.					
Ispettorato generale artiglieria	2	—	—	—	—
» generale genio.	2	—	—	—	—
» delle costruzioni d'artiglieria	2	—	—	—	—
» di sanità militare	2	—	—	—	—
» dei servizi di commissariato	2	—	—	—	—
Arma dei carabinieri reali.					
Comando generale dell'arma	2	—	—	—	—
» della legione allievi	—	2	2	2	2
» legione terr. o regg. mobilit.	—	2	2	2	2
» divisione	—	2	1	2	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate a ciascun Comando, corpo od ufficio				
	Volume I	Fascicoletti del I volume		Fascicoletti del II vol.	
		Numero	Copie	Num.	Copie
Arma di fanteria e cavalleria.					
Comando di divisione di cavalleria	1	—	—	—	—
» di brigata di fanteria	—	1-3	1	1-3	1
» di brigata di cavalleria	—	1-4	1	1-4	1
» di raggruppamento alpini	—	3	1	3	1
» di reggimento mobilitato fanteria	—	3	2	3	2
» di reggimento mobilitato cavalleria	—	4	2	4	2
» deposito o centro mobilitazione	2	—	—	—	—
Arma di artiglieria.					
Comando d'artiglieria campagna	1	—	—	—	—
» d'artiglieria fortezza	1	—	—	—	—
» regg. artigl. e raggrupp.	—	5	2	5	2
» deposito e gruppo specialisti	1	5	2	5	2
Arma del genio.					
Comando di truppe del genio	1	—	—	—	—
» di reggimento	—	5	2	5	2
» di battaglione auton. o mobilitato	—	5	1	5	1
» di deposito	1	5	2	5	2
Corpo aeronautico.					
Comando superiore d'aeronautica	1	6	2	—	—
» aviatori	—	6	3	3-4-5	3
» dirigibilisti-aerostieri	—	6	3	3-4-5	3
Direzione e stabilimento d'artiglieria e genio.					
Direzione d'artiglieria	—	5-10	1	5	1
» del genio	—	5-10	1	5	1
» esperienze artiglieria	—	5-10	1	5	1
Sottodirezione del genio	—	5-10	1	5	1
Ufficio delle fortificazioni	—	5-10	1	5	1
Stabilimenti d'artiglieria	—	5-10	1	5	1
Sezione staccata artiglieria	—	5-10	1	5	1
» staccata del genio	—	5-10	1	5	1
Officina di costruzione del genio	—	5-10	1	5	1
» di costruzioni radiotelegrafiche ed elettrotecniche	—	5-10	1	5	1
Servizio sanitario.					
Direzione di sanità militare (territoriale o mobilitata)	—	7-10	1	6	1
Direzione ospedale militare principale	—	7-10	1	6	1
Farmacia centrale militare	—	7-10	1	6	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate a ciascun Comando, corpo od ufficio				
	Volume I	Fascicoletti del I volume		Fascicoletti del II vol.	
		Numero	Copie	Num.	Copie
Servizio di commissariato militare.					
Direzione di commissariato militare (territoriale o mobilitata)	—	8-10	1	7	1
Sezioni staccate di commissariato militare	—	8-10	1	7	1
Uffici locali di commissariato militare	—	8-10	1	7	1
Magazzini centrali militari	—	8-10	1	7	1
Opificio arredi militari	—	8-10	1	7	1
Scuole ed istituti militari.					
Comando della scuola di guerra	1	—	—	—	—
» scuola di applicazione d'artiglieria e genio e dell'Accademia militare	—	5-9-10	1	5	1
Comando in 2ª della scuola d'applicazione artiglieria e genio	—	5-9-10	1	5	1
Comando in 2ª dell'accademia militare	—	5-9-10	1	5	1
» della scuola militare	1	3	1	3	1
» della scuola allievi ufficiali CC. RR.	—	2-9	1	2	1
» della scuola di applicazione di fanteria	1	3	1	3	1
Comando della scuola di applicazione di cavalleria	—	4-9-10	1	1	1
Comando della scuola di applicazione di sanità militare	—	7-9-10	1	6	1
Comando della scuola di applicazione di artiglieria da campagna	—	5	1	5	1
Comando della scuola di applicazione di artiglieria da fortezza		5	1	5	1
Comando di collegio militare	1	—	—	—	—
Direzione della scuola magistrale di scherma e di educazione fisica		9	1	—	—
Istituto geografico militare	2	—	—	—	—
Comandi uffici ed enti diversi.					
Tribunale supremo di guerra e marina	2	—	—	—	—
Comando di distretto militare	2	—	—	—	—
Ufficio d'amministrazione pers. militari vari	2	—	—	—	—
Commissione militare di linea	1	—	—	—	—
Biblioteche militari	1	—	—	—	—
Comando superiore degli istituti militari di correzione	1	—	—	—	—
Comando degli istituti militari di correzione	1	—	—	—	—
» corpo invalidi e veterani	1	—	—	—	—
Truppe coloniali.					
R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea	6	—	—	—	—
R. corpo truppe coloniali Somalia italiana	3	—	—	—	—
Deposito centrale delle truppe coloniali	1	—	—	—	—

In conformità degli articoli 4 e 5 del decreto luogotenenziale in data 12 aprile 1917 n. 597, riguardante l'economia della carta, il Ministero ha determinato di distribuire il volume intero dei ruoli di anzianità, soltanto a determinate autorità militari; a tutte le altre saranno distribuiti gli estratti.

I comandi, corpi ed uffici interessati richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari (reparto pubblicazioni) il numero di copie loro assegnate del primo volume e dei fascicoletti.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 175. — SCUOLE MILITARI. — **Comandanti in seconda dei collegi militari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 marzo 1919.

Questo Ministero comunica per opportuna conoscenza che è stata ripristinata la carica di comandante in seconda dei collegi militari, stabilita dalle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvate con regio decreto 11 maggio 1911.

La circolare 356 del *giornale militare* 1914 è pertanto abrogata.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 176. — SERVIZIO SANITARIO. — **Distribuzione dei medicinali agli ospedali militari territoriali.** — (Direzione generale sanità militare). — 26 marzo 1919.

Col 31 marzo corrente sono stati risoluti i contratti stipulati dall'Amministrazione militare con la Fabbrica lombarda di prodotti chimici di Milano e con l'Istituto nazionale medico-farmacologico di Roma per il rifornimento di medicinali.

Si dispone che dal 1° aprile p. v. gli Ospedali militari territoriali dipendenti dai corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Genova, Ancona e Firenze inoltrino le richieste dei medinali, di cui abbisognano, alla Farmacia centrale militare di Torino, e che quelli dipendenti dai Corpi d'Armata di Roma, Napoli, Bari e Palermo rivolgano tali richieste alla Commissione militare farmaceutica - Forte Tiburtina - Roma.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 177. — TRASPORTI. — **Facilitazioni di vaggio alle famiglie degli addetti alle associazioni di soccorso che hanno grado di ufficiali richiamati dal congedo.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 marzo 1919.

A complemento delle disposizioni contenute nella circolare n. 46, inserta nel *G. M.* del c. a., è consentito che anche le famiglie degli addetti alle associazioni di soccorso (Croce rossa italiana e Sovrano Militare Ordine di Malta), che abbiano gradi di ufficiale, possano, all'atto dell'invio degli ufficiali stessi in congedo od in licenza illimitata, fruire della tariffa differenziale *C*, per il viaggio che dovessero compiere dalle località dove essi prestano servizio a quella scelta come residenza.

Le richieste mod. *D*, con tutte le modalità di cui alla circolare sopra distinta, dovranno essere rilasciate dal Comando del Presidio del luogo o da qualsiasi altra autorità militare a ciò autorizzata.

Il provvedimento avrà immediata attuazione.

Il Ministro — CAVIGLIA

N. 178. — STIPENDI, ESSEGNI ED INDENNITA'. — **Indennità, premi e sopraprremi di congedamento, smobilitazione, ecc.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 marzo 1919.

A complemento e modificazione delle *Norme esecutive* contenute nella circolare 114 del corrente anno, delle *Avvertenze* di cui alla successiva circolare 149, e delle altre norme impartite con la circolare 153 e coi n. 6, 7 e 8 della circolare 156 di questo stesso anno, si avverte e si dispone quanto appresso:

1. Ogni ente militare che paga il premio e soprapremio di congedamento ai sottufficiali e militari di truppa, dovrà prender nota su apposita rubrica nominativa, con la massima esattezza e precisione, e inserendovi tutti i dati necessari, dei pagamenti effettuati per quel titolo, in modo che esso non abbia ad effettuare duplicati pagamenti e possa accertare, prima di pagare il premio o soprapremio ad un determinato militare, se per avventura, avesse già eseguito il pagamento stesso, nonchè soddisfare altresì le informazioni in tal senso che venissero rivolte da altre amministrazioni militari.

2. Ai militari della classe 1901 volontari per la durata della guerra va corrisposto il premio di congedamento di lire 50 stabilito dalla circolare 114 pei militari della classe 1900.

3. Per effetto delle disposizioni contenute nei n. 6 e 7 della circolare 156-1919, il pagamento dei premi e soprapremi di cui alla circolare 114 è devoluto, per i sottufficiali e per i militari di truppa congedati o inviati in licenza illimitata dal 1° aprile 1919 in poi, al corpo, reparto o ente presso il quale ciascuno dei militari suddetti presta servizio.

Conseguentemente resta ai distretti di residenza dei militari l'incarico di provvedere al pagamento di quelle competenze per tutti i militari congedati o inviati in licenza illimitata anteriormente al 1° aprile 1919, che non abbiano già percepito il premio o soprapremio da altri enti.

I comandi di tutti i distretti dovranno, a mezzo di pubblici manifesti da pubblicare in tutti i comuni di loro giurisdizione, e mediante opportune comunicazioni anche ai sindaci dei comuni stessi, rendere noto quanto segue:

a) che il pagamento del premio e soprapremio di congedamento ai militari congedati anteriormente al 1° aprile 1919, sarà effettuato dal distretto nel cui territorio tali militari risiedono, semprechè i militari non abbiano già percepito detto premio o soprapremio da altri enti;

b) che il pagamento avverrà con la maggiore possibile sollecitudine, ma dopo che siano ultimati gli accertamenti necessari per stabilire il diritto dei singoli militari al premio e soprapremio e l'ammontare a ciascuno spettante. A questo riguardo si accennerà che da tali accertamenti non può prescindersi e che della loro necessità debbono compenetrarsi gli stessi interessati, perchè non è ammissibile che, per far presto, abbiano luogo pagamenti non dovuti;

c) che gli interessati non debbano chiedere il pagamento personalmente, sibbene per lettera diretta al comando del distretto di residenza, alla quale dovranno unire il foglio di congedo o di licenza illimitata, e in cui, oltre alle loro generalità, dovranno indicare il loro numero di matricola e il loro distretto di leva; e che non occorre attendano alla sede del distretto di residenza per avere tale pagamento, se essi dimorano fuori del capoluogo del distretto stesso, perchè, in tal caso, sarà fatto eseguire loro per mezzo dei sindaci appena siano compiuti i detti accertamenti.

I distretti di residenza dei militari si regoleranno in conseguenza.

4. Quando i distretti stessi paghino il premio e soprapremio direttamente agli interessati, anzichè con vaglia, tracceranno a mano, giorno per giorno, un elenco nominativo dei militari a cui fanno i pagamenti, con l'indicazione della classe dei militari stessi, del loro numero di matricola, del distretto di leva, e dell'ammontare del pagamento, in lettere e in cifre. In un'ultima colonna si farà apporre la firma dei militari per quietanza.

Tanto di tali pagamenti diretti quanto degli altri eseguiti con vaglia, i distretti daranno partecipazione ai distretti di leva dei militari, agli effetti della iscrizione a matricola prescritta dalla circolare 153.

5. Ogni ente militare dovrà osservare strettamente le norme della circolare 114 e dei n. 6 e 7 della circolare 136 circa la competenza di eseguire i pagamenti; perciò un deposito, distretto ecc., che ricevesse domanda di pagamento da parte di individui per cui esso non debba provvedere, dovrà astenersi dal farlo, giacchè altrimenti non vi sarebbe alcuna garanzia di evitare duplicati pagamenti.

6. Per sollecitare la corresponsione del premio e sopraprenio di congedamento ai militari licenziati dalle armi e già espatriati prima del 26 febbraio 1919, o che saranno espatriati anteriarmente al 1° aprile p. v., sono state date disposizioni alle RR. autorità consolari all'estero, autorizzandole a corrispondere senz'altro:

a) un acconto di L. 100 — sul detto premio — ai militari di classi anteriori al 1900; somma che indubbiamente spetta a ciascuno come premio pel primo anno di servizio prestato dalla rispettiva classe;

b) la somma di L. 50 — ai militari della classe 1900 — somma che è l'unica a questi dovuta.

Ciò non implica, tuttavia, che se anteriormente al 1° aprile p. v. dei militari non ancora espatriati, richiedono il pagamento del premio in Italia, all'ente che li congeda, il pagamento stesso debba essere negato. Il pagamento dovrà invece essere effettuato, e nella sua integrità; però l'amministrazione che lo eseguisce ne adrà avviso al console del luogo ove il militare si reca all'estero, perchè si astenga dall'effettuargli l'anticipazione di L. 100 o (se il militare è della classe 1900) il pagamento delle L. 50.

7. Contemporaneamente al pagamento degli acconti di cui alla predetta lettera *a*); i consoli faranno compilare dai militari una lettera con la quale i militari stessi richiedano al rispettivo distretto di leva il saldo del premio di congedamento loro dovuto, dichiarandovi di aver già riscosso dal console l'acconto di L. 100, e in quale comune del Regno ebbero residenza nel periodo 26 febbraio-1° aprile 1919.

Avute tali richieste, i distretti — se non possono ancora rilevarlo dalle variazioni matricolari prescritte dalla circolare 153 — dovranno, col mezzo più celere possibile e quindi, se del caso, telegraficamente, assumere informazioni presso l'ente da cui ciascun militare è stato congedato (o, se tale ente è stato sciolto, da quello da cui il medesimo era amministrato) e al distretto nel cui territorio il militare ebbe residenza nel periodo 26 febbraio-1° aprile 1919, per conoscere se il premio sia stato già pagato; avutane risposta negativa, i distretti dovranno provvedere con la massima sollecitudine ai pagamenti dei saldi mediante vaglia da rimettersi agli interessati per mezzo dei consoli, giusta quanto prescrive la lettera *a*) dell'annotazione *b*) alle norme esecutive annesse alla circolare 114

L'importo di tali saldi deve essere pagato nella valuta dello Stato estero ove deve aver luogo il pagamento, e quindi l'emissione dei vaglia va chiesta in tale valuta.

8. I pagamenti effettuati dai consoli delle L. 50 ai militari della classe 1900, saranno comunicati dai consoli stessi ai distretti, e, pei militari già espatriati al 26 febbraio 1919, agli enti che li hanno congedati.

9. Tanto le indennità di congedamento, smobilitazione e vestiario di cui ai decreti luogotenenziali 14 novembre 1915 n. 1613 (circolare 828), 16 gennaio 1919 n. 17 (circolare 31) e 20 febbraio 1919 n 176 (circolare 113), quanto i premi e sopraprenii di congedamento stabiliti dal decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919 n. 177 (circolare 114) si devolgono a favore degli eredi dei militari defunti (eccezione fatta per gli eredi esplicitamente esclusi da tale beneficio, per effetto delle disposizioni contenute nei sopracitati decreti) solo quando i detti militari siano morti dopo aver già acquistato diritto alla indennità, o premio, reclamata dagli eredi.

Ne consegue che gli enti incaricati del pagamento devono tener ben presente che i sopracitati decreti luogotenenziali 16 gennaio e 20 febbraio 1919, nn. 17, 176 e 177 (a differenza dell'altro in data 14 novembre 1915 n. 1613 - circolare 828 del 1915) non hanno effetto retroattivo. Quindi nessun diritto possono mai vantare, in *forza di tali decreti*, gli eredi di quei militari che sono morti prima della pubblicazione dei decreti medesimi nella *gazzetta ufficiale*.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 179. — TRASPORTI. — **Modalità di pagamento per i trasporti militari effettuati dalla società di navigazione « Puglia ».** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 marzo 1919.

Le modalità stabilite con la circolare n 263 del 1918 pel pagamento dei trasporti militari effettuati dalle Società di navigazione « Sicilia », « Marittima Italiana », e « Italiana di Servizi Marittimi » dovranno, d'ora innanzi, essere applicate anche ai trasporti eseguiti dalla Società di Navigazione « Puglia ».

Il Ministro — CAVIGLIA.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 19ª, anno 1919, circolare 161.

A pag. 188, riga 7ª, dopo le parole in corsivo « *nulla osta* », apporre una virgola.

Prezzo della presente dispensa L. **0.30**

1919 — Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª — 1919 — 5 Aprile

N. 180. - 5 dicembre 1918. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. — Decreto luogotenenziale n. 2123, che sostituisce l'articolo 4 del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1950, relativo all'Associazione italiana dei cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta . . . . . *Pag.* 234

» 181. - 2 marzo 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 264, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di precisione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919 . *Pag.* 235

» 182. - 2 marzo 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 363, che aumenta lo stanziamento del capitolo 76 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1918-919 e diminuisce rispettivamente quelli dei capitoli 85-bis e 118-bis degli stati di previsione dei ministeri della guerra e della marina . . . . . *Pag.* 235

» 183. - 9 marzo 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 378, che eleva a lire quaranta al giorno l'indennità per spese di rappresentanza dovuta al comandante del corpo di spedizione militare italiano in Palestina *Pag.* 235

» 184. - 12 marzo 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale che provvede per la costituzione dei consigli d'amministrazione per la gestione dei materiali del genio esistenti nei territori di Trento, di Trieste e nella Piazza marittima di Pola . . . . . *Pag.* 236

» 185. - 18 marzo 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 379, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919 . . *Pag.* 236

» 186. - 28 marzo 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti alcuni dei componenti della commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare . . . . . *Pag.* 237

» 187. - 30 marzo 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concessioni di ricompense al valor militare al 2, 3 e 6 battaglione indigeni eritrei. — Relazione a S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. e decreto relativo . . . . . *Pag.* 238

» 188. - 3 aprile 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Servizio dello stato civile delle truppe in campagna . . . . . *Pag.* 239

» 189. - 3 aprile 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Materiali perduti per causa di forza maggiore . . . . . *Pag.* 239

» 190. - 3 aprile 1919. — AVANZAMENTO. — Formazione del quadro normale di avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente, per l'anno 1919 . *Pag.* 240

» 191. - 3 aprile 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Incarichi abusivamente affidati all'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 242

» 192. - 3 aprile 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corse militari . . *Pag.* 242

» 193. - 3 aprile 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni ai comuni ed al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra . . . . . *Pag.* 242

» 194. - 3 aprile 1919. — RECLUTAMENTO. — Regolarizzazione della posizione dei cittadini italiani che per essere rimasti durante la guerra in potere del nemico in paesi esteri, non hanno potuto adempiere ai loro obblighi di coscrizione . . . *Pag.* 243

» 195. - 3 aprile 1919. — RECLUTAMENTO. — Chiamata a visita degli inscritti nati nel 1897 stati mandati rivedibili alla leva sulla classe 1901 . . . . . *Pag.* 246

N. 196. - 3 aprile 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Assunzione in servizio nell'arma dei carabinieri reali dei militari della classe 1900 . . . . . Pag. 249

» 197. — 3 aprile 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Accertamento della durata della eventuale prigionia dei singoli militari italiani durante la guerra attuale . . . . . Pag. 250

» 198. - 3 aprile 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — Premio di congedamento . . . . . Pag. 251

» 199. — 4 aprile 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso per triangolari presso l'Istituto geografico militare . . . . . Pag. 252

» 200. — 4 aprile 1919 — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare . . . . . Pag. 252

» 201. — 4 aprile 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'ammissione dei masseurs ciechi negli ospedali militari . . . . . Pag. 253

202. — 4 aprile 1919.. — SERVIZIO SANITARIO. — Concessione di licenza ai militari tubercolosi all'atto della dimissione dai reparti di accertamento diagnostico . Pag. 254

» 203. — 4 aprile 1919. — TRASPORTI. — Viaggi delle parenti domestiche . Pag. 255

AVVISO . . . . . Pag. 256

CIRCOLARE N. 180. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. — **Decreto luogotenenziale n. 2123, che sostituisce l'articolo 4 del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1950, relativo all'Associazione italiana dei cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta.** — (Divisione stato maggiore). — 5 dicembre 1918. — (Gazzetta ufficiale n. 69, del 21 marzo 1919).

Articolo unico. — L'art. 4 del nostro decreto n. 1950 in data 23 dicembre 1915 riguardante l'Associazione italiana dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta — obblighi disciplinari — riconoscimento di gradi ed aggiunta di cariche al personale dell'Associazione —, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 4. — Alla gerarchia del personale addetto all'Associazione, prevista dalla tabella II annessa al Regolamento di disciplina militare, saranno aggiunte le seguenti cariche, coll'assimilazione a fianco di ciascuna segnata, ed apportate le seguenti modificazioni:

Cariche da aggiungersi.

Direttore generale	a colonnello
Ispettore generale	a tenente colonnello
Direttore di unità ospitaliera	a maggiore
Vice direttore di unità ospitaliera	a capitano
Segretario capo	a capitano
Aiutante d'amministrazione	a maresciallo capo

Modificazioni da apportarsi.

Capo sorvegliante di 1ª classe	a sergente maggiore
Capo sorvegliante di 2ª classe	a sergente

Il presente decreto, che dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge, avrà vigore dal 1° marzo 1917.

N. 181. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 264, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 2 marzo 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 63, del 14 marzo 1919).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-1919 sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 72-*bis*.	Fitti d'immobili, ad uso militare, ecc. .	L.	2.000.000.—
Cap. » 85-*bis*.	Spese per la guerra, ecc.	»	700.000.000.—
Cap. » 85-*ter-A*.	Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	»	500.000.000.—
Cap. » 85-*ter-B*.	Spese per la guerra concernenti l'aeronautica	»	198.000.000.—
	Totale . . .	L.	1.400.000.000.—

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. 182. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 363, che aumenta lo stanziamento del capitolo 76 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1918-919 e diminuisce rispettivamente quelli dei capitoli 85-bis e 118-bis degli stati di previsione dei Ministeri della guerra e della marina.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 2 marzo 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 75, del 28 marzo 1919.

Art. 1. — Lo stanziamento del capitolo 76 « Provvedimenti profilattici in casi di endemie, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1918-1919, è aumentato di lire duecentosettantasei mila centottantaquattro e centesimi quaranta (L. 276,184.40).

Art. 2. — Gli stanziamenti dei sottocitati capitoli degli stati di previsione della spesa degli infrascritti Ministeri, sono diminuiti della somma per ognuno di essi indicata:

Ministero della guerra - Cap. n. 85-*bis* - Spese per la guerra ecc. 241,305.20
Ministero della marina - Cap. n. 118-*bis* - Spese per la guerra ecc. 34,879.20

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. 183. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 378, che eleva a lire quaranta al giorno l'indennità per spese di rappresentanza dovuta al comandante del corpo di spedizione militare italiano in Palestina.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 marzo 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 78, del 1 aprile 1919).

L'indennità giornaliera, per spese di rappresentanza dovuta al comandante del corpo di spedizione militare italiano in Palestina in base all'art. 2 del decreto luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1788, è elevata a lire quaranta al giorno.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dalla data della sua pubblicazione.

N. 184. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto ministeriale che provvede per la costituzione dei consigli d'amministrazione per la gestione dei materiali del genio esistenti nei territori di Trento, di Trieste e nella piazza marittima di Pola.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 marzo 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;

Ritenuta l'opportunità di regolare il servizio del genio militare nei territori occupati oltre il vecchio confine;

DETERMINA:

Art. 1. — Per la gestione dei servizi del genio militare nei territori occupati oltre il vecchio confine sono costituiti tre consigli d'amministrazione con sede uno a TRENTO, uno a TRIESTE, ed uno a POLA, composti:

— di un ufficiale del genio, *presidente;*

— di un ragioniere geometra del genio militare, *relatore;*

— di un ufficiale del genio che segua in grado od anzianità il presidente, *membro;*

— di un ragioniere geometra del genio militare o di un ufficiale inferiore di qualunque arma o corpo (senza voto deliberativo), *segretario.*

La prima designazione dei componenti ciascun consiglio sarà fatta dal Ministero della guerra.

Gli ufficiali richiamati dal congedo possono far parte, come membri, del consiglio in mancanza di ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado.

Art. 2. — I consigli funzioneranno con le norme in vigore per il servizio dei lavori e del materiale del genio nominando appositi consegnatari dei materiali.

I consigli di TRENTO e di TRIESTE assumeranno la gestione dal 1° dicembre 1918 e quello di POLA dal 15 gennaio 1919.

Essi avranno anche l'amministrazione dei personali dei rispettivi uffici nonchè di quelli degli uffici dipendenti.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 185. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 379, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-1919.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 18 marzo 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 77, del 31 marzo 1919).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n.	6	Compensi per lavori straordinari	L.	250.000
» »	7	Ministero - Spese d'ufficio, ecc.	»	50.000
» »	11	Provvista di carta e oggetti vari di cancelleria, ecc.	»	30.000
» »	14	Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ecc.	»	100.000
» »	22	Stati maggiori (assegni fissi)	»	3.000.000
» »	24	Corpi di fanteria - Ufficiali ed impiegati, ecc.	»	2.000.000
		Riporto	»	5.430.000

			Riporto L.	5.430.000
Cap.	n.	25 Distretti di reclutamento, ecc.	»	3.000.000
»	»	26 Corpi di fanteria - Sottufficiali, caporali, ecc.	»	6.000.000
»	»	31 Corpi e servizi del genio - Ufficiali e impiegati, ecc.	»	200.000
»	»	32 Corpi e servizi del genio - Sottufficiali e caporali, ecc.	»	300.000
»	»	33 Corpo aeronautico militare - Ufficiali, ecc.	»	700.000
»	»	34 Carabinieri Reali - Ufficiali ed impiegati, ecc.	»	1.000.000
»	»	36 Carabinieri Reali - Indennità eventuali	»	1.000.000
»	»	39 Servizi sanitari - Ufficiali e impiegati, ecc.	»	3.500.000
»	»	40 Servizi sanitari - Sottufficiali, caporali e soldati, ecc.	»	500.000
»	»	41 Servizi di commissariato, ecc.	»	1.500.000
»	»	42 Compagnie di sussistenza - Sottufficiali, ecc.	»	300.000
»	»	53 Personali civili delle Amministrazioni militari, ecc.	»	50.000
»	»	54 Indennità e spese per viaggi, ecc.	»	9.000.000
»	»	55 Indennità per servizi, ecc.	»	2.500.000
»	»	59 Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc.	»	10.000.000
»	»	60 Spese pel funzionamento delle scuole, ecc.	»	600.000
»	»	62 Spese generali dei corpi, ecc.	»	5.000.000
»	»	66 Corredo alle truppe, ecc.	»	3.000.000
»	»	69 Casermaggio e combustibile per le truppe	»	3.000.000
»	»	71 Rimonta e spese dei depositi dall'allevamento cavalli	»	500.000
»	»	85-*bis* Spese per la guerra, ecc.	»	767.000.000
»	»	85-*ter* A Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	»	550.000.000
»	»	85-*ter* B Spese per la guerra concernenti l'aeronautica	»	100.000.000
			Totale L.	1.474.080.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

N. 186. — ONORIFICENZE e RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti alcuni dei componenti della commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 28 marzo 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Visti i decreti luogotenenziali 4 luglio 1915, 12 settembre 1915 e 14 dicembre 1916 che modificano il suddetto decreto;

DETERMINA.

Art. 1. — I signori, Tenente generale Marini cav. Pietro - Magg. gen. Arnaldi nob. Antonio - Mag. gen. Pontremoli cav. Pietro e Magg. gen. Baio cav. Augusto sono esonerati, il primo, dalla carica di presidente, gli altri da quella di membri della Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, e relativi reclami, istituita con R. decreto 15 dicembre 1887.

Art. 2. — I signori Ten. gen. Fabbri cav. Augusto, Magg. gen. Gotelli cav. Giovanni, Magg. gen. Fiastri cav. Guido e Brigadiere generale Zanetti cav. Ezio sono chiamati a far parte della Commissione di cui nel precedente articolo, il primo in qualità di Presidente, e gli altri come membri.

Roma, 28 marzo 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 187. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Concessioni di ricompense al valor militare al 2°, 3° e 6° battaglione indigeni eritrei. - Relazione a S. A. R. il Luogotenente generale di S. M. e decreto relativo.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 30 marzo 1919.

Altezza,

Le truppe Indigene dell'Eritrea hanno voluto, nelle terre lontane, governate dalla nostra gente, gareggiare, per baldanza e valore, con i soldati combattenti al nostro fronte nella guerra mondiale. Il 2°, il 3° e il 6° battaglione Indigeni dell'Eritrea, nei giorni 4 e 20 settembre 1917, affermarono l'onore delle armi della madre Patria a El Agelat e a Fonduch ben Gascir, resistendo, dapprima, contro il nemico prevalente di numero e inseguendolo, poi, con magnifico slancio. Particolarmente degno di elogio si dimostrò il 6° battaglione, il quale, a El Agelat, resisteva lungamente all'assalto del nemico subendo gravissime perdite, pur di evitare che l'avversario aggirasse l'intera colonna.

Confortato, pertanto, dal parere della competente Commissione, ho l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Altezza l'unito schema di decreto col quale si conferiscono ai reparti accennati sopra ricompense al valore per la condotta distinta tenuta sul campo di battaglia

Il Ministro — CAVIGLIA.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. IL RE D'ITALIA, ECC., ECC.

In virtù all'autorità a Noi delegata;

Visto il R. viglietto 26 marzo 1833 per l'istituzione della medaglia d'oro ed in argento al valor militare,

Visto il R. decreto 8 dicembre 1887, n. 6100 (serie 3ª), per l'istituzione della medaglia di bronzo al valor militare;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 753, recante modificazioni al suindicato R. viglietto;

Visto il decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, col quale si stabilisce il soprassoldo annuo relativo alle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare;

Visto il parere emesso dalla commissione istituita con R. decreto 15 dicembre 1887, per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — E' concessa la medaglia d'argento al valor militare al 6° battaglione indigeni eritrei, con la seguente motivazione:

« Nell'aspro e vittorioso combattimento di Fonduch ben Gascir (20 settembre 1917) accorreva in sostegno di una nostra banda indigena che, sorpresa da nemico prevalente, ripiegava in disordine. Lungamente, in condizioni assai critiche, si manteneva con fermezza sulle posizioni occupate, soffrendo perdite ingenti, ma vietando all'avversario di aggirare il tergo dell'intera colonna. Sopraggiunti i rinforzi, concorreva con altri reparti all'inseguimento del nemico costretto a ritirarsi. Nel combattimento di El Agelat (4 settembre 1917), con bello ardire, attaccava posizioni fortemente difese e munite. Concorreva, quindi, all'assalto di esse ed infine all'inseguimento del nemico, dando così nuova luminosa prova del mirabile slancio delle truppe eritree. — El Agelat e Fonduch ben Gascir, 4-20 settembre 1917 ».

Art. 2 — E' concessa la medaglia di bronzo al valor militare al 3° battaglione indigeni eritrei, con la seguente motivazione:

« Nel vittorioso e decisivo combattimento di El Agelat (4 settembre 1917) assolveva molto bene il difficile compito d'impegnare e trattenere, per più di un'ora, nemico prevalente di numero ed armi per dar tempo ad altri reparti di aggirarne il fianco sinistro. Concorreva poi con meraviglioso slancio all'assalto ed all'inseguì-

mento del nemico stesso. — Nel combattimento di Fonduch ben Gascir (20 settembre 1917) resisteva a lungo in critiche condizioni, senza disanimarsi per la morte del proprio comandante, a nemico prevalente per numero e per armi, finchè, giunti rinforzi, con sbalzi animosi, concorreva all'inseguimento dell'avversario costretto a ritirarsi. — El Agelat e Fonduch ben Gascir, 4-20 settembre 1917».

Il predetto ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA

CAVIGLIA.

Decreto Ministeriale 30 marzo 1919.

E' concessa la Croce al Merito di guerra al 2° battaglione indigeni eritrei. — (El Agelat e Fonduch ben Gascir, 4-20 settembre 1917).

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 188. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Servizio dello stato civile delle truppe in campagna.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 aprile 1919.

A decorrere dal 1° aprile 1919 la divisione «Stato civile» ha cessato di funzionare alla dipendenza di questo Ministero, ed è passata a far parte del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, mantenendo inalterate tutte le sue attribuzioni.

Avvertonsi pertanto tutte le autorità interessate che la corrispondenza relativa, anche se si riferisca a pratiche iniziate prima della data suddetta, non deve essere più indirizzata a questo Ministero, ma bensì a quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 189. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Materiali perduti per causa di forza maggiore.** — (Direzione generale revisione conti). — 3 aprile 1919.

Pervengono a questo Ministero molti verbali per perdita di materiali per causa di forza maggiore, in ispecie di casermaggio, nei quali le perdite sono valutate con i criteri indicati dalle circolari n. 209 e 611 del *giornale militare* del 1918. Ad evitare un inutile carteggio per la restituzione di documenti da regolarizzare, si avvertono le amministrazioni dei corpi che l'aumento indicato in dette circolari riguarda unicamente il prezzo con cui debbono essere conteggiati i materiali perduti per incuria ed addebitati ai responsabili, ed i materiali ceduti a pagamento ad altre amministrazioni o per uso privato, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni; mentre per le perdite provenienti da causa di forza maggiore i prezzi da indicarsi sui relativi verbali devono essere sempre quelli assegnati dai nomenclatori dei materiali dei servizi amministrativi, cioè quelli che risultano dai registri di carico modello 1022.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 190. — AVANZAMENTO. — **Formazione del quadro normale di avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente, per l'anno 1919.** — (Divisione stato maggiore). — 3 aprile 1919.

A mente del paragrafo 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di ciascun ruolo in *servizio attivo permanente*, per potere essere inscritti sul quadro ordinario di avanzamento per l'anno 1919, siano i seguenti:

Maggiori generali - 8 novembre 1917;
Maggiori generali, ruolo tecnico d'artiglieria - 8 novembre 1917;
Maggiori generali medici - 11 ottobre 1917;
Brigadieri generali - 20 giugno 1918 fino a POGGI Guido incluso;
Brigadieri generali, ruolo tecnico d'artiglieria - 20 giugno 1918 sino a MORENO Alberto incluso:
Brigadieri generali - 20 giugno 1918 fino a POGGI Guido incluso;
Brigadieri generali commissari - 20 giugno 1918.

Per gli altri gradi vedasi specchio alla pagina seguente.

Il Ministro — CAVIGLIA.

Ufficiali in servizio attivo permanente.

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento normali per l'anno 1919.

ARMI E CORPI	A scelta		Ad anzianità			
	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Carabinieri reali	25 giugno 1916	28 novemb. 1915	15 giugno 1915 fino a Ribotti Edoardo compreso	16 maggio 1915	1 aprile 1916 fino a Borghi Alberto	Quando hanno 12 mesi di grado
Fanteria	24 maggio 1917	7 ottobre 1917 fino a Martucci Sergio	1 aprile 1917	21 settemb. 1915	27 ottobre 1916	
Cavalleria	1 luglio 1917 fino a Iannelli Filippo	1 novemb. 1917	6 gennaio 1918	31 dicemb. 1914 fino a Paglieri Giuseppe	1 marzo 1916 fino a Fusacchia Marino	
Artiglieria	26 giugno 1916	29 luglio 1917 fino a Evangelista Vincenzo compreso	12 aprile 1917 fino a Flores Ildebrando	5 ottobre 1915	31 agosto 1916	
Genio	26 giugno 1916	29 luglio 1917 fino a Ferrini Rodolfo compreso	12 aprile 1917 fino a Mercadante Ginesio compreso	9 novemb. 1915	1 agosto 1916	
Personale permanente dei distretti	—	14 dicemb. 1916	14 dicemb. 1916	31 agosto 1915	—	
Personale delle fortezze	—	—	5 novemb. 1916	31 dicemb. 1914	—	
Corpo sanitario militare	18 novemb. 1915	14 dicemb. 1916	14 dicemb. 1916	11 novemb. 1915 fino a Gatti Giuseppe comp.	5 marzo 1917 fino a Tedeschi Nicola compr.	
Corpo di commissariato militare	1 novemb. 1915	21 dicemb. 1916	23 dicemb. 1915	13 dicemb. 1915	—	
Ufficiali di sussistenza	—	—	17 giugno 1917 fino a Bosco Adelchi	31 dicemb. 1914 fino ad Albani Michele compreso	1 luglio 1916	
Corpo d'amministrazione	—	9 marzo 1916	9 marzo 1916	31 dicemb. 1914 fino a Dalle Vegre Pietro	1 marzo 1917	
Corpo veterinario militare	—	1 marzo 1916	11 febbraio 1917	1 luglio 1912	6 agosto 1914	

N. 191. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Incarichi abusivamente affidati all'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 3 aprile 1919.

Nonostante le raccomandazioni ripetutamente fatte da questo Ministero — ed ultimamente colla circolare 519 del *giornale militare* del 16 agosto 1918 — comandi e riparti di truppe, mobilitati e territoriali, continuano ad affidare abusivamente a quelli dei CC. RR. incarichi che non sono di competenza dell'Arma; e, segnatamente, a rivolger loro.

1. richieste di notizie di carattere esclusivamente privato;
2. richieste per consegne di vaglia, lettere, pieghi, pacchi a militari in licenza e alle loro famiglie;
3. richieste per consegna di pieghi od altro a privati;
4. richieste per consegne di precetti, vaglia, ordinativi di pagamento e per comunicazioni di ordini a privati e industriali vari.

Poichè gli oradetti incarichi distraggono i comandi e riparti dell'arma da altri più importanti servizi, il Ministero determina che essi siano autorizzati a respingerli ai mittenti; rimanendo inteso però che i comandi e riparti CC. RR. non comandati da ufficiali dovranno deferire ogni decisione e comunicazione in proposito al Comando o riparto comandato da un ufficiale dal quale essi dipendono.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 192. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corse militari.** — (Ispettorato ippico). — 3 aprile 1919.

Visto il numero rilevante di cavalli di ufficiali inscritti agli *steeple-chases* Vittoria ed Intesa indetti con circolare n. 89 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero è venuto nella determinazione di indire una terza gara da disputarsi dagli stessi in Roma nei giorni 3 e 4 maggio.

La prova dovrà consistere nel percorrere 50 km. circa, parte su strada parte in campagna, con pochi ostacoli di limitate dimensioni (altezza massima m. 1).

La classifica sarà fatta in base al minor tempo impiegato a compiere il percorso. Ma per avere diritto ad essere classificati, i concorrenti dovranno compiere inoltre, il giorno dopo la gara, un percorso su pista di 2600 metri con siepi alla velocità minima di 400 m. al minuto.

Premio complessivo per la gara L. 8000 così suddivise: 3000-2000-1000-800-500-400-300. Con le entrate si formeranno dei successivi premi di L. 300. A parità di condizioni i premi saranno divisi.

Tassa d'inscrizione L. 20. Chiusura delle iscrizioni il 22 aprile ore 12, presso la Società delle Corse al galoppo in Roma.

Prima delle partenze sarà distribuita ai concorrenti una carta itineraria del percorso.

L'Ispettorato generale dell'arma di cavalleria è incaricato di studiare e di emanare tutte le disposizioni di dettaglio per l'esecuzione della gara di cui sopra.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 193. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Comunicazioni ai comuni ed al Ministero per l'assitenza militare e le pensioni di guerra.** — (Divisione stato maggiore). — 3 aprile 1919.

Per l'esatta applicazione del decreto luogotenenziale 1954 del 12-12-1918 (circ. 736 *giornale militare* 1918, disp. 66) che stabilisce che il pagamento del soccorso giornaliero alle famiglie dei militari alle armi sia continuato per 90 giorni dopo la data del ri-

torno dei militari stessi in famiglia, è necessario che i Comuni siano a conoscenza della data precisa sotto la quale i militari sono inviati in licenza illimitata o in congedo assoluto, e in proposito pertanto si richiama ancora una volta l'attenzione delle autorità che fanno luogo al licenziamento dei militari, in relazione anche alla circolare 235 del 30-3-1918 (*giornale militare* 1918, disp. 23ª) e all'art. 19 della circolare 690 del 1° dicembre 1918 (*giornale militare* 1918, disp. 61ª).

Si fa al riguardo rilevare come la mancata o ritardata comunicazione ai comuni della data sotto la quale avviene il licenziamento di ciascun militare e da cui debbono cominciare a decorrere i 90 giorni suddetti, mentre può da un lato causare danni all'Erario con indebiti pagamenti, d'altro lato genera confusione, equivoci e malcontento fra i congedati, il che è necessario evitare.

Si interessano inoltre i comandi dei distretti a tener conto, nel trasmettere al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra le richieste mensili dei fondi occorrenti pel pagamento dei soccorsi giornalieri e nel fare le anticipazioni ai comuni, delle diminuzioni che si verificano nelle somme da erogare a tale scopo per effetto dei già avvenuti congedamenti.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 194. — RECLUTAMENTO. — **Regolarizzazione della posizione dei cittadini italiani che per essere rimasti durante la guerra in potere del nemico in paesi esteri, non hanno potuto adempiere ai loro obblighi di coscrizione.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 aprile 1919.

Questo Ministero, nell'intento di regolarizzare la posizione, di fronte agli obblighi di servizio militare, dei nazionali che non poterono adempiervi durante la guerra per essere rimasti in territorio nemico od occupato dal nemico (prigionieri, internati in campi di concentramento o comunque impossibilitati dal nemico a presentarsi nel Regno) determina quanto segue:

GIA' RIFORMATI ED INSCRITTI DI LEVA DELLE CLASSI 1874-1899.

1. Tutti i cittadini italiani residenti o già residenti in paesi esteri, i quali, sebbene chiamati alla leva della loro classe od a revisione come già riformati non poterono presentarsi perchè trattenuti contro loro volontà in paesi belligeranti prima dell'entrata in guerra dell'Italia o successivamente in paesi nemici od occupati dal nemico e che potranno comprovare con qualsiasi mezzo tale circostanza sono ammessi a regolarizzare la propria posizione presso le autorità consolari all'estero od i consigli di leva nel Regno, nel modo qui appresso indicato:

a) *Nati negli anni 1874 e seguenti fino al 1879 incluso.*

Essendo le classi rispettive state inviate in congedo assoluto, tutti coloro che sono nati in detti anni si intendono prosciolti definitivamente da ogni obbligo di servizio. Essi non dovranno esser sottoposti a visita, ma per ottemperare la cancellazione della nota di renitenza in cui fossero incorsi dovranno dimostrare alle autorità consolari, se tuttora all'estero, od ai consigli di leva nel Regno, se qui trasferitisi, d'essersi trovati nelle condizioni sopra indicate.

In base alle relative comunicazioni da parte delle autorità consolari od alle prove prodotte direttamente dagli interessati, i consigli di leva promuoveranno a loro riguardo la cancellazione in via amministrativa della nota di renitenza.

b) *Nati negli anni 1880 e seguenti fino al 1885 incluso.*

Nella considerazione che, appena proclamata la pace, le classi rispettive dovranno essere trasferte alla milizia territoriale, anche coloro che sono nati negli anni predetti saranno ammessi a regolarizzare la loro posizione senza obbligo di visita con le stesse modalità prescritte nella precedente lettera *a*).

Le autorità consolari dovranno però inscrivere le loro generalità in elenchi divisi per circondario da trasmettersi ai consigli di leva, i quali dovranno conservarli per

ogni evenienza a disposizione del Ministero della guerra insieme con gli elenchi di quelli nati negli anni stessi, loro direttamente presentatisi.

c) *Nati negli anni* 1886 *e seguenti fino al* 1896 *incluso.*

Dovranno presentarsi a visita o presso le autorità consolari all'estero o presso i competenti consigli di leva nel Regno.

Per le visite all'estero dei già riformati le autorità consolari seguiranno, in quanto siano applicabili, le norme contenute nella circolare 691 del *giornale militare* del 1917. Per la visita nel Regno dei riformati stessi i consigli di leva terranno presenti le varie disposizioni emanate per l'applicazione del decreto luogotenenziale 1230 del 12 agosto 1917 e cioè le circolari 525, 573, 729 del *giornale militare del* 1917 e la circolare 487 del *giornale militare* dell'anno 1918.

I consigli di leva, nel prendere atto delle decisioni di riforma o di arruolamento emesse dalle autorità consolari, o nel promuoverle per conto proprio, cancelleranno in via amministrativa la nota di renitenza eventualmente esistente, semprechè in qualunque modo sia comprovato che gli inscritti di cui trattasi siansi trovati nella condizione di cui al primo comma del presente n. 1.

I dichiarati idonei ed arruolati saranno esentati dal prestare servizio alle armi.

Alle consuete formule matricolari, tanto sulle liste di leva che sui ruoli matricolari, dovrà aggiungersi la seguente: « Esentato dal prestare servizio alle armi (Circolare . . . . del *giornale militare* anno 1919 »).

d) *Nati negli anni* 1897, 1898 *e* 1899.

Tanto se già riformati sottoposti a revisione che se inscritti di leva, dovranno presentarsi a visita non oltre il 31 luglio 1919 presso le autorità consolari o presso i consigli di leva nel Regno, i quali provvederanno anche alla cancellazione della nota di renitenza, nel modo ed alle condizioni di cui alla lettera *c*).

Gli arruolamenti si intenderanno pronunciati in conto della classe di nascita per i già riformati, ed in conto invece della classe di leva cui erano ascritti al momento dell'internamento, prigionia ecc., se trattasi di inscritti di leva.

Per questi ultimi alle consuete formule matricolari dovrà aggiungersi la seguente: « Arruolato in conto della classe . . . . . della quale dovrà correre la sorte (Circolare n. . . . . del *giornale militare* 1919).

Per tutti gli altri effetti gli inscritti di leva avranno lo stesso trattamento dei rimandati per legale motivo alla leva in corso.

Coloro che saranno riconosciuti idonei ed arruolati potranno ottenere dalle autorità consolari o dai consigli di leva una dilazione alla prestazione del servizio militare fino al 1° agosto 1919, alla quale data si presenteranno ai rispettivi distretti nel Regno solo se si troverà ancora alle armi la classe in conto della quale sono stati arruolati e della quale dovranno correre la sorte.

Tanto le autorità consolari sui mod. 3, quanto i consigli di leva sulle schede e sulle liste di leva dovranno prendere nota dell'accordata dilazione, la quale dovrà figurare sui fogli matricolari colla seguente formula: « Dilazionata la presentazione alle armi fino al 1° agosto 1919 per correre la sorte della sua classe 18. . ».

e) *Già riformarti ed inscritti di leva tracomatosi od idonei solo a servizi sedentari in modo permanente perchè affetti dalle forme morbose indicate nell'allegato* B *all'elenco delle infermità, nati negli anni* 1880 *e seguenti fino al* 1899 *incluso.*

Si debbono applicare a loro riguardo le disposizioni contenute nelle precedenti lettere *b*) e *c*).

INSCRITTI DI LEVA DELLA CLASSE 1900.

2. Gli inscritti di leva della classe 1900 possono presentarsi a visita alle autorità consolari all'estero od ai consigli di leva nel Regno fino a tutto il 31 dicembre 1919.

Nel pronunciare le decisioni di riforma o di arruolamento o nel prendere atto delle decisioni delle autorità consolari, i consigli di leva cancelleranno in via amministrativa la nota di renitenza che eventualmente fosse stata emessa a loro riguardo, semprechè sia comprovato in qualunque modo che essi si trovarono nelle condizioni di cui al primo comma del numero 1.

I dichiarati idonei ed arruolati saranno lasciati in congedo provvisorio finchè saranno richiamate alle armi le reclute della classe 1900 della stessa categoria.

MILITARI DICHIARATI DISERTORI PER NON AVERE RISPOSTO ALLE CHIAMATE ALLE ARMI VERIFICATESI DOPO IL 4 AGOSTO 1914. (1)

3. Tutti coloro che, essendo già arruolati, non risposero alle chiamate alle armi ordinarie o per mobilitazione, per essere stati trattenuti contro loro volontà o in paesi belligeranti prima della entrata in guerra dell'Italia od in paesi nemici od occupati dal nemico successivamente, e che vennero perciò dichiarati disertori, possono regolarizzare la loro posizione presentandosi alle autorità consolari, se tuttora residenti all'estero, od ai distretti militari nel Regno, se qui trasferitisi, comprovando con qualsiasi mezzo di essersi trovati nelle circostanze sopra indicate.

Le autorità consolari dovranno nel più breve tempo dare in nota quelli a loro presentatisi ai rispettivi comandi di distretto militare, i quali li segnaleranno man mano ai competenti avvocati militari insieme con i nomi di coloro che si fossero direttamente presentati ai distretti stessi, avvertendo della impossibilità in cui si trovarono di presentarsi a tempo debito e della avvenuta loro sottomissione.

Ricevuta tale segnalazione, i competenti avvocati militari — in base alle direttive che all'uopo vengono impartite d'accordo con questo Ministero dall'avvocato generale militare — esamineranno d'urgenza se sia il caso di emanare a riguardo dei detti individui dichiarazione di non luogo a procedere.

Siccome nella specie trattasi di appartenenti a classi che hanno già compiuto la ferma, essi saranno esentati dal prestare servizio alle armi.

La formula da adottarsi dai distretti militari a loro riguardo è la seguente « Presentatosi alla autorità consolare di . . . . (oppure al distretto militare . . . . .) e lasciato in congedo ai termini della circolare . . . . . Segnalato all'avvocato militare per l'eventuale dichiarazione di non luogo a procedere ».

RENITENTI E DISERTORI CHE NON POTERONO FRUIRE DEL DECRETO DI AMNISTIA DEL 2c MAGGIO 1915.

4. Coloro che siano stati dichiarati renitenti prima della mobilitazione senza che la mancata presentazione a visita fosse giustificata dalle circostanze indicate nel primo comma del n 1, ma che per le circostanze stesse siano stati poi impediti a presentarsi nel Regno e fruire dell'amnistia concessa col R. decreto n. 673 del 20 maggio 1915, potranno regolarizzare la loro posizione in via amministrativa solo nel caso che possano dimostrare di avere avuto prima della mobilitazione (22 maggio 1915) titolo all'assegnazione in 2ª o 3ª categoria od alla dispensa provvisoria o si trovino in condizioni di essere riformati.

In tal caso le autorità consolari all'estero ed i consigli di leva nel Regno promuoveranno a loro riguardo le relative decisioni con cancellazione della nota di renitenza, seguendo le norme contenute nella Istruzione per il servizio della leva all'estero. Gli arruolati saranno lasciati in congedo illimitato.

In tutti gli altri casi non potranno regolarizzare la loro posizione senza presentarsi nel Regno, spettando all'autorità giudiziaria competente di accertare le eventuali cause giustificatrici della loro mancanza. In caso di assoluzione per inesistenza di reato, appartenendo essi a classi che hanno già compiuto la ferma, saranno esentati dal prestare servizio militare.

5. Coloro che siano stati dichiarati disertori per mancanza alla chiamata alle armi prima della mobilitazione senza che la mancata presentazione fosse giustificata dalle circostanze indicate nel precedente n.3, ma che per le circostanze stesse siano poi stati impediti a presentarsi nel regno e fruire dell'amnistia concessa col R. decreto n. 673 del 20 maggio 1915, non potranno regolarizzare la loro posizione senza presentarsi nel regno, spettando solo all'autorità giudiziaria militare competente di accertare le eventuali cause giustificatrici della loro mancanza. In caso di assoluzione per inesistenza di reato appartenendo essi a classi che hanno già compiuto la ferma, saranno esentati dal prestare servizio militare.

---

(1) Scoppio della guerra europea.

DISPOSIZIONI GENERALI.

6. Le autorità diplomatiche e consolari vorranno con la maggiore pubblicità possibile, avvertire i nazionali, che si siano trovati nelle predette condizioni, delle facilitazioni loro accordate colla presente circolare e li inviteranno quindi ad ottemperare a quanto è in essa prescritto.

Provveduto che abbiano poi alla regolarizzazione della loro posizione, dovranno munirli di una dichiarazione attestante tale circostanza in attesa della definitiva decisione del Consiglio di leva.

In caso di obbligo di servizio alle armi indicheranno in essa il termine di presentazione ai Distretti nel Regno.

Detta dichiarazione sarà sufficiente a giustificare la posizione dei predetti nazionali di fronte a qualsiasi richiesta degli agenti della forza pubblica nel Regno.

7. I cittadini italiani, di cui tratta la presente circolare, residenti in territorii attualmente occupati dalle truppe italiane dovranno per regolare la loro posizione presentarsi al governatore od al residente civile più vicino.

8. Per i cittadini che tuttora risiedono in paesi esteri coi quali non siano ristabilite le relazioni diplomatiche, i termini indicati nella presente circolare si intenderanno prorogati fino a quattro mesi dopo la ripresa dei rapporti diplomatici.

Di tale circostanza le autorità diplomatiche e Consolari dovranno fare espressa menzione nelle partecipazioni da farsi ai consigli di leva ed ai Distretti militari.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

9. Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui alla presente circolare, fossero nel frattempo già incorporati dovranno essere trattati nel seguente modo:

quelli indicati alle lettere *b*) *c*) ed *e*) del n. 1, nonchè quelli di cui al n. 3 ed al n. 4 (1 comma) dovranno essere subito congedati;

quelli di cui al n. 2 dovranno essere rilasciati in congedo provvisorio fino al richiamo della classe 1900

quelli di cui alla lettera *d*) del n. 1 dovranno restare alle armi per correre la sorte della propria classe;

quelli di cui al n. 4 (capoverso e 3 seguiranno la sorte della loro classe o di quella cui per effetto della renitenza o della diserzione fossero stati ascritti, a meno che non vengano assolti per inesistenza di reato, nel quale caso saranno congedati.

Inoltre i consigli di leva dovranno anche a loro riguardo attenersi a quanto per i singoli casi è disposto dalla presente circolare.

Si rende noto ad ogni buon fine che la presente circolare non è applicabile, come è ovvio, ai nazionali che prestarono servizio negli eserciti inglese, francese ed americano. Per questi ultimi saranno emanate apposite disposizioni.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 195. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata a visita degli inscritti nati nel 1897, stati mandati rivedibili alla leva sulla classe 1901.** — (Direzione generale leva e truppa) — 3 aprile 1919.

Durante l'anno in corso viene a scadere per i giovani nati nel 1897 e mandati rivedibili alla leva sulla classe 1901 il periodo normale di rivedibiltà stabilito dall'art. 58 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Si rende perciò necessario accertare in modo definitivo la loro idoneità o meno al servizio militare senza attendere che venga aperta la leva sulla classe 1901. In conseguenza questo Ministero determina quanto segue:

1. Tutti i giovani nati nell'anno 1897 e mandati rivedibili alla classe 1901 saranno chiamati all'esame personale ed arruolamento davanti al consiglio di leva riunito in apposite sedute straordinarie da tenersi nella prima quindicina del mese di giugno del corrente anno. Queste speciali sedute straordinarie saranno fissate direttamente dai prefetti e sottoprefetti nel numero strettamente rispondnte al bisogno e con le norme di cui ai *paragrafi* 66 e seguenti del regolamento sul reclutamento. Il 30 giugno poi sarà tenuta una seduta di chiusura per definire la posizione di quei rivedibili che eventualmente fosse rimasta in sospeso.

2. I giovani che nelle anzidette sedute saranno riconosciuti idonei saranno arruolati in conto della classe 1900, della quale dovranno correre la sorte. Per essi quindi dovrà considerarsi come nulla e non avvenuta la decisione di rimando alla leva sulla classe 1901 già pronunziata a loro riguardo e pertanto alle consuete formule di arruolamento dovrà farsi precedere sulle schede e sulle liste la seguente:

«Annullato il rimando alla leva sulla classe 1901 (data e numero della presente circolare)».

3. Poichè i giovani della classe 1900 sono stati ricollocati nella posizione di congedo provvisorio illimitato, anche i capilista oggetto della presente circolare che saranno arruolati verranno senz'altro messi in tale posizione con l'obbligo di presentarsi alle armi con i giovani della classe 1900.

4. Coloro invece che saranno ancora giudicati inabili al servizio militare anche temporaneamente saranno senz'altro riformati.

5. Il trattamento di cui ai precedenti numeri sarà fatto esclusivamente ai capilista nati nel 1897. Quelli nati negli anni 1898, 1899 e 1900 dovranno rimanere nella posizione di rimandati alla leva sulla classe 1901.

6. Coloro che non si presenteranno alle sedute fissate saranno dichiarati renitenti. Subito dopo la seduta di chiusura sarà compilata apposita lista suppletiva di renitenti che sarà pubblicata e trasmessa all'arma dei reali carabinieri, in conformità dei paragrafi 615 e seguenti del regolamento sul reclutamento.

7. Per quanto riguarda le norme e la procedura da seguire nelle operazioni relative alle sedute anzidette si terranno presenti le disposizioni emanate con la circolare di chiamata alla leva della classe 1900.

8. I giovani in questione dovranno essere precettati individualmente a cura dei rispettivi sindaci. Ad ogni modo la mancata precettazione non esonera gli interessati dall'obbligo della visita e non li esenta dalle sanzioni penali per renitenza in caso di inadempimento.

9. I capilista residenti all'estero avranno facoltà di regolare la loro posizione presso l'autorità diplomatica o consolare entro il 1° agosto 1919, o presso il consiglio di leva nel Regno non più tardi del 1° novembre successivo.

Naturalmente anche i capilista residenti all'estero che nella visita davanti alle predette autorità saranno riconosciuti idonei al servizio militare, saranno lasciati nella posizione di congedo provvisorio illimitato con l'obbligo di rispondere al richiamo alle armi della classe 1900.

10. I capilista che non si presenteranno ai consigli di leva perchè residenti all'estero, saranno rimandati alla seduta straordinaria del 1° novembre 1919, per dare loro il tempo di esperire le pratiche per subire la visita.

Qualora essi non si presentassero a tale seduta straordinaria e non risultasse che avessero subito la visita all'estero, saranno dichiarati renitenti.

11. Il manifesto (allegato A) che fa segnuito alla presente circolare sarà pubblicato in tutti i comuni del circondario con la data del 25 aprile.

Il Ministro — CAVIGLIA.

Allegato A.

Chiamata a visita degli inscritti nati nel 1897 stati mandati rivedibili alla leva sulla classe 1901.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI . . . . . .

o

IL SOTTOPREFETTO DEL CIRCONDARIO DI . . . . . .

In conformità di apposito ordine emanato dal Ministero della guerra;

Visto che, in applicazione dell'art. 58 del testo unico delle leggi sul reclutamento, nel corrente anno 1919 deve essere accertata in modo definitivo l'idoneità o meno al servizio militare dei giovani nati nel 1897 mandati rivedibili alla leva sulla classe 1901;

NOTIFICA QUANTO SEGUE:

1. I giovani nati nel 1897 e mandati rivedibili alla classe 1901 sono chiamati all'esame personale ed arruolamento, in questo capoluogo di circondario, nei giorni e nelle ore indicati nella tabella che fa seguito al presente manifesto. Quelli che non si presenteranno senza provare di essere stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti al consiglio di leva.

2. I predetti inscritti riceveranno apposito precetto personale dal Sindaco del proprio comune, al quale dovranno quindi rivolgersi coloro che non ricevessero tale documento, giacchè la mancata precettazione non esonera gli interessati dall'obbligo della visita e non li esenta dalle sanzioni penali per renitenza in caso di inadempimento.

3. Coloro che risiedono nel regno ma fuori del proprio circondario di leva, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva del circondario ove risiedono, facendone domanda in carta da bollo da L. 1 al prefetto o sottoprefetto del circondario di residenza.

4. Gli inscritti, per recarsi dal capoluogo del comune di residenza al capoluogo del circondario di leva, e per farne ritorno, avranno diritto, sulle ferrovie dello Stato, sulla linea Brescia-Iseo-Edolo esercita dalla Società italiana di ferrovie e tranvie e sulle ferrovie della Società veneta, a viaggiare *gratuitamente*, colla semplice esibizione del precetto personale di presentazione. Pei viaggi e pei percorsi che non possono compiersi sulle ferrovie sovramenzionate, essi possono ottenere dall'autorità comunale il documento per fruire (sulle line ferroviarie non esercitate dallo Stato o dalle Società sovramenzionate, o sulle linee di navigazione) di quelle riduzioni che fossero stabilite pei trasporti militari.

Gli inscritti assolutamente indigenti possono chiedere all'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva ed il pagamento dei mezzi di viaggio se debbono per lo scopo anzidetto percorrere, tra andata e ritorno, distanze superiori a 20 chilometri.

5. I capilista che risiedono all'estero devono presentarsi alla regia autorità diplomatica o consolare quanto prima sia loro possibile e ad ogni modo entro il 1° agosto 1919, oppure presentarsi personalmente al consiglio di leva del Regno entro il giorno 1° novembre 1919

6. Tanto i capilista residenti nel Regno, che quelli residenti all'estero, che saranno arruolati, verranno lasciati in congedo provvisorio illimitato per seguire la sorte della classe 1900.

7. Circa i diritti all'assegnazione alla 2ª e alla 3ª categoria, gli inscritti di leva potranno prendere conoscenza delle relative disposizioni della legge sul reclutamento consultando le avvertenze generali riportate nel precetto personale di presentazione al consiglio di leva, o rivolgendosi alla autorità comunale. Per ottenere l'assegnazione medesima gli inscritti chiederanno ai sindaci dei rispettivi comuni i necessari documenti; e quelli residenti all'estero potranno presentare le rispettive domande per mezzo del-

l'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono. Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

Il presente manifesto sarà pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì . . . . . .

IL PREFETTO (O SOTTO PREFETTO).

Tabella indicante i giorni destinati per l'esame personale e arruolamento dei giovani nati nel 1897 mandati rivedibili alla leva sulla classe 1901.

Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Seduta suppletiva di chiusura 30 giugno 1919.
Seduta speciale per gli inscritti all'estero 1° novembre 1919.

N. 196. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Assunzione in servizio nell'arma dei carabinieri reali dei militari della classe 1900.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 aprile 1919.

Questo Ministero, considerato che più non sussistono le circostanze per le quali si è dovuto, a suo tempo, vietare l'arruolamento nell'arma dei CC. RR. ai militari appartenenti alla classe 1900 consente che si proceda alla riammissione in servizio nell'arma stessa, in qualità di CARABINIERI EFFETTIVI, dei militari di detta classe, rinviati in congedo provvisorio illimitato, che ne facciano domanda ed autorizza altresì il passaggio nell'arma medesima di quelli della suddetta classe che siano stati trattenuti alle armi ai sensi della circolare 101 del *giornale militare* corrente anno.

Ferme restando le modalità dettate nella circolare n. 24200 *G.* del 2 novembre scorso anno (Segretariato generale, divisione stato maggiore) avente per oggetto « ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI CARABINIERI EFFETTIVI » questo Ministero, ad evitare il ripetersi di inconvenienti segnalatigli dalle autorità dell'arma, stima opportuno di raccomandare quanto segue:

1. La visita medica cui debbono essere sottoposti gli aspiranti al passaggio nei carabinieri reali, dovrà essere passata con quella diligenza e giusta severità che è necessaria ai fini dell'arruolamento. Nella medesima dovrà accertarsi con la massima precisione che gli aspiranti stessi abbiano a possedere veramente la statura non inferiore a metri 1.65 prescritta per i carabinieri reali.

2. Allorquando, durante lo svolgimento delle pratiche di arruolamento, avvengono trasferimenti di corpo o di reparto dei militari stessi, dovrà essere cura dei comandi interessati di segnalare subito tale movimento alle rispettive autorità legionali dell'arma.

3. Ove, poi, qualche militare, dopo la presentazione della domanda di arruolamento esprima il desiderio di recedere dalla domanda stessa, non dovrà essere ulteriormente inviato al rispettivo centro legionale, al quale, peraltro, dovranno farsi le opportune comunicazioni del caso.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 197. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Accertamento della durata della eventuale prigionia dei singoli militari italiani durante la guerra attuale.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 aprile 1919.

1. Questo Ministero prescrive che per tutti i militari di truppa (compresi i sottufficiali) i quali durante l'attuale campagna di guerra siano caduti prigionieri del nemico, siano accertati data e luogo della cattura, il riparto cui appartenevano e la data della liberazione.

2. Tale accertamento, per i militari reduci dalla prigionia che si trovano tuttora alle armi, sarà fatto a cura dei comandi di compagnia o di reparto presso i quali essi prestano servizio (siano essi mobilitati o non) e servirà anche per controllare che tutti siano provvisti delle tessere di riconoscimento, stabilite dalla circolare a stampa 8 febbraio 1916, n. 2400 M. E. (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi).

Se taluno di essi ne risultasse mancante la tessera dovrà essergli rinnovata.

Alla tessera degli ex prigionieri dovrà poi essere applicato a destra un apposito talloncino di colore verde, conforme al modello riprodotto in calce, che i corpi potranno tracciare a mano avendo cura che il talloncino sia della stessa larghezza della tessera, della lunghezza di cm. 7 e venga saldamente incollato in modo da formare un sol corpo colla tessera stessa. Il talloncino dovrà essere firmato dal comandante della compagnia o del reparto che ha proceduto all'accertamento di cui sopra soltanto dopo che sia riempito dei dati relativi alla cattura ed alla liberazione del militare al quale si riferisce e l'accertamento dovrà esser fatto con tutta sollecitudine, basandosi anzitutto sui documenti posseduti dai corpi o reparti o su altri documenti eventualmente posseduti dai militari ed anche, occorrendo, sulle dichiarazioni fatte dai militari stessi.

3. Non più tardi del 20 *aprile* corrente, le compagnie o reparti dovranno avere condotto a termine l'aggiunta del talloncino sulle tessere di riconoscimento e contemporaneamente dovranno inviare al distretto di reclutamento di ogni militare prigioniero un elenco nominativo conforme al seguente modello.

Cognome e Nome	Paternità e maternità	Data e Comune di nascita	Classe e numero di matricola	Riparto cui apparteneva al momento in cui fu fatto prigioniero	Data di cattura	Luogo ove fu catturato	Data del ritorno in patria

Ricevuti i suddetti elenchi, i comandi di distretto faranno eseguire una pronta verifica per stabilire se le date di cattura e di riassunzione in servizio iscritte per ciascun militare corrispondono a quelle che risulteranno attualmente dai ruoli matricolari.

4. Per i militari ex prigionieri già licenziati dalle armi, i distretti di leva accerteranno le notizie suddette in base ai ruoli e documenti matricolari, valendosi anche dei fogli di notizie compilati dai singoli militari e facendo interpellare occorrendo i militari stessi per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.

Qualora una, ovvero tutte e due le date sopra indicate non risultino da apposite variazioni matricolari già inscritte o da inscriversi sui ruoli, i comandi di distretto provvederanno perchè, senza far luogo alla iscrizione di una vera e propria variazione, sia preso intanto nota delle due date suddette a margine del foglio del ruolo intestato al militare.

I distretti sono tenuti a compiere tale accertamento per tutti i militari già licenziati dalle armi, per i quali venissero in qualunque modo a conoscere che caddero prigionieri del nemico.

5. I comandi di corpi d'armata territoriali daranno assicurazione a questo Ministero, il 30 aprile corrente, della esatta esecuzione delle disposizioni della presente circolare, da parte dei corpi e reparti che da essi dipendono.

Il Comando Supremo si procurerà analoga assicurazione da parte dei corpi e reparti che si trovano alla sua dipendenza.

Il Ministro — CAVIGLIA.

Il (1) . . . . . del (2) . . . . . .
fu prigioniere di guerra in (3). . . . . .
. . . . . .
dal . . . . . al . . . . . .
Il Comandante . . . . . .

(1) Soldato, caporale, ecc.
(2) Corpo di attuale appartenenza.
(3) Località ove fu catturato

N. 198. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Premio di congedamento.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 aprile 1919.

Col n. 6 della circolare 156 c. a. fu stabilito, per accelerare il pagamento del premio di congedamento, che ai militari licenziati dalle armi a partire dal 1° aprile 1919 in poi, il pagamento suddetto deve essere sempre fatto dal corpo, reparto o ente presso il quale prestano servizio.

Con l'ultimo capoverso della circolare 100 c. a. fu altresì stabilito che non più tardi del 31 marzo scorso i corpi dovevano condurre a termine tutte le iscrizioni sulle tessere di riconoscimento dei militari alle armi.

Ciò stante nessuna difficoltà deve opporsi all'immediato pagamento del premio di congedamento ai miltari licenziati o da licenziarsi dal 1° aprile corrente in poi, epperò tutti i corpi, reparti o enti che provvedono al licenziamento dovranno curare il puntuale pagamento del premio.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 199. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso per triangolatori presso l'Istituto geografico militare.** — (Divisione stato maggiore). — 4 aprile 1919.

1. Nel mese di maggio prossimo venturo avrà inizio, presso l'Istituto geografico militare (Firenze), un corso per triangolatori.

2. Potranno prendere parte al detto corso non più di quindici tra capitani e tenenti in S. A. P., di tutte le armi, provvisti del diploma di licenza di istituto tecnico (qualunque sezione) e di titolo affine.

Gli ufficiali suddetti dovranno avere, se capitani, anzianità non anteriore al 15 febbraio 1916, e, se tenenti, anzianità non anteriore al 1° febbraio 1917.

3. Gli ufficiali da ammettere al corso saranno scelti tra quelli che ne facciano domanda e che risultino classificati nel concorso di cui al seguente comma 4.

4. L'ammissione dei candidati avrà luogo per esito di concorso che si effettuerà unicamente per titoli.

5. Le domande dovranno essere corredate:

a) da un rapporto del comandante del corpo, che oltre a far cenno del servizio prestato dall'ufficiale, degli incarichi speciali affidatigli e dei lavori da lui eventualmente eseguiti, contenga un esplicito giudizio sull'attitudine del candidato a frequentare il corso in parola;

b) dal libretto personale del candidato;

c) dalle pubblicazioni-diplomi-certificati etc. che il concorrente crederà di presentare.

6. Le domande, corredate dei documenti e dei titoli di cui al precedente comma 5, dovranno pervenire alla direzione dell'istituto geografico militare (Firenze) — per cura dell'ultimo comando — non più tardi del 25 aprile.

7. Una speciale commissione, a ciò delegata dal direttore dell'istituto, esaminerà i titoli pronunciando su ciascun candidato giudizio di idoneità o meno, e classificando gli idonei in una graduatoria di merito.

Il Ministero designerà poi gli ammessi al corso avvertendone i corpi interessati e pubblicandone successivamente i nomi nel *bollettino ufficiale*.

8. Gli ufficiali prescelti dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno 5 maggio p. v. all'ufficio segreteria della direzione dell'istituto, presso cui rimarranno comandati per la durata del corso.

9. Il corso comprenderà un periodo teorico di circa tre mesi ed uno di esperienze in campagna di circa altri tre mesi: in tali periodi saranno trattati rapidamente i problemi pratici di geodesia operativa e di cartografia razionale.

10. Al termine di tale corso, in base al risultato di esame teorico-pratico, il Ministero si riserva di trattenere all'istituto stesso quegli ufficiali che dimostrarono maggiore passione ed attitudine per questo speciale servizio, rimandando gli altri ai corpi ed uffici di provienza.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 200. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare.** — (Divisione stato maggiore). — 4 aprile 1919.

1. Nel mese di maggio prossimo venturo avrà inizio presso l'Isituto geografico militare di Firenze un quinto corso di geodesia.

2. A detto corso saranno ammessi non più di quindici tra capitani (che abbiano frequentato la scuola di applicazione) e tenenti in S. A. P. delle armi di artiglieria e del genio, e delle note categorie a disposizione, e di qualunque arma o corpo purchè muniti della licenza in matematica (2° anno universitario) conseguita presso una delle università del Regno. Gli ufficiali suddetti dovranno avere, se capitani, anzianità non anteriore al 15 febbraio 1916 e, se tenenti, anzianità non anteriore al 1° febbraio 1917.

3. Gli ufficiali da ammettere al corso saranno scelti tra quelli che ne facciano domanda e che risultino classificati idonei nel concorso di cui al seguente comma 5.

4. L'ammissione dei candidati avrà luogo per esito di concorso che si effettuerà unicamente per titoli.

5. Le domande dovranno essere corredate:

a) da un rapporto del comandante del corpo che, oltre a fare cenno del servizio prestato dall'ufficiale, degli incarichi speciali eventualmente affidatigli per lavori geodetici, astronomici ed affini, contenga un esplicito giudizio sull'attitudine del candidato a frequentare il corso in parola;

b) dal libretto personale del candidato;

c) dalle pubblicazioni, diplomi, certificati, ecc., che il concorrente chiederà di presentare.

6. Le domande, corredate dei documenti e dei titoli di cui al precedente comma 5, dovranno pervenire alla direzione dell'istituto geografico militare di Firenze non più tardi del 25 aprile.

7. I titoli dei concorrenti saranno sottoposti all'esame di una commissione, nominata e presieduta dal direttore dell'istituto, la quale pronuncierà per ciascun candidato giudizio di idoneità o meno, e classificherà gli idonei in una graduatoria di merito.

Sulla base di tale classificazione il Ministero deciderà quali siano gli ufficiali da ammettere al corso e ne avvertirà i corpi interessati, pubblicandone poi successivamente i nomi sul *bollettino ufficiale*.

8. Gli ufficiali prescelti dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno 5 maggio prossimo all'ufficio segreteria della direzione dell'istituto, presso cui rimarranno comandati per la durata del corso.

9. Il corso comprenderà un primo periodo teorico-pratico di circa sei mesi, nel quale saranno trattate rapidamente le teorie più comuni della geodesia teoretica ed i problemi della geodesia operativa, e saranno svolti i primi esercizi di uso degli strumenti; ed un secondo periodo, pure di circa sei mesi, essenzialmente pratico, comprendente una campagna di lavori geodetici.

10. Al termine di tale corso, in base ai risultati di esame teorico-pratico, il Ministero si riserva di trattenere presso l'istituto stesso quegli ufficiali che dimostrarono maggiore passione ed attitudine per questo speciale e delicato ramo di servizio tecnico, rimandando gli altri ai corpi ed uffici di provenienza.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 201. — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per l'ammissione dei masseurs ciechi negli ospedali militari.** — (Direzione generale sanità militare). — 4 aprile 1919.

1. I posti di *masseurs* negli ospedali militari, saranno d'ora innanzi riservati, salvo impossibilità di provvedere altrimenti, e senza pregiudizio dei *masseurs* già impiegati, ai ciechi di guerra.

2. Il conferimento del posto sarà fatto su domanda dell'interessato, che dimostri essere egli un cieco di guerra, e possedere le qualità tecniche richieste, vale a dire, avere frequentato un corso di massoterapia in una casa di rieducazione, e subito un esame dall'autorità sanitaria militare con esito favorevole.

3. Il *masseur* assume l'obbligo di prestare il servizio conforme l'orario prescritto, di prodigare l'opera sua a quegli infermi che gli verranno indicati, conforme la prescrizione medica.

4. Egli dovrà sottostare alle norme disciplinari vigenti per gli impiegati civili presso l'amministrazione militare; non dovrà intendere, di fronte alle esigenze del servizio e della disciplina, che la sua mutilazione gli possa creare uno stato di privilegio; non potrà pretendere la guida fuori dell'ospedale, data la speciale indennità d'accompagnamento concessa ai ciechi di guerra oltre la pensione.

5. Il *masseur* godrà il seguente trattamento: vitto gratuito nell'ospedale, per un ammontare uguale alla retta della mensa sottufficiali: alloggio (una camera) biancheria da letto: L. 120 mensili.

Il *masseur* con famiglia invece non dovrà alloggiare nell'ospedale: il vitto e l'alloggio gli saranno corrisposti in denaro, e nella misura stabilita per i sottufficiali ammogliati.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 202. — SERVIZIO SANITARIO. — **Concessione di licenza ai militari tubercolosi all'atto della dimissione dai reparti di accertamento diagnostico.** — (Direzione generale di sanità militare). — 4 aprile 1919.

Uno dei principali motivi per cui i militari tubercolosi passano di mal animo dai reparti di accertamento diagnostico agli stabilimenti sanatoriali di cura, è quello di non poter rivedere la famiglia prima del trasferimento.

Per tale impossibilità — infatti — gl'infermi cadono in uno stato di nostalgia che li rende riluttanti ad ogni cura ed insofferenti della disciplina sanatoriale.

Buona parte dei militari tubercolosi, non traggono così profitto dalla educazione antitubercolare, che viene loro impartita, e quelli che avrebbero diritto ad avvalersi, a riforma avvenuta, delle provvidenze stabilite dal decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, rifiutano troppo spesso il ricovero negli stabilimenti sanatoriali.

Ad evitare le gravi conseguenze individuali e sociali che da tale stato di cose derivano, poichè in generale sono gli infermi che da più tempo non rivedono i loro congiunti, quelli maggiormente restii al ricovero ed al trattenimento nei luoghi di cura, il Ministero è venuto nella determinazione di concedere ai militari tubercolosi, all'atto della dimissione dai reparti di accertamento, una licenza di giorni quindici, da trascorrere in famiglia, prima di presentarsi agli stabilimenti di cura sanatoriale del corpo d'armata, destinati a riceverli e ad espletare le pratiche di riforma, come è prescritto dalla circolare 415 del *giornale militare* 1918.

La concessione dev'essere naturalmente limitata agl'infermi in condizioni di poter viaggiare da soli, e che diano affidamento di aver appreso e di sapere praticare quelle misure profilattiche atte a non diffondere il contagio alle comunità, colle quali dovranno convivere durante il periodo della licenza.

A tale scopo dovrà essere ottemperato alle seguenti norme:

1. Gl'infermi, muniti di sputacchiera tascabile, dovranno essere inviati in licenza direttamente dai reparti di accertamento diagnostico, dopo che questi abbiano chiesta con il mezzo più rapido, ed ottenuta, la necessaria autorizzazione dalla Direzione di sanità del corpo d'armata, sia per quanto riguarda l'invio in licenza, sia per la designazione degli stabilimenti, nei quali gl'infermi, alla fine della licenza dovranno essere accolti, per l'espletamento delle pratiche di riforma, e nel contempo per la cura e l'educazione antitubercolare.

2. Il foglio di licenza dovrà essere firmato dal direttore dell'ospedale militare principale, dal quale il reparto di accertamento dipende, ed esso dovrà portare esattamente l'indicazione del luogo di cura sanatoriale, al quale l'infermo dovrà presentarsi allo scadere della licenza.

3. Le suddette direzioni degli ospedali principali dovranno dare immediata comunicazione agli stabilimenti sanatoriali destinati ad accoglierli, dei nomi degl'infermi inviati in licenza, e della data in cui questi si dovranno presentare, poichè nei casi di mancato arrivo, possano i ritardatarii essere ricercati e fatti ricoverare, per cura delle autorità militari del luogo di dimora o prossimiori.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 203. — TRASPORTI. — **Viaggi delle parenti domestiche.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 aprile 1919.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale) ha consentito che la vidimazione preventiva, da parte dell'amministrazione ferroviaria, dei documenti di viaggio per le parenti-domestiche sia limitata alla sola tessera di riconoscimento, omettendo quella delle richieste, le quali saranno rilasciate, di volta in volta, dagli uffici competenti con le norme consuete, facendo risultare su di esse che si tratta di parente domestica, con l'indicazione del grado di parentela con l'impiegato o sottufficiale.

La tessera di riconoscimento, da rilasciarsi alla parente domestica, tanto degli impiegati civili dello Stato che dei sottufficiali, avrà la validità di *un anno*. Essa dovrà essere redatta in conformità del prescritto dal n. 2 delle *disposizioni* n. 6 e 7 della *Raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito*, fascicolo 18.

Durante l'anno di validità della tessera di una parente domestica, l'impiegato (o sottufficiale) non potrà chiedere la vidimazione di altra per altra parente-domestica, se non avrà restituito la tessera intestata alla prima persona e dichiarato all'ufficio da cui dipende di non aver più quest'ultima al suo servizio; e così pure dovrà restituire la tessera ogni qualvolta assumesse al proprio servizio una domestica non parente.

Conseguentemente s'interessano i comandanti di corpo e capi d'ufficio a compilare, pei propri dipendenti che si valgono della concessione riprodotta nelle menzionate *disposizioni* e che risultano dall'elenco generale delle parenti domestiche, la tessera di riconoscimento di cui sopra, trasmettendola poscia, non oltre il 30 aprile 1919, direttamente a questo Ministero - Divisione trasporti - per la preventiva vidimazione da parte dell'amministrazione ferroviaria, con due distinti elenchi, uno per gli impiegati civili, l'altro pei sottufficiali, redatto come segue:

N. d'ordine	Cognome e Nome dell'impiegato o sottufficiale cui è concessa la facilitazione	Qualifica o grado	Sede	Cognome e Nome della parente domestica	Grado di parentela	*Annotazioni*

Mano a mano che le autorità faranno nuove proposte di ammissione di parenti domestiche al beneficio della tariffa ridotta, invieranno direttamente a questo Ministero - Divisione trasporti - le relative tessere di riconoscimento portanti le indicazioni prescritte, per la preventiva vidimazione.

Le autorità emittenti trasmetteranno direttamente a questo Ministero le tessere, da rinnovarsi per il compiersi dell'anno di validità, qualche giorno prima della scadenza, perchè possano essere inviate, in tempo utile, alla direzione generale delle ferrovie dello Stato per la prescritta vidimazione.

Sono abrogati i numeri 3, 4, 6, 7 e 8 delle citate *disposizioni*.

Il Ministero riservasi di pubblicare il fascicoletto di varianti alle *disposizioni* di cui sopra.

Intanto le amministrazioni faranno prender nota, in rosso, della presente circolare sugli esemplari, che possiedono, del fascicolo stesso a pagg. 38, 39, 40, 41 e 42.

Il Ministro — CAVIGLIA.

AVVISO

Concorso indetto dal Ministero della marina per la nomina di 50 ufficiali inferiori di complemento, nel corpo di commissariato militare marittimo di complemento.

E' aperto un corso per titoli per il trasferimento nel ruolo degli ufficiali di complemento del Corpo di commissariato militare marittimo di 50 ufficiali inferiori di complemento delle varie armi e corpi del R. esercito laureati in giurisprudenza, in chimica o provvisti del diploma o laurea d'istituti superiori di studi commerciali o amministrativi.

Essi saranno trasferiti in marina col grado e l'anzianità acquistati nel R. esercito.

Le domande per l'ammissione dovranno pervenire — per via gerarchica — al Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e servizio militare e scientifico) non più tardi del 15 maggio p. v., corredate dei seguenti documenti:

a) titoli di studio;

b) stato del servizio militare del concorrente.

In esse sarà contenuta la dichiarazione di obbligarsi a prestar servizio nella R. marina almeno per sei mesi, indipendentemente dalla conclusione della pace.

Poichè a tutto il 30 maggio p. v. gli ufficiali commissari subalterni di complemento della R. marina laureati in giurisprudenza, in chimica o dalle scuole superiori di commercio od istituti equiparati potranno concorrere per titoli al passaggio nel ruolo degli effettivi col proprio grado e anzianità, gli ufficiali subalterni di complemento del R. esercito, passati com'è detto sopra nella marina, avranno anch'essi la possibilità di essere trasferiti negli ufficiali di commissariato del servizio attivo, col grado e l'anzianità conseguiti nel R. esercito.

AVVERTENZE

Attribuzioni del corpo di Commissariato militare marittimo.

Il corpo di commissariato militare marittimo è incaricato dei servizi logistici, amministrativi della marina, in particolar modo dei rifornimenti per la flotta.

Gli ufficiali commissari sono destinati, con mansioni logistiche, amministrative, economiche, legali e di segreteria, presso il Ministero della marina, i comandi ed uffici militari marittimi, e sulle regie navi.

I periodi d'imbarco necessari per la promozione ai gradi immediatamente superiori sono:

da sottotenente (esperimento)	8 mesi
da tenente	1 anno
da capitano	1 anno

L'imbarco col grado di maggiore sulle più grandi navi è previsto ma non indispensabile per l'avanzamento.

Lo stesso dicasi per l'imbarco da tenente colonnello, nella carica di commissario capo di armata o di squadra.

Quadro organico attuale del corpo Commissariato militare marittimo.

N.	GRADI	Stipendio (compresi gli aumenti di cui al D. L. 107 in data 10-2-918)	Corrispondenza coi gradi dello Stato Maggioge della R. Marina
1	Tenente Generale Commissariato .	13700	Vice Ammiraglio
1	Maggior generale	11500	Contr'Ammiraglio
1	Brigadiere Generale	10400	Sotto Ammiraglio
9	Colonnelli.	9300	Capitano di Vascello
24	Tenenti Colonnelli	7100	Capitano di Fregata
54	Maggiori	6000	Capitano di Corvetta
107	Capitani.	4900	Tenente di Vascello
79	Tenenti.	3060	Sottotenente di Vascello
	Sottotenenti	2600	Guardiamarina

a) gli stipendi degli ufficiali di grado inferiore a colonnello sono aumentati come segue:

Tenente colonnello	dopo	5	anni di grado	L.	8200
Maggiore	»	5	»	»	6500
Capitano	»	5	»	»	5340
Id	»	10	»	»	5780
Tenente	»	5	»	»	3520

b) oltre l'indennità di carica e i soprassoldi per speciali destinazioni.

Prezzo della presente dispensa L. **0.30**

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª — 1919 — 11 Aprile

N. 204. - 20 febbraio 1919. - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Decreto luogotenenziale n. 421, concernente la composizione del consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero della guerra. . . . . *Pag.* 260

» 205. - 23 marzo 1919. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 453, che abroga quello del 16 maggio 1918, n. 632, per quanto si riferisce alla requisizione dell'avena del raccolto 1918, ripristinando per questo genere la libertà di commercio . . . . . *Pag.* 260

» 206. - 28 marzo 1919. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 452, che abolisce il grado di aspirante ufficiale per le armi combattenti. — Norme esecutive . . . . . *Pag.* 260

» 207. - 30 marzo 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 420, che aumenta lo stanziamento del capitolo 85-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-1919. . *Pag.* 261

» 208. - 2 aprile 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Servizio balneario-militare *Pag.* 261

» 209. - 6 aprile 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale col quale vengono nominati o esonerati alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare . . . *Pag.* 261

» 210. - 10 aprile 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Tasse di registro sui contratti per lavori e forniture in genere . . . . . *Pag.* 262

» 211. - 10 aprile 1919. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Servizio delle assicurate dirette ai militari . . . . *Pag.* 263

» 212. - 10 aprile 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI — MATRICOLA. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1207, del 4 settembre 1916 (circolare n. 572 *giornale militare* 1916) concernente il computo della campagna di guerra . . . . . *Pag.* 263

» 213. - 10 aprile 1919. — TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio alle famiglie degli ufficiali richiamati dal congedo . . . . . *Pag.* 266

» 214. - 11 aprile 1919. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Rilascio dei *nulla-osta* per gli ufficiali ritornati dalla prigionia . . . . . *Pag.* 266

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 268

CIRCOLARE N. 204. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto luogotenenziale n. 421, concernente la composizione del consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero della guerra.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 20 febbraio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 80, del 3 aprile 1919).

Art. 1. — Il consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero della guerra è costituito nel modo stabilito dall'art. 8 del regolamento speciale approvato dal R. decreto 28 aprile 1910, n. 219, con l'intervento anche dei direttori generali di detta amministrazione centrale che si trovino eventualmente comandati presso le altre amministrazioni.

La competenza del consiglio formato nel modo anzidetto si estende anche al personale temporaneamente comandato o destinato presso altre amministrazioni, ferme restando per i funzionari che prestano servizio temporaneamente presso il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra le disposizioni del decreto luogotenenziale 15 febbraio 1918, n. 238.

Art. 2. — Le promozioni anche di grado per le vacanze attualmente esistenti nel personale, così centrale come dipendente, dall'amministrazione della guerra potranno aver luogo con effetto retroattivo.

Art. 3. — Il decreto luogotenenziale 30 settembre 1917, n. 1577, è abrogato.

Le disposizioni contenute nel presente decreto andranno in vigore dalla data del decreto stesso.

N. 205. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto luogotenenziale n. 453, che abroga quello del 16 maggio 1918, n. 632, per quanto si riferisce alla requisizione dell'avena del raccolto 1918, ripristinando per questo genere la libertà di commercio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 marzo 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 82, del 5 aprile 1919).

Art. 1. — Il decreto luogotenenziale n. 632 del 16 maggio 1918 è abrogato per la parte che si riferisce all'avena proveniente dal raccolto 1918, per il quale genere ritorna la libertà di commercio.

Art. 2. — Le partite di avena precettate torneranno senz'altro alla libera disponibilità del produttore se dalla commissione d'incetta non venne corrisposta alcuna somma a titolo di anticipo. In caso diverso il detentore dovrà consegnare alla commissione provinciale d'incetta un quantitativo di genere corrispondente all'ammontare dell'anticipo ricevuto.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno. (1)

(1) Entrato in vigore il 5 aprile 1919.

N. 206. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. **Decreto luogotenenziale n. 452, che abolisce il grado di aspirante ufficiale per le armi combattenti — Norme esecutive.** — (Divisione stato maggiore). — 28 marzo 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 84, del 4 aprile 1919).

Articolo unico. — E' abolito il grado di aspirante ufficiale per le armi combattenti. Tutti gli aspiranti ufficiali d'arma combattente attualmente inscritti nei ruoli, qualunque sia la loro posizione e la loro condizione di idoneità, sono, dal giorno di entrata in vigore del presente decreto ed in virtù del medesimo, rivestiti senz'altro del grado di sottotenente di complemento nell'arma di appartenenza.

L'anzianità di grado sarà per detti sottotenenti quella della data in cui è entrato in vigore il presente decreto, salvo per quegli aspiranti che alla data stessa siano da considerarsi come pretermessi nella promozione e ai quali sarà invece attribuita l'anzianità che sarebbe spettata sulla base delle disposizioni in vigore qualora fossero stati promossi a loro turno.

Gli aspiranti ufficiali nominati tali dal Comando Supremo del R. esercito e che non siano ancora confermati dal Ministero della guerra, saranno rivestiti del grado di sottotenente di mano in mano che si verifichino le condizioni in base alle quali si sarebbe addivenuti alla conferma e prenderanno l'anzianità di grado che se non fosse intervenuto il presente decreto, sarebbe loro spettata quando, ottenuta la conferma ad aspirante, fossero stati normalmente promossi sottotenenti in base alle disposizioni in vigore.

NORME ESECUTIVE.

1. Agli effetti del 2° comma del presente decreto debbono intendersi promossi, dal giorno di entrata in vigore del decreto ed in virtù del medesimo, soltanto gli aspiranti di *arma combattente* la cui nomina ad aspiranti è già stata confermata dal Ministero della guerra e pubblicata sul *bollettino ufficiale*.

2. Ogni corpo od ente il quale ha in forza degli aspiranti dovrà inviare, entro il 30 aprile p. v., al Ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) appositi specchi, distinti per arma, contenenti l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, data di nomina ad aspirante, e distretto di appartenenza, degli aspiranti che, per effetto del sopra riportato decreto, sono da considerarsi promossi sottotenenti. Per quelli, fra detti aspiranti, che nella promozione a sottotenente debbono, per qualsiasi motivo, perdere anzianità, dovrà in apposita colonna essere specificata tale perdita con la esatta indicazione dei motivi.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 207. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 420, che aumenta lo stanziamento del capitolo 85-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-1919.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 30 marzo 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 79, del 2 aprile 1919).

Lo stanziamento del capitolo n. 85-bis « Spese per la guerra, ecc. » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919 è aumentato di lire un migliardo (L. 1.000.000.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

N. 208. — SERVIZIO SANITARIO. — **Servizio balneario-militare.** — (Direzione generale sanità militare). — 2 aprile 1919.

A chiarimento di quanto è stato disposto con la circolare n. 291 *giornale militare* 1918, il Ministero comunica, per quanto riguarda la retta da pagarsi dagli ammessi negli stabilimenti balneo-termali, che dovranno essere esenti dal pagamento della retta ospitaliera solo i militari che hanno riportato ferite in guerra, in servizio d'ordine pubblico o in servizio nell'occasione di qualche disastro, giusta l'articolo 686 — 2° capoverso — del regolamento di amministrazione; mentre tutti gli altri ammessi dovranno pagare la retta stabilita dall'articolo 2 paragrafo 13 delle norme per il servizio balneario-militare.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 209. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto luogotenenziale col quale vengono nominati o esonerati alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 6 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Nostro decreto 6 marzo 1919, n. 377, che modifica la commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valore militare per l'attuale campagna di guerra, nel senso che di essa fanno parte un tenente generale, presidente, sette ufficiali generali e due ufficiali ammiragli membri, e che essa può scindersi in tre sottocommissioni, di tre membri ciascuna;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — Il tenente generale SALAZAR nob. Michele, il maggior generale VESPIGNANI cav. Ettore, il maggior generale BLOISE cav. Alesandro sono nominati membri della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per l'attuale campagna di guerra.
Art. 2. — Il maggior generale COLONNA principe don Fabrizio e il contrammiraglio nella R. N. ZAVAGLIA cav. Alfredo sono esonerati dalla carica di membri della suddetta commissione, e, in loro vece, sono nominati il brigadiere generale RIGOBELLO cav. Giulio, e il contrammiraglio nella R. N. MARTINI cav. Giovanni.
I predetti ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CAVIGLIA - DEL BONO.

N. 210. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Tasse di registro sui contratti per lavori e forniture in genere.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 10 aprile 1919.

In seguito a richiesta del Ministro delle finanze, si avvertono tutte le amministrazioni militari dipendenti, le quali stipulano contratti per lavori e per forniture, che i contratti stessi devono essere sempre assoggettati alla tassa di registro, anche se non redatti nella forma scritta regolamentare, allorchè il relativo ammontare eccede il limite imposto alle singole amministrazioni, dai rispettivi regolamenti, per i lavori ed acquisti ad economia.
E' perciò consigliabile che in avvenire per tali casi non sia mai omessa la redazione scritta del contratto, sia pure nella forma più sommaria, e, nei casi urgenti, mediante una semplice scritta della ditta, cui venga apposto un visto per accettazione dell'amministrazione; ciò per eliminare possibilità di incertezza, confusione ed elusioni della tassa.
Per i contratti verbali già conchiusi, ai quali non fosse stata data ancora esecuzione nè totale nè parziale, si dovrà sottoporre a registrazione, ponendone beninteso l'importo

a carico della ditta, la lettera di accettazione della commessa da parte di quest'ultima, se esista negli atti dell'amministrazione, o, in mancanza, si inviterà la ditta a sottoporre a registrazione la nota o la lettera di ordinazione direttale dall'amministrazione, se in essa erano determinati gli estremi dell'ordinazione, e se si sia ancora nei termini utili per non incorrere nell'applicazione della sopratassa. Qualora tali estremi non si avverino, l'amministrazione potrà inviare alla ditta stessa una nota di conferma della commessa, in cui siano determinate appunto gli estremi dell'ordinazione. Tale conferma redatta in data corrente per non incorrere nella cennata sopratassa, dovrà venire sottoposta a registrazione; all'uopo dovrà invitarsi la ditta destinataria a provvedervi, beninteso a sue spese.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 211. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Servizio delle assicurate dirette ai militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 aprile 1919.

Per accordi interceduti fra questo e il Ministero poste e telegrafi, con il giorno 20 corrente, verrà riattivato il servizio delle lettere e dei pieghi assicurati diretti a militari di stanza in *qualsiasi località del Regno* escluse quelle comprese nelle dieci provincie di *Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza, Belluno, Udine, Venezia, Padova, Treviso, Mantova, tuttora* dichiarate *zona di guerra* nonchè nelle terre redente fino alla linea d'armistizio.

Per il ritiro e la distribuzione delle lettere e pieghi assicurati si richiamano le norme contenute nela disposizione n. 3 del fascicolo n. 8 della raccolta delle disposizioni in vigore (bozze di stampa), riprodotte nella circolare a stampa n. 11-8474 del 3 aprile 1917.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 212. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI — MATRICOLA. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1207, del 4 settembre 1916 (circolare 572 « Giornale militare » 1916) concernente il computo della campagna di guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 aprile 1919.

Questo Ministero nell'intendimento di estendere il diritto al computo delle campagne di guerra ad alcuni enti, sino ad ora considerati territoriali, impiegati alla difesa delle piazze marittime o del litorale marittimo o contro i sommergibili, ha determinato d'introdurre alcune varianti nella circolare 306 del *giornale militare* 1918.

Anzichè pubblicare soltanto le varianti, ripubblica qui di seguito, per maggiore chiarezza e per agevolare le consultazioni, le disposizioni così integrate della suddetta circolare 306 che per conseguenza, rimane abrogata.

Resta invece sempre in vigore la circolare 615 del *giornale militare* 1916, concernente la stessa materia.

1. Agli effetti del computo della campagna di guerra debbono essere considerati territori o zona di guerra tutti quelli dichiarati tali con R. R. decreti dalla data in cui gli stessi ebbero effetto.

Debbono pure essere considerati come in zona di guerra il mare Mediterraneo, l'Oceano Atlantico, il Mar Rosso, il Golfo di Aden e le coste del Benadir, limitatamente alla navigazione in mare aperto.

2. Tra i militari del R. Esercito, i personali civili addettivi e quelli dei corpi o riparti ausiliari delle truppe mobilitate dell'esercito, i quali, ai sensi del suddetto decreto luogotenenziale, possono aver diritto al computo della campagna di guerra, occorre distinguere:

A) quelli appartenenti o comandati presso comandi, corpi e servizi *mobilitati*;

B) Quelli *imbarcati*, anche di passaggio, con incarichi attinenti alla guerra, su R. navi, su navi da guerra estere o su navi mercantili requisite o noleggiate dallo Stato o dagli Alleati;

C) Quelli appartenenti o comandati presso comandi, corpi, servizi e stabilimenti *territoriali*.

Mentre ai personali di cui alle precedenti lettere A) e B) è computata in via normale la campagna di guerra a condizione soltanto che essi siansi trovati, *anche per una sola frazione d'anno solare*, nei territori dichiarati in istato di guerra o nelle zone di mare considerate zone di guerra o nei territori esteri occupati dal R. esercito o dalla R. marina durante tale occupazione, ai personali, invece, di cui alla lettera C) è computata in via *eccezionale* quando cioè si sia per essi verificata una delle speciali circostanze indicate nell'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1207 e riportate al n. 5 della presente circolare.

3. Agli effetti del computo della campagna debbono considerarsi come enti mobilitati soltanto i comandi, corpi e servizi destinati o costituiti per compiere operazioni di guerra in conseguenza dell'attuale campagna.

Perchè, quindi, un comando, corpo o servizio sia, a tali effetti, da considerarsi mobilitato ,non basta il solo fatto che esso si trovi in territorio dichiarato in istato di guerra, oppure concorra comunque all'andamento dei servizi delle truppe mobilitate; ma è necessario, altresì, che effettivamente realizzi la suaccennata condizione e cioè faccia parte dell'esercito d'operazione e sia quindi alla dipendenza diretta del Comando Supremo.

In relazione a tale criterio generale sono, in ogni caso, da considerarsi *enti territoriali*:

a) I comandi ed uffici territoriali preesistenti alla guerra ,i depositi e gli altri centri di mobilitazione, pur se risiedano nel territorio dichiarato in istato di guerra o nelle piazze forti e marittime in istato di resistenza ed anche se nel territorio delle operazioni;

b) Gli elementi dell'organizzazione difensiva antiaerea, tranne quelli stabiliti nel territorio delle operazioni e quelli di cui alla seguente lettera *i*);

c) I depositi dei reggimenti di artiglieria e cavalleria incaricati del rifornimento quadrupedi alle armate;

d) I depositi di rifornimento uomini, che funzionarono per un certo tempo alla diretta dipendenza delle armate;

e) I tribunali militari territoriali, anche se rivestiti della competenza e del nome di tribunali di guerra;

f) I parifici territoriali ed in genere tutti gli altri *enti territoriali* preesistenti all'attuale guerra, che comunque concorrano al rifornimento dell'esercito mobilitato.

Sono invece da considerarsi come *enti mobilitati*:

g) I comandi, riparti e servizi costituenti il presidio di guerra (o difesa del R. esercito) delle piazze marittime per il tempo in cui queste furono in istato di resistenza;

h) Gli elementi dell'organizzazione difensiva *costiera* nei tratti di litorale che furono in istato di guerra e limitatamente al periodo di tempo in cui ebbe a verificarsi questa condizione;

i) Gli elementi dell'organizzazione difensiva antiaerea *lungo la costa*, sempre limitatamente ai tratti di litorale che furono in istato di guerra e per il periodo di tempo in cui ebbe a verificarsi tale condizione;

l) Le unità aeronautiche adibite al servizio di protezione antisommergibile, anche con compito di semplice ricognizione ed esplorazione preventiva, quando per adempiere al loro servizio dovessero sorvolare su zone dichiarate in istato di guerra.

4. Agli stessi effetti del computo della campagna debbono considerarsi quali comandati presso comandi, corpi e servizi mobilitati soltanto coloro che per ordine di questo Ministero o del Comando Supremo compiono presso gli enti cra detti incarichi o missioni strettamente inerenti alle operazioni di guerra.

Non potrà pertanto conferire diritto al computo delle campagne in parola qualunque incarico che non emani dal Ministero (direttamente o su proposta del Comando Su-

premo) e che non sia accompagnato dalla esplicita dichiarazione: «che in relazione al servizio affidatogli l'interessato deve aver computata la campagna di guerra».

Tale diritto non spetta, per esempio, agli ufficiali comandati al servizio delle tradotte, quando non facciano parte di enti mobilitati, ma siano stati dal Ministero messi a disposizione dei comandi di armata al solo scopo e coll'incarico esclusivo di scortare le tradotte; come pure agli ufficiali incaricati di accompagnare alla fronte battaglioni di marcia o complementi, quand'anche per ragioni inerenti al loro speciale incarico, siano costretti a fermarsi in zona di guerra per qualche tempo, durante cui restino alla provvisoria dipendenza di comandi mobilitati, a meno che, beninteso, non vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal seguente n. 5 (lettere A) e B).

5. I personali appartenenti o comandati presso comandi, corpi e servizi che *non* possano ritenersi mobilitati secondo i criteri di cui al precedente n. 3, debbono considerarsi, sempre agli effetti del computo delle campagne, come appartenenti o comandati presso enti *territoriali* anche se in virtù di speciali disposizioni abbiano percepito, come tali, indennità e soprassoldi di guerra.

I personali di cui trattasi, quindi, come in genere tutti gli appartenenti o comandati presso comandi, corpi e stabilimenti *territoriali* hanno diritto al computo della campagna solo quando si sia per essi verificata una delle speciali condizioni previste dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 1207 e cioè:

A) Abbiano partecipato ad effettive operazioni di guerra *ovunque avvenute;*

B) Siano stati resi inabili o siano deceduti in seguito a ferite o lesioni comunque e dovunque cagionate da offese nemiche, od in seguito a circostanze di servizio *in territorio dichiarato in istato di guerra,* oppure in seguito a malattie epidemiche, infettive, contagiose od endemiche contratte in zone infette a causa dello stato di guerra.

Nel caso di cui alla lettera A) è da tener presente che gli atti normali (e cioè a scopo preventivo) di difesa contro aerei non possono essere compresi tra quelle effettive operazioni di guerra per cui si ha diritto al computo della campagna .

Sono invece da considerarsi, a tale scopo, come effettive operazioni di guerra, le azioni di difesa contro aerei effettivamente impegnate contro attacchi nemici, i combattimenti aerei avvenuti fra velivoli, aeronavi od aerostati, come pure il semplice intervento di velivoli od aeronavi nazionali che si siano alzati per difesa contro attacchi nemici, quand'anche, in questo ultimo caso, un vero combattimento non sia avvenuto.

6. Pei personali di cui alla lettera B) del precedente n. 2 e cioè pei militari del R. esercito, i personali civili addettivi e quelli dei corpi o riparti ausiliari delle truppe mobilitate del R. esercito i quali siano stati imbarcati, con incarichi attinenti alla guerra, su R. navi, su navi da guerra estere o su navi mercantili requisite o noleggiate dallo Stato o dagli Alleati o comunque provviste di armamento guerresco e siansi trovati nelle zone di mare considerate zone di guerra o nei territori esteri occupati dal R. esercito o dalla R. marina, la competenza per la relativa concessione del computo della campagna spetta a questo Ministero.

Pertanto le autorità militari, da cui rispettivamente dipendono i personali oradetti provvederanno per la compilazione di appositi elenchi individuali di proposta (modello 66-*bis* di cui al secondo capoverso del seguente n. 8) per la concessione del computo della campagna ai personali medesimi (compresi i sottufficiali e i militari di truppa). In tali modelli dovrà farsi menzione delle date d'imbarco e di sbarco, del nome della nave o del piroscafo in cui gli interessati si trovarono imbarcati sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno e infine della natura dell'incarico, allegando copia di tutti quei documenti che possano comprovare le circostanze di fatto.

Detti modelli saranno inviati in duplice copia a questo Ministero (Divisione ma tricole).

7. Pei personali della R. marina, invece, i quali siano o siano stati aggregati o comandati presso comandi, corpi o servizi mobilitati del R. esercito, tanto nei territori nazionali dichiarati in istato di guerra quanto nei territori occupati dal R. esercito, la competenza per la relativa concessione del computo della campagna spetta all'amministrazione della marina.

Per tali personali quindi le rispettive autorità militari trasmetteranno i mod. 66-*bis* in duplice esemplare al Ministero della marina (Commissione pel computo campagne guerra) compilati secondo le norme di cui al 2° capoverso del numero seguente.

8. In base ai criteri suesposti e tenendo conto delle avvertenze contenute nei primi due capoversi del n. 4 della circolare n. 615 del *giornale militare* 1916, i comandi dei depositi, degli altri centri di mobilitazione e tutte le altre autorità militari interessate accerteranno il diritto o meno al computo dell'attuale campagna per tutti gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa ad essi effettivi, nonchè pei personali civili da essi dipendenti.

A parziale modificazione, però, di quanto è stabilito nei due ultimi capoversi del n. 4 della citata circolare n. 615, le dette autorità militari, mentre provvederanno perchè sui documenti matricolari dei sottufficiali e dei militari di truppa che vi abbiano diritto siano inscritte le variazioni relative alla campagna con le formule stabilite al n. 2 della stessa circolare 615, per gli ufficiali, invece, e pei personali civili, le variazioni stesse saranno comunicate a questo Ministero (Divisione matricole) con elenchi *individuali* di proposta in duplice copia analoghi al mod. 66, ma modificato, sostituendo, cioè: al numero del catalogo l'altro di 66-*bis* ed all'intestazione, l'altra di « Elenco delle variazioni proposte per il computo delle campagne » allegandovi i documenti raccolti per provarne il diritto e specificandovi gli elementi di fatto che costituiscono il titolo al computo della campagna avendo cura, *particolarmente*, di indicare l'armata ed il corpo d'armata, oppure la divisione di cavalleria, il raggruppamento alpino, il gruppo d'artiglieria ecc. a seconda dei casi, da cui dipese il riparto ove prestò servizio l'interessato e la permanenza in ciascun riparto.

9. Pei sottufficiali e militari di truppa, le autorità interessate riprenderanno in esame, in base ai criteri esposti nella presente circolare, le variazioni rispettive già inscritte a matricola, e, mentre faranno ulteriori indagini nei casi in cui le variazioni non siano pienamente giustificate dagli elementi di fatto esistenti in atti, annulleranno senz'altro quelle che non risultassero conformi ai criteri suddetti.

Si avverte da ultimo, a scanso di equivoci, che le autorità che non hanno ancora inviato l'elenco nominativo degli ufficiali e dei personali civili, elenco di cui era parola nel primo capoverso del n. 9 della testè abrogata circolare 306 del 1918, non dovranno più compilarlo.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 213. — TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio alle famiglie degli ufficiali richiamati dal congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 aprile 1919.

Le disposizioni della circolare n. 46, inserta nel *giornale militare* del corrente anno, relativa alle facilitazioni di viaggio alle famiglie degli ufficiali richiamati dal congedo, all'atto del loro invio in licenza illimitata od in congedo, vengono estese anche (*con le stesse modalità*) a quelli che, nell'aderire a rimanere in servizio per qualche altro tempo, hanno chiesto ed ottenuto di essere trasferiti nelle città di loro abituale residenza. Naturalmente le dette famiglie, all'atto dell'invio in congedo dei rispettivi capi, non avranno diritto ad ulteriori facilitazioni, non essendo comunque ammissibile la concessione di più di un viaggio a tariffa ridotta.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 214. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Rilascio dei *nulla-osta* per gli ufficiali ritornati dalla prigionia.** — (Direzione generale personale ufficiali — Divisione disciplina). — 11 aprile 1919.

Il Ministero, per rendere più spedite le operazioni relative al rilascio del *nulla osta* per gli ufficiali ritornati dalla prigionia, prescritto dalla circolare 161 del c. a., invita tutti i comandi, reparti, uffici, direzioni, ecc., che hanno alla loro dipendenza ufficiali nelle condizioni suddette, a mandargli subito e in ogni modo non più tardi del 30 cor-

rente mese un prospetto, conforme al modello annesso, per ciascuna delel categorie degli ufficiali stessi (S. A. P.; P. A.; C. P.; Complemento; M. T.; R.).

Gli ufficiali già congedati saranno inscritti nei prospetti dei corpi ecc., che li hanno in forza.

Qualora per la data stabilita i prospetti non potessero essere completati per tutti gli ufficiali, saranno trasmessi per quelli pei quali si abbiano tutti gli elementi, salvo a mandare per gli altri dei prospetti suppletivi.

I prospetti dovranno essere indirizzati alla Direzione generale personale ufficiali (Divisione disciplina).

Con l'occasione si interessano vivamente le amministrazioni militari a procurarsi intanto, nei casi in cui loro spetti a' termini del n. V della circolare 161, i *Rapporti sul servizio prestato dall'ufficiale nel periodo precedente alla cattura.*

Il Ministro — CAVIGLIA.

(1) . . . . . .

PPROSPETTO DEGLI UFFICIALI IN (2) . . . . . .

ritornati dalla prigionia

Arma o Corpo	Grado	Cognome e Nomo e paternità	Anno di nascita (3)	DATA della cattura	DATA del rimpatrio	Anzianità nel grado attuale	Attuale posizione (4)

. . . . li . . . . . 1919.

Il . . . . . .

. . . . . .

(1) Comando, riparto, ufficio, direzione ecc.
(2) S. A. P. — P. A. — C. P. — Compl. — M. T. — R.
(3) Per i soli ufficiali di compl: e di M. T.
(4) In servizio — in aspettativa — in congedo — in licenza di convalesc., ecc.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 22ª, anno 1919, circolare 197.

A pagina 251 alla nota (3) *Località ove fu catturato*, sostituire: (3) *Austria, Germania, ecc*

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª — 1919 — 18 Aprile

N. 215. - 6 aprile 1919. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 494, riguardante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali — Norme esecutive . . . . . *Pag.* 269

» 216. - 6 aprile 1919. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 495, riguardante le rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali — Norme esecutve . *Pag.* 274

CIRCOLARE N. 215. — ARMA DEI CARABINIERI REALI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 494, riguardante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali — Norme esecutive.** — (Divisione stato maggiore). — 6 aprile 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 85, del 9 aprile 1919).

Art. 1. — L'organico dei vari gradi di sottufficiale e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali è il seguente:

Allievi a piedi	N.	2200	2600
Allievi a cavallo	»	400	
Carabinieri a piedi	»	26426	28710
Carabinieri a cavallo	»	2284	
Appuntati a piedi	»	3212	3500
Appuntati a cavallo	»	288	
Vicebrigadieri a piedi	»	2374	2800
Vicebrigadieri a cavallo	»	426	
Brigadieri a piedi	»	2818	3400
Brigadieri a cavallo	»	582	
Marescialli d'alloggio e capi a piedi	»	2266	2540
Marescialli d'alloggio e capi a cavallo	»	274	
Marescialli d'alloggio maggiori a piedi	»	1186	1450
Marescialli d'alloggio maggiori a cavallo	»	264	
			45000

Art. 2. — L'avanzamento ai gradi di sottufficiali dei carabinieri reali ha luogo nel modo seguente:

a) i vicebrigadieri sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri idonei all'avanzamento;

b) i brigadieri sono tratti dai vicebrigadieri idonei alla promozione ed aventi almeno due anni di grado;

c) i marescialli d'alloggio sono tratti dai brigadieri idonei alla promozione aventi non meno di quattro anni di grado;

d) i marescialli d'alloggio, idonei alla promozione, sono promossi marescialli d'alloggio capi dopo tre anni di permanenza nel grado;

e) i marescialli d'alloggio maggiori sono tratti dai marescialli d'alloggio capi, idonei alla promozione e con non meno di due anni di grado.

Art. 3. — Fino alla concorrenza di un terzo, i posti vacanti nei vari gradi di sottufficiale dei carabinieri reali possono essere concessi all'avanzamento a scelta, dovendo gli altri due terzi essere riservati all'avanzamento per anzianità.

Per poter ottenere l'avanzamento a scelta i concorrenti devono avere un'anzianità di grado non inferiore alla metà di quella stabilita dal precedente articolo 2.

Art. 4. — I sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali, tanto dell'arma a piedi quanto dell'arma a cavallo — esclusi i carabinieri ausiliari e gli allievi — hanno diritto alle seguenti competenze giornaliere:

	PAGA	Indennità di grado
Maresciallo maggiore	7,25	2,50
Maresciallo capo	7,00	2,00
Maresciallo d'alloggio	6,75	1,50
Brigadiere	6,25	1,15
Vicebrigadiere	5,75	0,85
Appuntato	4,75	0,30
Carabiniere	4,50	—

Sulla paga giornaliera sono ammessi dopo la ferma — ed in luogo dei premi di rafferma — sia pei sottufficiali che pei militari di truppa, 5 aumenti triennali, ciascuno di L. 0,40 giornaliere, rispettivamente al 1°, 4°, 7°, 10° e 13° anno di servizio dopo la ferma. Compiuti i 13 anni di servizio dopo la ferma continuano a ricevere l'aumento giornaliero di L. 2,00.

Ai graduati sono inoltre concessi i seguenti aumenti quadriennali di grado:

Pel maresciallo maggiore tre aumenti quadriennali, al 5°, al 9° ed al 13° anno di grado, ciascuno di L. 0,40.

Pel maresciallo capo, maresciallo d'alloggio, brigadiere e vice brigadiere un aumento quadriennale al 5° anno di grado, di L. 0,30 al giorno pel maresciallo capo e d'alloggio, di L. 0,25 al giorno pel brigadiere e L. 0,20 al giorno pel vicebrigadiere.

Per l'appuntato sono concessi tre aumenti quadriennali, al 5°, 9° e 13° anno di grado, ciascuno di L. 0,20 al giorno.

Perciò, oltre la paga, l'indennità di grado e gli aumenti triennali di paga, cui possono aver diritto, i marescialli maggiori dopo il 13° anno di grado continuano a ricevere l'aumento giornaliero di grado di L. 1,20, già maturato, e gli appuntati di L. 0,60; dopo il 5° anno di grado i marescialli capi e d'alloggio continuano del pari a ricevere, oltre la paga, l'indennità di grado e gli aumenti triennali di paga, anche l'aumento giornaliero di grado di L. 0,30, i brigadieri quello di L. 0,25 ed i vicebrigadieri di L. 0,20.

Gli aumenti triennali di paga potranno essere negati, per motivi di disciplina, per un periodo di 3, 6, 9 o 12 mesi per determinazione dei comandi di gruppo di legioni, basata su verbale del competente consiglio d'amministrazione e sul parere del comandante la legione.

Art. 5. — Ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma a cavallo è corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 0,50.

Art. 6. — La paga giornaliera dell'allievo carabiniere è di L. 3,00. A quello dell'arma a cavallo è corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 0,25.

Le competenze dei carabinieri ausiliari rimangono invariate, ma non sono soggette alla ritenuta vestiario.

Art. 7. — Oltre alla prima distribuzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento, alle modificazioni ed ai completamenti resi necessari dalle successive promozioni, anche le rinnovazioni e le riparazioni occorrenti al vestiario dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali (compresi i cararabinieri ausiliari) sono a carico dello Stato.

Ai sottufficiali e militari dell'arma promossi carabinieri anteriormente al 30 giugno 1911 e che non rimangono in debito pel vestiario verso l'amministrazione, all'atto del congedamento saranno lasciati, in seguito a loro domanda, gli oggetti di corredo, specialmente non più riattabili, che sono considerati di loro proprietà, con le eccezioni già oggi al riguardo vigenti.

Art. 8. — I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, richiamati o trattenuti in servizio, hanno diritto agli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado che loro spetterebbero sulla base degli anni di servizio e di grado effettivamente compiuti.

Durante il tempo in cui rimangono richiamati o trattenuti, e pur non vincolandosi a rafferme, acquistano il diritto agli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado pel tempo ulteriormente passato in servizio nell'arma.

Art. 9. — I *riammessi in servizio* che hanno riscosso le indennità di rafferma triennale, perderanno sugli assegni giornalieri durante l'ulteriore permanenza in servizio una quota annua da versare all'amministrazione in rate mensili corrispondente all'interesse del 5 % della somma al netto percepita come indennità delle rafferme triennali liquidate, sotto deduzione dell'ammontare dell'anticipazione massima sulle dette indennità, cui avessero diritto per gli anni di servizio compiuti. Saranno esenti dal pagamento di tale interesse quei riammessi in servizio che verseranno all'amministrazione militare l'importo netto delle indennità liquidate, dedotto l'importo dell'anticipazione massima di cui sopra. Quei riammessi, che non avendo compiuto i prescritti anni di servizio non hanno diritto ad anticipazione, saranno esenti dal pagamento dell'interesse relativo all'anticipazione stessa dal giorno in cui vi acquisteranno diritto.

I riammessi in servizio, all'atto della riammissione, hanno diritto senza altro agli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado che loro competono per gli anni di servizio rispettivamente ed effettivamente compiuti nell'arma dopo la ferma e nel grado.

L'accettazione del versamento della predetta quota annua corrispondente agl'interessi sulle indennità di rafferma già liquidate e non restituite all'amministrazione militare è implicita nella domanda di riammissione.

Art. 10 — Ai marescialli maggiori comandanti di sezione ed a quelli addetti agli uffici, stabiliti in organico, è corrisposto un soprassoldo giornaliero di carica di L. 1,00.

Per gli altri sottufficiali, per gli appuntati e carabinieri addetti agli uffici e stabiliti dagli organici, tale soprassoldo giornaliero di carica è fissato nella misura seguente:

Marescialli capi e d'alloggio	L. 0.75
Brigadieri e vicebrigadieri	» 0.50
Appuntati e carabinieri	» 0.25

Tale soprassoldo cessa con l'esonerazione dal comando o dalla carica.

Art. 11. — I sottufficiali dei carabinieri reali non acquistano alcun diritto ai premi accordati dalle leggi ai sottufficiali delle altre armi, nè ad impiego civile.

Però, tanto ai sottufficiali quanto ai militari di truppa dell'arma che si congedano dopo il 12° anno di servizio, senza aver diritto a pensione, viene rilasciato, ove riuniscano i necessari requisiti e ne siano riconosciuti meritevoli, uno speciale attestato pel servizio di agenti nei corpi armati o come guardie giurate dipendenti da amministrazioni governative, provinciali, comunali (guardie boschive, campestri, guardie comunali, guardie daziarie, etc.) o delle ferrovie dello Stato. Tale attestato conferisce agli interessati che posseggano l'idoneità e gli altri requisiti necessari, titolo di preferenza a parità

di condizioni, nei relativi concorsi. Il rilascio dell'attestato avviene all'atto del congedamento su richiesta degl'interessati e su giudizio insindacabile dei comandanti di gruppo di legioni, basato sui precedenti disciplinari e di servizio del richiedente e sul parere motivato degli ufficiali dai quali direttamente dipendono.

Art. 12. — Il sottufficiale dei carabinieri reali *può cessare dal servizio* per una delle seguenti cause:

1. invio in congedo a domanda;
2. dispensa dal servizio proposta dalla commissione d'avanzamento;
3. collocamento a riposo;
4. collocamento in riforma;
5. retrocessione dal grado, dopo la ferma;
6. perdita del grado in seguito a condanna, dopo la ferma;
7. rimozione dal grado dopo la ferma;
8. espulsione dall'esercito per condanna penale.

I provvedimenti indicati nei nn. 1° e 2° sono presi rispettivamente dai comandanti delle legioni e dal comando generale dell'arma; quelli indicati ai nn. 3° e 4° sono presi mediante decreto ministeriale da registrarsi alla corte dei conti; quello al n. 5° è preso pure con decreto ministeriale che sarà registrato alla corte dei conti nei soli casi in cui il retrocesso abbia diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o per infermità ai termini delle vigenti leggi.

Gli appuntati e carabinieri possono cessare dal servizio per congedo in seguito a domanda al termine della ferma o delle rafferme assunte, per collocamento a riposo, e, in qualunque momento della loro anzianità, per ragioni disciplinari e morali, per effetto di condanne penali o per menomata idoneità fisica, a seconda delle prescrizioni contenute nelle varie disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Art. 13. — I sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo 20 anni di servizio.

Devono essere collocati a riposo, sino al grado di maresciallo capo incluso, al compimento del venticinquesimo anno di servizio. I marescialli maggiori devono essere collocati a riposo al compimento del trentesimo anno di servizio. Essi però possono essere collocati a riposo d'autorità dopo compiuto il 25° anno di servizio, anche se abbiano in corso vincolo di rafferma, qualora, a giudizio insindacabile delle competenti commissioni d'avanzamento, vengano riconosciuti non idonei a prestare un attivo ed efficace servizio ed a dare allo stesso un buon rendimento per menomate condizioni fisiche, per diminuito zelo e deficienti qualità professionali.

Art. 14. — Sono aboliti, pei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali che liquideranno la pensione in base al presente decreto, gli aumenti stabiliti dall'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, nonchè l'aumento del quinto di cui all'art. 63 dello stesso testo unico.

Art. 15. — Agli effetti della liquidazione delle pensioni privilegiate spettanti ai sottufficiali, agli appuntati ed ai carabinieri — esclusi i marescialli maggiori — con uno o più aumenti triennali di paga, giusta le norme del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, il massimo della pensione di cui all'art. 100 del testo unico del 21 febbraio 1895, n. 70, corrisponde alla somma annua che loro spetterebbe in base all'art. 17 del presente decreto, per 25 anni di servizio.

Pei marescialli maggiori con uno o più aumenti triennali di paga e con uno o più aumenti quadriennali di grado, tale massimo corrisponde alla somma annua che loro spetterebbe al 30° anno di servizio.

Per gli allievi carabinieri il minimo, a venti anni di servizio, è stabilito nella somma annua di L. 1200 con cinque aumenti di L. 40 per per ogni anno di servizio o di campagna di guerra sino a raggiungere il massimo di L. 1400.

Art. 16. — Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912, che siano contrarie al presente decreto per quanto riguarda l'arma dei carabinieri reali.

Il governo del Re ha facoltà di compilare un nuovo testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali.

Art. 17. — La pensione di riposo spettante per anzianità di servizio ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, tanto dell'arma a piedi quanto dell'arma a cavallo, sarà liquidata sulla base dell'importo complessivo della paga e relativi aumenti triennali stabiliti dal presente decreto e goduti nell'ultimo anno di servizio.

Gli aumenti quadriennali di grado pure stabiliti dal presente decreto sono computabili in aggiunta all'importo complessivo suddetto, soltanto per i marescialli maggiori ed in relazione ai quadrienni di grado effettivamente compiuti.

Per i primi venti anni la pensione è pari alla metà dell'importo complessivo risultante in base alle norme di cui sopra, aumentata di un quinto di tale meta. Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di cinque anni successivamente compiuti, la pensione ottenuta come sopra sarà aumentata di un venticinquesimo dell'importo complessivo sumdicato, goduto durante l'ultimo anno di servizio effettivo.

Nel computo di tale importo complessivo non si deve pertanto tener conto dell'indennità di grado e del soprassoldo di carica, di cui agli articoli 4 e 10 del presente decreto, e per l'arma a cavallo degli speciali soprassoldi stabiliti dagli articoli 5 e 6 del decreto medesimo.

Art. 18. — I sottufficiali ed i militari di truppa dei carabinieri reali acquistano diritto a pensione di riforma dopo 15 anni di servizio.

Tale pensione è pari a tanti quarantesimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno, calcolato come sopra, quanti sono gli anni di servizio prestati.

Art. 19. — I riammessi in servizio sottoposti ai versamenti mensili delle rate stabilite dall'art. 9 del presente decreto, liquidano la pensione in base alle paghe, agli aumenti triennali, e, se marescialli maggiori, agli aumenti quadriennali di grado, senza tener conto delle diminuzioni sulle loro competenze giornaliere per effetto di tali versamenti.

Art. 20. — Il presente decreto andrà in vigore all'atto della sua pubblicazione con decorrenza dal 1° febbraio 1919.

Alla maggiore spesa di L. 61.407.534,30 annue sul bilancio normale si provvede con corrispondenti aumenti proporzionalmente ripartiti in base ai rispettivi organici di sottufficiali e militari di truppa dell'arma, sul bilancio del Ministero della guerra, su quello della marina e su quello delle Colonie per le spese relative all'arma dei carabinieri reali, poste a loro carico.

Art. 21. — Le leggi n. 690 del 6 luglio 1911, quella n. 596 del 31 maggio 1913, nonchè il decreto luogotenenziale n. 2150 del 6 dicembre 1917, sono abrogate. Sono del pari abrogate gli articoli 2 e 4 e la tabella VII della legge n. 350 del 17 luglio 1910, in quanto contemplano gli assegni dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali, nonchè tutte le altre disposizioni in contrario a quelle contenute nel presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 22. — All'entrata in vigore del presente decreto e con la decorrenza dal 1° febbraio 1919 sopra stabilita, i sottufficiali e militari di truppa dell'arma acquisteranno diritto agli aumenti triennali sulle paghe corrispondenti agli anni di servizio compiuti nell'arma dopo la ferma (che per gli arruolati anteriormente al 30 giugno 1911 sarà computata di tre anni) ed agli aumenti quadriennali di grado corrispondenti agli anni di servizio rispettivamente compiuti nel grado di cui sono rivestiti, perdendo però i premi delle rafferme che prima percepivano, com'è detto all'articolo 4 del presente decreto.

I sottufficiali e militari di truppa riammessi sino a sei mesi dopo la conclusione della pace saranno esenti dal pagamento degl'interessi della somma percepita come indennità delle rafferme triennali che eventualmente avessero liquidato.

Quei sottufficiali, esclusi i marescialli maggiori, e quei militari di truppa che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di servizio o lo compiano entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, ove ne siano riconosciuti meritevoli e si trovino nelle condizioni richieste per vincolarsi a rafferma annuale, potranno, assumendo tale rafferma, rimanere in servizio per un altro anno, al termine del quale dovranno senz'altro essere collocati a riposo con il trattamento di pensione stabilito dall'articolo 17.

Nello stesso modo potranno rimanere in servizio per un altro anno quei marescialli maggiori che abbiano compiuto il trentesimo anno di servizio o lo compiano entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, e ne siano riconosciuti meritevoli.

I sottotenenti e tenenti di milizia territoriale dei CC. RR. nominati dai sottufficiali trattenuti e che da sottufficiali, avendo diritto a pensione, non l'abbiano ancora liquidata, acquistano il diritto a liquidarla con le norme stabilite dal presente decreto per il grado di sottufficiale rivestito nel giorno della nomina ad ufficiale di milizia territoriale, tenendo conto degli aumenti triennali di paga cui avrebbero avuto diritto, e, pei soli provenienti dai marescialli maggiori, anche degli aumenti quadriennali di grado sino a tal giorno maturati.

Art. 23. — I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali compresi i carabinieri ausiliari ed esclusi gli allievi carabinieri continueranno a godere con le stesse norme oggi vigenti, degli aumenti concessi con decreto luogotenenziale n. 444 del 7 aprile 1918 sulle paghe giornaliere prima d'oggi corrisposte, nonchè dell'indennità mensile di L. 60 prevista dal decreto luogotenenziale n. 1593 del 6 ottobre 1918, e ciò sino a quando simili aumenti ed indennità continueranno a rimanere in vigore per gli altri impiegati civili e militari dello Stato.

Però pei marescialli maggiori e per gli appuntati, gli aumenti sulle paghe concessi con decreto luogotenenziale n. 444 del 7 aprile 1918 su detto, saranno quelli prima di oggi corrisposti pei rispettivi gradi, senza quadrienni.

Pei carabinieri a cavallo tali aumenti saranno gli stessi dei carabinieri a piedi, e per gli appuntati a cavallo saranno quelli prima di oggi corrisposti agli appuntati dell'arma a piedi, senza quadrienni.

Gli aumenti sulle paghe dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali portati dal detto decreto luogotenenziale n. 444, e computati come sopra, saranno calcolati in aggiunta alla base di pensione cui gl'interessati hanno diritto, giusta il presente decreto, fino a che tali aumenti rimarranno in vigore.

N. 216. — ARMA DEI CARABINIERI REALI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 495, riguardante le rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali — Norme esecutive.** — (Divisione stato maggiore). — 6 aprile 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 85, del 9 aprile 1919).

Art. 1. — Le rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali sono triennali ed annuali.

Le rafferme triennali sono concesse dal Ministero della guerra, quelle annuali dai comandi di legione.

Art. 2. — Alla rafferma triennale possono aspirare, sotto le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali che hanno compiuto nell'arma la ferma triennale. Tanto i sottufficiali che i militari di truppa suddetti possono essere ammessi a tre successive rafferme triennali senza alcun limite di età.

Art. 3. — Al militare raffermato che abbia compiuto la prima rafferma triennale spetta l'indennità di lire mille.

Per ciascuna delle altre due rafferme triennali successivamente compiute, spetta rispettivamente una indennità di lire 2000 e 3000.

Alle rafferme triennali non è annesso alcun premio annuale; in sua vece vengono corrisposti gli aumenti triennali di paga previsti dall'art. 4 del decreto n. 494 di pari data del presente.

Art. 4. — Le indennità di cui all'articolo precedente non possono cedersi nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare o per causa di alimenti dovuti per legge.

Art. 5. — Le indennità suddette sono pagabili alla cessazione del servizio nonchè in caso di promozione ad ufficiale o di passaggio nel corpo invalidi e veterani. Divengono ereditarie dal giorno in cui il raffermato vi acquista diritto. Sulle dette indennità potranno essere consentite anticipazioni nella misura e nei casi determinati dal regolamento.

Art. 6 — Al raffermato che durante il corso di una rafferma triennale sia promosso ufficiale o faccia passaggio nel corpo invalidi e veterani o divenga fisicamente inabile al servizio militare nell'arma, spettano tanti trentaseiesimi della indennità inerente alla rafferma stessa quanti sono i mesi compiuti di quella rafferma, oltre alle indennità di cui avesse acquistato diritto, a senso dell'articolo 3, per le rafferme triennali compiute.

La stessa quota d'indennità spetta agli eredi del raffermato morto durante il corso di una rafferma triennale.

Art. 7. — Perdono di pieno diritto i benefici della rafferma in corso:

a) i raffermati trasferiti alle compagnie di disciplina;

b) i raffermati condannati dai tribunali ordinari per reati di carattere indecoroso;

c) i raffermati condannati per reati previsti dal codice penale militare;

d) i raffermati che contraggono matrimonio senza autorizzazione.

La retrocessione dal grado dei raffermati dev'essere sempre preceduta da parere di una commissione di disciplina.

Perdono i benefici della rafferma in corso soltanto in seguito a parere di una commissione di disciplina:

a) i raffermati graduati retrocessi dal grado;

b) i raffermati che abbiano riportato condanne che non importino di pieno diritto la perdita di tale indennità;

c) i raffermati che tengono cattiva condotta;

d) i raffermati che commettono una grave mancanza.

Viene interrotta la rafferma in corso, sia annuale che triennale, ed è sospeso il diritto alle indennità inerenti a quelle triennali, durante la espiazione di una condanna a pena temporanea che non abbia prodotto la perdita di dette indennità.

Il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso conserva il diritto alle indennità delle rafferme triennali già compiute, a meno che sia stato condannato all'ergastolo od alla interdizione perpetua dai publici uffici.

Il diritto stesso è sospeso per il raffermato dichiarato disertore finchè duri lo stato di diserzione, e per il raffermato condannato a pena temporanea, finchè non abbia espiato la pena.

In ogni caso il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso rimane prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma stessa.

Art. 8. — Il Ministero della guerra può, per gravi motivi, concedere al raffermato la rescissione della rafferma. Per effetto di tale rescissione il raffermato perde il diritto all'indennità della rafferma triennale in corso, ma lo conserva per quello delle rafferme triennali già compiute.

Art. 9. — Alle rafferme annuali possono essere ammessi, senza limiti di età, sotto le condizioni determinate dal regolamento, quei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali che hanno compiuto le rafferme triennali o, avendone compiuto soltanto alcuna, non siano ritenuti per ragioni fisiche temporaneamente nelle condizioni di poter ottenere una rafferma triennale.

Art. 10. — Le rafferme, sia triennali che annuali, vengono concesse a coloro che riuniscono i voluti requisiti, sotto la data del giorno successivo a quello in cui terminano la ferma o le rafferme precedenti.

Art. 11. — La legge 19 luglio 1909, n. 506 è abrogata per quanto riguarda i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali. E' anche abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto

Disposizioni transitorie.

Art. 12. — I sott'ufficiali e militari di truppa dell'arma in servizio, all'entrata in vigore del presente decreto, pur acquistando diritto, in base al decreto n. 494 di pari data del presente, agli aumenti triennali di paga che possono loro competere per gli anni passati nell'arma dopo la ferma (perdendo però i corrispondenti premi che prima percepivano), potranno essere ammessi alle ulteriori rafferme triennali non ancora ottenute, sino a tre complessive, solo allo scadere delle rafferme in corso,

Il presente decreto, che dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge, andrà in vigore all'atto della sua pubblicazione, con decorrenza dal 1 febbraio 1919,

Norme esecutive per la prima applicazione dei DD. LL. nn. 494 e 495 in data 6 aprile 1919.

ASSEGNI E RAFFERME.

1. Per la prima ed immediata applicazione dei DD. LL. n. 494 e 495 in data 6 aprile 1919 e con riserva di apportare ai regolamenti in vigore le varianti ed aggiunte del caso si dispone che da parte delle legioni si addivenga intanto al più presto possibile al pagamento della differenza degli assegni spettanti in più pei mesi di febbraio e marzo u. s. ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma, dopo aver esattamente determinato la posizione di ciascuno di fronte al diritto agli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado testè concessi.

A tal uopo occorrerà che le legioni compilino pei mesi di febbraio e marzo p. p. un secondo prospetto dimostrativo complessivo degli assegni mod. 51 R. A. e secondi fogli nominativi paga mod. 53 R. A. deducendo dal totale generale degli assegni dovuti per ogni mese a ciascun interessato, l'importo dei vecchi assegni già corrisposto per tali mesi.

I due stampati dovranno essere modificati come quelli annessi alla presente (allegati 1 e 2).

2. Il vecchio debito, sia pel conto vestiario che per le abolite masse individuali, dovrà essere liquidato mediante trattenute mensili di lire 6 sino ad estinzione.

Saranno poi accreditate ai militari con altro foglio paga le spese per rinnovazione del corredo da essi sostenute nei mesi di febbraio e di marzo e così pure le spese di riparazione al corredo eseguite negli stessi mesi e corrisposte agli operai in base alle note di riparazione mod. 262 e relative dichiarazioni mod. 263 del catalogo.

3. Per quanto riguarda la concessione delle rafferme triennali (le cui domande dovranno essere conformi al modello allegato 3), le disposizioni del nuovo decreto non prevedono più l'anno di esperimento per motivi di disciplina, col vincolo della rafferma annuale, e ciò perchè il criterio ora adottato riconosce senz'altro il diritto dell'ammissione alla rafferma triennale a quei militari che vengono ritenuti meritevoli di continuare nel servizio nell'arma. Per motivi di disciplina e per determinazione dei comandi di gruppo di legioni, basata sui pareri dei superiori gerarchici e sui giudizi emessi in merito con apposito atto deliberativo dei competenti consigli d'amministrazione, può essere soltanto negata l'ammissione agli aumenti triennali di paga per un periodo di tre, sei, nove o dodici mesi.

In conseguenza di ciò, quando un militare deve essere preso in esame per l'ammissione a rafferma, tanto annuale che triennale, i superiori gerarchici nei loro visti alla relativa domanda, ed i consigli d'amministrazione, nei loro atti deliberativi, dovranno giudicare se l'interessato, oltre a riunire gli altri requisiti in genere richiesti dal paragrafo 533 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito, sia meritevole, o meno, per condotta, di essere mantenuto in servizio nell'arma.

Nell'esprimere tale giudizio, o nell'emettere le determinazioni di loro spettanza, come per le rafferme annuali è stabilito per i consigli d'amministrazione, i superiori gerarchici ed i consigli d'amministrazione predetti terranno presente che per quei casi in cui per l'addietro si faceva luogo all'ammissione a rafferma annuale a titolo di esperimento per disciplina, oggi può invece negarsi l'ammissione all'aumento triennale di paga, per i periodi suindicati, commisurando il diniego ai precedenti disciplinari del militare.

Gli atti deliberativi dei consigli d'amministrazione dovranno essere redatti in base allo schema costituente l'allegato n. 4, che riguarda i vari casi delle rafferme triennali. Tale schema, opportunamente modificato, vale anche per le rafferme annuali, per le quali sono competenti a decidere i consigli d'amministrazione legionali.

4. Da quanto sopra si è detto e da quanto è disposto dall'art. 4 del succitato decreto luogotenenziale n. 494, risulta che il militare il quale sta per maturare il diritto all'aumento triennale di paga, deve essere esaminato dai superiori gerarchici e dai consigli d'amministrazione, per porre in grado il competente comando di gruppo di decidere al riguardo.

Se il diritto all'aumento triennale di paga coincide coll'inizio della nuova rafferma triennale od annuale, l'ufficiale diretto — o il comandante di sezione — che inoltra la domanda di rafferma, allegherà alla stessa un foglio di proposta conforme all'allegato n. 5, che, vistato dai superiori gerarchici, dovrà essere rimesso al consiglio di amministrazione pel prescritto atto deliberativo e quindi inoltrato al comando di gruppo per le sue determinazioni. Il comando di gruppo, a sua volta, dopo aver deliberato sulla proposta, dovrà restituire al comando di legione il foglio suddetto, per le comunicazioni del caso all'interessato e per le prescritte variazioni sul suo foglio matricolare, cui il foglio predetto dovrà essere allegato in originale.

Nel trasmettere al comando generale dell'arma le domande delle rafferme triennali dei militari che stanno per maturare contemporaneamente il diritto ad aumenti triennali di paga, si dovrà allegare copia conforme del suddetto foglio di proposta mod. 5 che perciò occorre sia inoltrato tempestivamente al comando di gruppo.

Quando le rafferme triennali od annuali non coincidono con gli aumenti triennali di paga, alle domande di rafferma dovrà allegarsi dall'ufficiale diretto una dichiarazione dalla quale risulti tale circostanza.

Resta poi inteso che i fogli di *proposta modello* 5 vanno inoltrati per proprio conto, ed almeno 70 giorni prima di quello in cui maturi il diritto ad aumento triennale di paga, — come si pratica per le domande di rafferma — ogniqualvolta ciò si verifichi indipendentemente dallo scadere delle rafferme sia triennali che annuali.

5. Quando i militari non possono essere ammessi a rafferme triennali per motivi di salute, in base al parere sospensivo al riguardo emesso dai consigli d'amministrazione, e convalidato da referto medico, essi saranno mantenuti in servizio col vincolo della rafferma annuale come è previsto dall'art. 9 del decreto luogotenenziale n. 495 succitato. Ciò non impedisce però che gli stessi conseguano frattanto gli aumenti triennali di paga cui abbiano diritto, salvo eventuali dinieghi per motivi di disciplina.

Riacquistata la prescritta idoneità fisica, detti militari saranno ammessi alla rafferma triennale richiesta, con decorrenza normale, (cioè al termine della ferma o della precedente rafferma) se la infermità è dipesa da motivi di servizio e per causa diretta di esso, dalla data successiva a quella in cui riacquistarono la prescritta idoneità fisica, in caso contrario.

6. Riguardo ai riammessi, se essi non appartennero all'arma dovranno vincolarsi, come pel passato, alla ferma di tre anni con decorrenza dal giorno della riammissione. Se appartennero all'arma e vi compirono le tre rafferme triennali saranno del pari vincolati alla ferma di tre anni, ma conseguiranno gli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado cui avranno diritto per il tempo passato nell'arma dopo la ferma, con l'eventuale obbligo di sottostare alle prescritte ritenute mensili per le indennità di rafferma liquidate. I riammessi che già appartennero all'arma senza conseguirvi tutte e tre le rafferme triennali, saranno invece vincolati a quella ulteriore rafferma triennale non ancora contratta, con diritto agli aumenti triennali e quadriennali di cui sopra e con l'eventuale obbligo del versamento delle suddette rate mensili.

Se però i riammessi in servizio che appartennero all'arma maturano all'atto della riammissione il diritto ad un nuovo aumento triennale di paga, tale ultimo aumento potrà essere loro negato per motivi di disciplina con le norme già date, tenuto conto dei precedenti di condotta anteriori al loro congedamento.

7. Le domande di rafferme triennali dirette al Ministero della guerra dovranno essere redatte sulla prescritta carta da bollo, mentre quelle delle rafferme annuali saranno redatte su carta libera.

Sistemazione matricolare.

8. Per stabilire la posizione di tutti gli interessati all'atto della prima applicazione dei nuovi decreti, sarà inscritta sui loro fogli matricolari modello 59, la seguente variazione:

« *Ammesso al . . . . . aumento triennale di paga a termine dei DD. LL.* n. 494 *e* 495 *in data* 6 *aprile* 1919 *per avere compiuto il . . . . . anno di servizio nell'arma dopo la ferma, con decorrenza dal* 1° *febbraio* 1919 ».

In seguito, mentre rimangono identiche a quelle attuali le variazioni matricolari riguardanti l'ammissione alle rafferme triennali ed annuali — dalle quali dovranno però

togliersi le parole « con premio » —, per quanto riguarda gli aumenti triennali di paga occorrerà inscrivere, a seconda dei casi, le seguenti altre variazioni:

« *Ammesso al . . . . . aumento triennale di paga, con determinazione n. . . . in data . . . . . del comando del . . . . . Gruppo di legioni (. . . . .) con decorrenza dal . . . . . .* ».

Se l'aumento triennale di paga fu temporaneamente negato per motivi di disciplina, la variazione sarà invece la seguente:

« *Ammesso al . . . . . aumento triennale di paga, stato negato per motivi di disciplina per mesi . . . . con determinazione n. . . . in data . . . . . del Comando del . . . . . Gruppo di legioni (. . . . .) con decorrenza dal . . . . . .* ».

9. Occorrerà inoltre servirsi delle seguenti altre variazioni per gli ammessi a rafferma annuale per motivi di salute, per i riammessi in servizio che già appartennero all'arma e per i richiamati e trattenuti.

Per gli ammessi a rafferma annuale per motivi di salute:

« *Ammesso a rafferma annuale per motivi di salute e con decorrenza dal . . . .* ».

Per i riammessi provenienti dall'arma e che non vi conseguirono tutte e tre le rafferme:

« *Riammesso in servizio quale . . . . . con il vincolo della . . . . . rafferma triennale (sotto ritenuta mensile di lire . . . . per indennità di rafferme triennali già liquidate,* ovvero *senza obbligo di ritenuta per aver versato l'importo delle indennità di rafferma già liquidate,* ovvero *senza l'obbligo di ritenuta per le indennità di rafferma già liquidate in base all'art. 22 del decreto luogotenenziale n. 494 in data 6 aprile 1919) a datare da oggi. lì . . . . . .* ».

Per i riammessi provenienti dall'arma e che vi conseguirono tutte le tre rafferme triennali:

« *Riammesso in servizio quale . . . . . con la ferma di anni tre (sotto ritenuta mensile di lire . . . . . per indennità di rafferme triennali già liquidate,* ovvero *senza obbligo di ritenuta per aver versato l'importo delle indennità di rafferma già liquidate,* ovvero *senza obbligo di ritenuta per le indennità di rafferma già liquidate in base all'art. 22 del decreto luogotenenziale n. 494 in data 6 aprile 1919) a datare da oggi, lì . . . . . .* ».

Per i riammessi provenienti dall'arma che sottoposti a ritenuta per le indennità di rafferma liquidate conseguono il diritto ad anticipazione:

« *Ridotta la ritenuta per le indennità di rafferme già liquidate a lire . . . . . mensili per avere conseguito il diritto all'anticipazione di lire . . . . . dal . . . .* ».

Per i richiamati e trattenuti che prestano servizio senza alcun vincolo:

« *Ammesso al . . . . . aumento triennale di paga in base all'art. 8 del decreto luogotenenziale n. 494 del 6 aprile 1919 per aver compiuto il . . . . . anno di servizio nell'arma dopo la ferma, dal . . . . . .* ».

Gestione del vestiario.

10. Le disposizioni contenute nel capo VII del titolo IX, libro quarto del vigente regolamento per l'amministrazione e per la contabilità dei corpi, approvato con regio decreto 6 agosto 1911. sono modificate nel senso che anche le spese di rinnovazione e di riparazione al vestiario dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali sono a carico dello Stato. In conseguenza dovranno applicarsi al riguardo le norme comuni ai corpi delle altre armi.

Gli oggetti occorrenti per le rinnovazioni continueranno ad essere forniti dai magazzini legionali.

Le riparazioni potranno essere fatte eseguire dai comandanti di stazione ove siavi la possibilità di trovare sul posto operai idonei, altrimenti dai comandanti di tenenza o

sezione, servendosi, ove sia conveniente, di oggetti prelevati dai magazzini predetti. Per tali riparazioni, il cui importo sarà mensilmente pagato dalle legioni, nei modi consueti, i comandanti di stazione, di tenenza o di sezione, stipuleranno, semprechè sia possibile, apposite convenzioni con operai del luogo.

Tutti gli oggetti di corredo sostituiti dovranno essere versati e spediti al magazzino legionale, appena distribuiti quelli avuti in sostituzione.

11. Per la spedizione dai magazzini legionali degli oggetti occorrenti per le rinnovazioni e riparazioni del corredo degli uomini residenti altrove, valgono le norme di cui all'art. 825 del regolamento succitato.

Sarà cura dei comandanti di tenenza o di sezione di contenere le rinnovazioni e le riparazioni nel limite del necessario, tenuto conto del tempo in cui gli individui debbono ancora rimanere in servizio e di ottenere che i libretti personali siano sempre perfettamente al corrente, anche per quanto riguarda la gestione vestiario. Quando si dovesse verificare incuria nella buona conservazione degli oggetti di vestiario, il comando della legione, su proposta del comandante della tenenza o sezione, può assoggettare i militari a ritenuta per scupio di corredo a norma del regolamento sugli assegni.

Ai militari pei quali fu in vigore il sistema del conto vestiario cioè fino al 31 gennaio 1919, sarà applicato all'atto del congedamento il 3° comma dell'art. 829 del vigente regolamento d'amministrazione; a quelli incorporati dal 1° febbraio 1919 in poi saranno ritirati tutti gli oggetti di corredo meno quelli necessari pel viaggio.

12. Per la durata degli oggetti di corredo varrà quanto era al riguardo stabilito dall'allegato N. (parag. 911 e 1019) del regolamento d'amministrazione edizione 1898, modificato dalla circolare 515 *giornale militare* anno 1911.

13. Per l'estinzione dei vecchi debiti, sia per conto vestiario che per le abolite masse, vale quanto si è detto più sopra per la liquidazione degli assegni.

Speciale attestato pel servizio di agenti nei corpi armati:

14. Lo speciale attestato previsto dall'art. 11 del decreto luogotenenziale n. 494 sarà conforme all'annesso modello, costituente l'allegato 6

Il Ministro — CAVIGLIA.

Allegato N. 1.

QUADRO A. — Ruolino della truppa e

Matricola	Grado ed indicazione assegni personali	COGNOME E NOME	Posizione al 1° giorno del mese e variazioni riguardanti gli assegni fissi	ASSEGNI FISSI							
				Paga		Aumenti triennali di paga		Aumenti quadriennali di grado		Soprassoldo arma a cavallo	
				Giornate	Importo	Giornate	Importo	Giornate	Importo	Giornate	Importo

N. 51 R. A. del Catal.

mputo degli assegni dovuti. *Stazioni di*

Soprassoldo di medaglia	Totale assegni fissi	INDENNITA' EVENTUALI								Totale generale degli assegni dovuti	RITENUTE				Resta la somma da pagarsi
		Conteggiate sul certificato mensile	Conteggiate su altri fogli di viaggio	Soprassoldo di carica ai marescialli maggiori comandanti di sezione ed ai sottufficiali e militari di truppa addetti agli uffici	Soprassoldi vari	Indennità di tramutamento	Indennità d'ospedale			Totale indennità eventuali		per sciupio vestiario	per retta d'ospedale	a sconto debito verso il conto vestiario	Totale	

Allegato N. 2.

Grado ed assegni personali Matricola	Cognome e Nome	SUNTO delle variazioni riguardanti gli assegni fissi	ASSEGNI FISSI									
			Paga		Aumenti triennali di paga		Aumenti quadriennali di grado		Soprassoldo arma a cavallo		Soprassoldo di meduglia	Totale assegni fissi
			Giornate	Importo	Giornate	Importo	Giornate	Importo	Giornate	Importo		
1	2	3	4		5		6		7		8	9

N. 53 R. A. del Catal.

Conteggiato sul certificato mensile	INDENNITÀ EVENTUALI							Totale generale degli assegni dovuti	RITENUTE				Resta la somma da pagarsi	Firma per quietanza
	Conteggiate su altri fogli di viaggio	Soprassoldo di carica ai marescialli maggiori comandanti di sezione ed ai sottufficiali e militari di truppa addetti agli uffici	Soprassoldi vari	Indennità di tramutamento	Indennità d'ospedale			Totale indennità eventuali		Per scioglio vestiario	Per retta d'ospedale	A sconto debito verso il conto vestiario	Totale		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

Allegato 3.

Modulo di domanda di riafferma triennale.

AL MINISTERO DELLA GUERRA

(Direzione generale leva e truppa - divisione 2 truppa - sezione 3)

ROMA

Il (1) . . . . . ascritto al n. . . . . di matricola, appartenente alla legione (2) . . . . . dei carabinieri reali di . . . . . ultimando (3) . . . . col giorno . . . . . ha l'onore di pregare codesto Ministero perchè voglia ammetterlo alla (4) . . . . . rafferma triennale giusta il decreto luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919.

A . . . . . li . . . . . 19 . .

Il (5) . . . . . .

(6) . . . . . .

(1) Grado, arma, casato e nome.

(2) Territoriale od allievi.

(3) A seconda dei casi si scriverà: 3 anni di effettivo servizio sotto le armi — la prima, seconda o terza rafferma triennale, *ovvero* un anno di servizio dalla data della sua riammissione (per i riammessi che non appartennero all'arma).

(4) Prima, seconda o terza.

(5) Grado ed arma.

(6) Casato e nome.

Allegato 4.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI . . . . .

Atto deliberativo

sulla domanda di un militare per l'ammissione alla riafferma triennale.

Oggi . . . . . del mese di . . . . . 19 . . . . . .

A mente del disposto del paragrafo 533 lettera *C* dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito ed in base ai criteri sanciti dall'art. 10 del decreto luogotenenziale 495 del 6 aprile 1919, il consiglio d'amministrazione della suddetta legione si è riunito per deliberare in merito alla domanda della (1) . . . rafferma triennale avanzata dal (2) . . . . . .

Preso in esame il foglio matricolare e caratteristico del richiedente, nonchè la dichiarazione medica ed avendo constatato:

1) che il predetto militare trovasi nelle condizioni di età e di servizio voluti per aspirare alla rafferma;

2) che (3) . . . . . fornito della prescritta idoneità fisica;

3) che per la condotta tenuta durante il prestato servizio (3) . . . . meritevole di essere mantenuto in servizio nell'arma;

4) che (4) . . . ha l'istruzione sufficiente per compiere in modo soddisfacente il servizio del proprio grado;

5) che dall'insieme delle sue qualità lascia presumere che durante la rafferma possa continuare a prestare un buon servizio nell'arma;

Delibera (5) . . . . . di voti che (6) . . . . . di appoggiare la sua domanda, (*ovvero* a (5) . . . . . di voti che non sia il caso per ora di appoggiare la sua domanda per motivi di salute, di carattere temporaneo, pur ritenendolo meritevole di essere ammesso alla rafferma di un anno).

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il segretario	*Il membro*	*Il membro*
Il membro	*Il relatore*	*Il presidente*

(1) Prima seconda o terza.
(2) Grado, casato, nome e N.° di matricola.
(3) E' o non è.
(4) Ha o non ha.
(5) Ad unanimità o maggioranza.
(6) Sia o non sia.

Allegato 5.

Foglio di proposta mod. 5 per l'ammissione di un militare ad aumento triennale di paga.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI . . . .

(1) . . . . . di . . . . . .

Il sottoscritto preso in esame il foglio matricolare e caratteristico del (2) . . . . (che ha testè inoltrato domanda della (3) . . . . . .) che sotto la data del . . . . prossimo venturo maturerà il diritto al . . . . . aumento triennale di paga, esprime parere che lo stesso per i suoi precedenti di condotta sia meritevole di conseguire sotto la data stessa il beneficio di tale aumento, *ovvero* propone che per motivi di disciplina tale aumento gli venga negato per un periodo di mesi . . . . .

A . . . . . li . . . . . 19 . . .

Il . . . . . .

Comandante la (1) . . . . . .

(timbro)

Parere del comandante di tenenza
(timbro e data)

Parere del comandante di compagnia.
(timbro e data)

Parere del comandante di divisione.
(timbro e data)

Parere del comandante di legione.
(timbro e data)

---

(1) Sezione, tenenza, compagnia. — (2) Grado, casato e nome, n. di matricola. — (3) 1ª, 2ª o 3ª rafferma triennale o rafferma annuale.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI . . . .

Atto deliberativo sulla proposta di ammissione di un militare ad aumento triennale di paga.

Oggi . . . . del mese di . . . . . 19 . .

A mente del disposto dell'art. 4 del decreto luogotenenziale n. 494 del 6 aprile 1919 il consiglio d'amministrazione si è riunito per deliberare in merito al . . . . . aumento triennale di paga del (1) . . . (che ha inoltrato domanda (2) della (3) . . . . della quale fu ritenuto meritevole, come da relativo atto deliberativo di pari data).

Preso in esame il foglio matricolare e caratteristico dell'interessato e tenuto conto dei pareri dei superiori gerarchici:

Delibera (4) . . . . . che (5) . . . . . il caso di negargli l'aumento suddetto per il periodo di mesi . . . . . per motivi di disciplina.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Il segretario *Il membro* *Il membro*

Il membro *Il relatore* (timbro) *Il presidente*

COMANDO DEL . . . . GRUPPO DI LEGIONI DEI CARABINIERI REALI (. . . .)

Determinazione N. . . . . .

Il sottoscritto visti i pareri dei superiori gerarchici e l'atto deliberativo del Consiglio d'Amministrazione dela Legione di . . . . . in base alle facoltà conferitegli dall'articolo 4 del decreto luogotenenziale venga concesso senza ritardo alcuno il . . . . . aumento triennale di paga (*ovvero* venga negato per un periodo di mesi . . . . il . . . . aumento triennale di paga per motivi di disciplina).

Si dà ordine di fare le necessarie comunicazioni all'interessato e di allegare al suo mod. 59 originale il presente foglio di proposta.

A . . . . . , li 19

Il . . . . . .

Comandante del Gruppo

(timbro)

(1) Grado, casato e nome, n. di matricola. — (2) Nel solo caso in cui tale inoltro abbia avuto luogo. — (3) 1ª, 2ª o 3ª rafferma triennale o rafferma annuale. — (4) A maggioranza od unanimità di voti. — (5) Sia o non sia.

Allegato 6.

Regio Esercito Italiano.

ARMA DEI CARABINIERI REALI

COMANDO DEL (1) . . . . . GRUPPO DI LEGIONI ((2) . . . . .)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale n. 494 in data 6 aprile 1919.

Si attesta

Che il signor (3) . . . . . nato a (4) . . . . . il . . . . . , congedatosi dall'arma dei carabinieri reali senza aver diritto a pensione col grado di (5) . . . . . dopo aver compiuto 12 anni di servizio, per i suoi precedenti disciplinari e di servizio nell'arma riunisce i necessari requisiti per ben disimpegnare le attribuzioni di agente nei corpi armati o di guardia giurata

Il (7) . . . . . .
Comandante del Gruppo

(timbro)

A . . . . . *addì* 19

(1) Numero d'ordine del Gruppo .
(2) Località di residenza del Comando di Gruppo.
(3) Cognome, nome e paternità dell'interessato.
(4) Luogo e data di nascita dell'interessato.
(5) Grado ed arma.
(6) Località e data del rilascio.
(7) Grado del comandante il Gruppo.

Prezzo della presente dispensa L. **0.30**

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª — 1919 — 18 Aprile

N. 217. - 13 ottobre 1918. — PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 1647, che reca disposizioni circa l'applicazione del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876, per pensioni privilegiate di guerra . . . . . *Pag.* 290

» 218. - 26 gennaio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 215, che costituisce in ente morale la donazione di lire 1000 fatta da un ufficiale a favore del 4 battaglione del 35 reggimento fanteria e ne approva lo statuto organico . . *Pag.* 290

» 219. - 9 marzo 1919. — PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 418, che stabilisce il trattamento di pensione degli ufficiali della riserva richiamati che ebbero comandi di truppe combattenti o furono addetti a servizi di prima linea od imbarcati su navi armate . . . . . *Pag.* 291

» 220. - 9 marzo 1919. — PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 419, concernente il trattamento di pensione dei sottufficiali e militari di truppa trasferiti, durante la guerra, per motivi fisici in altro corpo del regio esercito . . . . . *Pag.* 291

» 221. - 18 marzo 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale 18 marzo 1919, che stabilisce l'indennità da corrispondersi ai membri civili, non funzionari dello Stato, chiamati a far parte di commissioni nell'interesse dell'amministrazione militare per le prestazioni compiute fuori della loro ordinaria residenza *Pag.* 291

» 222. - 19 marzo 1919. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene rinnovato il consiglio di disciplina per gli ufficiali del regio esercito . *Pag.* 292

» 223. - 7 aprile 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Compilazione delle schede per l'applicazione dell'amnistia . . . . . *Pag.* 292

» 224. - 11 aprile 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Moduli per il pagamento degli assegni agli ufficiali . . . . . *Pag.* 293

» 225. - 14 aprile 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Continuazione dell'assegno giornaliero ai sottufficiali ed ai carabinieri raffermati, inviati in licenza illimitata . . . . . *Pag.* 294

» 226. - 17 aprile 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Comunicazioni da farsi dalle amministrazioni militari al Ministero del tesoro circa il ricollocamento in congedo degli ufficiali richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria o dalla riserva ed il congedamento di sottufficiali richiamati, già provvisti di assegno o di pensione . . . . . *Pag.* 294

» 227. - 17 aprile 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Documenti di viaggio per il rispatrio delle famiglie dei militari già residenti all'estero . . . . . *Pag.* 295

» 228. - 17 aprile 1919. — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di vestiario da lasciare ai militari di truppa licenziati dal servizio sotto le armi . . . . . *Pag.* 295

» 229. - 17 aprile 1919. — TRASPORTI. — Libretti di viaggio degli ufficiali delle categorie in congedo, attualmente in servizio . . . . . *Pag.* 295

AVVISO . . . . . *Pag.* 296

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 296

CIRCOLARE N. 217. — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 1647, che reca disposizioni circa l'applicazione del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, per pensioni privilegiate di guerra.** — (Direzione generale personale civili e affari generali). — 13 ottobre 1918. — (Gazzetta ufficiale n. 270, del 16 novembre 1918).

Articolo unico. — Per la liquidazione ed il pagamento degli assegni della 10ª categoria indicata nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, il ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra esercita le funzioni già demandate all'amministrazione militare dall'art. 7 del citato decreto luogotenenziale.

Al pagamento degli assegni suddetti, che si effettuerà in seguito alla cessazione dal servizio od all'invio in congedo del militare, saranno applicabili le altre norme vigenti pel pagamento delle pensioni di guerra.

N. 218. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 215, che costituisce in ente morale la donazione di L. 1000 fatta da un ufficiale a favore del 4 battaglione del 35° reggimento fanteria e ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale, — Divisione personale del Ministero). — 26 gennaio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 80, del 3 aprile 1919).

Art. 1. — La donazione di lire mille, fatta a favore del 4° battaglione del 35° reggimento fanteria, è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2. — E' approvato lo Statuto organico della detta fondazione, formato di otto articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

STATUTO ORGANICO DELLA FONDAZIONE OTTAVIO CAVALLERO.

Art. 1. — La donazione fatta a favore del comando del 4° battaglione del 35° reggimento fanteria da un ufficiale del 4° battaglione dello stesso reggimento, il quale desidera di non essere nominato, avrà il nome di « FONDAZIONE MAGGIORE OTTAVIO CAVALLERO ».

Art. 2. — L'attività dell'ente è costituita dalla rendita capitale di lire mille investite in una cartella del Prestito nazionale 5 % intestata alla Fondazione OTTAVIO CAVALLERO e depositata nella cassa di riserva del deposito del 35° fanteria.

Art. 3. — L'amministrazione della fondazione è affidata al consiglio d'amministrazione del reggimento stesso.

Art. 4. — Con la rendita annuale dell'ente sarà costituito un unico premio di L. 50, da sorteggiarsi il 10 giugno, in occasione della festa del reggimento, fra i caporali e soldati del 4° battaglione, che a giudizio del comandante del battaglione stesso saranno ritenuti meritevoli per avere i requisiti di cui al successivo articolo 5.

Art. 5. — *Il premio sarà sorteggiato fra quei caporali e soldati che, sia in pace come in guerra, pur non raggiungendo gli estremi per la concessione di una ricompensa al valore, si saranno distinti tanto da meritare un encomio solenne sull'ordine del giorno reggimentale o di battaglione, se quest'ultimo trovasi distaccato dal reggimento.*

Art. 6. — In caso di scioglimento del 4° battaglione subentrerà nel godimento della fondazione il 2° battaglione seguendo tutte le norme del presente statuto.

Art. 7. — Annualmente, avvenuta la distribuzione del premio, il comandante del 4° battaglione dovrà trasmettere al Ministero della guerra, per il tramite del consiglio d'amministrazione, il conto della gestione finanziaria dell'ente.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 8. — Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto con le prime rendite, riducendo all'uopo o ritardando la prima distribuzione del premio.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 219. — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 418, che stabilisce il trattamento di pensione degli ufficiali della riserva richiamati che ebbero comandi di truppe combattenti o furono addetti a servizi di prima linea od imbarcati su navi armate.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 marzo 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 83, del 7 aprile 1919).

Art. 1. — Agli ufficiali della riserva ascritti all'esercito ed all'armata, per il tempo in cui, richiamati, abbiano avuto comandi di truppe combattenti o siano stati addetti a servizi di prima linea od imbarcati su navi armate, sarà fatta, all'atto del rinvio in congedo e secondo le norme al momento stesso in vigore, una nuova liquidazione di pensione, tenendo conto anche dei gradi rivestiti e degli stipendi raggiunti durante il richiamo, limitatamente, però, al periodo trascorso nelle predette destinazioni.

Art. 2. — Le presenti disposizioni avranno effetto dal 24 maggio 1915.

Art. 3. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

N. 220. — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 419, concernente il trattamento di pensione dei sottufficiali e militari di truppa trasferiti, durante la guerra, per motivi fisici in altro corpo del R. esercito.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 marzo 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 84, dell'8 aprile 1919).

Art. 1. — I sottufficiali e i militari di truppa che dall'arma dei carabinieri reali, siano stati, durante lo stato di guerra, trasferiti in altro corpo del R. esercito, perchè non più fisicamente idonei al servizio speciale dell'arma stessa, al loro invio in congedo, saranno considerati come collocati a riposo od in riforma e liquideranno la pensione, che eventualmente loro spettasse, come se avessero continuato ad appartenere all'arma di provenienza.

Art. 2. — Le disposizioni del presente decreto avranno vigore sino ad un anno dopo la conclusione della pace.

N. 221. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITA'. — **Decreto ministeriale 18 marzo 1919, che stabilisce l'indennità da corrispondersi ai membri civili, non funzionari dello Stato, chiamati a far parte di commissioni nell'interesse dell'amministrazione militare per le prestazioni compiute fuori della loro ordinaria residenza.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 marzo 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

di concerto col MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 che stabilisce le indennità per le spese di viaggio e di soggiorno per il personale dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1388 concernente il trattamento del personale delle commissioni di requisizione, incetta e collaudo;

DETERMINA:

Ai membri civili non funzionari dello Stato — effettivi o consulenti — chiamati a far parte di commissioni nell'interesse dell'amministrazione militare, è dovuta, a da-

tare dal 16 ottobre 1918, per le prestazioni compiute fuori della loro residenza, una indennità giornaliera di L. 25 — oltre al rimborso delle eventuali spese di trasporto — invece di quella stabilita dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1383.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 *marzo* 1919.

Il Ministro della guerra — CAVIGLIA.

Il Ministro del tesoro — STRINGHER.

N. 222. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale col quale viene rinnovato il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 marzo 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 2 del decreto luogotenenziale 10 ottobre 1915 n. 1500, che stabilisce un nuovo ordinamento del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 139 che modifica il predetto decreto;

DECRETA:

Art. 1. — Il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito nominato con decreto ministeriale 10 dicembre 1918 cessa dalle funzioni alla data del 20 corrente ed è rinnovato come segue:

Componenti effettivi:

Tenente generale Croce cav. Giovanni, *presidente;*
Maggior generale Fiastri cav. Giulio, *membro;*
Maggior generale Polver cav. Gaetano, *membro;*
Colonnello di fanteria Giacosa cav. Gioacchino Saulle, *segretario.*

Supplenti:

Ten. generale Gigli Cervi cav. Giovanni, *membro;*
Ten. generale Negri dei conti di Lamporo nob. cav. Ettore, *membro.*
Maggior generale Formentini cav. Dante, *membro;*
Brigadiere generale Baumgartner cav. Edmondo, *membro;*
Colonnello di fanteria Calini cav. Giovanni, *segretario.*

Art. 2. — In assenza del presidente, tenente generale Croce, assumerà la presidenza il più elevato in grado e il più anziano dei componenti il consiglio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 *marzo* 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 223. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Compilazione delle schede per l'applicazione dell'amnistia.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 aprile 1919.

Nonostante la speciale raccomandazione fatta da questo Ministero con la circolare 112 del *giornale militare* corrente anno, risultano trasmesse al Comando Supremo (ufficio ordinamento e mobilitazione) numerose schede non compilate con la necessaria esattezza.

In particolare modo si rileva:

1) Difetto di specificazione dei corpi e dei reparti mobilitati nei quali il militare ha prestato servizio (colonna 1 della scheda).

A tale proposito giova notare che se per la fanteria e l'artiglieria da campagna è sufficiente l'indicazione del reggimento, per altri corpi o reparti è di assoluta necessità un'indicazione più specificata (ad esempio: il battaglione, se trattasi di alpini; il gruppo o la batteria, se trattasi di artiglieria da montagna, da fortezza, ecc.; il battaglione o lo compagnia se trattasi di militari del genio; la divisione, la brigata od il reggimento cui sono organiche, se trattasi di compagnia mitragliatrici ecc.).

Alla maggiore specificazione corrisponde maggiore facilità nelle ricerche e quindi più celere svolgimento della pratica; è perciò opportuno, per la sollecita applicazione dell'amnistia, richiedere al militare interessato indicazioni particolareggiate e non sommarie.

2) Indicazioni di corpi o reparti non mobilitati nella colonna prima della scheda (ad esempio: deposito, legione territoriale ecc.);

3) Poca esattezza nelle date (colonna 2ª e colonna 3ª della scheda) le quali, se non possono essere precise, devono essere almeno sufficientemente approssimative (ad esempio: primi di luglio, fine di ottobre, prima quindicina di marzo ecc.);

4) Compilazione della colonna 4ª, mentre questa è di esclusiva competenza del Comando Supremo, come resulta dall'art. 9 della circolare 112 del *giornale militare;*

5) Mancanza della indicazione dello stabilimento di pena o della data o del numero di protocollo o della firma dell'ufficiale compilatore talvolta anche del tribunale cui la scheda deve essere inoltrata;

6) Le schede mod. A vengono talora erroneamente trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personale civili e affari generali), mentre debbono essere restituite, come è detto nelle schede stesse, all'avvocato militare del tribunale militare competente;

7) Le autorità militari rispondono talvolta in modo evasivo alle richieste di informazioni fatte dagli avvocati militari riguardo a circostanze che esse debbono essere in grado di fornire e anche dichiarano di non aver avuto in forza militari da esse stesse denunciati;

8) Le autorità militari trasmettono tardivamente ai comandi dei distretti militari le dichiarazioni relative al servizio e alla condotta dei militari condannati a pene di cui fu differita l'esecuzione, cosicchè i comandi dei distretti non possono soddisfare alle richieste degli avvocati militari.

Pertanto ad eliminare tali inconvenienti si richiamano le autorità militari alla maggiore accuratezza e diligenza nelle ricerche e nella trasmissione delle informazioni agli avvocati militari e alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nei numeri 11 e seguenti della circolare n. 112 ed inoltre tutti gli uffici militari in genere ad una maggiore precisione nella compilazione delle schede.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 224. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Moduli per il pagamento degli assegni agli ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 aprile 1919.

In dipendenza della soppressione della sezione ruolini presso il comando territoriale del Corpo di stato maggiore, disposta con la circolare 133 corrente anno, deve intendersi abrogata la circolare 588 del 1918 con la quale fu adottato l'uso di speciali ORDINI DI PAGAMENTO PER GLI ASSEGNI DOVUTI AGLI UFFICIALI (mod. 238) e di speciali SPECCHI DELLE INDENNITA' PAGATE PER SERVIZI E POSIZIONI SPECIALI (mod. 33 R. A.).

Il fondo di tali modelli esistente presso i corpi continuerà ad essere adoperato fino a consumazione dopo tolto loro il talloncino che doveva spedirsi alla predetta sezione.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 225. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Continuazione dell'assegno giornaliero ai sottufficiali ed ai carabinieri raffermati, inviati in licenza illimitata.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 aprile 1919.

Giusta il comma *b*) del § 99 del Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi quale fu modificato col R. decreto 4 aprile 1912, n. 646 (circolare 304-1912) ai sottufficiali di ogni arma e corpo, agli appuntati dei carabinieri ed ai carabinieri raffermati in licenza ordinaria e straordinaria continua l'assegno giornaliero per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni.

Essendo la licenza illimitata stata concessa in attesa del congedo ad alcune classi licenziate dalle armi, compresa tra le licenze straordinarie, giusta il n. 71 del regolamento per le licenze nel R. esercito, ne consegue che ai militari sopraindicati doveva applicarsi senz'altro la citata disposizione.

Poichè, invece, risulta che non tutte le amministrazioni corrispondono l'assegno giornaliero per i primi 60 giorni della licenza illimitata ai militari che ne hanno diritto, si richiamano all'osservanza della disposizione di che trattasi avvertendo che:

a) trattandosi di continuazione d'assegno, questo non spetta a coloro che per una ragione qualsiasi non lo percepivano all'atto dell'invio in licenza;

b) ai militari che dalla posizione di licenza passano a quella di congedo illimitato od assoluto prima del termine dei 60 giorni, l'assegno cessa con la data del congedo;

c) insieme coll'assegno va corrisposta l'indennità caro-viveri;

d) il pagamento va fatto dal centro di mobilitazione dal quale il militare dipendeva allorchè fu inviato in licenza illimitata anche se all'atto dello invio in licenza il militare fece passaggio ad altro centro.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 226. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Comunicazioni da farsi dalle amministrazioni militari al Ministero del tesoro circa il ricollocamento in congedo degli ufficiali richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria o dalla riserva ed il congedamento di sottufficiali richiamati, già provvisti di assegno o di pensione.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 17 aprile 1919.

In base all'art. 5 del decreto luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 727 (circolare 385 *giornale militare* 1917) ai pensionati militari richiamati in servizio ed aventi grado di ufficiale o di sottufficiale resta sospeso il pagamento degli assegni di pensione o dell'indennità annua di servizio ausiliario, dovendo esser loro corrisposti dall'amministrazione militare gli assegni del proprio grado.

Ai termini poi del terzultimo comma della circolare 560 del *giornale militare* stesso anno appena gli ufficiali e sottufficiali già pensionati cessano nuovamente dal servizio effettivo, devonsi informare subito le delegazioni del tesoro interessate della data di tale cessazione perchè possano riprendere il pagamento della pensione a favore del personale di che trattasi.

Nel rammentare quanto sopra, si determina che, indipendentemente dalla preindicata comunicazione alle delegazioni del tesoro, prescritta dalla citata circolare n. 560, i corpi del R. esercito trasmettano, al più presto, al Ministero del tesoro (Direzione generale del segretariato - Divisione V^{a}) l'elenco degli ufficiali e dei sottufficiali pensionati, già ad essi assegnati ricollocati in congedo dal novembre 1918 in poi, indicando per ciascuno di essi, con le precise date dei richiami e dei congedi, il periodo o i periodi della loro permanenza sotto le armi durante lo stato di guerra.

Eguale elenco dovrà essere, di volta in volta, trasmesso a quel Ministero per gli ufficiali o sottufficiali pensionati che verranno successivamente ricongedati.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 227. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Documenti di viaggio per il riespatrio delle famiglie dei militari già residenti all'estero.** — (Divisione stato maggiore). — 17 aprile 1919.

Questo Ministero prescrive che d'ora innanzi sulle richieste *modello B Rosa* che saranno rilasciate, a norma della circolare n. 137 del *giornale militare* del c. a., dai comandi dei reali carabinieri, o, in mancanza di questi, dai Sindaci, pei viaggi relativi al riespatrio delle famiglie di militari già residenti all'estero, sia indicato in modo ben chiaro e visibile che trattasi di *famiglie di militari espatriandi.*

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 228. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di vestiario da lasciare ai militari di truppa licenziati dal servizio sotto le armi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 aprile 1919.

Dato l'inoltrarsi della buona stagione, a datare dal 1° maggio p. v. i militari di truppa da licenziarsi dal servizio sotto le armi saranno fatti partire provvisti di tutti gli oggetti di vestiario elencati al n. 21 della circolare 690 del *giornale militare* in data 1° dicembre 1918, meno il pastrano o la mantellina.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 229. — TRASPORTI. — **Libretti di viaggio degli ufficiali delle categorie in congedo, attualmente in servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 aprile 1919.

Si è dovuto constatare che non tutte le dipendenti autorità si attengono alle disposizioni emanate con la circolare n. 727 del *giornale militare* 1918 e con quella a stampa n. 8-2929 del 24 febbraio u. s., relative all'obbligo di ritirare i libretti di viaggio agli ufficiali *delle categorie in congedo* (complemento, M. T., riserva ecc.) *richiamati in servizio*, all'atto del loro invio in licenza, temporanea od illimitata, in attesa di congedo. Ciò essendo causa di anormalità, che è indispensabile evitare, qui si riassumono le disposizioni contenute nelle circolari predette.

1. In analogia al paragrafo III, lett. *a*), del vigente regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno (Ediz. 1911), i libretti di viaggio da ritirarsi agli ufficiali di cui sopra debbono essere inviati ai comandi di distretto nel cui territorio gli interessati hanno dichiarato di fissare il proprio domicilio.

2. I comandi predetti li conserveranno con ogni cura, in attesa delle ulteriori disposizioni che il Ministero si riserva di impartire quando il congedamento degli ufficiali in parola potrà considerarsi definitivo. Se, nel frattempo, taluno degli ufficiali, il cui libretto fu depositato presso il distretto rispettivo, riacquistasse titolo per tornarne in possesso, il comando del corpo, dal quale l'ufficiale stesso verrà a dipendere, lo richiederà al citato distretto.

3. Agli ufficiali che ne facciano richiesta all'atto del licenziamento, potrà lasciarsi il libretto di viaggio mod. A, per essere usufruito durante i primi 15 giorni di licenza, con stipendio, di cui alla circolare ministeriale a stampa 24 dicembre 1918, n. 2588 (Direzione generale personali ufficiali - Ufficio del direttore generale).

I detti ufficiali, però, dovranno lasciare ai comandi, corpi, uffici, ecc., presso i quali si trovavano all'atto del licenziamento, una dichiarazione scritta, con la quale s'impegnino di consegnare il libretto stesso al termine di 15 giorni all'autorità militare locale, od a quella più prossima, perchè lo invii al comando del distretto suaccennato.

4. E' stretto obbligo dei comandi di corpo, capi d'ufficio, ecc. di esigere dagli ufficiali, che ne dipesero, la rigorosa osservanza delle disposizioni di cui sopra e di denunciare al Ministero (*Divisione trasporti e servizio postelegrafico*) gli ufficiali che non aderissero all'invito di restituire il rispettivo libretto. Le autorità medesime saranno disciplinarmente e, all'evenienza, anche pecuniariamente responsabili delle anormalità che si verificassero, se, per loro trascuratezza, i libretti di viaggio non venissero depositati tempestivamente presso i competenti distretti.

Il Ministro — CAVIGLIA.

AVVISO

Proroga al termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina di 15 sottotenenti nel Corpo delle guardie di città, indetto dal Ministero dell'Interno.

Con decreto ministeriale 29 marzo u. s., è stato protratto a tutto il 30 aprile corrente, il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina di 15 sottotenenti nel corpo delle guardie di città, indetto fra gli ufficiali non effettivi del R. esercito, con decreto ministeriale 18 febbraio u. s.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 18ª, anno 1919, circ. n. 146.

A pag. 169, art .9, comma *a*) aggiungere: « in Cirenaica, dal 1° dicembre 1915 al 1° aprile 1918: 1 ten. colonnello - 2 maggiori - 5 capitani »;

A pag. 170, art. 9. comma *E*, riga quarta, *invece di*: « *c*) rafferma di un anno, *leggasi*: *a*) rafferma di 6 mesi ».

A pag. 170, art. 11, secondo comma, *invece di*: « decreto 22 gennaio 1914, n .14, *leggasi*: decreto 22 gennaio 1914, n. 147 ».

A pag. 170, art. 12, ultima riga, *invece di*: « decreto luogotenenziale 19 giugno 1918, n. 198, *leggasi*: decreto luogotenenziale 19 giugno 1918, n. 798 ».

Dispensa 20ª, anno 1919, circ. 163.

Riga 6, sopprimere le parole: « (Direzione generale sanità militare) ».

Dispensa 23ª, anno 1919, circ. 209.

A pag. 259, nel sommario di detta circolare, invece di: « Pag. 261 », leggasi: « Pagina 262 ».

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

BIBLIOTECA Ministero Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª — 1919 — 25 Aprile

N. 230. - 2 febbraio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale che modifica e proroga al 30 giugno 1919 i decreti precedenti relativi alle indennità speciali in servizi di presidio . . . . . *Pag.* 308

» 231. - 9 marzo 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 139, che costituisce in ente morale la donazione di L. 25.000 fatta dalla 7ª divisione di fanteria mobilitata, in favore dei discendenti dei militari che ne fecero parte dalla battaglia del Piave (giugno 1918) a quella di Vittorio Veneto (ottobre 1918) . . . . . *Pag.* 302

« 232. - 6 aprile 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 516, che pone fuori ruolo i funzionari dell'amministrazione centrale della guerra comandati a prestare servizio fuori di essa e fissa altresì temporaneamente il ruolo di ragioneria dell'amministrazione medesima . . . . . *Pag.* 303

» 233. - 18 aprile 1919. — STATO DEGLI UFFICIALI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Composizione delle commissioni di scrutinio di cui alle circolari 569 del *giornale militare* 1915, 176 del *giornale militare* 1916 e 19 *del giornale militare* 1919 . . . . . *Pag.* 304

» 234. - 20 aprile 1919 — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione di alcune sezioni di tribunali militari . . . . . *Pag.* 305

» 235. - 20 aprile 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione di alcune sezioni di tribunali militari . . . . . *Pag.* 305

» 236. - 22 aprile 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che conferisce uno speciale incarico presso la sezione tecnica dell'ufficio storiografico della mobilitazione ai prof. ing. Giuseppe Belluzzo del R. Istituto tecnico superiore di Milano e dott. Giuseppe Oddo, direttore dell'istituto di chimica della R. Università di Palermo . . . . . *Pag.* 305

» 237. - 22 aprile 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che conferma, in qualità di comandato, l'incaricato di capo gruppo della sezione coloniale dell'ufficio storiografico della mobilitazione al prof. commendatore Antonio Baldacci, vice direttore dell'orto botanico della R. Università di Palermo . . . . . *Pag.* 306

» 238. - 24 aprile 1919. — DISPOSIZIONI VARIE — Distribuzione delle polizze di assicurazione gratuite ai militari combattenti reduci dalla Libia . . . . . *Pag.* 306

» 239. - 24 aprile 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Pagamento dell'indennità di rafferma e dei premi ai raffermati ed ai sottufficiali . . . *Pag.* 307

» 240. - 25 aprile 1919. — COLONIE. — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Licenze agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti metropolitani dislocati in Tripolitania e Cirenaica . . . . . *Pag.* 308

» 241. - 25 aprile 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Concessione di una speciale indennità caroviveri agli operai borghesi provvisti d'indennità di guerra o facenti parte delle truppe metropolitane in Libia . . . . . *Pag.* 309

AVVISO . . . . . *Pag.* 310

CIRCOLARE N. 230. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto ministeriale che modifica e proroga al 30 giugno 1919 i decreti precedenti relativi alle indennità speciali in servizi di presidio.** — (Direzione generale revisione conti). — 2 febbraio 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Viste le leggi 23 giugno 1918, n. 830, e 19 dicembre 1918, n. 1908, relative all'esercizio dei bilanci per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per il 1° semestre dell'anno finanziario 1915-1916, modificato e mantenuto in vigore sino al 31 dicembre 1918 coi decreti ministeriali 30 dicembre 1915, 24 luglio 1916, 13 gennaio 1917, 7 agosto 1917, 12 e 13 gennaio 1918 e coi due decreti in data 9 luglio 1918;

DETERMINA:

Art. 1. — Il decreto ministeriale 30 giugno 1915 che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio dal 1° luglio al 31 dicembre 1915, modificato e mantenuto in vigore sino al 31 dicembre 1918, con i decreti 30 dicembre 1915, 24 luglio 1916, 13 gennaio 1917, 7 agosto 1917, 12 gennaio 1918, 13 gennaio 1918, e con i due decreti in data 9 luglio 1918, è prorogato sino al 30 giugno 1919 colle seguenti aggiunte e varianti.

Art. 2. — 1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2. — « S'intendono per « servizi di presidio » quelli che (salvo le eccezioni indicate nel presente decreto) sono compiuti isolatamente nei dintorni dei presidi, ancorchè si esca dai limiti di questi, ed importano, fra andata e ritorno, un percorso non maggiore di 20 chilometri e non richiedono pernottamento fuori della residenza, come le ispezioni alle guardie ed ai forti, le visite mediche e veterinarie, le visite a truppe, a derrate, a materiali ed a locali, i servizi d'artiglieria e del genio, le marce di ricognizione a cavallo, le cacce a cavallo ed i servizi speciali dei riparti ciclisti.

« Sono pure considerati di presidio i servizi senza pernottamento che importino un percorso maggiore di 20 chilometri tra andata e ritorno, e che richiedono un'assenza fuori della residenza non maggiore di 8 ore.

« I servizi fuori residenza che importano un percorso maggiore di 20 chilometri e un'assenza maggiore di 8 ore, danno diritto al normale trattamento di missione;

2. Nell'allegato 1° - Indennità comuni:

a) I nn. 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Per qualunque percorso non minore di chilometri 10, fra andata e ritorno, salvo le eccezioni stabilite in queste allegato e nel seguente, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente incontrate (cioè senza l'aumento dei due decimi) per ferrovia, tramvia, automobili od altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio. Per i tratti nei quali tali mezzi di trasporto non esistono o l'ufficiale o impiegato non se ne può servire, è dovuta l'indennità chilometrica.

« Per i percorsi minori di chilometri 10 non spettano i rimborsi di cui sopra, salvo che si riferiscono ai servizi di cui al numero seguente.

« Per le assenze dalla residenza superiori a quattro ore, è dovuta un'indennità di L. 3. Per far constare il diritto a tale indennità, l'ufficiale o impiegato deve presentare apposita dichiarazione, conforme all'allegato *A*, che sarà poi unita al rendiconto a giustificazione della spesa.

2. Pei servizi di artiglieria, del genio e di aeronautica, ordinati dai competenti capi di servizio, anche se compiuti da ufficiali non appartenenti alle rispettive armi, il rimborso delle spese di trasporto o l'indennità chilometrica come al primo comma del numero precedente, spettano se i percorsi sono non minori di 5 chilometri, fra andata e ritorno.

« Per questi servizi è dovuto inoltre un compenso fisso di centesimi 50 pei percorsi che raggiungono i 10 chilometri e di una lira per quelli che raggiungono i 15.

« Quando però il servizio richieda un'assenza dalla residenza superiore a quattro ore, spetta invece l'indennità di L. 3, di cui al 3° comma del n. 1.

b) Sono aggiunti i seguenti numeri:

« 2-*bis*. Per comprovare il diritto all'indennità di missione nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto, vanno allegate al certificato di viaggio dichiarazioni analoghe a quelle di cui all'altimo comma del precedente n. 1. Il trattamento di missione esclude il compenso di L. 3, di cui ai numeri precedenti.

« 2-*ter*. Nei servizi pei quali l'ufficiale o impiegato debba recarsi due o più volte al giorno nella stessa località, per stabilire se spetti il normale trattamento di missione, la distanza (tra andata e ritorno) e il tempo vanno considerati per una sol volta quante sono state le gite.

« Il rimborso dei mezzi di trasporto spetta però per ognuna delle gite effettivamente compiute.

c) il n. 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ai sottufficiali comandati in sostituzione di ufficiali in servizio di presidio pei quali debbano compiere un percorso non minore di 10 chilometri fra andata e ritorno è dovuto:

« ai marescialli, il rimborso delle spese effettivamente incontrate (cioè senza l'aumento dei due decimi) per ferrovia, tramvia, automobili, o altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio; pei tratti nei quali tali mezzi di trasporto non esistono o il maresciallo non se ne può servire, è dovuta l'indennità chilometrica;

« ai sergenti maggiori e sergenti, il rimborso delle spese effettive per i mezzi di trasporto di cui sopra, e pei tratti nei quali tali mezzi di trasporto non esistono o il sottufficiale non se ne può servire, un'indennità chilometrica nella misura di cent. 25.

« Per le assenze dalla residenza superiori a quattro ore, è dovuto un compenso di L. 2 da giustificare con una dichiarazione conforme all'allegato *A*.

« Il trattamento di cui al presente numero spetta ancorchè richieda pernottamento fuori della residenza, o un allontanamento da essa per più di 20 chilometri e di 8 ore, con diritto però all'opzione pel normale trattamento di trasferta se più vantaggioso;

d) Al n. 9 è aggiunto il seguente periodo: — Però l'indennità di L. 3 di cui allo stesso n. 2 esclude quella di L. 1,50 di cui al presente numero.

3. Nell'allegato II - Indennità speciali - i numeri 8-*bis*, 30-*ter* e 30-*quater*, sono sostituiti com- appresso, ed è aggiunto il n. 30-*quinquies*:

III	8 *bis*	Milano presidio	Ufficiali della commissione militare di controllo presso la fabbrica lombarda di prodotti chimici, nei giorni in cui si recano presso lo stabilimento di detta fabbrica qualunque sia il numero delle gite . . .	3	—	—	—	I. E.
IX	30 *ter*	Roma presidio	Ufficiali incaricati dell'incetta di materiali sanitari e della vgilanza sull'Istituto farmacologico (fuori Porta Maggiore)	3	—	—	—	I. E.
			Ufficiali che prestano continuo servizio con pernottazione presso l'ospedale militare di riserva di Vigna Pia e il Riparto Psicopatico in S. Onofrio; presso i forti (esclusi: Batteria Tevere e forte Nomentano) e presso gli ospedali militari dislocati nei forti stessi (escluse pure le opere ora dette); ufficiali addetti al depoito militare di benzina di Vigna Pia	3	—	—	—	I. E.
			Ufficiali addetti agli ospedali e forti suddetti (esclusi: batteria Tevere e forte Nomentano) i quali tornino ad alloggiare la notte in città. Rimborso del trosporto a norma del N. 1 dell'allegato 1, per un solo viaggio di andata e ritorno nella giornata . .	—	—	—	—	I. E.

30 *quat.*	Furbara	Personale della direzione artiglieria aeronautica comandato presso il poligono di esperienza:					
		Ufficiali superiori e primi capitani, ed assimilati	4	—	—	—	—
		Ufficiali inferiori ed assimilati	3	50	—	—	I. E.
30 *quinq.*	Roma vecchia	Ufficiali ed impiegati della direzione di artiglieria aeronautica addetti alla batteria Acqua Santa e al forte Appia nei giorni in cui si reca al laboratorio Roma-Vecchia, qualunque sia il numero delle gite, o addetti a tale laboratorio	5	—	—	—	I. E.

« 4. Nell'allegato III - consegnatari dei materiali d'artiglieria e del genio - il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per ogni gita ai magazzini è altresì dovuto, purchè il percorso fra andata e ritorno sia non minore di 5 chilometri ed ancorchè superiore ai 20 il trattamento stabilito dal n. 1 dell'allegato 1, escluso il compenso di L. 3 ».

Art. 3. — Le disposizioni dei nn. 1 e 2 del precedente art. 2 hanno effetto dal 1° febbraio 1919.

Per le modificazioni di cui al n. 3 dello stesso art. 2 è stabilito quanto appresso:

I nn. 8-*bis* e 30-*quater* entrano in vigore dal 1° luglio 1918, e il n. 30-*quinques* dal 1° gennaio 1919.

Il n. 30-*ter* di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 1918 e modificato col decreto ministeriale 9 luglio 1918 resta in vigore sino alla data della pubblicazione del presente decreto sul *giornale militare;* e il n. 30-*ter* sostituito col presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della detta data di pubblicazione, meno quanto si riferisce alla concessione agli ufficiali addetti al deposito militare di benzina di Vigna Pia, che ha effetto dal 1° gennaio 1919.

Art. 4. — Restano abrogati i due decreti ministeriali in data 9 luglio 1918 che modificano e prorogano al 31 dicembre 1918 il citato decreto ministeriale 30 giugno 1915.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 febbraio 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

Allegato A.

. . . . . (1)

Il sottoscritto . . . . . .
. . . . . (2)
dichiara che, per l'incarico avuto il giorno . . . . . .
di recarsi . . . . . .
. . . . . .
per . . . . . .
è partito alle ore . . . . (3) dal . . . . . .
. . . . . (4) e alle ore . . . . . (3) dal . . . . . .
. . . . . (5); è giunto a destinazione alle ore . . . . . .
. . . . . (3); ne è ripartito alle ore . . . . . (3)
giungendo alle ore . . . . . (3) al . . . . . (4)
Perciò per compiere il detto servizio ha impiegato ore . . . . . (3)
. . . . . (6)

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, conferma l'esattezza della suestesa dichiarazione, e certifica che il servizio non poteva essere compiuto in minor tempo . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . (7)
Il . . . . . (8)
. . . . . (9)

---

(1) Corpo od ufficio cui appartiene chi fa la dichiarazione.
(2) Grado, nome e cognome dell'ufficiale, impiegato o sottufficiale che fa la dichiarazione.
(3) Ore e minuti.
(4) Propria abitazione o ufficio o caserma, ecc. secondo i casi.
(5) Stazione della ferrovia, tramvia, automobile, ecc.
(6) Firma dell'ufficiale, impiegato o sottufficiale che fa la dichiarazione.
(7) Aggiungere, secondo la specialità dei casi, i motivi pei quali l'incarico non poteva effettivamente essere sbrigato in minor tempo, cioè se per esigenze del servizio da compiere, orari, mancanza di mezzi di trasporto più rapidi di quelli fruiti, o impossibilità o non convenienza di servirsene ecc.
(8) Comandante, direttore, ecc
(9) Firma dell'ufficiale o funzionario di cui all'annotazione (7).

N. 231. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 439, che costituisce in ente morale la donazione di L. 25.000 fatta dalla 7ª divisione di fanteria mobilitata, in favore dei discendenti dei militari che ne fecero parte dalla battaglia del Piave (giugno 1918) a quella di Vittorio Veneto (ottobre 1918).** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero) — 9 marzo 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 85, del 9 aprile 1919).

Art. 1. — La donazione di lire venticinquemila, fatta dalla 7ª divisione mobilitata di fanteria, è costituita in ente morale sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2. — E' approvato lo Statuto organico della detta fondazione, formato di otto articoli visti e sottoscritti d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

STATUTO ORGANICO DELLA FONDAZIONE.

Art. 1. — Avrà il nome di « Fondazione 7ª divisione di fanteria » l'ente morale costituito per l'amministrazione del fondo di L. 25.000 (lire venticinquemila) rappresentante gli utili realizzati con lo spaccio cooperativo divisionale dal comando della 7ª divisione di fanteria mobilitata durante l'esercizio dello spaccio stesso, dal giugno all'ottobre 1918.

Art. 2. — L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale iniziale di lire 25.000 (venticinquemila), provvisoriamente investito in cartelle al portatore del prestito nazionale 5 %, da convertirsi in cartelle nominative intestate alla « FONDAZIONE 7ª DIVISIONE DI FANTERIA » e da depositarsi presso il Comando della divisione territoriale di Piacenza, nonchè da quella rendita che sarà ricavata dall'acquisto di nuove cartelle — da intestarsi allo stesso nome e da depositarsi presso il detto comando di divisione territoriale — mediante la metà dei frutti delle cedole del primo consolidato 5 % di L. 25.000 (lire venticinquemila) fino al raggiungimento di L. 50.000 (lire cinquantamila) di capitale.

Art. 3. — La gestione della Fondazione è affidata ad una commissione composta di 5 membri e cioè:

dal comandante della divisione territoriale di Piacenza (presidente della commissione);

da 2 ufficiali superiori addetti al comando della stessa divisione territoriale;

dal comandante e dal direttore dei conti (segretario) di un reggimento di fanteria, di stanza in Piacenza, tutti con voto deliberativo.

Art. 4. — La metà della rendita annuale dell'ente, fino a che questa non abbia raggiunto il capitale di L. 50.000 (lire cinquantamila) sarà divisa in premi, non minori di L. 200 (lire duecento) nè maggiori di L. 300 (lire trecento) da estrarsi a sorte con le norme appresso indicate fra i discendenti legittimi e di condizione povera dei militari di truppa che abbiano appartenuto ad uno dei seguenti reparti, costituenti la 7ª divisione di fanteria mobilitata, dalla battaglia del Piave (giugno 1918) alla battaglia di Vittorio Veneto (ottobre 1918).

Brigata Bergamo - 25° e 26° reggimento fanteria.
Brigata Ancona - 69° e 70° reggimento fanteria.
71, 73, 412, 2198 compagnie mitragliatrici mod. 907 (divisionali).
49° reggimento artiglieria da campagna.
404ª batteria bombarde da 58 B.
57° battaglione genio zappatori.
107ª compagnia telegrafisti genio.
206° plotone carabinieri reali.
7ª sezione carabinieri reali.
7ª sezione sanità (7° reparto careggiato — 107 e 207, reparti someggiati).
7ª sezione sussistenze.

Quando l'ente avrà raggiunto il capitale di L. 50.000 (lire cinquantamila) tutta la rendita annuale sarà divisa in premi come sopra indicato.

Art. 5. — Annualmente la commissione, di cui all'art. 3, nella settimana precedente l'anniversario dell'inizio della battaglia di Vittorio Veneto (24 ottobre 1918) si riunirà per redigere il conto della rendita disponibile, avendo per massima di trattenere a propria disposizione e di rinvestire la metà della rendita come è indicato nell'art. 4, e di dividere l'altra metà nei detti premi da estrarsi a sorte fra quei discendenti dei sopraindicati militari della 7ª divisione che ne abbiano fatto domanda, in carta libera, corredata da un certificato di povertà rilasciato dal comune di residenza e da un certificato di stato civile, da cui risulti la legittima discendenza dal militare della 7ª divisione.

La commissione stabilirà quale documento dovrà inoltre essere presentato per dimostrare che l'autore del richiedente ha effettivamente appartenuto alla 7ª divisione nel periodo soprastabilito.

Non potendosi, per cause imprevedibili, effettuare la divisione nel senso suaccennato, la rendita disponibile sarà erogata dalla predetta commissione a favore dei soldati sotto le armi nei reparti sopra elencati che ancora esisteranno.

Art. 6. — La consegna e la spedizione dei premi si effettuerà nel giorno 4 novembre di ciascun anno, affinchè, in armonia all'origine ed allo scopo della istituzione, i premi stessi giungano a ricordare la data in cui, per il valore e per lo spirito di sacrificio delle truppe italiane, tutto il suolo della Patria fu liberato dall'oppressore.

Art. 7. — Annualmente, avvenuta la distribuzione dei premi, il comandante della divisione territoriale di Piacenza trasmetterà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 8. — Alle spese per le tasse, e per la costituzione dell'ente provvederà l'ente stesso colla rendita dell'anno 1919.

La prima assegnazione dei premi avverrà il 4 novembre 1920.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 232. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — **Decreto luogotenenziale n. 516, che pone fuori ruolo i funzionari dell'amministrazione centrale della guerra comandati a prestare servizio fuori di essa e fissa altresì temporaneamente il ruolo di ragioneria dell'amministrazione medesima.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 6 aprile 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 90, del 15 aprile 1919).

Art. 1. — I funzionari dell'amministrazione centrale della guerra comandati, in causa del conflitto europeo, a prestare servizio fuori di essa, ad eccezione di quelli attualmente addetti al Sottosegretariato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e della aeronautica, saranno collocati temporaneamente fuori del ruolo organico e i relativi posti saranno considerati vacanti e quindi potranno essere ricoperti.

La spesa occorrente, qualora non debba essere a carico di altre amministrazioni, graverà sul capitolo «Spese per la guerra» inscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Art. 2. — Il ruolo della ragioneria dell'amministrazione centrale della guerra è temporaneamente quello risultante dall'unita tabella firmata, d'ordine nostro, dai ministri proponenti.

Art. 3 — Per coprire i posti che risulteranno disponibili nei gradi di primo ragioniere e di ragioniere potrà provvedersi mediante il trasferimento di funzionari, di pari grado e classe, appartenenti ai personali di ragioneria delle amministrazioni centrali e

provinciali degli altri Ministeri, od a quelli di ragioniere d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio militare.

A tale trasferimento sarà provveduto con decreto del Ministero della guerra, di concerto con gli altri Ministeri interessati.

Art. 4. — Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Tabella del personale di ragioneria dell'amministrazione centrale della guerra

GRADO	Classe	Numero	STIPENDIO individuale	STIPENDIO complessivo
Direttore capo divisione (capo ragioniere)	—	1	8.000	8.000
Ispettore superiore	—	2	7.000	14.000
Capo sezione	1ª	3	6.000	18.000
»	2ª	4	5.000	20.000
Primi ragionieri	1ª	6	4.500	27.000
»	2ª	5	4.000	20.000
Ragionieri	1ª	8	3.500	28.000
»	2ª	8	3.000	24.000
»	3ª	7	2.500	17.500
»	4ª	6	2.000	12.000
		50		188.500

N. 233. — STATO DEGLI UFFICIALI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Composizione delle commissioni di scrutinio di cui alle circolari 569 del « giornale militare » 1915, 176 del « giornale militare » 1916 e 19 del « giornale militare » 1919.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 aprile 1919.

A sostituire il Presidente ed i membri, attualmente in carica, nelle commissioni di scrutinio di cui ai decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1083 (circolare n. 569 del 1915), 17 febbraio 1916 n. 228 (circolare n. 176 del 1916) e 28 dicembre 1918 (circolare n. 19 del 1919) sono nominati i seguenti ufficiali generali:

Tenente generale Morrone cav. Paolo, presidente.

Tenente generale Meomartini cav. Pasquale, membro

Tenente generale Negri dei conti di Lamporo nob. cav. Ettore, membro.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 234. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale riguardante la soppressione di alcune sezioni di tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 20 aprile 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Su proposta dell'avvocato generale militare;

DECRETA:

Articolo unico. — A decorrere dalla data rispettivamente indicata, sono soppresse le seguenti sezioni di tribunali militari:

1. La 3ª e la 4ª sezione del tribunale militare di Napoli e la 3ª sezione del tribunale militare di Palermo, dal 25 aprile 1919;

2. La 5ª sezione del tribunale militare di Roma, la 4ª sezione del tribunale militare di Torino, la 3ª sezione del tribunale militare di Milano e la sezione del tribunale militare di Genova distaccata a Reggio Emilia, dal 30 aprile 1919.

Dato a Roma, addì 20 *aprile* 1919

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 235. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale riguardante la soppressione di alcune sezioni di tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 aprile 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Su proposta dell'avvocato generale militare;

DECRETA:

Articolo unico. — A decorrere dalla data rispettivamente indicata, sono soppresse le seguenti sezioni di tribunali militari:

1. La 2ª sezione del tribunale militare di Ancona, dal 15 aprile 1919;
2. La 2ª sezione del tribunale militare di Caserta, dal 25 aprile 1919;
3. La 2ª sezione del tribunale militare di Catania, dal 25 aprile 1919;
4. La sezione del tribunale militare di Napoli, distaccata a S. Severo, dal 10 maggio 1919.

Dato a Roma, addì 20 *aprile* 1919

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 236 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che conferisce uno speciale incarico presso la sezione tecnica dell'ufficio storiografico della mobilitazione ai professori ing. Giuseppe Belluzzo del R. istituto tecnico superiore di Milano e dott. Giuseppe Oddo, direttore dell'istituto di chimica della R. università di Palermo.** — (Divisione stato maggiore). — 22 aprile 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 1918, n. 2;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla sistemazione della sezione tecnica dell'ufficio storiografico della mobilitazione;

DECRETA:

A decorrere dal 1° marzo 1919, al prof. ing. Giuseppe BELLUZZO, ordinario di meccanica e direttore della scuola dei motori presso il R. istituto tecnico superiore di Milano, è confermato l'incarico delle funzioni di capogruppo della sezione tecnica per la serie meccanica, elettrotecnica, siderurgica dell'ufficio storiografico della mobilitazione, e al prof. Giuseppe ODDO, direttore dell'istituto di chimica della R. università di Palermo, è confermato l'incarico delle funzioni di capogruppo della stessa sezione per la serie chimica

Gli incarichi non comportano alcun assegno od onere fisso nè presente nè venturo al bilancio dello Stato.

Roma, addì 22 aprile 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 237. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che conferma, in qualità di comandato, l'incaricato di capo gruppo della sezione coloniale dell'ufficio storiografico della mobilitazione al prof. comm. Antonio Baldacci, vice-direttore dell'orto botanico della R. università di Palermo.** — (Divisione stato maggiore). — 22 aprile 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 1919, n. 2;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla sistemazione della sezione coloniale dell'ufficio storiografico della mobilitazione;

DECRETA:

A decorrere dal 1° marzo 1919, al prof. comm. Antonio BALDACCI, vice direttore dell'orto botanico della R. università di Palermo, è confermato, in qualità di comandato, l'incarico di capo gruppo della sezione coloniale dell'ufficio storiografico della mobilitazione

L'incarico non comporta alcun nuovo onere fisso nè presente nè venturo al bilancio dello Stato, essendo ogni eventuale retribuzione a carico del fondo assegnato all'ufficio storiografico predetto.

Roma, addì 22 aprile 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 238. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Distribuzione delle polizze di assicurazione gratuite ai militari combattenti reduci dalla Libia.** — (Divisione stato maggiore). — 24 aprile 1919.

Con decreto luogotenenziale n. 769 del 19 maggio 1918 (circolare 417 del *giornale militare* 1918) sono state estese ai militari italiani di RR. corpi di truppe coloniali ed ai militari metropolitani combattenti in Libia le disposizioni relative alla concessione di polizze gratuite di assicurazione, contenute nei decreti luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970, 30 dicembre 1917, n. 2047, 7 marzo 1918, n. 374.

Mentre pei militari che sono tuttora in Libia sono state emanate speciali istruzioni, si comunica che coloro i quali, rimpatriati dalla Tripolitania, dalla Cirenaica, dall'Eri-

trea o dalla Somalia hanno maturato in Libia il diritto alla polizza gratuita potranno ottenerla inviandone domanda, pel tramite del comando dal quale presentemente dipendono, al comando del riparto cui appartenevano in Libia nell'atto di partecipare alle azioni di guerra o al servizio di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2047.

Le domande debbono contenere, oltre le notizie richieste nella polizza (grado, matricola, cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita, reparto cui il militare apparteneva in Libia, data dell'allontanamento dalla prima linea per ferite o per malattia, ospedale in cui fu ricoverato, nome del beneficiato della polizza) anche tutte le indicazioni, come dislocazione del reparto, se in Tripolitania o in Cirenaica, cognome e nome degli ufficiali comandanti del riparto, etc., che valgano ad accertare la effettiva presenza del militare richiedente al reparto combattente, al comando del quale è diretta la domanda.

I comandi dei depositi e dei corpi ai quali i militari rimpatriati sono stati trasferiti, ricevendo le domande dovranno inviarle al Governo della colonia (S. M.) (Tripolitania o Cirenaica) nella quale trovasi il comando del reparto al quale è indirizzata la domanda.

I depositi ed i comandi che riceveranno dai governi della Libia le polizze, le consegneranno o le faranno recapitare agli interessati ritirandone ricevuta, che invieranno al Governo della colonia (S. M.) che ha trasmesso la polizza, pel recapito al reparto che l'ha emessa.

Gli ufficiali che furono combattenti in Libia alla data 1° gennaio o in seguito e che attualmente sono rimpatriati, semprechè trovinsi nelle condizioni di avere diritto alle polizze di assicurazione, richiederanno ai comandi di corpo o di deposito od agli uffici ai quali appartengono o da cui dipendono i moduli predisposti dall'istituto nazionale delle assicurazioni (color bianco per l'assicurazione semplice da L. 1500 e color rosa per l'assicurazione mista di L. 5000) e, riempitili, li trasmetteranno, pel tramite dei comandi suddetti al Governo della colonia (S. M.) in cui risiede il reparto al quale appartenevano all'atto in cui si maturò per essi il diritto alla polizza di assicurazione.

Gli ufficiali potranno richiedere ai governi suddetti, per mezzo dei comandi dai quali dipendono, quelle indicazioni che loro potessero occorrere per compilare il modulo e, oltre alle notizie chieste nel modulo stesso, dovranno fornire tutte quelle altre che riterranno necessarie per il recapito delle polizze quando saranno state compilate dall'istituto nazionale delle assicurazioni.

Gli ufficiali potranno comunicare direttamente con detto istituto (Roma - Via S. Susanna) per tutto quanto riguarda l'eventuale cambiamento del beneficiario della polizza.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 239. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Pagamento dell'indennità di rafferma e dei premi ai raffermati ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 aprile 1919.

I militari già raffermati con premio e i sottufficiali che siano stati inviati in licenza illimitata possono chiedere la liquidazione delle indennità e dei premi ai quali acquistarono diritto a mente dell'articolo 8 della legge 19 luglio 1909, n. 506 e dell'articolo 15 del vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, facendone domanda al Ministero per mezzo dei propri depositi, che — oltre agli altri documenti caso per caso richiesti — dovranno sempre unirvi una copia del foglio matricolare al completo d'ogni variazione.

Le competenti amministrazioni dei corpi possono, direttamente e all'atto stesso dell'invio in licenza illimitata, far luogo ai predetti pagamenti, sotto la propria respon-

sabilità, a sensi del paragrafo 600 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avendo poi cura di richiederne la sanzione ministeriale.

Resta però inteso che i militari raffermati non possono essere inviati in licenza illimitata se non quando abbiano compiuto la rafferma a cui sono vincolati o ne siano stati prosciolti dal Ministero, a mente dell'articolo 9 della citata legge 19 luglio 1909.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 240. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Licenze agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti metropolitani dislocati in Tripolitania e Cirenaica.** — (Divisione stato maggiore). — 25 aprile 1919.

La concessione di licenze agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa appartenenti ai reparti metropolitani dislocati in colonia sarà d'ora innanzi regolata secondo le seguenti norme:

1°. — Licenze all'atto della destinazione in Colonia.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa destinati isolatamente in Colonia è concessa una licenza di 10 giorni.

2°. — Licenze ordinarie durante la permanenza in Colonia.

a) Ufficiali. — Agli ufficiali è concessa una licenza di 30 giorni dopo 12 mesi di permanenza in Colonia.

b) Sottufficiali e militari di truppa. — Ai sottufficiali e militari di truppa è concessa una licenza di 20 giorni dopo 12 mesi di permanenza in Colonia.

Nei casi *a)* e *b)*, qualora l'ufficiale o il militare non abbia potuto fruire di licenza all'atto della destinazione in Colonia, sarà computato come trascorso in Colonia anche il tempo passato in zona di guerra dopo l'ultima licenza fruita, fermo restando il disposto del successivo articolo 4.

Le licenze sopra indicate, se non godute annualmente, sono cumulabili sino ad un massimo di tre annualità.

3°. — Licenze speciali durante la permanenza in Colonia.

a) Ufficiali. — In casi analoghi a quelli previsti dal successivo comma *b)* può esser concessa agli ufficiali una «licenza speciale» di trenta giorni più il viaggio.

b) Sottufficiali e militari di truppa. — Per la morte di un genitore o della moglie, avvenuta da meno di sei mesi (regolamento sulle licenze, art. 59), è concessa ai sottufficiali e militari di truppa una licenza straordinaria di trenta giorni più il viaggio.

c) In altri casi, specialmente pietosi, il Governo della Colonia potrà concedere ad ufficiali o militari una licenza speciale di 20 giorni più il viaggio.

4°. — Licenze all'atto del rimpatrio definitivo dalla Colonia.

Ufficiali, sottufficiali e militari di truppa. — All'atto del rimpatrio definitivo sarà concessa una «licenza di rimpatrio» di giorni 30 oltre il viaggio, se la permanenza in Colonia sarà stata superiore ad un anno e se l'ufficiale o il militare non avrà fruito di altra licenza durante gli ultimi 6 mesi precedenti al rimpatrio.

Se la permanenza in Colonia sarà stata invece inferiore ad un anno o se il militare avrà fruito di licenza qualsiasi negli ultimi 6 mesi precedenti al rimpatrio, la licenza sarà di 10 giorni più il viaggio.

A tale licenza di rimpatrio dovrà aggiungersi il numero di giorni della licenza di prima destinazione (vedi N. 1), dei quali il militare non avesse eventualmente usufruito all'atto della destinazione in Colonia.

DISPOSIZIONI COMUNI

5°. — Autorità cui spetta la concessione delle licenze.

Le licenze di cui al n. 1 saranno concesse dalle autorità territoriali o mobilitate: quelle di cui ai numeri 2, 3 e 4 saranno concesse dalle competenti autorità militari della Colonia.

6°. — Inizio delle licenze.

Le licenze di cui al n. 1 avranno inizio il giorno successivo a quello in cui l'ufficiale o il militare sarà messo in libertà dal corpo presso cui presta servizio.

Le licenze di cui ai numeri 2, 3 e 4 avranno inizio il giorno successivo a quello di sbarco in un porto italiano, e saranno quindi aumentate della durata del viaggio di andata occorrente per raggiungere la località ove il militare si reca e di quello di ritorno per trovarsi al porto d'imbarco.

7°. — Licenze per località della Colonia.

Le licenze di cui ai numeri 2 e 3 possono essere concesse anche per località della Colonia stessa in cui il militare si trova, sempre quando le competenti autorità militari ne riconoscano la convenienza.

8°. — Ufficiali e militari che rimpatriano per congedo.

Sarà sospesa per essi la concessione delle licenze di cui al n. 4.

9°. — Sospensione delle licenze.

La concessione di tutte le licenze, di cui è oggetto la presente circolare, può essere naturalmente sospesa in conseguenza della situazione politico-militare in Colonia.

10°. — Norme amministrative.

Resta fermo il disposto dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458 e cioè che ai militari cui vengono concesse licenze diverse da quella di convalescenza sarà usato il seguente trattamento:

a) Se trattasi di ufficiali, sottufficiali, carabinieri e raffermati saranno concesse le indennità di viaggio per l'andata e per il ritorno, a norma del regolamento sulle indennità eventuali, ma sarà tolto per tutta la durata della licenza, compresi i giorni di viaggio il soprassoldo di guerra e la razione viveri e l'indennità di cui all'articolo 4 di detto decreto.

b) Se trattasi di altri militari, saranno concesse le indennità di viaggio per l'andata e pel ritorno, ma sarà tolto per tutta la durata della licenza, compresi i giorni di viaggio l'assegno giornaliero, il soprassoldo di guerra e la razione viveri e l'indennità di cui al citato articolo 4.

Quanto sopra indipendentemente dalle norme in vigore per la eventuale concessione di sussidi ai militari mobilitati che si recano in licenza.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 241. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Concessione di una speciale indennità caro viveri agli operai borghesi provvisti d'indennità di guerra o facenti parte delle truppe metropolitane in Libia.** — (Direzione generale artiglieria). — 25 aprile 1919.

Analogamente a quanto è stato stabilito con decreto luogotenenziale n. 18 del 5 gennaio 1919 (circolare 622 c. a.) per la concessione di una speciale indennità caro viveri ai funzionari civili e militari, compresi quelli delle truppe metropolitane in Libia, provvisti d'indennità di guerra, viene concessa una speciale indennità caro viveri

anche agli operai borghesi che si trovino nelle stesse condizioni dei suddetti funzionari.

Tale indennità, con effetto retroattivo dal 1° ottobre 1918, dovrà essere conteggiata nella misura stabilita dalla circolare n. 722 *Giornale militare* 1918, deduzione fatta delle precedenti indennità caro viveri concesse agli operai (circolari 322 e 571 *giornale militare* 1917).

A maggiore schiarimento si riportano alcuni esempi pratici:

Primo esempio: Operaio ammogliato con paga giornaliera di L. 3.90 (compreso l'aumento di cui alla circolare 243 del *Giornale militare* 1918).

Paga per 25 giorni lavorativi mensili		L. 97.50
60 % su L. 97.50		L. 58.50
Meno L. 0.50 × 25 (circolare 332)	L. 12.50	
(1) Meno L. 0.20 × 25 (circolare 571)	» 5.00	» 17.50
	Indennità dovuta	L. 41.00

Secondo esempio: Operaio non ammogliato con paga come il precedente.

Paga per 15 giorni		L. 58.50
40 % su L. 58.50		L. 23.40
Meno L. 0.50 × 15	L. 7.50	
(1) Meno L. 0.20 × 15	» 3.00	» 10.50
	Indennità dovuta	L. 12.90

Terzo esempio: Operaio ammogliato con paga giornaliera di L. 6.50 (compreso l'aumento di cui alla circolare 243 del *Giornale militare* 1918).

Paga per 30 giorni mensili		L. 195.00

Il 60 % sulla quota massima computabile di L. 5 giornaliere e cioè su L. 150, darebbe L. 90, ma l'indennità massima spettante è di L. 75 meno le ritenute come nei primi esempi e cioè:

0.50 × 30	L. 15.00	
(1) massimo mensile	» 5.00	L. 20
	Indennità dovuta	L. 55

La presente disposizione ha vigore dal 1° ottobre 1918 ed avrà effetto a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace

(1) L'indennità concessa con la circolare 571 deve considerarsi come misura massima mensile, ma va conteggiata sempre per le giornate di presenza.

Il Ministro — CAVIGLIA.

AVVISO

Notificazione di concorso per otto posti di tenente nel corpo del genio civile.

Il Ministero della marina ha aperto un concorso per esame ad otto posti di tenente nel corpo del genio navale.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina, il 2 giugno 1919 alle ore 9.

Potranno essere ammessi all'esame, in seguito a loro domanda:

a) i laureati ingegneri nelle Regie scuole di applicazione o politecniche del Regno e nella regia scuola superiore navale di Genova;

b) gli ufficiali subalterni del corpo dello stato maggiore generale della regia marina (ufficiali di vascello, e macchinisti) in servizio attivo permanente;

c) gli ufficiali subalterni di artiglieria e genio del regio esercito in servizio attivo permanente, purchè abbiano seguito i corsi regolari dell'Accademia militare di Torino,

d) gli studenti delle scuole di ingegneria del Regno, della R. scuola superiore navale di Genova e della sezione navale della R. scuola superiore politecnica di Napoli che abbiano frequentato il penultimo anno di applicazione e superati i relativi esami.

Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero della marina (direzione generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico) entro il 1° maggio 1919.

Le altre modalità del concorso sono pubblicate con apposita circolare del Ministero della marina (direzione generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico).

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª — 1919 — 30 Aprile

N. 242. - 24 aprile 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — Decreto luogotenenziale n. 591, riguardante modalità pel pagamento del premio di congedamento . . . . . *Pag.* 313

CIRCOLARE N. 242. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 591, riguardante modalità pel pagamento del premio di congedamento.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 aprile 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 103, del 30 aprile 1919).

Art. 1. — Il premio e sopraprémio di congedamento pei sottufficiali e militari di truppa che hanno prestato servizio durante la guerra è pagabile per intero dietro rilascio di una dichiarazione di ciascun interessato, su modulo che fisserà il Ministro della guerra, nella quale l'interessato stesso dovrà dichiarare il tempo in cui è venuto alle armi e indicare che non è stato esonerato o congedato prima della conclusione dell'armistizio, nè ha riportato condanne per reati commessi mentre era sotto le armi durante la mobilitazione, nè ha ancora ricevuto il premio o sopraprémio da altri enti militari.

Art. 2. — Coloro che nella dichiarazione di cui al precedente articolo affermino dati contrari alla verità portando come conseguenza il pagamento di una somma non dovuta od il pagamento di una somma superiore a quella dovuta, saranno puniti con una multa da L. 300 a L. 500 oltre alla restituzione della somma indebitamente percepita.

Art. 3. — Il Ministro della guerra stabilirà le norme per l'esecuzione del presente decreto.

NORME ESECUTIVE

1. La dichiarazione che in base al predetto decreto dovranno rilasciare gli interessati per riscuotere il premio di congedamento dovrà essere fatta su modulo come appresso:

Il sottoscritto dichiara che è venuto alle armi il . . . . . 191. ., che non è stato esonerato o congedato prima della conclusione dell'armistizio, che non ha riportato condanne per reati commessi mentre era sotto le armi durante la mobilitazione, e che non ha ancora ricevuto il premio di congedamento da altri enti militari.

A . . . . . li - 191

Nome e cognome (1) . . . . . .
Paternità . . . . . .
Classe . . . . . .
Distretto di leva . . . . . .
Grado . . . . . .
Corpo cui apparteneva . . . . . .
Domicilio . . . . . .

(1) Gli analfabeti apporranno il segno di croce in presenza di due testimoni che dovranno convalidarlo con la firma e l'indicazione della loro qualità e dell'indirizzo.

2. I militari non più in servizio dovranno inviare al distretto di residenza, oltre alla dichiarazione di cui sopra anche il foglio di licenza illimitata o di congedo.

3. Gli enti che eseguiscono il pagamento del premio devono annotare sul foglio di licenza o congedo, sul foglio notizie e sul foglio matricolare mod. 59, che è stato pagato il premio e l'ammontare di questo.

4. La dichiarazione del militare va unita al foglio notizie, e quindi, con esso, al foglio matricolare mod. 59.

5. Qualora venga a risultare che la dichiarazione contenga dati non conformi al vero, gli enti che hanno eseguito il pagamento ne daranno denuncia all'autorità giudiziaria.

Il Ministro — CAVIGLIA.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª — 1919 — 3 Maggio

N. 243. - 2 marzo 1919. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luotenenziale n. 524, che istituisce speciali sessioni di esami a favore di militari, sia in servizio che in congedo . . . *Pag.* 315

» 244. - 9 marzo 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 486, col quale viene eretta in ente morale la donazione di L. 1000 fatta dai sigg. Giacinto e Lucia Lugrafnani in favore della 16ª batteria del 2º reggimento artiglieria da montagna e viene approvato il relativo statuto organico . . . . . *Pag.* 316

» 245. - 12 marzo 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione di due consigli d'amministrazione, uno a Trento e l'altro a Trieste, per la gestione dei servizi di commissariato nei territori occupati oltre il confine . . . . . *Pag.* 317

» 246. - 18 marzo 1919. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 471, che autorizza il comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra a disporre la vendita, cessione o locazione di qualsiasi stabilimento ed immobile dell'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 317

» 247. - 30 aprile 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI — MATRICOLA. — Norme per l'applicazione al personale della Croce rossa italiana del decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre 1916 (circolare 572 *giornale militare* 1916) concernente il computo delle campagne di guerra . . . . . *Pag.* 318

» 248. - 2 maggio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ricupero di crediti del fondo di garanzia per le cessioni di stipendio . . . . . *Pag.* 319

» 249. - 2 maggio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Comunicazioni da farsi al Ministero del tesoro circa il ricollocamento in congedo degli ufficiali richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria o dalla riserva ed il congedamento di sottufficiali richiamati, già provvisti di assegno o di pensione . . . . *Pag.* 319

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 320

CIRCOLARE N. 243. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale n. 524, che istituisce speciali sessioni di esami a favore di militari, sia in servizio che in congedo.** — 2 marzo 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 92, del 17 aprile 1919).

I RR. provveditori agli studi durante il corso dell'anno scolastico 1918-1919, indiranno speciali sessioni di esami:

a) di compimento del corso elementare inferiore;

b) di maturità;

c) di licenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nei comuni ove, dalle autorità scolastiche locali, ne sia riconosciuta l'utilità, alle quali sessioni d'esami, che saranno regolate dalle stesse norme stabilite per le sessioni ordinarie, saranno ammessi esclusivamente i militari in attività di servizio e quelli in congedo.

N. 244. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 486, col quale viene eretta in ente morale la donazione di L. 1000 fatta dai signori Giacinto e Lucia Lugramani in favore della 16ª batteria del 2 reggimento artiglieria da montagna e viene approvato il relativo statuto organico.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero) — 9 marzo 1919 — (Gazzetta ufficiale n. 87, dell'11 aprile 1919).

Art. 1. — L'offerta come sopra fatta dai sigg. Giacinto e Lucia LUGRAMANI in favore della 16ª batteria del 2° reggimento artiglieria da montagna è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2. — E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di sette articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine nostro dal Ministro della guerra.

STATUTO ORGANICO DELLA FONDAZIONE « FAUSTO LUGRAMANI »

Art. 1. — Avrà il nome di « Fondazione Fausto LUGRAMANI » la donazione fatta a favore della 16ª (sedicesima) batteria del 2° reggimento artiglieria da montagna dai sigg. Giacinto e Lucia LUGRAMANI, allo scopo di onorare la memoria del loro figlio Fausto, sottotenente nella batteria anzidetta, caduto a Santa Maria di Tolmino il 5 luglio 1915.

Art. 2. — L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale nominale di L. 1000 (mille) investito in una cartella del consolidato 5 %, intestata alla Fondazione, avente godimento dal 1° gennaio 1919 e depositata nella cassa del reggimento.

Art. 3. — L'amministrazione della Fondazione è affidata al comando del reggimento predetto.

Art. 4. — Con la rendita annua sarà costituito un premio di L. 50 da assegnarsi al militare di truppa della batteria (esclusa la categoria dei sottufficiali) che, durante l'anno, si sia maggiormente distinto per il complesso delle sue qualità militari e morali.

L'avere riportato qualche punizione disciplinare non sarà motivo sufficiente di esclusione dal premio.

Se i meritevoli fossero più, il premio potrà essere sdoppiato, e, qualora in un anno non si credesse di assegnarlo, l'importo andrà ad accrescere il premio dell'anno seguente.

Art. 5. — La designazione del militare o dei militari da premiare spetta al comandante del gruppo, del quale organicamente fa parte la batteria, su proposta del comandante di quest'ultima.

Art. 6. — La premiazione si eseguirà nel giorno 5 luglio di ogni anno, con quella solennità e con quelle modalità, che gli ufficiali nominati nel precedente articolo riterranno più convenienti, sia per onorare la memoria del sottotenente Fausto LUGRAMANI, che diede preclari prove di valore e di fortezza d'animo di fronte alla morte, sia per vivificare nei dipendenti le migliori virtù militari.

Nel giorno precedente la premiazione il nome del premiato sarà proclamato e pubblicato all'ordine del giorno della batteria; ed affinchè i militari siano stimolati a conseguire il premio l'elenco di quelli man mano premiati sarà tenuto esposto visibilmente ed in permanenza in opportuna località nella sede del comando della batteria.

Art. 7. — Annualmente, avvenuta la distribuzione del premio, il comandante del reggimento trasmetterà al Ministero della guerra opportuno rapporto sul conto della gestione.

Disposizioni transitorie.

La prima assegnazione del premio avrà luogo il 5 luglio 1920. Alle spese e tasse per la costituzione della Fondazione provvederanno i donatori.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 245. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto ministeriale relativo alla costituzione di due consigli d'amministrazione, uno a Trento e l'altro a Trieste, per la gestione dei servizi di commissariato nei territori occupati oltre il confine.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 12 marzo 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con regio decreto 6 agosto 1911, n. 1413;
Ritenuta l'opportunità di regolare i servizi di commissariato militare nei territori occupati oltre l'antico confine;

DETERMINA:

Articolo unico. — Per la gestione dei servizi di commissariato nei territori occupati oltre il confine sono costituiti due consigli d'amministrazione uno a Trento e l'altro a Trieste, composti:
del tenente colonnello commissario più anziano, *presidente;*
degli ufficiali superiori commissari addetti, *membri;*
dell'ufficiale superiore d'amministrazione più elevato in grado o più anziano, *relatore* e *direttore dei conti;*
di un ufficiale inferiore d'amministrazione (senza voto deliberativo), *segretario.*
Gli ufficiali richiamati dal congedo possono far parte, come membri, del consiglio in mancanza di ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 *marzo* 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 246. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale n. 471, che autorizza il comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra a disporre la vendita, cessione o locazione di qualsiasi stabilimento od immobile dell'amministrazione militare.** — 18 marzo 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 90, del 15 aprile 1919).

Art. 1. — Il comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra di cui al decreto luogotenenziale 1698 del 17 novembre 1918, sentiti i Dicasteri competenti, ha facoltà di ordinare la vendita o la cessione o la locazione di qualsiasi stabilimento, officina, immobile per natura o per destinazione ed in genere di qualsiasi impianto di proprietà od in uso dell'amministrazione militare, quando, a suo esclusivo giudizio, debba ritenersi cessato lo scopo cui erano destinati.
Art. 2. — Il comitato interministeriale nell'ordinare la vendita, la cessione o la locazione di cui all'art. 1, stabilirà prezzo, modalità e condizioni anche in deroga delle disposizioni vigenti per l'alienazione dei beni del demanio pubblico o privato dello Stato.
Art 3. — Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale.*

N. 247. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI — MATRICOLA. — **Norme per l'applicazione al personale della Croce rossa italiana del decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre 1916** (circolare 572 « giornale militare » 1916) **concernente il computo delle campagne di guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 aprile 1919.

1. Per l'applicazione al personale della Croce rossa italiana del decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre 1916, (circolare n. 572 *giornale militare* 1916) concernente il computo delle campagne di guerra, dovranno essere osservate le norme contenute nella circolare n. 212 del *giornale militare* 1919.

2. Con riferimento al n. 3 della circolare predetta n. 212 del *giornale militare* 1919, si determina che agli effetti del computo della campagna debbano considerarsi come *enti mobilitati* soltanto le seguenti unità della Croce rossa italiana:

Delegazione generale;
Delegazioni di armata;
Sezioni di sanità;
Sezioni automobili;
Ambulanze (da montagna, radiologiche, elettrovibratori, fluviali, lagunari ecc.);
Ospedali da guerra;
Ospedali mobili chirurgici;
Gruppi chirurgici;
Posti di soccorso ferroviari alle dipendenze della intendenza generale e delle intendenze di armata;
Treni ospedali:
Navi ospedali;
Autoparchi di armata;
Depositi di rifornimenti per unità mobili. (stabilimenti di campagna).

3. Il personale della Croce rossa italiana assegnato ai gruppi chirurgici, resta in forza alle unità ed ai servizi territoriali cui è effettivo e deve considerarsi, per il periodo di funzionamento dei gruppi, in zona di guerra, *comandatovi* per ordine del Ministero della guerra, a senso del n. 4 della circolare 212 c. a., con incarico *strettamente inerente alle operazioni di guerra.*

4. Per il personale della C. R. I. direttivo e di assistenza collocato fuori quadro a disposizione del R. esercito e della R. marina, le autorità dalle quali esso rispettivamente dipende provvederanno per la compilazione di appositi elenchi individuali di proposta in doppia copia (conformi al modello 66 *bis* di cui al n. 8 della circolare 212 *giornale militare* 1919) per la concessione del computo delle campagne al personale medesimo. In tali elenchi dovrà farsi menzione delle unità e servizi presso i quali gli interessati prestarono servizio e delle precise date del servizio stesso. I mod. 66 *bis* dovranno poscia essere inviati alla presidenza generale della Croce rossa in Roma, la quale a sua volta li trasmetterà al Ministero della guerra (Divisione matricole) per le sue decisioni. Il Ministero, esaminata la regolarità o meno delle variazioni proposte, mentre provvederà per le relative annotazioni sugli stati di servizio conservati presso la Direzione generale della sanità militare e sui modelli 57 *A*) C. R. I. esistenti presso i distretti militari a senso della circolare 448 del *giornale militare* 1915, restituirà una copia degli elenchi alla presidenza generale della croce rossa, la quale provvederà per le relative annotazioni sugli stati di servizio esistenti presso di lei e presso i comitati regionali.

5. Per il personale direttivo in servizio dell'associazione, avente diritto alle campagne, i modelli 66 *bis* di cui al precedente numero saranno redatti in doppia copia per ciascun individuo dai comitati regionali dell'associazione, in base ai modelli 51 da essi posseduti. Tali modelli 66 *bis* saranno trasmessi alla presidenza generale dell'associazione, che li invierà al Ministero della guerra; dopo di che sarà provveduto come è detto nel precedente numero.

6. Per il personale di assistenza in servizio dell'associazione avente diritto alle campagne i comitati regionali, sempre in base ai modelli 51 compileranno degli elenchi nominativi complessivi in doppia copia, valendosi dello stampato mod. 66 *bis*. Tali elenchi

saranno trasmessi alla presidenza generale, la quale segnerà, nella apposita colonna le sue decisioni, restituendo poscia una copia degli elenchi ai comitati regionali i quali, soltanto allora, comunicheranno ai distretti le variazioni relative alle campagne autorizzate per il personale di assistenza, a mezzo dei consueti modelli 62 per le variazioni matricolari, segnando nella colonna «annotazioni» la seguente dicitura: «Variazioni autorizzate dalla presidenza dell'associazione con decisione in data . . . . . a senso della circolare 247 *giornale militare* 1919».

7. Le variazioni relative alla campagna dovranno essere inscritte con le formule stabilite dal n 2 della circolare n. 615 del *giornale militare* 1916.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 248. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Ricupero di crediti del fondo di garanzia per le cessioni di stipendio.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 2 maggio 1919.

Il Ministero del tesoro (Segretariato generale divisione IV) comunica che, per l'applicazione dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1914 n. 1362, in caso di morte degli impiegati od ufficiali che hanno consentito la cessione dello stipendio (circolare 461 del 1918), la ritenuta sul rateo di stipendio spettante agli eredi del defunto deve essere applicata in misura proporzionale, anzichè essere commisurata al quinto del rateo stesso.

Così nel caso di un funzionario con l'antico stipendio mensile netto di lire 295.23 e con la ritenuta mensile, per messione, di lire 59.04, che sia deceduto al 18 del mese, la ritenuta da operarsi sul rateo di stipendio sarà ragguagliata ai 18/30 della quota ceduta per l'importo di lire 35.46.

Il detto Ministero ha inoltre comunicato che l'importo di tale aliquota di cessione ritenuta sul rateo deve essere sollecitamente versato al fondo di garanzia e che nel contempo il residuo del rateo, come pure ogni altra somma dovuta per qualsiasi titolo al defunto, per assegni, soprassoldi, indennità, etc. debbono essere accantonate a disposizione del tesoro, in attesa che gli eredi ne facciano regolare cessione al fondo di garanzia predetto o che si espleti, da parte del tesoro, la procedura coattiva di cui al R. D. 14 aprile 1910, n. 639.

Le somme accantonate dovranno essere inscritte in uscita a colonne 7-17 ed introitate contemporaneamente a colonne 6-10 del giornale di cassa, come è prescritto per le somme pignorate (circolare 143 del 1916 ultimo comma).

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 249. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Comunicazioni da farsi al Ministero del tesoro circa il ricollocamento in congedo degli ufficiali richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria o dalla riserva ed il congedamento di sottufficiali richiamati, già provvisti di assegno o di pensione.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 2 maggio 1919.

In relazione alla circolare 226 del *giornale militare* c. a. si avverte che oltre alle comunicazioni da farsi al Ministero del Tesoro in base al terzo e quarto comma della circolare stessa, per quanto riguarda il ricollocamento in congedo degli ufficiali e sottufficiali stati richiamati in servizio temporaneo e già provvisti di assegno vitalizio o di pensione, deve al Ministero stesso essere fatto conoscere se e quali debiti essi abbiano lasciato verso lo Stato, compresi quelli verso il fondo di garanzia per cessione stipendio.

Il Ministro — CAVIGLIA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 24ª, anno 1919, circ. 216.

A pag 277, n. 8, riga 5ª, dopo le parole: « *per avere compiuto il..* » sostituire a quelle esistenti: « *servizio di ferma (ovvero il... anno di servizio nell'arma dopo la ferma) con decorrenza dal 1° febbraio 1919* ».

A pag. 284, invece di: « Modulo di domanda di riafferma triennale », leggasi: « Modulo di domanda di rafferma triennale ».

A pag. 285, invece di: « Atto deliberativo ecc. per l'ammissione alla riafferma triennale », leggasi: « Atto deliberativo ecc. per l'ammissione alla rafferma triennale ».

A pag. 285, al n. 5), dopo la parola: « possa », aggiungasi: « (ovvero non possa) ».

A pag. 285, al n. 5) secondo capoverso, prima riga, invece di: « appoggiare la, ecc. », leggasi: « il caso di appoggiare la, ecc. ».

A pag. 285, nota (4), togliere il secondo « ha ».

A pag. 287, alla Determinazione n. . . ., riga terza, dopo decreto luogotenenziale, aggiungasi: « n. 494 del 6 aprile 1919, determina che ».

A pag. 288, riga quarta, invece di « articolo 9 », leggasi: « articolo 11 ».

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

Roma. — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1919 — 9 Maggio

N. 250. - 2 maggio 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione della 2ª sezione del tribunale militare di Livorno . . . *Pag.* 321

» 251. - 5 maggio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Cambio della valuta estera e pagamento dei titoli di credito in possesso degli ex-prigionieri. . . . . *Pag.* 322

» 252. - 8 maggio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa 1919-1920 . . . . *Pag.* 323

» 253. - 8 maggio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Tassa di bollo sulle note di riparazione al vestiario, alle calzature, buffetterie, bardature, ecc. *Pag.* 324

» 254. - 8 maggio 1919. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Rilascio dei nulla-osta per gli ufficiali ritornati dalla prigionia . . . . *Pag.* 325

» 255. - 8 maggio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che hanno preso parte alla campagna di guerra 1915-1918 e delle loro famiglie . . . . . *Pag.* 325

» 256. - 8 maggio 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Apertura dello stabilimento termale minerale militare di Chianciano . . . . . *Pag.* 326

» 257. - 8 maggio 1919. — TRASPORTI. — Modalità pei trasporti militari sulle linee di navigazione . . . . . *Pag.* 326

» 258. - 8 maggio 1919. — TRASPORTI. — Compilazione delle richieste per spedizioni di merci . . . . . *Pag.* 327

» 259. - 8 maggio 1919. — TRASPORTI. — Trasporto di bagaglio personale di militari . . . . . *Pag.* 327

» 260. - 8 maggio 1919. — TRASPORTI. — Spedizione, carico e scarico dei carri ferroviari . . . . . *Pag.* 327

CIRCOLARE N. 250. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale, riguardante la soppressione della 2ª sezione del tribunale militare di Livorno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali) — 2 maggio 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

su proposta dell'avvocato generale militare

DECRETA:

Articolo unico. — A decorrere dal 16 maggio 1919 è soppressa la 2ª sezione del tribunale militare di Livorno.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 251. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Cambio della valuta estera e pagamento dei titoli di credito in possesso degli ex-prigionieri.** — (Direzione generale servizi logistici ed ammnistrativi). — 5 maggio 1919.

A modificazione delle disposizioni attualmente vigenti, questo Ministero, d'accordo con quello del tesoro, ha stabilito quanto appresso:

1. Le casse delle amministrazioni militari accetteranno alla pari, cioè le corone al valore di L. 1 ciascuna ed i marchi al valore di L. 1.25 ciascuno, tutta la valuta austriaca o germanica, presentata dai prigionieri tornati in Italia ai rispettivi corpi a saldo, od a sconto, dei debiti accertati a loro carico:

a) In seguito ai risultati delle liquidazioni di conguaglio di cui all'articolo 2 del decreto luogotenenziale 1º marzo 1917, n. 414, (C. 210 del *giornale militare*);

b) per aver percepito durante la prigionia lo stipendio del grado superiore, anzichè quello del grado effettivamente rivestito;

c) per stipendio anticipato riscosso in Austria per il mese entro il quale avvenne il ritorno dalla prigionia, mentre, per tale mese, i prigionieri rimpatriati devono ricevere lo stipendio in lire italiane.

2. Le casse delle amministrazioni militari cambieranno pure alla pari, la valuta cartacea, o metallica, austriaca o germanica, che i nostri prigionieri rimpatriati presenteranno ai rispettivi corpi.

Al fine di evitare che possano essere esercitate speculazioni a danno dell'erario, prima di effettuare tale cambio, i corpi dovranno fare tutti i possibili accertamenti per assicurarsi che le somme presentate al cambio provengano da economie fatte dai nostri prigionieri sulle competenze che si devono ritenere da essi percepite durante la prigionia.

Per avere norma in proposito si terrà conto, oltre che degli assegni spettanti, secondo il grado, per la durata della prigionia, anche delle spese fatte per la mensa, (che in Austria, per gli ufficiali, erano di circa Kr. 4 al giorno) e di altre spese per bisogni personali.

3. Le casse delle amministrazioni militari dovranno trasmettere in piego assicurato, al 1º e al 15 di ogni mese le valute estere, cambiate a norma delle disposizioni precedenti, alla più vicina sezione della R. tesoreria provinciale, senza richiederne il corrispondente rimborso, giacchè la spesa per il cambio delle valute stesse dovrà far carico al capitolo di bilancio relativo alle spese di guerra. Tale trasmissione dovrà essere accompagnata da una distinta dalla quale risulti l'importo e l'oggetto del versamento per ciascun prigioniero, in relazione ai numeri 1 e 2 della presente circolare.

4. Saranno rimborsate, sempre alla pari, ai nostri prigionieri rimpatriati tutte le somme che loro risultino dovute dalle autorità militari nemiche, in base a lettere di credito, ed estratti di conto corrente, a buoni da campo, od in base a qualsiasi dichiarazione di credito di cui i prigionieri siano in possesso, sempre che abbiano dei requisiti di autenticità. Tutte le autorità militari dipendenti dovranno trasmettere a questo ministero (direzione generale servizi logistici amministrativi, divisione indennità guerra e nelle colonie ed all'estero) le richieste dei singoli prigionieri, documentate dai titoli suddetti, e questo Ministero si riserva di riconoscere tali crediti e di disporre il relativo rimborso.

I corpi che avessero, già di loro iniziativa, provveduto al rimborso dei titoli suddetti, dovranno subito trasmettere a questo Ministero (ufficio sopraindicato) i titoli rimborsati, accompagnati da un elenco riepilogativo indicante la persona che presentò i titoli, l'importo dei medesimi (in corone o marchi) e la somma rimborsata — o accreditata — in lire italiane.

5. Le disposizioni di cui al precedente n. 1 si devono applicare anche per le operazioni di conguaglio e di liquidazione di conti già effettuate dai corpi; quindi le amministrazioni interessate provvederanno sollecitamente a rettificare, in conformità di quanto precede, le liquidazioni già effettuate.

Per la valuta cartacea, o metallica, austriaca, o germanica, finora cambiata dalle casse militari, al corso di L. 0.40 per ogni corona e di L. 0.70 per ogni marco, i corpi stessi che hanno provveduto a tale cambio faranno ora luogo alla liquidazione della differenza solo quando risulti documentato l'importo della valuta, austriaca o tedesca, che era stata cambiata e della somma italiana data in cambio.

Il cambio delle valute di che trattasi dovrà essere effettuato entro un termine non superiore a due mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare. Entro lo stesso termine di tempo dovranno denunciarsi dagli interessati i crediti di cui è cenno nel n. 4 della presente circolare, verso le autorità militari nemiche, e quelli dipendenti dalla differenza sul cambio già effettuato, nonchè le regolazioni da effettuarsi in relazione al n. 1 della circolare.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 252. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa 1919-1920.** — (Segretariato generale - Ragioneria) — 8 maggio 1919.

Nell'intento di ottenere la maggiore semplificazione contabile il Ministero ha apportato nella struttura del bilancio del prossimo esercizio 1919-1920 alcune notevoli variazioni di forma. S'indicano qui appresso quelle che interessano normalmente la gestione dei corpi del R. esercito.

1) Sono stati fusi in un unico capitolo tutti i capitoli relativi agli assegni fissi degli ufficiali delle varie armi e corpi, eccezione fatta soltanto degli assegni spettanti agli ufficiali comandati al Ministero stanziati in un apposito capitolo gestito dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari (art. 615 R. A.) e degli assegni spettanti agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali che seguiteranno a figurare in capitolo a parte.

2) Così dicasi degli assegni dovuti agli uomini di truppa che figurano stanziati in un unico capitolo del bilancio eccezion fatta anche qui per gli assegni spettanti ai sottufficiali ed ai militi dell'arma dei carabinieri reali;

3) Del pari sono stanziati in un unico capitolo gli assegni spettanti a tutti i personali civili dipendenti (personale della giustizia militare, dell'istituto geografico militare personali tecnici d'artiglieria e genio, personali d'ordine ecc.

4) In obbedienza al decreto luogotenenziale 1 agosto 1918 n. 1132 è stato soppresso lo stanziamento in apposito capitolo delle somme occorrenti per il pagamento dell'indennità di residenza in Roma ed esso è stato fuso nel capitolo relativo agli assegni degli impiegati civili.

Sono stati fusi in un unico i tre capitoli nei quali sono attualmente stanziati i fondi pel pagamento delle indennità eventuali sempre fatta eccezione per l'arma dei carabinieri reali.

5) E' stato trasportato al capitolo sottufficiali caporali e soldati assegni fissi lo stanziamento occorrente pel pagamento dei premi e delle indennità di rafferma ai militari di truppa e dei premi speciali di lire 1000 ai sergenti e sergenti maggiori, fatta eccezione dei fondi per le indennità di rafferme triennali spettanti ai carabinieri reali (D. L. 495 del 6 aprile 1919, circolare 216 c. a.) che seguiteranno a gravare sul capitolo carabinieri reali, sottufficiali, appuntanti e carabinieri, assegni fissi.

Per norma delle amministrazioni militari nella richiesta di fondi e nella resa dei conti si pubblica qui di seguito l'elenco dei capitoli di bilancio che interessano la gestione dei corpi con riserva di pubblicare, appena possibile, la ripartizione in articoli del bilancio stesso.

Il Ministro — CAVIGLIA.

ELENCO *dei capitoli del bilancio 1919-1920 che interessano normalmente la gestione dei corpi e pei quali vengono richieste le anticipazioni pel tramite delle direzioni di commissariato.*

NUMERO	DENOMINAZIONE
18	Ufficiali del R. esercito (assegni fissi).
19	Sottufficiali caporali e soldati (assegni fissi).
20	Carabinieri reali, ufficiali (assegni fissi)
21	Carabinieri reali, sottufficiali, appuntati, carabinieri (assegni fissi).
22	Spese di leva ed assegno giornaliero alle reclute presso i distretti.
23	Chiamate di classi dal congedo per istruzione. Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi).
24	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario.
25	Assegni agli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva (assegni fissi)
26	Personale civile delle amministrazioni militari dipendenti (assegni fissi).
27	Indennità eventuali.
28	Indennità eventuali, carabinieri reali.
31	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, e pel materiale sanitario.
32	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari.
34	Spese generali dei corpi, istituti, stabilimenti militari.
36	Spese per le biblioteche militari.
37	Corredo alle truppe. Materiale pel servizio generale comune.
38	Pane e viveri alle truppe.
39	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi.
40	Casermaggio e combustibile per le truppe.
46	Spese inerenti al trasporto dei materiali.
64	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio.
	Spese per la guerra.

AVVERTENZE

1) Qualora i corpi ritenessero di dover imputare delle spese a capitoli diversi da quelli sopraindicati, che normalmente interessano la gestione dei corpi, dovranno chiedere la preventiva autorizzazione del Ministero (2ª divisione ragioneria).

2) Così pure le direzioni di commissariato qualora dovessero inviare richieste d'anticipazioni su capitoli diversi da quelli suindicati dovranno chiedere la preventiva autorizzazione del Ministero (ufficio citato).

3) Sino a che perdura l'attuale assetto dell'esercito e sino a che non è completata la smobilitazione, gli assegni agli ufficiali di complemento, di milizia territoriale ecc., continueranno a gravare sul capitolo sul quale sono pagati gli ufficiali effettivi.

N. 253. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Tassa di bollo sulle note di riparazione al vestiario, alle calzature, buffetterie, bardature, ecc.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 8 maggio 1919.

A parziale modificazione di quanto fu significato con precedente circolare n. 24 del 16 gennaio c. a. e previa intesa col Ministero delle finanze, si avvertono tutte le amministrazioni militari interessate che la tassa di bollo di L. 1 da applicarsi sulle note di riparazione al vestiario, alle calzature alle buffetterie, alle bardature ecc. (mod. 262 del catalogo R. 1916) dovrà d'ora innanzi essere apposta solo nel caso che l'importo delle note stesse superi la somma di L. 50.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 254. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Rilascio dei nulla-osta per gli ufficiali ritornati dalla prigionia.** — (Direzione generale personale ufficiali) — 8 maggio 1919.

Nonostante che con la circolare 21.: del corrente anno si fosse stabilito il termine del 30 aprile u. s. per l'invio al Ministero dei prospetti degli ufficiali ritornati dalla prigionia di guerra, molti comandi, reparti, uffici, direzioni ecc. non hanno trasmesso quelli relativi agli ufficiali alla loro dipendenza.

Poichè ciò produce difficoltà ed intralcio e quindi ritardi nel rilascio dei *nulla-osta* di cui alla circolare 161, il Ministero raccomanda di sollecitare l'invio suaccennato.

Qualora per qualche ufficiale non si possedessero tutti gli elementi indicati nello schema di prospesso annesso alla citata circolare 214, potranno essere omesse le indicazioni che mancano purchè vi siano quelle dell'arma o corpo, del grado e del cognome e nome degli ufficiali.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 255. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che hanno preso parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 8 maggio 1919.

A seguito delle offerte pubblicate colla circolare n. 71 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

S. A. R. il Principe Higoshifushimi L. 15.000 a favore dei militari del R. esercito feriti e malati.

Commessi assimilati presso gli uffici di posta militare - Intendenza generale - L. 1180 rappresentanti il ricavato della vendita di giornali e devolute a scopo di beneficenza.

Comando XX *Corpo d'Armata* - L. 31.174,01, utile ricavato dagli spacci cooperativi dipendenti, a favore dell'Opera Nazionale pro-combattenti.

Militari di truppa del 3° battaglione presidiario - Taranto - L. 35 a favore degli orfani dei militari morti in guerra.

Comando 21 Divisione quartiere generale - L. 2281,10 a favore dei militari mutilati e delle loro famiglie.

Internati Macedoni - Sofia - L. 1380, a favore degli orfani di guerra quale attestato della viva riconoscenza per la generosa cura con la quale l'autorità militare italiana ha procurato agli internati stessi il modo di rientrare in seno alle proprie famiglie.

Militari della 3 Compagnia di sussistenza: Piccinini Battista, Pescatori Ubaldo e *Mangilli Ettore* - 3 cartelle del prestito nazionale di L. 100 ciascuna, devolute all'Opera nazionale pro combattenti.

4 *Regg. genio pontieri* - 307 *comp. territoriale* - L. 171.70, quota utile conseguito dallo spaccio medesimo, devolute a favore dei mutilati e delle loro famiglie.

7 *Reparto mitraglieri - Iseo* - L. 2768,05, rappresentanti i proventi utili degli spacci cooperativi del reparto, e devoluti metà ai mutilati mitraglieri e metà agli orfani dei mitraglieri caduti in guerra.

Comando di tappa Trento - L. 1487,80 residuo credito disciolta mensa di Schio, a beneficio degli orfani minorenni dei militari di truppa morti sul campo di battaglia od in seguito a ferite riportate in combattimento.

Italiani del Vallese - L. 3164,48 devolute metà a favore dei liberati e liberatori delle nostre terre, e metà a beneficio dell'Opera nazionale pro combattenti.

Comune di Ajello - L. 65,20 (corone 163) a favore dei mutilati di guerra.

Comitato «Italia redenta» di Parenzo - 2000 corone a favore dei mutilati della nostra guerra.

Società « Lovey of Italy » di Cleveland - L. 20,568, raccolte in un concerto organizzato da detta Società a favore dei militari italiani e americani feriti al fronte.

Consiglio d'amministrazione del giornale l'« Echo de Chine » - *Shangai* - L. 6847,50 rappresentanti il ricavato dal numero unico del 14 luglio 1918, e devolute per due terzi agli orfani di guerra francesi, e per un terzo agli orfani di guerra italiani.

Spaccio cooperativo « Casa del Soldato » - *Roma* - L. 2840, residuo utili dello spaccio medesimo a favore delle famiglie povere dei combattenti del 62 fanteria di marcia.

Ufficiali di bordo del piroscafo mercantile « Trieste » - L. 365, a favore delle famiglie dei caduti più bisognosi del 1 reggimento artiglieria da montagna.

Maestro sig. Bernardino Greco da Copertino - Medaglia d'oro ricevuta per otto lustri di lodevole insegnamento a favore del primo soldato che piantò il tricolore a Trento o a Trieste.

Signor N. Massimo di Genova - L. 200 devolute metà a beneficio delle famiglie bisognose dei militari morti in guerra e metà agli orfani di guerra.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 256. — SERVIZIO SANITARIO. — **Apertura dello stabilimento termale minerale militare di Chianciano** — (Direzione generale sanità militare) — 8 maggio 1919.

Il Ministero determina che per la prossima stagione estivo-autunnale funzioni lo Stabilimento termo-minerale di Chianciano.

Le mute per lo stabilimento suddetto saranno 8, della durata di 15 giorni ciascuna; avranno inizio il 1° giugno e dureranno fino al 13 ottobre p. v., come al seguente specchio:

1ª	muta	dal	1° giugno	al	15 giugno;
2ª	id.	»	18 giugno	»	2 luglio;
3ª	id.	»	5 luglio	»	19 luglio;
4ª	id.	»	22 luglio	»	5 agosto;
5ª	id.	»	8 agosto	»	22 agosto;
6ª	id.	»	25 agosto	»	8 settembre;
7ª	id.	»	11 settem.	»	25 settembre;
8ª	id.	»	29 settem.	»	13 ottobre.

Le cure nello stabilimento di Chianciano sono specialmente indicate per le seguenti affezioni:

Malattie del fegato e delle vie biliari, sopratutto calcolosi epatica; postumi di ittero infettivo; epatospleno — megalia ed anemia post-malariche; uricemia nelle sue varie manifestazioni, specie a carico degli organi interni; dispepsie e catarri gastrici od intestinali, specie in individui deboli e deperiti; malattie del ricambio; malattie cardio-vascolari, specie l'arterio-sclerosi, nella sua forma ipertensiva (bagni).

Le relative proposte di ammissione, compilate sul prescritto mod. 458, dovranno essere trasmesse sollecitamente a questo Ministero colle norme emanate colla circolare 83 *giornale militare* c. a.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 257. — TRASPORTI. — **Modalità pei trasporti militari sulle linee di navigazione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 maggio 1919.

E' stato segnalato che nei viaggi per vie di mare, su linee di navigazione dello Stato, vengono rilasciati ai militari le richieste mod. *B rosa in doppio originale*, il che potrebbe determinare il ripetersi dell'abuso, già verificatosi, che una delle richieste, rimasta inutilizzata, sia ceduta a persona non avente diritto a riduzione, e tanto meno a viaggio senza pagamento (conto-corrente a debito dell'Amministrazione militare).

Pel dubbio che tale inconveniente derivi da erronea interpretazione di vigenti disposizioni, si richiamano gli Uffici interessati all'esatta interpretazione della circolare n 263, inserta nel *Giornale militare* del 1918. la quale prescrive bensì di rilasciare *due richieste;* ma solamente per i viaggi compiuti sulle linee sovvenzionate, e non anche, come invece si pratica, per i viaggi e trasporti sulle linee di navigazione dello Stato.

E pertanto, allo scopo di limitare l'applicazione di tale disposizione, rigorosamente restrittiva, al solo caso tassativamente prescritto, si dispone che sul mod. *B* rosa, quando ne sia contemporaneamente rilasciata copia (*che però dev'essere redatta su modulo di differente colore*) si debba sempre indicare la circostanza che il militare, che ne usufruisce, *viaggia su piroscafi di linee sovvenzionate.*

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 258. — TRASPORTI. — **Compilazione delle richieste per spedizioni di merci.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 maggio 1919.

Allo scopo di evitare inconvenienti, specialmente nell'applicazione della tassa erariale sui prezzi relativi alle spedizioni, si richiama alla scrupolosa osservanza della norma, la quale prescrive che, per quanto riguarda la denominazione delle merci che si devono trasportare; è obbligo del mittente di indicare *sempre* la vera natura delle merci *in modo particolare e non generico,* denunciandole secondo le proprie voci di tariffa.

L'osservanza di tale norma E' INDISPENSABILE SPECIALMENTE PER LE SPEDIZIONI PER ACQUA.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 259. — TRASPORTI. — **Trasporto di bagaglio personale di militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 maggio 1919.

Si richiama l'attenzione dei comandi e reparti dipendenti sull'indebito uso delle richieste mod. *C* (bianche e rosa) per il trasporto del bagaglio personale dei militari.

Giusta le vigenti disposizioni, il trasporto del bagaglio personale a tariffa militare, eccetto quello ammesso nelle carrozze coi viaggiatori, *deve sempre effettuarsi a pagamento all'atto della spedizione da parte degli interessati.*

Poichè la direzione generale delle ferrovie dello Stato ha segnalato la cosa ai suoi agenti con recente circolare inserta nel proprio bollettino, converrà che sia in particolar modo curata l'osservanza della citata disposizione, ad evitare contestazioni col personale ferroviario.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 260. — TRASPORTI. — **Spedizione, carico e scarico dei carri ferroviari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 maggio 1919.

Si è constato che, nelle operazioni di spedizioni, carico o scarico dei carri ferroviari, continuano a verificarsi inadempienze o anormalità, a causa delle quali l'amministrazione ferroviaria non risponde di mancanze ed avarie, che altrimenti le farebbero carico, e che, invece, vengono a gravare sul nostro bilancio.

Ciò dovendo essere evitato in modo assoluto, si richiamano gli enti militari dipendenti alla esatta, scrupolosa osservanza delle disposizioni della « *istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare* » (ediz. 1912) e delle altre impartite, in senso esplicativo, con le circolari n. 87 e 456, inserte nel *giornale militare* del 1918.

Converrà pure che i riceventi — sempre che, ritenendo intatto il vagone per la esistenza di tutti i piombi e per la perfetta loro condizione, non richiedono al personale ferroviario la redazione del verbale di stazione — compilino, volta a volta, col concorso del rappresentante del mittente, e di altro dell'amministrazione ferroviaria, un verbale, dallo scopo precipuo di constatare e far constatare le condizioni del carro, del carico, nonchè il numero, lo stato e le precise diciture dei piombi apposti ai vagoni sia dal mittente come dal vettore. — Quando poi si esiga la redazione del verbale di stazione in esso il ricevente dovrà sempre curare sia fatto constare del numero dei piombi ritrovati, del loro stato, nonchè delle diciture appostevi.

Ricordasi che i mittenti nel loro proprio interesse, debbono curare che il carico venga sempre effettuato alla presenza e sotto la responsabilità di un ufficiale, che dovrà controllare l'esattezza e la perfetta rispondenza del numero dei colli o del peso colle cifre segnate sui documenti di trasporto, e, sempre quando sia possibile, invitare il personale ferroviario a riconoscere il peso in partenza.

Nel caso in cui un trasporto, iniziato in conto-corrente debba portarsi a compimento *sotto-scorta* (con mod. 3) l'ente militare, a cura del quale avverrà la rispedizione, dovrà, anche se accerti l'integrità dei piombi, esigere dall'amministrazione ferroviaria la pesatura dei vagoni, a meno che a ciò facciano grave ostacolo le condizioni del traffico delle singole stazioni.

Naturalmente, tanto si accerti la manomissione od asportazione dei piombi, come se la pesatura determini una differenza in confronto del peso dichiarato e riconosciuto in partenza, si richiederà la compilazione del prescritto verbale di stazione.

Confermasi, poi, che i mittenti o i riceventi continueranno a rispondere delle mancanze o delle avarie che, per la omessa od errata applicazione delle disposizioni su richiamate dovessero far carico all'amministrazione militare.

Si avverte, infine, che le disposizioni della presente circolare e di quelle sopra citate sono applicabili a tutti gli enti militari, eccettuati quelli che trovansi nel territorio dichiarato zona di operazione o nella linea di armistizio, per i quali soltanto valgono le disposizioni delle « Istruzioni amministrative per le truppe in campagna », in quanto si riferiscono agli accertamenti da farsi per le spedizioni in oggetto.

Il Ministro — CAVIGLIA.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

Roma. — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1919 — 17 Maggio

N. 261. - 14 maggio 1919. — TRASPORTI — Disposizioni varie intorno ai viaggi di talune categorie di persone fruenti della tariffa militare . . . . . Pag. 329

CIRCOLARE N. 261. — TRASPORTI. — **Disposizioni varie intorno ai viaggi di talune categorie di persone fruenti della tariffa militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 maggio 1919.

A) Norme per l'applicazione dei decreti luogotenenziali n. 1207 del 26 luglio 1917 e n. 1706 dell'11 ottobre 1917, approvate con decreto ministeriale 12 maggio 1919.

1. Nelle tradotte militari non potranno prender posto che militari (1) del R. Esercito, della R. Marina e della R. Guardia di Finanza ed assimilati in *uniforme*.

Gli ufficiali inferiori e marescialli non mobilitati, i quali — a senso del regolamento sulle licenze — potrebbero indossare l'abito borghese per recarsi in licenza e per farne ritorno, dovranno pertanto indossare la divisa nei viaggi di cui trattasi, in conseguenza dell'obbligo loro fatto di servirsi delle tradotte.

Resta inteso che nei bagagliai potranno prender posto i funzionari ed agenti delle ferrovie viaggianti per servizio o di ritorno alle sedi rispettive a servizio compiuto.

2. Salvo il disposto dai n. 5 e 6, in tutti i casi, *in cui sia fatto obbligo di viaggiare in tradotta*, i militari del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza e gli assimilati trovati a viaggiare in treno ordinario, saranno considerati sempre alla stregua dei viaggiatori sprovvisti di biglietto e quindi verrà loro applicato il disposto della nota 1 al 3° capoverso del paragr. 51 del regolamento pei trasporti militari — edizione 1911. — Conseguentemente verrà addebitato loro il doppio dell'importo di un biglietto a tariffa del pubblico corrispondente al percorso indebitamente compiuto fuori tradotta, deduzione fatta dell'eventuale somma che avessero già sborsata.

3. Agli effetti della disposizione di cui al numero precedente, l'uso delle tradotte è *obbligatorio*:

nei viaggi di licenza:

a) pei militari di truppa e per gli ufficiali inferiori *mobilitati* (primi capitani del R. esercito e della R. guardia di finanza e gradi corrispondenti della R. marina esclusi), *qualunque sia il motivo della licenza stessa* — illimitata, ordinaria o speciale;

b) pei militari di truppa e per gli ufficiali inferiori *non mobilitati* (primi capitani del R. esercito e della R. guardia di finanza e gradi corrispondenti della R. marina esclusi) nei viaggi che compiono per la licenza illimitata, per le due licenze annuali *ordinarie*, per le licenze di *convalescenza* e per concessione di mano d'opera per *lavori agricoli*;

---

(1) Nella locuzione «militari» usata nelle presenti *norme* si comprendono anche i militarizzati e quindi il personale di bassa forza delle Capitanerie di Porto, nonchè quello delle Associazioni di soccorso: Croce Rossa Italiana, Sovrano Militare Ordine di Malta e Croce Azzurra.

nei viaggi di servizio:

c) per i militari di truppa, mobilitati o non, esclusi pertanto gli ufficiali di qualunque grado.

Le stesse norme di cui al presente articolo valgono anche per gli assimilati, nei viaggi per servizio ed in quelli di licenza pei quali hanno diritto alla gratuità.

4. Per le categorie di militari aventi l'obbligo di valersi delle tradotte, l'uso dei treni ordinari si deve intendere limitato al più breve percorso necessario per raggiungere una tradotta o per defluirne (1) salvo il caso particolarissimo in cui l'intero viaggio da compiere per recarsi alla località di destinazione (calcolato per la via chilometricamente più breve) si svolga completamente fuori del percorso delle prestabilite tradotte.

5. *Eccezioni all'obbligo di servirsi delle tradotte*:

a) agli ufficiali inferiori, mobilitati o non, nei viaggi per licenza nei quali dovrebbero far uso delle tradotte, è consentito di valersi di qualunque treno ordinario e di qualunque classe (e quindi anche della 1ª classe dei treni direttissimi) quando si assoggettino al pagamento della *tariffa del pubblico* (2).

Così dicasi per gli assimilati, quando abbiano grado di ufficiale od equiparazione ad esso.

In tali casi però, prima di partire in licenza, gli ufficiali inferiori debbono dichiarare di quali treni intendono servirsi sia per l'andata che per il ritorno e tale dichiarazione deve figurare per cura dei comandi, corpi, reparti, che rilasciano i fogli di licenza, sulle licenze stesse, nello spazio riservato alle annotazioni eventuali. Resta inteso che la durata del viaggio deve essere calcolata in base all'orario dei treni ordinari, come se il percorso fosse compiuto senza interruzioni, qualunque sia la lunghezza del viaggio.

b) E' consentito di valersi dei treni ordinari nei viaggi che gli ufficiali inferiori e sottufficiali di carriera compiono per accompagnare la famiglia viaggiante a tariffa differenziale C. purchè si assoggettino, essi pure, a pagare tale tariffa. Uguale concessione, subordinata alle stesse condizioni, viene estesa agli ufficiali inferiori richiamati dal congedo, funzionari dello Stato; agli ufficiali inferiori che, come funzionari o agenti ferroviari, hanno diritto al biglietto gratuito di viaggio, infine a quei sottufficiali che, non avendo titolo a far viaggiare la famiglia nè a tariffa ridotta nè gratuitamente, si munissero di biglietti a tariffa ordinaria.

c) E' consentito inoltre l'uso dei treni ordinari nei viaggi che i militari possono compiere nel periodo della licenza, dopo cioè che l'ufficiale o il militare di truppa abbia raggiunta la località designata per fruire della licenza stessa.

In tali casi tanto l'ufficiale che il militare di truppa possono usufruire della tariffa militare, nonchè delle concessioni speciali o gratuite, per le quali avessero titolo alle condizioni prescritte dalle concessioni medesime, ferme però restando le disposizioni disciplinari vigenti.

E' pure consentito l'uso dei treni ordinari, mediante il pagamento della tariffa militare, agli ufficiali che si allontanano dal proprio presidio senza pernottare fuori di questo, alla condizione però che l'ufficiale stesso presenti un documento del proprio corpo o reparto, dal quale si rilevi aver egli ottenuto il permesso medesimo.

Tutte le disposizioni di cui sopra valgono — in quanto applicabili — anche per gli assimilati.

6. Potrà inoltre concedersi *eccezionalmente* l'uso dei treni ordinari ai militari isolati (ed analogamente agli assimilati):

a) per le linee e pei treni che venissero tassativamente indicati dalla Direzione Trasporti;

---

(1) Le autorità militari saranno pertanto tenute a curare la partenza dei militari con i treni coincidenti con le tradotte.

(2) *Tariffa del pubblico* significa *tariffa ordinaria;* devonsi intendere pertanto escluse da essa le concessioni speciali e le concessioni gratuite, le quali non daranno, di conseguenza, titolo alcuno all'ufficiale inferiore viaggiante per licenza di valersi dei treni ordinari, quando sia prescritto l'uso delle tradotte.

b) nei viaggi per *licenza speciale* di ufficiali e truppa *mobilitati, ma per il solo viaggio di andata,* quando eccezionali circostanze lo consiglino ai corpi (licenze di convalescenza o per gravi motivi di famiglia; così dicasi per gli ufficiali e truppa *non mobilitati* nei viaggi per licenze di convalescenza;

c) nei viaggi *per servizio* dei militari di truppa, quando particolari condizioni d'urgenza lo giustifichino per abbreviare la durata del viaggio;

d) nei viaggi *di servizio* che i militari di truppa compiono in accompagnamento di ufficiali generali, ammiragli e superiori a loro volta in viaggio di servizio;

e) nei viaggi che i militari di truppa compiono per accompagnare militari che, per motivi di salute, abbisognano di essere assistiti durante il viaggio;

f) nei viaggi dei militari membri del Parlamento nazionale, nonchè dei militari mutilati di guerra, che, pur essendo inabili alle fatiche di guerra, hanno ripreso servizio presso l'esercito e che, per le loro specialissime condizioni, risentirebbero dannosamente di un lungo viaggio in tradotta.

7. La facoltà di fruire dei treni ordinari risulterà da annotazione succintamente motivata, munita di timbro e firma, rilasciata da chi accorda la licenza, o da chi ordina il viaggio di servizio, nei casi di cui ai comma *b*), *c*), *d*), *e*), *f*). Da tale annotazione risulterà pure se la facoltà di usare dei treni ordinari debba valere anche per i viaggi di ritorno.

8. — Gli addebiti elevati dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato a carico di militari ed assimilati per irregolarità di viaggio sulle linee ferroviarie e di navigazione, saranno comunicati dalla Direzione Trasporti (Sezione Controllerie) in Roma — coi consueti elenchi compilati dalle Commissioni militari di linea e dagli Uffici degli ispettori delle retrovie, ai Comandi superiori mobilitati od alle Intendenze di armata per le truppe dell'esercito mobilitato ed ai Comandi di corpo d'armata territoriali per le truppe residenti in zona territoriale. Le dette autorità provvederanno inoltre alla sanzione disciplinare (od, eventualmente, agli atti del procedimento penale) nonchè alla partecipazione degli addebiti agli interessati.

Allo scopo di semplificazione dei conti, i corpi, reparti, direzioni, ecc., cercheranno di indurre i debitori a pagare *in una sol volta* gli addebiti; in tal caso la somma riscossa sarà trasmessa direttamente, possibilmente con vaglia di servizio, alla Direzione generale delle FF. SS. — Servizio Commerciale — in Roma, con riferimento al numero dell'addebito segnato in nero a « compostore » sull'elenco sotto il nome del militare od assimilato. Qualora poi il debitore non sia in grado di pagare in una sol volta l'integrale addebito, si procederà alle ritenute con le norme di cui agli art. 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1207.

Gli importi trattenuti saranno poi accantonati di tre in tre mesi.

9. Se con le ritenute eseguite entro il primo trimestre l'addebito viene estinto, i corpi, reparti ecc., ne invieranno l'importo alle Ferrovie dello Stato con le modalità di cui al n. 8.

Altrimenti, al termine di ogni trimestre, essi trasmetteranno, con vaglia di servizio, all'Ufficio di amministrazione di personali militari vari in Roma le somme ritenute pel motivo di cui trattasi ed uniranno a detti vaglia un elenco dimostrativo delle quote trattenute, e che dovrà specificare:

a) *il grado, cognome e nome del militare;*

b) *l'importo dell'addebito;*

c) *la quota trattenuta nel trimestre;*

d) *il residuo da pagarsi;*

e) *il numero relativo ad ogni singolo addebito,* unico mezzo questo per rintracciare, presso gli organi competenti, le singole partite di debito.

Sull'elenco da unirsi ai vaglia di servizio relativi alle ritenute del 2° *trimestre e dei susseguenti,* all'indicazione di cui al precedente comma *b*) sarà sostituito l'importo dell'addebito quale venne residuato per l'antecedente trattenuta.

10. L'Ufficio di amministrazione di personali militari vari rimetterà trimestralmente alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato l'importo complessivo dei vaglia ricevuti, nonchè gli elenchi dimostrativi dianzi accennati, affinchè possa giovarsene nelle variazioni dei suoi registri di debito.

11. Le eventuali proposte motivate di riduzione d'addebito e di annullamento, o domande di rimborso di somme già pagate, continueranno ad essere trasmesse, pel tramite gerarchico, alla Direzione Trasporti (Sezione Controllerie) di Roma.

12. Per le irregolarità rilevate sulle linee della « Società veneta per costruzioni ed esercizio di ferrovie secondarie italiane » valgono le norme di cui sopra.

Invece, quelle accertate su tutte le altre linee ferroviarie e di navigazione affidate ad Amministrazioni private, saranno, dalle rispettive Direzioni di esercizio, segnalate direttamente al Ministero della guerra per i provvedimenti consequenziali.

B) Istruzioni per movimenti dei militari (1) isolati in viaggio per servizio o per licenza sulle ferrovie e sulle linee di navigazione (2).

1. — *Viaggi per servizio.*

13. Sono da considerarsi viaggi di *servizio* **esclusivamente quelli determinati da imprescindibili necessità di servizio** (3); e ciò sia per non aggravare i treni ordinari con persone che altrimenti non viaggerebbero, sia per non aumentare l'onere, pel bilancio, delle indennità di missione. E' pertanto vietato, *in modo assoluto*, di rilasciare i certificati (o fogli) di viaggio quando si tratti di recapitare plichi, contabilità ecc., che possano essere avviate con gli ordinari mezzi postali (*assicurate con valore dichiarato, raccomandate*, ecc.) oppure di fare comunicazioni verbali che potrebbero sostituirsi con corrispondenza epistolare o telegrafica; inoltre di destinare militari a scorta di spedizioni, che potrebbero aver corso in conto corrente, sia pure con treni diretti od accelerati.

I firmatari dei certificati (o fogli) di viaggio sono personalmente responsabili, anche pecuniariamente, del loro rilascio e quindi, in caso di accertata concessione indebita del documento, sarà loro addebitato l'importo del biglietto a tariffa del pubblico, aumentato delle eventuali penalità.

I certificati di viaggio saranno firmati dai comandanti di corpo o capi d'ufficio; pei distaccamenti, dal comandante di essi.

I fogli di viaggio, invece, saranno firmati dall'aiutante maggiore in prima o da chi lo sostituisce, se si tratti di distaccamento.

Per la R. marina, i certificati (o fogli) di viaggio dovranno essere firmati, a seconda del caso, dal Ministro, dal Sotto-segretario di Stato o dal Segretario generale, dai comandanti in capo o comandanti militari marittimi dei dipartimenti o cantieri militari marittimi, per le RR. navi dai rispettivi comandanti e dai comandanti dei depositi o distaccamenti del C. R. E.

Per la R. guardia di finanza i certificati ed i fogli di viaggio dovranno essere firmati, a seconda del caso, dai comandanti di corpo, dai comandanti dei battaglioni allievi, dai comandanti di circolo o dai comandanti di compagnia.

14. I militari del R. Esercito, della R. Marina, della R. guardia di finanza (non in viaggio per ragioni d'istituto), nonchè tutti gli assimilati ed aggregati del R. Esercito,

---

(1) Vedasi nota (1) al N. 1 delle « Norme ».

(2) Nei viaggi compiuti nelle tradotte i sottufficiali debbono valersi della III classe, dovendosi essi considerare come inquadrati in un reparto viaggiante.

(3) Si richiama sull'argomento quanto risulta dal n. 3 della circolare n. 130000 del 15-10-17 emanata dal Comando Supremo, così formulato:

« Proibisco severamente di inviare militari in paese con pretesto di fittizie neces-« sità di servizio, munendoli di certificati di viaggio. Tale abuso è biasimevole sotto « ogni aspetto, ma specialmente perchè viola ogni criterio di giustizia e perchè esige « la colpevole connivenza del superiore coll'inferiore ».

e della R. marina, mobilitati o non, quando viaggiano per ragioni di servizio, hanno sempre diritto al trasporto gratuito (1).

II. — *Viaggi per licenza.*

15. S'intendono viaggi per licenza quelli per recarsi dalla propria sede alla località designata per fruire della licenza stessa e viceversa.

La licenza è ammessa soltanto per la destinazione in cui deve effettivamente godersi, e non per altra località nella quale il militare intendesse soffermarsi sia pure per brevissimo termine di tempo.

16. *Nei viaggi per licenza hanno diritto alla gratuità del trasporto:*

a) i militari mobilitati dislocati in zona di guerra dipendenti da autorità mobilitate *qualunque sia il motivo della licenza*;

b) gli ufficiali inferiori (*primi capitani e gradi corrispondenti, della R. marina esclusi*), *i sottufficiali ed i militari di truppa non mobilitati*, anche se residenti in zona di guerra e quelli mobilitati dipendenti però da autorità territoriali dislocate o non in zona di guerra, soltanto per la licenza illimitata, semestrale ordinaria, di convalescenza e per concessione di mano d'opera per lavori agricoli;

c) gli assimilati residenti in zona di guerra e *dipendenti da autorità mobilitate*, nei casi di licenza illimatata, ordinaria, di convalescenza e per gravi motivi di famiglia.

17. Nei casi in cui non hanno titolo alla gratuità del trasporto, i militari *non mobilitati*, di cui sopra debbono pagare l'importo del biglietto a tariffa militare e gli assimilati quello a tariffa ordinaria, a meno che gli uni e gli altri non possano usufruire di concessioni speciali o gratuite alle quali avessero eventualmente diritto (famiglie di senatori, deputati, funzionari od agenti delle Amministrazioni dello Stato, famiglie di funzionari od agenti ferroviari). Così dicasi per gli ufficiali generali, superiori, e primi capitani *non mobilitati*.

18. Agli operai-militari «a disposizione» è concesso viaggiare a tariffa militare per conto particolare solo nei seguenti casi:

a) nelle licenze annuali;

b) nelle licenze concesse per gravi motivi di famiglia (quali la morte dei genitori, della moglie, di un figlio o la loro gravissima malattia);

c) nelle licenze concesse per eccezionali interessi economici.

III. — *Treni e classi in cui possono prendere posto i militari e gli assimilati, quando ai sensi delle «Norme», è consentito l'uso dei treni ordinari.*

19. *Gli ufficiali* viaggianti isolatamente possono prendere posto in qualsiasi treno e classe.

E' solo vietato in modo assoluto agli ufficiali inferiori e assimilati (esclusi i primi capitani e gradi corrispondenti della R. marina) di valersi della 1ª classe dei treni direttissimi. — A tale *divieto* peraltro *fanno eccezione*:

a) Gli ufficiali membri del Senato e della Camera dei deputati;

b) Gli ufficiali in accompagnamento di ministri, sottosegretari di Stato, nonchè di ufficiali generali ed ammiragli e di missioni estere in viaggio di servizio;

c) Gli ufficiali che accompagnano le famiglie aventi diritto alla tariffa differenziale C. purchè anche essi ufficiali paghino la tariffa differenziale medesima a meno che fruiscano, per sè e famiglia, di concessioni gratuite di viaggio;

---

(1) La gratuità del trasporto si riferisce esclusivamente al percorso calcolato per la via chilometricamente più breve fra la propria sede e la località destinataria e viceversa. A coloro che saranno trovati fuori itinerario sarà pertanto fatto pagare l'importo a tariffa ordinaria per il percorso eseguito irregolarmente (2º capoverso del paragr. 53 del Regolamento trasporti militari).

d) Gli ufficiali che sono in servizio di corriere pel Comando Supremo, per il Comando in capo dell'Armata e per i Comandi in capo dei dipartimenti marittimi; dovranno però essere muniti di una attestazione comprovante la loro qualità di corriere, ma che avrà valore soltanto pei viaggi in cui tale servizio venga effettivamente compiuto;

e) Gli ufficiali appartenenti alle seguenti amministrazioni centrali: Ministero della guerra, della marina, delle finanze; Sottosegretariato di Stato al Tesoro per le armi e munizioni e per l'aeronautica, nei viaggi di servizio per conto delle Amministrazioni stesse; dovranno però esibire una dichiarazione rilasciata *volta per volta*, per inderogabili necessità di servizio, dal ministro o dal sottosegretario di Stato o da chi ha delega della firma per esso.

f) Gli ufficiali che pagano il biglietto a tariffa intera;

g) tutti gli ufficiali muniti di una speciale autorizzazione che potrà essere rilasciata loro volta a volta dalla Direzione Trasporti.

Le dame infermiere della C. R. potranno valersi degli stessi treni e classi che spettano agli ufficiali inferiori, con la maggior concessione però che, mediante il solo pagamento della differenza di tassa fra la II e la I classe a tariffa militare, potranno fruire anche della I classe dei treni direttissimi.

20. *Gli aspiranti ufficiali* possono prender posto negli stessi treni e classi stabiliti per gli ufficiali subalterni;

21. *Gli allievi delle scuole militari* sono ammessi nella II classe dei treni diretti, ma sono esclusi dai direttissimi;

22. I sottufficiali possono valersi della II classe di tutti i treni, ma sono esclusi dai direttissimi. Essi sono però ammessi in questi ultimi, in classe non superiore alla II, quando accompagnino la famiglia avente titolo alla tariffa differenziale *C*, purchè paghino la detta tariffa, a meno che fruiscano di concessioni gratuite per sè e famiglia, oppure si assoggettino — nei casi in cui la loro famiglia non abbia diritto nè alla tariffa ridotta, nè al viaggio gratuito — al pagamento della tariffa ordinaria.

23. *I caporali e soldati* debbono prender posto nella III classe dei treni accelerati, omnibus e misti. *Potranno però essere autorizzati a viaggiare nei treni diretti* (compresi quelli di cui al paragr. 26 del «Regolamento trasporti militari):

a) quando accompagnino, in qualità di attendente, ufficiali generali, ammiragli e superiori in viaggio per conto particolare;

b) nei viaggi di servizio aventi carattere di urgenza;

c) quando siano malati o convalescenti, ovvero quando siano comandati in accompagnamento di ufficiali o militari di truppa ammalati o convalescenti bisognosi di particolare assistenza, nel qual caso potranno essere autorizzati a viaggiare in seconda classe.

24. *I sottufficiali, caporali e soldati potranno, inoltre, essere autorizzati a valersi anche della II classe dei treni direttissimi*:

a) quando siano comandati in accompagnamento di ufficiali generali, ammiragli e superiori che siano in viaggio di servizio;

b) quando siano muniti di speciali autorizzazioni rilasciate dalle seguenti amministrazioni centrali, presso le quali siano comandati: Ministero della guerra, della marina e delle finanze; Sottosegretario di Stato al tesoro per le armi e munizioni e per l'aeronautica, nonchè dalla Direzione Trasporti — nei casi urgenti di servizio;

c) quando siano muniti di biglietti a tariffa intera, ben inteso se non abbiano l'obbligo di servirsi delle tradotte.

Nessun'altra autorità, per nessun altro motivo, potrà autorizzare i militari di truppa ed assimilati a valersi delle seconde classi dei treni direttissimi. Le autorità, che rilasciassero autorizzazioni in contrasto con le disposizioni di cui sopra, ne saranno tenute responsabili, come saranno tenuti resposabili quegli agenti ferroviari che acconsentissero a trasgressioni alle disposizioni stesse.

25. Gli operai-militari «a diposizione» potranno valersi dei treni e delle classi loro spettanti ai sensi delle presenti «Istruzioni», secondo il grado militare che rivestivano al momento in cui furono messi a disposizione degli stabilimenti.

IV. — *Documenti per viaggi di servizio e di licenza.*

26. E' abrogata la facoltà, per qualsiasi categoria di viaggiatori, di valersi dei documenti di viaggio non regolamentari, e pertanto non avranno più validità, dalla data di applicazione della presente, le dichiarazioni equivalenti, finora emesse in luogo dei documenti stessi (mod. 32 e 101 R. A.).

Restano però in vigore le speciali dichiarazioni di viaggio aventi carattere permanente rilasciate dalla Direzione trasporti e quelle valevoli per viaggi di giro della durata *non superiore a cinque giorni* rilasciate dalle competenti autorità.

27. *Nei viaggi per servizio i militari ed assimilati devono produrre*:

a) pei percorsi sulle ferrovie dello Stato, su quelle della «Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane» ammesse al conto globale (1) e sulle linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo, della «Società nazionale per ferrovie e tramvie», il *foglio* (*o certificato*) di viaggio (che serve tanto come documento di giustificazione del viaggio, quanto di biglietto);

b) pei percorsi sulle ferrovie secondarie e tramvie, che ammettono i trasporti militari in conto corrente, nonchè sulle linee di navigazione, comprese le statali, (quando non si adoperino per la traversata piroscafi noleggiati), oltre al *foglio* (*o certificato*) *di viaggio*, le richieste mod. *B* color rosa, in base alle quali i viaggiatori otterranno i biglietti senza pagamento.

28. Nei viaggi per licenza — per qualunque motivo rilasciata, eccettuata quella per convalescenza — i militari *mobilitati* devono produrre:

a) pei percorsi sulle ferrovie dello Stato, su quelle della «Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane» ammesse al conto globale (1), sulle linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo della «Società nazionale per ferrovie e tramvie», e sulle linee di navigazione dello Stato, lo speciale foglio di licenza per le truppe mobilitate:

b) pei percorsi sulle ferrovie secondarie, linee di navigazione e tramvie, che ammettono i trasporti militari in conto corrente, oltre allo speciale foglio di licenza per le truppe mobilitate, le richieste mod. *B* color rosa, in base alle quali i viaggiatori otterranno i biglietti senza pagamento.

Le stesse norme valgono per gli assimilati mobilitati nei viaggi per licenza ordinaria e per gravi motivi di famiglia.

29. Nei viaggi per licenza illimitata, semestrale ordinaria e per concessione di mano d'opera per lavori agricoli, viaggi che si effettuano in franchigia dai militari di cui al n. 16 lett. *b*) devono produrre lo speciale mod. grigio di tipo analogo a quello dei mobilitati oppure detto modulo e la richiesta mod. B color rosa nei casi di cui al precedente n. 28; nei viaggi per licenza speciale (che si effettuano a pagamento) i normali documenti di licenza e di viaggio stabiliti pel tempo di pace. Così dicasi per gli ufficiali generali, superiori e primi capitani — *non mobilitati* — nei viaggi che debbano effettuare a pagamento.

Gli assimilati non mobilitati saranno muniti soltanto di un'apposita dichiarazione attestante la concessa licenza, dovendo detti viaggi eseguirsi a pagamento (vedi n. 17).

30. — Per la *licenza di convalescenza*, qualunque sia la posizione del militare, cioè mobilitato o non (per gli assimilati i soli mobilitati), la lettera od il foglio di licenza normale (mod. 94 e 95) all'uopo motivato — se il viaggio debba compiersi sui percorsi delle ferrovie dello Stato, della Società Veneta (sulle linee ammesse al conto globale), sulla Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo e sulle linee di navigazione dello Stato; oppure detta lettera o foglio di licenza normale e le rispettive richieste mod. B *color rosa* quando il viaggio si effettui anche sulle linee esercitate dalle altre ferrovie secondarie e tramvie, nonchè sulle linee di navigazione che ammettono il conto-corrente.

31. Il foglio (o certificato) di viaggio, lo speciale foglio di licenza per le truppe *mobilitate*, il foglio grigio per le truppe *non mobilitate*, il foglio o la lettera di licenza di convalescenza (i documenti cioè che dànno diritto al viaggio gratuito) valgono sia per

(1) Ferrara-Modena: Parma-Suzzara e Thiene-Rocchette.

le tratte da percorrere in tradotta sia per quelle da compiere in treno ordinario nei viaggi di afflusso e deflusso dalle tradotte sulle ferrovie ammesse al compenso globale, nonchè per i viaggi che i militari ed assimilati siano dalle disposizioni vigenti autorizzati a compiere in treno ordinaro.

V. — *Disposizioni comuni ai capi precedenti.*

32. I comandanti di reparto dovranno ben chiarire ai militari viaggianti l'obbligo di servirsi delle tradotte; le sanzioni disciplinari ed economiche stabilite per quelli che si valgono indebitamente dei treni ordinari per tutto o parte del percorso; infine faranno risultare chiaramente sul documento di viaggio o di licenza l'autorizzazione di valersi dei treni ordinari nei casi previsti dal n. 6 delle « Norme » per l'applicazione dei Decreti luogotenenziali 26 luglio e 11 ottobre 1917.

33. Qualora si dovessero elevare addebiti a carico di militari, le conseguenze graverebbero sui prefati comandanti quando:

a) abbiano apposto sui documenti di viaggio autorizzazioni indebite, sia perchè non ammesse dalle vigenti disposizioni, sia perchè il motivo addotto per giustificarle non risulti poi, dagli ulteriori accertamenti, determinato da indeclinabili necessità;

b) abbiamo apposto sui documenti stessi una autorizzazione non redatta nei termini di cui al n. 7 delle succitate norme.

34. Il personale ferroviario e militare incaricato della controlleria potrà, nei casi dubbi, ritirare il foglio (o certificato) di viaggio, e riferirne affinchè, all'evenienza, si possa indagare sulla legittimità e regolarità del viaggio. Inoltre il detto personale potrà far discendere dai treni ordinari i militari che non siano in possesso dell'autorizzazione relativa.

35. Le commissioni militari di linea segnaleranno subito i casi *gravi* alla Direzione Trasporti (Sezione Controllerie) in Roma, affinchè questa possa rapidamente addivenire alle inchieste del caso e adottare e promuovere tutti i provvedimenti consequenziali.

36. Le autorità *non mobilitate*, che rilasciano i fogli o i certificati di viaggio determinati da ragioni di servizio, dovranno curare che questi siano sempre numerati. Contemporaneamente dovranno compilare (escluse le Amministrazioni centrali) per ogni foglio (o certificato) di viaggo un foglietto del seguente tenore:

« Rilasciato oggi il foglio o certificato di viaggio N. . . al . . . (cognome, nome e grado) per compiere la seguente missione . . . . . (specificarla) ».

Tale foglietto sarà inviato, ad ogni decade, al rispettivo Comando di corpo d'Armata Territoriale, Sezione Trasporti (1), il quale dovrà disporre in tutti i casi dubbi, e, saltuariamente, anche per i casi non dubbi, le volute indagini per assicurarsi che il viaggio sia stato determinato da effettive inderogabili necessità di servizio, a norma delle presenti Istruzioni, (n. 13)

37. Riscontrando anormalità, ciascun Comando adotterà severi provvedimenti a carico dei responsabili e darà diffusione ai provvedimenti stessi, affinchè siano di monito agli altri.

Ad evitare poi una eccessiva corrispondenza, i Comandi di corpo d'Armata territoriali, prima di restituire alla Direzione Trasporti (Sezione Controllerie) in Roma, gli elenchi di addebito contro i quali sia stato fatto reclamo dagli interessati, dovranno assicurarsi — per quanto è possibile — che le giustificazioni esposte dai militari siano fondate, evitando di inviare alla prefata Direzione quelli relativi a reclami che risultassero inconsistenti, per i quali dovrà senz'altro confermarsi l'addebito.

38. I militari (ufficiali e truppa) in viaggio sulle ferrovie sono tenuti ad esibire, dietro richiesta degli agenti ferroviari, i propri documenti di identificazione personale, nonchè quelli di licenza e di viaggio.

39. Le amministrazioni centrali ed i Comandi di corpo d'armata territoriali (Sezione Trasporti) — questi ultimi anche per le Associazioni di soccorso: Croce Rossa, Sovrano

---

(1) Per la R. marina - ai comandi in capo di dipartimento marittimo; per la R. guardia di finanza - al comando generale del Corpo.

Militare Ordine di Malta e Croce Azzurra — richiederanno periodicamente alla Direzione Trasporti in Roma il fabbisogno degli speciali fogli grigi da rilasciarsi ai militari *non mobiltati* nei viaggi per licenza ordinaria e per concessione di mano d'opera per lavori agricoli (punto 29 del capo IV).

Su detti fogli — per quanto riguarda il R. esercito — sarà sempre apposto, a stampa, un numero di serie speciale per ciascun corpo d'armata.

Il Ministero della marina ed il comando generale della R. guardia di finanza provvederanno, per loro conto, alla distribuzione dei fogli grigi ai comandi e corpi dipendenti.

40. **Qualora si riscontrassero militari dipendenti da autorità territoriali irregolarmente muniti dei fogli grigi in parola (che danno titolo alla gratuità del viaggio soltanto per licenze ordinarie semestrali e per le concessioni agricole), saranno tenuti responsabili dell'irregolarità i comandi, reparti od uffici che avessero rilasciato i fogli medesimi, e ad essi verranno imputati gli addebiti relativi.**

Disposizioni amministrative.

41. — Ferme restando le norme vigenti quanto al trattamento economico spettante ai militari *mobilitati* in viaggio per licenza; — agli ufficiali inferiori, sottufficiali e carabinieri *non mobilitati*, inviati in licenza ordinaria semestrale, fruendo del viaggio gratuito sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, a forma delle disposizioni suaccennate, non è dovuta l'indennità di trasferta. In tali circostanze, i caporali e soldati *non mobilitati* (esclusi i carabinieri) riceveranno, invece, per la durata del viaggio, l'indennità di trasferta: durante la licenza non avranno diritto ad alcun assegno.

Ai caporali e soldati (esclusi i carabinieri), i congiunti dei quali godano il soccorso giornaliero di cui al D. L. 29 luglio 1917, n. 1199, verrà corrisposto, per tutta la durata della licenza, esclusi i giorni di viaggio, un soccorso giornaliero uguale a quello dovuto alle mogli dei richiamati.

---

42. Le disposizioni della presente circolare andranno in vigore col 20 maggio 1919. Resteranno conseguentemente abrogate le circolari n. 809 del *giornale militare* 1917 e nn. 249, 295 del *giornale militare* 1918, e modificato il penultimo capoverso del n. 21 e nn. 249, 295 del *giornale militare* 1918 è modificato il penultimo capoverso del n. 21 della circolare n. 71 del *giornale militare* 1918, nel senso che non dovranno rilasciarsi le richieste mod. B *rosa*, di cui ivi è parola

Il Ministro — CAVIGLIA.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(1025) 1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

BIBLIOTECA Ministero Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1919 — 17 Maggio

N. 262. - 2 marzo 1919. — PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 580, contenente disposizioni intese ad accelerare la liquidazione delle pensioni di guerra . . *Pag.* 340

» 263. - 25 marzo 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 428, che estende la giurisdizione del tribunale militare per l'esercito in Zara anche a tutti i militari della R. marina . . . . . *Pag.* 341

» 264. - 27 marzo 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 573, che apporta modificazioni alla legge 25 marzo 1917, n. 481, per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra . . . . . *Pag.* 341

» 265. - 13 aprile 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 592, che autorizza l'avvocatura erariale ad assumere la rappresentanza e la difesa della base delle forze francesi operanti in Italia . . . . . *Pag.* 343

» 266. - 20 aprile 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale viene fissata la quota di indennità di soggiorno da corrispondersi per servizi resi nel luogo di residenza e nell'ambito delle piccole distanze, al personale effettivo o comandato presso l'amministrazione centrale della guerra ai sensi dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 . . . *Pag.* 344

» 267. - 20 aprile 1919. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 664, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima e al decreto luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 427 . . . . . *Pag.* 344

» 268. - 24 aprile 1919. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 631, che aumenta l'assegno giornaliero dei carabinieri ausiliari . . . . . *Pag.* 345

» 269. - 24 aprile 1919. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 605, che modifica lo specchio dei soldi per la truppa della R. guardia di finanza, contenuta nella tabella A annessa al testo unico approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440, e reca altresì altri provvedimenti per il corpo medesimo . . . . . *Pag.* 345

» 270. - 8 maggio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Domande per risarcimento danni di guerra . . . . . *Pag.* 346

» 271. - 14 maggio 1919. — CONCORSI. — Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari sulla fondazione Vittorio Emanuele II . . . . . *Pag.* 347

» 272. - 14 maggio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di topografia presso l'istituto geografico militare . . . . . *Pag.* 348

» 273. - 14 maggio 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Autorizzazione di fregiare le bandiere dei corpi delle insegne inerenti alle ricompense estere . . *Pag.* 348

» 274. - 14 maggio 1919. — RECLUTAMENTO. — Cancellazione dai ruoli dell'esercito dei militari di 1ª categ. della classe 1900, aventi titolo a servire nell'armata *Pag.* 348

» 275. - 14 maggio 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni relative al reclutamento del personale per il R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea e per la Libia . . . . . *Pag.* 349

N. 276. - 15 maggio 1919. — AVANZAMENTO. — Disposizioni relative all'iscrizione degli ufficiali nei quadri normali d'avanzamento, per l'anno 1919 . . . . . *Pag.* 349

» 277. - 15 maggio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Assunzione temporanea di ufficiali presso l'amministrazione degli affari esteri . . . . . *Pag.* 350

» 278. - 15 maggio 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Provvedimenti in favore dei sottufficiali e militari di truppa che si trovano in speciali condizioni di famiglia . . . . . *Pag.* 351

» 279 - 16 maggio 1919. — DISCIPLINA MILITARE. — Cura della persona . . *Pag.* 355

AVVISO . . . . . *Pag.* 355

CIRCOLARE N. 262. — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 580, contenente disposizioni intese ad eccelerare la liquidazione delle pensioni di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 marzo 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 105, del 2 maggio 1919).

Art. 1. — Il ministro per le pensioni di guerra e l'assistenza militare è autorizzato a nominare commissari speciali i quali assumano tutte o parte delle attribuzioni spettanti all'ufficio provinciale per le pensioni di guerra .

Ha inoltre facoltà di fare eseguire ispezioni presso qualsiasi ufficio pubblico per quanto s'attiene al servizio delle pensioni di guerra e dell'assistenza militare allo intento di assicurare il regolare andamento del servizio stesso.

I commissari per l'espletamento delle loro mansioni si avvarranno, ove occorra, dell'opera a preferenza, di militari di truppa che essi richiederanno al Comando del corpo d'armata competente o di personale civile, provvedendo, in questo caso, con cottimi o altre forme di locazioni d'opera sotto la loro responsabilità ed a spese del Ministero.

Art. 2. — I commissari speciali potranno promuovere dal prefetto della rispettiva provincia i provvedimenti di cui all'art. 216 della legge (testo unico) comunale e provinciale per i comuni nei quali il servizio delle pensioni di guerra non proceda regolarmente o con sufficiente celerità.

I prefetti quando non accolgano le richieste dei detti commissari, debbono riferire con rapporto motivato contemporaneamente al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'assistenza militare.

Art. 3. — I commissari provinciali potranno delegare speciali incarichi a commissari comunali o circondariali da nominarsi, su loro proposta, con decreto del ministro .

Art. 4. — L'indennità spettante ai commissari provinciali, circondariali e comunali sarà quella di missione stabilita dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 numero 1311, tenuto presente l'art. 12 per il caso che la carica di commissario sia conferita a persona estranea alle pubbliche amministrazioni.

Art. 5. — Il ministro dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra potrà disporre con suo decreto che il lavoro straordinario del personale del Ministero sia retribuito a cottimo e potrà anche derogare alle norme dell'art. 13 penultimo capoverso del decreto luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1314.

Art. 6. — La spesa relativa all'indennità spettante ai Commissari provinciali, circondariali e comunali graverà sul fondo stanziato al capitolo V del bilancio di questo Ministero (1) per l'esercizio finanziario in corso e su quelli da stanziarsi ai corrispondenti capitoli del bilancio medesimo per gli esercizi successivi.

---

(1) Ministero per l'assistenza militare e pensioni di guerra che ha promosso il decreto sopra riportato.

N. 263. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 428, che estende la giurisdizione del tribunale militare per l'esercito in Zara anche a tutti i militari della R. marina.** — (Direzione generale personali civili e affari generali) — 25 marzo 1919 — (Gazzetta ufficiale n. 83, del 7 aprile 1919).

Art. 1. — Durante la presente guerra la giurisdizione del tribunale militare per l'esercito in Zara viene estesa a tutti i militari della regia marina, sia destinati a terra che a bordo di navi dislocate in Dalmazia, ed ai medesimi sono applicate le pene stabilite dal Codice penale per l'esercito.

Nondimeno ai predetti militari sono applicate le pene stabilite dal Codice penale militare marittimo, qualora si tratti di reati in servizo compresi nel capo III, titolo II, libro I del menzionato codice, ovvero dei reati non preveduti dal Codice penale militare per l'esercito e dei reati di cui nel decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 196.

Art. 2. — Quando, a norma del precedente articolo, i militari indicati sono giudicati dal tribunale militare per l'esercito, due giudici sono ufficiali della regia marina di grado inferiore a quello del presente o, a parità di grado, di minore anzianità.

Art. 3. — La cognizione dei reati, per i quali sia già iniziato il dibattimento, rimane al tribunale già competente a norma di legge, appartenendo quella degli altri, in qualunque epoca commessi, al tribunale di Zara.

Art. 4. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

N. 264. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 573, che apporta modificazioni alla legge 25 marzo 1917, n. 481, per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra).** — 27 marzo 1919 — (Gazzetta ufficiale numero 110, dell'8 maggio 1919).

Articolo unico. — Gli articoli 1, 2, 3, 4, 9 (1° comma) 11, 13 (1° comma), 14 e 17 della legge 25 marzo 1917, n. 481, sono modificati come segue:

Art. 1. — E' istituito un ente denominato «Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra».

L'Opera nazionale ha sede in Roma ed è amministrata da un Consiglio di ventitrè membri. Di essi quattro sono nominati dal Parlamento, rispettivamente due dal Senato e due dalla Camera dei deputati, e diciannove sono nominati con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. Essi sarano scelti fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e tecnica; vi saranno con esse chiamati delegati dei Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro, e dell'assistenza militare e pensioni di guerra, designati dai rispettivi ministri; membri dei Comitati sorti per l'assistenza degli invalidi della guerra; rappresentanti delle istituzioni pubbliche di beneficenza o di previdenza, che abbiano fra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi in genere; e invalidi della guerra.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente ed il vicepresidente, che durano in carica un biennio e potranno essere rieletti.

Il Consiglio elegge altresì fra i suoi membri cinque delegati, che col presidente e col vice presidente costituiscono il Comitato esecutivo con l'incarico di provvedere all'attuazione dei deliberati del Consiglio, alla ordinaria gestione dell'Opera ed a tutti i provvedimenti d'urgenza. I delegati al Comitato esecutivo sono eletti per un biennio, e possono essere rieletti.

Il Consiglio di amministrazione si rinnova per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere riconfermati.

Per deliberazione del Consiglio può inoltre essere ammesso a farne parte, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore.

L'amministrazione dello Stato, di regola, fornirà il personale necessario alla gestione dell'Opera nazionale.

Un regolamento, emanato per decreto Reale, provvede alla esecuzione della presente legge.

Art. 2. — Sono considerati invalidi, agli effetti dell'art. 1, i militari, anche se già congedati alla data della pubblicazione della presente legge; e tutti coloro che siano divenuti inabili a lavoro proficuo o si trovino menomati in grado notevole nella loro capacità al lavoro, in seguito a lesioni od a infermità incontrate per servizi di guerra, o comunque, per un fatto di guerra.

Sono altresì considerati invalidi della guerra i militari la cui invalidità sia stata determinata da infortunio contratto o subito in servizio attinente alla guerra.

La dichiarazione di invalidità, anche pei non militari, e la risoluzione delle relative controversie, agli effetti della presente legge, sarà fatta secondo le disposizioni della legge sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico), e delle successive disposizioni.

Tale dichiarazione per i non militari è fatta, su proposta della autorità sanitaria curante, da apposita Commissione la cui costituzione sarà determinata con le disposizioni del regolamento di cui all'art. 1. Contro la mancata proposta della autorità curante, gli interessati potranno ricorrere alla Commissione.

Art. 3. — Compiti dell'Opera nazionale sono:

1. Assistenza sanitaria, ortopedica e protetica, in quanto non sia stata compiuta dall'amministrazione militare, e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido;

2. Assistenza morale e preparazione alla rieducazione, in accordo con l'autorità militare, anche durante il periodo che gli invalidi passano negli ospedali militari;

3. Assistenza sociale degli invalidi, curandone la istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli preferibilmente all'antica loro professione agricola od operaia, o di educarli a una nuova rispondente alle loro attitudini e condizioni sociale ed economica, ed alle condizioni e risorse di lavoro delle località in cui risiedono;

4. Assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, sia collocandoli presso Istituti, sia presso famiglie con tutte le modalità e con tutti i poteri che saranno disposti nel regolamento;

5. Collocamento degli invalidi per l'esercizio dell'antica o di nuova professione;

6. Assistenza giuridica quando le condizioni personali dell'invalido non lo mettano in grado di far vedere le sue ragioni; o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela, nei riguardi degli invalidi minorenni e eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni e le facoltà stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani della guerra;

7. Tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione della presente legge, di regolamenti e di disposizioni a favore degli invalidi.

Art. 4. — L'Opera nazionale esplica la sua azione direttamente o per mezzo di organi locali e sopratutto col concorso:

a) degli enti pubblici, delle associazioni, dei comitati e degli istituti, che hanno per iscopo la protezione, la rieducazione professionale, il ricovero, o comunque, l'assistenza degli invalidi della guerra;

b) delle amministrazioni degli enti pubblici, che hanno scopo di istruzione, ricovero, o comunque, di assistenza degli invalidi al lavoro in genere e degli enti che hanno per iscopo la cura degli infermi;

c) dell'ispettorato medico dell'industria e del lavoro e degli ispettori dell'industria e del lavoro.

Art. 9 (1° comma). — Tutte le istituzioni pubbliche che hanno per iscopo il mantenimento, la cura, l'istruzione e l'educazione di invalidi sono obbligate — quando abbiano posti disponibili — al ricovero e all'assistenza degli invalidi della guerra desi-

gnati dall'Opera nazionale. Tale obbligo permane ancorchè gli invalidi non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore degli invalidi appartenenti al detto territorio e salvo il rimborso della relativa spesa dall'Opera nazionale.

Art. 11. — L'Opera nazionale e le istituzioni con essa collegate, erette in enti morali, che hanno per iscopo principale la assistenza agli invalidi della guerra, non sono soggette alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di beneficenza; sono però estese ad esse tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni, nonchè quelle della legge 1° aprile 1915, n. 462.

L'Opera nazionale e le istituzioni suddette saranno esenti da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale.

Tutte le liberalità disposte sia per atto tra vivi che di ultima volontà a favore dell'Opera nazionale e delle istituzioni medesime saranno altresì esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni, da parte dell'Opera nazionale e delle altre istituzioni legalmente riconosciute, aventi per iscopo l'assistenza degli invalidi della guerra, si applicano le disposizioni del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442.

Col decreto di cui nell'art. 1 saranno stabilite le norme relative per la vigilanza e la contabilità degli enti sopra indicati.

Art. 13 (1° comma). — Gli invalidi ammessi negli Istituti e scuole di rieducazione professionale vi potranno rimanere per un termine massimo di sei mesi a spese dell'amministrazione militare in quella misura che sarà stata prestabilita, ancora che sia nel frattempo pronunciato il congedo, a meno che, dichiarato il congedo, sia stata constatata dall'amministrazione dell'Istituto o della scuola la inefficacia o l'impossibilità della rieducazione.

Art. 14. — L'autorità militare fornirà, se richiesta, medici per le cure, ufficiali e sottufficiali per la disciplina, e, quando sia possibile, personale militare per l'assistenza e la rieducazione nei centri maggiori di rieducazione professionale.

Art. 17. — Le spese per la prima fornitura degli apparecchi tutori, degli apparecchi provvisori di protesi, degli apparecchi definitivi e dei piloni o fittoni saranno a carico dell'amministrazione militare, la quale si varrà della industria nazionale, secondo i tipi che saranno scelti d'accordo con l'Opera nazionale. Le successive spese di riparazione e di ricambio degli apparecchi di protesi saranno sostenute dall'Opera nazionale nei limiti ed alle condizioni che saranno eventualmente stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale. Sarà pure a carico dell'Opera nazione la spesa per gli apparecchi di protesi d'uso lavorativo, da fornirsi dagli istituti di rieducazione in aggiunta agli apparecchi già forniti dall'amministrazione militare.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

N. 265. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 592, che autorizza l'avvocatura erariale ad assumere la rappresentanza e la difesa della base delle forze francesi operanti in Italia.** — 13 aprile 1919. — (Gazzetta ufficiale, n. 105, del 2 maggio 1919).

Art. 1. — L'intendenza militare della base delle forze francesi in Italia, può essere rappresentata e difesa dalla R. avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti all'autorità giudiziaria e ai collegi speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi all'avvocatura erariale dall'intendenza militare della base delle forze francesi in Italia saranno liquidate a norma di legge.

Art. 2. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

N. 266. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale col quale viene fissata la quota di indennità di soggiorno da corrispondersi per servizi resi nel luogo di residenza e nell'ambito delle piccole distanze, al personale effettivo o comandato presso l'amministrazione centrale della guerra, ai sensi dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero) — 20 aprile 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con regio decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per la esecuzione del testo unico predetto approvato con regio decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 219;

Visto l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, che stabilisce le indennità spettanti per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di ordinaria residenza al personale civile dello Stato, sia di ruolo, che straordinario avventizio ed assimilato, ed agli ufficiali dell'esercito, della marina, della regia guardia di finanza e altri corpi militarizzati che si recano in missione

DECRETA:

La quota della indennità di soggiorno da corrispondersi per servizi resi nel luogo di residenza o nell'ambito delle piccole distanze al personale effettivo o comandato presso l'amministrazione centrale della guerra ai sensi dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, sarà pari alla metà della normale indennità giornaliera di soggiorno prescritta dall'art. 4 del decreto luogotenenziale stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 *aprile* 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 267. — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 664, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima e al decreto luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 427.** — (Direzione generale leva e truppa) — 20 aprile 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 113, del 12 maggio 1919).

Art. 1. — Il n. 2 dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 427 è sostituito dal seguente:

« 2. Coloro che per lo spazio di quattro mesi, abbiano, dopo compiuta l'età di dieci anni, esercitata la pesca all'estero od in alto mare o costiera, nei porti, nei laghi e nelle lagune, oppure il mestiere di barcaiuolo o battellante di porti, spiagge, laghi e lagune, sotto qualsiasi denominazione

« Sono però esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti ai servizi dei privati e traghetti interni della città, quando, per altri motivi, non debbano esservi soggetti ».

Art. 2. — L'art. 45 del testo unico delle leggi sulla leva marittima 16 dicembre 1888, n. 5860 è sostituito dal seguente:

« Gli studenti delle università e degli istituti assimilati, quelli dell'ultimo corso degli istituti e scuole di nautica possono ottenere dal Ministro della marina che, in tempo di pace, sia ritardata la loro chiamata sotto le armi sino al 26° anno di età.

« Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuta che abbiano questa età, od anche prima, se abbiano terminati gli studi intrapresi, ovvero non li continuino: epperò sono obbligati ad imprendere il servizio militare con gli uomini di prima categoria della prima classe che sarà chiamata sotto le armi ».

Art. 3. — All'art. 79 dello stesso testo unico è apportata la seguente aggiunta:

« L'ammissione al volontariato di un anno può avere luogo, anche dopo l'arruolamento, purchè non sia trascorso più di un mese da quando il militare si trova sotto le armi ».

Art. 4. — Il governo del Re è autorizzato ad includere le disposizioni del presente decreto nel testo unico delle leggi sulla leva marittima.

Art. 5. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

N. 268. — ARMA DEI CARABINIERI REALI — STIPENDI. ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 631, che aumenta l'assegno giornaliero dei carabinieri ausiliari.** — (Divisione stato maggiore) — 24 aprile 1919 — (Gazzetta ufficiale n. 109, del 7 maggio 1919).

Articolo unico. — L'assegno giornaliero dei carabinieri ausiliari previsto dall'art. 3 del decreto luogotenenziale, n. 357, del 25 febbraio 1917, è portato a L. 3,80, con decorrenza dal 1° febbraio 1919.

Tale assegno, a norma dell'art. 6 del decreto luogotenenziale n 494 del 6 aprile c. a., non sarà soggetto alla ritenuta vestiario.

I carabinieri ausiliari continueranno inoltre a godere, con le stesse norme finora vigenti, degli aumenti concessi con decreto luogotenenziale, n. 444 del 7 aprile 1918, sull'assegno giornaliero prima di oggi corrisposto, nonchè della indennità mensile di L. 60 prevista dal decreto luogotenenziale 1593 del 6 ottobre 1918.

La maggior spesa derivante sarà aumentata sul bilancio del Ministero della guerra.

N. 269. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale n. 605, che modifica lo specchio dei soldi per la truppa della R. guardia di finanza, contenuto nella tabella A annessa al testo unico approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440, e reca altresì altri provvedimenti per il corpo medesimo.** — 24 aprile 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 105, del 2 maggio 1919).

Art. 1. — Lo specchio dei soldi per la truppa della R guardia di finanaza, contenuto nella tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo, approvato col R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440 ed il secondo comma della tabella stessa relativo agli aumenti quadriennali del soldo, sono sostituiti come appresso:

Sottufficiali e personale di truppa.

Maresciallo maggiore, soldo giornaliero L. 7,25, indennità di grado L. 2,50.
Maresciallo capo, id. L. 7, id. L. 2.
Maresciallo ordinario, id. L. 6,75, id. L. 1,50.
Brigadiere, id. L. 6,25, id. L. 1,15.
Sottobrigadiere, id. L. 5,75, id L. 0,85.
Appuntato di 1ª classe, id. L. 5,25, id. L. 0,30.
Appuntato di 2ª classe, id. L. 4,75, id. L. 0,30.
Guardia, id. L. 4,50.
Allievo, id. L. 3.

Dopo il primo triennio di servizio, sui soldi giornalieri è concesso un aumento di L. 0,40 per ciascuno dei cinque trienni successivi.

Ai graduati sono inoltre concessi i seguenti aumenti quadriennali di grado:

al maresciallo maggiore tre aumenti al 5°, al 9° ed al 13° anno di grado, ciascuno di L. 0,40;

agli altri sottufficiali, un aumento quadriennale al 5° anno di grado, di lire 0.30 pei marescialli ordinari e capi; di L. 025 pei brigadieri e di L. 0.20 pei sottobrigadieri;

all'appuntato sono concessi tre aumenti quadriennali al 5°, al 9° e al 13° anno di grado, di L. 0,20 ciascuno.

Gli aumenti quadriennali di grado sono computabili per la pensione soltanto pel grado di maresciallo maggiore.

Art. 2. — Le indennità stabilite dalla tabella *A* citata nell'articolo precedente, a rifusione delle maggiori spese per l'esecuzione di speciali servizi, sono aumentate nella seguente misura:

pel servizio ai confini di terra da L. 180 a L. 300;

pel servizio delle brigate volanti interne da L. 144 a L. 240;

pel servizio delle brigate volanti di linea o site in località malariche e pel personale addetto ai vari comandi del corpo ed alla legione allievi da L. 108 a L. 180;

pel personale del ramo mare da L. 200 a L. 300.

L'indenintà di alloggio pei sottufficiali e militari di truppa è fissata in L. 40 mensili.

Art. 3. — L'assegno di primo corredo di cui all'articolo 9 (3° e 4° comma) del testo unico delle leggi d'ordinamento del corpo 26 novemre 1914, n. 1440, è stabilito per tutti gli arruolati in L. 300 .

Lo Stato verserà inoltre alla massa del corpo, per ciascun sottufficiale o militare di truppa senza distinzione di grado, esclusi gli allievi, un contributo mensile di L. 15 quale concorso alla spesa pel vestiario.

Il premio annuo di cui all'articolo 11 del su citato testo unico di legge è stabilito in lire 300, e cessa al compimento del 13° anno di servizio.

Art .4. — Sino a che rimarranno in vigore per gli impiegati civili e militari dello Stato, anche gli appartenenti al corpo della R. Guardia di finanza continueranno ad aver diritto agli aumenti percentuali sugli attuali assegni, concessi con decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 144, nonchè all'indennità mensile di caroviveri di L. 60, concessa con decreto luogotenenziale del 6 ottobre 1918, n. 1593.

Art. 5. — Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* con decorrenza dal 1 febbraio 1919 e sarà sottoposto al parlamento per essere convertito in legge.

N. 270. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Domande per risarcimento danni di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 maggio 1919.

Pervengono frequentemente a questo Ministero domande di ufficiali od altri militari intese ad ottenere risarcimenti per danni di guerra.

Ad evitare un inutile carteggio ed un non lieve ritardo nei provvedimenti da prendersi in merito a tali domande, si avverte che, giusta il regolamento per l'applicazione dei decreti concernenti tali risarcimenti, approvato con decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 539, (n. 28 della *gazzetta ufficiale* del corrente anno), le domande stesse debbono dagli interessati essere rivolte, secondo le modalità ivi stabilite, direttamente all'intendente di finanza competente per territorio.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. B. — I decreti luogotenenziali concernenti i risarcimenti di cui si tratta, sono del 16 novembre 1918 n. 1750 (n. 277 della *gazzetta ufficiale* 1918) e del 27 febbraio 1919 (n. 60 della *gazzetta ufficiale* del corrente anno).

N. 271. — CONCORSI. — **Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari sulla fondazione Vittorio Emanuele II.** — (Divisione stato maggiore) — 14 maggio 1919.

1. E' aperto, per l'anno scolastico 1919-920, il concorso per la concessione di assegni di studio sulla fondazione Vittorio Emanuele II, istituita dalla commissione centrale di beneficenza amministratrice della cassa di risparmio di Milano, a favore di giovani che aspirano ad entrare nel R. esercito percorrendo gli studi negli istituti militari del Regno.

2. Gli assegni, nel numero consentito dai fondi disponibili, sono normalmente fissati nella misura di mezza pensione ed hanno in genere la stessa durata del corso pel quale sono concessi. Essi sono riservati a giovani le cui famiglie appartengano, per nascita o per domicilio, alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

E' peraltro facoltà del Ministero di fissare diversamente, caso per caso, la misura e la durata degli assegni stessi.

3. Possono prender parte al concorso sia coloro che aspirano ad essere ammessi negli istituti militari nell'anno scolastico 1919-20, sia coloro che già vi si trovano allievi.

4. Le domande per essere ammessi al concorso debbono essere redatte su carta da bollo da lire due dal padre, o, in mancanza di questo, dalla madre, o, in mancanza di entrambi, dal tutore se il giovine è minorenne, altrimenti dal giovine stesso; e devono pervenire al Ministero della guerra (Divisione stato maggiore, sezione prima) non più tardi del primo ottobre p. v.

5. Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato della competente autorità municipale, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

b) atto di notorietà, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, a senso della vigente legge comunale e provinciale, nel quale si dichiari che la famiglia dell'aspirante non è in condizioni di sopperire alle spese necessarie per gli studi negli istituti militari, specificando in modo preciso anche i mezzi di cui essa dispone, così da fornire tutti gli elementi necessari per un giudizio comparativo sulla situazione economica dei vari concorrenti;

c) certificato dell'agente delle imposte, attestante i redditi fondiari e mobiliari dei genitori e del giovine pel quale viene chiesto l'assegno;

d) stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità comunale.

6. Le domande per ottenere la conferma dell'assegno agli allievi che già lo godono, non occorre siano corredate da alcun documento, a meno che non debbansi rappresentare circostanze nuove.

In tali domande dovrà però essere dichiarato che le condizioni economiche della famiglia sono rimaste immutate.

Si avverte che, non pervenendo, nel termine prescritto, le domande per la conferma di assegni ora in corso, s'intenderà che le famiglie degli allievi, i quali ne sono provvisti, vi abbiano rinunciato, e perciò gli allievi stessi non verranno inscritti fra gli aspiranti alle concessioni da farsi nel prossimo anno scolastico.

7. Nello stabilire la graduatoria dei concorrenti per la concessione degli assegni si avrà riguardo:

1) alla situazione economica ed alla composizione della famiglia dei concorrenti;

2) al risultato da questi ottenuto negli esami di ammissione o di promozione;

3) ai benefici di cui i concorrenti siano eventualmente provvisti a carico dell'erario o di altri enti o fondazioni;

4) al periodo di studi che loro resta ancora da compiere.

8. La concessione degli assegni avrà luogo dopo deliberate le ammissioni negli istituti militari, e l'esito delle domande sarà fatto conoscere ai concorrenti a mezzo dei comandi degli istituti militari medesimi.

9. I comandi degli istituti militari daranno comunicazione alle famiglie degli allievi, che sono attualmente in godimento di assegni, delle disposizioni contenute nella presente circolare, e specialmente di quelle di cui ai numeri 4 e 6. La circolare stessa dovrà inoltre essere resa ostensibile a tutti gli altri allievi.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 272. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di topografia presso l'istituto geografico militare.** — (Divisione stato maggiore). — 14 maggio 1919.

Presso l'istituto geografico militare si inizierà nel mese di giugno prossimo un corso d'istruzione topografica per ufficiali inferiori (esclusi i sottotenenti) in servizio attivo permanente, di arma combattente, avente lo scopo di abilitare un certo numero di ufficiali a eseguire lavori topografici di genere vario e d'occasione, a complemento di quelli regolari e ordinari eseguiti dal personale di organico dell'istituto.

Il corso avrà durata non inferiore ad 1 anno.

L'insegnamento, di carattere prevalentemente pratico, sarà costituito in gran parte da lavori di campagna.

Agli allievi spetterà l'indennità di missione durante i lavori di campagna fuori dalla residenza di Firenze.

Gli ufficiali del grado e categoria sopra indicati — preferibilmente periti agrimensori — che desiderano essere ammessi al corso, debbono presentare subito la domanda alla direzione dell'istituto geografico militare pel tramite dei comandi di corpo. Questi inoltreranno direttamente tali domande annotandole con indicazioni sui titoli di studio conseguiti, sulla presunta attitudine a tali lavori, sul fisico (età, robustezza, vista), sullo stato civile (celibe o ammogliato), sull'operosità e zelo del richiedente.

Una speciale commissione, a ciò delegata dal direttore dell'istituto, esaminerà i titoli dei candidati classificandoli in una graduatoria di merito.

Il Ministero designerà poi gli ammessi al corso avvertendone i corpi interessati e pubblicandone successivamente i nomi nel *bollettino ufficiale*.

Gli ufficiali prescelti dovranno presentarsi alla sede dell'istituto in Firenze in giorno da indicarsi rimanendovi comandati per la durata del corso.

La direzione dell'istituto potrà esonerare dal corso, o subito, o in seguito, coloro che non dimostrassero sufficiente attitudine o profitto.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 273. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Autorizzazione di fregiare le bandiere dei corpi delle insegne inerenti alle ricompense estere.** — (Divisione stato maggiore). — 14 maggio 1919.

Con riserva di portare a suo tempo le opportune modificazioni al regolamento sul servizio territoriale, questo Ministero determina che le bandiere del R. esercito possano anche fregiarsi delle insegne inerenti alle ricompense militari estere che fossero concesse dai Governi alleati, purchè le dette ricompense siano equivalenti alle nostre medaglie al valor militare e purchè la concessione delle medesime venga ufficialmente decretata dal governo estero in seguito ad azioni militari compiute e con specificata motivazione.

La relativa autorizzazione sarà data volta per volta da questo Ministero cui all'uopo dovranno essere sottoposte gerarchicamente le domande corredate dai necessari documenti dimostrativi.

Fermo però rimane il divieto di apporre sulle bandiere stesse qualsiasi altra insegna di onorificenze comunque decretate ed offerte per opera di iniziative private, sia nazionali che estere.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 274. — RECLUTAMENTO. — **Cancellazione dai ruoli dell'esercito dei militari di 1ª categoria della classe 1900, aventi titolo a servire nell'armata.** — (Direzione generale leva e truppa). — 14 maggio 1919.

E' stato rappresentato a questo Ministero che molti militari di 1ª categoria della classe 1900 della leva di mare reiscritti nella leva di terra ai sensi del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1107, non siano stati peranco trasferiti nella regia marina in

conformità delle disposizioni emanate col decreto luogotenenziale n. 65 del 26 gennaio scorso (circolare 59 del *giornale militare* corrente anno).

Allo scopo pertanto di evitare inutile carteggio e per regolare più sollecitamente la posizione nei riguardi della leva di mare, dei militari della su detta classe e categoria i quali siano effettivamente in possesso dei requisiti prescritti per servire nell'armata, questo ministero dettermina che, a cura dei comandi dei distretti militari, si proceda senz'altro alla cancellazione dai ruoli del regio esercito dei militari di cui trattasi, in base alle richieste che ai distretti medesimi venissero direttamente rivolte dalle rispettive capitanerie di porto.

Dette richieste dovranno, beninteso, essere corredate dai documenti comprovanti il titolo dei militari segnalati, a prestare servizio nella regia marina.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. **275**. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Disposizioni relative al reclutamento del personale per il R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea e per la Libia.** — (Direzione generale leva e truppa) — 14 maggio 1919.

Risulta a questo Ministero che non tutte le autorità militari si attengono alle vigenti disposizioni relativamente alla procedura prescritta per le domande dei sottufficiali e militari di truppa aspiranti all'ammissione nel regio corpo di truppe coloniali.

Si stima pertanto opportuno di avvertire che:

1) sulle domande dei militari aspiranti al trasferimento nelle truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia italiana le competenti autorità militari dovranno attenersi alle prescrizioni contenute nella disposizione 6 — capo II — paragrafo 34 e seguenti del fascicolo n. 5 della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore;

2) le ammissioni nei corpi di truppe coloniali della Libia che erano state sospese nel gennaio 1916 sono riaperte, con esclusione però dei sottufficiali e per le relative domande si dovranno osservare le disposizioni della circolare n. 465 del *giornale militare* 1913, tenendo conto delle modificazioni ad essa apportate dal regio decreto n. 147, del 22 maggio 1914, relativo all'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica, (circolare 215 del 1914) e della circolare n. 292 del 1914.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. **276**. — AVANZAMENTO. — **Disposizioni relative all'iscrizione degli ufficiali nei quadri normali d'avanzamento, per l'anno 1919.** — (Divisione stato maggiore) — 15 maggio 1919.

A completamento della circolare 190 del *giornale militare* corr. anno significasi che il limite di anzianità entro il quale debbono essere compresi i brigadieri generali medici per poter essere inscritti sul quadro ordinario di avanzamento per l'anno 1919, è il seguente:

20 giugno 1918 fino a BEKNUCCI Giovanni incluso.

Per gli ufficiali delle categorie in congedo richiamati alle armi o ricollocati in congedo dopo aver prestato almeno un anno di servizio durante la guerra e che si trovino nelle condizioni di avanzamento previste dagli articoli 1 e 2 e dal 2° comma dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652 (circ. 752 *giornale militare* 1916), non si stabiliscono limiti di anzianità per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento, dovendo essi essere proposti quando si trovino nelle condizioni volute dalle anzidette disposizioni.

Con prossima circolare saranno invece pubblicati i limiti di anzianità per l'inscrizione sul quadro di avanzamento degli ufficiali in congedo non richiamati in servizio.

I documenti di avanzamento da compilarsi sulla base del quadro normale di avanzamento per l'anno 1919, di cui alla circolare 190 *giornale militare* corrente anno nonchè alla presente circolare, dovranno essere inviati al Ministero non oltre il 15 giugno p. v. Si rammenta al riguardo che i documenti relativi ai generali debbono essere indirizzati al gabinetto del Ministro; gli altri alla direzione generale personale ufficiali o a quella di sanità militare, a seconda della rispettiva competenza.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 277. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Assunzione temporanea di ufficiali presso l'amministrazione degli affari esteri.** — (Divisione stato maggiore) — 15 maggio 1919.

Sono in corso disposizioni per le quali il Ministero degli affari esteri viene autorizzato a valersi dell'opera di ufficiali del R. esercito in servizio attivo permanente, di complemento e di milizia territoriale e della R. marina (riserva navale e complemento), per il servizio dei RR. uffici all'estero e, occorrendo, anche dell'amministrazione centrale.

Detti ufficiali che dovranno possedere cultura e attitudini sufficienti per le funzioni che verranno loro affidate e non avere età superiore a 35 anni, saranno scelti dal Ministero degli affari esteri, fra coloro che hanno prestato lodevolmente servizio alla fronte o su navi armate in zona di guerra, o in destinazioni equivalenti.

A parità di condizioni costituirà titolo di preferenza:

a) l'essere invalido di guerra o aver riportato ferite in combattimento;

b) l'essere stato insignito di medaglie al valor militare o di altre speciali attestazioni di merito di guerra.

Gli ufficiali prescelti saranno messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per tutta la durata del servizio a cui sono destinati, che non potrà eccedere il periodo di un anno. Continueranno a percepire lo stipendio del loro grado e riceveranno, a carico del Ministero degli affari esteri, un'indennità mensile da esso stabilita per ogni residenza.

Gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale appartenenti a classi o categorie che fossero nel frattempo congedate, saranno trattenuti sotto le armi, per tutto il tempo in cui rimarranno a disposizione del Ministero degli esteri, secondo le norme predette.

Gli ufficiali prescelti dovranno prestare l'opera loro nei modi, nei luoghi e per il tempo che saranno determinati dal Ministero degli affari esteri.

Il servizio prestato non darà loro diritto a pretendere alcuna speciale facilitazione per l'ammissione alle carriere dipendenti dal Ministero predetto.

Premesso quanto sopra, questo Ministero dispone che gli ufficiali del R. esercito i quali intendano concorrere a prestare il predetto servizio a disposizione del Ministero degli esteri, inoltrino domanda, su carta da bollo, per il prescritto tramite gerarchico, a questo Ministero - Divisione stato maggiore, sezione 1ª.

Tale domanda, corredata eventualmente da documenti, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) data e luogo di nascita del richiedente; grado rivestito, categoria, e corpo (o reparto) di appartenenza;

b) lingue estere conosciute, e grado di loro conoscenza, specificando se siano state apprese per permanenza all'estero ovvero se semplicemente per studio;

c) titoli di studio e tutte quelle informazioni che saranno ritenute utili allo scopo.

Le domande, munite dei pareri delle autorità gerarchiche, saranno trasmesse a questo Ministero:

a) per gli ufficiali che prestano servizio in zona territoriale, dai comandi di corpo d'armata o dai capi servizio (o capi ufficio) da cui gli ufficiali dipendono;

b) per gli ufficiali mobilitati, dal Comando Supremo.

Gli ufficiali richiamati dal congedo per i quali venisse eventualente emanato

l'ordine di rinvio in congedo dopo la presentazione della domanda, potranno, ove lo specifichino nella domanda stessa, essere trattenuti alle armi fino alla comunicazione dell'esito della domanda in oggetto.

Gli ufficiali che avanzassero domanda trovandosi già in congedo saranno richiamati in servizio soltanto dopo che la loro domanda sarà stata accolta.

Il termine utile per la presentazione delle dette domande resta per tutti stabilito al 31 maggio p. v.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 278. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Provvedimenti in favore dei sottufficiali e militari di truppa che si trovano in speciali condizioni di famiglia.** — (Direzione generale leva e truppa). — 15 maggio 1919.

La modificazione delle norme vigenti circa i provvedimenti a favore dei *sottufficiali e militari di truppa* che si trovano in speciali condizioni di famiglia, si determina quanto segue.

I. — INVIO IN LICENZA ILLIMITATA.

Possono essere inviati in licenza illimitata, beninteso subordinatamente alle esigenze di servizio:

a) i militari di qualunque classe che abbiano cinque o più figli conviventi ed a carico, abbisognevoli della vigilanza e dell'aiuto paterno per l'assenza di ogni altra persona valida nella famiglia, purchè i militari risultino di condizioni economiche *misere* e comprovino di aver pronto impiego o lavoro che permetta loro di provvedere al sostentamento della famiglia;

b) i militari di qualunque classe vedovi (oppure con moglie da considerarsi come inesistente perchè inabile a lavoro proficuo o per altre ragioni) che abbiano almeno tre figli ai quali non possa essere data assistenza da altra persona di famiglia, purchè i militari si trovino nelle condizioni economiche e di impiego di cui al comma *a*);

c) i militari fino alla classe del 1895 compresa, capi di aziende agricole, industriali e commerciali, le quali abbisognino della loro presenza per essere riattivate e nelle quali trovino impiego almeno cinque persone, purchè ciò sia comprovato da apposita dichiarazione dell'autorità prefettizia, ovvero dalle autorità locali dei RR. CC.;

d) appartenenti alle provincie già invase dal nemico secondo le disposizioni già impartite colle circolari del Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa) n. 45138-2 del 6 dicembre 1918 e n. 45138-2 dell'11 marzo 1919;

II. — TRASFERIMENTO PER AVVICINAMENTO ALLE FAMIGLIE.

Possono essere subordinatamente alle esigenze di servizio trasferiti in località prossima alla residenza della famiglia i militari di qualunque classe che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) i militari nelle condizioni specificate al n. 1 comma *a*) e *b*) che non abbiano pronto l'impiego o lavoro, trovato il quale acquisterebbero titolo alla licenza illimitata.

b) unico figlio maschio superstite di famiglia che ne abbia avuti altri due morti alle armi o dispersi in seguito a combattimento, oppure primo dei superstiti di famiglia nelle stesse condizioni, la quale non sia stata beneficata da esonero, congedamento, licenziamento o avvicinamento di altro figlio;

c) unico figlio maschio di madre vedova di qualsiasi età, o di padre che abbia compiuto il 60° anno (oppure di età più giovane ma inabile a lavoro proficuo) purchè la famiglia versi in misere condizioni economiche ed abbia assoluto bisogno dell'assistenza del figlio, non potendola avere da alcun'altra persona;

d) primo figlio maschio di orfani di padre, quando la famiglia sia povera e non siano in essa presenti altri figli maschi di età superiore ai 18 anni abili a lavoro proficuo. Lo stesso trattamento, subordinatamente alle stesse condizioni, sarà fatto quando

il padre sia ancora vivente, ma abbia superato il 60° anno di età, o, pur non avendo raggiunto tale limite, sia da considerare come inesistente in famiglia perchè inabile a lavoro proficuo o per altre ragioni;

e) vedovi (oppure con moglie da considerare come inesistente perchè inabile a lavoro proficuo o per altre ragioni) con due od un figlio, quando a questi non possa essere data assistenza da altra persona di famiglia;

f) militari con cinque o più fratelli (di età minore della loro) sotto le armi, considerando come tali anche quelli che fossero morti alle armi o dispersi.

III. — COMPILAZIONE ED INOLTRO DELLE DOMANDE.

Le domande indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa), sia nei casi previsti dalla presente circolare, sia in altri non previsti per cui si credesse invocare un benevolo provvedimento di eccezione, dovranno essere presentate *esclusivamente* dai militari interessati ed inoltrate per via gerarchica.

Militari mobilitati.

Per l'inoltro e la documentazione delle domande dei militari appartenenti a reparti mobilitati saranno seguite le norme all'uopo stabilite dal Comando Supremo.

I militari appartenenti a reparti automobilisti, anche se si trovano fuori della zona di guerra, devono considerarsi come mobilitati agli effetti della presente circolare e le loro domande, pel tramite dei comandi dei reparti, debbono essere trasmesse al Comando Supremo.

Militari non mobilitati.

Per i militari non mobilitati le domande dovranno giungere per via gerarchica ai comandi di corpo d'armata territoriali, i quali disporranno perchè tutte indistintamente le domande abbiano corso, e gli accertamenti circa le circostanze di fatto per cui è richiesto il provvedimento ma che non risultino già comprovate sieno compiuti con la maggiore possibile sollecitudine. Trasmetteranno poi le domande stesse al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa) usando il modulo alleg. 1, e unendovi le informazioni dei RR. carabinieri, da richiedersi col modulo alleg. 2 (1) e i documenti esibiti o raccolti (secondo i casi: stato di famiglia, certificato di povertà, certificati medici, atti di notorietà, ecc.).

Gli stessi comandi di corpo d'armata territoriali disporranno perchè quanto è stabilito dalla presente circolare sia portato a conoscenza di tutti i militari e che perciò in ogni reparto gli ufficiali spieghino ed illustrino ai propri dipendenti dette disposizioni, facendo loro comprendere come sia costante cura delle autorità militari, per quanto è consentito dalle esigenze dell'esercito, di recar sollievo alle famiglie che, per la permanenza delle classi ancora alle armi, si trovano in particolare disagio.

IV. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Le agevolazioni previste dalla presente circolare non riguardano i militari che abbiano assunto obblighi speciali (sottufficiali di carriera, carabinieri effettivi ed ausiliari, ecc.).

L'applicazione eventuale della presente circolare ai militari che si trovano in Libia sarà regolata da speciali norme che il Ministero si riserva di emanare.

Tutte le disposizioni già vigenti in materia e che non siano state riprodotte nella presente circolare, si intenderanno abrogate.

Il Ministro — CAVIGLIA.

---

(1) Entrambi i moduli saranno stampati dallo stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra in Roma, al quale saranno perciò rivolte le relative richieste.

Allegato n. 1.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA TERRITORIALE DI . . . . .

N. . . . *T. di protocollo* . . . *li* 191

Risposta al foglio del . . . . . n. . . . . Alligati n. . . .

Oggetto: Militare . . . . . di . . . . . .

della classe . . . appartenente a . . . . . .

Al Ministero della guerra

(*Direzione generale leva e truppa - Divisione 2ª Truppa - Sez. 2ª*)

ROMA

Si trasmette a codesto Ministero l'istanza documentata del militare sopra indicato intesa ad ottenere un provvedimento di favore per le speciali condizioni della sua famiglia.

Dall'esame degli acclusi documenti risulta che l'istante si trova nelle condizioni previste dal n. . . . lett. . . . . della circolare n. 278 *giornale militare* 1919 e poichè nessuna ragione di servizio si oppone perchè venga adottato un provvedimento di favore nei riguardi di detto militare, questo comando propone ch'egli sia (1) . . . .

. . . . . .

Il tenente generale

Comandante del corpo d'armata.

(1) inviato in licenza illimitata, oppure trasferito in località vicina alla residenza della famiglia.

Allegato n. 2.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA TERRITORIALE DI . . . . .

N. . . . . *T. di protocollo* . . . . *li* 1919

Al comando della . . . . . dei carabinieri reali di . . . . . .

Oggetto: Informazioni relative al militare . . . . . di . . . . . della classe . . . del Comune di . . . . (Via . . . . .)

Pregasi codesto comando di rispondere con i maggiori particolari ed al più presto possibile alle richieste qui sotto indicate:	*Risposta*: . . . . *li* . . . . 19.. *N.* . . . . *di prot.*
1°. Come è composta la famiglia del militare, con lui convivente e qual'è l'età di ogni componente di essa?	
2°. Vi è qualcuno da considerarsi inesistente in famiglia perchè inabile a lavoro proficuo o per altre ragioni?	
3°. Quali sono le condizioni economiche della famiglia?	
4°. La famiglia ha assoluto bisogno dell'assistenza del militare?	
5°. Il militare ha pronto un impiego od una occupazione che gli permetta di provvedere al sostentamento della famiglia?	
6°. Il militare ha avuto fratelli morti in servizio militare o dispersi in combattimento e quanti? Ne ha attualmente altri sotto le armi e quanti?	
7°. Il militare è capo di azienda agricola, industriale o commerciale, in cui trovino impiego almeno 5 persone e che abbisogni della presenza del militare per essere riattivata?	
8°. (Pei militari appartenenti a provincie già invase dal nemico). L'opera del militare è ritenuta indispensabile per la riorganizzazione civile di quelle provincie?	
9°. Altre eventuali informazioni.	

d'ordine

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

Bollo

Il . . . . . .

Comandante la . *dei CC. RR.*

N. 279 — DISCIPLINA MILITARE. — **Cura della persona.** — (Divisione stato maggiore). — 16 maggio 1919.

Valendosi della facoltà concessa dall'art. 14 del decreto luogotenenziale n. 944 in data 10 giugno 1917 (circolare 397 *giornale militare* 1917) il Ministero determina quanto segue.

Il n. 70 dell'articolo 13 del Regolamento di disciplina resta abrogato e sostituito dal seguente:

«Il militare può lasciare crescere i baffi ovvero tenerli rasi, e può portare la barba di qualunque foggia, purchè corta.

I capelli devono essere tenuti corti, tanto da lasciare scoperti fronte, orecchie e collo».

Il Ministro — CAVIGLIA.

AVVISO

Proroghe ai termini stabiliti per la presentazione delle domande per il trasferimento nei ruoli di complemento del corpo di commissariato militare marittimo di ufficiali inferiori di complemento del corpo di commissariato militare marittimo di ufficiali inferiori di complemento del R. esercito, e per il trasferimento nei ruoli degli ufficiali effettivi di quelli di complemento del corpo di commissariato militare marittimo. (Vedi avviso a pag. 256 « giornale militare » dispensa 22ª, in data 5 aprile c. a.).

1. E' prorogato al 15 giugno 1919 il termine nel quale dovranno pervenire al Ministero della marina, le domande degli ufficiali inferiori di complemento delle varie armi e corpi del regio esercito, intese ad ottenere il trasferimento nel ruolo degli ufficiali di complemento del corpo di commissariato militare marittimo, in base al concorso bandito col decreto ministeriale 12 marzo 1919.

2. E' prorogato al 30 giugno 1919 il termine nel quale dovranno pervenire al Ministero della marina, le domande degli ufficiali di complemento nel corpo di commissariato militare marittimo, intese ad ottenere il trasferimento nei ruoli degli ufficiali in servizio effettivo dello stesso corpo, in base al concorso bandito col decreto ministeriale 27 marzo 1919.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

Roma. — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

BIBLIOTECA CENTRALE

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª — 1919 — 24 Maggio

N. 280. - 13 marzo 1919. — PENSIONI. — Decreto-legge luogotenenziale n. 505, concernente il computo agli effetti della liquidazione delle pensioni del servizio prestato in Libia dal personale militare e civile dipendente dai Ministeri della guerra e della marina . . . . . *Pag.* 357

» 281. - 24 aprile 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 678, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-1919 . *Pag.* 358

» 282. - 24 aprile 1919. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 680, che dà facoltà di collocare in aspettativa per riduzione di quadri gli ufficiali in servizio attivo permanente del R. esercito e della R. marina, che ne facciano domanda . . . . . *Pag.* 358

» 283. - 17 maggio 1919. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme d'applicazione del decreto luogotenenziale n. 680 del 24 aprile 1919 (circ. 282 *giornale militare* c. a.) che dà facoltà di collocare in aspettativa per riduzione di quadri gli ufficiali in servizio attivo permanente del R. esercito e della R. marina che ne facciano domanda . . . . . *Pag.* 359

» 284. - 17 maggio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 770, riguardante indennità straordinaria agli ufficiali del R. esercito e della R. marina . . . . . *Pag.* 359

» 285. - 18 maggio 1919. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro supplente del consiglio di disciplina . . . *Pag.* 359

» 286. - 21 maggio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITA'. — Liquidazione degli assegni agli ex prigionieri . *Pag.* 360

CIRCOLARE N. 280. — PENSIONI. **Decreto-legge luogotenenziale n. 565, concernente il computo agli effetti della liquidazione delle pensioni del servizio prestato in Libia dal personale militare e civile dipendente dai Ministeri della guerra e della marina.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 marzo 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 106, del 3 maggio 1919).

Art. 1. — Il tempo del servizio prestato in Libia, in una o più volte, agli effetti della pensione, è computato in ragione del doppio, fino al limite complessivo di due anni e con l'aumento del terzo per gli anni successivi:

a) pei militari del regio esercito, gl'impiegati civili e gli operai iscritti nei ruoli dell'amministrazione della guerra:

b) pei militari della regia marina gli impiegati civili e gli operai a ruolo dipendenti dal Ministero della marina, anche se imbarcati su navi stazionarie o addette a servizi di crociera;

c) per gli impiegati civili delle altre amministrazioni dello Stato e per quelli appartenenti ai ruoli coloniali.

Art. 2. — Sono considerate come contratte in servizio o per effetto del medesimo le malattie dalle quali sono affetti gli europei in Libia, in conseguenza delle speciali condizioni del clima.

Art. 3. — E' abrogato l'articolo 11 del regio decreto 5 giugno 1913, n. 798.

Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sono estese agli operai iscritti nei ruoli dei Ministeri della guerra e della marina, i quali prestino o abbiano prestato il loro servizio nei paesi indicati nel citato articolo 24, compreso, per gli operai a ruolo del Ministero della marina, il servizio prestato a bordo.

Art. 4. — Le disposizioni degli articoli 1° e 2° del presente decreto hanno vigore per il personale civile e militare previsto dagli articoli stessi dal 5 ottobre 1911.

Il presente decreto dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

N. 281. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 678, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-1919.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 24 aprile 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 117, del 16 maggio 1919).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate.

Cap. n. 85-*bis* — Spese per la guerra	L.	900.000.000
Cap. n. 85-*ter A* — Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni .	»	400.000.000
Cap. n. 85-*ter B* — Spese per la guerra concernenti l'aeronautica . .	»	50.000.000
Cap. n. 85-*quater* — Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica, ecc.	»	17.000.000
Totale . . .	L.	1.367.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

N. 282. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto luogotenenziale n. 680, che dà facoltà di collocare in aspettativa per riduzione di quadri gli ufficiali in servizio attivo permanente del R. esercito e della R. marina, che ne facciano domanda.** — (Divisione stato maggiore). — 24 aprile 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 117, del 16 maggio 1919).

Articolo unico. — E' fatta facoltà di collocare in aspettativa per riduzione di quadri gli ufficiali in servizio attivo permanente del regio esercito e della regia marina che ne facciano domanda, anche se inscritti sul quadro d'avanzamento.

I posti lasciati liberi dagli ufficiali collocati in aspettativa ai sensi del precedente capoverso, non daranno luogo, in ogni caso, a promozioni.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

N. 283. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme d'applicazione del decreto luogotenenziale n. 680 del 24 aprile 1919** (circ. 282 « giornale militare » c. a) **che dà facoltà di collocare in aspettativa per riduzione di quadri gli ufficiali in servizio attivo permanente del R. esercito e della R. Marina, che ne facciano domanda.** — (Divisione stato maggiore). — 17 maggio 1919.

In applicazione del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 680, di cui alla precedente circolare 282 gli ufficiali in S. A. P. del R. esercito sono ammessi a presentare domanda di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri.

Le domande che vengano in tal senso presentate dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra con i pareri delle singole autorità gerarchiche e saranno dirette al gabinetto del ministro se trattasi di ufficiali generali, alla divisione stato maggiore se trattasi di ufficiali del corpo di stato maggiore e, in ogni altro caso, alla direzione generale personale ufficiali o a quella di sanità militare a seconda della rispettiva competenza.

Il Ministero si riserva di accogliere a suo tempo le domande che vengano presentate, tenendo presenti nei riguardi di ogni singola domanda, le esigenze di servizio.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 284.— STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 770, riguardante indennità straordinaria agli ufficiali del R. esercito e della R. marina.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 maggio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 124, del 24 maggio 1919).

Art. 1. — A tutti gli ufficiali del regio esercito e della regia marina sotto le armi che non percepiscono indennità di guerra o di missione all'estero, è concessa una indennità giornaliera di lire 3.

La detta indennità di lire 3 è cumulabile con tutte le altre indennità, meno le due suddette.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1919, sino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui verrà conclusa la pace.

N. 285. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro supplente del consiglio di disciplina.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 maggio 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 10 ottobre 1915 n. 1500, che dà un nuovo ordinamento al consiglio di disciplina per gli ufficiali del regio esercito e della regia marina;

Visto l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919 n. 139, che modifica il predetto decreto;

DECRETA:

Art. 1. — Il brigadiere generale Baumgartner cav. Edmondo è esonerato dalla carica di membro supplente del consiglio di disciplina per gli ufficiali del regio esercito.

Art. 2. — Il maggior generale Asinari di S. Marzano cav. Enrico è nominato membro supplente del consiglio di disciplina per gli ufficiali del regio esercito.

Il presente decreto sarà registrato alla corte dei conti.

Roma, 18 maggio 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 286. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Liquidazione degli assegni agli ex prigionieri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 21 maggio 1919.

MILITARI (UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E TRUPPA)

PRIGIONIERI IN GERMANIA.

1. A complemento delle norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale 1° marzo 1917, n. 414 (circolare 210 del *giornale militare*), si avverte che gli stipendi, od assegni, che si dovranno ritenere pagati, durante la prigionia, dal governo germanico, nella liquidazione delle competenze spettanti ai prigionieri di guerra, fino a quando non saranno possibili più esatti accertamenti, sono i seguenti:

Sottotenenti e aspiranti ufficiali	L. 1800.—	annue (nette)
Tenenti	» 2200.—	»
Capitani	» 3600.—	»
Maggiori	» 4400.—	»
Tenenti colonnelli	» 5300.—	»
Colonnelli e generali	» 7000.—	»

Tali stipendi furono corrisposti dal 1° dicembre 1917 in poi.

2. Anteriormente al 1° dicembre 1917 gli ufficiali subalterni (tenenti e sottotenenti) riscossero L. 75 mensili nette, gli altri ufficiali di maggiore grado L. 125 mensili nette.

3. Gli ufficiali evasi dall'Austria e riparati in Germania, o scambiati alla data 20 dicembre 1917, ricevettero il trattamento indicato dal precedente n. 1 dal giorno della dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania, e cioè dal 28 agosto 1916. Prima di questa data, vennero trattati come internati civili, con l'assegno mensile netto di L. 156,25.

4. Poichè risulta che ad ogni ufficiale l'amministrazione dei campi di concentramento aprì un libretto di conto corrente sul quale venivano accreditati successivamente gli stipendi dovutigli, e dal quale l'ufficiale poteva prelevare settimanalmente quanto gli occorreva per le ordinarie spese, è avvenuto che, all'atto del rimpatrio, gli ufficiali ricevettero dall'amministrazione del campo un buono, o una dichiarazione di credito, per la somma non prelevata.

Ad evitare ogni dubbio, si avverte che, nella liquidazione delle competenze, le amministrazione dei corpi ed uffici si asterranno dal rimborsare, o portare a credito degli interessati, i buoni e le dichiarazioni di credito suddetti, i quali saranno rimborsati — o portati a sconto dell'eventuale debito risultante dalla suaccennata liquidazione — con le modalità stabilite dal n. 4 della circolare 251 del corrente anno.

Nel conto di liquidazione delle competenze relative al periodo della prigionia saranno, perciò, portati *per intero* a debito degli interessati gli stipendi ed assegni indicati nella presente circolare, come se fossero stati sempre interamente percepiti in contanti.

5. Pei sottufficiali e militari di truppa si deve ritenere che durante la prigionia in Germania non abbiano riscosso il soldo giornaliero.

ASSEGNI CORRISPOSTI AGLI UFFICIALI GENERALI

EX PRIGIONIERI IN AUSTRIA.

6. Per il periodo anteriore al 23 maggio 1918 saranno portati a debito degli ufficiali generali ex prigionieri in Austria gli assegni che essi dichiareranno — con apposita dichiarazione scritta e firmata da allegarsi al conto di liquidazione — di aver rice-

vuto dal governo nemico. Posteriormente alla suddetta data si deve invece ritenere che abbiamo riscosso i seguenti assegni:

Maggior generale	L. 10.000 annue nette
Tenente generale	» 12.000 » »

CAPPELLANI.

7. Per i cappellani militari prigionieri, tanto in Austria che in Germania, si deve considerare come corrisposto dal governo nemico lo stipendio annuo netto di L. 2200, cioè quello stesso dei tenenti.

NORME COMUNI.

8. Nelle liquidazioni dei conti agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa, nonchè ai cappellani dovranno essere anche seguite tutte le norme della circolare 210 *giornale militare* 1917 e successive, in quanto non siano in contraddizione con quelle contenute nella presente circolare.

Il Ministro — CAVIGLIA.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª — 1919 — 30 Maggio

N. 287. - 24 aprile 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 736, che aumenta gli stanziamenti dei capitoli 85-*bis* e 85-*ter A* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-1919 . . . . . *Pag.* 364

» 288. - 24 aprile 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale apportante un'aggiunta a quello del 2 febbraio 1919 che modifica e proroga fino al 30 giugno 1919 il decreto ministeriale del 30 giugno 1915, relativo alle indennità speciali nei servizi di presidio . . . . . *Pag.* 364

» 289. - 24 aprile 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 679, che agli effetti del computo della campagna di guerra equipara i territori delle Nazioni alleate, dichiarati in stato di guerra a quelli del Regno . . . . . *Pag.* 365

» 290. - 8 maggio 1919. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 698, che autorizza il ministro per le terre liberate ad assumere per i servizi del proprio Dicastero funzionari comandati in altre amministrazioni e personale avventizio . . . . . *Pag.* 365

» 291. - 24 maggio 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale, col quale si bandisce fra artisti italiani un concorso per il disegno della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918 . . . . . *Pag.* 365

» 292. - 24 maggio 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale con la quale si concede la croce al merito di guerra alla memoria dei caduti nella guerra nazionale 1915-1918 . . . . . *Pag.* 366

» 293. - 26 maggio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Premi e sopraremi di congedamento . . . . . *Pag.* 366

» 294. - 27 maggio 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Apertura dello stabilimento balneare militare di Salsomaggiore . . . . . *Pag.* 367

» 295. - 28 maggio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 770, del 17 maggio 1919, riguardante indennità straordinaria agli ufficiali del R. esercito e della R. marina . . . . . *Pag.* 367

» 296. - 29 maggio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Contributo di guerra . . . . . *Pag.* 368

» 297. - 29 maggio 1919. — AVANZAMENTO. —Inscrizione di ufficiali sul quadro di avanzamento . . . . . *Pag.* 368

» 298. - 29 maggio 1919. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Comunicazioni telefoniche in franchigia . . . *Pag.* 368

AVVISO . . . . . *Pag.* 369

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 369

CIRCOLARE n. 287. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 736, che aumenta gli stanziamenti dei capitoli 85-bis e 85-ter A dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 24 aprile 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 123, del 23 maggio 1919).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. N. 85-*bis*. — Spese per la guerra, ecc.	50.000.000
Cap. N. 85-*ter. A*. — Spese per la guerra concernenti per armi e munizioni	50.000.000

Le indicate somme saranno da erogarsi esclusivamente per rimborsare il contabile del portafoglio dello Stato, di spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero in dipendenza dello stato di guerra.

Detta erogazione verrà effettuata mediante mandati da commutarsi in quietanze di fondi somministrati a favore del contabile medesimo.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. 288. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto ministeriale apportante un'aggiunta a quello del 2 febbraio 1919 che modifica e proroga fino al 30 giugno 1919 il decreto ministeriale del 30 giugno 1915, relativo alle indennità speciali nei servizi di presidio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 aprile 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Viste le leggi 23 giugno 1918, n. 830, e 19 dicembre 1918, n 1908, relative all'esercizio provvisorio dei bilanci per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per il 1° semestre dell'anno finanziario 1915-1916, modificato e mantenuto in vigore sino al 30 giugno 1919 coi decreti ministeriali 30 giugno 1915, 24 luglio 1916, 13 gennaio 1917, 7 agosto 1917, 12 e 13 gennaio 1918, coi due decreti in data 9 luglio 1918, e con l'altro 2 febbraio 1919;

DETERMINA:

Art. 1. — Nell'allegato II *Indennità speciali* è aggiunto il seguente numero 35 bis:

X	35 *bis*	Padula	Ufficiali in servizio alla Certosa di Padula.						
			Indennità di marcia (non cumulabile con quella di fuori residenza).						

Art. 2. — La disposizione del precedente articolo ha effetto dal 1° aprile 1919.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 aprile 1919

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 289. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 679, che agli effetti del computo della campagna di guerra equipara i territori delle Nazioni alleate, dichiarati in stato di guerra, a quelli del Regno.** — (Divisione stato maggiore). — 24 aprile 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 117, del 16 maggio 1919).

Articolo unico. — Agli effetti del diritto al computo della campagna di guerra che possa spettare ai personali militari e civili indicati nell'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207, i territori delle Nazioni alleate dichiarati in stato di guerra, sono equiparati a quelli del Regno che si trovarono, si trovino o vengano a trovarsi nella medesima condizione.

N. 290. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale n. 698, che autorizza il ministro per le terre liberate ad assumere per i servizi del proprio dicastero funzionari comandati in altre amministrazioni e personale avventizio.** — 8 maggio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 118, del 17 maggio 1919).

Art. 1. — Il ministro per le terre liberate del nemico, è autorizzato ad assumere, per i servizi del proprio dicastero, funzionari comandati da altre Amministrazioni dello Stato ed ufficiali del R. esercito e della R. Marina.

A questo personale è applicabile il disposto dell'art. 2 del Nostro decreto 14 settembre 1918 concernente i comandati presso il cessato Commissariato per i profughi di guerra.

Art. 2. — Per i servizi amministrativi è autorizzato ad assumere, di concerto col ministro del tesoro e con le forme dell'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182, personale avventizio, anche fra i pensionati dello Stato.

Con decreto Ministeriale il personale avventizio può essere incaricato di funzioni direttive.

Art. 3. — In complesso gli impiegati del Ministero per le terre liberate dal nemico, compreso il personale di servizio ed esclusi gli avventizi di cui agli articoli 4 e 5, non potranno sorpassare il numero di centottantacinque.

Essi verranno ripartiti fra i diversi uffici del Ministero con decreto del ministro.

Art. 4. — Il ministro per le terre liberate dal nemico, di concerto col ministro del tesoro, potrà anche assumere precariamente, e per un periodo di tempo non eccedente i sei mesi, privati professionisti per i servizi tecnici che verranno impiantati sia presso l'Amministrazione centrale che nelle Provincie, determinandone le retribuzioni in ragione delle singole competenze e delle funzioni a ciascuno attribuite.

Art. 5. — Gli avventizi addetti all'ufficio speciale del censimento, la cui condizione giuridica e finanziaria venne regolata a tutto il 28 febbraio 1919, in base al Nostro decreto del 23 stesso mese, n. 187, potranno essere mantenuti in servizio alle stesse condizioni, e nei limiti di tempo strettamente necessari, fino al compimento del lavoro e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 1919.

Art. 6. — Le disposizioni del presente decreto sono applicabili agli impiegati, comandati ed avventizi, assunti in servizio dopo il giorno 19 gennaio 1919, dalla data della rispettiva assunzione.

N. 291. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale, col quale si bandisce fra artisti italiani un concorso per il disegno della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale — Ufficio ricompense di guerra). — 24 maggio 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DECRETA

È aperto, presso il Ministero della guerra, un concorso tra artisti italiani per una medaglia commemorativa della guerra nazionale 1915-1918, alle seguenti condizioni:

1. Il modello dovrà essere in disegno o in plastica, di diametro non inferiore a cm. 20 (recto e verso). Nel recto dovrà figurare l'effigie di S. M. il Re. Sulla medaglia dovranno essere incisi due motti: uno indicante che la medaglia è commemorativa della guerra per l'unità d'Italia 1915-1918, e l'altro che la medaglia è stata fusa col bronzo delle artiglierie nemiche.

2. Ogni modello sarà contrassegnato da un motto riprodotto sopra una busta chiusa che conterrà il nome dell'autore.

3. Sono stabiliti tre premi, rispettivamente di L. 5.000, di L. 2.000 e di L. 1.000.

4. I modelli saranno giudicati da una commissione speciale che il Ministero si riserva di nominare, la quale, previo riconoscimento del merito assoluto dei lavori, procederà alla classifica dei tre migliori, aggiudicando i relativi premi.

5. Il modello prescelto diventa proprietà esclusiva del Ministero della guerra e sarà dall'autore tradotto, a sue spese, in conio del diametro di mm. 32, da consegnarsi nel termine che verrà fissato dalla commissione.

6. I modelli e i disegni debbono essere diretti al Ministero della guerra - Segretariato generale.

7. Oltre il modello in disegno o in plastica dovranno essere inviate cinque copie fotografiche della medaglia in grandezza naturale di 32 mm.

8. Il termine entro il quale dovranno pervenire al Ministero i modelli e disegni, con le relative fotografie, scadrà il 31 luglio prossimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 24 *maggio* 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 292. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale si concede la croce al merito di guerra alla memoria dei caduti nella guerra nazionale 1915-1918.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense di guerra) — 24 maggio 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vito il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, col quale fu istituita la croce al merito di guerra;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1918 per l'esecuzione del detto decreto;

DETERMINA:

E' concessa la croce al merito di guerra alla memoria di tutti coloro che, appartenendo al regio esercito, o comunque cooperando con esso, caddero sul campo o perirono in seguito a ferite riportate in combattimento nella campagna di guerra 1915-1918 contro l'Austria-Ungheria e suoi alleati.

Con disposizioni speciali saranno stabilite le norme per la consegna delle croci e relativi certificati alle famiglie interessate.

Roma, 24 *maggio* 1919

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 293. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Premi e sopraprémi di congedamento.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 maggio 1919.

E' risultato che alcuni distretti militari nello spedire ai consolati italiani all'estero, giusto il n. 7 della circolare 178 c. a., i saldi dei premi e sopraprémi di congedamento dovuti ai militari espatriati, inviano tale saldo in valuta italiana, anzichè nella valuta dello Stato estero ove ha luogo il pagamento di detti premi.

E' pure risultato che alcuni distretti si limitano a segnalare ai consolati l'importo del saldo, senza farne da relativa spedizione.

Si richiamano pertanto i distretti militari all'osservanza di quanto è prescritto dalla precitata disposizione.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 294. — SERVIZIO SANITARIO. — **Apertura dello stabilimento balneare militare di Salsomaggiore.** — (Direzione generale sanità militare). — 27 maggio 1919.

Il Ministero determina che per la prossima stagione estivo-autunnale funzioni lo stabilimento balneo-termale di Salsomaggiore.

Le mute per lo stabilimento suddetto saranno 7 per gli ufficiali e 6 per la truppa (iniziandosi la cura per la truppa con la 2ª muta), della durata di 15 giorni ciascuna; avranno inizio il 1° luglio e dureranno fino al 31 ottobre p. v., come dal seguente specchio:

1ª muta	dal	1° luglio	al	15 luglio
2ª	»	» 19 luglio	»	2 agosto
3ª	»	» 6 agosto	»	20 agosto
4ª	»	» 24 agosto	»	7 settembre
5ª	»	» 11 sett.	»	25 settembre
6ª	»	» 29 sett.	»	13 ottobre
7ª	»	» 17 ottob.	»	31 ottobre.

Per norma degli ufficiali medici il Ministero rammenta che le malattie che si possono curare nello stabilimento balneo-termale di Salsomaggiore sono specificate nella circolare 291, penultimo capoverso, del *giornale militare* anno 1918.

Le relative proposte di ammissione, compilate sul prescritto mod. 458, dovranno essere trasmesse sollecitamente a questo Ministero con le norme emanate colla circolare 83 *giornale militare* c. a.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 295. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 770, del 17 maggio 1919 (1), riguardante indennità straordinaria agli ufficiali del R. esercito e della R. marina.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 maggio 1919.

A riguardo dell'indenità di cui sopra si avverte quanto segue:

1. — La spesa va applicata al capitolo delle spese per la guerra.

2. — L'indennità non spetta:

a) agli impiegati dello Stato e delle altre Amministrazioni pubbliche richiamati come ufficiali e che seguitano a percepire lo stipendio civile perchè superiore a quello militare;

b) agli ufficiali in aspettativa e in licenza straordinaria per qualsiasi motivo;

c) agli ufficiali ai quali lo stipendio sia, per qualunque motivo, ridotto o sospeso, salvo, per quelli in attesa di giudizio, il diritto alla bonificazione se il giudizio non sia seguito da condanna.

Il Ministro — CAVIGLIA.

---

(1) Circ. 284 *G. M.* c. a.

N. 296. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Contributo di guerra.** — (Segretariato generale - Ragioneria) — 29 maggio 1919.

In seguito a premure del Ministero delle Finanze si richiama l'attenzione dei corpi sul fatto che l'abolizione del contributo dei centesimi di guerra ha effetto soltanto per i pagamenti eseguiti in base a contratti od accordi comunque stipulati posteriormente alla data del 28 febbraio 1919, e che, invece, deve essere continuata la ritenuta del contributo su tutti indistintamente i pagamenti eseguiti in base a contratti, accordi, pattuizioni comunque stipulati anteriormente alla data del 1 marzo 1919.

A questa regola dovrà farsi eccezione soltanto per gli aventuali pagamenti in conto di contratti stipulati prima del 15 dicembre 1915, della data cioè in cui entrò in vigore il contributo dei centesimi di guerra e rimasti inalterati nei prezzi, quali pagamenti per prestazioni i cui corrispettivi furono fissati dalla pubblica autorità con atto d'imperio.

Coll'occasione ed a soluzione dei vari quesiti proposti si richiama l'attenzione delle amministrazioni militari sul fatto che le somme dovute ai capi operai dei corpi (capi calzolai-sarti ecc.) sono state dal Ministero delle Finanze dichiarate soggette al contributo del 3%.

Da ultimo si avverte che tutti i reclami in merito all'applicazione del contributo debbono, redatti in carta legale, essere rivolti al Ministero delle Finanze (Direzione Generale Imposte Dirette sui redditi).

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 297. — AVANZAMENTO. — **Inscrizione di ufficiali sul quadro di avanzamento.** — (Divisione stato maggiore). — 29 maggio 1919.

Per opportuna norma delle dipendenti autorità militari, il Ministero avverte che, analogamente a quanto venne stabilito negli anni precedenti con le circolari 27 e 28 del *giornale militare* 1917 e 102 del *giornale militare* 1918, gli ufficiali così del S. A. P. che delle categorie in congedo dichiarati idonei e non promossi nel 1918, verranno riportati sul quadro di avanzamento pel 1919 senza bisogno di nuovi documenti, mentre, per non includerveli, sarà necessaria una esplicita proposta negativa.

Resta inteso, altresì, che per gli ufficiali i quali vennero dichiarati non idonei nel 1918, dovrà essere compilata una nuova proposta.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 298 CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Comunicazioni telefoniche in franchigia.** — (Divisione stato maggiore) — 29 maggio 1919).

Non ostante le disposizioni contenute nella circolare n. 648, inserta nel *giornale militare* del 1917, continuano a rilevarsi tuttora i gravi inconvenienti cui dà luogo l'abuso delle comunicazioni telefoniche in franchigia da parte di ufficiali e funzionari dipendenti, sulle linee interurbane.

Tale abuso, in conseguenza altresì delle anormali condizioni nelle quali si svolge attualmente il servizio telefonico interurbano ad uso dei privati, e per effetto dell'eccessivo numero delle conversazioni di Stato, è causa di ritardi ed intralci nell'andamento del servizio stesso e provoca continue e giustificate proteste sia da parte delle autorità governative, sia da parte del pubblico, sia da parte della stampa.

Ad ovviare il continuarsi dei lamentati inconvenienti, ed in conformità di quanto venne stabilito con la circolare sopra menzionata, si torna a far presente che l'uso delle conversazioni telefoniche interurbane in franchigia rimane limitato unicamente ed esclusivamente ai casi di servizio di *assoluta urgenza* e quando non sia possibile fare uso di l'inizio della conversazione.

Inoltre il richiedente la comunicazione dovrà sempre indicare *esattamente* la persona richiesta e l'ufficio cui essa appartiene ed attendere senza allontanarsi dall'apparato l'inizio della conversazione.

Non potendo o non volendo ottenere subito la corrispondenza indicherà al centro interurbano l'ora precisa per un appuntamento col suo corrispondente.

Le comunicazioni scritte da trasmettersi per telefono (fonogrammi) dovranno essere parimente usate nei soli casi di *urgenza*, e dovranno essere redatte in forma molto breve. La trasmissione di esse verrà fatta nelle ore non di ufficio e preferibilmente in quelle notturne, onde lasciare durante il giorno le linee telefoniche a disposizione per le conversazioni.

Speciale cura dovrà esser posta nella scelta dei telefonisti militari affinchè non si abbiano a lamentare perdite di tempo nella trasmissione e ricezione dei fonogrammi per incapacità dei telefonisti medesimi.

Si invitano tutte le autorità militari alla scrupolosa osservanza di quanto precede sia per il regolare andamento del servizio, sia per non incorrere nei provvedimenti fiscali e disciplinari risultanti dalla circolare 648 del *giornale militare* 1917 e che questo Ministero non mancherà di adottare ogni qual volta gli uffici controllo delle comunicazioni telefoniche - per il tramite della direzione generale dei telefoni - segnaleranno infrazioni alle tassative norme stabilite, reprimendo con particolare severità l'eventuale impiego della comunicazione in franchigia per conversazioni o trasmissioni non aventi carattere di servizio.

Il Ministro — CAVIGLIA.

AVVISO

Preavviso di pubblicazione della « Rassegna dell'esercito italiano » e della « Nuova rivista di fanteria ».

Prossimamente, e con modalità che verranno indicate a suo tempo, si inizierà la pubblicazione di una nuova rivista militare dal titolo *rassegna dell'esercito italiano;* e verrà pure ripresa la stampa della *nuova rivista di fanteria*.

Si porta quanto sopra a conoscenza preventiva per fare appello, sino da ora, alla necessaria collaborazione.

La quale deve essere rivolta, per la prima pubblicazione, allo studio ed all'esame delle conoscenze militari tutte, in quanto sono state rinsaldate, completate o trasformato dal cimento e dalla esperienza della guerra, e, per la seconda, allo studio degli argomenti che più specialmente riguardano la fanteria, i suoi procedimenti d'azione, le sue caratteristiche di forza d'armi e di animi, per cui si è affermata benemerita tra le consorelle.

E, tuttociò, allo scopo di diffondere, perfezionare ed assimilare le tradizioni, la storia e le conoscenze militari, onde trasfonderle nella coscienza della Nazione forte ed orgogliosa della prova compiuta in guerra.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 30ª, anno 1915, circ. 261.

A pag. 333, al n. 16, dopo la lettera *a*), aggiungere: *a-bis*) gli ufficiali generali, superiori e primi capitani *non mobilitati, nei viaggi per licenza di convalescenza*

A pag. 335, al n. 28, ultimo comma, prima riga, dopo le parole: « *nei viaggi per licenza* », aggiungere: « *illimitata* » prima della parola « *ordinaria* ».

A pag. 337, al n. 40: sopprimere nella seconda e terza riga le seguenti parole in parentesi « che danno titolo alla gratuità del viaggio soltanto per licenze ordinarie semestrali e per le concessioni agricole ».

A pag. 337, al n. 42, sopprimere la riga terza, stampata due volte.

Prezzo della presente dispensa L. 0,20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

BIBLIOTECA Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1919 — 6 Giugno

N. 299. - 24 aprile 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 707, che modifica l'art. 400 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3071, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, relativamente al pagamento degli stipendi ed assegni a favore degli impiegati . . . . . Pag. 372

» 300. - 24 aprile 1919. — PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 763, che stabilisce l'assegno supplementare di cui all'art. 5 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, per gli ufficiali e per i militari di truppa invalidi di guerra e per i quali sia riconosciuta indispensabile l'assistenza di altra persona . . . . . Pag. 372

» 301. - 24 aprile 1919. — PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 764, che concede un assegno temporaneo mensile ai titolari di pensioni ed assegni privilegiati di guerra . . . . . Pag. 372

» 302. - 15 maggio 1919. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 774, che autorizza la vendita dei bovini, non atti al macello, esistenti nei parchi buoi dell'amministrazione militare . . . . . Pag. 373

» 303. - 24 maggio 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 800, col quale è istituita una medaglia di gratitudine nazionale da concedersi alle madri dei caduti nella campagna di guerra 1915-918 . . . . . Pag. 373

» 304. - 30 maggio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Acconti di pensione da parte dell'amministrazione militare ai militari cessanti dal servizio Pag. 374

» 305. - 30 maggio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto ministeriale col quale si sopprimono i dieci comitati sanitari regionali istituiti col decreto ministeriale 1 agosto 1915 (circ. 614 G. M. 1915 . . . . . Pag. 374

» 306. - 31 maggio 1919. — CAVALLI. — Cavalli d'agevolezza per gli ufficiali appartenenti a corpi o reparti dell'esercito mobilitato . . . . . Pag. 375

» 307. - 31 maggio 1919. — CAVALLI. — Ruolo dei cavalli di agevolezza ed elenco dimostrativo dei movimenti . . . . . Pag. 375

» 308. - 31 maggio 1919. — DISCIPLINA MILITARE. — Facoltà di rilasciare certificati . . . . . Pag. 376

» 309. - 31 maggio 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Ricompense ai benemeriti della salute pubblica . . . . . Pag. 376

» 310. - 31 maggio 1919. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Concorso a premio per una memoria tecnico-pratica sull'aviazione . . . . . Pag 376

» 311. - 31 maggio 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sospensione delle riammissioni in servizio attivo di sottufficiali e graduati maniscalchi richiamati . . . . . Pag. 377

» 312. - 5 giugno 1919. — AVANZAMENTO. — Norme per l'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo adibiti a servizio automobilistico . . . Pag. 378

ERRATA-CORRIGE . . . . . Pag. 378

CIRCOLARE N. 299. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 707, che modifica l'art. 400 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3071, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, relativamente al pagamento degli stipendi ed assegni a favore degli impiegati.** — 24 aprile 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 123, del 23 maggio 1919).

Il capoverso dell'art. 400 del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per le contabilità generale dello stato è modificato e sostituito dal seguente:

Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attività di servizio e l'assegno agli impiegati in disponibilità, che prestano la loro opera presso qualche ufficio governativo, potrà incominciare il giorno 27 del mese, cui si riferisce la mansualità o il giorno precedente, qualora il 27 del mese cada in giorno festivo; e venendo a morire l'impiegato prima della scadenza del mese non si promuoverà azione contro gli eredi per la restituzione dell'importo dei giorni trascorsi dalla morte alla fine del mese. Pel solo mese di giugno di ogni anno il pagamento ai pensionati ed agli impiegati in disponibilità ed in aspettativa, che non prestano la loro opera presso qualche ufficio governativo, incomincerà con le condizioni stesse dianzi esposte, col giorno 25 del mese stesso o col giorno precedente, qualora il 25 del mese cada in giorno festivo.

Questo decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

N. 300. — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 763, che stabilisce l'assegno supplementare di cui all'art. 5 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, per gli ufficiali e per i militari di truppa invalidi di guerra e per i quali sia riconosciuta indispensabile l'assistenza di altra persona.** — 24 aprile 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 124, del 24 maggio 1919).

Art. 1. — L'assegno supplementare di cui all'art. 5 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, è liquidato nella misura di L. 1800 per gli ufficiali e di L. 1200 per i militari di truppa affetti da alcune delle infermità contemplate ai nn. 1, 2 e 3 della prima categoria della tabella *A* annessa al decreto stesso. L'assegno medesimo sarà liquidato nella misura di L. 450 e di L 300 rispettivamente per gli ufficiali e per i militari di truppa affetti da una delle infermità contemplate ai nn. 4 e 9 nella prima categoria della tabella anzidetta.

Art. 2. — La pensione massina di cui all'art. 76 del testo unico del 21 febbraio 1895, n. 70, non è di ostacolo al conseguimento dell'assegno supplementare predetto, non riversibile, e di quello fissato all'art 5 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Art. 3. — Le disposizioni dei predetti articoli si estendono ai casi verificatisi dalla data in cui ebbe effetto la legge 13 giugno 1912, n. 667, e la revisione dei provvedimenti già emessi dalla Corte dei conti e dal Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra avrà luogo d'ufficio.

N. 301. — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 764, che concede un assegno temporaneo mensile ai titolari di pensioni ed assegni privilegiati di guerra.** — 24 aprile 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 125, del 26 maggio 1919).

Art. 1. — A decorrere dal 1. gennaio 1919 e fino al 31 dicembre 1920 è conceduto un assegno temporaneo mensile a favore dei titolari di pensioni ed assegni privilegiati di guerra, nella misura stabilita dall'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro dal ministro proponente.

L'assegno predetto non è riversibile e alla concessione del medesimo non è di ostacolo la limitazione fissata dall'art. 76 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Restano invariate le disposizioni circa gli assegni supplementari a favore dei grandi invalidi.

Art. 2. — I militari forniti della pensione di guerra riguardante una fra le categorie indicate negli articoli 59 e 63 del regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, hanno diritto all'assegno nella misura fissata per la categoria corrispondente alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

N. 302. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto luogotenenziale n. 774, che autorizza la vendita dei bovini, non atti al macello, esistenti nei parchi buoi dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 maggio 1919. — (Gazzetta ufficiale, n. 125, del 26 maggio 1919).

Art. 1. — L'autorizzazione a derogare alle norme stabilite della legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento, per provvedere mediante licitazione o trattative private e ad economia per quanto riguarda gli acquisti, le lavorazioni e trasporto di generi e materiali occorrenti all'amministrazione della guerra, concessa con R. decreto 4 agosto 1914 n. 770 e prorogata per la durata della guerra, con decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915 n. 1842, viene estesa anche alle vendite degli animali bovini e non da macello, dei parchi militari da concedere alle deputazioni provinciali di Belluno, Treviso, Udine, Venezia, Vicenza, con pagamento all'atto del ritiro e con dichiarazione da parte delle dette deputazioni che i bovini predetti verranno assegnati agli agricoltori delle zone che furono invase dal nemico o sgombrate d'ordine dell'autorità militare allo stesso prezzo, aumentato delle spese.

Art. 2. — L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, è estesa anche alla vendita delle vacche gravide da effettuarsi in favore della stazione sperimentale per le malattie infettive del bestiame di Milano

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 11 giugno 1919.

N. 303. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 800, col quale è istituita una medaglia di gratitudine nazionale da concedersi alle madri dei caduti nella campagna di guerra 1915-918.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense di guerra) — 24 maggio 1919 — (Gazzetta ufficiale n. 129, del 31 maggio 1919).

Art. 1. — È istituito un distintivo di onore da concedersi, come attestazione della gratitudine della Patria, alle madri italiane che perdettero uno o più figli durante la presente guerra.

Il distintivo consisterà in una medaglia, il cui disegno, munito del visto dei Nostri ministri della guerra e della marina, sarà a suo tempo pubblicato nella *gazzetta ufficiale* del regno. Detta medaglia verrà fusa col bronzo dei cannoni tolti al nemico.

Art. 2. — Il distintivo sarà concesso solo se risulterà in maniera indubitabile che il militare sia caduto in combattimento o in seguito a ferite riportate in combattimento.

Art. 3. — Al distintivo hanno diritto sia le madri legittime del militare sia quelle naturali che avessero riconosciuto il figliuolo caduto.

Art. 4. — La medaglia sarà concessa dal Ministero della guerra o della marina secondo che il militare caduto faceva parte dell'armata di terra o di mare.

Art. 5. — I Nostri ministri della guerra e della marina emaneranno le disposizioni per l'esecuzione del presente decreto.

N. 304. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Acconti di pensione da parte dell'Amministrazione militare ai militari cessanti dal servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 maggio 1919.

Ad eliminare inevitabili ritardi che durante l'attuale periodo di smobilitazione si verificano nella concessione degli acconti di pensione, si determina, in via transitoria, che gli ufficiali dell'esercito che vengono collocati a riposo o in posizione ausiliaria, e i sottufficiali e militari di truppa che vengono collocati a riposo, ricevano, nell'attesa della liquidazione della pensione, dalle amministrazioni militari da cui venivano loro corrisposti gli stipendi o gli assegni, un assegno mensile, a titolo di anticipazione sulla pensione, pari ai due terzi della pensione netta loro presumibilmente spettante, il cui ammontare sarà comunicato dal ministero della guerra (direzione generale personali civili) alle amministrazioni stesse insieme con la partecipazione di collocamento a riposo o in posizione ausiliaria.

Per coloro che, prima del collocamento in posizione ausiliaria o a riposo, ricevano gli stipendi o gli assegni da un reparto mobilitato, il pagamento delle anticipazioni sarà fatto dal centro amministrativo da cui dipendeva il reparto.

Le amministrazioni militari suddette daranno al ministero del Tesoro (divisione V — pensioni) *immediato avviso* della concessione della prima rata di anticipazione.

Tale anticipazione dovrà essere sospesa non appena le amministrazioni militari stesse riceveranno dal Ministero del tesoro avviso dell'avvenuta liquidazione della pensione. Ricevuto tale avviso, le amministrazioni militari parteciperanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari l'ammontare complessivo dell'anticipazione da ricuperare sulla pensione, ed altresì se e quali debiti i militari abbiano lasciato verso lo Stato, e, per gli ufficiali, se avevano o no la cessione di stipendio. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari procederà nel modo stabilito dalla circolare 206-1912.

Le somme come sopra anticipate verranno ricuperate dal ministero del Tesoro mediante trattenute sulle rate di pensione già maturate e saranno rimborsate alle amministrazioni militari.

Le anticipazioni saranno da queste effettuate a carico del fondo scorta, e le somme imborsate saranno introitate al fondo stesso a pareggio della partita relativa.

Le predette disposizioni non si applicano agli ufficiali della posizione ausiliaria che vengono collocati a riposo.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 305. — DISPOSIZIONI VARIE — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Decreto ministeriale col quale si sopprimono i dieci comitati sanitari regionali istituiti col decreto ministeriale 1° agosto 1915** (circ. 614 « giornale militare » 1915). — (Direzione generale sanità militare). — 30 maggio 1919.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

ED

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Considerato che sono cessate le ragioni di guerra che determinarono la nomina dei comitati sanitari regionali;

DECRETANO:

Art. 1. — Col 1° giugno 1919 sono soppressi i dieci comitati sanitari regionali istituiti col decreto ministeriale del 1° agosto 1915 (circolare 614 *giornale militare* 1915).

Art. 2. — Le funzioni dei cessati comitati sanitari regionali saranno assorbite dai direttori di sanità militare dei corpi d'armata territoriali.

Il presente decreto sarà registrato alla corte dei conti.

Roma, addì 30 maggio 1919.

Il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno COLOSIMO.

Il Ministro della guerra CAVIGLIA.

N. 306. — CAVALLI. — **Cavalli d'agevolezza per gli ufficiali appartenenti a corpi o reparti dell'esercito mobilitato.** — (Ispettorato ippico). — 31 maggio 1919.

Essendo stata disciolta l'intendenza generale dell'esercito, questo ministero determina che della facoltà ad essa delegata con la circolare n. 27 del *giornale militare* 1916, siano ora investite le singole intendenze di armata, alle quali pertanto dovranno essere rivolte dagli ufficiali appartenenti a corpi o reparti mobilitati tutte le domande di prelevamento di cavalli d'agevolezza.

Le domande dovranno contenere tutte le indicazioni prescritte dal n. 15 dell'atto 179 del 1899, ed essere corredate di una dichiarazione del comando da cui l'ufficiale dipende, dalla quale risulti il motivo per cui l'ufficiale è venuto a trovarsi privo del cavallo e se egli deve necessariamente prestare servizio a cavallo. Mancando siffatta dichiarazione o risultando da essa che l'ufficiale si è disfatto del cavallo che prima possedeva senza giustificato motivo, ovvero che egli non ha necessità di prestar servizio a cavallo, la relativa domanda non dovrà essere favorevolmente accolta (circolari 374 del 1917 e 404 del 1918).

Così pure non dovranno essere soddisfatte le domande di quegli ufficiali che si trovassero già in possesso di un numero di cavalli di servizio pari a quello delle razioni foraggio loro spettanti a termini delle circolari 599 e 721 del *giornale militare* 1917.

I cavalli comunque scelti per l'assegnazione d'agevolezza saranno dal consiglio d'amministrazione o, in mancanza, da apposita commissione visitati e stimati in base al loro attuale valore reale e inscritti alle varie categorie analogamente a quanto è stato stabilito con la circolare n. 57 del *giornale militare* del c. a.

L'ufficiale che avrà accettato definitivamente, dopo il periodo di guarentigia, il cavallo da lui scelto, dovrà rilasciarne dichiarazione di accettazione definitiva (circolare 187 del *giornale militare* 1914) e il corpo a cui il cavallo appartiene dovrà trasmettere subito direttamente al ministero (ispettorato ippico) il prescritto mod. 3.

Inoltre il corpo dovrà dare partecipazione dell'accettazione definitiva, volta per volta, al deposito che amministra l'ufficiale, inviandogli nel tempo stesso la dichiarazione di accettazione definitiva.

Il deposito, ricevuta tale dichiarazione, addebiterà al conto rimonta dell'ufficiale il prezzo del cavallo e trasmetterà alla rispettiva direzione di commissariato un elenco nominativo degli ufficiali, cui venne fatto l'addebito.

Le direzioni di commissariato, alla fine di ciascun mese, trasmetteranno al ministero (ispettorato ippico) in duplice originale un riepilogo completo degli elenchi nominativi ricevuti, curando che gli ufficiali vi siano raggruppati per corpo.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 307. — CAVALLI. — **Ruolo dei cavalli di agevolezza ed elenco dimostrativo dei movimenti.** — (Ispettorato ippico). — 31 maggio 1919.

Allo scopo di accertare la esatta osservanza del vincolo d'agevolezza e la regolare inscrizione nei ruoli mod. 175-*B* dei cavalli stessi, sia se distribuiti dai corpi, sia acquistati dal commercio mediante anticipazioni, a decorrere dal 1° luglio p. v. tutti i corpi, comandi od uffici che hanno un proprio consiglio d'amministrazione permanente osserveranno le

disposizioni (temporaneamente sospese durante la guerra) contenute nell'atto 179 dell'anno 1899, dal n. 99 al 106 incluso.

Per effetto delle disposizioni di cui sopra, al 1° luglio d'ogni anno le amministrazioni trasmetteranno al ministero (ispettorato ippico-ufficio amministrativo) lo stralcio del ruolo mod. 175-*B* pei cavalli d'agevolezza che gli ufficiali da esse amministrati posseggono alla data anzidetta.

Trimestralmente poi avranno cura di rimettere parimenti al ministero (ispettorato ippico) la « Dimostrazione dei movimenti avvenuti nei cavalli d'agevolezza mod 175-*C* » intestando la dimostrazione stessa per esercizio finanziario.

Per quanto riflette il vincolo d'agevolezza pei cavalli distribuiti dai corpi, si raccomanda di tener presente la circolare 282 del *giornale militare* del 1918.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 308. — DISCIPLINA MILITARE. — **Facoltà di rilasciare certificati.** — (Divisione stato maggiore). — 31 maggio 1919.

Valendosi della facoltà concessa dall'articolo 14 del decreto luogotenenziale n. 944, in data 10 giugno 1917 (circolare 397 *giornale militare ufficiale* 1917) il ministro determina:

Ai militari che vanno in congedo, potranno dalle autorità militari da cui dipendono, essere rilasciati certificati di carattere tecnico sul servizio professionale da essi prestato durante l'attuale campagna negli stabilimenti, corpi, servizi mobilitati e territoriali.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 309. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Ricompense ai benemeriti della salute pubblica.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 31 maggio 1919.

Con la dispensa n. 28 del *bollettino ufficiale* del 3 maggio corrente anno, sono state pubblicate le ricompense conferite con decreto luogotenenziale 11 agosto 1918 ai benemeriti della salute pubblica per l'opera prestata in occasione dell'epidemia colerica in zona di guerra nel 1915-1916.

Essendo intendimento di questo Ministero che la consegna delle medaglie e dei diplomi relativi abbia luogo con ogni sollecitudine, si invitano i comandi, le direzioni e gli uffici che amministrano i suddetti decorati, a voler richiedere a questo Ministero segretariato generale, ufficio ricompense, le medaglie ed i diplomi stessi spettanti ai rispettivi amministrati.

Il Ministro — CAVIGLIA

N. 310. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Concorso a premio per una memoria tecnico-pratica sull'aviazione.** — (Divisione stato maggiore). — 31 maggio 1919.

E' bandito un concorso a premio tra gli ufficiali di qualunque grado che abbiano prestato servizio durante la guerra, ed eventualmente prestino ancora servizio nell'aviazione, come naviganti o come tecnici addetti a comandi, reparti, depositi mobilitati e territoriali ed ai campi scuola, per la presentazione di una memoria di carattere tecnico-pratico, frutto della esperienza direttamente compiuta, la quale risulterà da un sommario stato di servizio che il concorrente dovrà accludere alla memoria stessa. E questo allo scopo di poter usufruire nell'interesse dell'aviazione, dell'esperienza conseguita dai suddetti ufficiali durante la guerra.

La più larga libertà di scelta nella trattazione degli argomenti è lasciata ai concorrenti. Tuttavia i concorrenti terranno presente che ad essi si richiede una relazione dell'esperienza da essi compiuta e non già un programma tecnico per l'avvenire, e studi personali, o progetti che potrebbero essere presentati in altra sede.

Si indicano ad esempio, nel seguente questionario gli argomenti che potrebbero essere trattati, anche isolatamente, e che per l'interesse che rivestono sembrano degni della maggiore considerazione:

1°) Giudizio, su tutti gli apparecchi, motori ed installazioni relative al gruppo moto-propulsore, che l'ufficiale ha potuto direttamente sperimentare in servizio, giudizio in merito alla facilità di manutenzione, alla resistenza, alla durata in servizio, specificando le ragioni del giudizio stesso.

2°) Enumerazione delle avarie più comuni notate durante il servizio sui vari apparecchi, motori, ed installazioni del gruppo moto-propulsore e possibile giudizio sulle cause probabili.

3°) Quali sono i materiali i metodi di costruzione ed i dettagli costruttivi che dal pratico servizio prestato risultano maggiormente preferibili, quali meno, quali si ritengono da scartare e perchè.

4°) Notizie sugli incidenti cui l'ufficiale ha eventualmente assistito, con riferimento speciale alle probabili cause di carattere tecnico-pratiche.

5°) Considerazioni relative alla manutenzione di apparecchi e motori ed installazioni de gruppo moto-propulsore. Quali delle norme emanate nei vari tempi dalle direzioni e sezioni tecniche e dalla direzione sperimentale e dei consigli e delle indicazioni date dalle ditte costruttrici sono risultate più efficaci, quali meno, quali ulteriori suggerimenti e norme sarebbero da proporre.

6°) Considerazioni personali relative alle piccole riparazioni di carattere ordinario cui si è posto mano ed alle riparazioni volanti ed adattamenti eventuali eseguiti ad apparecchi e motori.

Le relazioni dovranno essere presentate entro il termine di due mesi dalla data della presente pubblicazione e trasmesse per via gerarchica, dagli ufficiali che ancora trovansi in servizio, alla Direzione generale d'aeronautica presso il sottosegretariato al Tesoro per le armi e munizioni e per l'aeronautica, e direttamente all'indirizzo stesso, per gli ufficiali che più non trovansi in servizio.

Le memorie dovranno essere dattilografate in triplice copia, contrassegnate con un motto; questo sarà ripetuto su una busta sigillata, contenente l'indicazione del nome, cognome, comando, deposito cui appartiene, indirizzo dell'autore.

Una commissione composta di tre membri, nominata dal sottosegretariato di Stato al Tesoro per le armi e munizioni e per l'aeronautica esaminerà le memorie presentate assegnando in modo inappellabile alle prime cinque prescelte dei premi per la somma complessiva di L. 5.000.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 311. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sospensione delle riammissioni in servizio attivo di sottufficiali e graduati maniscalchi richiamati.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 maggio 1919.

Questo Ministero ha determinato che siano sospese le riammissioni in servizio attivo di sottufficiali e graduati maniscalchi richiamati, i quali pertanto dovranno seguire le sorti della loro classe.

Nè potranno d'ora innanzi i maniscalchi richiamati e quelli nominati per la durata della guerra essere ammessi alla ferma di cinque anni per continuare a rimanere alle armi come maniscalchi effettivi.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 312. — AVANZAMENTO. — **Norme per l'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo adibiti a servizio automobilistico.** — (Divisione stato maggiore). — 5 giugno 1919.

A parziale modificazione della circolare 655 del *giornale militare* 1916, il Ministero determina che il parere sulla spiccata capacità tecnico-automobilistica richiesto e demandato dalla detta circolare all'intendenza generale, sia emesso, a partire dallo scioglimento dell'intendenza stessa, dalla sezione Auto presso il Comando Supremo.

Tale sezione, espresso il suo parere a norma della sopra citata circolare, provvederà alla trasmissione delle relative proposte al Ministero per il loro definitivo corso.

Il Ministro — CAVIGLIA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 33ª, anno 1919, circ. 296.

Pag. 368, 2ª comma, 3ª riga, tra le parole: « *quali pagamenti* » e le parole: « *per prestazione ecc.* », intercalare: « *pertanto dovranno essere esenti da ogni ritenuta, nonchè per i pagamenti.....* »

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1919 — 13 Giugno

N. 313. - 10 giugno 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 . . . . . *Pag.* 379

314. - 10 giugno 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1919-1920, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 423

CIRCOLARE N. 313. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 10 giugno 1918.

Si porta a conoscenza degli uffici amministrativi del Ministero, dei corpi, degli istituti e stabilimenti militari, in attesa che sia approvata con decreto ministeriale da registrarsi dalla Corte dei conti, la seguente ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo del bilancio 1919-920 nella quale, per agevolare le attribuzioni degli uffici interessati, si è aggiunta una maggiore specificazione delle varie spese, quali risultano dagli allegati allo stato di previsione.

Se lo stato di previsione per l'esercizio 1919-920 non sarà ancora stato approvato dal Parlamento prima del 30 giugno, le assegnazioni stabilite nello stesso dovranno intendersi ridotte proporzionalmente al periodo pel quale sarà accordato l'esercizio provvisorio ; ad esempio, alla metà se l'esercizio provvisorio sarà esteso a tutto il 31 dicembre 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		TITOLO I.	
		SPESA ORDINARIA	
		CATEGORIA PRIMA	
		Spese effettive	
		Spese generali	
I	I	Ministero - Personale centrale (*Spese fisse*):	
		A) Stipendi, esclusi quelli del personale subalterno (Ruolo organico approvato con la legge 10 marzo 1911, numero 147, modificato dal decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872) . . . . . L.	2,420,500. »
		B) Stipendi del personale subalterno, (Ruolo organico approvato con le leggi 10 marzo 1911, n. 147, 8 luglio 1912, n. 750 e 20 dicembre 1914, n. 1387) . . . . . »	205,400. »
		L.	2,625,900. »
		Presunta economia per eventuali vacanze . . . . . »	179,000. »
		L.	2,446,900. »
		Aumenti per sessenni . . . . . »	15,385. »
		Si aggiunge la differenza fra gli stipendi degli impieghi coperti da ufficiali generali e superiori (a termini dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1911, n. 147) e le competenze cui questi hanno diritto . . . . . »	13,450. »
		Assegni diversi.	
		A) Al personale civile:	
		Indennità di funzione al Direttore capo della ragioneria . . . . . L. 1,000	
		Indennità di servizio di cassa e di economato . . » 1,300	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . » 300	
			2,600. »
		B) Al personale militare:	
		Indennità per servizio speciale ad un ufficiale superiore medico . . . . . » 300	
		Indennità di carica o soprassoldo fisso agli ufficiali generali e superiori sopra indicati . . . . . » 21,000	
		A riportarsi . . . L. 21,300	2,478,335. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L. 21,300	2,478,335. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . » 600	
		Indennità cavalli al ministro, al sottosegretario di Stato e ad ufficiali generali e superiori (direttori generali, capi di divisione e capi sezione) . . . . » 16,750	
			38,650. »
		C) Indennità di residenza in Roma:	
		a) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212 . . . . . L. 72,070	
		b) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 3 luglio 1902, n. 248 . . . . . » 62,230	
			134,300. »
		Totale del capitolo L	2,651,285. »
3	2	Ministero - Personale comandato (*Spese fisse*):	
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente:	
		Stipendi agli ufficiali in servizio attivo permanente comandati al Ministero . . . . . L.	567,200. »
		B) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:	
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio e comandati al Ministero (a calcolo) . . . . . »	410,300. »
		C) Ufficiali richiamati dal congedo:	
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali richiamati dal congedo e comandati al Ministero . . . . . »	17,200. »
		Assegni diversi.	
		Indennità per servizio speciale . . . . . L. 2,700	
		Indennità cavalli . . . . . » 19,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . » 300	
			22,000. »
		D) Impiegati civili:	
		Stipendi ai ragionieri geometri del genio e d'artiglieria, ed agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti L.	535,850. »
		E) Indennità di residenza in Roma:	
		a) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212 . . . . L. 4,500	
		b) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 3 luglio 1902, n. 248 . . . . . » 61,500	
			66,000. »
		Totale del capitolo L	1,618,550. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
19	14	Pensioni privilegiate liquidate in dipendenza della guerra italo-austriaca, in favore di militari del Regio Esercito e di personali ad essi equiparati, e loro famiglie a norma del regio decreto 2 luglio 1914, n. 953 e delle successive disposizioni emanate . . . . . L.	*per memoria*
20	15	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria indicate nella tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7 del citato decreto) . . . . . L.	*per memoria*
21	16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*) . . . . . L.	49,000. »
21 *bis*	17	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (*Spese fisse*) . . . . . L.	*per memoria*
		Spese per l'esercito	
»	18	Ufficiali del R. esercito, esclusi quelli dei RR. CC. bilanciati al capitolo 2. (*Assegni fissi*):	
		A) Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto dei comandati al Ministero bilanciati al capitolo n. 2.	
		a) agli ufficiali dello Stato Maggiore generale . . L.	1,800,200. »
		b) » del Corpo di Stato Maggiore . . . »	849,800. »
		c) » dell'arma di fanteria . . . . . »	27,787,450. »
		d) » » cavalleria . . . . . »	4,077,200. »
		e) » » artiglieria . . . . . »	10,230,100. »
		f) » » del genio . . . . . »	2,614,100. »
		g) » dei distretti di reclutamento . . . »	1,020,600. »
		h) » del Corpo Invalidi e veterani . . »	24,300. »
		i) » » sanitario . . . . . »	3,519,000. »
		k) » » di commissariato e di sussistenza . . . . . »	1,990,300. »
		l) agli ufficiali del corpo di amministrazione . . . »	2,853,900. »
		m) » » » veterinario	814,100. »
		n) agli ufficiali fuori quadro addetti alle Case Militari di Sua Maestà il Re e i Reali Principi . . . . . »	69,400. »
		A riportarsi . . . L.	57,650,450. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . .	L.	57,650,450. »
		o) agli ufficiali fuori quadro applicati di stato maggiore	»	278,400. »
		p) agli ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione del Ministero della guerra pel servizio di addetti militari all'estero e per altri servizi in genere	»	204,400. »
		q) agli ufficiali fuori quadro addetti al corpo aeronautico militare	»	793,400. »
		r) agli ufficiali fuori quadro addetti alle scuole ed ai collegi militari	»	650,400. »
		s) agli ufficiali fuori quadro addetti alle compagnie di disciplina ed agli stabilimenti militari di pena . .	»	132,400. »
		t) agli ufficiali fuori quadro addetti alla giustizia militare	»	66,600. «
		u) agli ufficiali fuori quadro addetti all'istituto geografico militare	»	24,300. »
			L.	59,800,350. »
		B) Assegni diversi:		
		Indennità di carica e soprassoldi fissi stabiliti dalla tabella IV annessa all'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515 e dal regio decreto 15 aprile 1915, n. 469	L.	822,200
		Indennità annua personale al generale d'esercito	»	3,000
		Indennità di carica agli ufficiali di cui all'art. 2 della legge 10 luglio 1910 n. 443	»	117.600
		Indennità cavalli (Tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908 n. 362)	»	4,042,800
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente	»	226,100
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali del corpo sanitario militare	»	211,650
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali che non hanno diritto a razioni foraggio (articolo 4 della legge 6 luglio 1908, n. 362)	»	3,800
		Indennità di servizio tecnico agli ufficiali del corpo aeronautico militare (decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917. n. 99)	»	41,500
		Indennità di carica agli ufficiali del corpo aeronautico militare (decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 99)	»	6,000
		A riportarsi . . .	L.	5.474.650 59,800,350. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.	5,474,650	59,800,350. »
		Assegno annuo ad un guard'armi del Corpo invalidi e veterani . . . . . »	1,100	
		Soprassoldo annuo agli ufficiali nominati professori titolari militari . . . . . »	64.000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . . . »	90,400	
				5,630,150. »
		C) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario.		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio (a calcolo) . . L.		3,192,800. »
		L.		68,623,300. »
		Deduconsi:		
		I contributi dei Ministeri della marina e delle finanze alle spese per le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena . »	35,000	
		I contributi per le spese di giustizia militare posti a carico: del Ministero della marina »	3,400	
		del Ministero delle finanze . . . »	1,500	
				39,900. »
		L.		68,583,400. »
		Si deduce per il fondo a disposizione di cui al capitolo numero 58 . . . . . »		794,148. »
		Totale del capitolo L.		67,789,252. »
»	19	Sottufficiali, caporali e soldati (*Assegni fissi*):		
		A) Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati (1)		
		a) Corpi di fanteria . . . . . L.		18,127,616.85
		b) » » cavalleria . . . . . »		2,955,656.60
		c) » e servizi di artiglieria . . . . . »		6,865,910.60
		d) » » » del genio . . . . . »		1,522,349.15
		e) Corpo invalidi e veterani . . . . . »		267,330.95
		f) Servizi sanitari . . . . . »		555,562.70
		g) Compagnie di sussistenza . . . . . »		650,764.35
		h) Scuole e collegi militari . . . . . »		852,034.15
		i) Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena . . . . . »		152,526.15
		A riportarsi . . . L.		31,949,751.50

(1) Compresi i sergenti maggiori maniscalchi, i sergenti maggiori musicanti, i caporali maggiori musicanti, i marescialli maggiori richiamati in servizio.

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.		31,949,751.50
		Presunta economia per eventuali vacanze e pel periodo di forza minima . . . . . L.	3,110,264.80	
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	86,000 —	
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza . . »	1,133,557.70	
		Si deduce il contributo dei Ministeri della marina e delle finanze alla spesa per il personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena . . »	25,400 —	
		Si deducono gli assegni per gli appartenenti alla Regia marina, alla Regia guardia di finanza, alle guardie di città ed alle guardie carcerarie presso le compagnie di disciplina dovendo le spese di mantenimento essere rimborsate dai rispettivi Ministeri	3,066 —	
				4,358,288.50
		B) Assegni diversi:		27,591,463. »
		Aumento giornaliero di L. 0.30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'articolo 12 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 17 novembre 1912, n. 1329 . . . . L.	353.407.—	
		Indennità agli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 27 giugno 1912, n. 660) . . . . . »	538,000 —	
		Aumento giornaliero di assegno ai sottufficiali con uno o più trienni di servizio (legge 19 luglio 1906 n. 372) . . . . . »	34,500 —	
		Assegno ad un patentato del Corpo invalidi e veterani, proveniente dai disciolti eserciti . »	240 —	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . . . »	17,800 —	
				943,947. »
		C) Premi, soprassoldi e indennità di rafferma:		
		Premi, soprassoldi e indennità di rafferma (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciati al capitolo n. 21) . . »		2,305,000. »
			L	30,840,410. »
		Deducesi per il fondo a disposizione di cui al capitolo numero 58 . . . . . »		429,437. »
			Totale del capitolo L.	30,410,973. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
34	20	Carabinieri reali - Ufficiali (*Assegni fissi*).		
		A) Comando generale dell'arma dei carabinieri reali:		
		Stipendi . . . . . L.		85,000. »
		Assegni diversi		
		Indennità per servizio speciale . . . . . L.	11,900	
		Soprassoldo fisso all'ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma . . . . . »	600	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	300	
		Indennità di carica al comandante generale ed agli ufficiali generali addetti al comando . . »	7,200	
		Indennità cavalli . . . . . »	5,600	
				25,600. »
		B) Scuola allievi ufficali dei carabinieri reali:		
		Stipendi . . . . . L.		18,800. »
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale . . . . . L.	5,600	
		Indennità cavalli . . . . . »	1,600	
				7,200. »
		C) Scuola allievi sottufficiali dei Carabinieri reali.		
		Stipendi . . . . . L.		53,800. »
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale . . . . . L.	17,250	
		Indennità cavalli . . . . . »	5,600	
				22,850. »
		D) Legioni.		
		Ufficiali in servizio attivo permanente.		
		Stipendi, computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali a carico del bilancio del Ministero delle Colonie:		
		agli ufficiali dei Carabinieri reali . . . . L.	3,326,300	
		agli ufficiali medici . . . . . »	20,400	
		agli ufficiali veterinari . . . . . »	30,600	
		agli ufficiali d'amministrazione . . . . . »	203.800	
				3,581,100. »
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale . . . . . »	1,030,050	
		Indennità di carica ai comandanti di legione . »	12,900	
		Riporto . . . L.	1,042,950	3,794,350. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.	1,042,950	3.794,350. »
		Indennità cavalli . . . . . »	313,240	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . . . . »	11,200	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	5,000	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali medici e veterinari . . . . . »	3,150	
				1,375,540. »
		Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati in servizio (a calcolo) . . . . . L.		152,300. »
		E) Ufficiali dei carabinieri reali in servizio nei regi arsenali marittimi:		
		Stipendi . . . . . L.		21,500. »
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale . . . . . L.	6,700	
		Indennità di residenza . . . . . »	540	
		Indennità cavalli . . . . . »	2,400	
		Importo di razioni foraggio per cavalli di ufficiali . . . . . »	6,132	
				15,772. »
			L.	5,359,462. »
		Si deduce il contributo del Ministero della marina per la spesa per i Carabinieri reali in servizio nei regi arsenali marittimi (Vedi lettera *E*) . . . . . L.		32,572. »
			L.	5,326,890. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 58 »		59,470. »
		Totale del capitolo L.		5,267,420. »
35	21	Carabinieri reali — Sottufficiali, appuntati e carabinieri (Assegni fissi).		
		A) Legioni.		
		Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi a piedi ed a cavallo:		
		Assegno giornaliero . . . . . L.		40,919,771.25
		Deduzione per licenze ordinarie, perdite, eventuali vacanze . . . . . L.	1,124,323.45	
		A Riportarsi . . . L.	1,124,323.45	40,919,771.25

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.	1,124,323.45	40,919,771.25
		Deduzione degli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	21,000.—	
		Deduzione degli assegni degli allievi carabinieri e dei carabinieri aggiunti ricoverati nei luoghi di cura . . . . . »	14,280—	
				1,159,603.45
			L.	39,760,167.80
		Indennità di rafferma stabilite dalla legge 19 luglio 1909, n. 506 . . . . . L.	4,737,734—	
		Premi di rafferma stabiliti dalla legge 6 luglio 1911, n. 684 . . . . . »	4,000,000—	
		Aumento di assegno giornaliero ai marescialli maggiori con uno o più quadrienni di grado »	150.000—	
		Aumento di assegno giornaliero agli appuntati con uno o più quadrienni di grado . . . L.	53,300—	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 30 ai carabinieri non raffermati . . . . . »	1,247,023—	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 40 ai sottufficiali dell'arma a cavallo . . . . . »	158,570—	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 20 agli appuntati ed ai carabinieri non raffermati . »	803,818—	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	20,000—	
				11,171,445. »
		B) Spese pel funzionamento della scuola allievi ufficiali:		
		Spese per la scuola allievi ufficiali dell'arma e cioè compensi ad insegnanti civili e militari, libri di testo, spese di cancelleria e illuminazione . . . . . L.		48,600. »
		C) Spese pel funzionamento della scuola allievi sottufficiali:		
		Spese per la scuola allievi sottufficiali dell'arma e cioè compensi ad insegnanti civili e militari, libri di testo, spese di cancelleria ed illuminazione . . . . . »		28,000. »
		D) Sottufficiali, appuntati e carabinieri in servizio nei regi arsenali marittimi.		
		Assegno giornaliero . . . . L.	469,110—	
		Deduzione per militari in licenza o ricoverati in luoghi di cura . »	100,209.50	
			368,900.50	
		Indennità e premi di rafferma a sottufficiali, appuntati e carabinieri . . . . L.	42,500—	
		A Riportarsi . . . L.	411,400.50	51,008,212.80

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.	411,400.50	51,008,212.80
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 30 ai carabinieri reali non raffermati . . . »	25,951.50	
		Soprassoldo speciale di centesimi 50 al giorno per ciascun sottufficiale, appuntato e carabiniere . . . »	68,076 —	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 20 agli appuntati ed ai carabinieri raffermati . . . »	12,000 —	517,428. »
				51,525,640.80
		Si deduce il contributo del Ministero della marina per la spesa per i carabinieri reali in servizio nei Regi arsenali marittimi. (Vedi lettera D) . . . . . L.		422,428. »
			L.	51,103,212.80
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 58 »		636,212.80
			Totale del capitolo L.	50,467,000. »
43	22	Spese di leva ed assegno giornaliero alle reclute ed agli uomini fuori forza temporaneamente presso i distretti.		
		A) Spese di leva:		
		Spesa di leva e per le rassegne che vengono fatte dai distretti, cioè: onorari per i medici civili, spese di stampati, di manifesti, di apparecchi di misura e soprassoldi previsti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali e spese di viaggio per i servizi di leva; spese di viaggio ed indennità di soggiorno dovute agli inscritti nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497; spese di viaggio per gli inscritti di leva e per i loro parenti mandati in osservazione negli ospedali militari; spese di rimpatrio degli inscritti indigenti chiamati in Italia per obblighi di servizio militare e pel loro ritorno all'estero; spese per la leva all'estero . . . . . L.		698,000. »
		B) Assegno giornaliero alle reclute ed agli uomini fuori forza:		
		Assegno giornaliero alle reclute di 1ª e 2ª categoria pel tempo che rimangono presso i distretti . . . . . L.	85,000 —	
		Assegno giornaliero agli uomini fuori forza . L.	1,000 —	
			86,000 —	
		Si deduce per gli uomini ricoverati in osped. L.	500 —	85,500. »
				783,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione in cui al cap. n. 58 L.		11,800. »
			Totale del capitolo L.	771,700. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
44	23	Chiamate di classi dal congedo per istruzione. Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):	*per memoria*
49	24	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario. (*Spese fisse*):	
		A) Ufficiali in aspettativa ed in disponibilità:	
		Assegni agli ufficiali che si calcolano in aspettativa ed in disponibilità secondo i vari motivi contemplati dalla legge . . . . . L. 925,000 —	
		Assegni ai capitani che si calcolano in aspettativa speciale (leggi n. 247 del 3 luglio 1902 e n. 493 del 19 luglio 1909) . . . . . » »	
		Assegni ai tenenti colonnelli e maggiori che si calcolano in aspettativa speciale (art. 29 e 30 della legge 8 giugno 1913 n. 601) . . . » 270,000 —	
		Indennità cavalli, soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . » 33,680 —	
			1,228,680. »
		B) Ufficiali in congedo provvisorio:	
		Assegni agli ufficiali in congedo provvisorio . . . . L.	170,000. »
		C) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:	
		Indennità annua per ufficiali in posizione di servizio ausiliario . . . . . L.	285,500. »
		L.	1,684,180 »
		Si deduce pel fondo a disposizione, di cui al cap. n. 58 L.	24,680. »
		Totale del capitolo L.	1,659,500. »
50	25	Assegni agli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva (Assegni fissi).	
		A) Ufficiali di complemento:	
		Indennità giornaliera agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento di idoneità all'avanzamento o richiamati colle rispettive classi . . . . . L. 2,083,400 —	
		Indennità giornaliera di servizio ai sottotenenti medici di complemento allievi della scuola di applicazione di sanità militare e sottotenenti veterinari di complemento allievi della scuola di applicazione di cavalleria (per la durata del corso) computate le economie per vacanze . . . . . » 246,000 —	
		A Riportarsi . . . L. 2,329,400. —	

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L. 2,329,400	
		Indennità di prima vestizione di L. 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di 5 anni . . . . . » 8,800 —	
		Indennità annua di L. 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai congedati con otto o più anni di servizio . . » 5,300 —	
			2,343,500. »
		B) Ufficiali della milizia territoriale e della riserva:	
		Indennità giornaliera agli ufficiali della milizia territoriale e della riserva chiamati in servizio per qualunque motivo . . . . . » 129,300 —	
		Indenità di prima vestizione di L. 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di 5 anni » 24,800 —	
			154,100. »
		C) Assegni diversi.	
		Indenità cavalli, di carica, e soprassoldi fissi che possono spettare secondo la rispettiva destinazione a tutti gli ufficiali compresi nel capitolo . . . . . L.	31,300. »
		L.	2,528,900. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 58 L.	31,200. »
		Totale del capitolo L.	2,497,700. »
»	26	Personale civile delle Amministrazioni militari dipendenti (Assegni fissi).	
		A) Stipendi computate le economie per vacanze e gli aumenti per sessenni, tenuto conto dei comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 2	
		a) al personale civile della giustizia militare . . L.	454,700. »
		b) al personale civile tecnico dell'istituto geografico militare . . . . . »	393,400. »
		c) ai professori titolari di lettere, scienze e di disegno nelle scuole e nei collegi militari . . . . . »	131,300. »
		d) ai maestri di scherma e di ginnastica nelle scuole e nei collegi militari . . . . . »	141,300. »
		e) ai farmacisti militari . . . . . »	375,300. »
		f) ai ragionieri geometri del genio . . . . . »	841,300. »
		g) ai ragionieri d'artiglieria . . . . . »	638,400. »
		h) ai capitecnici d'artiglieria e del genio . . . . . »	488,000. »
		A Riportarsi . . . L.	3,463,700. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.	3,463,700. »
		i) ai disegnatori tecnici . . . . . »	326,400. »
		k) agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . »	7,139,475. »
		l) agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari. . . »	1,522,300. »
		m) agli assistenti del genio . . . . . »	743,130. »
		n) al personale civile dei depositi allevamento cavalli »	37,000. »
		o) al personale civile specialista tecnico per l'aeronautica . . . . . »	122,000. »
		p) ad un segretario economo dell'Istituto centrale aeronautico . . . . . »	4,325. »
		L.	13,358,330. »
		B) *Assegni diversi.*	
		Indennità di carica al chimico farmacista ispettore L. 600	
		Soprassoldo fisso al direttore della farmacia centrale militare . . . . . » 600	
		Soprassoldo fisso ai maestri direttori di scherma e di ginnastica ed ai maestri coadiutori della scuola magistrale di scherma e di educazione fisica. . » 6,400	
		Soprassoldo fisso agli applicati ed agli ufficiali d'ordine addetti alle scuole ed ai collegi militari (legge 17 luglio 1910 n. 530). . . . . » 18,000	
		Indennità di carica a 5 giudici non militari, cioè consiglieri di Stato, presidenti di Sezione e consiglieri della corte d'appello a L. 1200 ciascuno. . . » 6,000	
		Indennità di carica a 3 giudici supplenti non militari, consiglieri di Stato e consiglieri di cort ed'appello a L. 800 ciascuno . . . . . » 2,400	
		Retribuzione mensile agli ingegneri geografi e topografi dell'istituto geografico militare . . . . »	
		——	34,000. »
		C) *Indennità di residenza in Roma.*	
		a) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 7 luglio 1876 n. 3212 . . . . . L. 8,500	
		b) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 3 luglio 1902 n. 248 . . . . . » 83,500	
		——	92,000. »
		A riportarsi . . . L.	13,484,330. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.	13,484,330. »
		Deduconsi i contributi per le spese di giustizia posti a carico:	
		a) del Ministero della marina . . . . . L. 23,600	
		b) del Ministero delle finanze . . . . . » 10,500	
			34,100. »
		L.	13,450,230. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 58 . . . . . »	147,552. »
		Totale del capitolo L.	13,302,678. »
»	27	Indennità eventuali (esclnse quelle per i carabinieri bilanciate al capitolo n. 28).	
		A) Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi.	
		a) Esercitazioni con le truppe e con i quadri e permanenza di truppe in alta montagna L. 3,948,975	
		b) Cambi di guarnigione . . . . . » *p. memor.*	
		c) Cambi di distaccamento . . . . . » 304,400	
		d) Altri movimenti di corpi e reparti. . . » 530,000	
			4,783,375. »
		B) Indennità per viaggi e servizi isolati.	
		a) Trasferimenti definitivi (comprese le famiglie) . . . . . L. 1,943,275	
		b) Trasferimenti temporanei . . . . . » 1,931,200	
		c) Servizi di presidio e soprassoldo agli ufficiali di cui al n. 59 dello Specchio III . . . » 250,250	
		d) Esercitazioni con le truppe e coi quadri » 216,000	
		e) Indennità e spese di viaggio al personale inferiore dei depositi allevamento cavalli . » 33,700	
		f) Indennità di trasferta e di trasporto ai sottufficiali, caporali e soldati per recarsi da una ad altra sede per servizio, nei luoghi di cura ed in licenza . . . . . » 4,202,400	
			8,576,825. »
		A riportarsi . . . L.	13,360,200. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.		13,360,200. »
		C) Indennità di trasferta e spese di viaggio delle reclute e dei congedati:		
		Spese di viaggio di tutti gli uomini di truppa delle classi di leva che vengono sotto le armi e sono mandati in congedo . . . . . L.		4,400,275. »
			L.	17,760,475. »
		Si deduce per economia dipendente dall'eliminazione delle spese di viaggio di una classe di leva (1ª e 2ª categoria) chiamata anticipatamente negli esercizi precedenti . »		1,450,025. »
			L.	16,310,450. »
		D) Ufficiali ed impiegati.		
		a) Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali (tenuto conto delle successive variazioni) e non compresi particolareggiatamente nelle lettere seguenti (escluse le indennità pel servizio di rimonta, per le quali provvede il capitolo n. 42, nonchè il supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero, bilanciato al capitolo n. 39) . . . . . L.	332,200	
		b) Indennità di residenza ad ufficiali. . . »	550,000	
		c) Indennità mensile estiva agli ufficiali ed impiegati dei depositi allevamento cavalli »	8,000	
		d) Soprassoldo agli ufficiali dei plotoni nuotatori di cavalleria. . . . . »	1,000	
				891,200. »
		E) Sottufficiali, caporali e soldati:		
		a) Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III del Regolamento per le indennità eventuali (tenuto conto delle successive modificazioni) e non compresi particolareggiatamente nelle lettere seguenti (esclusi i soprassoldi inerenti ai servizi di leva e le varie mercedi e soprassoldi di lavoro che sono a carico dei capitoli corrispondenti ai vari servizi nonchè il supplemento vitto per i caporali e soldati bilanciato al capitolo numero 38) . . . . . »	1,284,650	
		A riportarsi . . L.	1,284,650	17,201,650. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.	1,284,650	17,201,650. »
		b) Indennità mensile ai militari di truppa con famiglia non provvisti d'alloggio . . . »	250,000	
		c) Retribuzione giornaliera ai sottufficiali in congedo illimitato chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile nella amministrazione della guerra . . . . . »	10,000	
		d) Indennità d'ospedale ai sergenti ricoverati negli ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari ed ai caporali e soldati ricoverati negli stabilimenti balneari militari . . . . . »	7,000	
		e) Supplemento al soldo ai caporali e soldati del corpo invalidi e veterani ed agli invalidi del corpo stesso . . . . . »	15,000	
		f) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna . . . . . »	260,000	
		g) Soprassoldo ai militari dei plotoni nuotatori di cavalleria . . . . . »	1,000	1,827,650. »
		F) Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali indicati nello specchio IV del regolamento sulle indennità eventuali (Regio decreto 9 agosto 1910, n. 726) . . . L.		329,400. »
				19,358,700. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 58 . »		225,925. »
		Totale del capitolo L.		19,132,775. »
»	28	Indennità eventuali carabinieri reali:		
		A) Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (1). Indennità di tramutamento per gli impiegati e loro famiglie e per le famiglie degli ufficiali, sottufficiali e musicanti. . . . . L.		1,535,500. »
		B) Indennità per servizi e posizioni speciali:		
		a) Indennità di residenza agli ufficiali. . . L.	33,250	
		b) Indennità per prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente e indennità per la perdita di cavalli per causa di servizio . . . . »	25,000	
		A riportarsi . . . L.	58,250	1,535,500. »

(1) Comprese le spese di viaggio per gli uomini nuovi arruolati e per gli invii in congedo, in luoghi di cura e in licenza.

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . L.	58,250	1,535,500. »
		c) Soprassoldi ai sottufficiali e agli uomini di truppa previsti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali . . . . »	575,640	
		d) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna. . . . . »	70,000	
		e) Soprassoldo giornaliero di carica di centesimi 60 ai marescialli maggiori comandanti di sezione di 2ª classe ed a quelli addetti agli uffici di maggiorità o del comando generale dell'arma (a calcolo) . . . . . »	31,109	
				734,999. »
		C) Indennità in contanti per le spese d'alloggio al comandante generale dell'arma (1) . . . . . »		7,200. »
			L.	2,277,699. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 58 »		23,699. »
			Totale del capitolo L.	2,254,000. »
57	29	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti . . . . . L.		326,400. »
57 bis	30	Compensi al personale delle Amministrazioni militari dipendenti, determinati da lavori straordinari relativi a servizi concernenti spese ripartite inscritte nella parte straordinaria . . . . . »		20,000. »
59	31	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari e pel materiale sanitario:		
		A) Spesa pel mantenimento di ufficiali ed impiegati civili del regio esercito ricoverati in ospedali militari per ferite o lesioni riportate in guerra, in servizi d'ordine pubblico, in servizi nell'occasione di qualche disastro, o ricoverati per essere sottoposti a visite medico-legali. L.	5,000	
		B) Spesa pel mantenimento dei ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio e pel mantenimento dei parenti degli inscritti di leva mandati in osservazione		
		A Riportarsi . . . L.	5,000	

(1) Annotazione 1ª allo specchio IV « Indennità eventuali ».

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.	5,000	
		negli ospedali militari, acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, strumenti chirurgici, materiale ortopedico, ed altre spese pel servizio degli ospedali e delle infermerie di presidio . . . . . »	3,004,000	
		C) Acquisto di materie prime, medicinali, oggetti da medicazione e materiali vari occorrenti alla farmacia centrale militare; spese pel funzionamento della medesima; paghe agli operai L.	2,452,500	
		D) Spese di funzionamento dei gabinetti scientifici dell'ispettorato di sanità militare . »	1,200	
		E) Spese di funzionamento del gabinetto per lo studio sperimentale delle malattie infettive dei quadrupedi . . . . . »	1,500	
		F) Acquisto di materiale per il servizio sanitario di presidio (carretti, reggibarella, carri per malati, carri per il trasporto delle robe dei militari colpiti da malattie infettive) . »	5,000	
		G) Acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, istrumenti chirurgici, materiali ortopedici, oggetti di vestiario e biancheria per infermi, materiali per le dotazioni degli ospedali, delle infermerie di presidio ed altri stabilimenti sanitari militari, pubblicazioni scientifiche. . . . . »	1,624,900	
		H) Spese d'esercizio e manutenzione di automobili pel trasporto degli ammalati . . . . »	41,600	
				7,135,700. »
		Economie per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . L.		1,350,000. »
			L.	5,785,700. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 58 L.		85,600. »
			Totale del capitolo L.	5,700,100. »
60	32	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari e per istruzioni varie degli ufficiali:		
		Art. 1. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari:		
		a) Scuola di guerra . . . . . L.		152,500. »
		b) Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . . »		60,000. »
			A Riportarsi . . . L.	212,500. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.		212,500. »
		c) Accademia militare . . . . . L.	430,200	
		Si deduce l'importo delle rette e delle quote di primo arredamento a carico degli allievi . . . . »	130,000	
				300,200. »
		d) Scuola militare . . . . . L.	763,000	
		Si deduce l'importo delle rette a carico degli allievi. . . . . »	305,000	
				458,000. »
		e) Scuola d'applicazione di sanità militare . . . . L.		31,000. »
		f) Scuola d'applicazione di fanteria . . . . . »		40,000. »
		g) Scuola d'applicazione di cavalleria . . . . . »		42,000. »
		h) Scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica. . . . . »		16,000. »
		i) Collegi militari . . . . . L.	805,000	
		Si deduce l'importo delle rette a carico degli allievi. . . . . »	740,000	
				65,000. »
		Art. 2° Spese varie per l'istruzione degli ufficiali:		
		a) Spese per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari. Concorso al mantenimento dell'Istituto superiore di studi commerciali in Roma. . . . . L.	12,000	
		b) Spese pel corso superiore tecnico di artiglieria. . . . . »	30,000	
		c) Spese per l'insegnamento di lingue estere e per l'invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nello studio delle lingue, per compiere studi di chimica, di meccanica, di ippologia ed in genere studi di indole tecnica e militare (visite ad arsenali, stabilimenti meccanici, polverifici, depositi di riproduzione di cavalli . . . . . »	60,000	
		d) Spese di esami per l'ammissione nelle scuole militari, per la nomina alle cattedre vacanti nelle scuole stesse, per la nomina e promozione di ufficiali delle varie armi e corpi, di personali civili dell'amministrazione militare e pel corso preparatorio degli ufficiali di complemento aspiranti al grado di effettivo . »	20,000	
		e) Premi per concorsi tra ufficiali inferiori, consistenti nella soluzione di temi d'argomento miltare. . . . . »	10,000	
		A Riportarsi . . . L.	132,000	1,164,700. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . L. 132,000	1,164,700. »
		f) Premi per corse militari (military) spese per acquisto di azioni di società di caccie a cavallo ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali che prendono parte alle corse militari ed ai concorsi ippici (affitto di ippodromi, piste di corse, costruzioni di ostacoli). » 20,000	
		g) spese per conferenze di presidio inerenti all'istruzione degli ufficiali . . . . . » 1,000	
			153,000. »
		L.	1,317,700. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 58 L.	19,000. »
		Totale del capitolo L.	1,298,700. »
61	33	Spese d'esercizio dell'Istituto geografico militare . . L.	421,700. »
62	34	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari:	
		a) Somme a disposizione dei corpi per: spese d'infermeria e di cura degli uomini caduti ammalati in marcia; fanfare; bucato e pulizia personale degli uomini di truppa; illuminazione e pulizia delle caserme (escluse le scuderie la cui spesa è bilanciata al capitolo 39); manutenzione ed eventuale sostituzione delle armi portatili (mercedi di lavoro di cui al n. 25 G. dello spechio III del Regolamento sulle indennità eventuali) e delle buffetterie, delle biciclette (escluse quelle per i battaglioni ciclisti) e del carreggio; conservazione dei materiali nei magazzini, imballaggi non regolamentari; spese per l'igiene, l'istruzione; acquisto e manutenzione dei mobili; acquisto e manutenzione di oggetti ed utensili di cucina ed eventuale nolo dei medesimi . . . . . L.	4,198,250. »
		b) Assegni fissi ai corpi per:	
		Rimunerazioni per servizi speciali . . . . . L. 112,000	
		Scherma e ginnastica . . . . . » 80,000	
		Sale di ritrovo per i caporali e soldati . . . . » 177.150	
		Musiche dei 96 reggimenti di fanteria . . . . » 960.000	
		Manutenzione ed eventuale sostituzione delle biciclette per i battaglioni ciclisti . . . . . » 99,000	
			1,428,150. »
		A Riportarsi . . . L.	5,626,400. »

Numero dell esercizio 1918-19	Numero dell esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.	5,626,400. »
		c) Spese generali per i comandi del corpo di stato maggiore, dell'istituto geografico militare e dell'ufficio personali militari vari . . . . . L.	50,000. »
		d) Spese generali delle legioni carabinieri reali . . »	1,124,300. »
		e) Assegni per spese d'ufficio e riscaldamento di alcuni locali ai corpi, comandi, stabilimenti ed uffici (eccettuati gli stabilimenti di commissariato, la farmacia centrale, le scuole ed i collegi, gli istituti, le biblioteche ed i depositi allevamento cavalli, le cui spese sono bilanciate ai rispettivi capitoli) . . . »	842,400. »
		f) Assegni ai comandanti di corpo per spese riservate »	75,400. »
		g) Acquisto e rinnovazione dei mobili, degli alloggi, stabilimenti, comandi ed uffici . . . . . »	45,000. »
		h) Illuminazione e pulizia delle fortezze, dei corpi di guardia di presidio e dei comandi militari di stazione . . . . . »	135,000. »
		i) Spese pel museo storico dei bersaglieri . . . . »	2,000. »
		l) Sovvenzione al circolo ufficiali della Maddalena . »	900. »
		m) Somma a disposizione del Ministero per spese generali nell'interesse dei corpi; onorari agli incaricati delle conferenze agrarie; premi di gare di tiro, di sport militare (ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati); di pattuglie e maneggio di armi per la cavalleria; eventuali concessioni ai corpi di spendere, in circostante eccezionali, più della quota stabilita; eventuali concessioni di sussidi a sottufficiali, caporali e soldati, sussidi ai militari di truppa del corpo invalidi e veterani autorizzati a vestire l'abito borghese; spese per i consigli di disciplina; reintegrazioni al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non ricuperabili . . . . . »	861,000. »
		n) Canone annuo da pagarsi in due rate semestrali posticipate, al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo del rilascio dei vaglia di servizio (convenzione in data 4 giugno 1914 approvata con decreto 6 giugno 1914) . . . . . »	5,000. »
		o) Onorari ai medici borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano medici militari . . . . . »	250,000. »
		p) Onorari ai veterinarî borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano veterinarî militari »	25,000. »
		L.	9,042,400, »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 58.	141,150. »
		Totale del capitolo L.	8,901,250. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
63	35	Allestimento degli stampati pei corpi del regio esercito, spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare:		
		A) Allestimento degli stampati pei corpi del regio esercito e spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare . . . . . L.		325,000. »
		B) Spese per le pubblicazioni militari ufficiali:		
		Giornale militare ufficiale, bollettino delle nomine. Annuario militare. Regolamenti e pubblicazioni varie:		
		Acquisto delle copie occorrenti per uso del Ministero . . . . . L.	5,000	
		Acquisto delle copie occorrenti per uso dei corpi . . . . . »	195,000	
			L. 200,000	
		Si deduce la minore spesa di L. 40,000 in applicazione della legge 21 dicembre 1915 n. 1771 . »	40,000	160,000. »
		Totale del capitolo L.		485,000. »
65	36	Spese per le biblioteche militari e per le pubblicazioni di carattere militare.		
		Art. 1. Biblioteche militari:		
		Acquisto di libri, giornali, per la dotazione di biblioteche militari, lavori di legatura, oggetti di cancelleria, strumenti, combustibili . . . . . L.		44,800. »
		Art. 2. Rivista militare italiana, rivista di cavalleria, giornale medico, rivista d'artiglieria e genio ed altre pubblicazioni militari:		
		Sovvenzioni per la pubblicazione dei predetti giornali e per spese per opuscoli ed altre pubblicazioni militari »		79,800. »
				124,600. »
		Si deduce la minore spesa di L. 17.600 in applicazione della legge 21 dicembre 1915, n. 1771 . . . . . L.		17,600. »
		Totale del capitolo L.		107,000. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
66	37	Corredo alle truppe. Materiale pel servizio generale comune. Spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere:		
		Art. 1. *A*) Spese di 1ª vestizione per gli uomini incorporati in 1ª categoria . . . . L.	21,502,691	
		Deduzione del valore degli oggetti di corredo ritirati agli uomini che per qualsiasi motivo cesseranno dal servizio prima di compiere la ferma e di quelli agli uomini congedati dai corpi prima di ricevere il vestiario . . . . »	317,520	
			L. 21,185,171	
		B) Spesa di 1ª vestizione degli uomini incorporati in 2ª categoria . . . . . »	3,150,000	
		C) Spesa di vestizione dei sergenti di leva e per i sottufficiali di carriera . . . . . »	248,269	
		D) Spesa per la prima vestizione dei carabinieri reali e per modificazioni e completamenti necessari per le successive promozioni »	2,247,000	
		E) Spesa di vestizione degli uomini in congedo da chiamarsi alle armi per istruzione. »	per memoria	
		F) Spese di manutenzione e rinnovazione degli oggetti di corredo, e dei materiali d'equipaggiamento (comprese le mercedi di lavoro di cui al n. 25 lettere *d*),*e*), specchio III):		
		per militari delle varie armi e corpi, esclusi i carabinieri reali . . . . . »	10,566,740	
		per gli allievi carabinieri . . . . . »	200,000	
		G) Provvista di materiali per militari di truppa addetti a servizi speciali . . . . . »	274,000	
		H) Provvista e manutenzione di materiali pel servizio generale comune . . . . . »	247,000	
		I) Provvista e manutenzione di oggetti speciali di lana e di equipaggiamento da tenersi in dotazione presso i forti e ricoveri alpini per essere distribuiti alle truppe colà destinate . »	16,000	
		L) Maggiori spese di manutenzione e rinnovazione del corredo in contingenze speciali, modificazioni, riduzioni e trasformazioni di oggetti di corredo, ripristino di oggetti ceduti a pagamento . . . . . »	838,550	
				38,972,730. »
		A Riportarsi . . . L.		38,972,730. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.		38,972,730. »
		Art. 2. Spese di esercizio dei magazzini centrali militari, per provviste ed adattamento dei macchinari; paghe ad operai e uomini di fatica; spese per imballaggi, perizie, modelli; spese per combustibile e per energia elettrica pel funzionamento dei laboratori; spese eventuali per aste andate deserte, per copiare stampe relative agli atti di asta, sussidi agli operai e loro famiglie e spese per la igiene . . . . . »	682,000	
		Spese per perizie, per il riscaldamento degli uffici durante la stagione invernale, per acquisto di oggetti di cancelleria, per lavori di copiatura e di fatica per la commissione permanente per i collaudi in appello . . . . . »	2,600	
		Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei reggimenti, dei forti, degli uffici ed edifici militari . . . . . »	7,000	691,600. »
		Si deduce :		39,664,330. »
		L'economia per la vestizione di una classe di leva (1ª e 2ª categoria) chiamata anticipatamente negli esercizi precedenti . . . . . »	24,335,000	
		L'economia per materiali acquistati con fondi straordinari o ritirati agli uomini delle classi congedate e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo. . . . . »	1,200,000	25,535,000. »
			L.	14,129,330. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 58. .		211,230. »
			Totale del capitolo L.	13,918,100. »
67	38	Pane e viveri alle truppe :		
		A) Pane alle truppe :		
		a) Spese di fabbricazione di pane e galletta :		
		Acquisto di grano per la fabbricazione del pane e della galletta (compresi i dazi di confine e i diritti di statistica) . . . . . L.	13,521,740	
		Macinazione e crivellazione . . . . . »	300,000	
		Combustibile . . . . . »	716,000	
		A Riportarsi . . . L.	14,537,740	

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . .	L. 14,537,740	
		Illuminazione ed energia elettrica	» 70,800	
		Acquisto di macchinari, casse, sacchi	» 285,000	
		Altre spese di esercizio dei panifici ed altri stabilimenti per la fabbricazione del pane e della galletta (comprese le mercedi di lavoro di cui al numero 25 lettera *b*) ed i soprassoldi di cui al numero 12 *d*), *f*), *g*), specchio III Indennità eventuali)	» 630,000	
		Dazi comunali	» 12,000	
		Spese di perizie	» 1,000	
				15,536,540. »
		b) Acquisto di pane dal commercio	»	3,743,400. »
				19,279,940. »
		Si deduce per economia derivante dal grano acquistato con fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo	»	13,557,500. »
			L.	5,722,440. »
		B) Spese per i viveri in natura:		
		Parte fondamentale	L. 31,613,250	
		Parte complementare	» 6,040,000	
		Razioni viveri agli allievi carabinieri . . .	» 429,240	
		Aumenti di razioni agli uomini delle compagnie di sanità	» 136,000	
		Aumenti di razioni agli uomini delle compagnie di sussistenza	» 125,000	
		Aumenti di razioni ai granatieri	» 110,350	
		Aumenti di razioni ai pontieri	» 46,000	
		Aumenti di razioni agli uomini di truppa in marcia, per le truppe in alta montagna o in servizi speciali	» 270,000	
		Razioni e derrate ceduti a pagamento . .	» 400,000	
		Spese pei magazzini di distribuzione (acquisto e manutenzione di utensili)	» 68,000	
		Dazi comunali	» 10,000	
		Spese varie (spese di perizie, pubblicazioni di avvisi d'asta, pel servizio dei viveri) . .	» 20,000	
				39,267,840. »
		Si deduce:	L.	44,990,280. »
		Per consumo di carne in conserva	L. 1,494,000	
		Per consumo di viveri ordinari di riserva .	» 186,000	
				1,680,000. »
		A Riportarsi . . .	L.	43,310,280. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.		43,310,280. »
		C) Rifornimento della carne in conserva e dei viveri ordinari di riserva:		
		Spese per la fabbricazione di scatolette di carne in conserva . . . . . L.	1,986,000	
		Premio di garanzia, acquisto di scatolette dei depositi di rifornimento . . . . . »	100,000	
		Rifornimento degli altri viveri delle dotazioni di riserva consumati (esclusa la galletta) »	320,000	
		Acquisti di macchinari ed altre spese di funzionamento degli stabilimenti militari delle sussistenze pel servizio dei viveri di riserva (provviste e manutenzione di materiali, mercedi di lavoro ai militari, paghe al personale borghese, illuminazione) . . . . . »	30,000	
		Dazi comunali . . . . . »	120,000	
		Spese di perizie e pubblicazioni d'avvisi d'asta . . . . . »	25,000	
				2,581,000. »
		D) Pane e viveri in contanti:		
		Razioni pane che si presume di pagare in contanti . . . . . L.	556,100	
		Razioni viveri che si presume di pagare in contanti . . . . . »	1,522,800	
		Supplemento vitto ai caporali e soldati in servizio isolato . . . . . »	150,200	
				2,229,100. »
			L.	48,120,380. »
		Economia, per derrate acquistate coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »		3,797,300. »
			L.	44,323,080. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 58 . . »		665,780. »
		Totale del capitolo . . . L.		43,657,300. »
68	39	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.		
		A) Foraggi:		
		Importo delle razioni foraggio presunte da somministrarsi in natura per cavalli degli ufficiali e della truppa delle varie armi e corpi esclusi i carabinieri reali . . . . . L.	27,484,358	
		A Riportarsi . . . L.	27,484,358	

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.	27,484,358	
		Importo delle razioni di foraggio degli ufficiali e truppa dei Carabinieri reali . . . . . »	2,443,556	
		Si aggiungono le razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali portati in aumento alle varie tabelle organiche della legge sull'ordinamento del Regio Esercito per effetto dei Regi decreti dal novembre 1914 in poi, tenuto conto delle economie per vacanze . . . . . »	5,301,200	
		Importo delle razioni che si presume saranno pagate in contanti . . . . . »	145,000	
				35,374,114. »
		Si aggiunge:		
		Compensi alle imprese per servizio durante le esercitazioni di campagna . . . . . L.	120,000	
		Premio alle imprese del 5 per cento sui fondi di scorta . . . . . »	400,000	
		Maggiore costo delle razioni acquistate dal commercio . . . . . »	100,000	
		Perdita a carico dell'amministrazione per cali e avarie dei generi di riserva . . . . . »	60,000	
		Acquisto di attrezzi e materiali di magazzino »	65,000	
		Spese di perizie, pubblicazioni, avvisi d'asta »	2,000	
		Supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero . . . . . »	16,116	
		Razioni supplementari di foraggio . . . . »	350,000	
		Per foraggi da cedersi a pagamento . . . »	170,000	
				1,283,116. »
		B) Spese diverse per quadrupedi di truppa:		
		Manutenzione e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti di artiglieria . . . L.	1,406,500	
		Manutenzione e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti di fanteria, cavalleria, genio, compagnie di sussistenza e scuole militari . . . . . »	1,304,680	
		Paglia da lettiera . . . . . »	2,783,373	
		Ferratura, medicinali e illuminazione delle scuderie . . . . . »	1,239,000	
		Spese per bardature e pel mantenimento dei cavalli dei Carabinieri reali . . . . . »	222.000	
				6,955,553. »
		A Riportarsi . . . L.		43,612,783. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.		43,612,783. »
		Si deduce l'economia per foraggio acquistato coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . »		26,636,500. »
			L.	16,976,283. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap, n. 58 L.		264,183. »
		Totale del capitolo L.		16,712,100. »
69	40	Casermaggio e combustibile per le truppe.		
		Art. 1. Combustibile e giacitura della truppa.		
		A) Combustibile:		
		a) Combustibile per la cottura del rancio L.	2.751,702	
		b) Combustibile per il riscaldamento delle caserme, dei corpi di guardia di presidio, dei comandi militari di stazione e dei locali in alta montagna . . . . . »	770.000	3,521,702. »
		B) Posti letto:		
		a) Spese per la manutenzione del materiale di casermaggio, comprese le mercedi di cui al num. 25 dello specchio III . . . . . L.	1,852,080	
		b) Spese di rinnovazione del materiale di casermaggio . . . . . »	1,265,000	
		c) Spese per i magazzini di casermaggio (costruzioni, lavori di adattamento, manutenzione e macchinario) . . . . . »	70,000	
		d) Acquisto di paglia per la giacitura della truppa . . . . . »	748,625	
		e) Mantenimento e rinnovazione dei mobili, suppellettili ed arredi dei corpi di guardia di presidio, delle camere degli ufficiali e delle mense per ufficiali nei forti . . »	70,000	4,005,705. »
		Art. 2. Spese diverse:		
		Compensi ai comuni per alloggi forniti alle truppe accantonate . . . . . »	80,000	
		Compensi ai comuni per alloggi forniti agli ufficiali . . . . . »	65,000	
		Compensi ai comuni per posti di scuderia ai quadrupedi degli ufficiali e della truppa . »	15,000	
		A riportarsi . . . L.	160,000	7,527,407. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.	160,000	7,527,407. »
		Pagamento agli ufficiali che non abbiano ricevuto l'alloggio dai comuni, dei compensi che sarebbero spettati ai comuni: rimborso ai corpi delle spese per alloggio di ufficiali in speciali circostanze	25,000	185,000. »
			L.	7,712,407. »
		Si deduce l'economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . L.		1,557,300. »
			L.	6,155,107. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 58 . . . . . L.		91,107. »
		Totale del capitolo L.		6,064,000. »
70	41	Spese varie per le manovre e spese e indennità diverse pel Corpo di stato maggiore:		
		A) Spese per servizio d'informazioni e riservate . . . . . L.	200,000	
		B) Riproduzione e spedizione dei documenti di mobilitazione, acquisto di carte e pubblicazioni per studi riguardanti la mobilitazione . »	122,600	
		C) Studi ed esperienze relative ai materiali di mobilitazione; acquisto di modelli e campioni, premi d'incoraggiamento per nuove invenzioni . . . . . »	4,000	
		D) Spese per esperimenti di mobilitazione di quadrupedi e veicoli . . . . . »	6,000	
		E) Spese varie di cancelleria, stampa, litografia, fotografia, di rappresentanza, rimborsabili a piè di lista, per gli stati maggiori dei comandi ai campi ed alle manovre, per il servizio postale, telegrafico e telefonico straordinario, radiotelegraf. ed automobilistico (comprese le mercedi di picchetto durante le manovre) per l'invio di telegrammi all'estero, per l'acquisto e la riparazione di materiali relativi ai detti servizi ed a quelli di stato maggiore in genere; per corsi pratici ferroviari o		
		A Riportarsi . . . L.	332,600	

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.	332,600	
		corsi di stazione, per il corso di esperimento degli ufficiali proposti per il passaggio nel corpo di stato maggiore; per viaggi di stato maggiore e per la compilazione e stampa degli ordini di movimento per le manovre, per le chiamate e per il congedamento di classi L.	258,000	
				590,600. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 58 . . . . . , L.		12,600. »
		Totale del capitolo L.		578,000. »
71	42	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli: Art. 1. Acquisto e relative spese di trasporto di puledri pei depositi allevamento cavalli (1): L.	4,366,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli per la scuola di cavalleria . . . . . »	130,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di pronto servizio da parte dei reggimenti di cavalleria . . . . . »	30,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di agevolezza da distribuirsi agli ufficiali (esclusi quelli d'artiglieria) . . . . . »	320,000	
		Rifornimento di quadrupedi dei corpi di fanteria, delle compagnie di sussistenza, della scuola d'applicazione di fanteria e della scuola militare e acquisto e relative spese di trasporto di asini occorrenti pel trasporto di viveri nella zona alpina . . . . . »	200,000	
		Pagamento di cavalli ceduti e restituiti da ufficiali . . . . . »	50,000	
		Spese di trasporto dei puledri dai depositi di allevamento ai corpi . . . . . »	140,000	
				5,236,000. »
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma di artiglieria . . . . . »	1,000,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma del genio . . . . . »	62,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli d'agevolezza da distribuire agli ufficiali d'artiglieria (categoria speciale *B*) . . . . . »	250,000	
		A Riportarsi . . . L.	1,312,000	5,236,000. »

(1). Comprese le indennità di cui al n. 17 dello specchio III.

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.	1,312,000	5,236,000. »
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli per i carabinieri reali . . . . . »	408,800	
		Compenso agli allevatori pel mantenimento (premi di buon governo) delle cavalle fattrici loro affidate in allevamento . . . . . »	360,000	
		Premi d'incoraggiamento e premi agli allevamenti di cavalle fattrici da sella e da tiro e di riproduttori. Incoraggiamento per la trasformazione degli allevamenti privati bradi e stallini e semibradi . . . . . »	20,000	
		Premi da assegnarsi alle mostre zootecniche »	20,000	
		Premi per le migliori fattrici delle isole di Sicilia e Sardegna . . . . . »	10,000	
		Premi per le migliori fattrici del continente »	10,000	
		Importo bollette monta delle fattrici idonee alla produzione del cavallo militare . . . . »	10,000	
		Premi per i migliori cavalli riproduttori . »	10,000	2,160,800. »
		Art. 2. Acquisto di derrate ad economia; affitto di terreni, pascoli, locali e fide di bestiame comprese le spese di trasporto . . . . . »	1,512,000	
		Spese ad economia (in amministrazione ed a cottimo) per manutenzione di fabbricati e di ponti, per costruzione e manutenzione di paracintati, abbeveratoi, strade, e per tasse e canoni »	500,000	
		Spese ad economia per la coltivazione e la raccolta delle derrate, per l'acquisto di macchine agricole ed attrezzi rurali, per l'acquisto e relative spese di trasporto di bestiame e per trasporto di quadrupedi da deposito a deposito . . . »	600,000	
		Paghe ai sorveglianti e lavoranti (personale ordinario). . . . . L. 225,900		
		Paghe al personale avventizio. . » 158,000	807,900	
		Paghe al personale a giornata per la coltivazione e la raccolta delle derrate » 424,000		
		Minute spese, culto, arredi sacri, servizio sanitario, libri, premi ed oggetti di cancelleria per le scuole, mobili e spese di rappresentanza . »	37,400	
		Infortuni sul lavoro . . . . . »	6,000	3,463,300. »
		Art. 3. Spese per rivista e precettazione quadrupedi . . L.		100,000. »
		A Riportarsi . . . L.		10,960,100. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.		10,960,100. »
		Art. 4. Indennità di prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina delle armi a cavallo provenienti dai sottufficiali (esclusi i carabinieri) (Specchio III. Indennità eventuali) . »	15,000	
		Indennità per perdita di cavalli di servizio (esclusi i carabinieri) (Specchio III id.) . . »	195,000	
		Versamento all'Erario della parte non ricuperabile di anticipazioni concesse ad ufficiali per provvedersi di cavalli di servizio . . . . . »	5,000	215,000. »
			L.	11,175,100. »
		Si deduce l'economia per quadrupedi acquistati con i fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . »		2,035,700. »
			L.	9,139,400. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 58 »		135,600. »
		Totale del capitolo L.		9,003,800. »
71 *bis*	43	Materiali e stabilimenti d'artiglieria:		
		A) Reggimenti d'artiglieria:		
		Manutenzione e riparazione del materiale che hanno in consegna. Modificazioni di poca entità al materiale medesimo. . . . . L.	506,800	
		Paghe orarie e mercedi di picchetto agli operai dei reggimenti di artiglieria da campagna, campali pesanti, a cavallo e da montagna . »	106,000	
		Paghe orarie e mercedi di picchetto ai telemetristi delle batterie da costa . . . . . »	160,000	
		Paghe orarie, soprassoldi e supplementi di soprassoldo ai capi guardafili e guardafili di artiglieria . . . . . »	63,000	835,800. »
		B) Direzione di artiglieria:		
		Manutenzione e riparazione del materiale che hanno in consegna, compreso quello pel tiro preparato. Modificazioni al materiale medesimo. Riparazioni al materiale dei corpi. Spese per le scuole di tiro . . . . . L.		2,543,600. »
		A Riportarsi . . . L.		3,379,400. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.	3,379,400. »
		C) Stabilimenti militari. Produzione del materiale per i servizi di artiglieria propriamente detti: Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Riparazioni o modificazioni di entità a tutti i materiali di artiglieria. Allestimento di materiali per sostituire quelli consumati nelle esercitazioni, scuole di tiro, e di quelli smarriti, dichiarati fuori servizio . . . . . »	4,920,000. »
		D) Stabilimenti miltari. Produzione delle armi portatili e relative munizioni e delle mitragliatrici, strumenti da zappatore, bardature e carreggio per le varie armi: Manutenzione e riparazione dei materiali che hanno in consegna. Manutenzione e riparazione delle armi. Allestimento di armi per sostituire quelle smarrite e dichiarate fuori servizio. Allestimento di cartucce per sostituire quelle consumate nelle esercitazioni dell'esercito e delle guardie di finanza e quelle eventualmente dichiarate fuori servizio. Sostituzione e riparazione del carreggio e delle bardature dei corpi di fanteria e cavalleria, in quanto non vi sia provveduto con fondi delle spese generali . . . . . »	7,472,000. »
		E) Esperienze, studi e spese diverse: Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale per la direzione delle esperienze Spese di stampe per gli ispettorati. Museo di artiglieria. Ispezioni al materiale. Indennità di viaggio al personale per servizi relativi al materiale di artiglieria. Indennità giornaliere e spese di trasporto pel personale delle guardie di finanza che prende parte a speciali istruzioni di tiro. Retribuzioni ad avvocati e periti. Biblioteche speciali. Retribuzioni a specialisti tecnici civili assunti in servizio a senso della legge 30 giugno 1910, n. 387 . . . . . »	320,600. »
		F) Laboratorio fotolitografico: Spese per i lavori del laboratorio suddetto . . . »	140,000. »
			16,232,000. »
		Economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »	6,832,000. »
71 *ter*	44	Totale del capitolo L.	9,400,000. »
		Lavori di mantenimento, restauro e piccoli ampliamenti e miglioramento degli immobili militari; materiale mobile e servizi speciali del genio miltare. Art. 1. Lavori di ordinario mantenimento, restauri e piccoli ampliamenti e miglioramenti degli immobili militari.	

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riparzioni per conservazione e restauro delle fortificazioni, caserme, arsenali, magazzini, uffici, panifici, campi di tiro al bersaglio (compreso il concorso dell'amministrazione militare nelle spese d'impianto e di sistemazione dei campi di tiro, ad uso promiscuo delle società e delle truppe), linee telefoniche e telegrafiche, strade miltari, e di qualunque altro immobile destinato ad uso militare, per il quale non sia provveduto su altri capitoli del bilancio; retribuzioni ad ingegneri civili, e paghe ed altre spese per gli operai adibiti ai servizi ordinari del genio militare . . . . . L.	6,645,500
		Piccoli ampliamenti e miglioramenti di fabbricati militari . . . . . »	953,500
		Lavori di minuto mantenimento degli immobili militari: Lavori per piccole riparazioni dipendenti dall'uso degli immobili, come imbianchi, coloriture, riparazioni saltuarie dei pavimenti, abbonamento ai telefoni . . . . . »	1,100,000
		Manutenzione del materiale del genio militare e spese varie: Spese per ispezioni e collaudi, indennità di trasferta agli ufficiali ed altri personali pei servizi del materiale e dei lavori del genio, mercedi di lavoro agli uomini di truppa impiegati nella esecuzione di lavori di competenza del genio, provviste di stampati, oggetti di disegno e di cancelleria, libri, macchine da scrivere, spese di stampa e di pubblicazione per perizie e rilevamenti, esclusivamente per il servizio dei lavori e del materiale del genio L.	131,500
		Spese per esercitazioni e per istruzioni dei reggimenti del genio, per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche, per la provvista ai reggimenti alpini, bersaglieri (compagnie ciclisti) e di cavalleria delle sostanze esplosive loro occorrenti per istruzione, per la conservazione del materiale mobile delle direzioni del genio, per le scuole speciali e biblioteche dei reggimenti del genio, per la scuola degli assistenti del genio, per il museo storico del genio e per mantenimento delle colombaie militari, spese per la ricostituzione di materiali ciclistici, telefonici e telegrafici somministrati a pagamento ai corpi, uffici e personali del R. esercito »	662,000
		A Riportarsi . . . L.	9,492,500

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.	9,492,500	
		Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile dei reggimenti del genio e del materiale del genio in consegna agli altri corpi del R. esercito . . . . . »	370,000	
		Riparazioni e provviste di materiali ed altre spese in dipendenza di esercitazioni militari »	30,000	
		Concorso nella spesa della Commissione per l'ordinamento della radiotelegrafia nel Regno »	600	
		Contributo nelle spese dell'associazione elettrotecnica italiana . . . . . »	200	
		Retribuzione ad un custode del cimitero italiano in Crimea e spese di manutenzione del cimitero. . . . . »	3,400	
		Contributo al municipio di Castelfidardo per la conservazione e custodia del monumento al generale Cialdini. . . . . »	300	
		Spese di funzionamento dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica »	35,000	
				9,932,000. »
		Art. 2. Trasporti speciali affidati al genio militare:		
		Spese pel servizio dei trasporti lagunari militari (compresi i soprassoldi ai macchinisti e fuochisti del battaglione lagunari). . . . L.	300,000	
		Rinnovazione dei natanti del battaglione lagunari . . . . . »	40,000	
		Spesa per l'esercizio di funicolari e teleferiche . . . . . »	40,000	
		Spese per soprassoldi ai militari del reggimento ferrovieri del genio per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre-Pellice . . »	138,000	
		Spese per il funzionamento l'esercizio e la rinnovazione delle vetture-automobili assegnate al Ministero, ai comandi di corpo d'armata, all'ispettorato generale del genio, ad alcuni comandi di divisione ed al reggimento ferrovieri del genio (compresi i soprassoldi alla truppa) . . . . . »	250,000	
				768,000. »
			L.	10,700,000. »
		Si deduce l'economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . »		200,000. »
			Totale del capitolo L.	10,500,000. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
71 quater	45	Servizi aeronautici:	
		Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile; manutenzione, miglioramento e adattamento dei cantieri aeronautici e campi di aviazione; istruzioni ed esercitazioni; indennità (comprese quelle di cui ai regi decreti 25 settembre 1911 n. 1265, 10 marzo 1912, n. 280 e 6 luglio 1912 n. 873); studi ed esperienze relative al materiale aeronautico; spese pel museo storico del corpo aeronautico militare; mercedi di lavoro, provvista di stampati; oggetti di disegno e di cancelleria; spese di stampa e di libri; contributi, premi e concorsi ad enti morali ed a persone; rimborsi di spese . . . . . L.	4,480,000. »
		Riproduzione del naviglio aereo e rinnovazione del materiale mobile . . . . . »	125,000. »
		L.	4,605,000. »
		Si deduce l'economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . »	1,469,500. »
		Totale del capitolo L.	3,135,500. »
72	46	Spese inerenti al trasporto dei materiali in servizio dell'amministrazione militare:	
		Spese inerenti al trasporto di materiali in servizio dell'amministrazione militare e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei medesimi, ecluse le spese per i trasporti che interessano i depositi allevamento cavalli, bilanciate al capitolo n. 42, quelle pei movimenti di materiali al seguito delle truppe, bilanciate al capitolo n. 27 e quelle per trasporti interessanti i capitoli di parte straordinaria comprese negli stanziamenti dei capitoli medesimi . . . . . L.	3,700,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 58 »	52,500. »
		Totale del capitolo . . L.	3,647,500. »
72 bis	47	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (*Spese fisse*):	
		A) Ammontare di fitti e canoni d'acqua in base a contratti . . . . . L. 2,640,000	
		B) Affitti eventuali ed indennità per occupazioni temporanee . . . . . » 100,000	
		A Riportarsi . . . L. 2,740,000	

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L. 2,740,000	
		C) Rimborso di imposte su immobili ceduti in uso all'amministrazione o gratuitamente o senza un tale corrispettivo da potersi considerare come pigione . . . . . » 20,000	
		D) Spesa per acqua potabile da provvedere direttamente dai corpi e da rimborsarsi ai medesimi . . . . . » 240,000	3,000,000. »
73	48	Spese di giustizia penale militare (*spesa obbligatoria*) . L.	22.000. »
74	49	Spese per l'ordine militare di Savoia, per altri ordini cavallereschi e per soprassoldi di medaglie al valore militare ad enti che non fanno parte dell'esercito (spese fisse):	
		Art. 1. Pensioni vitalizie dell'ordine militare di Savoia: Ammontare delle pensioni . . . . . L. 302,500	
		Si deduce: L'ammontare delle pensioni che sono a carico del bilancio della marina, perchè conferite a personale di quel dicastero . . . . . L. 13,900	
		Presunta economia per eventuali vacanze nei gradi dell'ordine . . . » 128,600	142.500
			160,000. »
		Art. 2. Assegno annuo al segretario dell'ordine (art. 8 del R. D. 28 settembre 1875) . . . . . »	1,000. »
		Art. 3. Spese per provvista di decorazioni degli ordini cavallereschi del regno d'Italia, che in alcuni casi vengono presentate assieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese d'ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'ordine . . . . . »	4,500. »
		Totale del capitolo . . L.	165,500. »
75	50	Spese per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito:	
		A) Sussidi, contributi e rimborsi ai sodalizi, alle federazioni ed unioni ginnastiche e sportive che contribuiscono all'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito . . . . . L.	21,000. »
		A Riportarsi . . . L.	21,000. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L.		21,000. »
		B) Acquisti di medaglie ed oggetti di premi in concorsi e gare diretti al fine sopra indicato . . . . . »		6,000. »
		C) Contributi e rimborsi ai convitti nazionali ed altri istituti di educazione per spese sostenute pei corsi quadriennali di educazione fisica a scopo militare . . . »		8,000. »
		D) Spese per lavori e studi speciali, spese riguardanti l'educazione fisica, e spese per acquisti di attrezzi, armi e munizioni allo scopo di propaganda ed incoraggiamento ai sodalizi, istituti e scuole . . . . . »		4,000. »
		Totale del capitolo . . L.		39,000. »
76	51	Spese per risarcimento di danni (*spesa obbligatoria*): Risarcimento di danni alle proprietà mobiliari ed alle persone, cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore, sussidi pei titoli anzidetti, risarcimento agli agenti dellamministrazione di spese di giudizi per fatti di servizio . . . . . L.		700,000. »
77	52	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511) . . . . . L.		*per memoria*
77 *bis*	53	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry . . . . . »		1,102.50
78	54	Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883):		
		A) Spese per nuove costruzioni di poligoni e per sitemazione di quelli esistenti . . . . . L.	690,000	
		B) Spese per gli uffici e le ispezioni degli ispettori provinciali e pel funzionamento della Commisione centrale pel tiro a segno nazionale »	21,600	
		C) Sussidi ordinari e straordinari per le spese di esercizio delle società e dell'unione italiana di tiro a segno . . . . . »	150,000	
		D) Spese per le gare internazionali, provinciali e straordinarie e spese per le medaglie di benemerenza alle società . . . . . »	68,000	
		E) Spese per i premi alle gare provinciali e straordinarie, alle inaugurazioni di nuovi poligoni e per pubblicazioni . . . . . »	65,000	
				994,600. »
		Totale del capitolo . . L.		994,600. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
79	55	Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti, ed istituzioni analoghe. Art. 1. Sovvenzioni agli organi direttivi del corpo (comitato centrale, sottocomitati nazionali e comitati provinciali e locali) per le spese di funzionamento ed amministrazione, e ad enti analoghi . . . . . L. 50,000 Art. 2. Spese per l'istruzione e preparazione militare dei reparti — (Indennità personali ai volontari; spese di trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi; spese per il ricovero negli stabilimenti militari di cura; spese per il tiro a segno; spese varie nei casi di chiamate per esercitazioni, grandi manovre, spese per acquisto e riparazioni di materiali) . . . . » 50,000	100,000. »
80	56	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi:	*per memoria*
81	57	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali . . . . . L.	50,000. »
83	58	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese per l'esercito . . . . . L.	3,449,917.80
		TITOLO II. **SPESA STRAORDINARIA** CATEGORIA PRIMA. **Spese effettive** **Spese generali**	
84	59	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (*spese fisse*)	*per memoria*
»	60	Indennità temporanea al personale di ruolo con stipendio non superiore alle lire 10,000 annue al netto degli aumenti stabiliti col D. L. 10 febbraio 1918, n. 107 (D. L. 14 settembre 1918, n. 1314) . . . . . L.	20,405,200. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Spese per la guerra.	
85 *bis*	60 *bis*	Spese per la guerra	*per memoria*
85 *ter*	60 *ter*	Somme da erogarsi direttamente dai comandi di reggimento a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi .	*per memoria*
85 *ter-A*	60 quater	Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni . . .	*per memoria*
85 *ter-B*	60 quinqu.	Spese per la guerra concernenti l'aeronautica	*per memoria*
		Spese per la Tripolitania e la Cirenaica	
85 *quat.*	85 sexies	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania e in Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della Guerra per conto e nell'interesse dell'amministrazione coloniale	*per memoria*
		Spese per costruzioni varie per usi militari.	
85 XII	61	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra, impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti. Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (Leggi 5 luglio 1908 n. 361; 30 giugno 1909 n. 404; 23 giugno 1912 n. 710 e 11 maggio 1913 n. 472 (*spesa ripartita*) . . . . . L.	1,980,000. »
85 XIII	62	Contributo dell'uno per cento al pagamento degli interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi miltari della città . . . . . L.	27,746.88
85 XIV	63	Interessi scalari semplici in ragione del 2 per cento sul residuo di L. 800.000 da rimborsarsi al Municipio di Torino per la costruzione di edifici militari (art. 6 della convenzione approvata con legge 15 agosto 1914 n. 521) . . . . . L.	16,000. »
		CATEGORIA TERZA.	
		Movimento di capitali	
		Accensione di crediti.	
86	64	Auticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511). . . . . L.	1,600,000. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Estinzione di debiti.	
87	65	Rimborso al municipio di Torino dell'anticipazione di due milioni per la costruzione di edifici militari da sostituirsi a quelli cedutigli con la convenzione approvata con la legge 15 agosto 1904, n. 521 (*spesa ripartita*) (7ª rata . . . . L.	200,000. »
		CATEGORIA QUARTA.	
		Partite di giro	
88	66	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . . L.	8,368,385.94

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio [illegible] al 30 giugno 1920, del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1918-919 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo (1).

(Articolo 172 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato)

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1918-919
N.	DENOMINAZIONE	
67	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (*Spesa ripartita*).	85 V
68	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (*Spesa ripartita*).	85 VI
69	Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*).	85 VII
70	Artiglierie a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*).	85 VIII
71	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (*Spesa ripartita*).	85 IX
72	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (*Spesa ripartita*).	85 X
73	Armamento delle fortificazioni. Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio. Studi, provviste e trasporti relativi. Spese pel tiro preparato (*Spesa ripartita*).	85 XI
74	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degli impiegati civili dell'amministrazione militare in Messina, Reggo Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2, lett. *a* e 3 della legge 28 luglio 1911 n. 842).	85 XV
75	Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30.000.000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rifornimento delle dotazioni di materiali e approvvigionamenti del R. esercito consumati nell'opera di pronto soccorso a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per sussidi, indennità e spese varie in seguito al terremoto medesimo.	87 bis
76	Spese dipendenti dalla occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, dall'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo e dagli avvenimenti internazionali (leggi 28 marzo 1902, n. 232; 29 dicembre 1912, n. 1352; 26 giugno 1913, n. 772 e 16 aprile 1914, n. 275).	88 bis

(1) Le anticipazioni e le spese relative ai capitoli aggiunti devono essere in ogni caso autorizzate preventivamente dal Ministero (Ragioneria).

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1918-919
N.	DENOMINAZIONE	
77	Somma prelevata dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, numero 421 e 30 giugno 1910, n. 391 e destinata a far fronte a spese già sostenute e da sostenersi nell'interesse dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 2 della legge 30 giugno 1910, n. 391).	89
78	Spesa per la commissione incaricata dello studio del funzionamento economico dei depositi allevamento cavalli.	91
79	Assegnazione per provvedere al rifornimento dei materiali di proprietà dell'amministrazione della guerra perduti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed al rimborso delle spese sostenute in tale circostanza (art. 2 lett. *d*, della legge 28 luglio 1911, n. 842).	92
80	Spese varie in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915.	93
81	Indennità ai funzionari civili di ruolo provvisti di uno stipendio annuo non superiore alle lire 5000 e che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 %. (Decreto luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 853).	94
82	Indennità ai funzionari civili di ruolo che prestano o saranno chiamati a prestare servizio e residenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 di cui all'elenco approvato con R. D. 7 febbraio 1915, n. 72 ed a quelli emanati e da emanare in applicazione dell'art. 1 del R. D. 5 febbraio 1915 n. 62 (art. 1 del R. D. 12 febbraio 1915 n. 111 convertito nella legge 1 aprile 1915 numero 476, ed art. 7 della legge stessa), e (decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 102).	95
83	Spesa per l'impianto della rete radiotelegrafica interna (legge 9 febbraio 1911, n. 85).	100
84	Rifornimenti, lavori ed altre spese di carattere straordinario riguardanti il servizio aeronautico militare (R. decreto 7 gennaio 1915, n. 11).	101
85	Materiale pel reggimento ferrovieri e relative spese di trasporto (*Spesa ripartita*).	102
86	Spese per la partecipazione dello Stato alle fiera interalleata di New-York.	104
	Erogazione delle somme offerti dap rivati e corpi morali per l'incremento della flotta aerea (legge 30 giugno 1912, n. 689).	105

N. 314. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1919-1920, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 10 giugno 1919.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico).
11	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
20	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
21	Contributo del centesimo di guerra · Art. 1. Contributo del centesimo di guerra. a) Ruoli; b) Versamenti diretti e ritenute;
70	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori.
119	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra: Art. 1. Concorso della Cassa dei depositi e prestiti per la soppressa Cassa militare al pagamento dei premi annui di lire 150 a tutto gennaio 1883 ai militari che sono rimasti sotto le armi. Art. 2. Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito (leggi 14 luglio 1887, n 4759 e 23 agosto 1891, n. 494 e 504). Art. 3. Contributo dovuto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in compenso di parte della spesa sostenuta dall'Amministrazione militare per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Chivasso-Aosta. Art. 4. Rendita consolidata 3,50 per cento netto di annue lire 1,102.50 provenienti dal lascito Henry, per premi periodici da concedersi ai militari del genio.
124	Ritenuta ordinaria e straordinaria sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni.
140	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli, (legge 7 luglio 1901. n. 287 e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).
141	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo, articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, e art. 1 decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).
163	Entrate diverse dei Ministeri (1).
164	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
165	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
169	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (2).

(1) A questo capitolo dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti accessori dei panifici e molini militari, di pane, galletta e biscotti avariati, di cavalli e muli riformati o abbattuti, del letame, della paglia usata, cenere ed ossa delle cucine, ecc. ed in genere tutti quei proventi, che per il passato andavano normalmente a favore delle soppresse masse dei corpi e che non trovano naturale applicazione ad altro dei capitoli indicati in questa circolare.

(2) Articolo 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
170	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511): Art. 1. — Anticipazioni da altre amministrazioni dello Stato per le spese che nel loro interesse deve sostenere il bilancio della guerra. Art. 2. Anticipazioni da privati per rimborso di spese da sostenersi dal bilancio della guerra. Art. 3. Anticipazioni dagli allievi degli istituti militari per pensioni presso gli istituti stessi.
172	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª *Spese effettive*.
186	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 7 giugno 1911, n. 540).
222	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
226	Proventi erariali di varia natura nelle isole dell'Egeo: Art. 1. — Imposte e tasse. » 2. — Diritti doganali e marittimi. » 3. — Proventi della vendita dei generi di privativa. » 4. — Proventi postali e telegrafici. » 5. — Proventi diversi.
229	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª *Spese effettive*.
240	Ricavo delle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, legge 5 maggio 1901, n. 151, legge 14 luglio 1907, n. 496 e art. 1 decreto luogotenenziale 21 agosto 1916, n. 1055.
290	Ritenuta 2 per cento sugli aumenti di stipendio di cui al decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 e sugli altri assegni corrisposti al personale di ruolo civile e militare di ciascuna Amministrazione esclusa quella delle Ferrovie, da versarsi in conto corrente fruttifero presso la cassa depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 11 del decreto medesimo.
291	Ritenuta sugli stipendi dei funzionari e sulle paghe degli operai dipendenti dallo Stato da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi delle leggi 30 giugno 1908, n. 335 e 13 luglio 1910, n. 444 (art. 31 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864).
306	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. Esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
309	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Il Ministro — CAVIGLIA.

Prezzo della presente dispensa L. 0.80

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

BIBLIOTECA Militare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1919 — 13 Giugno

N. 315. - 27 aprile 1919. — GIUSTIZIA MILITARE — Decreto luogotenenziale numero 726, che dà piena ed intera esecuzione all'accordo conchiuso col Governo britannico circa la giurisdizione dei tribunali militari italiani ed inglesi . . *Pag.* 427

» 316. - 28 maggio 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione della 2ª sezione del tribunale militare di Bologna . . *Pag.* 428

» 317. - 12 giugno 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ritenuta sui contratti stipulati con i capi operai (capi sarti, capi calzolai), posteriormente al 28 febbraio 1919 . . . . . *Pag.* 428

» 318. - 12 giugno 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario di stazione . . . . . *Pag.* 428

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 429

CIRCOLARE N. 315.— GIUSTIZIA MILITARE.- **Decreto luogotenenziale n. 726, che dà piena ed intera esecuzione all'accordo conchiuso col Governo britannico circa la giurisdizione dei tribunali militari italiani ed inglesi** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 aprile 1919 (Gazzetta ufficiale n. 120, del 20 maggio 1919).

Piena ed intera esecuziane è data all'accordo conchiuso col Governo britannico, circa la giurisdizione dei tribunali militari iltaliani e inglesi, a norma della dichiarazione annessa al presente decreto, che avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

DICHIARAZIONE.

A termine delle lettere scambiate il 3 aprile e il 6 aprile 1919 fra il Ministero degli affari esteri d'Italia e l'Ambasciata britannica a Roma, il governo di S. M. il Re d'Italia e il governo di S. M. Britannica, sono d'accordo nel riconoscere, durante la presente guerra, la competenza esclusiva dei tribunali dei rispettivi eserciti d'operazione in confronto delle persone appartenenti ai detti eserciti, quali ne siano il territorio ove essi si trovino e la nazionalità degli imputati.

Nel caso d'infrazioni commesse in correità o in complicità da individui facenti parte dei due eserciti, gli autori é complici britannici saranno deferiti alla giurisdizione militare britannica, e gli autori e complici italiani saranno deferiti alla giurisdizione militare italiana.

I due governi sono del pari d'accordo nel riconoscere, durante la presente guerra, la competenza esclusiva, in territorio britannico, della giustizia britannica rispetto alle persone estranee all'esercito italiano che commettessero atti in danno del detto esercito, e la competenza esclusiva, in territorio italiano, della giustizia italiana, rispetto alle persone estranee all'esercito britannico che commettono atti in danno dell'esercito stesso. — SONNINO.

N. 316. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale riguardante la soppressione della 2ª sezione del tribunale militare di Bologna.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 maggio 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

su proposta dell'avvocato generale militare,

DECRETA

Articolo unico. — A decorrere dal 16 giugno 1919, è soppressa la 2ª sezione del tribunale militare di Bologna.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 317. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ritenuta sui contratti stipulati con i capi operai (capi sarti, capi calzolai), posteriormente al 28 febbraio 1919.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 12 giugno 1919.

E' stato rilevato come in conseguenza del decreto legislativo n. 197 del 6 febbraio 1919 (circolare 98 del *giornale militare* c. a.) i capi operai dei corpi (capi sarti e capi calzolai), i cui contratti sono stati conclusi o rinnovati dopo il 28 febbraio c. a., verrebbero a conseguire un indebito beneficio in confronto dei colleghi, i cui contratti furono stipulati o rinnovati anteriormente alla data predetta.

Infatti pur ricevendo i due gruppi di assuntori suddetti ugnale compenso per identiche prestazioni, i primi continuano ad essere gravati del contributo dei centesimi di guerra, contributo che per effetto delle disposizioni predette viene invece a cessare a decorrere dal 1 marzo c. a. per i contratti stipulati sotto tal data o successivamente.

Ciò stante e poichè i compensi concessi per le lavorazioni al vestiario e alle calzature (riparazioni e costruzioni) non sono attualmente l'effetto di una libera contrattazione, ma sono invece, come si è detto, fissati in misura uguale per tutti gli assuntori, il Ministero sia per ragioni di equità, sia nell'interesse dell'erario, determina di attuare d'autorità quanto fu raccomandato a tutte le amministrazioni militari nel 3. capoverso della succitata circolare n. 98.

Conseguentemente tutti i compensi, comunque dovuti e compresi gli aumenti di volta in volta concessi ai capi operai (capi sarti e capi calzolai) per riparazioni, costruzioni, ecc. dovranno, sino a nuovo ordine, esser diminuiti del 3% anche per quei capi operai i cui contratti o convenzioni furono o verranno conclusi o rinnovati dopo il 28 febbraio u. s.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 318. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso ferroviario di stazione.** — (Divisione stato maggiore). — 12 giugno 1919.

1). Il giorno 1 luglio p. v. sarà iniziato per cura e sotto la direzione della direzione dei trasporti un corso ferroviario di stazione della durata di 25 giorni.

Vi interverranno tre capitani e tre subalterni, in servizio attivo permanente per ciascun corpo d'armata territoriale, che li trarrà da quelli che presentano maggiore attitudine ed a preferenza dagli ufficiali feriti o mutilati, i quali però diano affidamento,

per le loro condizioni fisiche, di poter bene disimpegnare il servizio militare di stazione.

2). Il corso si dividerà in due periodi: uno preparatorio o teorico, della durata di 10 giorni; l'altro pratico, della durata di 15 giorni.

Il primo si svolgerà presso le commissioni militari di linea di Genova-Firenze-Roma, il secondo presso i comandi militari di stazione che stabilirà la direzione dei trasporti.

3). L'elenco nominativo degli ufficiali designati da ciascun corpo d'armata dovrà pervenire presso questo Ministero non oltre il 25 corrente.

4). Gli ufficiali ammessi al corso si presenteranno il 1 luglio p. v. nelle ore antimeridiane:

Alla commissione militare di linea di Genova quelli appartenenti ai corpi d'armata di Torino, Alessandria, Genova e Milano;

Alla commissione militare di linea di Firenze quelli appartenenti ai corpi d'armata di Verona, Bologna, Ancona e Firenze;

Alla commissione militare di linea di Roma quelli appartenenti ai corpi d'armata di Roma, Napoli, Bari e Palermo.

5). Qualora qualcuno degli ufficiali designati, per sopravvenuto impedimento, non potesse presentarsi nel giorno stabilito, il comando del corpo d'armata provvederà alla sua sostituzione dandone avviso a questo Ministero.

6). Per tutta la durata del corso gli ufficiali comandati dipenderanno dal capo della commissione militare di linea per tutto ciò che riguarda il servizio speciale cui devono attendere, dal quale non potranno essere distolti.

7). Agli ufficiali residenti fuori delle località ove si effettuano i corsi verrà corrisposta, per tutta le durata del corso, l'indennità giornaliera di soggiorno stabilita dalla circolare 607 del *giornale militare* 1918; a quelli invece che risiedono ove si effettua il corso verrà corrisposta la indennità giornaliera di cui al n. 12 dello specchio III per le indennità eventuali.

8). Durante il corso gli ufficiali che dovranno allontanarsi dalla loro sede ordinaria saranno, per il pagamento degli assegni, aggregati nel periodo preparatorio al Distretto del luogo sede del rispettivo gruppo; nel periodo pratico al distretto o corpo di sede nella città ove il corso deve compiersi.

9). Dell'importo delle indennità di viaggio e degli altri assegni di cui ai numeri precedenti, sarà dai distretti e corpi che ne fanno il pagamento, chiesto il rimborso al comando del corpo di stato maggiore, tenuto a conteggiarli verso lo Stato, a senso del paragrafo 245 del regolamento d'amministrazione.

10). Le spese di cancelleria occorrenti agli ufficiali che frequentano il corso verranno portate nel rendiconto, delle rispettive commissioni militari di linea.

11). I comandi di presidio designat icome sede di gruppo, metteranno a disposizione del gruppo stesso, qualora i locali della commissione di linea non si prestino, per le conferenze teoriche, una camera di sufficiente ampiezza e fornita dei mobili necessari.

Il Ministro — CAVIGLIA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 34ª, anno 1919, circ. 304.

A pag. 374, primo comma, 8ª riga, cancellare le parole: « (*direzione generale personali civili*) ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1919 — 20 Giugno

N. 319. - 15 maggio 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale col quale viene sostituito un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra *Pag.* 432

» 320. - 18 maggio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 888, concernente il trattamento economico spettante ai personali del corpo di spedizione militare italiano nell'Estremo Oriente . . . . . *Pag.* 432

» 321. - 8 giugno 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 923, circa il trattamento economico dei prigionieri di guerra . . . . . *Pag.* 433

» 322. - 8 giugno 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale col quale si sostituisce uno dei segretari della commissione per l'esame delle proposte e reclami per ricompense al valore militare relativi alla campagna di guerra 1915-1918 . . . . . *Pag.* 435

» 323. - 11 giugno 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Apertura dello stabilimento idropinico di Recoaro . . . . . *Pag.* 435

» 324. - 14 giugno 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Cambio della valuta estera e pagamento dei titoli di credito in possesso degli ex-prigionieri . . . . . *Pag.* 435

» 325. - 15 giugno 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione di alcune sezioni di tribunali militari territoriali . . . . *Pag.* 436

» 326. - 18 giugno 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . *Pag.* 437

» 327. - 18 giugno 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Conteggio dell'indennità caro-viveri . . . . . *Pag.* 438

» 328. - 18 giugno 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme contabili varie e modificazioni alla circolare 391 del G. M. 1918 . . . . . *Pag.* 438

» 329. - 18 giugno 1919. — CAVALLI. — Modalità da seguirsi nella vendita dei quadrupedi del R. esercito ad uso agricolo ed industriale . . . . . *Pag.* 439

» 330. - 18 maggio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di topografia presso l'Istituto geografico militare . . . . . *Pag.* 439

N. 331. - 18 giugno 1919. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo d'onore per i militari dei R. corpi di truppe coloniali feriti in combattimento - . . . . . *Pag.* 441

» 332. - 18 giugno 1919 — EQUIPAGGIAMENTO. — Cinghie di cuoio per trasmissioni . . . . . *Pag.* 441

» 333. - 18 giugno 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Provvedimenti in favore dei sottufficiali e militari di truppa che si trovano in speciali condizioni di famiglia . . . . . *Pag.* 442

» 334 - 18 giugno 1919. — SCUOLE MILITARI. — Nomina a sergente degli allievi ufficiali di complemento che non hanno ancora raggiunto il 18 anno di età . . *Pag.* 442

» 335. - 19 giugno 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in licenza illimitata di militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1888 . . . . . *Pag.* 443

CIRCOLARE N. 319. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto luogotenenziale col quale viene sostituito un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra.** — (Segretariato generale — Ufficio ricompense di guerra). — 15 maggio 1919.

Art. 1. — Il maggiore generale Poggi cav. Rosolino è esonerato dalla carica di membro della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per l'attuale campagna di guerra, e, in sua vece, è nominato il tenente generale Gigli Cervi conte cav. Giovanni.

N. 320. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 888, concernente il trattamento economico spettante ai personali del corpo di spedizione militare italiano nell'Estremo Oriente.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 maggio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 140, del 13 giugno 1919).

Art. 1. — Ai personali del R. esercito italiano costituenti il corpo di spedizione italiano nell'Estremo Oriente (compresi gli irredenti inquadrati nel corpo di spedizione medesimo), sono dovute le indennità stabilite dal R. D. 23 maggio 1915, n. 677, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto stesso e nelle norme annesse, nonchè degli altri decreti successivamente emanati circa l'indennità di guerra spettanti alle truppe in campagna in Europa, dal giorno dell'imbarco per l'Estremo Oriente fino al giorno dello arrivo in Italia, per ritorno.

Agli ufficiali del detto corpo di spedizione è pure dovuta un'indennità di equipaggiamento nella misura di L. 700 per gli ufficiali superiori e di L. 400 per quelli inferiori.

Art. 2. — La spesa per la mensa degli ufficiali che fanno parte del detto corpo di spedizione è a carico dell'amministrazione militare, ma gli ufficiali stessi sono obbligati a versare alla casa del corpo due quinti del rispettivo soprassoldo di guerra e non dovranno ricevere la razione viveri di guerra, nè in contanti, nè in natura.

Inoltre, è dovuta agli ufficiali suddetti una speciale indennità giornaliera nella seguente misura: Comandante del corpo di spedizione L. 15; ufficiali superiori L. 12; capitani L. 9; subalterni L. 6.

Art. 3. — Ai sottufficiali, caporali e soldati del suddetto corpo di spedizione è dovuta, a titolo di miglioramento rancio, una speciale indennità giornaliera da pagarsi in contanti nella seguente misura: maresciallo, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali, maestro d'arme di qualsiasi grado e classe, sergente maggiore e brigadiere dei carabinieri reali L. 1; sergente e vice-brigadiere dei carabinieri reali L. 0,75; caporale maggiore, caporale, appuntato dei reali carabinieri e carabiniere L. 0,35; soldato, allievo carabiniere e carabiniere aggiunto L. 0,20.

Art. 4. — All'ufficiale superiore comandante del corpo di spedizione italiano in Estremo Oriente è dovuta dal giorno dell'imbarco fino al giorno dello arrivo in Italia, per ritorno, un'indennità giornaliera di lire venti, per spese di rappresentanza. Al medesimo ufficiale è dovuta inoltre, una indennità annua di carica di L. 600, qualora, per effetto di altre disposizioni non debba averne altra più elevata.

Art. 5. — Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal giorno in cui il sopra indicato corpo di spedizione ha lasciato il territorio nazionale fino al giorno in cui vi farà ritorno, fatta eccezione per la speciale indennità giornaliera di cui al secondo comma dell'articolo 2, che ha vigore dal 1 aprile 1919, e per la indennità di carica stabilita dall'art. 4, che decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *gazzetta ufficiale*. (1).

---

(1). E' stato pubblicato nella *gazz. uff.* del 13 giugno 1919.

N. 321 -- AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 923, circa il trattamento economico dei prigionieri di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 8 giugno 1919 (Gazzetta ufficiale n. 144, del 18 giugno 1919).

Art. 1. — Ai militari ed alle altre persone appartenenti, o addette all'esercito italiano, già prigionieri dei nemici o ai loro eredi, spettano dal giorno successivo a quello della prigionia fino a quello in cui rientrarono nel Regno, le indennità giornaliere di guerra, cioè il soprassoldo giornaliero di guerra e — per coloro che non l'abbiano avuta in natura — la razione viveri di guerra da computare in ragione di una lira. Lo stesso trattamento spetta anche per il tempo in cui i militari e le altre persone suddette essendo evasi dalla prigionia dovettero rimanere fuori del Regno d'Italia, oppure riuscirono a non farsi catturare ma, trovandosi nell'impossibilità di rientrare nel territorio italiano non invaso, furono costretti a rimanere nel territorio occupato dal nemico o in territorio estero.

Per coloro che siano morti, o scomparsi, durante la prigionia, o durante il tempo in cui, pur non essendo stati catturati, furono costretti a rimanere in territorio occupato dal nemico o in territorio estero, le suddette indennità saranno liquidate a favore degli eredi fino al giorno della morte o della scomparsa.

Art. 2. — I personali di cui all'articolo precedente sono esclusi dal beneficio concesso dall'articolo stesso:

a) se, pure avendo ancora obbligo di prestare servizio, nel giorno in cui avrebbero potuto tornare nel Regno, si astennero volontariamente dal ritornarvi;

b) se siano stati sottoposti a procedimento penale per diserzione, o passaggio al nemico. In questo caso, i detti personali riacquisteranno il diritto alle indennità suddette solo se siano prosciolti, o assolti per inesistenza di reato.

NORME ESECUTIVE.

1. — Nel procedere alla liquidazione delle competenze spettanti ai militari (ufficiali, sottufficiali e truppa ed alle altre persone appartenenti o addette al R. esercito) reduci dalla prigionia di guerra, a senso delle disposizioni contenute nella circolare 210 del *giornale militare* 1917 e delle altre disposizioni vigenti in materia, i corpi dovranno portare a credito di detti prigionieri anche il soprassoldo di guerra per tutto il periodo della prigionia, come è stabilito dal decreto sopra riportato.

Inoltre, per gli ufficiali e gli assimilati al grado di ufficiale che non abbiano ricevuto il vitto in natura dallo Stato nemico, preso il quale furono prigionieri, sarà portata a credito anche l'importo della razione viveri (L. 1.00 per ogni razione).

I sottufficiali, ai quali è stata portata a debito nella liquidazione già fatta a senso delle norme esecutive contenute nella circolare 210 del 1917, la quota giornaliera di L. 1.15 per il vitto ricevuto dal governo nemico, durante la prigionia, dovranno essere reintegrati di tale quota, in luogo di percepire la razione viveri stabilita dal sopraripportato decreto in ragione di L. 1.

2. — Tanto i militari che si trovino ancora sotto le armi, quanto quelli che si trovino già in licenza illimitata, o in congedo, faranno richiesta delle dette indennità con domanda, in carta libera, agli stessi enti amministrativi che provvidero alla prima liquidazione delle competenze loro dovute per il tempo della prigionia, quando ne ritornarono.

Nelle dette domande dovrà essere esattamente indicato il comando, riparto, o servizio, di cui il militare faceva parte quando cadde prigioniero e, possibilmente, l'ente amministrativo (deposito, distretto, ospedale principale, direzione di commissariato ecc.) dal quale dipendeva il suddetto comando, riparto e servizio, la data della cattura e quella del giorno in cui il prigioniero rientrò nel Regno. Dovrà, inoltre, essere indicata anche la data sotto la quale avvenne la prima liquidazione delle competenze dovute per il periodo della prigionia e la cassa che eseguì il relativo pagamento.

3. — L'importo delle suaccennate indennità di guerra dovrà essere, naturalmente, ritenuto fino alla concorrenza del debito complessivo che i militari rimpatriati abbiano ancora verso l'amministrazione, per metà stipendio, o assegno, corrisposto alle loro famiglie durante la prigionia o per altri motivi.

4. — Non essendo cumulabile, fino al 1° ottobre 1918, la indennità caroviveri con le indennità giornaliere di guerra, i corpi che abbiano già liquidata tale indennità caroviveri a favore dei prigionieri rimpatriati dovranno ricuperarne l'intero importo detraendolo dalle indennità giornaliere di guerra ora dovute in base al decreto sopraripportato.

Per la indennità caroviveri che fosse stata già liquidata per il periodo posteriore al 1° ottobre 1918, dovrà essere invece ricuperata soltanto la differenza tra la indennità caroviveri corrisposta e la indennità caroviveri ridotta, dovuta a senso della circolare 27 G. M. 1919 a coloro che sono provvisti d'indennità di guerra.

5. — Poichè il trattamento economico spettante per la durata della prigionia è completamente regolato dalle disposizioni contenute nel D. L. 1° marzo 1917 n. 414 (cir. 210) e dal D. L. sopraripportato, in cui non si fa alcuna menzione del rimborso della retta ospitaliera, pagata dai prigionieri per il ricovero negli stabilimenti sanitari nemici, è evidente che tale rimborso non deve mai essere concesso, nemmeno se il ricovero in detti stabilimenti sia stato causato da ferite riportate in guerra.

S'intende, che coloro i quali hanno pagato tale retta hanno però diritto al pagamento della razione viveri di cui al n. 1 anche per tutta la durata del ricovero.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 322. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto luogotenenziale col quale si sostituisce uno dei segretari della commissione per l'esame delle proposte e reclami per ricompense al valor militare relativi alla campagna di guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale — Ufficio ricompense di guerra). — 8 giugno 1919.

Articolo unico. — Il capitano di fregata nella riserva navale conte Massimiliano Leonardi è esonerato dalla carica di segretario della commissione speciale per le ricompense al valor militare relative alla campagna di guerra 1915-18, e, in sua vece, è nominato il capitano di fregata Rua cav. Ugo.

N. 323. — SERVIZIO SANITARIO. — **Apertura dello stabilimento idropinico di Recoaro.** — (Direzione generale sanità militare). — 11 giugno 1919.

Il Ministero determina che sia ripristinata la cura idropinica di Recoaro dal 22 luglio al 25 settembre p. v., per quattro mute della durata ciascuna di 15 giorni, come dal seguente specchio:

1ª muta	dal 22 luglio	al 5 agosto;
2ª »	» 8 agosto	» 22 agosto;
3ª »	» 25 agosto	» 8 settembre;
4ª »	» 11 settembre	» 25 settembre;

Per norma degli ufficiali medici il Ministero rammenta che le malattie che si possono curare nello stabilimento idropinico di Recoaro sono specificate nel paragrafo 45 lettera *d*) delle norme per il servizio balneario militare.

Le relative proposte di ammissione, compilate sul mod. 458, dovranno essere trasmesse a questo Ministero con tutta sollecitudine.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 324. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Cambio della valuta estera e pagamento dei titoli di credito in possesso degli ex-prigionieri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 14 giugno 1919.

A soluzione di quesiti fatti da taluni corpi sull'interpretazione da darsi alla circolare n. 251 del *giornale militare* c. a., si prescrive:

a) La valuta cartacea o metallica, austriaca o germanica, in possesso dei nostri prigionieri rimpatriati deve essere cambiata alla pari, *direttamente* dalle casse delle amministrazioni militari, dopo aver fatti tutti i possibili accertamenti per assicurarsi che le somme presentate al cambio provengano da economie fatte sulle competenze che si devono ritenere dai militari stessi percepite durante la prigionia; perciò, salvo casi eccezionalissimi, le amministrazioni non dovranno rivolgersi al Ministero.

Fanno parte di detta valuta non solo i biglietti di Stato e di Banca dei Governi nemici con scadenza illimitata o limitata, ma anche i buoni di cassa, come ad esempio i buoni della Cassa Veneta, quelli emessi dal Governo germanico nelle regioni invase ed in genere qualsiasi valuta alla quale il Governo nemico attribuiva valore di moneta corrente in pubblico.

b) i militari ex prigionieri, attualmente in congedo o in licenza illimitata, dovranno rivolgersi, per il cambio della valuta, in loro possesso, allo stesso corpo che li ha inviati in congedo o in licenza illimitata, se questo ha sede dove essi attualmente risiedono, e, in caso diverso, potranno anche per lettera rivolgersi al distretto militare, nella giurisdizione del quale trovasi il loro comune di residenza.

Il distretto dovrà indicare al corpo dal quale il prigioniero dipendeva l'importo della somma presentata per il cambio, e fornire tutte le giustificazioni utili dal prigioniero, verbalmente o per iscritto, in ordine alla provenienza della somma. Il corpo stesso eseguirà gli accertamenti prescritti dal n. 2 della Circolare 251, e se riterrà sufficientemente giustificata la domanda di cambio, rilascerà, il *nulla osta* affinchè tale cambio sia eseguito dal Distretto.

c) I militari ex prigionieri, attualmene in congedo o in licenza illimitata, per il pagamento della differenza di cambio sulla valuta già cambiata, si rivolgeranno per lettera direttamente al corpo che eseguì il primo cambio. Invece per il pagamento di dichiarazioni di credito, buoni da campo e altri titoli di credito, i detti militari si rivolgeranno direttamente al Ministero al quale invieranno i titoli stessi.

d) La liquidazione della differenza da farsi, a senso del n. 5 della Circolare 251 per la valuta austriaca, o germanica, già cambiata a corso inferiore alla pari è ammessa per i cambi che risultino effettuati presso le casse militari o presso la Banca d'Italia, che fu autorizzata a tale cambio. Non è perciò consentita la liquidazione di detta differenza per i cambi effettuati presso altri istituti di credito, nemmeno se gli interessati possano esibire dei documeni comprovanti tali operazioni di cambio. Anche per i cambi effettuati presso la Banca d'Italia il pagamento della differenza sarà fatto dal corpo al quale il militare appartiene, o dal quale fu inviato in congedo o in licenza illimitata, su produzione del documento comprovante il cambio effettuato presso la Banca, che dovrà rimanere allegato al relativo titolo di cassa. In quest'ultimo caso i corpi dovranno naturalmente fare gli accertamenti prescritti dalla circolare 251, per assicurarsi che la somma provenga da economie sulle competenze. Non potranno, in nessun caso, per ovvie ragioni, esser prese in considerazione quelle richieste per le quali non fosse possibile documentare la precedente operazione di cambio presso le casse militari o la Banca d'Italia.

e) Le valute estere cambiate dalle casse militari anche prima della pubblicazione della Circolare 251 a corso inferiore alla pari, se ancora si trovino nelle casse dei corpi, saranno versate in tesoreria con le modalità di cui al n. 3 di detta circolare, senza chiederne rimborso.

f) Si richiama l'attenzione dei corpi sulla disposizione contenuta nell'ultimo capoverso della circolare 251 per effetto della quale non saranno effettuate operazioni di cambio, nè liquidazioni di differenza, nè pagamenti di titoli di credito se le somme da cambiare o le domande per pagamento della differenza di cambio, o i titoli di credito, non siano stati presentati alle amministrazioni militari entro il termine di due mesi, che scade il 10 luglio p. v.

Entro il mese di luglio gli enti che effettuarono il cambio delle suddette valute o il pagamento della differenza trasmetteranno al Ministero (Divisione indennità di guerra e nelle colonie e all'estero) - Sezione 2ª - due elenchi uno per gli ufficiali ed uno pei sottufficiali e militari di truppa, indicanti il grado, cognone e nome, la durata della prigionia, in mesi arrotondati, e la somma cambiata, affinchè, da un esame degli elenchi stessi, il Ministero possa avere norma per le eventuali osservazioni in merito al modo con cui sono stati fatti i pagamenti ed i prescritti accertamenti.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 325. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale riguardante la soppressione di alcune sezioni di tribunali militari territoriali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 giugno 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

su proposta dell'Avvocato generale militare

DECRETA

Articolo unico. — A decorrere dal 30 giugno 1919 sono sopresse le seguenti sezioni di Tribunali militari:

La sezione del Tribunale militare territoriale di Bari, distaccata a Taranto; la sezione del Tribunale militare territoriale di Caserta, distaccata a Santa Maria Capua Vetere; la sezione del Tribunale militare territoriale di Roma, distaccata a Narni.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 326. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 giugno 1919.

Per effetto del decreto luogotenenziale 15 maggio corrente, n. 750, portante provvedimenti per le delegazioni del Tesoro, si sono resi disponibili nel personale di detti uffici i seguenti posti da conferirsi ad applicati delle amministrazioni militari dipendenti:

N. 44 posti di ufficiali di delegazione di 4ª classe con l'annuo stipendio lordo di L. 3175 ivi compreso l'aumento di cui al decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107;

N. 20 posti di ufficiali di delegazione di 5ª classe con lo stipendio annuo lordo di L. 2600, compreso l'aumento di cui sopra;

N. 12 posti di ufficiali di delegazione di 6ª classe con l'annuo stipendio di L. 1950, compreso l'aumento di cui sopra;

Coloro che intendono di concorrere ad uno dei suddetti posti di impiego dovranno presentare alle autorità da cui direttamente dipendono apposita domanda su carta bollata non più tardi del 15 luglio p. v.

Su tale domanda dovrà essere chiaramente indicato il posto di impiego al quale si vuol concorrere e nel caso si voglia concorrere a più posti vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di preferenza.

Nella domanda stessa i concorrenti dovranno altresì dichiarare di accettare la nomina con qualsiasi destinazione di residenza.

Scaduto il termine su indicato (15 luglio 1919) le autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

I comandi mobilitati e le autorità coloniali presso cui prestano servizio applicati delle amministrazioni militari dipendenti, cureranno perchè a ciascuno di tali impiegati sia data sollecita comunicazione delle presenti disposizioni.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, proposti al competente Ministero per le relative nomine e di tale proposta sarà data comunicazione agli interessati.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 327. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Conteggio dell'indennità caro viveri.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 18 giugno 1919.

Si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni interessate che, a datare dal 1 luglio 1919, l'indennità caro viveri stabilita dal D. L. 14 settembre 1918 n. 1314 (circ. 622 del 1918) deve gravare sopra lo speciale capitolo n. 60 del bilancio dell'esercizio 1919-20.

Tale capitolo deve pertanto intendersi aggiunto a quelli indicati nella circolare n. 252 c. a. ai quali sono normalmente imputate le spese dei corpi.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 328. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Norme contabili varie e modificazioni alla circolare 391 del « giornale militare » 1918.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 18 giugno 1919.

Per la chiusura dell'esercizio 1918-19 si richiama l'attenzione degli enti, cui la presente interessa, su quanto segue:

1. — Ai sensi della circolare 467 del *giornale militare* 1915, le amministrazioni aventi gestione autonoma di cassa debbono chiudere a pareggio i rendiconti delle anticipazioni avute su tutti i capitoli del bilancio (meno quelli delle spese di guerra) versando in tesoreria il sopravanzo, o mettendo in evidenza il saldo, che verrà poscia loro pagato con apposito mandato.

2. — Per i capitoli delle spese di guerra (85 *bis*-85 *ter A* e 85 *ter B*) non deve effettuarsi il versamento in tesoreria dei sopravanzi risultanti al 30 giugno p. v., ma questi debbono essere riportati nei rendiconti del 1° trimestre dell'esercizio 1919-20, in virtù del D. L. 27 giugno 1915, n. 1019 (circolare 575 *giornale militare* 1915).

3. — I mandati d'anticipazione emessi sulle serie « Lavori e provviste ad economia » (artiglieria) e « Pagamento di contratti » (genio e aeronautica) che al 30 giugno risulteranno parzialmente intaccati per l'avvenuta emissione di ordinativi di pagamento, dovranno essere lasciati in tesoreria, per essere ridotti a cura di questo Ministero alla somma effettivamente pagata, in conformità di quanto venne prescritto con la circolare 281 paragrafo 2° lettera *n*) del 23 luglio 1918 (Ministero per le armi e munizioni - Ragioneria) e di quanto dispone l'articolo 378 (5° comma) del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

4. — Giusta il numero 7 della circolare 513 del *giornale militare* 1016, gli ordinativi di pagamento emessi sui mandati d'anticipazione e rimasti inestinti al 30 giugno s'intendono annullati e dovranno essere sostituiti con altri da emettersi nell'esercizio 1919-20.

5. — Si rammenta di versare in tesoreria, entro il 30 giugno e con le modalità prescritte dal n. 3 della circolare 513 *giornale militare* 1916, i proventi derivanti dalle ritenute operate sui pagamenti disposti mediante ordinativi.

6. — E' abolita dal 1° luglio p. v. la disposizione di cui al n. 5 del paragrafo « Pagamenti di contratti » della circolare 391 del *giornale militare* 1918, che prescriveva l'invio al Ministero delle matrici degli ordinativi di pagamento, le quali dovranno, come pel passato, essere conservate dagli enti.

7. — E' pure abolita dal 1° luglio p. v., la disposizione di cui al numero 3 del paragrafo « Pagamenti vari » della stessa circolare 391 del *giornale militare* 1918, che prescriveva la trasmissione delle dichiarazioni mensili delle spese eseguite.

8. — **Si raccomanda infine vivamente di astenersi dal riscuotere i mandati d'anticipazione giacenti in tesoreria che non occorrano per le spese da sostenersi fino al 30 giugno p. v., fatta eccezione, naturalmente, di quelli emessi sui capitoli delle spese di guerra, per cui non è, come si disse, obbligatorio il versamento in tesoreria del sopravanzo.**

Si fa però viva preghiera di non riscuotere su questi ultimi mandati (esclusi quelli delle serie « Lavori e provviste ad economia e pagamento di contratti ») che la somma strettamente necessaria per il fabbisogno di cassa dei primi giorni di luglio, fino a che non siano cioè pervenuti in tesoreria i mandati del nuovo esercizio.

I mandati d'anticipazione non riscossi verranno annullati nei modi consueti ed in loro vece gli enti dovranno fare nuove richieste di fondi sul bilancio 1919-20.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 329. — CAVALLI. — **Modalità da seguirsi nella vendita dei quadrupedi del R. esercito ad uso agricolo ed industriale.** — (Ispettorato ippico) — 18 giugno 1919.

In seguito a quesito mosso a questo Ministero circa le modalità da seguirsi nella vendita agli agricoltori, industriali esercenti ecc. dei quadrupedi provenienti dalla smobilitazione del R. esercito e per uniformità di indirizzo, si ritiene opportuno di comunicare quanto segue a tutte le amministrazioni incaricate della cessione dei quadrupedi stessi.

Valendosi della facoltà concessa dall'art. 60 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi ed in seguito a quanto venne fatto presente dal Ministero delle Finanze per l'applicazione delle tasse di bollo e di registro (4° capoverso della circolare n. 442 del *giornale militare* 1916) alle vendite ad economia, le amministrazioni cui è diretta la presente circolare sono autorizzate da questo Ministero a vendere *ad economia* i quadrupedi di che trattasi a prezzo di stima, *mediante contrattazione verbale*, trattandosi di vendite dirette che l'amministrazione militare eseguisca come un privato qualsiasi e per le quali ogni rapporto rimane esaurito con lo scambio della merce del prezzo.

In questo caso si osserveranno le norme contenute nel paragrafo 255 della vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti, *che prescrive* la redazione di atti interni deliberativi con l'indicazione dei quadrupedi, prezzi parziali ed il nome, cognome, paternità e domicilio degli acquirenti; *avvertendo che tali atti, non essendo firmati dagli acquirenti debbono* ritenersi come documenti per uso interno dell'amministrazione militare e *quindi esenti dalle tasse di bollo e di registro. Dovranno invece assoggettarsi alla tassa graduata di bollo stabilita dall'art. 43 dalla tariffa alleg. A. al testo unico delle leggi sul bollo 6 gennaio 1918, n. 135, le ricevute dei prezzi di acquisto rilasciate agli acquirenti.*

Qualora però gli acquirenti a *loro richiesta* domandino per tale compera una privata scrittura, *oppure questa si renda necessaria per il concorso* di speciali circostanze che consiglino di obbligare gli acquirenti a patti che impongono loro di non alienare i quadrupedi per un determinato tempo e di adibirli all'uso pel quale furono concessi, *ciò che importa l'obbligo* di osservare le disposizioni vigenti che regolano la forma della trattativa privata (paragr. 254 della *citata* istruzione *sulla stipulazione dei contratti*) *in tali casi le scritture di cui si tratta dovranno essere redatte sulla carta bollata da centesimi trenta per ogni semplare (art. 4 della legge 23 aprile 1911, n. 509 e art. 7 della tariffa alleg. A. al citato testo unico) avvertendo che le scritture medesime non sono soggette all'obbligo della registrazione se non quando occorra di farne uso ai sensi dell'art. 2 del predetto testo unico (art. 6 della citata legge 23 aprile 1911, n. 509, pagg. 316 e 317 delle istruzioni sopracitate).*

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 330. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di topografia presso l'istituto geografico militare.** — (Divisione stato maggiore) — 18 giugno 1919.

In relazione al disposto dalla circolare n. 272 del *giornale militare* c. a. i sottonotati ufficiali sono ammessi a frequentare il corso di topografia che avrà prossimamente inizio presso l'Istituto Geografico Militare in Firenze.

Essi si presenteranno alla sede dell'Istituto suddetto appena possibile e ad ogni modo non oltre il 30 corrente mese. I comandi interessati lascieranno in libertà gli ufficiali appena lo consentano le necessità del servizio ma ad ogni modo non oltre la data suindicata.

Il Ministro — CAVIGLIA.

CORSO DI TOPOGRAFIA 1919-920

Num. P. G.	Grado	CASATO e NOME	ARMA, CORPO O REPARTO DI PROVENIENZA	*NOTE*
1	Ten.	Pratelli sig. Egisto	4° regg. genio pont. 26ª comp.	
2	Cap.	Veronesi sig. Galeazzo	37° regg. artigl. camp.	
3	Ten.	Latini sig. Alessandro	3° regg. artigl. mont.	
4	Cap.	Clementi sig. Renato	96° regg. fanteria	
5	Ten.	Ciaccio sig. Luigi	49° regg. fanteria	
6	Ten.	Olivari sig. Carlo	6° reparto aut. ricupero proietti g. c. artiglieria	
7	Cap.	Resci sig. Antonio	47° regg. fanteria	
8	Ten.	Insom sig. Emilio	94° Regg. fanteria	
9	Ten.	Erricco sig. Vittorio	244° regg. fanteria	
10	Cap.	Gallino sig. Luigi	48° regg. fanteria	
11	Cap.	Campo sig. Michele	12° regg. bersaglieri	
12	Cap.	Castelli sig. Paolo Emilio	5° regg. alpini	
13	Cap.	D'Aloya sig. Vito	Dep. 9° regg. fanteria	
14	Ten.	Bonaccorsi sig. Giorgio	140° regg. fanteria	
15	Cap.	Chiriatti sig. Gino	244° regg. fanteria	
16	Ten.	Maradei sig. Carmine	Dep. 10ª artigl. campagna	
17	Cap.	Regii sig. Arturo	234° regg. fanteria	
18	Cap.	Grilli sig. Ottorino	16° batt.ne lavoratori	
19	Cap.	Covacevich sig. Aleandro	C.do 9° gruppo batt. C.co S.co	
20	Ten.	Marchesi sig. Arnaldo	Dep. 5° regg. alpini	
21	Cap.	Cabassi sig. Bernardo	C.do 22° corpo arm. 3° rg. alpini	
22	Ten.	Buffa sig. Giulio	5° gruppo aereoplani	
23	Cap.	Parassole sig. Silvio	98° gruppo assedio	
24	Ten.	Le Brun sig. Oscar	234° regg. fanteria	
25	Cap.	Federici sig. Luigi	117° regg. fanteria	
26	Cap.	Cusmano sig. Ettore	C.do 4ª Armata S.to M.re	
27	Ten.	Cecconi sig. Diego	Dep. 88° regg. fanteria	
28	Cap.	Piacentini sig. Piacentino	215° regg. fanteria deposito motoaratura (Capannelle)	
29	Ten.	Veratti Pietro	12° bersaglieri Barletta	
30	Cap.	Mazza Giuseppe	4° raggruppamento artiglieria mista Albania	
31	Cap.	Gualtieri Carlo	21° art. camp. Zona Guerra	
32	Ten.	Almanza Battista	« » » » »	
33	Cap.	Scarfi Ettore	146° fanteria	
34	Ten.	Perinelli Cesare	Battagl. Alpini Val Cismon Zona Guerra	

Num. P. G.	Grado	CASATO e NOME	ARMA, CORPO O REPARTO DI PROVENIENZA	*NOTE*
35	Cap.	Lavizzari Fausto	Delegazione italiana presso truppe Brittaniche. Arquata Scrivia	
36	Ten.	Greco Alfredo	Governo Cirenaica Bengasi	
37	Cap.	Del Riccio Vito	Comando 6º raggruppamento Alpini Zona di Guerra	
38	Cap.	Ozais Pio	181ª Batteria da montagna Tripoli	
39	Ten.	Bonessa Nicola	181ª Batteria da montagna Tripoli	

N. 331. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivo d'onore per i militari dei R. corpi di truppe coloniali feriti in combattimento.** — (Divisione stato maggiore). — 18 giugno 1919.

L'uso del distintivo d'onore per feriti in combattimento di cui alla circoalre 182 del *giornale militare* 1917 e successiva 23 del *giornale militare* 1918 è esteso anche ai militari dei R. corpi di truppe coloniali, sia italiani che indigeni.

La concessione del distintivo sarà fatta con norme analoghe a quelle stabilite dalle circolari predette e sarà devoluta al Comandante le truppe della Colonia.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 332. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cinghie di cuoio per trasmissioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 giugno 1919.

Nella conceria nazionale di Voltri, requisita per conto dell'amministrazione militare, esiste uno speciale reparto per la fabbricazione di cinghie di trasmissione .

Il prezzo di costo di tale materiale risulta sempre notevolmente inferiore a quello praticato dal commercio e per tanto questo Ministero prescrive che, abbisognando di comuni cinghie per trasmissione, tutte le amministrazioni militari debbano farne richiesta — in tempo opportuno ed indicando di volta in volta le dimensioni e qualità necessarie — alla direzione dell'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino, alla quale è affidata la gestione della predetta conceria.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 333. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Provvedimenti in favore dei sottufficiali e militari di truppa che si trovano in speciali condizioni di famiglia.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 giugno 1919.

Con riferimento alla circolare 278 *giornale militare* si determina:

1. — Le disposizioni contenute nella citata circolare sono applicabili anche ai militari dislocati nella Libia, purchè si tratti di militari appartenenti a reparti metropolitani o comandati a prestare servizio in reparti coloniali e che quindi non abbiano assunto la ferma coloniale.

Le relative domande, redatte in carta libera, dovranno essere inoltrate per via gerarchica al Governo della Colonia, che, accertate le condizioni di famiglia dei richiedenti, le trasmetterà al Ministero (direzione generale leva e truppa) munite delle sue proposte.

I militari di cui sopra i quali si trovino in licenza in Italia presenteranno le proprie istanze, con i relativi documenti, al locale comando dei RR. CC., che trasmetterà le domande stesse munite delle relative informazioni ai comandi di corpo d'armata territoriali competenti. Detti comandi provvederanno ad istruire ed inoltrare tali istanze in conformità di quanto dispone la circolare n. 278 e, per coloro i quali risultino trovarsi nelle condizioni previste dalla circolare stessa, provvederanno altresì a dare ai richiedenti, allo scadere della licenza, una temporanea destinazione in attesa delle decisioni del Ministero.

Non sarà dato corso alle domande dei militari, attualmente in Libia, i quali appartengono a reparti di cui è prossimo il rimpatrio; ed i militari stessi saranno avvertiti che essi, ove si trovino nelle condizioni previste potranno presentare le domande per via gerarchica presso i corpi a cui saranno assegnati in Italia.

2. — Per i militari che appartengono alle truppe del corpo d'occupazione nelle isole dell'Egeo e nella Palestina, la domanda sarà dal comando del corpo d'occupazione rimessa al comando del corpo d'armata nel cui territorio ha sede la famiglia o l'azienda e quest'ultimo ne curerà l'istruttoria e la trasmissione al Ministero colla relativa proposta.

3. — A chiarimento della disposizione contenuta nel paragrafo III della circolare n. 278 per la quale i comandi di corpo d'armata sono tenuti a dar corso a tutte le domande di militari non mobilitati ad essi pervenute per via gerarchica, si prescrive che i comandi inferiori debbano far pervenire indistintamente tutte le domande debitamente istruite, ai comandi di corpo d'armata: non che questi ultimi, ove si tratti di domande per cui dagli accertamenti eseguiti venga a risultare in modo certo che i richiedenti non si trovano nelle condizioni di fatto per cui sono ammessi gl'invocati provvedimenti, potranno respingerle disponendo che agli interessati siano comunicate le ragioni dell'esito negativo.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 334. — SCUOLE MILITARI. — **Nomina a sergente degli allievi ufficiali di complemento che non hanno ancora raggiunto il 18 anno di età** — (Divisione stato maggiore) — 18 giugno 1919.

1. — Gli allievi ufficiali di complemento che, pur essendo stati giudicati idonei a conseguire la nomina a sottotenente, non vennero promossi a tale grado non avendo ancora raggiunto il limite minimo di età di cui all'art. 2 del D. L. 1395 del 15 settembre 1915, possono — a loro domanda — essere richiamati dalla licenza in attesa di nomina ed essere destinati ai corpi per ottenere la promozione al grado di sergente, in analogia al disposto della lettera *e*) del paragrafo 29 del regolamento sull'avanzamento.

Tale concessione non è però estesa agli allievi ufficiali che, pur essendo stati riconosciuti fisicamente ed intellettualmente idonei a rivestire il grado di sottotenente, dai co-

mandi delle scuole vennero proposti per la nomina con riserva, per mancanza di qualche documento.

2. — Le domande dovranno essere trasmesse ai comandi delle Scuole i quali disporranno perchè gli allievi, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente n. 1, siano richiamati dalle licenza e trasferiti ai corpi ai quali appartenevano prima di essere ammessi a frequentare i corsi d'istruzione.

I comandi dei corpi interessati provvederanno a loro volta che siano subito effettuate le promozioni a sergente dei militari in parola, apponendo nel foglio matricolare di ciascuno la seguente annotazione « Promosso sergente allievo ufficiale a sensi delle disposizioni contenute nella circolare del *giornale militare* n. 334 del 18 giugno 1919 ».

3. — A cura dei comandi delle scuole la presente circolare dovrà essere portata a conoscenza degli allievi la cui nomina ad ufficiale venne sospesa sino al raggiungimento del 18° anno di età.

Il Ministro — CAVIGLIA

N. 335 — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1888.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 giugno 1919.

1. — Questo Ministero determina che *il giorno 21 giugno corr.* siano iniziate le operazioni di invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1888, nonchè dei militari nati nell'anno 1888 ma arruolati in leve posteriori, che si trovino nelle condizioni previste dalla circolare N. 42 del *giornale militare* corrente anno.

2. — Per il licenziamento dei militari che si trovano presso i depositi o i centri di mobilitazione, o presso riparti dipendenti dalle autorità territoriali, o nelle colonie, o nelle isole dell'Egeo, o in licenza, saranno osservate le norme stabilite dalla circolare n. 690 del *giornale militare* 1918.

Per il licenziamento invece dei militari che appartengono a corpi reparti od enti mobilitati o dipendenti dal Comando Supremo, si osserveranno le norme speciali della circolare n. 705 stesso anno, avvertendo peraltro che i detti militari non dovranno essere inviati alle loro case direttamente dai corpi o reparti mobilitati, ma a cura dei comandi di distretto di residenza, ai quali dovranno perciò essere fatti affluire, come è previsto dal n. 2 della suddetta circolare n. 705.

A complemento poi di quanto stabilisce il n. 2 della circolare n. 705 oradetta, si prescrive che i comandi dei corpi, reparti ed enti militari compilino per ciascun drappello di licenziandi e per ogni distretto, due copie del foglio di viaggio, inscrivendovi i militari che compongono il drappello per rigoroso ordine alfabetico. Con lo stesso ordine dovranno riunire i fogli di licenza illimitata ed i fogli di notizie.

3. La disposizione dell'ultimo capoverso della lettera *a*) del numero 9 della circolare n. 690 dello scorso anno *è abrogata;* perciò tutti i provvedimenti medico-legali ai quali dovessero eventualmente essere sottoposti i militari licenziandi debbono essere direttamente attuati a cura dell'ufficiale medico del corpo o riparto all'atto del licenziamento dei militari. Quindi oltre i casi per i quali dall'*Elenco delle infermità* è prescritta l'osservazione presso l'ospedale, gli ufficiali medici dei corpi e riparti, attendosi alle norme stabilite dalla circolare ministeriale 181376/2 (Ufficio Sanitario, sezione 1ª) del 18 agosto 1917 - potranno inviare in osservazione anche i casi di diagnosi dubbia; avvertendo peraltro che questi *debbono essere limitati soltanto agli individui per i quali non sia assolutamente possibile all'ufficiale medico del corpo o riparto di formulare senz'altro un giudizio diagnostico.*

4. — I militari da licenziarsi dalle armi che si trovino nelle posizioni di licenza o di congedo temporaneo indicato nelle lettere *a*) e *b*) del n. 3 della circolare 690 del 1918 non dovranno — come stabilisce il detto numero — rientrare al corpo.

L'applicazione di tale prescrizione dovrà essere specialmente curata nell'interesse dell'economia dei trasporti. Quindi i comandi di deposito, di corpo o reparto comunicheranno subito ai comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri della residenza dei militari di cui trattasi che ad essi deve applicarsi la disposizione suddetta. A loro volta i comandi di presidio e dell'arma dei carabinieri sono autorizzati a trattenere allo scadere della licenza i militari che loro si presentino dichiarando di aver titolo al licenziamento dalle armi: i comandi stessi controlleranno però immediatamente, rivolgendosi ai depositi, corpi e reparti cui i militari sono effettivi, se l'affermazione dei militari sia esatta e provvederanno quindi in conformità della risposta avuta.

I comandi dei depositi, corpi o reparti sono tenuti a rispondere entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, mediante telegramma espresso o biglietto urgente di servizio.

Analogamente, i comandi dei corpi e riparti che dipendono o si trovano a disposizione delle autorità territoriali — lettera *a*) del precedente n. 1 — e che sono dislocati in sede lontana dai rispettivi centri di mobilitazione, debbono licenziare direttamente i militari senza farli passare per i centri suddetti, ai quali peraltro dovranno fare tutte le comunicazioni prescritte, sul conto dei militari licenziati.

5. — Questo ministero richiama le autorità militari interessate alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute:

a) nelle circolari del *giornale militare* del corrente anno 114, 131 e 149 e nei numeri 6, 7 e 8 della circolare 156, relative *al pagamento dei premi e soprapremi di congedamento, rammentando specialmente che il pagamento stesso deve eseguirsi dai comandi ed enti che fanno luogo al licenziamento dei militari*;

b) nella circolare n. 30 del *giornale militare* del corrente anno e nel n. 6 della successiva circolare 108, riguardanti l'annotazione da apporsi sul foglio di licenza illimitata tata dei militari che hanno titolo alla *distribuzione del pacco vestiario;* facendo speciale annotazione sul foglio di coloro cui eventualmente il pacco fosse distribuito all'atto del licenziamento;

c) nel numero 3 della circolare n. 108 del *giornale militare* del corrente anno, relative alla facoltà concessa dalla circolare n. 900 del 21 febbraio scorso (segretariatogenerale — divisione stato maggiore - sez. 3ª) ai militari licenziandi che non abbiano già disponibile una proficua sistemazione nella vita civile, di *chiedere di rimanere aggregati presso il distretto di residenza durante il tempo occorrente per compiere il licenziamento di tutta la classe* (che si presume di una diecina di giorni) allo scopo di porli in condizione di far pratiche per procurarsi una occupazione prima di essere licenziati dalle armi;

d) nel numero 4 della stessa circolare n. 108, relative all'autorità cui deve essere rivolta la *domanda di sussidio di disoccupazione* da coloro che si trovano nelle condizioni stabilite per avervi titolo;

e) nella circolare n. 137 del *g. m.* del corrente anno, riguardante speciali provvidenze per i *licenziandi che chieggono di far ritorno all'estero.*

Nella considerazione che, proclamata la pace, la classe 1888 cesserà di far parte dell'Esercito permanente, i comandi dei posti di concentramento di cui alla circolare n. 137 del *giornale militare* corrente anno sono autorizzati a consentire che i militari di detta classe anche se di 1ª o 2ª categoria ivi riuniti per aver chiesto di recarsi all'estero, espatrino senza che occorra il *nulla osta* delle autorità militari che non occorre richiedere;

f) nella circolare n. 197 del *giornale militare* corrente anno, riguardante l'inscrizione sulla tessera di riconoscimento della *durata della eventuale prigionia* dutante la guerra attuale.

6. — I militari licenziandi che appartengono a comuni delle terre liberate o redente possono essere inviati liberamente ai comuni di origine, eccezione fatta per quelli che dichiarano la residenza nei comuni di Santa Lucia di Piave, Susegana, Oderzo, Cimadolmo, Ormelle e Ponte di Piave della provincia di Treviso, i quali dovranno esibire un certificato del Sindaco dei Comuni stessi comprovante che vi abbiano famiglia e casa abitabile.

7. — I comandi di divisione militare territoriale dovranno provvedere perchè con la maggiore sollecitudine, siano sostituiti i militari da licenziarsi dalle armi in base alle prescrizioni della presente circolare adibiti presso comandi, uffici, ecc. quali scritturali e simili.

La sostituzione dovrà effettuarsi seguendo il criterio di destinare i militari delle classi più giovani (1896 e successive) solamente a comandi e corpi del regio esercito, al Ministero della guerra ed al sottosegretario di Stato per le armi e munizioni e l'aeronautica.

e dovrà essere compiuta al più presto, trattenendo se necessario gli scritturali licenziandi fino a che non sia stato provveduto alla loro sostituzione.

Speciale interessamento dovrà porsi per la sostituzione di quelli addetti agli uffici dei distretti, dei depositi ed altri centri di mobilitazione.

8. — Analogamente a quanto fu stabilito dal n. 9 della circolare n. 108 del corrente anno, si determina che il rendiconto graduale numerico (distinto per arma, corpo e specialità), prescritto dal n. 23 della circolare n. 690 del *giornale militare* del 1918, siatrasmesso a questo ministero il 15 *agosto* p. v. anzichè il *primo* dello stesso mese come sarebbe prescritto.

Si fa inoltre obbligo ai comandi di distretto di segnalare a questo ministero (*direzione generale leva e truppa*) per i conseguenti provvedimenti, quei corpi, depositi, distretti o reparti che non ottemperassero regolarmente alle prescrizioni dei numeri 12 e 16 della circolare n. 690 e dei numeri 2, 8 e 13 della circolare n. 705 del 1918 ovvero a qualunque altra delle disposizioni emanate in materia di licenziamento dalle armi.

A tale proposito questo Ministero ritiene opportuno di richiamare in modo speciale i comandi dei corpi, riparti ed enti mobilitati alla esatta osservanza delle disposizioni che più specialmente li riguardano e che, in occasione dei passati licenziamenti, furono spesso trasgredite con grave pregiudizio della sistemazione della posizione dei militari licenziati e della regolarità e celerità delle operazioni presso i distretti ed i centri di mobilitazione. I comandi ed enti a carico dei quali venissero ulteriormente segnalate omissioni od errori saranno indicati al Comando Supremo per i provvedimenti opportuni verso i responsabili.

Si dispone infine che in calce al rendiconto, ciascun distretto indichi il numero complessivo dei militari che furono trattenuti a sensó del n. 3 della circolare n. 108 del corrente anno inscrivendovi la seguente nota: « Furono trattenuti alle armi a senso del n. 3 della circolare 108 del *giornale militare* c. a. numero.... militari ».

S'intende che nel numero da segnalare ciascun comando di distretto dovrà comprendere tutti i militari che fruirono della concessione, e non soltanto quelli che gli appartengono per leva, siano essi rimasti aggregati presso il distretto o presso altri corpi vicinini.

Il Ministro — CAVIGLIA.

Prezzo della presente dispensa . 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

BIBLIOTECA Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1919 — 23 Giugno

N. 336 - 19 giugno 1919. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Norme per la franchigia postale e telegrafica . *Pag.* 447

CIRCOLARE N. 336. — CORRRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Norme per la franchigia postale e telegrafica.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 giugno 1919.

I. — Con decreto-legge luogotenenziale n. 578 del 27 marzo 1919 (1) sono state emanate le seguenti norme per la franchigia postale e telegrafica:

Art. 1. — Sono considerati telegrammi di Stato e godono della franchigia di tutte le tasse interne, i telegrammi spediti da S. M. il Re e dalle persone della Real Famiglia e quelli spediti d'ordine loro, dagli alti dignitari appositamente designati; nonchè quelli spediti e firmati dal presidente del Senato, dal presidente della Camera dei deputati, dai ministri e sottosegretari di Stato e, d'ordine dei medesimi, dai rispettivi capi di gabinetto e segretari particolari, e, infine, quelli spediti e firmati dal Capo della divisione Stato maggiore presso il Ministero della Guerra e dai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 12 della legge 13 maggio 1871, n. 214 sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

Le tasse da accreditarsi alle amministrazioni telegrafiche estere per i telegrammi spediti all'estero, saranno pagate nei modi indicati dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Art. 2. — Sono egualmente considerati di Stato e godono della completa franchigia, i telegrammi spediti nell'interno del Regno e alla Tripolitania e Cirenaica, dai funzionari dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per affari di polizia giudiziaria; quelli spediti dai Prefetti, Sottoprefetti, autorità di P. S., Reali Carabinieri, e autorità militari per affari relativi all'ordine, sicurezza e sanità pubblica; quelli spediti dal direttore generale del Traffico Marittimo e dal direttore generale della Marina Mercantile, per le materie di loro rispettiva competenza nonchè i telegrammi spediti da funzionari ed agenti del Genio civile, in occasione di piene di fiumi, di inondazioni od altre calamità pubbliche.

Lo stesso trattamento è fatto ai telegrammi spediti nell'interno della Tripolitania e della Cirenaica od a località del Regno, da funzionari coloniali aventi attribuzioni eguali od analoghe a quelle dei funzionari indicati al comma precedente.

Art. 3. — Nell'interno del Regno, della Tripolitania e della Cirenaica, qualunque autorità che riceve telegrammi di Stato in franchigia dalle autorità di cui ai precedenti articoli, è autorizzata a rispondere in franchigia, purchè presenti il telegramma domanda e da questo risulti manifesta la necessità di una risposta telegrafica.

(1) *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 12 maggio 1919

Art. 4. — Sono considerati di Stato a pagamento i telegrammi spediti per altri affari di servizio dai funzionari indicati all'art. 2, e quelli spediti per ragioni d'ufficio dai funzionari dipendenti dalle altre amministrazioni dello Stato. Essi sono soggetti alle norme e al pagamento delle tasse all'atto della presentazione come i telegrammi privati.

Per eccezione, i telegrammi medesimi, da recapitarsi per espresso a località prive di servizio telegrafico, sono soggetti alla sopratassa fissa di una lira da pagarsi dai mittenti.

Pei telegrammi con risposta pagata, quando i mittenti non indichino il numero delle parole per la risposta, si riscuoterà una sopratassa fissa di L. 3.

Art. 5. — I telegrammi di Stato di cui agli articoli precedenti possono essere diretti a più destinazioni od essere circolari, ma, in tal caso, debbono venir presentati all'Ufficio Centrale della località di partenza nel numero di esemplari necessari per il loro inoltro.

E' vietato l'uso dei telegrammi di Stato per Città.

Art. 6. — I mittenti dei telegrammi di Stato in franchigia, di cui all'art. 2, sono tenuti a pagarne l'importo in base alla tariffa dei telegrammi privati, quando il Ministero delle poste e dei telegrafi, d'accordo col Ministero da cui i mittenti stessi dipendono, riconoscano tali telegrammi abusivi per il contenuto, o per mancanza di urgenza o di importanza, o per prolissità non necessaria.

Art. 7. — Per il pagamento delle tasse dei telegrammi di Stato di cui all'art. 4 saranno inscritti, con Decreto del Ministro del Tesoro i fondi necessari negli stati di previsione delle spese dei singoli ministeri.

Art. 8. — L'esenzione delle tasse postali di cui l'art. 52 del testo unico delle leggi postali si intende revocata nei riguardi del carteggio spedito da enti corpi ed istituti, il cui bilancio non sia a totale carico del bilancio dello Stato.

Eccezionalmente può concedersi l'esenzione delle tasse postali ad istituzioni ed a enti che, non essendo a carico del bilancio dello Stato, si propongono, senza fine di lucro, la diffusione della coltura e della educazione popolare.

Art. 9. — L'art. 58 del testo unico delle leggi postali è modificato come appresso:

« Chiunque si sarà valso del contrassegno ufficiale per trasmissioni di corrispondenze private, sarà sottoposto ad una pena pecuniaria di L. 200.

« Per tali contravvenzioni non sono ammesse transazioni in via amministrativa.

« La relativa sentenza di condanna sarà pubblicata nel bollettino del Ministero delle poste e dei telegrafi ed in quello del Ministero, da cui dipende il responsabile della contravvenzione ».

Art. 10. — In eccezione alle norme che precedono, la franchigia telegrafica concessa durante la guerra ad autoritàà militari e civili estere in Italia, è mantenuto sino alla permanenza in Italia delle autorità medesime, o sino alla durata di eguale concessione ad autorità Italiane in stati alleati.

E' mantenuta sino a sei mesi dopo la firma della pace, l'esenzione delle tasse postali già concessa ad enti corpi ed istituti non statali, sorti o creati in dipendenza dello stato di guerra.

Art. 11. — Il presente decreto che abroga ogni disposizione contraria, va in vigore dal 1 luglio 1919 e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

II. — Per effetto del sopra trascritto decreto, dal 1 luglio 1919 sono considerati telegrammi di Stato e godono della completa franchigia, oltre tutti i telegrammi emessi dalle autorità designate dall'art. 1 anche quelli spediti:

a) dai reali carabinieri e da tutte le autorità militari per affari relativi all'ordine, sicurezza e sanità pubblica;

b) dalle autorità di cui alla lettera precedente, in occasione di piene di fiumi, inondazioni ed altre calamità pubbliche;

c) da tutte le autorità militari in risposta a telegrammi di Stato in franchigia emessi dalle autorità sopra citate, nonchè dai prefetti, sottoprefetti; autorità di pubblica sicurezza, funzionari ed agenti del genio civile e per gli affari di cui alle lettere precedenti; per ottenere la franchigia è però necessario presentare il telegramma che dà origine alla risposta, dovendo gli uffici telegrafici accertarsi che da essa risulti manifesta la necessità della risposta telegrafica, avvertendo che solo su richiesta verbale, o scritta il telegramma-domanda può essere restituito. Pertanto, se questa necessità non sussista,

converrà usare altro mezzo di corrispondenza, anche ad evitare che, come risulta dall'art. 6 del Decreto, sia addebitata al mittente la tassa corrispondente.

I telegrammi di stato in franchigia debbono soddisfare, tra altro alle condizioni seguenti: essere scritti sullo speciale modello 25-bis (rosa), che è quello attualmente in uso; portare la firma, chiaramente leggibile, del funzionario mittente, preceduta dalla qualifica del suo grado od incarico e portare in calce, nella apposita casella a sinistra, la dichiarazione prescritta dalla colonna 3ª della tabella *B* ed il bollo di ufficio.

III. — Tutti gli altri telegrammi, emessi da autorità militari attualmente fruenti della franchigia, saranno considerati *telegrammi di Stato a pagamento* dal 1 luglio 1919.

I telegrammi stessi sono soggetti alla tariffa dei telegrammi privati; perciò, se i mittenti intendono spedirli come urgenti, o con precedenza assoluta, debbono apporre, prima dell'indirizzo, le indicazioni tassate: urgente (o l'abbreviazione: D), o precedenza assoluta. L'indicazione di precedenza assoluta non è ammessa nei telegrammi per l'estero.

I telegrammi urgenti, o con precedenza assoluta, sono soggetti alla tassa della urgenza, che è il triplo della tariffa ordinaria.

Pei telegrammi diretti all'interno del Regno, alla Tripolitania ed alla Cirenaica, se i mittenti intendono avere una risposta telegrafica, debbono far precedere l'indirizzo dalla indicazione tassata « R P U F F » e pagare una sopratassa fissa di lire tre.

Se il telegramma è diretto ad altre colonie italiane od all'estero, il mittente deve far precedere l'indirizzo dalla indicazione « R P X », pagando la sopratassa relativa al numero delle parole per le quali affranca la risposta.

Pei telegrammi da recapitarsi per espresso a località del Regno, della Repubblica di San Marino, della Tripolitania e della Cirenaica, prive di servizio telegrafico, od al di là del limite del recapito gratuito dell'ufficio di destinazione, il mittente deve apporre, prima dell'indirizzo, l'indicazione tassata « X P U F F » e pagare una soprattassa fissa di lire una.

In via transitoria, cioè fino a quando non saranno disribuiti i nuovi modelli 25 P, conformi al modello unito, ovvero sugli ordinari mod. 25 dei telegrammi privati, od anche su carta bianca, da incollarsi sul mod. 25 dall'impiegato accettante.

In via transitoria, cioè sino a quanto non saranno distribuiti i nuovi modelli 25 P, potranno altresì essere utilizzati i vecchi modello 25 bis, purchè siano presentati distaccando la ricevuta e la parte superiore contenente le indicazioni di servizio e la leggenda « telegramma di stato ».

In tutti i casi i telegrammi debbono portare il bollo d'ufficio dell'Autorità mittente, Possono tuttavia accettarsi telegrammi di Stato a pagamento senza il bollo d'ufficio, purchè non sussistano dubbi sulla indennità del mittente, e questi apponga sul telegramma la dichiarazione: *Telegramma di Stato,* seguita dalla sua firma e qualifica.

IV. — Possono essere spediti telegrammi multipli, o circolari, tanto in franchigia, quanto al pagamento; ma, in tal caso, i telegrammi stessi debbono essere presentati all'ufficio centrale della località di partenza, nel numero di esemplari necessari per il loro inoltro.

A tal uopo le autorità richiederanno le occorrenti informazioni agli uffici centrali interessati.

Pei telegrammi a pagamento le tasse sono computate sul numero complessivo delle parole.

V. — Al pagamento delle tasse dei telegrammi in partenza si provvederà coi fondi del capitolo delle « Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari » o, per i corpi e reparti in zona d'operazione, con quelli del capitolo « Spese per la Guerra ». La spesa sarà giustificata con la ricevuta dell'Ufficio telegrafico e con copia del telegramma affinchè, in sede di controllo, si possa riconoscere se l'emissione di esso, e quindi la spesa, possano considerarsi pienamente giustificati.

VI. — Poichè scopo precipuo del provvedimento suddetto è stato quello di conseguire la indispensabile riduzione nell'uso del telegrafo, non ancora ottenuta per quanto ripetutamente raccomandata, si rinnova l'ordine di limitare l'emissione dei telegrammi alle sole comunicazioni che concernano affari di servizio di importanza ed urgenza tali, da non potersi eseguire mediante corrispondenza epistolare (telegramma-espresso di Stato,

biglietto urgente di servizio, lettera) appunto come emerge anche dalla circolare n. 423 del 1917.

Necessita, inoltre, che i telegrammi di Stato da spedirsi, siano essi in franchigia od a pagamento, vengano redatti con la massima concisione.

VII. — Nulla è innovato, per ora, nell'elenco delle auorità militari che hanno la facoltà di emettere telegrammi in franchigia; così dicasi per le autorità (militari e civili) delle nazioni alleate o associate che fruiscono della franchigia telegrafica.

VIII. — Confermasi che, dalle ore 19 del giorno precedente quello festivo, alle ore 7 di quello successivo al festivo, non possono esser trasmessi che telegrammi **d'urgenza** perciò:

a) pei telegrammi in franchigia deve continuare ad inserirsi la dichiarazione di cui alla circolare n. 107 del *giornale militare* recente anno.

b) i telegrammi a pagamento dovranno essere spediti con l'indicazione, tassata, *urgente*, pagando la tripla tassa.

IX. — Ogni infrazione alle disposizioni sopra trascritte determinerà, oltre i severi provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico dei responsabili, l'addebito a questi delle tasse relative ai telegrammi non strettamente indispensabili o concernenti argomenti di privato interesse; e ciò sia che si tratti d telegrammi che continueranno a godere della franchigia, sia di quelli *di Stato* a pagamento.

Sempre in ordine alle sanzioni di cui sopra, si richiama in particolar modo l'attenzione sull'art. 9 del D. L., concernente l'indebito uso della franchigia postale, che determina la pena pecuniaria di lire *duecento;* che non può, per verun motivo, essere transatta in via amministrativa.

Il Ministro — CAVIGLIA.

Mod. 25-*P* per la scritturazione dei telegrammi di Stato a pagamento

N. B. — *Le dimensioni del modello devono essere quelle indicate, cioè lunghezza mm. 280; larghezza mm. 190; dimensioni delle varie colonne come è indicato in basso ed al lato sinistro*

mm. 280

mm. 190

Modello **25-*P***

Indicazioni d'urgenza		Circuito sul quale si deve fare l'inoltro del telegramma
	Telegramma di Stato a pagamento	

Il Governo non assume alcuna responsabilità in conseguenza del servizio della telegrafia.

Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario debbono essere completate dal mittente.

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e pei telegrammi interni di seguito da una mezzanotte all'altra.

Spedito il 191 *ore* *sul circuito N.°*

all'Ufficio di *Trasmittente*

Qualità	Destinazione	Provenienza	Num.	Parole	Data della presentazione		Via	Indicazioni eventuali d'ufficio
					Giorno e mese	Ore e minuti	d'istradamento	
UFF.								

N. B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile.

Indicazioni eventuali tassate . .
Destinatario . . . . . .
Destinazione . . . . . .
Testo . . . . . .

Telegramma di Stato a pagamento

Bollo di ufficio

mm. 70 — mm. 120 — mm. 35 — mm. 40 — mm. 40 — mm. 40 — mm. 40 — mm. 40

Bollo a data dello ufficio telegrafico accettante

Ricevuta del telegramma di Stato a pagamento . .
N.° . . . . . .
di parole . . . . . .
con servizi speciali di . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
diretto a . . . . . .
. . . . . .
Tassa pagata lire . . .
centesimi . . . . . .

mm. 45

Prezzo della presente dispensa L. 0,20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª — 1919 — 27 Giugno

N. 337. - 7 maggio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione di un consiglio d'amministrazione per la gestione economica ed amministrativa del campo legionari polacchi . . . . . Pag. 454

» 338. - 18 maggio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 871, che proroga sino a tre mesi dopo la conclusione della pace alcune disposizioni emanate durante il periodo della guerra relativamente alle competenze ed indennità spettanti agli ufficiali, sottufficiali e musicanti del R. esercito . . . Pag. 454

» 339. - 25 maggio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. — Decreto-legge luogotenenziale n. 927, concernente la dispensa dalle tasse scolastiche degli studenti militari di disagiata condizione, inscritti all'università ed agli istituti di istruzione superiore . . . . . Pag. 455

» 340. - 8 giugno 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 919, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919 . . . . . Pag. 456

» 341. - 18 giugno 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione della 3ª sezione del tribunale militare territoriale di Ancona . Pag. 456

» 342. - 18 giugno 1919. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali di complemento provenienti dagli allievi dei collegi militari che aspirano al passaggio nel ruolo degli ufficiali effettivi . . . . . Pag. 457

» 343. - 19 giugno 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 973, che concede un aumento di stipendio in annue lire 1200 al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato e a quello di ruolo civile delle amministrazioni militari . . . . . Pag. 457

» 344. - 19 giugno 1919. — DISCIPLINA MILITARE. — Limitazione nella concessione degli attendenti ad una categoria di ufficiali . . . . . Pag. 458

» 345. - 19 giugno 1919. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Variante alla circolare n. 240 del 2 giugno 1914: « Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pasanti campali » . Pag. 458

» 346 - 19 giugno 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Pagamento, ai militari inviati in esonero o in licenza illimitata, del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono decorati . . . . . Pag. 459

» 347. - 20 giugno 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Denunzie di pagamenti al fisco . . . . . Pag. 459

» 348. - 25 giugno 1919. — RECLUTAMENTO. — Cessazione dei provvedimenti esecutivi dell'accordo italo-francese del 9 marzo 1916 . . . . . Pag. 460

» 349. - 25 giugno 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamento nel corpo della R. guardia di finanza . . . . Pag. 460

» 350. - 25 giugno 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Militari reduci dalla prigionia . . . . . Pag. 460

» 351. - 26 giugno 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali richiamati dal riposo, in base alla legge 5 luglio 1914, n. 621 . . . . . Pag. 461

ERRATA-CORRIGE . . . . . Pag. 461

CIRCOLARE n. 337. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto ministeriale relativo alla costituzione di un consiglio d'amministrazione per la gestione economica ed amministrativa del campo legionari polacchi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 maggio 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Ritenuta l'opportunità di affidare ad apposito consiglio di amministrazione la gestione economica ed amministrativa del campo legionari polacchi;

DETERMINA:

Art. 1. — Per le gestione economica ed amministrativa del campo legionari polacchi è costituito apposito consiglio d'amministrazione composto:

del comandante del campo, *presidente;*

dell'ufficiale che lo segue immediatamente in grado ed anzianità, *relatore;*

di tre ufficiali da designarsi dal comandante, uno dei quali con le funzioni di direttore dei conti, *segretario.*

Art. 2. — Il Consiglio dovrà essere costituito da ufficiali appartenenti alle armi combattenti ad eccezione del segretario che dovrà, preferibilmente, appartenere al corpo d'amministrazione.

Art. 3. — Il consiglio assumerà la gestione dal 1 gennaio 1919.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 7 maggio 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 338. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 871, che proroga sino a tre mesi dopo la conclusione della pace alcune disposizioni emanate durante il periodo della guerra relativamente alle competenze ed indennità spettanti agli ufficiali, sottufficiali e musicanti del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 18 maggio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 136, del 9 giugno 1919).

Articolo unico. — Sono prorogate fino a tre mesi dopo la conclusione della pace le disposizioni:

dell'art. 12, secondo comma, del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, per le quali gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva chiamati in tempo di guerra dichiarata o in caso di mobilitazione dell'esercito, hanno diritto allo stipendio stabilito per gli ufficiali di pari grado ed arma in servizio attivo permanente;

del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, circa le competenze spettanti agli impiegati, insegnanti e pensionati dello Stato sotto le armi e dei relativi decreti completivi e modificativi (1);

dell'art. 1, lettera b) del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1091, riguardante l'indennità di servizio speciale agli ufficiali di cavalleria, artiglieria e genio richiamati dal congedo in caso di mobilitazione dell'esercito (2);

---

(1) Circolari 567 e 777 del 1915; 556, 557 e 664 del 1916; 385 del 1917.

(2) Circolare 581-1915.

degli art. 3 e 4 del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393, concernenti l'indennità giornaliera a sottufficiali richiamati dal congedo (1);

del decreto luogotenenziale 23 marzo 1916, n. 341, riguardante decorrenza di stipendio e aumenti quinquennali (2);

del decreto luogotenenziale 16 luglio 1916, n. 893 riguardante indennità d'alloggio agli ufficiali che per servizio debbono rimanere fuori dalla loro residenza (3);

del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1020 riguardante indennità ad ufficiali richiamati dal congedo e a sottufficiali di carriera e musicanti destinati a prestar servizio fuori della propria residenza (4);

del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 717, col quale, per la durata della guerra il ministro della guerra è autorizzato a ridurre il numero delle razioni di foraggio per i cavalli degli ufficiali dell'esercito e a stabilire quale quota della indennità cavalli debba essere conservata agli ufficiali, che per effetto di tale disposizione restano privi del cavallo (5);

dei decreti luogotenenziali 2 settembre 1917, n. 1389 e 14 luglio 1918 n. 1077, per la conservazione dell'indennità cavalli a tutti gli ufficiali con diritto a razioni foraggio, indipendentemente dal possesso del cavallo (6).

---

(1) Circolare 724-1915.
(2) Circolare 202-1916.
(3) Circolare 483-1916.
(4) Circolare 520-1916.
(5) Circolare 589-1917.
(6) Circolare 595-1917 e 527-1918.

N. 339. — DISPOSIZIONI VARIE — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto-legge luogotenenziale n. 927, concernente la dispensa dalle tasse scolastiche degli studenti militari di disagiata condizione, inscritti all'università ed agli istituti di istruzione superiore.** — 25 maggio 1919 — (Gazzetta ufficiale n. 147, del 21 giugno 1919).

Art. 1. — E' consentito agli studenti militare, inscritti alle università ed agli istituti di istruzione superiore, che siano di disagiata condizione economica ed i quali non abbiano già fatta domanda nei termini fissati di anno in anno per la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche, di chiedere, non oltre il 15 ottobre 1919, la dispensa dal pagamento delle tasse d'immatricolazione e di iscrizione e delle soprattasse per gli esami speciali e di laurea, esclusa la tassa di diploma, per gli anni accademici 1915-916, 1916-917 e 1917-918 e ciò dipendentemente dai punti di merito scolastico.

Tale beneficio non sarà consentito agli studenti per gli anni accademici per i quali abbiano già pagate le rispettive tasse.

Art. 2. — Le disposizioni predette si applicano anche agli studenti militari i quali abbiano chiesta ed ottenuta l'immatricolazione ed iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, con effetto retroattivo agli anni accademici 1915-916, 1916-917 e 1917-918.

Art. 3. — Le domande per ottenere la dispensa dovranno essere presentate ai rettori dell'università ed ai direttori degli istituti di istruzione superiore.

A corredo di esse dovranno essere unite le dichiarazioni delle autorità militari, da cui risulti che i giovani hanno prestato effettivo servizio militare per gli anni accademici, per i quali chiedono la dispensa, e i documeni prescritti dal regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796, successivamente modificato con R .decreto 21 settembre 1911, n. 1194, che comprovino la disagiata condizione economica dei richiedenti e delle rispettive famiglie.

N. 340. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 919, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919.** — (Segretariato generale - Ragioneria), 8 giugno 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 143, del 17 giugno 1919).

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

TABELLA di maggiori assegnazioni allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919:

Cap. n.	6.	— Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale	L. 200.000 —
» »	7.	— Ministero - Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza	» 50.000 —
» »	9.	— Spese di stampa per l'Amministrazione centrale e di stampa riservata	» 40.000 —
» »	11.	— Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale	» 30.000 —
» »	14.	— Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex militari di truppa ecc.	» 100.000 —
» »	59.	— Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari e pel materiale sanitario	» 10.200.000 —
» »	72-*bis*.	— Fitti di immobili ad uso militare e canoni d'acqua ecc.	» 500.000 —
» »	85-*bis*.	— Spese per la guerra, ecc.	» 686.880.000 —
» »	85-*ter-A*.	— Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	» 285.000.000 —
» »	85-*quater*.	— Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania e in Cirenaica ecc.	» 22.000.000 —
		Totale	L. 1.005.000.000

Sulle somme assegnate ai capitoli 85-*bis* e 85-*ter-A* saranno rispettivamente da erogarsi L. 22.000.000 e L. 85.000.000 per pagamento di dazi doganali.

N. 341. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale riguardante la soppressione della 3ª sezione del tribunale militare territoriale di Ancona.** — (Direzione generale personali civili e affari generali) — 18 giugno 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Su propsta dell'avvocato generale militare,

DECRETA:

Articolo unico. — A decorrere dal 25 giugno 1919 è soppresa la 3 sezione del tribunale militare territoriale di Ancona.

Dato a Roma, 18 giugno 1919.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 342. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali di complemento provenienti dagli allievi dei collegi militari che aspirano al passaggio nel ruolo degli ufficiali effettivi** — (Divisione stato maggiore) — 18 giugno 1919.

1. Per i sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi dei collegi militari e chiamati alle armi per effetto del decreto luogotenenziale n. 1998 del 9 dicembre 1917 (circolare 812 *giornale militare* 1917) i quali, pur trovandosi nelle condizioni previste dalle circolari 175 e 176 *giornale militare* 1918 per conseguire il passaggio nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente, non abbiano potuto compiere alla fronte il prescritto periodo complessivo di servizio di mesi sei per effetto dell'avvenuto armistizio e pel conseguente rientro di taluni reparti dalla zona di guerra a quella territoriale, sarà ritenuto valido ai fini delle circolari su ricordate il completamento di detto periodo di servizio di sei mesi, presso corpi o reparti dislocati in zona territoriale purchè — a sensi dell'art . 5 del decreto luogotenenziale 1293 del 22 agosto 1915 — abbiano prestato servizio in zona operante — come ufficiali — per un periodo di tempo non inferiore a mesi 4.

A coloro invece che per le suesposte ragioni non abbiano potuto compiere alla fronte nemmeno i 4 mesi di servizio di cui al citato art. 5 del decreto luogotenenziale 1293, è data facoltà di inoltrare domanda a questo Ministero (direzione generale personale ufficiali) per ottenere di essere comandati temporaneamente a corpi o reparti tuttora dislocati in zona di guerra per completare i 4 mesi di servizio anzidetto, dopo il quale saranno di nuovo trasferiti ai corpi di provenienza.

2. Le domande, redatte in carta da bollo di lire 2, dovranno essere subito trasmesse per la regolare via gerarchica e dovranno pervenire a questo Ministero non oltre il 15 luglio p. v.

3. Agli ufficiali suddetti che, compiuti da ufficiale di complemento i prescritti sei mesi di servizio di cui almeno 4 in zona operante, siano riconosciuti idonei al passaggio dei ruoli degli ufficiali effettivi, sarà conferita la stessa anzianità che sarebbe loro spettata se non fosse intervenuto l'armistizio e se quindi essi avessero compiuto senza interruzione i sei mesi di servizio in zona operante.

4. Le disposizioni della presente circolare non sono applicabili a quei sottotenenti che lasciarono la zona operante prima di compiere i sei mesi di servizio in seguito e per effetto di propria domanda comunque motivata.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 343. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — **Decreto luogotenenziale n. 973, che concede un aumento di stipendio in annue lire 1200 al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato e a quello di ruolo civile delle amministrazioni militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi — 19 giugno 1919 — (Gazzetta ufficiale n. 147, del 21 giugno 1919).

Art. 1. — Al personale di ruolo delle amministrazioni civili dello Stato, escluso quello delle ferrovie, ed al personale di ruolo civile delle amministrazioni militari, previsti dagli ordinamenti in vigore, è conceduto a decorrere dal 1 maggio 1919, un aumeno minimo di stipendio in ragione di L. 1200 annue, salvo ulteriore liquidazione, tostochè entrino in vigore le nuove tabelle.

Art. 2. — I limiti massimi di stipendio stabiliti dalle disposizioni vigenti per il diritto alla indennità mensile di caro-viveri e alla indennità di residenza in Roma, rimangono fissati in relazione all'aumento di cui al presente decreto.

Art. 3. — L'aumento predetto sarà provvisoriamente corrisposto nella misura di lire 85 mensili, al netto di ritenute erariali, nonchè di ogni altra ritenuta per pignoramento o sequestro, con riserva di conguaglio non appena saranno attuate le nuove tabelle di cui all'articolo 1.

Art. 4. — Ai personali al cui migliore trattamento economico fu provveduto coi decreti luogotenenziali 6 aprile 1919 nn. 492 e 493, e 24 aprile 1919, n. 605, non spetta l'aumento di cui all'articolo 1.

Non spetta neppure l'aumento ai personali contemplati dai decreti luogotenenziali 24 marzo 1919, n. 368; 21 aprile 1919, n. 560; 20 aprile 1919, n. 561; 24 aprile 1919, n. 562 e 27 febbraio 1919, n. 234, qualora, per effetto dei decreti medesimi, essi abbiano beneficato di miglioramenti in misura uguale o superiore alle L. 1200 annue; qualora, invece, essi abbiano conseguito un miglioramento inferiore a tale importo, verrà loro, con apposito decreto Reale, concessa la differenza, a decorrere dal 1 maggio 1919.

Le disposizioni del secondo comma di questo articolo si applicano anche ai personali di ruolo, ai quali venne provveduto con decreti già emanati, aventi decorrenza posteriore al 1 maggio 1919.

Art 5. — Il personale di ruolo appartenente ad istituzioni mantenute con concorsi dello Stato e di enti locali, nominato con decreto Reale o Ministeriale, godrà dello stesso aumento stabilito dall'articolo 1 del presente decreto

La maggiore assegnazione all'uopo necessaria sarà ripartita fra i vari enti in proporzione del contributo da essi corrisposto.

Art. 6. — Il personale di ruolo degli economati generali dei benefici vacanti e degli archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno, fruirà dello stesso aumento stabilito dall'articolo 1 del presente decreto.

Le spese all'uopo necessarie faranno carico ai bilanci speciali delle dette aziende.

Art. 7. — Agli effetti del presente decreto, i maestri elementari inscritti nei ruoli provinciali, ai termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono equiparati agli impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 8. — Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte nei bilanci delle diverse amministrazioni le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

N. B. — Sono già state impartite disposizioni per il pagamento agli impiegati, esclusi gli avventizi, della somma di lire 170, relativa ai mesi di maggio e giugno, anche nei successivi l'aumento di lire 85 continuerà ad essere pagato insieme con lo stipendio.

N. 344. — DISCIPLINA MILITARE. — **Limitazione nella concessione degli attendenti ad una categoria di ufficiali.** — (Divisione stato maggiore). — 19 giugno 1919.

Valendosi della facoltà concessa dall'articolo 14 del Decreto luogotenenziale, n. 944 in data 10 giugno 1917 (circolare 397 *giornale militare* 1917) il Ministero determina:

Allo scopo di realizzare una maggiore economia di militari fra coloro che occupano cariche speciali, agli ufficiali inferiori aventi famiglia non a carico, che non appartengono e non fanno servizio ai reggimenti e che non avendo diritto a razione foraggio non posseggano cavallo, l'attendente deve essere concesso nella misura di uno ogni due ufficiali. È pertanto il 4° capoverso dell'art. 2 paragrafo 1 dell'Istruzione per la concessione degli attendenti (all. n.° 8 al reg. di Disc. mil.): « . . . ed a tutti gli ufficiali inferiori ammogliati o aventi famiglia » resta modificato nel modo seguente « . . . . . ed a tutti gli ufficiali inferiori ammogliati o aventi famiglia a carico ».

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 345. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Variante alla circolare n. 240 del 2 giugno 1914: « Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesanti campali ».** — (Direzione generale artiglieria) — 19 giugno 1919.

Allo scopo di accostare maggiormente le competenze dovute ai capi operai reggimentali e di batteria presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesanti campali, a quelle degli operai borghesi, il Ministero ha determinato di aumentarle.

In conseguenza sono apportate le seguenti varianti alla circolare n. 240 del 2 giugno 1914:

Il comma *C) Competenze*, primo, secondo, terzo, quarto, quinto capoverso, sia modificato come segue:

« Oltre agli assegni del rispettivo grado e, a seconda dei casi, all'indennità di riassoldamento (per coloro che hanno compiuto gli ordinari obblighi di leva), o ai premi di cui all'art. 15 del predetto testo unico (per i sottufficiali che ne hanno acquistato il diritto), verranno corrisposte le seguenti sovrapaghe giornaliere:

« *Operai*: L. 1,30 nel primo anno, L. 1,50 nel secondo anno, L. 1,80 nel terzo anno e successivi;

« *Capi operai di batteria*: L. 4,50 per i primi cinque anni L. 5,50 per i successivi.

« *Capi operai reggimentali*: L. 6,00 per i primi cinque anni, L. 8,00 per i successivi.

« Le sovrapaghe sono dovute soltanto per le giornate di effettivo lavoro prestato, non esclusi i giorni festivi ».

Il sesto capoverso dello stesso comma *C)* è abrogato.

Comma *E)* numero 2, ultimo periodo, sia sostituito col seguente:

« Agli allievi operai comandati al Laboratorio sarà dovuto il compenso di L. 1,00 al giorno, per ogni giornata di effettivo lavoro prestato, non esclusi i giorni festivi ».

La circolare n. 627 del *giornale militare ufficiale* del 1917 è abrogata.

Le prescrizioni di cui sopra andranno in vigore dal 1° luglio p. v.

Con tali prescrizioni resta abolita la gratificazione di L. 400 di cui al terzo capoverso del comma *C)* della circolare 240; resta però inteso che pei sottufficiali, che hanno già acquistato il diritto a tale gratificazione, questa dovrà loro esser corrisposta non più al termine del 1° anno di servizio come capi operai, ma al 30 giugno 1919 e in misura proporzionale al tempo trascorso dal giorno in cui hanno acquistato il predetto diritto.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 346. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — **Pagamento, ai militari inviati in esonero o in licenza illimitata, del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono decorati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 giugno 1919.

Il soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono decorati i militari inviati in esonero o in licenza illimitata, deve continuare ad essere corrisposto dai corpi ai quali i detti militari appartenevano al momento dell'invio in quelle posizioni. Il pagamento stesso deve cessare dal giorno successivo all'invio di tali militari in congedo assoluto, ed in tale circostanza i corpi predetti dovranno mandare al Ministero, con tutta sollecitudine, la dichiarazione di cessazione dal servizio, mod. 427.

Il Ministro — CAVIGLIA.

N. 347. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Denunzie di pagamenti al fisco.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 20 giugno 1919.

Il Ministero richiama l'attenzione di tutte le amministrazioni militari sul tassativo obbligo di denunciare al fisco, per la retta applicazione dell'imposta sui sopraprofitti di guerra, i pagamenti ai fornitori ed impresari (circolari 796 e 866 del 1915, 310, 613, 714 del 1916; 481 del 1917; 57, 362 e 719 del 1918).

Resta inteso che i corpi i quali non avessero ancora data alcuna denunzia per l'anno 1918 dovranno affrettarsi a darle colle norme di cui alla circolare n. 613 del 1916.

Il Ministro — CAVIGLIA

N. 348. — RECLUTAMENTO. **Cessazione dei provvedimenti esecutivi dell' accordo italo-francese del 9 marzo 1916.** — (Direzione generale leva e truppa). — 25 giugno 1919.

Il Governo della Repubblica Francese e il nostro Governo hanno convenuto di fissare al 31 maggio u. s. la sospensione dell'accordo 9 marzo 1916, avente per oggetto la reciproca consegna dei renitenti e disertori dei rispettivi eserciti, il che produce la conseguente cessazione delle operazioni relative alla attuazione del detto accordo.

Ciò stante, quei renitenti e disertori francesi che, già arrestati non fossero stati ancora consegnati alle Autorità della Repubblica devono essere lasciati in libertà; e, quanto a quelli non ancora arrestati, deve essere abbandonata ogni pratica intesa alla loro ricerca e al loro arresto.

E' poi superfluo avvertire che quelli dei detti renitenti e disertori francesi che abbiano contemporaneamente obblighi militari in Italia (sia per essere investiti anche della cittadinanza italiana, sia per essere rimasti vincolati agli obblighi stessi non ostante la perdita di essa cittadinanza), devono essere trattati alla stregua di ogni altro cittadino per tutto ciò che concerne l'adempimento dell'obbligo e le eventuali responsabilità penali incorse per l'inadempienza

Il Ministro — ALBRICCI.

N. 349. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamento nel corpo della R. guardia di finanza.** — (Direzione generale leva e truppa) — 25 giugno 1919.

Questo Ministero determina che siano nuovamente consentiti i passaggi nel corpo della R. guardia di finanza dei militari sotto le armi appartenenti a qualunque arma e classe.

Sono esclusi dal presentare domanda di trasferimento nelle guardie di finanza:

1. — Coloro che posseggano i requisiti fisici di cui alla circolare 106 del *giornale militare* del corrente anno per contrarre l'arruolamento nell'arma dei carabinieri reali, anche se non intendano di contrarre tale arruolamento nei carabinieri.

2. — Coloro che hanno i requisiti fisici di cui alla circolare n. 45042/17 del 7 dicembre u. s. per contrarre l'arruolamento nel corpo delle guardie di città.

Le domande di passaggio nella guardia di finanza riconosciute ammessibili dovranno essere rimesse, insieme a copia del foglio matricolare mod. 59, ai comandi di legione della guardia stessa.

Il Ministro — ALBRICCI.

N. 350. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Militari reduci dalla prigionia.** — (Direzione generale leva e truppa). — 25 giugno 1919.

1. — Giusta le disposizioni impartite colla circolare N. 197 del *giornale militare* c. a. tutti i corpi ed i reparti debbono aver trasmesso entro il 20 aprile scorso ai distretti gli elenchi nominativi dei militari di truppa rientrati dalla prigionia ed i distretti, da parte loro, debbono aver raccolto i dati relativi alla prigionia ed al rimpatrio dei militari di classi licenziate dalle armi o congedate.

In base a tali elementi i distretti di leva dovranno ora compilare un elenco numerico dei militari di truppa rientrati dalla prigionia distinguendoli per classe, arma, e specialità tutte (compresa quella degli arditi) e finalmente per grado.

Tale elenco dovrà essere compilato su tracciato analogo a quello dello specchio annesso alla circolare N 726 del *giornale militare* del 1918 opportunamente modificato sostituendo alle colonne N. 1 - 2 - 3, una unica colonna portante il titolo « arma -

corpo e specialità » nella quale saranno elencate per ogni arma, o corpo le varie specialità. In corrispondenza a ciascuna specialità verranno indicate nelle apposite colonne le cifre dei prigionieri rientrati.

Tale elenco sarà trasmesso direttamente dai distretti al Ministero (direzione generale leva e truppa - divisione matricole) non oltre il 15 luglio p. v.

2. — I comandi di divisione militare si accerteranno di urgenza che nessuno dei centri dipendenti abbia omesso di ottemperare a suo tempo alla prescrizioni della circolare 197 e, se eventualmente riscontrassero delle omissioni, provvederanno perchè siano subito riparate.

Il Ministro — ALBRICCI.

N. 351. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali richiamati dal riposo, in base alla legge 5 luglio 1914, n. 621.** — (Direzione generale leva e truppa) — 26 giugno 1919.

I sottufficiali richiamati dal riposo in base alla legge 5 luglio 1914, n. 621 o trattenuti in servizio a mente dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale n. 1954 del 12 dicembre 1918, i quali abbiano compiuto complessivamente 38 anni di servizio o li compiano entro il corrente anno sono preavvisati, agli effetti del numero 7 della circolare n. 318 del 1914, che questo Ministero si riserva la facoltà di licenziarli dal servizio sotto la data del 31 dicembre p. v.

I comandanti di corpo faranno rilasciare dagli interessati apposita dichiarazione da cui risulti che hanno preso conoscenza della presente circolare, trasmettendo a questo Ministero le relative dichiarazioni entro il 31 luglio p. v.

Il Ministro — ALBRICCI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 65ª, anno 1918, circ. 722.

A pag. 1242, art. 2, lettera *a*), penultima riga, invece di: « . . . . *figli di età inferiore agli anni* 10 . . . . »; leggasi: « . . . . *figli di età inferiore agli anni* 18 ».